

I lettori che desiderano
informazioni sui volumi
pubblicati dalla casa editrice
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore

Viale di Villa Massimo, 47
00161 Roma
telefono 06 / 42 81 84 17

Siamo su:
www.carocci.it
www.facebook.com/caroccieditore
www.instagram.com/caroccieditore

Giovanni Florio

Micropolitica della rappresentanza

Dinamiche del potere a Venezia in età moderna

Carocci editore  Studi storici

In copertina: Giacomo Franco, *Palazzo Ducale visto dalla Piazzetta*, dettaglio; da Giacomo Franco, *Habiti d'huomeni et donne venetiane con la processione della Ser.ma Signoria et altri particolari cioè trionfi, feste et cerimonie publiche della nobilissima città di Venetia*, [Venezia], Giacomo Franco forma in Frezzaria, all'insegna del Sole, [1610] (BnF, Gallica)

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università degli Studi di Padova e precisamente con i fondi del Progetto ERC 2017 (Starting Grant) GA n. 758450 – RISK – ERC-2017-STG – *Repubbliche sul palcoscenico dei Re. La rappresentazione del potere repubblicano nell'Europa delle Monarchie assolute (1581-1715)* – CUP: C91I17000220006 di cui è responsabile il professor Alessandro Metlica



1^a edizione, dicembre 2023
© copyright 2023 by
Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Studio Editoriale Cafagna, Barletta

Finito di stampare nel dicembre 2023
dalla Litografia Varo (Pisa)

ISBN 978-88-290-2170-3

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico

Indice

Abbreviazioni	9
Giovanni Botero a mo' di introduzione	11
1. L'incerto lessico della rappresentanza	35
1.1. Il nunzio di Padova	35
1.2. L' <i>advocatus</i> veronese	41
1.3. La dignità dell'oratore	52
1.4. Rappresentanze instabili	59
1.5. Il trono della pubblica maestà	66
1.6. Il nunzio ideale: pratico di diritto e «pratico all magistrati»	78
1.7. Il nunzio ideale: pratico di diritto o «pratico all magistrati»?	84
2. Prosopografia della nunziatura	91
2.1. Giovanni Domenico Carinello: <i>pratico</i> agli avvocati	91
2.2. Persone alle quali comandare: Flaminio Carriero e la famiglia Bianco	96
2.3. Attilio Faccio: un pratico di diritto <i>pratico</i> ai magistrati	108
2.4. Flaminio Buttiron: un avvocato con mezzi, amici e parenti	121
2.5. Fanti, notai e cancellieri: «gente unghiuta ed ippogriffa»	129
2.6. Prospettive eccentriche: la Venezia di Strozzi Cicogna	145
3. Clientele repubblicane	157
3.1. La protezione del rettore	157

INDICE

3.2.	Cerimoniali civici e parentele fittizie	174
3.3.	Al ritmo del Collegio	187
3.4.	I patroni di Aliprando Biasio	205
3.5.	<i>Offici a parte</i> , a casa e al broglio	213
3.6.	Logiche di parte e interessi del Principe	221
4.	Un'altra guerra delle scritture	231
4.1.	Otto campi a Tramonte San Giorgio	231
4.2.	Dalla supplica alla guerra delle scritture (e ritorno)	239
4.3.	Dalla «lite particolare» alla «lege generale»	247
4.4.	«Per supplica del dottore e della comunità di Padova»	258
4.5.	«Consigliato così dall'illustrissimo Querini»	269
4.6.	I <i>giovani</i> e la <i>via supplicationis</i>	279
4.7.	Suppliche adeguate	294
	Conclusioni	311
	Illustrazioni	325
	Bibliografia	333
	Sitografia	389
	Indice dei nomi	391

Abbreviazioni

ACRS	Archivio della Comunità della Riviera di Salò
ASBS	Archivio di Stato di Brescia
	<i>ASC</i> = Archivio storico civico
ASCL	Archivio storico del Comune di Lonigo
	<i>AA</i> = Archivio antico
ASPD	Archivio di Stato di Padova
	<i>ACA</i> = Archivio civico antico
	<i>Atti</i> = Atti del Consiglio
	<i>Deputati</i> = Deputati e cancelleria
	<i>Nunzi</i> = Nunzi e ambasciatori
	<i>Prove</i> = Prove di nobiltà
	<i>CRS</i> = Corporazioni religiose soppresse
	<i>Praglia</i> = Santa Maria di Praglia
ASTV	Archivio di Stato di Treviso
	<i>ASC</i> = Archivio storico comunale
ASVE	Archivio di Stato di Venezia
	<i>CCD</i> = Capi del Consiglio dei dieci
	<i>Dispacci rettori</i> = Dispacci (lettere) dei rettori e pubblici rappresentanti
	<i>CI</i> = Consultori <i>in iure</i>
	<i>CL</i> = Compilazione delle leggi
	<i>s. II</i> = Seconda serie
	<i>COL</i> = Collegio
	<i>EP</i> = Esposizioni principi
	<i>Fil.</i> = Filze
	<i>Reg.</i> = Registri
	<i>ER</i> = Esposizioni Roma
	<i>Fil.</i> = Filze
	<i>Reg.</i> = Registri
	<i>LC</i> = Lettere comuni
	<i>LS</i> = Lettere segrete, missive
	<i>M. COD.</i> = Miscellanea codici
	<i>SV</i> = Storia veneta

	<i>SEN</i> = Senato
	<i>Dispacci rettori</i> = Dispacci, Dispacci dei rettori
	<i>Padova</i> = Padova e Padovano
	<i>Verona</i> = Verona e Veronese
	<i>Vicenza</i> = Vicenza e Vicentino
	<i>Roma ordinaria</i> = Deliberazioni, Roma ordinaria
	<i>Fil.</i> = Filze
	<i>Reg.</i> = Registri
	<i>Terra</i> = Deliberazioni, Terra
	<i>Fil.</i> = Filze
	<i>Reg.</i> = Registri
	<i>SV</i> = Segretario alle voci
	<i>ES</i> = Elezioni in Senato
ASVR	Archivio di Stato di Verona
	<i>AAC</i> = Archivio antico del Comune
	<i>Proc.</i> = Processi
	<i>Reg.</i> = Registri
AVASA	Archivio della Veneranda Arca di Sant'Antonio
BCBVI	Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza
	<i>AT</i> = Archivio Torre
BCP	Biblioteca civica di Padova
	<i>BP</i> = Serie manoscritti "Biblioteca Padovana"
<i>a.n.</i>	<i>a nativitate</i>
b./bb.	busta/e
c./cc.	carta/e
col./coll.	colonna/e
f./ff.	filza/e
fasc.	fascicolo
<i>m.v.</i>	<i>more veneto</i>
n.n.	non numerata/e
<i>r</i>	recto
reg./regg.	registro/i
s.	serie
<i>v</i>	verso

Nella trascrizione dei documenti sono stati adottati criteri ortografici e di edizione moderni. Gli interventi di integrazione e commento ai testi sono stati inseriti tra parentesi quadre. Le datazioni *more veneto* (inizio dell'anno al 1° di marzo) e *a nativitate* (inizio dell'anno al 25 dicembre) sono state indicate come segnalato nell'indice delle abbreviazioni.

Giovanni Botero

a mo' di introduzione

Nel 1605 Giovanni Botero diede alle stampe la sua *Relatione della Republica Venetiana*¹. Pubblicata dopo un intenso processo di revisione e censura da parte del governo veneziano e dotata proprio per questo di un crisma di semiufficialità², la *Relatione* segnò un deciso cambio di passo rispetto ad una mitologia costituzionale che in autori quali Gasparo Contarini e Donato Giannotti sembrava aver conosciuto la sua pressoché definitiva codificazione³. Problematico punto d'incontro tra Bodin e il *mito* veneziano, la *Relatione* boteriana tende ad affrancarsi dalla definizione di Venezia come *governo misto*, capace di miscelare le forme pure della politica aristotelica (democrazia, aristocrazia e monarchia) in un perfetto equilibrio costituzionale⁴. La Repubblica di Venezia descritta nella *Relatione* non è originariamente immune dalla successione anaciclica di polibiana – e machiavelliana – memoria; la sua raggiunta perfezione ne sarebbe, al contrario, il più chiaro esito: «democratica» in origine, la «forma della Republica venetiana» aveva reagito alle «insolenze de' tribuni» e all'«autorità amplissima» dei dogi stabilizzandosi, a partire dal tardo Duecento, in «una delle più perfette aristocrazie che mai siano state»⁵.

Eccessivamente rigida e non esente da censure, ripensamenti e arditi equilibrismi apologetici⁶, la storicizzazione proposta nella *Relatione* riesce comunque a leggere gli esiti di lungo periodo del fenomeno noto come *serrata* del

1. Botero (1605).

2. Raviola (2020, pp. 77-100); Firpo (1971, p. 359); Infelise (2014, pp. 63-4).

3. Contarini (1543); Giannotti (1850).

4. Su questi temi, oltre a Gaille-Nikodimov (2005) e Venturelli (2012), si vedano i fondamentali Fasoli (1958) e Gaeta (1961, 1984). Sul rapporto tra Botero e il pensiero bodiniano, cfr. Descendre (2022).

5. Botero (1605, cc. 28v-29r).

6. Ferma restando la «forma» perfettamente aristocratica «della Republica et del governo», guardando ai suoi equilibri interni e alla «maniera del governo de consigli et de' magistrati», la *Relatione* si ritrova a riconoscere, non senza ambiguità, una qualche compartecipazione non tanto delle forme di governo aristoteliche *tout court* ma di alcune loro specifiche attribuzioni: la «maestà» del «popolo» nel «Gran Consiglio», l'«autorità» ottimizzata nel «Senato», la «magnificenza» e la «benevolenza del principato nel doge» (ivi, c. 41v).

Maggior Consiglio, il mutamento costituzionale che, tra XIII e XV secolo, aveva portato il *Commune Veneciarum* a farsi Repubblica ottimatizia e Serenissima Signoria⁷. La mutazione della forma dello Stato era andata di pari passo con la mutazione del suo «governo»: «i gentilhuomini d'alcune famiglie» avevano monopolizzato per diritto di nascita non solo la «signoria» ma anche il «reggimento» e della «Repubblica» e del suo «dominio», escludendo qualsivoglia altro corpo politico e sociale dall'esercizio di tali funzioni⁸. Si era così definita una *respublica* entro la quale un corpo etnicamente e antropologicamente dato («famiglie») si era riservato un'esclusiva sull'esercizio di quel «dominio fermo sopra popoli» che nell'economia del pensiero boteriano stava alla base della nozione stessa di Stato⁹.

Botero non ha esitazioni nell'identificare questo corpo – che Bodin avrebbe detto sovrano – nel patriziato veneziano, né nel riconoscere la sua espressione politico-istituzionale nell'assemblea del Maggior Consiglio ospitata nell'omonima sala di Palazzo Ducale¹⁰. Composta da tutti i patrizi veneziani maschi maggiori di venticinque anni, la principale assemblea di governo della Serenissima altro non è che «uno aggregato delle sudette famiglie», diretta emanazione politica del patriziato quale unico corpo partecipe del «governo» e della Repubblica e del suo «dominio». All'altezza del 1605 Botero stima i «gentilhuomini» patrizi «ordinariamente» assisi in Maggior Consiglio tra le milletrecento e le milleseicento unità¹¹; tale consesso è «il fondamento della Republica» e il «firmamento della [sua] libertà», e questo in ragione delle sue attribuzioni distributive più che delle sue ridimensionate facoltà legislative: direttamente o indirettamente, ognuna delle innumerevoli magistrature patrizie costituenti l'edificio istituzionale repubblicano è espressione del Maggior Consiglio, da esso eletta o da esso derivante, per delegazione, specifiche funzioni di governo¹². Il doge stesso, retaggio monarchico di un volutamente obliato dominio bizantino¹³, è da intendersi come un'emanazione del Maggior Consiglio e così i governatori (*rettori*) chiamati a proiettare il «governo» di Venezia al di fuori di essa, sui territori sudditi *da Terra e da Mar*¹⁴. In un certo qual senso il Maggior Consiglio è la Repubblica: salde sui loro seggi consiliari

7. Cfr. Chojnacki (1994, 1997, 2000a); Rösch (2000).

8. Botero (1605, c. 28v).

9. Cfr. Botero (2016, p. 11).

10. Sulla costruzione dell'identità patrizia, cfr. Raines (2006).

11. Botero (1605, cc. 29v-30r). Per una problematizzazione di tale stima, cfr. Sperling (1999b).

12. Botero (1605, cc. 29v-30r). La più estesa ricognizione sull'apparato costituzionale e istituzionale veneziano rimane, ad ora, Maranini (1974).

13. Ortalli (2021); Ravegnani (2020).

14. Cfr. Tagliaferri (1973-79, 1981); Cracco, Knapton (1984); Viggiano (1993, 1994, 1996, 1997); Zamperetti (1997a); Varanini (1997). Con riferimento allo Stato da Mar, cfr. O'Connell (2009).

sin dal XIII secolo, le famiglie patrizie hanno plasmato il governo repubblicano a loro immagine, deprimendone i connotati principeschi e purgandolo, al contempo, di ogni elemento popolare o estraneo al perimetro politico della *civitas Veneciarum*.

Muovendo da questo assunto, la *Relatione* può affermare con decisione che

il governo è diviso in due parti perché in un modo i signori [patrizi veneziani] se medesimi, in un altro i sudditi loro governano¹⁵.

Prima facie, Botero pare leggere il governo dei «signori» veneziani attraverso una lente piuttosto consueta, di chiara matrice repubblicana: essendo il patriziato il solo e unico corpo partecipe della «signoria» della Repubblica, il «reggimento» della stessa si costituisce, in primo luogo, come libero autogoverno esercitato dal patriziato veneziano verso sé stesso¹⁶. Tuttavia, una volta definita la Repubblica veneziana come autogoverno ottimatizio, la *Relatione* vira con decisione verso temi più affini al problema politologico boteriano: centrale nell'economia della *Relatione* è la tecnologia del rapporto governanti-governati, l'arte del «dominio» espresso dalla Repubblica sopra i «popoli» sottomessi¹⁷. Gli interventi censori del Consiglio dei dieci non sembrano aver snaturato le griglie interpretative di quello che, anche nella *Relatione*, rimane il teorico della *ragion di Stato*; guardando allo Stato veneziano, Botero non si cura di definire cosa sia un cittadino di Repubblica ma di indagare, piuttosto, cosa significhi essere suddito di Repubblica e, nello specifico, di una Repubblica perfettamente aristocratica come quella di Venezia. Così, nonostante l'afflato apologetico della *Relatione*, la perfetta identificazione della Repubblica veneziana con il suo corpo ottimatizio finisce con l'enfatizzare il solco che separa dominanti e dominati nella società di Antico regime. Acuita dal rifiuto del concetto di sovranità in favore di quello di dominio¹⁸, la dicotomia così tracciata appare quanto mai netta: se la Repubblica è un consorzio chiuso di famiglie patrizie, chiunque si ponga al di fuori di esso non può che considerarsi suddito della Repubblica. Nel contesto socio-politico veneziano, la sudditanza si costituisce, dunque, come una condizione di esclusione di marca antropologica prima ancora che costituzionale, sociale o politica¹⁹.

Da un lato il ceto patrizio, dall'altro la massa indefinita dei sudditi sottoposti al suo dominio: introdotta questa vaga macrocategoria, Botero si propone di raffinarla assumendo la gronda lagunare come spartiacque politico e

15. Botero (1605, c. 28v).

16. Oltre ai fondamentali Pocock (1975), Skinner (1998) e Pettit (1997), cfr. Geuna (1998, 2000), van Gelderen, Skinner (2002) e Mineo (2009).

17. Botero (2016).

18. Descendre (2022).

19. Berengo (1956).

giurisdizionale. Guardando al prismatico universo della sudditanza veneziana, un primo discrimine viene tracciato tra i «sudditi d'acquisto» insediati nei domini italici e d'oltremare e i «sudditi naturali» abitanti la «città di Venetia et il suo distretto». A loro volta, quest'ultimi si distinguono in «popolari» e «cittadini», i primi dediti alle «arti vili et basse», i secondi dotati di «qualche splendore et nome» in considerazione delle parvenze seminobiliari della loro nascita e dell'onorevolezza della loro condotta di vita²⁰. Botero guarda a queste partizioni come applicazione di una ragion di Stato che egli identifica con la messa in campo, da parte del Principe, di «tecniche» e «capacità prudenziali» miranti «a razionalizzare al massimo le potenzialità del comando soggettivo»: tra queste, il coinvolgimento del «numero più ampio di individui e corpi sociali nella dinamica produttiva dei poteri finalizzati alla conservazione dell'ordine esistente». La *Relatione* non si scosta, dunque, dai precetti teorizzati da Botero (soprattutto) nel quarto libro della *Ragion di Stato*: anche a Venezia la conservazione del dominio conosce tra i suoi mezzi (o dispositivi, per dirla con Foucault) l'apertura ai sudditi di una «gerarchia di *riputazioni*, attraverso la quale individui e corpi possano attuare positivamente i propri interessi, in questa maniera contribuendo alla conservazione dei poteri in campo». Posta l'esclusività del dominio patrizio, «l'autorità politica» predispone una «gerarchia differenziata di poteri» e ne concede l'accesso a quei «corpi aristocratici» e «strati del popolo che possono contribuire alla conservazione della situazione di comando esistente»²¹.

È in virtù di questa gerarchia differenziata e conservativa che popolani e cittadini veneziani, per quanto esclusi da qualsiasi partecipazione diretta al governo ottimatizio, si vedono insigniti di prerogative, privilegi ed *uffici* completamente preclusi ai sudditi *d'acquisto*. Botero ci spiega come ai popolani siano riservate posizioni chiave nell'autorità portuale veneziana, nella gestione dell'Arsenale e nella sicurezza urbana; i cittadini, invece, detengono ruoli apicali nella gestione delle principali confraternite assistenziali («scole»), nei commerci e nell'amministrazione statale²². Una considerazione a parte meritano quei cittadini che, per antichità del radicamento in laguna, prestigio dei natali e civiltà nella condotta di vita, si dicono «originari»: essi costituiscono una vera e propria casta amministrativa dalla quale è selezionata, per privilegio di nascita, l'alta burocrazia di Stato²³. I cittadini originari «tutta la secretaria, tutta la cancellaria nelle mani tengono»²⁴: formalmente esclusi dalla «signo-

20. Botero (1605, c. 42v).

21. Mutuo da Borrelli (2001, § 6-7, corsivo mio).

22. Botero (1605, cc. 42v-43r). Sulle scuole veneziane, cfr. Pullan (1971). Per una lettura «politica» della partecipazione «popolare» al sistema delle confraternite, cfr. Mackenney (2019).

23. Botero (1605, cc. 42v-43r). Sulla cittadinanza originaria, cfr. Trebbi (1980); Casini (1992); Zannini (1992, 1993, 1996, 2015); Galtarossa (2009).

24. Botero (1605, c. 42v).

ria», dal «reggimento» e dal «governo» della Repubblica²⁵, essi godono, per privilegio di ceto, di una vicinanza al patriziato e ai suoi *arcana imperii* che si traduce, nei fatti, in un accesso secondario ma non meno influente alle più alte sfere del governo ottimizio.

Entrando ne' consigli, andando con gli ambasciatori, [i cittadini originari] partecipano di tutti gli secreti et affari della Republica²⁶.

Anticipando intuizioni proprie della più recente storiografia sul tema, la *Relatione* indica l'essenza ultima del privilegio di cittadinanza non tanto nel costituirsi dei cittadini veneziani come «ceto intermedio» tra patriziato e plebe urbana²⁷, ma nella loro capacità di riservarsi un ottimo posizionamento all'interno del triangolo disegnato dalle traiettorie della comunicazione politica di Antico regime²⁸.

Patrizi, cittadini, popolani: la *Relatione* legge la società veneziana secondo una tripartizione che, nonostante la sua validità ermeneutica, tende ad appiattire la complessità di un *milieu* sociale che, persino tra Cinque e Seicento, avrebbe continuato a presentare un certo grado di residuale fluidità e una più frastagliata sottoarticolazione interna²⁹. Cionondimeno, Botero pare adottare queste rigide categorie socio-politiche in maniera del tutto originale, utilizzandole per interpretare il tessuto sociale veneziano alla luce di quella «gerarchia differenziata di poteri» che, nell'apertura di circostanziati margini di azione politica a beneficio della sudditanza, conosce un dispositivo funzionale, in ultima analisi, alla conservazione dello Stato³⁰.

In tale gerarchia trovano spazio anche i «sudditi d'acquisto», categoria polimorfa e sfuggente che lo stesso Botero, malgrado il suo sforzo sistematizzante, fatica a ricondurre entro le maglie di una rigida tassonomia³¹. Lo Stato territoriale veneziano, del resto, è ben lungi dal costituire una compagine coerente: all'inizio del Seicento esso si presenta ancora come una struttura «stellare», esito della progressiva giustapposizione dei vincoli bilaterali stretti da

25. Ivi, c. 28v.

26. Ivi, c. 42v.

27. Cfr. Trebbi (1994) e, in prospettiva critica, Grubb (2000).

28. De Vivo (2012b).

29. Bellavitis (2001, 2004); Cowan (2007); Galtarossa (2021). Con riferimento alle fratture e alle stratificazioni interne al patriziato veneziano, cfr., per il primo Seicento, Cozzi (1995c) e Andretta (2017). In una prospettiva più ampia, cfr. Cozzi (1997c) e Candiani (1998). Con riferimento alla riarticolazione del corpo patrizio data dalle eccezionali aggregazioni al Maggior Consiglio seguite negli anni a cavallo tra Sei e Settecento, cfr. Raines (2006, 2003); Mandelli (2012); Del Negro (1984a). Sul riflusso del fenomeno, cfr. Hunecke (1997, 1998).

30. Borrelli (2001, § 6).

31. Botero (1605, c. 43r-v).

Venezia, città *Dominante*, con ciascuno dei suoi domini nel corso dei secoli³². Lo statuto politico, giuridico e giurisdizionale di ogni singolo territorio sottomesso e dei corpi politici che lo animano è ancora determinato, in massima parte, dalle circostanze storiche e dalle forme giuridiche del loro ingresso «sotto il dominio» veneziano³³. Alla base di questo spiccato particolarismo si pone, in via predominante ma non esclusiva³⁴, la logica negoziale insita nei patti di dedizione, istituto giuridico portante l'espansione veneziana – e non solo³⁵ – nella sua fase tardomedievale e primorinascimentale³⁶. Ampiamente incoraggiato dalla Repubblica al fine di giustificare la sua problematica vocazione espansionistica³⁷, per affermare il potere seduttivo del suo *buongoverno* e per conciliare l'imposizione del dominio con la tenace persistenza di autonomie e poteri locali, l'artificio della volontaria dedizione alla Serenissima era stato adottato con favore dalla gran parte delle *communitates* sottomesse: città, quasi città e consociazioni territoriali vi avevano ravvisato lo strumento giuridico, retorico e diplomatico attraverso il quale riconoscere la propria sudditanza arrogandosi, al contempo, la facoltà di discuterne i termini³⁸. «Queste pattuizioni», si è scritto, «erano la pietra angolare sia dell'affermazione veneziana di sovranità [...] sia della difesa delle proprie prerogative da parte dei sudditi»³⁹. La stipula dei *pacta deditionis* coglie il sovrapporsi di consenso e coercizione, pattismo e *ius belli, imperium* repubblicano e *libertates* locali che caratterizzò il formarsi del quadro ideologico, giuridico e teologico-politico sottostante all'idea stessa di dominio per come declinata nel contesto veneziano⁴⁰. Condivisa da governanti e governati, sin dal xv secolo l'idea dello Stato territoriale veneziano come risultanza di una serie di sottomissioni volontarie e patteggiate pervase la dialettica e la prassi politica veneziana al punto da riverberarsi nelle arti e nel cerimoniale, nel discorso encomiastico e nella trattatistica politica⁴¹.

La *Relatione* di Botero non fa eccezione. Come negli apparati pittorici della sala del Maggior Consiglio, anche nella *Relatione* boteriana volon-

32. Varanini (2011b, pp. 19-20). Ma cfr. anche Arbel (2013) e Knapton (2013).

33. Botero (1605, c. 437). Per una più articolata lettura del fenomeno, cfr. Paletti (2021).

34. Cfr. Arbel (2013) e Orlando (2008).

35. Cfr. Chittolini (1996b); Menniti Ippolito (1985); Zorzi (2002); Varanini (2019).

36. Rizzi (2015).

37. Sulla dialettica tra repubblicanesimo, espansionismo e *imperialismo*, cfr. Christ, Morche (2020b); Setti (2016); Weststeijn (2017, 2018); Woodhouse (2018).

38. Sul tema delle dedizioni a Venezia mi limito per ora a rimandare alle esaustive riflessioni e ricognizioni bibliografiche offerte da Ortalli (2002a) e Varanini (2019). Ma cfr. anche i fondamentali Menniti Ippolito (1984, 1985, 1986).

39. Knapton (2011, p. 103).

40. Cfr. Ortalli, Schmitt, Orlando (2015) e Christ, Morche (2020a), con particolare riferimento a Idd. (2020b) e O'Connell (2020). Ma cfr. anche Ead. (2016).

41. O'Connell (2017); Florio (2019, 2021).

taria dedizione e sottomissione *manu militari* convivono senza apparenti contraddizioni sotto l'egida conciliante del *buongoverno* veneziano. Ed è proprio questa conciliazione a consentire una riduzione della complessità intrinseca alla caleidoscopica fisionomia della sudditanza *d'acquisto*. Botero guarda alla sottomissione delle province venete con gli stessi occhi con i quali Girolamo Bardi ne concepisce le allegorie effigiate sul soffitto del Maggior Consiglio: distinguere tra i sudditi sottomessisi volontariamente e quelli soggiogati con la forza rappresenta un esercizio di pura astrazione⁴². Agli uni e agli altri Venezia garantisce il mantenimento delle «conventioni» concesse al momento della capitolazione e il godimento di quei «privilegi» che ne sono il più intimo portato⁴³. Certo, le modalità del passaggio sotto l'ala (o la zampa) del Leone marciano influiscono sull'effettiva entità di tali privilegi⁴⁴, ma le pur marcate differenze di status giuridico esistenti tra dominio e dominio risultano del tutto uniformate in ragione di una prassi di governo che, stando a Botero, nella «sodisfattione» dei sudditi e nel mantenimento delle loro prerogative ravvisa un efficace mezzo di conservazione dello Stato⁴⁵.

Lo sforzo apologetico profuso nella *Relatione* non riesce comunque a obliterare il particolarismo politico e istituzionale connaturante, *ab origine*, lo Stato territoriale veneziano. In questo sta, con ogni probabilità, l'attrito tra il censore veneziano e il ragionamento boteriano, tra istanze autocelebrative e lucida analisi delle forme del *dominio fermo* espresso dalla Serenissima *sopra popoli*: la «piacevolezza» attribuita al governo veneziano si esprime sì su tutti i territori sottomessi, ma secondo una geometria che rimane variabile, data dalla specificità dei «privilegi» accordati a ciascuna entità subordinata al dominio della Repubblica. Il Botero della *Relatione* è infine costretto a riconoscerlo: «la più parte delle città d'Istria et di Dalmatia et in Terraferma, quasi tutto il Friuli» si vedono riconosciuti «li loro privilegii et le loro conventioni», ma «Belluno, Feltre» e «Vicenza [...] per essere venute sotto la Republica di loro volontà godono» di «privilegii» ancor più ampi⁴⁶.

Per quanto imprecise, sono simili asserzioni a rendere la profondità dello scarto operato dalla *Relatione* rispetto ad una tradizione trattatistica, storiografica e mitografica «ufficiale» che, sino ad allora, aveva guardato alla costituzione della Repubblica veneziana quasi esclusivamente come fenomeno

42. Bardi (1587, c. 63r-v). Per una più puntuale discussione di questa proposta interpretativa (alternativa a quella avanzata in Wolters, 1987, pp. 267-79; 1994, pp. 497-500), rimando a Florio (2021).

43. Botero (1605, c. 43r).

44. Melchiorre (2012); Varanini (2011b, pp. 26-7).

45. Botero (1605, c. 43r).

46. Ivi, 43r-v. Sul caso vicentino, cfr. Grubb (1984, 1988, 1990) e Menniti Ippolito (1990).

urbano⁴⁷. L'impianto della *Relatione* precorre, da questo punto di vista, indirizzi di indagine propri della più recente storiografia sullo Stato marciano: costeggiando da un lato la riflessione sulle persistenze repubblicane in contesti *superiorem reconoscentes*⁴⁸, dall'altro il dibattito sul contributo di "centri" e "periferie" nel definire una statualità "moderna"⁴⁹ composita⁵⁰ e policentrica⁵¹, l'analisi del valore contrattualistico⁵² e dell'effettivo portato costituzionale dei *pacta deditiois*⁵³ continua a rappresentare uno dei baricentri di quella ricerca storica che, a partire dalle contrastanti letture offerte da Marino Berengo, Angelo Ventura e Gaetano Cozzi, ha saputo trascendere la "mitica" dimensione civica della Repubblica veneziana per apprezzarne la proiezione territoriale⁵⁴. Nella pattuizione di dedizione si è ravvisato l'elemento cardine della struttura stellare, particolaristica e «atomistica» assunta dallo Stato veneto a partire dal Quattrocento⁵⁵: esso è un edificio geopolitico estremamente composito nel quale ciascun domino, in virtù della specificità della forza negoziale espressa al momento della dedizione, si trova legato al centro dominante in maniera peculiare e autonoma, come unità distinta e scarsamente dipendente dal sistema territoriale nel suo complesso⁵⁶. Insieme all'identità politica e giurisdizionale delle comunità suddite, il processo di dedizione finisce col ridefinire quella della città lagunare, configurando Venezia e la sua Repubblica come un'entità sovraordinata rispetto al particolarismo del suo Stato territoriale: non sua capitale, dunque, ma sua Dominante⁵⁷.

Piuttosto che mappare questo intrico di vincoli bilaterali o lanciarsi in una meticolosa descrizione delle innumerevoli identità giuridiche e istituzionali determinate dalle singole dedizioni, la *Relatione* boteriana preferisce evidenziare la persistenza di alcuni tratti comuni alla quasi totalità dei territori e dei *popoli* sottoposti al Leone marciano. Un primo elemento emerge a

47. Cfr. Casini (2002) e Varanini (2011b, pp. 47-8). Notevole, al contrario, il contestuale sforzo verso una concettualizzazione del *dominio veneto* profuso dai giuristi sudditi (Mazzacane, 1980). Per una diversa prospettiva, cfr. Toffolo (2020).

48. De Benedictis (1995, 2014); Muir (2000); Jamme (2011); Herrero Sánchez (2017, 2019).

49. Chittolini, Molho, Schiera (1994); Blockmans, Holenstein, Mathieu (2009); Brakensiek (2012); de Carvalho (2016).

50. Koenigsberger (1978); Elliott (1992). Per una prospettiva critica sull'applicabilità di questo paradigma agli Stati regionali italiani, cfr. Gentile (2000).

51. Cardim *et al.* (2012); Herrero Sánchez (2020).

52. Si usa il termine nell'accezione problematizzata in Foronda (2011).

53. Varanini (2019).

54. Cfr. Berengo (1956); Ventura (1993); Cozzi (1966, 1982); Grubb (1986); Knapton (1998b); Varanini (2011b).

55. Varanini (2019), dove il termine «atomistico» è mutuato da Zorzi (2002).

56. Zenobi (2019).

57. Berengo (1956).

corollario della definizione della Repubblica veneziana come forma di Stato e di governo perfettamente aristocratica: tutti i sudditi *d'acquisto*, a prescindere dalla specificità delle «conventioni» accordate loro, condividono la medesima condizione di esclusione dal patriziato veneziano. L'espansione veneziana non aveva né mai avrebbe comportato l'assimilazione dei ceti di governo locali a quello della Serenissima: al contrario, l'estensione del dominio della Repubblica aristocratica su una più vasta *respublica* aveva rafforzato l'alterità esistente tra governanti e governati esaltando, di conseguenza, l'impermeabilità del patriziato veneziano rispetto ad altri corpi politici e sociali, il suo essere – per l'appunto – perfetta aristocrazia, unico soggetto politico detentore della «signoria» di Venezia e del «dominio» sul suo Stato territoriale⁵⁸.

È a questo punto, però, che la *Relatione* torna a considerare la tecnologia conservativa del dominio veneziano, fondata, anche nel caso dei sudditi *d'acquisto*, sullo strategico coinvolgimento dei corpi sottomessi in una «gerarchia differenziata di poteri» mirante, in ultima analisi, al mantenimento dell'asimmetria dei rapporti di dominio e comando ingaggiati dalla conquista veneziana⁵⁹. Proprio in virtù dei «privilegi» e delle prerogative riconosciute dalle «conventioni» di dedizione, alcune categorie di sudditi *d'acquisto* si trovano investite di poteri, funzioni e «carichi di governo»⁶⁰ che la più recente storiografia ha riconosciuto come «delegati», esercitati su concessione di una Repubblica che, anche in ragione di questa autorità di delega, si afferma e si conferma Dominante. Venezia ne aveva fatto ampio ricorso soprattutto nel Quattrocento: tale opzione le aveva permesso di insistere su quelle periferie – fisiche, politiche e sociali – nelle quali la sua autorità faticava a penetrare per mancanza di forza, convenienza o interesse, zone di confine che, attraverso la delegazione di facoltà di governo ai corpi locali, avevano finito per essere attratte, seppur in forma mediata, entro la sfera di dominio della Repubblica⁶¹. Di contro, le comunità suddite avevano saputo far leva su tali poteri delegati per rivendicare la loro autonomia nella sudditanza, il loro essere *altro* rispetto a Venezia, la non completa dissoluzione del loro profilo politico-istituzionale entro il perimetro del dominio veneziano⁶². Effetto ultimo di queste logiche e pratiche di governo era stata la definizione di un ambiente giurisdizionale e politico-istituzionale profondamente e permanentemente caratterizzato

58. Botero (1605, c. 28v).

59. Borrelli (2001).

60. Botero (1605, c. 43v).

61. Knapton (2011, pp. 103-4).

62. Zenobi (2019).

by power sharing between Venice and its subjects, with considerable delegation by the former to the latter, but also by clear separation of their spheres of influence, almost totally excluding provincial elites from mainline political activity⁶³.

Il ricorso al concetto chittoliniano di «diarchia» può sembrare non completamente calzante al caso veneziano⁶⁴; cionondimeno la necessità di servirsi di corpi locali e delle loro prerogative per dar luogo ad una statualità regionale sulla quale sovraordinare la propria autorità di Dominante pare riconosciuta da Venezia in maniera non dissimile da qualsivoglia altro *dominus* territoriale della prima età moderna, sia esso principe personale o sovrano collettivo⁶⁵. La persistenza di terre separate e attori politici non territoriali, di diocesi e corpi ecclesiastici⁶⁶, di feudi, vicariati privati e giurisdizioni minori⁶⁷ complica una dialettica tra centro e periferia che rimane comunque incardinata, nei suoi tratti più essenziali, sulla relazione tra Venezia e le medio-grandi comunità urbane del suo dominio. Le loro élite municipali sono le principali beneficiarie della strutturale delegazione di poteri e sfere di influenza connaturante lo Stato territoriale veneziano: non associate al patriziato lagunare, né rappresentate in assemblee sovralocali e pluricetuali in grado di affiancare (o insidiare) la Dominante in processi decisionali di analoghe proporzioni, le élite suddite si vedono coinvolte, e con notevoli autonomie, nell'amministrazione delle singole particelle di un dominio veneziano retto, tra l'altro, in assenza di apparati polisindodali. Parlamenti e *consejos*, stati e *cortes*, diete *et similia* sono istituti sostanzialmente ignoti al caso veneto⁶⁸: l'espansione quattrocentesca aveva finito col rafforzare equilibri preesistenti che – al netto delle debite eccezioni – vedevano città e quasi-città esercitare, attraverso istituzioni civiche in via di progressiva aristocratizzazione⁶⁹, un considerevole grado di controllo sulle aree rurali, sui loro abitanti e sulle loro strutture comunitarie⁷⁰.

63. Knapton (2013, p. 86).

64. Di questa opinione Povoletto (1994a, p. 210). Ma vedi anche Povoletto (1997, p. 127).

65. Chittolini (1979, 1996a).

66. Cozzi (1962); Pin (1985, 1986); Del Torre (1989, 1992-93, 2010); Pizzati, (1997).

67. Gullino (1980); Zamperetti (1991, 1997b); Canzian (2005).

68. Mancano, in buona sostanza, assemblee rappresentative come quelle considerate in Albareda, Herrero Sánchez (2019), Damen, Haemers, Mann (2018) e più recentemente dal progetto di ricerca <https://earlymodern.web.ox.ac.uk/recovering-europes-parliamentary-culture-1500-1700-new-approach-representative-institutions>. D'altro canto, il ridimensionato peso politico e costituzionale del Parlamento della Patria del Friuli lo rende un'espressione istituzionale paragonabile più per forma che per sostanza ad altre omonime esperienze europee (cfr. le due curatele Casella, 2003, 2018). Il caso veneto-veneziano non costituisce, peraltro, un'anomalia rispetto al contesto geopolitico italiano della prima età moderna (Koenigsberger, 1978; Tabacchi, 2003; Gentile, 2018).

69. Ventura (1993) e per una diversa lettura del medesimo fenomeno Law (2000); Varanini (1992b) e Ulvioni (1992).

70. Cfr., per il momento, il quadro d'insieme offerto da Demo, Savio (2017).

Ne conviene anche la *Relatione* di Giovanni Botero: a inizio Seicento la totalità delle città venete ha conservato una fisionomia civica riconoscibile, in primo luogo, nella permanenza dei consigli cittadini, espressione politico-istituzionale di élite urbane («gentilhuomini») il cui status è ormai definito dalla partecipazione, sempre più esclusiva, al governo municipale⁷¹. Tali assemblee esprimono magistrature e «carichi di governo» responsabili dell'amministrazione non solo del comune cittadino ma anche del territorio incluso in quello che, nonostante l'inquadramento nei domini veneziani, continua a rimanere il "suo" contado⁷². Nel corso del XVI secolo, l'associarsi delle singole comunità rurali in istituzioni rappresentative del contado (*Territori o Corpi territoriali*)⁷³ e la decisa erosione delle prerogative urbane apportata da magistrature lagunari con competenze sempre più organiche e accentranti⁷⁴ avevano messo alla prova il dualismo del sistema tratteggiato nella *Relatione* senza implicare, per questo, un suo formale superamento: in assenza, come si è detto, di rappresentanze e organi di governo territoriali di tipo sovralocale e pluricetuale, sino alla caduta della Serenissima il governo veneziano sui territori avrebbe conosciuto uno dei suoi tratti più intrinseci nel riconoscimento di circostanziati margini di intervento alle singole città suddite, alle loro istituzioni municipali e alle loro élite⁷⁵.

Ambito reso delicatissimo in considerazione di una più decisa penetrazione della proprietà e del capitale veneziano ed ecclesiastico nei territori⁷⁶, l'amministrazione della fiscalità rappresentò un considerevole ambito di delegazione⁷⁷, ma Botero, precorrendo letture storiografiche a noi più vicine, preferisce focalizzare la sua analisi sul momento politico-istituzionale per poi deviare con decisione verso quello giuridico e giurisdizionale. È questo scostamento – che è, di fatto, accostamento dei due momenti – a permettergli di individuare altri tratti comuni a tutti i territori sudditi o, per meglio dire, alle

71. Botero (1605, c. 43v). Sul tema della cittadinanza in età moderna, cfr. Prak (2018) e, per una ricognizione storiografica sul caso veneto, Valseriati (2022) oltre a Paletti (2021). Con specifico riferimento al caso vicentino, cfr. Grubb (1984). Con riferimento a Brescia, cfr. Tedoldi (2004).

72. «Le dette città hanno particolari carichi di governo, così di dentro come di fuori, reggendo molti et honorati castelli, terre et valli, quali per li loro Consigli concedono a ballotte a suoi gentilhuomini» (Botero, 1605, c. 43v).

73. Zamperetti (1987, 2022); Knapton (1984); Pederzani (1992); Rossini (1994); Favaretto (1998); Maifreda (2004).

74. Cfr. Povolo (1988, 1997, 2006b).

75. Knapton (2011); Panciera (2014, pp. 33-42); Lavarda (2019, pp. 29-36); Zamperetti (2022).

76. Ventura (1968); Corazzol (1979); Varanini (1996); Gullino (1994b). Con riferimento alla proprietà ecclesiastica, cfr. la bibliografia riportata *supra*, n. 67, con la sola aggiunta di Stella (1958, 1980) e Maifreda (2004).

77. Cfr. Knapton (1981, 1984) e Lavarda (2019). Più in generale, sul sistema fiscale veneziano nel suo complesso, cfr. Pezzolo (1990, 2003).

specifiche declinazioni del dominio esercitato dalla Repubblica su ciascuno di essi. Venezia non cala sul complesso del suo Stato territoriale un'indiscriminata e uniformante applicazione dei suoi statuti e del suo diritto: al contrario, essa accetta di governare i suoi sudditi e di impartire loro giustizia «secondo le leggi municipali» vigenti «in cadauna città»⁷⁸. Una tensione strutturale anima il composito impianto giurisdizionale dello Stato veneto: la *Relatione* la riconosce ma ne minimizza la portata tacendone, studiatamente, gli aspetti più spigolosi. Nel garantire il mantenimento della fisionomia istituzionale delle città suddite, le pattuizioni di dedizione ne convalidano la base giuridica data, in larga parte, dai *corpora* statutari locali («leggi municipali»). L'autorità di revisione, integrazione e placito che la Dominante si riserva su di essi non riesce ad obliterarne la vigenza: ancora nella tarda età moderna l'eredità comunale degli statuti locali viene elevata dalle élite urbane a fattore di identificazione politica e culturale, baluardo contro la penetrazione del diritto, della giustizia e dei giudici veneziani in un contesto giurisdizionale (quello dei domini) informato sui principi del diritto comune e della tradizione romano-giustiniana⁷⁹.

È in virtù del mantenimento di questi statuti che fori municipali preesistenti alla conquista veneziana continuano a rimanere operativi⁸⁰, seppur in funzione di giudicature di prima istanza. Su di esse grava, infatti, l'incombente presenza di magistrature veneziane dotate di facoltà d'appello, delegazione e intromissione, tribunali che, anche in virtù del carattere empirico ed equitativo del diritto veneto, dimostrano una certa capacità seduttiva nei confronti di quella pluralità di soggetti e corpi che col comune cittadino e le sue giurisdizioni intrattengono relazioni conflittuali⁸¹. Questa complessa convivenza tra tradizioni giuridiche diverse per principi, fonti e aree d'applicazione⁸² fatica a trovare spazio nell'impianto apologetico della *Relatione*. Se essa ne segnala il tratto più intrinseco e problematico è solo per farne un'ulteriore riprova della «piacevolezza» del governo veneziano: insediati da Venezia nei centri maggiori del dominio, i governatori patrizi (*rettori*) sono vincolati ad esercitare la loro «autorità» giudicante in ossequio alla normativa statutaria locale, con l'esclusione del diritto veneto dalla gerarchia delle fonti e, quel che più conta, con l'ingombrante assistenza di giudici assessori reclutati, per privilegio, tra quelle stesse élite *d'acquisto* verso le quali i rappresentanti veneziani sono chiamati ad impartire la giustizia⁸³. Tali presenze nell'apparato giudiziario del do-

78. Botero (1605, c. 43v).

79. Cfr. Varanini (1992a, 1995); Ortalli (2002b); Povolo (1994b).

80. Lavarda (2004, 2019, pp. 59-88); Gasparini (2018).

81. Su questi temi, cfr. per il momento Povolo (1997).

82. Oltre alla bibliografia già citata, cfr. i recenti Fusar Poli (2020) e Passarella (2018).

83. «A' rettori delle città viene dalla Republica data la corte, senza la quale non ponno essercitare la loro autorità. Questa corte è di vicario, giudice al maleficio et giudice alle ragioni,

minio portano la *Relatione* a riconoscere un ruolo politico a chi, dalla politica della Repubblica aristocratica, era costituzionalmente, antropologicamente e giuridicamente escluso.

Scostandosi dal solco della precedente mitologia costituzionale veneziana, la *Relatione* finisce per puntellarne il mitologema più debole, e più debole perché dato storico non ancora completamente ascosto nel cuore inafferrabile della macchina mitologica veneziana⁸⁴: l'utilità dell'espansione di Venezia e la «piacevolezza» del suo dominio sui sudditi *d'acquisto*. Con lo scritto boteriano il *buongoverno* ottimizio si estende sui territori sudditi includendoli in quell'armonia funzionalista che, stando al *mito* di Venezia, già caratterizzava le relazioni tra governanti e governati per come declinate all'interno della gronda lagunare. Una volta postulata la natura profondamente aristocratica della Repubblica di Venezia, la *Relatione* si preoccupa di addolcire il portato di questa affermazione riconoscendo a ciascuna categoria di sudditi un qualche margine di partecipazione politica. Rigida nella sua prima formulazione, l'equivalenza tra forma aristocratica dello Stato e forma del suo governo assume toni più sfumati man mano che l'analisi della *Relatione*, lasciata la teoria politica, si addentra nella «maniera del governo»⁸⁵ veneziano *sopra popoli*: la presenza di giudici non patrizi nelle giudicature periferiche, la delegazione alle élite *d'acquisto* di notevoli quote di autorità nell'amministrazione del dominio e nella sua difesa, l'esistenza stessa di corpi politici diversi dal patriziato lagunare, la possibilità – ancor che remota – di una loro aggregazione al Maggior Consiglio veneziano⁸⁶, vengono assunti quali veicoli di inclusione politica e di partecipazione al governo dello Stato, correttivi di un sistema che, per sua intima natura, rimane radicalmente esclusivo ed aristocratico. Così come i «popolari» veneziani che hanno «molti carichi et maneggi» e i «cittadini» che «partecipano di tutti gli secreti et affari della Republica»⁸⁷, anche le élite *d'acquisto*, in virtù delle prerogative loro concesse, possono considerarsi chiamate dal patriziato veneziano «come in parte del governo»⁸⁸.

La *Relatione* anticipa questioni sulle quali la storiografia novecentesca si sarebbe espressa con toni meno indulgenti: quelle stesse caratteristiche che Botero (o il suo censore) aveva elevato a fattori di partecipazione politica sono state lette come un gravoso fardello premoderno, cause e al contempo sintomi

cioè al civile: questi carichi non ponno essercitarsi da nobili venetiani ma da dottori delle città sudditi, a' quali sono di non poco honore et utile» (Botero, 1605, c. 43v). Sulla figura del giudice assessore, cfr. Povoletto (1991) e Viggiano (1985).

84. Assumo qui la prospettiva jesiana sul *mito* veneziano proposta in Metlica (2021).

85. Così in Botero (1605, c. 41v).

86. Ivi, c. 43v.

87. Ivi, cc. 42v-43r.

88. Ivi, c. 43v.

dell'arretratezza del sistema territoriale veneziano. Nello Stato veneto si è ravvisato un ordinamento sclerotico, non weberiano, incapace di includere le élite territoriali in un corpo sovrano (o rappresentativo) di proporzioni regionali e di trascendere la logica, tutta municipalistica, della città-Stato dominante su altre città suddite⁸⁹. Altrove si è insistito sulle medesime caratteristiche per sottolineare la strutturale «separatezza» politica, giuridica e giurisdizionale caratterizzante le sfere di influenza rivendicate dal patriziato veneziano e dal variegato spettro di *communitates* e attori politici non territoriali sottoposti alla sua autorità⁹⁰. Adottata da Botero come discriminare analitico, la gronda lagunare è stata letta come un più netto confine politico e giurisdizionale, una linea di separazione capace di escludere i sudditi *d'acquisto* dalla partecipazione al governo repubblicano e di complicare, al contempo, l'affermazione della giustizia e della sovranità repubblicana sul particolarismo dei territori sottomessi⁹¹. Separatezza giuridica, separatezza istituzionale e particolarismo giurisdizionale: abrasiva e al contempo seducente, la stessa politica del diritto dispiegata dalla Serenissima sui territori *d'acquisto*⁹² è stata letta, in via predominante, alla luce di queste categorie. Tramite essa, la Dominante avrebbe promosso una ridefinizione degli originari equilibri caratterizzanti il suo Stato territoriale funzionale all'espressione di una più piena sovranità sui domini⁹³ e all'omologazione del loro particolarismo⁹⁴.

Questo libro non intende indagare la risposta dei corpi sudditi a tali sconfinamenti né allo svuotamento delle prerogative locali operato da una Venezia sempre più sovrana e tutrice⁹⁵; di questo si è già occupata tanta storiografia sulla Repubblica Serenissima⁹⁶. Ciò che interessa mettere a fuoco è, piuttosto, la capacità dei corpi sudditi di dar luogo a moti uguali e contrari, di esprimere forze miranti a penetrare la cortina costituzionale frapposta tra governanti e governati, di mettere in campo istituzioni e pratiche della comunicazione politica atte ad esercitare pressione su ambiti decisionali a loro formalmente preclusi. Il tema, dunque, è quello della partecipazione dei corpi sudditi alla «mainline political activity»⁹⁷ della Repubblica di Venezia, la possibilità di un loro contributo alla “politica *tout court*” in un sistema composito ma non pie-

89. Berengo (1956); Ventura (1993).

90. Povoło (1994a).

91. Oltre alla bibliografia già citata, cfr. il paradigmatico Povoło (1997). Più sfumato il giudizio espresso in Cozzi (1997a).

92. Fondamentali su questo tema Cozzi (1982, 1980-85); Viggiano (1993, 1996); Povoło (1997).

93. Povoło (2006b).

94. Povoło (2015).

95. Mutuo il concetto da Mannori (1994).

96. Per una ricognizione storiografica, cfr. Grubb (1986); Knapton (1998b) e Varanini (2011b).

97. Knapton (2013, p. 86).

namente policentrico⁹⁸, caratterizzato da ristretti margini di mobilità cetuale e originariamente privo, come si è visto, di assemblee sovralocali e pluricetuali in grado di associarsi e competere con l'autorità dominante nell'esercizio delle sue più precipue prerogative. In considerazione di questi tratti costitutivi dello Stato veneto e ponendo il baricentro dell'analisi sui grandi centri urbani del dominio *al di qua del Mincio*, ciò che si intende indagare sono le strategie adottate da tali *communitates* al fine di ovviare al diaframma imposto da una costituzione materiale che, definendole suddite e trattandole da tali, le vedeva ontologicamente escluse da aree, istituzioni e processi decisionali riservati, in via esclusiva, al patriziato veneziano.

Come ogni ricerca, anche questa non si muove su un terreno vergine. Alla bibliografia e agli indirizzi di indagine già introdotti si aggiunga una storiografia più recente che, partendo dalla città di Venezia, ha messo in discussione il monopolio patrizio sul momento politico. Tali studi hanno evidenziato l'esistenza di una pervasiva dialettica negoziale che – alla prova dei casi studio più che dei presupposti metodologici – si conferma tensione tra poli che, pur cooperando nel dar corso alla statualità veneziana, finiscono per confermarsi come opposti: da un lato l'«institutionalized power» espresso dalle magistrature ottimatizie, dall'altro una «popular politics» da leggersi, in ultima analisi, come interazione dei sudditi con un potere politico che rimane aristocratico, esternazione spesso latente, talvolta beffarda ed eccezionalmente violenta di visioni, aspirazioni e azioni politiche da parte di chi, dalla “politica istituzionalizzata” della Repubblica veneziana, doveva ritenersi, in ogni caso, irrimediabilmente escluso⁹⁹.

Da questi indirizzi di studio si accoglie l'invito ad indagare il problema della partecipazione politica in una Repubblica aristocratica in una prospettiva che potremmo dire sempre più ampia e sempre meno straordinaria¹⁰⁰. Da un lato, dunque, ci si propone di trascendere un'analisi del fenomeno ancora tutta urbana, propensa ad identificare la massa degli esclusi dalle magistrature patrizie e dai loro *arcana imperii* ora con il *popolo* veneziano ora, in maniera quanto mai icastica, con *la città*¹⁰¹; dall'altro, pur riconoscendone la validità epistemologica, ci si vuole svincolare da una prospettiva d'indagine fondata sul valore euristico del momento conflittuale¹⁰² per tentare un'analisi delle forme ordinarie – per non dire quotidiane – dell'interazione politica tra dominanti e dominati nel Veneto di Antico regime¹⁰³. In altri termini, ci si propone di indagare tali processi di comunicazione,

98. Nell'accezione enucleata, ad esempio, in Herrero Sánchez (2020).

99. Cfr. Judde de Larivière (2014); van Gelder (2018a, 2018b); van Gelder, de Vivo (2023) e soprattutto van Gelder, Judde de Larivière (2020b), dalla cui introduzione sono tratte le espressioni «institutionalized power» e «popular politics» riportate nel testo.

100. Van Gelder, Judde de Larivière (2020a). In questa direzione si muove Setti (2020).

101. Cfr. Judde de Larivière, Salzberg (2013); de Vivo (2007, ripreso ed ampliato in 2012a).

102. Paradigmatico, in tal senso, te Brake (1998).

103. Conciliazione avanzata, per altri contesti, nel fondamentale Blickle (1997).

interazione e partecipazione politica in una prospettiva territoriale, abbracciando una definizione degli esclusi dalla Repubblica aristocratica affine non tanto alle categorie proposte dalla *Relatione* boteriana, ma ad un «linguaggio del territorio» plasmato, nel corso dell'età moderna, dalla quotidiana interazione tra corpo sovrano e la pluralità dei suoi corpi sudditi¹⁰⁴. Quella che si propone è un'analisi in grado di leggere la sudditanza non più come amorfa moltitudine definita *ex negativo* e in termini volutamente depoliticizzanti¹⁰⁵, ma come entità politicamente riconosciuta e politicamente strutturata, normalmente organizzata in *corpi* e, nel caso specifico, in *communitates* suddite dotate di una fisionomia istituzionale capace di consentire loro un'ordinaria interlocuzione con gli organi di governo della Dominante¹⁰⁶.

Nell'avanzare una simile proposta analitica si è ritenuto opportuno tornare a riflettere su quella vasta tradizione di studi che ha assunto il processo supplicatorio quale pietra angolare del sistema di comunicazione e interazione politica tra governanti e governati in Antico regime. Accogliendo questi stimoli, si intende guardare agli itinerari veneziani della *via supplicationis* da una più ampia angolatura, considerandoli non solo come momento di espressione della politica veneziana del diritto¹⁰⁷, ma anche come principale fattore di interazione politica tra livelli istituzionali, sfere giurisdizionali e ambiti decisionali altrimenti separati. Il processo di produzione e vaglio di suppliche e *doléances* verrà indagato nella sua dimensione dialettica: come strumento utilizzato dai governati per veicolare istanze verso le magistrature sovrane, ma anche come risorsa informativa adottata da queste ultime per orientare la loro azione deliberativa e, infine, come dispositivo retorico atto a legittimare gli esiti di tale azione alla luce di una pratica del *buongoverno* che nel tutorio ascolto del suddito conosceva la sua più intuitiva manifestazione¹⁰⁸.

Al cuore dell'indagine si pone, dunque, l'interrelazione esistente tra *via supplicationis* e processo di *decision making* e, con essa, l'asimmetrica negoziazione di poteri determinata dall'incontro tra le istanze formulate dai corpi sudditi e l'attività deliberativa esercitata dal corpo sovrano. In che misura le une influenzano l'altra? E in che misura, al contrario, ne sono influenzate? Fino a che punto la supplica presentata da una collettività suddita è esercizio di pressione sull'autorità supplicata e quanto, al contrario, strumentale adeguamento alle sue aspettative, alle sue visioni e alle sue necessità politiche? In che misura la

104. Lazzarini (2009).

105. Cfr. Judde de Larivière, Salzberg (2013); Judde de Larivière (2022) e, più ancora, Minéo (2020).

106. Per una lettura di tal sorta della *politique populaire* in Antico regime, oltre a Hoyle (2002), cfr. Dumolyn (2015). Per il caso veneziano, cfr. Florio (2014b).

107. Sambo (2015); Biasiolo, De Luca, Povoio (2015).

108. Su questi temi mi limito a segnalare i fondamentali Heerma van Voss (2001); Nubola, Würigler (2002, 2004, 2007); Bowie, Munck (2021). Per una lettura critica del "paradigma comunicativo" applicato al sistema supplicatorio, cfr. Cerutti, Vallerani (2015).

supplica è attrito con l'autorità dominante e in che misura ne è legittimazione? Si tratta di interrogativi già sollevati in prospettiva europea e globale¹⁰⁹, ma che sino ad ora hanno trovato scarsa accoglienza da parte della storiografia sulla Repubblica di Venezia e sul suo Stato territoriale¹¹⁰. Applicare al caso veneto un simile prisma interpretativo significa spostare il focus dell'indagine dalla supplica come strumento giuridico alla supplica come strumento dialettico e negoziale; più che sull'oggetto supplica, ci si concentrerà, dunque, sul momento supplicatorio e sui suoi protagonisti, sulle istituzioni e sugli individui incaricati di allacciare i percorsi della *via supplicationis* provenienti dai domini con i tortuosi sentieri del processo deliberativo repubblicano (e viceversa): da un lato le magistrature e i magistrati patrizi demandati alla ricezione dei supplicanti e alla gestione delle loro richieste; dall'altro i supplicanti stessi, i rappresentanti inviati a Venezia dalle comunità suddite al fine di rendere presenti (*re-presentare*) le loro istanze nei confronti della Dominante e dei suoi governanti patrizi.

Spostare in tal senso la prospettiva d'indagine significa accogliere gli stimoli provenienti da quella branca della *new diplomatic history*¹¹¹ che, sensibile alla dimensione composita e policentrica degli Stati di Antico regime, sta facendo dei protagonisti, delle pratiche e delle forme delle diplomazie interne a tali conglomerati territoriali un suo precipuo ambito di studio¹¹². A ben vedere, si tratta di riprendere con un aggiornato senso critico temi e oggetti di ricerca il cui valore euristico è già stato colto dall'erudizione venezianistica otto-novecentesca ma senza confluire in un vero e proprio filone di studio. Già nel 1878 Emilio Morpurgo indicava i «documenti» prodotti dai rappresentanti delle comunità suddite stabilmente insediati a Venezia («nunzi») come bastanti «da sé soli a chiarire le relazioni della Terraferma colla Dominante» e a mostrare «sotto un nuovo aspetto l'indole e le forme del Governo veneto nei domini ad esso aggregati»¹¹³. Un giudizio eccessivamente fiducioso, ma che si ritiene meritevole di un dibattito più vivace rispetto a quello ingaggiato, ad ora, da uno sparuto manipolo di contributi sul tema¹¹⁴.

109. Würigler, Kümin (1997); Hoyle (2002); van Nierop (1997, 2002); Prak (2013); Luebke (2005); Corteguera (2009); Bercé (2009); Gayol (2015); Ginio (2011). Cfr. anche la proposta interpretativa avanzata dal progetto di ricerca "The Power of Petitioning in Seventeenth-Century England" (<https://petitioning.history.ac.uk/>).

110. Fanno eccezione van Gelder (2009) e Florio (2015a).

111. Watkins (2008); Bély (2011); Frigo (2011); Carrió-Invernizzi (2014); Plebani, Valeri, Volpini (2017); Giudici (2018).

112. Péquignot (2010); Mauro (2014b, 2016, 2020b, 2021); Martínez Aznal (2018b). Per altre prospettive storiografiche sul medesimo tema, cfr. Breen (2007); Irace (2007); Della Misericordia (2010); Álvarez-Ossorio Alvarino (1992, 1997, 1998, 2000, 2016); Bautista y Lugo (2017); Buono (2016); Quirós Rosado (2016, 2021); Senatore (2020).

113. Morpurgo (1877-78, p. 875).

114. Borgherini Scarabellin (1911); Pinetti (1929); Fasolo (1935); Scroccaro (1986); Varani (1992c); Knapton (1992); Florio (2017a).

Incaricati di rappresentare le loro comunità presso il Principe repubblicano e di sollecitarne l'intervento in senso amministrativo, normativo e giudiziario, nunzi, oratori e *procuratori* sudditi costituiscono il principale oggetto della presente ricerca. L'analisi della loro attività non può prescindere dalla ricostruzione del quadro teorico-normativo regolante le forme e le pratiche della rappresentanza suddita per come definito nel contesto veneto-veneziano della prima età moderna. Da questo punto di vista, la scelta dello spettro cronologico (XV-XVII secolo) non è casuale: esso si snoda dall'affermazione dello Stato territoriale veneziano alla sofferta ridefinizione dei suoi equilibri nel corso di un lungo Cinquecento che fu, soprattutto per lo Stato da Terra, un lungo post-Cambrai¹¹⁵. Per le *communitates* urbane dell'entroterra veneto i primi due secoli di dominazione veneziana corrispondono ad un'intensa fase di sperimentazione normativa e istituzionale volta a negoziare con la Dominante forme e limiti della propria rappresentanza in laguna: è in questo periodo che all'episodico invio di oratori a Venezia si affiancano istituti di rappresentanza meno prestigiosi ma più stabili, segnalati, nel corso del maturo Cinquecento, con il titolo di *nunziatura*¹¹⁶. Esteso all'intera Terraferma veneta, tale fenomeno di differenziazione, rafforzamento e stabilizzazione delle rappresentanze suddite in laguna verrà considerato nella sua organicità ma a partire da tre casi studio: Padova, Verona e Vicenza, comunità urbane selezionate in ragione dell'ampiezza, della precocità e della sistematicità del loro dibattito normativo sul tema della rappresentanza.

Nel CAP. I si proporrà una lettura diacronica e comparata dei *corpora* normativi approvati da ciascuna di queste realtà al fine di regolamentare il profilo giuridico-istituzionale, gli ambiti d'azione e i limiti operativi dei loro rappresentanti insediati, più o meno stabilmente, in laguna. Un'analisi così condotta si propone molteplici obiettivi: in primo luogo individuare il sostrato teorico di riferimento di quello che, in considerazione della sua estensione, si configura come un vero e proprio dibattito sulla rappresentanza dei corpi sudditi in un contesto, quello dei domini veneti, impossibilitato a declinarla in senso sovralocale, pluricetuale e protoparlamentare. Al contempo, ci si propone di cogliere le discrasie, gli attriti e i reciproci adattamenti generati dall'incontro tra tale quadro teorico-normativo e una pratica della rappresentanza suddita che, almeno fino al tardo Cinquecento, può ancora dirsi in via di empirica definizione. Il dibattito sulla rappresentanza alimentato dai corpi locali verrà messo in relazione con dinamiche di più ampio respiro, date dal latente ride-

115. Cfr. Del Torre, Viggiano (2011); Del Torre (1986); Cozzi, Knapton, Scarabello (1992); Cozzi (1994). Per l'attenta ricognizione storiografica sul tema, cfr. anche Varanini (2011a). Per una prospettiva più congiunturale, cfr. Cervelli (1974).

116. È bene precisare come non vi sia alcuna attinenza con l'omonima e pressoché coeva istituzione propria della diplomazia pontificia, in merito alla quale mi limito a rimandare a Lazzarini (2015, pp. 41-4).

finirsi e riassetarsi degli equilibri politici e del quadro istituzionale portanti il rapporto *stellare* ingaggiato dalla Dominante con i suoi domini¹¹⁷. L'intento è quello di cogliere la pluralità delle logiche e delle forze sottostanti al processo di formazione di quello che, all'altezza del maturo Cinquecento, può considerarsi un vero e proprio sistema delle rappresentanze suddite a Venezia, con i suoi specifici linguaggi e le sue gerarchie istituzionali. Nello specifico, quella che si intende adottare è una prospettiva analitica capace di cogliere il contributo della Dominante alla configurazione di nuovi snodi della comunicazione politica tra governanti e governati e, quel che più conta, alla loro assimilazione nel composito organismo costituzionale dello Stato territoriale veneziano.

La storia istituzionale delle rappresentanze suddite è storia istituzionale di quelle magistrature lagunari che si costituirono come loro principali referenti: il processo di definizione delle competenze di nunzi e oratori si muove parallelo alla ridefinizione delle competenze del Pien Collegio, riunione della Signoria (eletta dal Maggior Consiglio) e della Consulta (eletta dal Senato) in una perfetta sintesi degli equilibri costituzionali repubblicani per come ridisegnati sull'onda lunga della *serrata* patrizia e della svolta veneziana verso la Terraferma¹¹⁸. Del Pien Collegio si è soliti considerare le attribuzioni diplomatiche e il suo ergersi a "stomaco" del Senato, vorace organo preconsultivo deputato alla preventiva metabolizzazione delle informazioni necessarie ad alimentare la sua attività deliberativa¹¹⁹. Meno considerata è l'interazione delle due magistrature sul piano giudiziario, il loro cooperare nel vaglio processuale (Pien Collegio) e nella risoluzione deliberativa (Senato) delle suppliche levate dai sudditi¹²⁰ e, nello specifico, dalle *communitates* suddite per mezzo dei loro rappresentanti¹²¹. Suggestivo dalla contiguità istituzionale – e fisica – di Pien Collegio e Senato, l'innestarsi della *via supplicationis* sul principale asse deliberativo della Serenissima resta una questione tutta da valutare così come l'effettivo proporsi di suppliche e supplicanti come elementi *politici* del sistema di governo repubblicano, pienamente legittimati ad interagire con esso.

Prima di prendere in considerazione l'insistenza di nunzi e oratori sulle giunture tra *via supplicationis* e processo di *decision making*, si tornerà a ragionare sui *corpora* normativi regolanti gli istituti della rappresentanza suddita. Lo si farà introducendo un'ulteriore prospettiva analitica: tali *corpora* verranno considerati nella loro capacità di plasmare non solo il perimetro giuridico dell'azione di rappresentanza ma anche i criteri di selezione del rappresentante suddito, ipostatizzandone, di conseguenza, una sorta di pro-

117. Knapton (2011).

118. Maranini (1974, pp. 271-384).

119. Besta (1899); de Vivo (2012a, pp. 140-52).

120. Sambo (2015); Sarpi (2001a).

121. Cfr. Florio (2015a, 2016); Pin (1985).

filo ideale. Si andranno così a identificare le linee portanti di un dibattito sull'antropologia della rappresentanza suddita consustanziale al discorso sulla sua natura giuridica: posta la necessità di servirsi di un rappresentante al fine di interloquire con la Dominante, chi tra i membri del corpo suddito è da ritenersi il candidato ideale ad assolvere a tale incarico? Di quali competenze professionali e di quali risorse sociali e culturali dovrà essere dotato al fine di garantire alla *communitas* una piena ed efficace rappresentatività presso le magistrature lagunari? E ancora: di quali mezzi dovrà servirsi per perseguire tale fine?¹²²

Prima dello storico, è il candidato alla rappresentanza suddita a porsi questi interrogativi: nel CAP. 2 si prenderà in considerazione un *corpus* documentario ricostruito *ad hoc*, dato dalle candidature alla nunziatura presentate al Consiglio civico di Padova nei primi cinquant'anni di attività di tale istituto (1562-1605); le scelte retoriche, supplicatorie e autobiografiche operate dagli aspiranti nunzi verranno assunte come indicatori dell'effettiva coerenza dei criteri di selezione postulati dalla *communitas* e della loro capacità di definire il rappresentante suddito come *tipo* antropologicamente dato. Mettendo in serie i "curriculum" degli aspiranti nunzi si tenterà, dunque, di costruire una sorta di prosopografia della nunziatura suddita: attraverso l'analisi degli stilemi, degli elementi *fittizi* e delle ridondanze di queste "narrazioni di sé" si intende cogliere la vigenza del sistema di valori culturali e gerarchie sociali, di teorie giuridiche e schemi antropologici sottostante all'idea stessa di rappresentanza suddita per come plasmata nel contesto dei domini veneti della prima età moderna¹²³.

Il CAP. 3 affronterà il problema della rappresentanza suddita dal punto di vista delle pratiche, del suo quotidiano ed effettivo funzionamento. Il focus dell'indagine si sposterà dalle fonti normative ai carteggi operativi prodotti da nunzi e oratori, primi fra tutti gli epistolari da loro intrattenuti con gli organi di governo delle proprie comunità di appartenenza. In considerazione della lacunosità dei fondi archivistici veronesi, ci si concentrerà sull'attività dei rappresentanti padovani e, in subordine, su quella dei loro omologhi vicentini¹²⁴. Considerazioni di analoga natura hanno suggerito di limitare l'analisi al periodo compreso tra gli anni Sessanta del Cinquecento e la metà del secolo successivo, intervallo corrispondente alla stabilizzazione del sistema delle rap-

122. Per un simile approccio, cfr., ad esempio, Álvarez-Ossorio Alvaríño (1998); Mauro (2016).

123. Per una simile impostazione metodologica, cfr. Zemon Davis (1987).

124. La corrispondenza veronese tardocinquecentesca e primoseicentesca è andata quasi totalmente perduta (Castellazzi, Sancassani, 1994). Diverso il caso vicentino, per il quale disponiamo delle sole responsive di nunzi e oratori, raccolte in un fondo mutilo (assente quasi tutta la sezione quattro-cinquecentesca), privo di copialettere e solo parzialmente riordinato (Fasolo, 1935).

presentanze suddite a Venezia. Ingente, la mole di tali epistolari e della documentazione prodotta a loro corredo ha suggerito un approccio trasversale e diacronico, condotto per “carotaggi” in grado di evidenziare temi e snodi critici piuttosto che rigide periodizzazioni. L'analisi della funzione di rappresentanza assoluta da nunzi e oratori sarà condotta tenendo conto di due aspetti profondamente interrelati: da un lato la componente istituzionale dell'azione di rappresentanza, scandita dalle udienze ufficiali in Pien Collegio, dalla presentazione di suppliche, dalla loro difesa in sede processuale e dall'interazione con l'apparato politico-burocratico di Palazzo Ducale; dall'altro i suoi risvolti micropolitici¹²⁵, il lavoro infraistituzionale volto al dispiegamento di reti personali atte a proteggere la comunità suddita, a sostenerne i rappresentanti e a tutelarne le istanze nei confronti delle controparti processuali e della stessa Dominante¹²⁶. Da questo punto di vista, quello veneto-veneziano si conferma un caso studio peculiare, foriero di considerazioni su dinamiche politico-clientelari ampiamente indagate in contesti monarchici¹²⁷ ma scarsamente considerate in quelli repubblicani¹²⁸. Venezia non ha una corte, né un'unica «fountain of favour»¹²⁹ posta, stabilmente, al centro del sistema politico e sociale¹³⁰; il corpo del Principe, naturale o mistico che sia¹³¹, è un corpo collettivo dato dal patriziato veneziano organizzato in organi e organuli costituzionali interdipendenti, retti in forma collegiale e nel rispetto di un vorticoso sistema di turnazioni e contumacie¹³². L'analisi dell'ordinaria comunicazione intrattenuta da nunzi e oratori con le loro comunità di appartenenza permetterà di apprezzare le strategie retoriche, processuali e micropolitiche messe in campo dai corpi sudditi al fine di ovviare alla strutturale aleatorietà del sistema repubblicano rendendolo, in ultima analisi, afferrabile e permeabile da parte di soggetti politici esterni al corpo patrizio.

Rovesciando l'ordine dei problemi, nel CAP. 4 ci si interrogherà sulle strategie politiche e micropolitiche messe in campo dal patriziato veneziano al fine di assorbire e disperdere, rifiutare e capitalizzare la pressione esercitata dai corpi sudditi sulle strutture decisionali della Dominante. In che modo l'ingombrante presenza di nunzi e oratori poté essere “messa a sistema” in un ambiente costituzionale fondato sulla pretesa impermeabilità e autosufficienza

125. L'accezione del termine è quella proposta in Reinhard (2001, 2011).

126. La prospettiva è affine a quella proposta da Reinhardt (2009).

127. Senza pretesa di esaustività, mi limito a segnalare le ricognizioni storiografiche proposte in Haddad (2006) e Fosi (2001) oltre ai fondamentali Kettering (1986) e Levy Peck (2003), ai quali aggiungo Breen (2005, 2006, 2007) per la sensibilità verso le questioni in analisi.

128. Cfr. Groebner (2003). Per il caso veneziano, si muovono in questa direzione i recenti Povoio (2020a, 2020b).

129. Levy Peck (2003, pp. 1-11).

130. Elias (1980).

131. Cfr. Kantorowicz (1957).

132. Conti (2002).

dell'apparato di governo aristocratico-repubblicano? In che modo la pressione politica e micropolitica esercitata dai corpi sudditi attraverso la *via supplicatio-nis* poté essere ridotta a forza strutturale e non antagonista al processo deliberativo repubblicano? In che modo, dunque, poté tradursi in forza funzionale al processo di costruzione dell'edificio statale veneziano e alla conservazione della sua strutturale asimmetria di poteri? Nel rispondere a questi interrogativi si tornerà a far leva sulla potenzialità euristica offerta dalla congiuntura critica. Si tornerà quindi a ragionare sul primo Seicento e sul coagulare delle ataviche tensioni veneto-pontificie nella crisi dell'Interdetto¹³³, congiuntura che, nel mettere in discussione la tenuta dello Stato territoriale veneziano¹³⁴, ebbe un ruolo determinante nel catalizzare una più piena affermazione della sovranità di Venezia sui particolarismi del suo dominio¹³⁵. Causata dall'approvazione di leggi anticuriali adottate – quanto meno formalmente – in risposta a suppliche levate da corpi e soggetti sudditi¹³⁶, caratterizzata da un'insolita esplosione della comunicazione e da una maggiore permeabilità degli *arcana imperii* repubblicani¹³⁷, la crisi dell'Interdetto si dimostra una congiuntura particolarmente utile all'analisi dei temi che stanno alla base di questa ricerca. Il confronto tra le retoriche prodotte dai supplicanti e il loro recupero in senso apologetico promosso dal governo veneziano in reazione alla scomunica pontificia consentirà di individuare l'emergere di altre *guerre delle scritture* e, con esse, l'attiva presenza di un terzo polo dialettico, dato dai corpi sudditi della Serenissima, all'interno del macroconflitto ingaggiato tra Venezia e il Papato della matura Controriforma.

* * *

Ho scritto questo libro in sostanziale autonomia. Ciò detto, ci sono alcune persone che desidero ringraziare per il loro contributo alla mia crescita umana e professionale. Mario Infelise, che mi ha sottratto dalla vertigine dell'archivio, e Alfredo Viggiano, per avermene fatto sentire il fascino. Claudio Povolo, per le generose lezioni impartitemi tra il Garda e l'Istria. Filippo de Vivo e Corrado Pin, sulle cui orme si è mossa, in forma di tesi di dottorato, la prima stesura di questo libro. Alessandro Metlica, per averne sostenuto la lenta raffinazione e per aver allargato i miei orizzonti disciplinari. Con lui, tutti i componenti del progetto ERC “RISK – Republics on the Stage of Kings”, incubatore delle mie ricerche e patrocinatore di queste pagine: Enrico Zucchi, Joris Oddens,

133. Sarpi (2006b); Cornet (1859, 1873); Cozzi (1995c); Bouwsma (1968).

134. Benzoni (2008); Florio (2014b, 2022).

135. Povolo (2002, p. 509).

136. Florio (2015a).

137. De Vivo (2012a).

Arthur Weststeijn, Gloria Moorman e Andrea Colopi. A Marianna Liguori, Giacomo Comiati e Giorgia Gallucci va un ringraziamento ulteriore per il generoso aiuto nella realizzazione dell'apparato iconografico; se il volume lo contempla è merito delle suggestioni offertemi da Giorgio Tagliaferro, dal quale sto imparando a guardare.

Incontri e scambi di vedute hanno scandito i miei cinque anni di partecipazione al progetto "RISK": quelli con Manuel Herrero Sánchez, Maartje van Gelder, Marco Bellabarba, Monique O'Connell, Matteo Casini, Massimo Rospoche, Rosa Salzberg, Clémence Revest, Luka Špoljarić, Benoit Maréchaux, Matteo Melchiorre, Solène Rivoal e Katerina Konstantinidou mi hanno offerto spunti di riflessione che ho cercato di accogliere nella mia analisi.

Cristina Setti, Erasmo Castellani, Giacomo Giudici, Sergio Lavarda ed Enrico Borin: nello scorrere queste pagine riconoscerete informazioni e documenti che mi avete segnalato e aiutato a reperire. Rinnovo qui il mio debito di gratitudine.

L'assumermi la piena responsabilità di quanto scritto in questo libro non mi esime dal ringraziare Enrico Valseriati, Alfredo Viggiano e Alessandro Metlica per averne letto e commentato le diverse stesure. Più che una correttrice di bozze, Claudia Schiavoi è stata un'attenta e generosa lettrice, e per questo la ringrazio.

Infine, un ringraziamento a Francesca, alla mia famiglia e alle mie amicizie, alle quali sento di aver sottratto più tempo del dovuto.

Se, poi, devo pensare a una dedica, mi vengono in mente i portici della città di Padova.

L'incerto lessico della rappresentanza

I.1

Il nunzio di Padova

Il 30 gennaio 1562 il Maggior Consiglio della città di Padova si riunì al piano superiore della Loggia che ancor oggi nobilita il lato meridionale di Piazza dei Signori¹. Consiglieri, conservatori del Monte di pietà ed altre cariche municipali: il cancelliere verbalizzante contò centoquarantaquattro presenti su un *plenum* che a quell'altezza cronologica poteva aggirarsi intorno ai centosettantaquattro elementi². Un buon numero di deputati *ad utilia* e *ad ecclesias* prese posto sui suoi seggi, dando così corpo all'esecutivo municipale. Tra questi, spiccavano le due coppie di deputati *attuali*, vertice ultimo del governo cittadino: secondo un collaudato sistema di turnazioni e contumacie, con l'inizio dell'anno i dimissionari Ludovico Dotto e Lucillo Beraldo erano stati chiamati a condividere l'incarico con i neoeletti Antonio da Rustega e Girolamo Polcastro, armonizzando, in tal modo, il passaggio di consegne tra l'esecutivo in carica nel 1561 e quello designato per il 1562. Alla medesima *ratio* rispondeva la riunione dei deputati uscenti (*vecchi*) ed entranti (*nuovi*) nel Consiglio dei sedici, organo che del Maggior Consiglio costituiva la giunta preconsultiva. Nei giorni precedenti, i quattro deputati *attuali* avevano provveduto alla convocazione di quel consesso, vi avevano avanzato proposte, le avevano vagliate e ora si apprestavano a sottoporle all'assemblea civica per la loro definitiva approvazione³. Secondo un rituale consueto e rodato, l'iter deliberativo della comunità

1. Per una lettura politico-istituzionale dell'evoluzione urbanistica di Padova in età veneziana, cfr. Zaggia (1997).

2. Cfr. la relazione del podestà e vicecapitano Marcantonio Grimani presentata al Senato l'8 marzo 1554 ed edita in Tagliaferri (1975).

3. Si sta facendo riferimento alla registrazione della seduta consiliare del 30 gennaio 1562, conservata in ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, cc. 58r-61r. Il più esaustivo profilo istituzionale della *communitas* patavina in età veneziana è ancora quello offerto in Ventura (1993). Per una più approfondita descrizione delle competenze del Consiglio dei sedici e dei deputati *ad utilia*, cfr. l'introduzione, a cura di Andrea Desolei, alla scheda archivistica https://archiviodistato.provincia.padova.it/inventari/Inventario_84.pdf.

patavina, con i suoi dibattimenti e le sue votazioni, stava per andare ancora una volta in scena sotto gli occhi di Alvise Mocenigo⁴ e Girolamo Cicogna, per la Serenissima Repubblica di Venezia podestà e capitano di Padova.

Due patrizi veneziani sedevano in posizione di preminenza tra quei *cives* patavini: fisica prima ancora che istituzionale, la loro presenza era la tangibile affermazione dell'autorità che Venezia esercitava su Padova e sulle sue magistrature, pallide reliquie di una *libertas* civica tanto proclamata quanto decaduta. Sciolto il vincolo con la deposta signoria carrarese, nel 1405 la *communitas* patavina si era data a Venezia riconoscendosi suddita della Serenissima: a dispetto della conquista *manu militari*⁵, i concessi *pacta deditiois* le avevano permesso di conservare prerogative e privilegi, statuti e istituzioni municipali. Perduta era la condizione di città *superiorem non recognoscens*: nonostante l'impianto contrattualistico della sottomissione, superiore le era la Serenissima e la presenza dei rettori in Consiglio era lì a ribadirlo⁶.

Sotto l'ingombrante egida del podestà e del capitano⁷, le operazioni di rinnovamento dell'assemblea civica avevano occupato l'intero gennaio del 1562. Tutto si era svolto nel rispetto delle procedure che la Serenissima, per mezzo del Consiglio dei dieci, aveva imposto a Padova nel 1517⁸: dei cento consiglieri in carica nel 1561, cinquanta erano stati posti in contumacia e sostituiti per cooptazione; si erano poi eletti i sedici deputati entranti (dodici *ad utilia* e quattro *ad ecclesias*), rinnovando l'omonimo consiglio e stabilendo le sei coppie di deputati *attuali* che, rimanendo in carica per quattro mesi (ma entrandovi a scaglioni), si sarebbero avvicendate al vertice dell'istituzione municipale; di conseguenza, si era proceduto alla nomina dei conservatori del Monte di pietà e di altre cariche minori. Assolte queste incombenze e registrato il giuramento dei nuovi consiglieri, il 30 gennaio 1562 l'attività deliberativa della comunità di Padova poté finalmente riprendere il suo corso⁹.

Salito *in renga*, il deputato Girolamo Polcastro fu il primo a prendere parola¹⁰. Preoccupanti sommovimenti istituzionali avevano destato l'attenzione

4. Per un profilo biografico, cfr. Gullino (2011a). Sul rapporto instaurato con la città di Padova, cfr. PAR. 3.1.

5. Canzian (2007).

6. Cfr. Melchiorre (2012). Sulla retorica della "volontaria sottomissione" a Venezia, cfr. O'Connell (2017); Florio (2021). Sul valore "costituzionale" dei patti di dedizione, cfr. Varanini (2019) e, in termini comparativi, De Benedictis (1995). Per un quadro concettuale, cfr. Foronda (2011).

7. Sulla figura del rettore, cfr. la bibliografia orientativa riportata nell'*Introduzione* (n. 14) e PARR. 3.1 e 3.2 per più puntuali annotazioni.

8. Cfr. Ventura (1993, pp. 169-71). Copie della ducale rilasciata dal Consiglio dei dieci in data 4 giugno 1517 sono conservate in ASPD, *ACA, Atti*, b. 47, fasc. «Consiglio. Ducali organiche».

9. Si fa riferimento all'attività consiliare registrata ivi, reg. 17, cc. 48r-60r.

10. Ivi, c. 58r.

del Consiglio dei sedici: nei mesi precedenti uno degli inquisitori del Monte di pietà¹¹ si era arrogato il diritto di convocare i capi di tutte le confraternite cittadine, tanto devozionali quanto professionali; la riunione aveva avuto luogo il 7 settembre 1561 presso la chiesa di San Sebastiano: questioni di interesse collettivo erano state dibattute e messe ai voti, e questo a detrimento dell'autorità del Consiglio civico, riconosciuto da statuto come unica e legittima assemblea rappresentativa della *communitas*. Far cassare le deliberazioni (*parti*) prese da quella illecita congregazione era questione di primaria importanza: bisognava agire in fretta e con decisione, prima che il fatto si costituisse come un pericoloso precedente in grado di minare l'assetto istituzionale cittadino. Col consenso del Consiglio dei sedici e dei suoi colleghi deputati *attuali*, Girolamo Polcastro propose di ricorrere a Venezia e al Consiglio dei dieci, massima magistratura criminale della Serenissima, competente in materia di privilegi concessi alle città suddite in «prima dedizione»¹²: l'ardito tentativo di radunare un corpo politico alternativo a quello consiliare non era forse lesivo della riforma istituzionale che proprio il Consiglio dei dieci aveva imposto alla città di Padova nel 1517? Riunendo le confraternite in assemblea non si intendeva forse perturbare l'equilibrato ordinamento che la Serenissima stessa aveva pensato per la sua città suddita? Secondo Girolamo Polcastro ce n'era abbastanza per sottoporre la questione ai massimi vertici dello Stato, a una magistratura – il Consiglio dei dieci – presieduta dal doge in persona e capace, proprio in quegli anni, di accrescere le sue attribuzioni al punto da contendere al Senato la funzione di principale organo di governo della Repubblica e dei suoi domini¹³.

Ma i travagli istituzionali della Dominante rimanevano sullo sfondo dell'arringa del Polcastro: il Consiglio dei dieci da lui evocato era, *in primis*, magistratura preposta alla sicurezza dello Stato, espressione della giustizia sovrana, referente della supplica che Padova avrebbe fatto meglio a presentare quanto prima e per mezzo di una nutrita ambasceria. Già due «oratori» erano stati mandati *ad hoc* a Venezia, ma uno di loro – Antonio Mussato – aveva ricusato l'incarico finendo col rallentare l'andamento della vertenza. Per darle nuovo impulso sarebbe bastato inviare in laguna un'ulteriore coppia di oratori, ma prima di procedere bisognava trovare il modo di imprimere alla loro azione quella continuità che sino ad allora le era mancata. Polcastro avanzò la sua ricetta in chiusura della sua arringa: dei tre oratori che si sarebbero trovati a Venezia, uno solo avrebbe avuto licenza di tornare a Padova una volta consegnata la supplica; gli altri suoi colleghi sarebbero dovuti rimanere in laguna sino a quando il Consiglio dei dieci non avesse emesso la sua sentenza. Con

11. Sul Monte di pietà padovano, cfr. Silvano (2005).

12. Ferro (1847, p. 438); Povoio (1997, p. 128).

13. Cozzi (1995b, pp. 3-11, oltre a 1982, pp. 81-216).

centotrentasette voti a favore, quattro contrari e tre nulli («non sincer[i]»), il Consiglio civico avallò la proposta del Polcastro. Giovanni Santuliana e Paolo Alvarotto vennero designati al gravoso incarico¹⁴.

Arrivati a deliberazione – *presa parte*, come si sarebbe detto all'epoca –, la parola passò al deputato Antonio da Rustega¹⁵. Un implicito *trait d'union* legava la sua proposta a quella appena approvata, infondendogli forza argomentativa: nell'imporre al Maggior Consiglio l'ordine dei lavori, deputati *attuali* e Consiglio dei sedici avevano agito di concerto con l'intento di orientarne il sentire. Approvata – e con così largo consenso – la *parte* presentata dal Polcastro, dimostrata a partire da una fattispecie concreta la farraginosità del vigente sistema di rappresentanza presso la Dominante, si poteva ora perorare un suo radicale ripensamento. Da quando Padova si era sottomessa alla Serenissima (1405), ogni qualvolta si era reso necessario presentare una supplica o sostenere una causa a Venezia, il Consiglio civico aveva provveduto alla nomina di oratori e a conferire loro, tramite mandato, l'autorità sufficiente a comparire in suo nome nelle debite sedi¹⁶. Fondato sull'invio a Venezia di episodiche legazioni e su una concezione ancora procuratoria della rappresentanza¹⁷, il sistema aveva ormai mostrato tutti i suoi limiti: l'aumentare delle cause, le lungaggini del foro veneto, l'intrico di appelli, controappelli e intromissioni costringevano gli «oratori» sudditi ad estenuanti soggiorni in laguna, gravando le casse cittadine di «grandissima spesa». L'assommarsi di molteplici competenze nelle medesime magistrature veneziane, il sovrapporsi di prerogative giudiziarie a funzioni legislative ed esecutive, l'assenza, in sintesi, di una divisione delle funzioni di governo prima ancora che dei poteri, rendeva complesso anche solo l'ottenimento di un'udienza, figuriamoci «tirare a fine» una vertenza. Troppo spesso questioni di Stato e «magiori negotii» occupavano le magistrature repubblicane deprimendone le funzioni giurisdicenti e riducendo il tempo concesso al ricevimento di supplicanti e parti in causa¹⁸. Particolarmente affollata era l'agenda della Serenissima Signoria, organo presieduto dal doge e presidenza, a sua volta, delle principali magistrature repubblicane. Maggior Consiglio, Senato, Pien Collegio e Consiglio dei dieci: in ognuno di questi consessi la

14. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, cc. 58r-59r.

15. *Ivi*, c. 59r.

16. Facoltà, questa, contemplata nei *pacta deditiois* padovani e riconosciuta, seppur a denti stretti, dalla Dominante (cfr. Morpurgo, 1877-78, p. 874, e Melchiorre, 2012, p. 155). Conclusa con la mediazione (non solo) tecnica del giurista ed ecclesiastico Francesco Zabarella, la pattuizione padovana recepisce una risalente tradizione giurisprudenziale propensa a leggere l'*officium legationis* esercitato nei confronti del *dominus* come strumento (non solo) concettuale attraverso il quale pensare la città suddita come soggetto pubblico, *respublica civitatis*, per quanto *superiorem recognoscens*. Su questi temi, cfr. Fedele (2017, pp. 98-100, 119-28), ma anche De Benedictis (1995).

17. Oltre ai saggi di riferimento Pitkin (1972) e Hofmann (2007), con più diretto riferimento al tema e al periodo in analisi, cfr. Fedele (2017) e Della Misericordia (2010).

18. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, c. 59r.

Signoria interveniva come «persona del dominio»¹⁹, capo della Repubblica chiamato, con la sua ubiqua presenza, ad armonizzare il moto dei suoi molteplici organi²⁰.

La combinazione tra impegni della Signoria e intermittenza delle ambascerie stava al cuore del problema sollevato dai deputati *attuali* per bocca di Antonio da Rustega: «ben incaminate dalli ambasciatori», «molte cause» finivano per languire nelle anticamere di Palazzo Ducale per il solo fatto di non essere «recordate et solícitate» con continuità da un qualche «rapresentante» della città di Padova. Mancava, insomma, un individuo che, attraverso la sua persona, rendesse la *communitas* patavina costantemente presente presso le magistrature della Dominante. L'allusione al dibattito appena concluso, alla defezione dell'oratore Antonio Mussato e allo stallo che ne era conseguito, dovette sembrare evidente. Il caso era solo l'ultimo di una lunga serie: preoccupati per la loro «dignità», non pochi cittadini padovani avevano iniziato a rifiutare l'incarico di oratore con sempre maggiore frequenza, lasciando indifesa la città e «imperfette» le sue cause. Del resto, vi era una differenza sostanziale tra rappresentare la propria città al cospetto della Serenissima Signoria e dedicarsi all'umiliante pratica della sollecitazione di udienze e giudizi: in linea di principio, rendere presente la propria patria di fronte al Principe costituiva un incarico appetibile e ricercato, ma all'atto pratico esso implicava prestarsi alle lungaggini del foro veneto e agli incomodi delle anticamere, pratiche lesive della dignità dell'oratore, della sua persona e del corpo civico da lui rappresentato. Andavano poi considerati i nefasti effetti dati da un eccessivo ricorso a tali figure di rappresentanza: inflazionato, l'uso di mandare ambascerie a Venezia per ogni benché minimo motivo aveva finito con lo sminuire la credibilità dell'istituto. Non di rado gli «ambasciatori» si trovavano ad operare a Venezia «come nuntii e semplici negotiatori»²¹, figure della rappresentanza dotate di scarso prestigio e, quanto meno in linea di principio, di una più limitata – se non nulla – autonomia d'azione rispetto al mandato conferito loro dal corpo municipale²².

Ecco dipanate le divergenti istanze in campo: da un lato, ridurre numero e frequenza delle ambascerie al fine di contenerne i costi e preservarne il pre-

19. Giannotti (1850, p. 94).

20. Per un più preciso inquadramento, cfr. PAR. 1.5.

21. «Sono ancho molte cause le quale trattandosi dalli ambasciatori de questa città diminuiscono la loro dignità convenendo a loro intervenire come nuntii et semplici negotiatori. Dal che nasce che con tanta difficoltà se trova chi vadi oratori a Venetia a trattar le cause publiche, onde molte cose utile e necessarie o rimangono imperfette ovvero periscono» (ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, c. 59r-v).

22. Nelle pagine seguenti si tornerà con maggiore precisione su questa gerarchia della rappresentanza. Per il momento ci si limita a rimandare al quadro di riferimento offerto in Fedele (2017, in particolare alle pp. 205-32).

stigio; dall'altro, e al netto di questi tagli, trovare il modo per conferire continuità, efficacia ed incisività all'azione di rappresentanza degli interessi civici presso i tribunali della Dominante. Secondo da Rustega solo un radicale ripensamento delle forme della rappresentanza a Venezia avrebbe permesso di conciliare queste esigenze: a suo dire, il Consiglio di Padova avrebbe dovuto dotarsi di un *nunzio*, «uno suo rapresentante» che, stipendiato per risiedere tre anni continui in laguna, supportasse gli oratori e desse continuità alla loro azione di rappresentanza. Il nunzio avrebbe dovuto «essequire et sollicitare tutte le commissioni et ordini che» gli sarebbero stati «imposti» dai «deputati et per li oratori pro tempore esistenti» a Venezia. Non solo: egli si sarebbe occupato di

tenire uno libro sopra il quale habbi a notare tutti li atti publici che passeranno per mano sua, tenendo particular nota delle cause separata, acciocché in ogni tempo si possi havere instruzione dal suo libro.

In virtù di tale disposizione, l'esecutivo e la cancelleria civica si sarebbero dotati di un agile strumento archivistico grazie al quale avrebbero potuto desumere, in qualsiasi momento, l'esatto stato d'avanzamento delle «cause» commesse ai loro rappresentanti. Severe pene pecuniarie furono previste contro quel nunzio che non avesse provveduto a depositare con regolarità il suo *libro* presso la cancelleria cittadina²³.

Antonio Carriero del fu Battista si era detto pronto ad assumere quelle incombenze: del resto, già serviva i deputati *attuali* in qualità di loro *commesso*²⁴. Avallata dall'esecutivo municipale, la sua candidatura alla nunziatura venne presentata al Consiglio civico da Antonio da Rustega. A suo dire, Antonio Carriero aveva tutte le carte in regola per ricoprire il neonato ufficio: «cittadino padovano», egli abitava «de continuo con la sua famiglia in Venetia» ed era «persona pratica, diligente et fidele». Soprattutto, egli aveva «molti mezzi, amici et parenti» attraverso i quali poteva ottenere «facile introduzione nell'illustrissimo Colleggio et altri magistrati». L'accorata prolusione sortì i suoi effetti: il Consiglio patavino accolse la proposta di Antonio da Rustega con novantasei voti a favore, quarantaquattro contrari e quattro *non sinceri*²⁵. Il

23. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 17, cc. 59v-60r. Tali disposizioni determinarono la costituzione della sottoserie archivistica compresa tra ivi, *Nunzi*, b. 213 e b. 238, interamente composta da *libri* di nunziatura.

24. Informazione omessa durante il dibattito consiliare ma desumibile da ivi, *Deputati*, reg. 9, c. n.n., alla data 26 gennaio 1562. Iniziativa dei deputati Antonio da Rustega, Girolamo Polcastro e Lucillo Beraldo, il preventivo conferimento ad Antonio Carriero del titolo di *commesso* denota l'emergere, in seno all'esecutivo municipale, di un preciso progetto politico volto a portare la macchina deliberativa patavina a rafforzare il suo sistema di rappresentanza a Venezia.

25. Ivi, *Atti*, reg. 17, c. 60r.

13 febbraio successivo, con il rilascio delle commissioni a beneficio di Antonio Carriero, sarebbe nata la nunziatura padovana a Venezia²⁶. Per la comunità di Padova si trattò di un radicale cambio di passo nel modo di intendere la sua rappresentanza presso le magistrature della Dominante: solo diciassette anni prima il Consiglio civico aveva rigettato una proposta analoga a quella del da Rustega con ben centodue voti contrari e sette *non sinceri* su un totale di centoventuno votanti²⁷.

I.2

L'advocatus veronese

Quella adottata da Padova nel 1562 non rappresentava una soluzione particolarmente originale. Già il 20 gennaio 1481 il Consiglio di Verona aveva affrontato analoghe questioni, risolvendole in analoghi termini: cause di svariata natura chiamavano la città a comparire quotidianamente in giudizio a Venezia senza che si potesse avere un reale controllo sul loro andamento; per ovviare al problema sarebbe bastato dotarsi di un «defensor et sollicitator», un individuo «bone intelligentie et practice et in primis fidelis» che se ne stesse a Venezia e fosse stipendiato per intervenire per conto della città in tutte quelle cause che, di volta in volta, gli sarebbero state affidate dal Consiglio. L'assemblea civica (Consiglio dei dodici deputati e cinquanta consiglieri) accolse la proposta con trentotto voti favorevoli e nove contrari. Il margine di dissenso si assottigliò ulteriormente nel momento in cui i provveditori del comune (omologhi, per funzioni, ai deputati *attuali* patavini) annunciarono di voler conferire l'incarico all'«egregius doctor» Silvestro Rambaldo, stipendiandolo con venticinque ducati annui: dei quarantasette votanti uno solo si oppose alla risoluzione²⁸.

La formalizzazione dell'investitura offrì l'occasione per un'ulteriore definizione delle mansioni e del profilo istituzionale del neonato ufficio: esortato dallo stesso Rambaldo, il 5 febbraio 1481 il Consiglio veronese ne rettificò la titolatura, mutando l'iniziale «defensor et sollicitator» in «defensor et advocatus»²⁹. L'aggiustamento semantico enfatizzava la natura anfibia dell'istituto, creato a Verona ma insediato a Venezia, chiamato, già nella sua tito-

26. Ivi, *Deputati*, reg. 9, c. n.n., alla data 13 febbraio 1562.

27. Ivi, *Atti*, reg. 15, cc. 157v-158r, alla data 5 gennaio 1545.

28. ASVR, *AAC, Reg.*, reg. 63, c. 232v. Su Silvestro Rambaldo e i prodromi dell'avvocatura civica veronese, cfr. Scroccaro (1986) e Dal Pozzo (1653, pp. 116-8). Sulla struttura istituzionale veronese nei primi secoli della dominazione veneziana, cfr. Ventura (1993); Law (2000); Varanini (1979, 1992b); AA.VV. (1991); Demo (2001a).

29. Questo con cinquantuno voti a favore e due contrari (ASVR, *AAC, Reg.*, reg. 63, c. 233r).

latura, a mediare tra ambienti giurisdizionali fondati su culture giuridiche diverse per origine e principi applicativi. I deputati veronesi lo esplicitarono nel conferire al Rambaldo il neoistituito *officio*:

constituimus vos, si placet, nostre civitatis advocatum et defensorem: defensorem quidem secundum titulum legum nostrarum de defensoribus civitatum; advocatum quoque secundum Commun[is] Venetiarum vocabulum quod etiam cum universis primaris causis satis convenit³⁰.

Se il titolo di *defensor civitatis* affondava le sue radici in quella tradizione romano-giustiniana a cui orgogliosamente si rifacevano i *corpora* statuari e le culture giuridiche locali («secundum titulum legum nostrarum»)³¹, il termine *advocatus* veniva qui inteso come eminentemente veneziano. Esso era ritenuto necessario a qualificare una figura operante nel foro lagunare, contesto giurisdizionale che esprimeva la sua peculiarità nell'esclusione dello *ius commune* dalla gerarchia delle sue fonti del diritto³². Chiamato a difendere gli interessi e le prerogative della città suddita di fronte a magistrature rette da patrizi veneziani, il *defensor civitatis* doveva comparire in una veste che, in quel contesto, potesse risultare riconoscibile e legittima: in riva all'Adige il rappresentante cittadino poteva essere pensato come un baluardo contro le malversazioni inflitte alla città dal governo veneziano, ma arrivato a Venezia avrebbe dovuto presentarsi nei meno roboanti panni di uno dei tanti avvocati *straordinari* (non iscritti al patriziato veneziano) che, sul finire del Quattrocento, costituivano la maggioranza dei patrocinanti operanti nel foro lagunare³³.

Veneti o veneziani che fossero, tanto il titolo di *sollicitator* quanto quelli di *defensor* e *advocatus* concordavano nel confinare l'azione del neonato istituto all'ambito strettamente processuale, al sostegno legale dell'assistito più che alla sua rappresentanza in senso politico o diplomatico³⁴. Il *defensor et advocatus* era cosa diversa, dunque, dall'*orator*, figura nella quale si tendeva a ravvisare una più piena capacità di rappresentanza della città suddita presso la Dominante e le sue magistrature. È interessante notare come, nello scrivere a Silvestro Rambaldo, il Consiglio veronese si fosse sentito in dovere di ribadirlo, scansando equivoci percepiti, evidentemente, come possibili:

30. *Ibid.*

31. Ardita, l'equiparazione del novello istituto con l'omonima figura risalente all'epoca del Dominato trova parziale giustificazione nella sua funzione di difesa dei subalterni contro le malversazioni (cfr. Mannino, 1984; Frakes, 2001).

32. Per necessità di sintesi, mi limito a richiamare Cozzi (1982) e Povoletto (2006b). Ma cfr. anche Passarella (2018, pp. 117-25).

33. Oltre a Bellabarba (1994) e Trebbi (1996), cfr. Gasparini (2005) e Setti (2014a).

34. Cfr. Fedele (2017, p. 208).

[il titolo di *advocatus*] estque vobis magis susceptibile nomen quam oratoris, cui privatarum causarum tractatio prohibetur³⁵.

Il fatto che al *defensor et advocatus* fosse concesso di assumere la tutela legale di soggetti altri rispetto al comune cittadino faceva sì che il titolo di *orator* non gli si addicesse. Nel caso del *defensor et advocatus* il rapporto tra rappresentante e rappresentato mancava di quell'esclusività intesa, sulla scorta del Digesto, come caratteristica intrinseca alla funzione di rappresentanza per come assolta dall'oratore, figura che le fonti medievali non disdegnano di definire, non a caso, *legatus* e, più tardi, ambasciatore³⁶.

Come la *parte* padovana del 30 gennaio 1562, anche la deliberazione veronese del 5 febbraio 1481 tradisce una forte attenzione da parte delle istituzioni municipali per la conservazione della maggiore «dignitas repraesentativa»³⁷ riconosciuta ai propri oratori, *dignità* potenzialmente sminuita dalla creazione di nuove e più stabili forme di rappresentanza presso la Dominante. Laddove l'oratore era parte del corpo municipale selezionata per elezione dal Consiglio civico³⁸ e da questo dotata, tramite mandato³⁹, dell'autorità sufficiente a renderlo presente presso il Principe⁴⁰, il *defensor et advocatus* tendeva a configurarsi come un semplice perito al servizio della comunità («unus in Venetiis bone intelligentie et practice»⁴¹), esperto chiamato a tradurne le volontà politiche in termini giuridici e a sostenerne la difesa in sede processuale⁴². Non senza forzature e astratte antinomie, la *parte* veronese del 5 febbraio 1481 alludeva all'esistenza di uno scarto qualitativo tra il dare corpo e voce alla città suddita presso le magistrature repubblicane e il limitarsi ad assumerne il patrocinio legale, seppur con l'altisonante titolo di *defensor civitatis*. Con tutta la cautela con cui simili categorie devono essere riferite alla prima età moderna, nell'o-

35. ASVR, AAC, Reg., reg. 63, c. 233r.

36. Fedele (2017, pp. 135-49).

37. Cfr. *ivi* (pp. 515-8) e Hofmann (2007, pp. 216-8).

38. Sul rapporto tra elezione e rappresentatività in età medievale e moderna, cfr. Ferente, Kunčević, Pattenden (2018). Con riferimento al caso veronese, l'organicità dei legati veronesi rispetto alle istituzioni civiche è sottolineata in Varanini (2009).

39. Labile, nel contesto in analisi, il confine tra *lettera di credenza, mandato e istruzione*, categorie diplomatiche che la prassi scrittoria delle cancellerie civiche venete spesso riduce ad un'unica tipologia documentale definita, in via prevalente ma non esclusiva, con il termine *commissione*. Su queste categorie documentarie, cfr. Fedele (2017, pp. 233-50) oltre a Taddei (2009) e Della Misericordia (2010, pp. 22-7).

40. Insita nel concetto di rappresentanza, la tensione semantica tra il "rendere presente" e lo "stare per" è al cuore del fondamentale Hofmann (2007), sul quale sono tornati, tra gli altri, Duso (2007) e Mulieri (2016, pp. 133-8). Più propensa ad evidenziare la sostanziale convivenza tra le due accezioni pare, invece, la proposta metodologica avanzata in Burke (1992).

41. ASVR, AAC, Reg., reg. 63, c. 232v.

42. Setti (2014a).

rator già si ravvisa una funzione latamente politico-diplomatica laddove nel *defensor et advocatus* è il momento tecnico-giuridico e processuale ad essere esaltato, se non altro da un punto di vista lessicale⁴³.

Al netto di tutto ciò, vale la pena precisare sin da subito un punto: a Verona come nelle altre città suddite, la creazione di avvocature e nunziature stabili non implicò, né mai avrebbe implicato, un superamento in senso *perfetto* di forme e concezioni della rappresentanza presso la Dominante profondamente ancorate alla loro originaria matrice privatistica e, in ultima analisi, procuratoria⁴⁴. Il carattere diadico dei rapporti tra la Dominante e i suoi singoli corpi sudditi⁴⁵ non favorì di certo il passaggio da una estremamente frammentaria rappresentanza cetuale di natura procuratoria a una rappresentanza politica di tipo pluricetuale, sovramunicipale e protoparlamentare, potenzialmente in grado, dunque, di affrancarsi dal vincolo di mandato⁴⁶. In quanto «rappresentato», il corpo politico della *communitas* suddita rimase sempre «signore della sua volontà e [...], in quanto appunto *dominus*, superiore al suo procuratore, che quella volontà» era chiamato ad «eseguire usando dei mezzi tecnici e giuridici propri della sua competenza»⁴⁷. Oratore, nunzio, *defensor et advocatus*: a prescindere dalla titolatura attribuita al rappresentante, sarebbero sempre state le *commissioni* rilasciate dal Consiglio civico a circoscriverne, caso per caso, l'effettiva autorità di rappresentanza del corpo civico nei confronti della Dominante. La legittimità dell'*officium* di rappresentanza era definita dall'esplicita e circostanziata dichiarazione di volontà da parte dell'ente mandante e non certo da una perfetta delegazione al rappresentante di ogni sua facoltà decisionale: questo lo scarto istituzionale esistente tra gli elementi del corpo comunitario autorizzati a rappresentarne la volontà verso il suo esterno (oratori, nunzi e avvocati) e quelle sue *partes* demandate, in quanto *saniores*, a rappresentarlo in senso identitario verso il suo interno (Consiglio Maggiore e Minore, deputati *ad utilia*, provveditori comunali *et similia*)⁴⁸.

Ciò detto, fu sul piano delle prassi istituzionali più che su quello delle formulazioni teoriche, lessicali o normative che Verona venne a costruire un'effettiva subordinazione del *defensor et advocatus* rispetto all'*orator*⁴⁹. En-

43. Cfr. Mattingly (2010, pp. 29-32); Queller (1960, 1967); Lazzarini (2015, p. 34). Più propenso a sottolineare le discrasie tra lessico, teoria e prassi della rappresentanza Fedele (2017, pp. 228-9).

44. Lo schema concettuale di riferimento è, nella sostanza, quello enucleato ivi, pp. 205-32.

45. Cfr. *Introduzione*.

46. Tale svolta verso una concezione «moderna» della rappresentanza politica è stata presa in considerazione in Duso (2003, pp. 22 ss.).

47. Duso (2007, p. VI).

48. Su questi temi, cfr. Mulieri (2016, pp. 139-40), rilettura critica del concetto di *repraesentatio identitatis* per come problematizzato da Hofmann (2007, pp. 225-344).

49. Elemento già colto in Scroccaro (1986).

trambi reclutati tra i *cives* veronesi, entrambi dotati dell'autorità sufficiente a sostenere le ragioni della città in sede giudiziaria ed entrambi limitati, nel loro agire, dal perimetro tracciato dalla *communitas* per mezzo di commissioni, istruzioni e mandati, oratori e *advocati* civici instaurarono rapporti gerarchici definiti su base empirica, in considerazione degli effettivi ambiti d'impiego delle loro funzioni di rappresentanza.

Si consideri la commissione rilasciata dal Consiglio veronese il 1° marzo 1485 su richiesta di Silvestro Rambaldo⁵⁰. Nei giorni precedenti il *defensor et advocatus* si era visto negare la facoltà di intervenire in diverse cause riguardanti la città di Verona: il mandato conferitogli dalla *communitas* si era rivelato del tutto insufficiente allo scopo⁵¹. Nel supplicarne la revisione, Rambaldo aveva prospettato un'estensione del perimetro d'azione del *defensor et advocatus*: equiparabile per dignità a quello dell'*orator*, il suo *officium* meritava di essere svincolato dalla continua emissione di specifiche commissioni. Il Consiglio veronese non colse né l'una né l'altra suggestione: l'azione di rappresentanza affidata al *defensor et advocatus* sarebbe rimasta subordinata al conferimento di ben circostanziate commissioni. Il loro rilascio sarebbe stato valutato caso per caso dagli organi di governo del comune cittadino, previa consultazione con gli oratori presenti a Venezia. Si cominciava, ad esempio, col commettere a Silvestro Rambaldo una causa relativa al commercio laniero ormai prossima alla conclusione (*espedizione*, nella terminologia allora in uso). Nel farlo, il Consiglio civico colse l'occasione per ribadire il carattere surrogatorio dell'azione di rappresentanza assolta dal *defensor et advocatus* rispetto a quella demandata agli oratori: Rambaldo sarebbe intervenuto nella gestione della causa solo in ragione della loro assenza da Venezia. Non solo: egli ne avrebbe assunto solo alcune mansioni, potenzialmente le più svilenti, a cominciare, per l'appunto, dalla sollecitazione di udienze e giudizi⁵². Così si era osservato in passato e così si sarebbe fatto per il futuro: una volta rientrati a Verona, gli oratori avrebbero dato conto al Consiglio del loro operato; in base a quanto riferito si sarebbe valutato, di volta in volta, se conferire a Rambaldo il mandato sufficiente a subentrare nella gestione delle singole vertenze. In ogni caso egli le avrebbe portate ad *espedizione* per come avviate dagli oratori e nel pedissequo rispetto delle indicazioni maturate dal Consiglio civico a partire dalle loro relazioni⁵³.

50. ASVR, AAC, Reg., reg. 64, cc. 72v-73r.

51. «Et quia requirere videtur ut sibi mittatur commissio sufficiens propterea quod in quibusdam negociis ipsius nostrae communitatis requisitus fuit ostendere mandatum quod ab ipsa communitate sibi datum est» (ivi, c. 72v).

52. «Specificè nunc ei committatur quandoquidem oratores nostri nunc Veronam sunt redituri ut interim dictae causae solita sua diligentia sollicitet expeditionem» (*ibid.*).

53. «In reliquis autem, cum redierint oratores ipsi et relationem suam fecerint, siquid aliud occurrerit ei committendum, sibi scribetur in dies» (*ibid.*).

Come nella Padova di metà Cinquecento, anche nella Verona tardoquattrocentesca la necessità di preservare le finanze comunali pare andare di pari passo alla volontà di tutelare il prestigio di un modello di rappresentanza centrato sull'oratore: nel suo profilo istituzionale si continua a ravvisare una maggiore autorevolezza nel rendere presente le istanze della *communitas* presso la Dominante e le sue magistrature. In linea di principio, la dignità dell'oratore veniva reputata spendibile nelle obbligate fasi iniziali e finali del procedimento giudiziario – o supplicatorio – ma risparmiabile nelle sue defatiganti e svilenti fasi intermedie. In tali frangenti l'autorità sufficiente a rappresentare la *communitas* poteva e doveva essere commessa a una figura di minor prestigio, idealmente un mero portavoce (nunzio) o un giusperito (*advocatus*) incaricato di dare esito e continuità a volontà politiche maturate dal Consiglio civico e precedentemente manifestate al potere sovrano per mezzo di oratori. *Sollicitator*: nel contesto processuale veneziano questo era il termine utilizzato per definire figure demandate a simili funzioni⁵⁴, ma il medesimo termine era stato evocato dal Consiglio veronese nel 1481, all'atto di vagliare l'opportunità di dotarsi di un *defensor et advocatus* stabilmente insediato in laguna⁵⁵.

La maglia di commissioni stretta intorno a Silvestro Rambaldo, la riaffermata dipendenza del suo agire rispetto a un processo decisionale centrato, in via preferenziale, sul dialogo tra Consiglio e oratori, si proponeva di configurare l'*advocatus* stabile come un mero strumento saldamente nelle mani della comunità mandante e dei suoi oratori, riconfermati come sue più degne manifestazioni presso il Principe. Eppure, è proprio la necessità di simili puntualizzazioni a lasciare intuire un sopravvenuto sconfinamento degli ambiti d'azione del *defensor et advocatus* su quelli dell'oratore. La reciproca definizione dei rispettivi profili istituzionali risente di un'ambiguità che, colta da chi ne ha analizzato il quotidiano agire⁵⁶, già informa la riflessione teorico-normativa interna al corpo civico veronese: le suggestioni avanzate da Silvestro Rambaldo ci ricordano come nulla, al di là della consuetudine istituzionale, ostasse all'impiego del *defensor et advocatus* in vesti e contesti analoghi a quelli dell'oratore. L'esistenza di un rapporto gerarchico tra i due istituti e le loro rispettive *dignitates repraesentativae* non è in discussione; tuttavia, tale gerarchia pare potenzialmente derogabile in nome di una maggiore incisività dell'azione di rappresentanza presso la Dominante.

A tale esigenza, del resto, era subordinata l'esistenza stessa del *defensor et advocatus* come figura stabilmente insediata a Venezia. «Verum siquid emerit provisione dignum», scrisse il Consiglio a Silvestro Rambaldo il 1°

54. Trebbi (1996); Setti (2014a).

55. ASVR, AAC, Reg., reg. 63, c. 232v.

56. Scroccaro (1986).

marzo 1485, «nobis significetis continuo diligenter ut consuevistis, ut provideri opportune possit sicuti fuerit providendum»⁵⁷. Affidata alla chiosa della commissione, l'esortazione tradisce un avvenuto superamento delle iniziali mansioni affidate al *defensor et advocatus*: l'assiduità e la prossimità del nuovo istituto con gli ambienti e i protagonisti del governo veneziano avevano fatto sì che alla funzione tecnico-legale postulata nel 1481 si assommasse, in maniera pressoché immediata, una funzione informativa ormai percepita come strutturale al processo deliberativo municipale. L'implicito allargamento delle competenze del *defensor et advocatus* ricalca, *mutatis mutandis*, il processo che, proprio in quegli anni, stava conducendo gli Stati italiani alla stabilizzazione delle proprie rappresentanze diplomatiche, trasformate da latrici di messaggi (*nunzi*) ed esecutrici di mandati (*procuratori*) a collettrici e gestrici di informazioni funzionali all'elaborazione, alla negoziazione e all'attuazione di indirizzi politici⁵⁸. «Expensa [...] utilissima» l'avrebbe definita il Consiglio veronese il 10 marzo 1486, deliberando con convinzione il raddoppio dello stipendio offerto a Silvestro Rambaldo: riconoscimento per i servizi resi, l'aumento salariale avrebbe permesso al *defensor et advocatus* di tralasciare il patrocinio di altri clienti per riservare maggiore attenzione ai negozi della sua patria⁵⁹.

Ciononostante, negli anni a venire l'avvocatura veronese avrebbe conosciuto alterne fortune: di tagli alle spese e conseguenti rovesci giudiziari parla la *parte* con la quale, il 21 ottobre 1495, il Consiglio civico tentò di rilanciare, riformandola, la figura del suo *advocatus* a Venezia. Con essa si tornava ad offrirgli un salario di venticinque ducati annui per intervenire, previo rilascio di apposite commissioni, nelle cause che vedevano coinvolta la città di Verona presso il foro veneziano. La facoltà di assumere il patrocinio di soggetti *altri* rispetto al comune cittadino veniva ora limitata a quelle sole cause che non si fossero mosse «contra statuta, privilegia et ordines» della città di Verona. La relazione patrocinante/patrocinato veniva così ad assumere una più marcata – ma non ancora perfetta – esclusività; alla medesima *ratio* rispondeva la concessione all'*advocatus* di un diritto di prelazione sul rinnovo dell'incarico, da effettuarsi con cadenza annuale previo assenso del Consiglio civico. Così facendo si ponevano le basi normative atte a legittimare una stabilizzazione dell'*officium* che, a ben vedere, era già intervenuta a livello consuetudinario in virtù dei reiterati incarichi conferiti, senza soluzione di continuità, a Silvestro Rambaldo. Al contempo, su impulso dei provveditori comunali, i criteri di selezione dell'*advocatus* conobbero un'ulteriore definizione: se nel 1481 si era andati alla ricerca di «unus bone intelligentie et practice [...] in primis fidelis»,

57. ASVR, AAC, Reg., reg. 64, c. 73r.

58. Cfr. Lazzarini (2015, pp. 34-5, 69-85; 1999). Sulla nascita delle diplomazie residenti mi limito a rimandare alla bibliografia citata *supra*, n. 43 con l'aggiunta di Fletcher (2015) e Fubini (1998).

59. ASVR, AAC, Reg., reg. 64, c. 106v.

nel 1495 si restrinse il campo delle possibili candidature al novero degli avvocati veronesi già operanti presso il foro veneziano⁶⁰.

Cittadinanza veronese, residenza a Venezia ed esercizio dell'avvocatura erano venuti a costituirsi come criteri di selezione di quella prima embrionale forma di rappresentanza stabile. Figure dotate di queste caratteristiche non mancavano di certo: su un centinaio di avvocati ufficialmente operanti presso il foro lagunare, la cancelleria veneta stimò, proprio in quegli anni, la presenza di ben cinquanta patrocinanti non veneziani, perlopiù provenienti dai domini⁶¹. Tali presenze costituivano la spina dorsale di un'avvocatura definita *straordinaria* perché opposta a quella *ordinaria*, di esclusivo appannaggio del patriato veneziano. Nel corso del Quattrocento le forme della professione legale erano andate mutando insieme alla sostanza del momento giuridicante per come inteso, sino ad allora, dal corpo aristocratico della Serenissima Repubblica. L'aumento delle vertenze provenienti dai domini aveva messo a nudo i limiti di un edificio processuale che nell'avvocatura *ordinaria*, organica al ceto e alle magistrature di governo repubblicani, aveva ravvisato un ulteriore strumento di affermazione dei superiori interessi della Dominante su quelli delle parti in causa: da un lato la cronica carenza di patrizi disposti ad intraprendere carriera forense nella sua forma pubblica, dall'altro le lacune del diritto veneto, evidenziate dal penetrare dello *ius commune* nell'ambiente veneziano, trasportato dai giureconsulti tra le pieghe delle cause provenienti dai territori sudditi. Al netto degli sforzi profusi dalla Repubblica per ribadire la centralità dell'avvocatura *ordinaria*, in questa temperie si assistette ad una decisa affermazione della sua controparte *straordinaria*: nel corso del tardo Quattrocento, l'idea di un'avvocatura organica al ceto patrizio e integralmente informata sui principi del diritto veneto andò progressivamente incrinandosi, cedendo spazio ad un'avvocatura definita *straordinaria* proprio perché *altra* rispetto al corpo e alle istituzioni di governo della Serenissima, estranea alla sua cultura giuridica e al suo edificio giurisdizionale; un'avvocatura spesso esercitata da professionisti del diritto, addottorati e, in quanto stipendiati dalle parti, più attenti alla tutela dei clienti che non all'affermazione delle ragioni della Dominante sul particolarismo dei conflitti locali⁶².

Nel marzo del 1494 il Consiglio di Verona contò ben quattro avvocati *straordinari* al suo servizio⁶³: si trattava di giusperiti ingaggiati per sopperire alle mancanze di Silvestro Rambaldo, il quale, a fronte della decurtazione del

60. «Ex advocatis veronensibus Venetiis existentibus» (ivi, reg. 65, c. 173r, alla data 21 ottobre 1495).

61. ASVE, COL, *Notatorio*, Reg., reg. 14, c. 9r, alla data 17 ottobre 1489. Ma cfr. anche Trebbi (1996).

62. Bellabarba (1994).

63. ASVR, AAC, *Reg.*, reg. 65, c. 113r, alla data 12 marzo 1494.

suo stipendio, aveva iniziato a preferire il patrocinio di clienti altri rispetto alla sua comunità di origine. Nel giro di pochi anni, i tagli imposti al sistema di rappresentanza in laguna avevano finito col vanificare gli sforzi profusi per il suo efficientamento. Il Consiglio di Verona ne prese atto il 21 ottobre 1495, giorno in cui tornò a conferire l'*officium* di avvocato stabile e il pieno stipendio al solo Silvestro Rambaldo⁶⁴.

In corrispondenza di questa fase di sofferta stabilizzazione dell'istituto⁶⁵ si registrò un ulteriore addolcimento dei già labili confini esistenti tra i profili istituzionali dell'*orator* e dell'*advocatus*. Considerata l'importanza delle cause pendenti a Venezia, il 15 aprile 1501 l'intero Consiglio civico riconobbe cosa legittima e opportuna commettere non solo all'*advocatus* civico Nicolò Cavalli ma anche ad «aliis advocatiis» tutti i negozi lasciati *inespediti* dall'oratore Jacopo Spolverini⁶⁶. Impegnato in diverse cause ma momentaneamente sprovvisto di una rappresentanza in laguna, il 15 ottobre dell'anno successivo il Consiglio veronese riconobbe come «necessarium esse de oratoribus vel fideli et sufficienti advocato providere»⁶⁷. Per la prima volta si ammetteva, seppur a denti stretti, una potenziale equiparazione tra le funzioni assolte dalle due figure. Se nel 1485 si era ribadita la necessità di ben circostanziate commissioni per conferire all'*advocatus* la facoltà di agire «in quibusdam negociis» della città di Verona⁶⁸, nel 1502 gli si riconosceva, quanto meno in linea di principio, un margine di intervento «in omnibus suis causis expeditis in inclyta civitate Venetiarum». L'unico scarto percepito tra i due istituti di rappresentanza era di natura meramente economica: nello spingere per l'elezione di un avvocato si riconosceva come il suo ingaggio fosse «tolerabiliorem» rispetto all'invio in laguna di una coppia di oratori⁶⁹. In quel medesimo torno di anni, le stesse magistrature veneziane diedero segno di percepire a stento le sottili sfumature che regolavano le forme della rappresentanza veronese in laguna: il 31 dicembre 1486 il Senato riconobbe Silvestro Rambaldo come *advocatus* al seguito degli oratori veronesi⁷⁰, ma il 4 dicembre 1492 lo avrebbe definito *nunzio* della città di Verona⁷¹; *orator* della medesima città lo definì, invece, il Consiglio dei dieci il 24 ottobre 1502⁷².

64. Ivi, cc. 173r, 177v.

65. Interpellato sull'opportunità di cassare l'istituto dell'*advocatus*, il 16 dicembre 1499 il Consiglio di Verona si espresse a favore della sua conferma con quaranta voti a favore e sedici contrari (Ivi, reg. 66, c. 231v).

66. Ivi, reg. 67, c. 178v.

67. Ivi, c. 198v.

68. Ivi, reg. 64, c. 72v.

69. Ivi, reg. 67, c. 198r-v.

70. ASVE, SEN, Terra, Reg., reg. 10, c. 33r.

71. Ivi, reg. 11, c. 134r.

72. *Statutorum Veronae*, pp. 36-7.

Saldamente nelle mani del Rambaldo prima e di Nicolò Cavalli poi⁷³, l'avvocatura civica veronese avrebbe goduto di una discreta continuità negli anni a cavallo tra Quattro e Cinquecento per poi incorrere in un repentino declino in concomitanza con l'occupazione imperiale di Verona seguita alla disfatta di Agnadello (1509-17)⁷⁴. Rientrata in seno ai domini veneti, nel 1520 la città avrebbe preso nuovamente atto di come, aleatoria e intermittente, la presenza dei suoi oratori a Venezia fosse del tutto insufficiente a garantire continuità e buon esito all'azione di tutela e promozione dei propri interessi presso la Dominante. Il 13 luglio 1520 il Consiglio veronese tornò a valutare la possibilità di dotarsi di un *advocatus* stabilmente insediato a Venezia, da stipendiare con quaranta ducati annui e al quale affidare, di volta in volta, il patrocinio delle vertenze rimesse al foro veneziano. Più laschi rispetto a quelli introdotti nel 1495, i criteri di selezione del redivivo *advocatus* consentirono la nomina di Pietro Morosini, un patrizio veneziano⁷⁵. Gli scarsi riferimenti all'istituto desumibili dai registri consiliari non consentono una più approfondita analisi della sua evoluzione all'indomani della pace di Noyon: cionondimeno, la sua "esternalizzazione" ne lascia intuire il ridimensionamento o, quanto meno, il suo momentaneo ripensamento. Mai come nel post-Cambrai, l'*advocatus* si configura come tecnico al servizio della città più che suo rappresentante.

Per assistere ad un ritorno alle origini dell'istituto si sarebbe dovuto attendere quasi un decennio. Nella seduta del 22 febbraio 1529, il Consiglio civico tornò a conferire l'incarico di *advocatus* ad un *civis* veronese: Pietro Volpino. Il suo stipendio tornava agli originari venticinque ducati annui, ferma restando l'impossibilità di patrocinare quei clienti che si fossero mossi in contrasto con gli statuti, ordini, diritti e privilegi della città di Verona⁷⁶. Per ventitré anni Pietro Volpino avrebbe svolto quell'incarico: soddisfatto dei suoi servigi, ma preso atto della sua anzianità, il 26 marzo 1552 il Consiglio di Verona lo avrebbe sostituito con Agostino Brenzone. La *parte* consiliare prospettava la possibilità di un rinnovo biennale dell'incarico, ma la paventata necessità di affiancare un *sollecatore* all'*advocatus* tradiva la stanchezza di un istituto giunto fuori tempo massimo alla sua stabilizzazione⁷⁷. Da almeno tre anni il Consiglio aveva iniziato a vagliare una radicale riforma della sua struttura di rappresentanza a Venezia: è del 30 marzo 1549 l'approvazione della *parte* «pro uno cive ad causas huius communitatis Venetiis tractandas sub nomine nuncii». A proporla era stato il provveditore comunale Cristoforo Fracastoro. Muovendosi su con-

73. ASVR, AAC, Reg., reg. 149, c. 48v.

74. Varanini (1992d).

75. ASVR, AAC, Reg., reg. 71, c. 158r.

76. Ivi, reg. 73, c. 162v.

77. Ivi, reg. 82, c. 94r.

solidate linee argomentative, il proemio della *parte* inquadrava criticità ormai note: il numero abnorme di cause che «sine ulla intermissione» impegnavano la comunità a Venezia; la necessità di tenere «duos ad minus oratores» fissi in laguna; il conseguente lievitare dei costi di rappresentanza, voce di spesa che – «non sine multa civium displicentia et molestia et ipsius communitatis indignitate» – costringeva il Consiglio ad imporre nuove tasse (*dadie*) al fine di rimpinguare le esangui casse municipali. Sulla scorta di questo accorato preambolo, Cristoforo Fracastoro propose alla città di dotarsi di un nunzio al quale affidare, secondo necessità e tramite mandato, la cura delle sue cause: stipendiato con centocinquanta ducati, l'incarico sarebbe durato per un anno ma con possibilità di rinnovo (*ricondotta*). Il notevole aumento salariale giustificava la richiesta di tralasciare il patrocinio di clienti diversi dal comune cittadino: Verona veniva così a riservarsi un'esclusiva sulle funzioni demandate ad un rappresentante stabile che ora poteva legittimamente ritenere *suo*. Cadeva, in tal modo, uno dei criteri distintivi che, nel secolo precedente, si erano frapposti ad una possibile equiparazione dell'*advocatus* all'*orator*. L'annullamento della figura dell'oratore nel profilo istituzionale del nunzio non era, tuttavia, un'opzione contemplata dal Consiglio di Verona. Al contrario, nell'istituire la nunziatura, ci si affrettò a dichiarare come la decisione fosse stata presa

salvis semper et firmis remanentibus statutis omnibus, partibus et ordinibus in materia oratorum disponentibus quibus per presentem partem in aliquo derogatum non sit sed in suo robore remaneant.

Non solo: a conferma del maggior prestigio riconosciuto all'oratore, il Consiglio si riservava «non obstante huius nuncii electione secundum occurrentias mittere Venetias illos oratores quos causarum magnitudo et importantia postulare videat»⁷⁸. Tuttavia, è proprio la perentorietà di tali precisazioni a lasciare intendere la potenziale sovrapponibilità dei due istituti e delle rispettive funzioni. Il Consiglio di Verona fuggò quell'evenienza tornando a postulare una ben precisa gerarchia delle *dignitates* attribuibili alle sue diverse forme di rappresentanza presso la Dominante. Cause di particolare gravità e importanza dovevano continuare ad essere commesse agli oratori, ritenendo il nunzio una figura non del tutto adeguata a rappresentare la città in simili frangenti.

Oltre a definire le attribuzioni della rappresentanza stabile in ambito processuale, la delibera consiliare del 30 marzo 1549 sanciva l'assommarsi ad esse di quelle funzioni informative che, da più parti, sono state indicate come connotanti le figure dell'allora nascente diplomazia internazionale⁷⁹. In que-

78. Ivi, reg. 81, cc. 89v-90r.

79. Cfr. *Introduzione*, n. III.

sto, il suo carattere innovativo rispetto alle *parti* con le quali, nel tardo Quattrocento, si era regolato l'istituto dell'avvocatura civica: l'intero rapporto tra funzione di difesa degli interessi civici e gestione delle informazioni funzionali ad essa trovava, ora, una più chiara definizione. Non la consuetudine istituzionale, ma una delibera del Consiglio obbligava il nunzio ad intrattenere una quotidiana corrispondenza con l'esecutivo veronese. In virtù della medesima norma il nuovo rappresentante stabile avrebbe dovuto conservare con cura le sue scritture: di esse e della sua azione di rappresentanza egli avrebbe dovuto «reddere» al Consiglio periodica «rationem»⁸⁰. Nel formulare i criteri di controllo sul nunzio e sul rispetto dei limiti del suo mandato, si preventivava la formazione di un nuovo e consistente nucleo archivistico del quale, purtroppo, sono giunti a noi solo pochi lacerti⁸¹.

1.3

La dignità dell'oratore

Nell'avanzare la sua proposta, Cristoforo Fracastoro affermò di voler seguire l'esempio offerto da quelle città che, suddite della Serenissima, già si erano dotate di una propria nunziatura a Venezia⁸². Un'allusione, forse, alla vicina Vicenza, la quale sin dal 1530 aveva provveduto ad insediare in laguna un suo nunzio. Anche a Vicenza si era riconosciuta l'inadeguatezza di un sistema di tutela degli interessi civici fondato sul solo ricorso ad intermittenti ambascerie; anche a Vicenza si era pensato di ovviare al problema insediando in laguna un rappresentante stabile, qui detto «nuncius et advocatus», al quale conferire, di volta in volta, il mandato sufficiente ad agire in giudizio per conto della sua comunità; anche a Vicenza, infine, si era sentita la necessità di ribadire come l'introduzione di quel nuovo istituto non comportasse una *diminutio* della dignità dell'oratore, al quale, al contrario, si annunciò di voler continuare a ricorrere «in similibus causis et aliis maioris momenti»⁸³. Come a Verona e a Padova, anche a Vicenza la distinzione tra oratore e rappresentante stabile venne definita sulla base dei rispettivi contesti d'impiego più che su astratte formulazioni giuridiche.

Ciò detto, che si trattasse di una distinzione tutt'altro che rigida lo testimonia l'estrema variabilità delle titolature con le quali, almeno fino al 1558, le istituzioni civiche di Vicenza si riferirono ai loro rappresentanti stabili: nel

80. ASVR, AAC, Reg., reg. 81, cc. 89v-90r. Come a Venezia (de Vivo, 2015), anche a Verona l'archivio emerge, nei medesimi anni, come "luogo di tensione".

81. Cfr. Castellazzi, Sancassani (1994).

82. ASVR, AAC, Reg., reg. 81, cc. 89v-90r.

83. Fasolo (1935, p. 119).

1530 Agostino Mapello venne nominato «advocatus et nontius civitatis et comunitatis predictae»⁸⁴ ma l'anno successivo si vide rinnovare l'incarico con gli appellativi di «verum nuncium, missum et leggitimum procuratorem specialem». Tuttavia, nel medesimo atto lo si trova definito senza troppe remore come «oratorem magnificae Comunitatis Vincentiae»⁸⁵, e così ancora in una delibera consiliare del 1535⁸⁶. *Advocatus* resta, in ogni caso, il titolo che con maggiore frequenza viene riferito ad Agostino Mapello in quel torno di anni⁸⁷. Al contempo, la documentazione ufficiale inizia a ribadire con insistenza la stabilità della presenza del Mapello a Venezia, quasi a volerla assumere quale vero tratto distintivo della sua azione di rappresentanza presso la Dominante⁸⁸. Lo stesso si può dire con riferimento al suo successore, Francesco Oliviero, al quale, tuttavia, continuarono a non essere ignoti né il titolo né il prestigio dell'oratore⁸⁹. Avvocato, invece, viene definito Vincenzo Lanzi, eletto rappresentante stabile di Vicenza il 17 ottobre 1551⁹⁰.

L'insistenza sul termine *advocatus* riflette la tendenza del Consiglio berico a circoscrivere la selezione dei suoi nunzi tra gli uomini di diritto vicentini già operanti, a vario titolo, presso il foro lagunare. Sottostanti alle oscillazioni della nomenclatura ufficiale traspaiono dinamiche selettive che già abbiamo visto in opera nella Verona di fine Quattrocento, con tutto il loro portato di incertezze e criticità: anche all'ombra dei Berici l'esistenza della neoistituita nunziatura sarebbe stata messa più volte in discussione dagli atteggiamenti dei suoi detentori, propensi a privilegiare il patrocinio di clienti privati a discapito della meno redditizia rappresentanza municipale. Nel corso del Cinquecento il governo civico si trovò a più riprese nella spiacevole condizione di dover blandire i suoi nunzi con aumenti salariali che potessero richiamarli a quella che, in linea teorica, avrebbe dovuto essere la loro principale mansione⁹¹.

Verona, al contrario, seppe fare tesoro dell'esperienza maturata con il suo *advocatus*: il 30 marzo 1549, all'atto di dotarsi di una nunziatura, il Consiglio veronese risolse di riservarsi un'esclusiva sulle funzioni di rappresentanza offerte dal nunzio, esplicitando con chiarezza i limiti entro i quali il neonato ufficio sarebbe stato chiamato ad operare. Ciò detto, furono proprio questi limiti a determinare la falsa partenza della nunziatura veronese: troppo breve

84. *Ibid.*

85. Ivi, p. 120.

86. *Ibid.*

87. Ivi, pp. 118-25.

88. «Oratori dicte Mag. Comunitatis continue Comorantis (sic.) in Alma Civitate Venetiarum» (parte del 26 aprile 1535 citata ivi, p. 120).

89. Ivi, pp. 125-35. Sin dal 10 gennaio 1541, del resto, gli si era chiesto di comparire di fronte alle magistrature veneziane non solo «pro conservandis et deffendendis» ma anche «[pro] propagandis iuribus» della città di Vicenza (ivi, p. 132).

90. Ivi, p. 136.

91. *Ibid.*

la durata dell'incarico (un anno) perché potesse risultare appetibile a candidati di provata perizia; troppo esiguo il salario proposto (centocinquanta ducati annui) a fronte dell'esclusiva pretesa dalla città sui servizi del nunzio⁹². La *parte* adottata nel 1549 rimase lettera morta sino al 7 dicembre 1558, giorno in cui il Consiglio veronese, su proposta del Consiglio dei dodici, decise di rilanciarla raddolcendone i termini. La durata della nunziatura venne elevata a un triennio con espressa possibilità di rinnovo (*ricondotta*); il salario annuo passò dagli iniziali centocinquanta ducati ai più ragionevoli duecento. Circa le mansioni affidate alla nunziatura, rimase valido quanto approvato nel 1549: previo rilascio di apposite commissioni, al nunzio sarebbe spettato il compito di rappresentare la città «*coram Serenissimo Dominio nostro et illius quibuscumque magistratibus et officiis*»; con esso, quello di aver cura delle scritture prodotte e affidategli dalla città nell'esercizio delle sue funzioni. Il nunzio avrebbe dovuto ordinarle, custodirle e, dismesso l'incarico, dar conto di esse al suo successore o, ancora, agli organi di governo della città di Verona. Il ruolo del nunzio come collettore, gestore e conservatore della memoria processuale della comunità trovava così un'ulteriore e più netta definizione⁹³.

In ragione di quella delibera, il 18 dicembre 1558 il Consiglio civico veronese designò il dottore *in utroque iure* Camillo Rodolfo come suo primo nunzio a Venezia⁹⁴. Solo un mese prima il Consiglio di Vicenza era addivenuto all'elezione di un rappresentante stabile ora detto nunzio e non più *advocatus* o, ancora, *nunciatus et advocatus*⁹⁵. Quattro anni più tardi anche Padova si sarebbe dotata di un'omonima figura⁹⁶; Bergamo ci sarebbe arrivata nel 1576, concludendo un processo avviato nel 1529⁹⁷. A cavallo tra gli anni Cinquanta e Settanta del Cinquecento la funzione di rappresentanza dei municipi sudditi presso la Serenissima venne assumendo, anche da un punto di vista lessicale, una fisionomia apparentemente più uniforme e definita. All'intermittente invio di oratori a Venezia si affiancò una forma più stabile di rappresentanza presso la Dominante, ormai identificata con il titolo di nunziatura.

Più stabile, la nuova rappresentanza, ma, come si è visto, meno prestigiosa: ancora nel febbraio del 1571 il Consiglio di Padova si sarebbe opposto con decisione alla creazione di un «*oratore permanente*» a Venezia, chiamato a rappresentare la città in tutte quelle vertenze che, di giorno in giorno, gli sarebbero state commesse; tuttavia, sette mesi più tardi il medesimo Consiglio avrebbe acconsentito ad affidare le medesime mansioni ad una figura che avesse preso il titolo di «*nunzio*». Nel farlo, il Consiglio sarebbe tornato a definire

92. ASVR, AAC, Reg., reg. 81, cc. 89v-90r.

93. Ivi, reg. 84, c. 174r-v.

94. Ivi, c. 179r.

95. Fasolo (1935, p. 139).

96. ASPD, ACA, Atti, reg. 17, cc. 59r-60r.

97. Pinetti (1929).

la nunziatura come forma surrogata di rappresentanza, alla quale ricorrere per sollecitare l'*espedizione* dei negozi pendenti nella misura in cui «non si può così facilmente mandar oratori» a Venezia⁹⁸. A distanza di anni, il mantenimento della superiorità gerarchica e della dignità dell'oratore continuava a costituire un nodo foriero di criticità e questo in ragione di una quotidiana prassi della rappresentanza che, al contrario, tendeva a sfumare il confine esistente tra ambasceria e nunziatura.

Esiste, e non vi è dubbio in merito, una tensione lessicale tra *orator* e *nuntius*: essa lascia intendere l'esistenza di una tensione più profonda, data dallo sforzo profuso dai corpi sudditi al fine di trascendere una concezione della rappresentanza presso la Dominante che, nel contesto dei domini veneti, mai si sarebbe affrancata dalla sua matrice procuratoria. L'*orator* non sarà mai «un ufficiale dotato di ruolo pubblico e piena autonomia decisionale»; ciononostante in esso si insisterà a voler vedere qualcosa di diverso dal *nuntius*, figura che, al contrario, si cercherà sempre di confinare al ruolo di portavoce e «semplice strumento nelle mani del suo mandante». Di contro, il persistente e ubiquo ricorso allo strumento del mandato avrebbe fatto sì che tanto il nunzio quanto l'oratore non cessassero mai di essere, nei fatti, dei *procuratores*, assumendo qui la definizione di procuratore quale «agente dotato di autonomia definita dal mandato»⁹⁹. Declinato nel contesto dei rapporti tra Dominante e domini, lo spurio ricorso ai termini *nuntius* e *orator* sembra alludere all'esistenza di diverse sfumature e gradazioni all'interno della medesima concezione procuratoria della rappresentanza: da un lato *essere* il corpo politico municipale, sua *pars* incaricata di recarsi a Venezia al fine di *re-presentare* la *communitas* al cospetto del Principe e di assumere obbligazioni nei suoi confronti; dall'altro essere *portavoce* della *communitas*, mero strumento comunicativo al servizio delle sue istituzioni di governo¹⁰⁰.

Affidandosi alla forza performativa della nomenclatura¹⁰¹, le comunità sottomesse alla Serenissima si sforzano di definire il nunzio quale surrogato dell'oratore, al massimo come suo coadiutore, giammai come suo superamento. Si muove in questa direzione la già citata *parte* padovana del 30 gennaio 1562: in essa la proclamata «dignità» dell'oratore emerge quasi per contrasto, divenendo apprezzabile proprio grazie all'ombra da essa proiettata sulla figura del nunzio che ora gli viene sottoposta. La norma padovana segna il momentaneo punto d'arrivo di un'intensa stagione di riflessioni ed esperimenti istituzionali volti a definire e affinare il sistema di rappresentanza dei corpi sudditi presso la

98. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 18, cc. 13r-v, 20r-21v, alle date 21 febbraio e 19 agosto 1571.

99. Citazioni tratte da Lazzarini (2015, p. 34) nella traduzione proposta in Fedele (2016). Dello stesso autore, con riferimento a questi temi, cfr. Fedele (2017).

100. È, *in nuce*, la tensione tra la concezione «privatistica» e «pubblicistica» della rappresentanza che si pone alla base della riflessione di Hofmann (2007).

101. Austin (1962).

Dominante: la proposta avanzata da Antonio da Rustega non si proponeva di superare la figura dell'oratore ma, al contrario, di ristabilirne la pristina dignità rappresentativa, evitandogli, per l'appunto, di agire come nunzio. I «nuntii», come disse da Rustega, erano da intendersi quali «simplici negoziatori», messi incaricati di sollecitare l'*espedizione* delle cause avviate dagli oratori e di agire, nelle diverse fasi processuali, in veste di mero portavoce dell'ente rappresentato o, al limite, di esecutore delle sue volontà¹⁰².

Siamo chiaramente di fronte ad una forzatura retorica, una semplificazione che coglie le aspettative degli estensori della *parte* nei confronti della nascente nunziatura più che una realtà istituzionale e procedurale, nei fatti, decisamente più fluida. Per tutta l'età moderna l'impiego del nunzio ai fini della sola sollecitazione di negozi già avviati agirà quale orientamento operativo e di principio ma senza mai ergersi a norma inderogabile. Posta una generale tendenza a riservare agli oratori gli incarichi di primaria importanza (presentazione di suppliche e rimostranze al Principe, avvio e conclusione di procedimenti giudiziari, assunzione di impegni nei confronti della Dominante, occasioni cerimoniali)¹⁰³, un certo empirismo caratterizzerà, per tutta l'età moderna, le forme della rappresentanza suddita presso la Dominante. Nello scorrere il registro delle commissioni affidate al nunzio padovano Antonio Carriero nel biennio 1562-64 si percepisce la vigenza di un discrimine tra le mansioni esigibili dal nunzio e i negozi affidabili agli oratori, ma se ne avverte, al contempo, la duttilità. La struttura stessa del registro lascia intendere una potenziale intercambiabilità tra i due istituti di rappresentanza: la seconda parte del volume riporta la notizia di una serie di negozi commessi dai deputati agli oratori e da questi al nunzio¹⁰⁴. Gli stessi testi delle commissioni rilasciate dalle comunità mandanti danno segno di riconoscere queste dinamiche: il 27 ottobre 1588 i deputati *attuali* della città di Padova estesero al nunzio le commissioni già conferite, a suo tempo, agli oratori¹⁰⁵. Ma si considerino, per lo stesso motivo, le *parti* adottate al fine di procedere alla nomina dei nunzi padovani: nel 1571 il deputato Lucillo Beraldo sottolineò la necessità di eleggere un nunzio proprio per poter affidare ad esso parte delle incombenze spettanti agli oratori¹⁰⁶. Dello stesso tono la *parte* adottata dal Consiglio padovano il 12 marzo 1588¹⁰⁷. Nelle disposizioni più tarde, il rapporto tra nunzio e oratore risulta quasi rovesciato: con l'inizio dei Seicento si affermò l'uso di eleggere in via preventiva quattro oratori da dotarsi di mandato secondo necessità. A questi sarebbe spettato il compito di portarsi a Venezia per prestare al nunzio «straordinario aggiunto»¹⁰⁸.

102. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, cc. 59r.

103. Sulle funzioni cerimoniali assolte dagli oratori sudditi, cfr. Florio (2019, 2020).

104. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 213, reg. 2.

105. Ivi, *Deputati*, reg. 10, c. n.n., alla data 27 ottobre 1588.

106. Ivi, *Atti*, reg. 18, cc. 20r-21v.

107. Ivi, reg. 19, c. 351v.

108. Ivi, *Atti*, reg. 21, c. 45v, alla data 22 febbraio 1602. Cfr. anche il PAR. 4.4.

Questa duttilità nel definire gli ambiti d'intervento di nunzi e oratori traspare in maniera ancor più decisa alla luce degli inevitabili conflitti di competenza da essa generati. Nel 1588, gli oratori padovani Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura si videro costretti a ricordare ai deputati l'esistenza di uno scarto qualitativo tra le loro mansioni e quelle esigibili da un nunzio: per nessuna ragione al mondo essi si sarebbero dedicati a «quei serviti» che, spettanti a «nontii e procuratori», sarebbero risultati sconvenienti alla loro «dignità [...] come ambasciatori». I due arrivarono ad equiparare l'attività di sollecitazione svolta, in via preferenziale, dal nunzio ad una svilente arte meccanica: si trattava, a sentir loro, di «serviti manuali» sconvenienti al loro rango prima ancora che alla loro funzione di oratori¹⁰⁹. Nei prossimi capitoli si avrà modo di ritornare su questo conflitto: qui basti anticipare la reazione dei deputati *attuali*, fermi nel ricordare come, in ragione della sua natura surrogatoria, al nunzio fossero richieste mansioni che rimanevano comunque in capo all'oratore:

il nontio [...] si fa principalmente quando non si tien ambadori in Venetia; hora mo' che li restarà uno delle magnificentie vostre [...] credemo che la si potrà passare¹¹⁰.

Di contro, nel 1609 sarebbe stato Flaminio Buttiron, un nunzio, a chiedere ai deputati di ribadire l'esistenza di un confine tra le sue mansioni e quelle assegnate agli oratori: il mandato generale conferito ai nunzi era così lasco che facilmente lo si sarebbe potuto trasgredire tanto per eccesso quanto per difetto, sottraendosi ai propri compiti o, al contrario, ingerendosi nei negozi affidati agli oratori¹¹¹. Le lettere di nunzi e oratori riportano innumerevoli esempi di tal sorta: nel gennaio del 1606 le istituzioni civiche vicentine riconobbero l'opportunità di commettere un'importante causa di natura giurisdizionale a due oratori; ciononostante, preso atto della loro indisponibilità a partire per Venezia, nessun limite legale o criterio ostativo si frappose alla commissione della medesima causa alle cure del solo nunzio¹¹². Simile il ragionamento avanzato da Flaminio Buttiron nel dicembre del 1612: le commissioni rilasciate dal Consiglio civico gli consen-

109. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 28, c. n.n., alla data 27 e 28 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati.

110. Per completezza, si riporta qui il luogo per come trascritto nel copialettere dei deputati patavini: «il nontio non si fa principalmente quando non si tien ambadori in Venetia». L'economia del dialogo allora in corso tra deputati e oratori (cfr. PAR. 2.2) suggerisce di omettere la prima delle due negazioni («il nontio *non* si fa», corsivo mio), da considerarsi un refuso attribuibile al copista della missiva, il cui originale rimane, allo stato attuale, irrimediabilmente (ASPD, *ACA*, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 1 febbraio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana e Alberto Conti agli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura).

111. Ivi, *Nunzi*, b. 48, c. n.n., alla data 31 maggio 1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

112. BCBVI, *AT*, f. 1347, c. n.n., alla data 25 gennaio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

tivano di trattare una causa presso i savi alle acque nella sola veste di assistente degli oratori; ciò detto, la repentina accelerazione della causa suggeriva l'opportunità di conferirgli una commissione che gli permettesse di agire con maggiore autonomia, senza bisogno, quindi, di attendere l'arrivo a Venezia della legazione padovana¹¹³. Sovrapposizioni di tal sorta sono all'ordine del giorno anche nel maturo Seicento. Nel 1624 l'oratore padovano Vincenzo Dotto si lamentò con i deputati: l'assenteismo del nunzio Bonifacio Papafava lo costringeva ad assolvere anche alle sue mansioni. Di contro, gli oratori veronesi non si facevano mai vedere a Palazzo, e questo perché la gestione dei «negoci» cittadini era affidata, pressoché in toto, al loro nunzio¹¹⁴.

Le diverse normative municipali regolanti l'ufficio della nunziatura non perseguirono mai la totale obliterazione della fluidità che, come si è visto, sempre caratterizzò le relazioni tra forme stabili e intermittenti della rappresentanza a Venezia; cionondimeno esse agirono al fine di contenerla, irregimentarla e disciplinarla, stabilendo, in termini di principio e di criteri operativi, l'esistenza di una effettiva subordinazione della nunziatura rispetto all'ambasceria. Sin dal 1562 il Consiglio di Padova fece gravare sul nunzio l'«obligatione» di «essequire et sollicitare tutte le commissioni et ordeni» che gli sarebbero stati «imposti» non solo dai deputati ma anche dagli «oratori pro tempore esistenti». Non solo: oltre alle mansioni del nunzio, il Consiglio patavino si preoccupò di definire *chi*, idealmente, avrebbe dovuto ricoprire l'incarico. Nella sostanza, si cercò di legittimare da un punto di vista antropologico la postulata subordinazione del nunzio rispetto all'oratore. Rappresentante della *communitas* presso la Dominante, anche il nunzio, come l'oratore, avrebbe dovuto essere selezionato, in via esclusiva, tra i suoi *cives*; tuttavia, a differenza dell'oratore, il nunzio non avrebbe dovuto essere una persona di particolare prestigio o rilievo sociale, così che non «fusse bisogno haverli molto rispetto a comandarli». Se a Vicenza e a Verona si erano adottati criteri di selezione del nunzio privilegianti le competenze tecnico-giuridiche – la candidabilità alla nunziatura era stata subordinata, di fatto, all'esercizio dell'avvocatura –, a Padova erano prevalse logiche di tutt'altra natura: nel nominare il suo primo nunzio, il Consiglio patavino riconobbe di aver optato per Antonio Carriero proprio perché privo di titoli dottorali, ecclesiastici o nobiliari; egli era una «persona» non «graduata», qualcuno al quale oratori e deputati non si sarebbero fatti troppe remore ad impartire ordini¹¹⁵.

Anonimo in patria, il nunzio ideale non doveva esserlo, tuttavia, a Venezia: il profilo del rappresentante stabile conosceva una complessità antropologica rispetto alla quale la *parte* istitutiva della nunziatura padovana si dimostrava particolarmente sensibile. Loquace nell'indicare i criteri selettivi che avevano

113. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 51, c. n.n., alla data 18 dicembre 1612, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

114. Ivi, b. 63, c. n.n., alla data 9 luglio 1624, lettera dell'oratore Vincenzo Dotto ai deputati.

115. Ivi, *Atti*, reg. 17, c. 59r-v.

portato il Consiglio ad individuare Antonio Carriero come suo primo nunzio, essa tradisce le più concrete aspettative nutrite dal corpo civico nei confronti del nascente istituto: Carriero era stato scelto come nunzio non solo perché «persona pratica, diligente et fidele», ma anche perché dotato di «molti mezzi, amici et parenti» a Venezia. Tramite quei contatti la città suddita confidava di ottenere «facile introduzione nell'illustrissimo Collegio et altri magistrati»¹¹⁶. L'emergente semantica della rappresentanza propria della prima età moderna¹¹⁷ si arricchiva, a Padova, di una connotazione di tipo antropologico: dal nunzio ci si aspettava una disponibilità ad agire come procuratore presso il governo della Dominante, ma anche come mediatore presso quell'umanità che ne costituiva il *milieu* antropologico e sociale¹¹⁸.

I.4

Rappresentanze instabili

A partire dalla metà del Cinquecento le principali comunità urbane della Terraferma veneta iniziarono ad adottare il termine *nunzio* per definire i loro rappresentanti stabilmente insediati a Venezia, distinguendoli in tal modo dagli *oratori* inviati alla bisogna al cospetto delle principali istituzioni repubblicane. Oltre ad indicare la diversa durata dell'incarico (continuativa nel primo caso, intermittente nel secondo) la variazione nella titolatura intendeva enfatizzare l'esistenza di uno scarto nella dignità istituzionale riconosciuta alle due figure, chiamate a rappresentare la propria *communitas* in ragione dei medesimi strumenti giuridici (mandato in forma di commissioni) ma in momenti e contesti di diversa rilevanza politica e giudiziaria. Valida in linea di principio, l'accezione conferita al termine *nunzio* nel contesto dei domini veneti si sarebbe dimostrata una categoria puramente ideale, un ampio cappello sotto il quale poterono essere ricondotte forme di rappresentanza differenti tra loro per genesi e funzioni, campo di applicazione ed evoluzione istituzionale.

In ragione della porosità di tale categoria, nel corso dell'età moderna il novero stesso degli istituti riconosciuti come "nunziatura suddita" avrebbe conosciuto notevoli e repentine variazioni: lunghi dal darne esaustiva contezza, l'accostamento tra due episodi primoseicenteschi basti a renderne la potenziale ampiezza. Il 27 maggio 1618 un corteo di imbarcazioni salpò da Venezia per portarsi a Chioggia, ad accogliere il neoletto doge Antonio Priuli in arrivo da Veglia¹¹⁹. Tra le imbarcazioni spiccava la sontuosa *peotta* armata dai nunzi di

116. *Ibid.*

117. Duso (2007, p. IX); Lazzarini (2015, p. 34); Fedele (2017).

118. Nell'accezione proposta in Kettering (1986).

119. Per un profilo biografico, cfr. Trebbi (2016) e con riferimento alla sua elezione ducale Da Mosto (1977, pp. 348-53).

Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Treviso. Sbarcato a Chioggia e accolto dal doge, il sestetto si accreditò come rappresentanza di «tutte le città di Terra ferma» e per tale venne riconosciuto da Sua Serenità che, grata, ne accettò l'inchino. Decorata con le armi del doge, della Repubblica e delle sei città di Terraferma, la *peotta* dei nunzi avrebbe scortato l'imbarcazione ducale (Bucintoro) da Chioggia fino a San Marco, dove sarebbero seguiti i consueti rituali di intronizzazione¹²⁰. L'immagine dei sei nunzi inchinati ai piedi del doge e schierati a scorta del Bucintoro è icastica trasposizione di un quadro istituzionale che, ad inizio Seicento, tende effettivamente a riconoscere il titolo di nunziatura alle sole rappresentanze stabili delle maggiori città dello Stato da Terra; ciò detto, sarebbe del tutto scorretto riconoscere nella *peotta* dei nunzi un'esauritiva tassonomia delle rappresentanze suddite attive nel contesto veneziano o, ancora, il segno di una loro definitiva gerarchizzazione. Dodici anni dopo quegli eventi, il doge Nicolò Contarini¹²¹ avrebbe convocato a Palazzo Ducale «tutti li nontii non solo di città e territori ma de castelli ancora» e questo per rinsaldare la fedeltà dei domini a Venezia dopo gli ignominiosi rovesci subiti sul fronte della guerra di Mantova e Monferrato. Giunto nella sala del Collegio (FIG. 1), il nunzio di Vicenza si guardò intorno spaesato: «in vero», scrisse ai deputati berici, «vi ho veduti molti che non conoscevo ponto»¹²². A rispondere al doge a nome di tutti i convenuti era stato, del resto, il «nunzio della città di Udine»¹²³, figura che solo dodici anni prima non era stata nemmeno invitata a prendere posto nella *peotta* che aveva scortato Antonio Priuli nella sua anomala entrata *da Mar*.

Ad inizio Seicento, nunziature *stricto sensu* sono sicuramente da intendersi quelle delle maggiori città di Terraferma, ma intorno a loro ancora si agita un pulviscolo di rappresentanze suddite più o meno stabili la cui esistenza, pur in assenza di uno specifico quadro d'insieme, è ben nota tanto alle varie storiografie municipali quanto a quella solida tradizione di studi che, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, ha saputo guardare a Venezia come Stato territoriale¹²⁴. Il nugolo di nunzi assiepati ai piedi di Nicolò Contarini è ipostasi di

120. Citazione tratta da BCBVI, AT, f. 1369, c. n.n., alla data 29 maggio 1618 (lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati). La medesima scena è descritta dal nunzio di Padova in ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 57, c. n.n., alla data 28 maggio 1618 (lettera ai deputati).

121. Per un profilo biografico, cfr. Cozzi (1983, 1995b).

122. BCBVI, AT, f. 1394, c. n.n., alla data 8 giugno 1630, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati. La medesima scena ricorre nell'epistolario del nunzio padovano Giovanni Buttiron (ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 69, c. n.n., alla data 8 giugno 1630), così come in quello del suo omologo trevigiano (ASTV, ASC, b. 133, c. n.n., alla data 8 giugno 1630). Sulla rotta di Valeggio, cfr. Vecchiato (1995) oltre a Cozzi (1994, pp. 106-10; 1995b, pp. 237-45) e Cozzi, Knapton, Scarabello (1992, pp. 112-6).

123. «Eccellentissimo signor Bortolozzi» (ASTV, ASC, b. 133, c. n.n., alla data 8 giugno 1630).

124. Cfr. *Introduzione*.

fenomeni di più lungo periodo, esito di due e più secoli di dominazione veneziana durante i quali l'invio in laguna dei più svariati procuratori e *intervenienti* da parte dei più svariati corpi sudditi – *communitates* ma anche ceti, ordini ecclesiastici e corporazioni – si era costituito come fondamento della comunicazione politica tra periferie e centro dello Stato territoriale veneziano. A necessitare e galvanizzare l'adozione di simili soluzioni contribuì, in larga parte, la peculiare conformazione dello Stato veneto, segnata da una mancata inclusione dei domini e delle loro élite in un governo della Repubblica che sarebbe sempre rimasto esclusivo appannaggio del patriziato veneziano. Palazzo Ducale e la sala del Maggior Consiglio non ospitarono mai seggi destinati a delegati sudditi, né mai nella storia del dominio veneto si ebbero strutture polisindicali o assemblee rappresentative pluricetuali in grado di affiancarsi al Principe nell'esercizio di prerogative sovrane¹²⁵ né di esprimere, a loro volta, una qualche rappresentanza negli apparati di governo “centrali”, agendo così da raccordo tra i diversi – e separati – livelli istituzionali di uno Stato territoriale dalla struttura atomistica più che composita¹²⁶. Sino alla caduta della Serenissima le varie *communitates* suddite rimasero enti *altri* rispetto alla *Respublica Veneciarum*, sottomesse ad essa ma non parte di essa, corpi intermedi funzionali al governo del dominio, dotati di ampie prerogative delegate, ma mai associati al corpo sovrano di una Repubblica incapace di trascendere la sua dimensione squisitamente urbana ed aristocratica¹²⁷. È in questa insuperabile alterità – o separatezza, come si è detto altrove¹²⁸ – che la formazione di una sorta di diplomazia interna, responsabile della trasmissione di richieste e volontà politiche dai domini-sudditi verso la Dominante-sovrana, trovò la sua ragione d'essere.

Tipico delle maggiori città dello Stato da Terra, il percorso che portò all'istituzione delle nunziature cittadine non costituì, dunque, una traiettoria univoca ed obbligata; al contrario, esso è da intendersi come momento evidente di un fenomeno di più ampia portata, animato da soggetti di molteplice natura e differente caratura politica e istituzionale. Di nunziatura della Magnifica Patria della Riviera di Salò si iniziò a parlare già nel 1554¹²⁹, ma nello stesso torno di anni si

125. Con riferimento al contesto italoico, cfr. Koenigsberger (1978) e in prospettiva europea Albareda, Herrero Sánchez (2019) e Damen, Haemers, Mann (2018).

126. Dal punto di vista della rappresentanza territoriale si tratta, dunque, di un contesto istituzionale del tutto diverso da quello proposto dalle coeve esperienze repubblicano-federali (cfr. Mastellone, 1984; Holenstein, Maissen, Prak, 2008; 't Hart, 1989; Prak, 2005, pp. 151-98; Onnekink, 2018) e più affine, *mutatis mutandis*, a quello ligure (Assereto, 2007; Casella, 1985). Interessante, per i temi in oggetto, la lettura del sistema rappresentativo della «English Republic» offerta in Hirst (2006), propensa a ravvisare, a dispetto delle considerevoli mutazioni politiche e costituzionali intervenute nel Seicento inglese, la persistenza di un modello di rappresentanza territoriale incardinato sulla produzione di emissari e suppliche presso il potere centrale.

127. Berengo (1956).

128. Concetto formulato in Povoło (1994a, p. 210) e ripreso in Povoło (1997).

129. ACRS, b. 531, fasc. 2, cc. 63r-65v. Ma cfr. anche Scotti (1969).

assistette all'adozione di analoghe soluzioni anche da parte dei corpi ecclesiastici distrettuali e di quei *Corpi territoriali* nei quali si stavano costituendo diversi contadi della Terraferma veneta¹³⁰. L'azione di contenimento ed erosione della tradizionale primazia amministrativa, fiscale e politico-giurisdizionale riconosciuta ai centri urbani venne condotta da parte dei neocostituiti Territori anche sul piano delle forme della rappresentanza: attraverso la creazione di nunziature stabili essi tentarono di proporsi, anche da un punto di vista diplomatico, come immediato interlocutore della Dominante nella gestione dei suoi domini¹³¹.

La tendenza alla costituzione di rappresentanze distrettuali non esaurì, tuttavia, il proliferare delle esperienze locali: le lettere vergate dall'oratore Girolamo Polcastro tra l'agosto e il settembre 1563 ci mostrano la neonata nunziatura patavina impegnata a rintuzzare azioni legali che, per quanto coordinate dal «sindaco et altri agenti del Territorio», sono ancora promosse dai «nuntii» delle comunità di «Montagnana, Este et Moncelese»¹³². Onnipresenti nell'epistolario del Polcastro, dei suoi colleghi padovani e dei loro omologhi veronesi e vicentini, i nunzi delle comunità rurali sono figure dal profilo sfuggente, difficilmente comparabili, al netto della comune titolazione, con le nascenti nunziature delle grandi città di Terraferma e dei loro Territori. Sondaggi condotti su singole comunità del Vicentino lasciano intuire come, all'altezza del tardo Cinquecento, la personalizzazione e professionalizzazione della funzione di rappresentanza abbia costituito un percorso alternativo alla sua stabilizzazione. Tale opzione risultò percorribile anche da realtà prive delle risorse economiche e istituzionali necessarie alla creazione di una vera e propria nunziatura. In simili contesti "minori" si tende ad affidare la rappresentanza della *communitas* verso il suo esterno a chi, detenendone i ruoli apicali, già la esercitava verso il suo interno¹³³. La personalizzazione dell'ufficio di rappresentanza o, ancora, la costruzione di un'esclusiva su di esso da parte di individui, famiglie o ristretti gruppi di interesse ne furono le dirette conseguenze: negli anni Ottanta del Cinquecento un'indagine promossa dal Senato veneziano sull'amministrazione del castello di Lonigo acclarò la propensione del governo municipale ad appaltare la rappresentanza della comunità a un manipolo di individui, pratici del diritto che, in virtù di tale prassi, si stavano elevando al rango di embrionale corpo professionale¹³⁴. «Questi sono quelli che comprano si può dir le liti per conto della comunità e si fanno far nuntii di

130. Per una sintesi storiografica, cfr. Zamperetti (2022).

131. Figure ricorrenti negli epistolari delle nunziature e delle legazioni cittadine e note alla storiografia sul tema (cfr. Florio, 2017a), le rappresentanze dei corpi distrettuali ed ecclesiastici tardano a costituirsi, ad ora, come oggetto storiografico a sé stante.

132. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 2, con particolare riferimento alle lettere datate 22 e 23 agosto 1563, dalle quali si sono tratte le due citazioni presenti nel testo.

133. Zamperetti (1999).

134. Florio (2015b).

quella», avrebbe riferito il notaio leoniceno Ulisse Rolla una volta interrogato dai rettori di Vicenza¹³⁵; ma negli stessi anni nella vicina Malo si sollevarono simili perplessità nei confronti di Bortolamio Pasqualin, più volte *procuratore della comunità* a Venezia e proprio per questo in dubbio di essere un «magnacomun», un uomo che, «probabilmente con il fine primo di arricchirsi sul piano personale, suscitava l'inclinazione conflittuale delle comunità rurali, causandone il dissesto finanziario»¹³⁶.

L'istituzione delle nunziature delle città di Terraferma è da leggersi nell'alveo di una generalizzata tendenza alla stabilizzazione, professionalizzazione e proliferazione delle rappresentanze suddite insediate in laguna: promossa da comunità e corpi sudditi già nel corso del Quattrocento e inizialmente avvertita dalla Repubblica¹³⁷, tale tendenza avrebbe conosciuto una decisa accelerazione intorno alla metà del secolo successivo, in corrispondenza di una mutata sensibilità della Dominante rispetto al suo dominio *da Terra* e alle forme del suo governo. La storiografia sulla Serenissima ha insistito a più riprese sull'onda lunga di Agnadello¹³⁸, della guerra cambraica e di una riconquista della Terraferma che fu, in primo luogo, complessiva ridefinizione dei suoi assetti amministrativi e militari, fiscali e giurisdizionali¹³⁹; la svolta conservativa che caratterizzò la riconquista dello "Stato italico"¹⁴⁰ si accompagnò, già nel medio periodo, ad un più deciso proporsi di Venezia come Dominante, regina di uno Stato territoriale che, pur conservando la sua peculiare struttura stellare, avrebbe conosciuto la sperimentazione di politiche latamente sistemiche, orientate al contenimento e all'omologazione del suo irriducibile particolarismo politico e giurisdizionale¹⁴¹.

La politica veneziana del diritto si sarebbe rivelata, ancora una volta, politica *tout court*¹⁴²: la profonda alterazione degli equilibri fiscali, amministrativi e giurisdizionali che caratterizzò il lungo post-Cambrai determinò l'insorgere di crescenti tensioni tra ceti, comunità e corpi sudditi¹⁴³ rispetto ai quali il foro veneto si propose come catalizzatore e ultimo ricettacolo; a differenza del secolo precedente, nel quale l'endemica conflittualità proveniente dai domini aveva trovato parziale sfogo nella creazione e nel rafforzamento di magistrature intermedie, periferiche e itineranti¹⁴⁴, nel corso del Cinquecento essa iniziò

135. ASCL, AA, b. 23, fasc. 4, cc. 25r-26r.

136. Povoio (2010, p. 65).

137. Viggiano (1996, p. 547); Varanini (1992c, p. 365); Besta (1899, p. 190).

138. Del Torre, Viggiano (2011).

139. Del Torre (1986).

140. Cozzi (1994).

141. Cfr. la prospettiva di sintesi offerta in Knapton (2011).

142. Cozzi (1982).

143. Cfr. Knapton (1984) e Zamperetti (1987).

144. Cfr. Cozzi (1980-85, 1981); Viggiano (1991, 1992, 1993); Caro López (1980) e in una prospettiva di più lungo periodo Setti (2009, 2014b, 2021); Manzatto (2007); Melchiorre (2013).

ad essere attratta con decisione ai massimi vertici dello Stato, e questo nell'ottica di una più netta affermazione della giustizia e del diritto della Dominante sul particolarismo giuridico e giurisdizionale dei suoi domini. Condotta dalle magistrature lagunari attraverso una più disinvolta applicazione di prerogative intromissive, d'appello e di delega di riti inquisitori straordinari¹⁴⁵, la ridefinizione di procedure e gerarchie giurisdizionali rappresentò la pietra angolare di una politica territoriale per certi versi nuova, orientata verso un maggiore dirigenza veneziano rispetto alle dinamiche locali e mirante, in ultima analisi, alla fattiva omologazione di quei particolarismi giuridici che, in virtù dell'irrisolta alterità dei domini rispetto alla Dominante, ancora insistevano sui territori nonostante la loro sottomissione alla Serenissima. Fenomeno particolarmente studiato con riferimento alla giustizia penale, la sottrazione dei conflitti dalla loro dimensione locale e comunitaria corrispose, dunque, alla loro attrazione entro la sfera giurisdizionale della Dominante, area in espansione che, escluso il diritto comune dalla gerarchia delle fonti e sostituito con l'*arbitrium* del giudice patrizio, «permetteva» alla Repubblica «di risolvere pragmaticamente, a proprio favore, i conflitti che provenivano da contesti giuridici e politici fortemente differenziati non solo tra loro, ma al loro stesso interno»¹⁴⁶.

Di questa accresciuta conflittualità e dell'impetuoso riversarsi di contenziosi e contendenti presso il foro lagunare danno conto i dibattiti istituzionali che, intorno alla metà del Cinquecento, portarono diverse città di Terraferma a dotarsi di una nunziatura stabile. Il Consiglio patavino vagliò questa opzione già nel 1545. La sproporzione tra gli aumentati attacchi alle prerogative municipali e il fluttuante corpo di oratori dispiegato in loro difesa aveva assunto dimensioni allarmanti: «[le cause] se perdono», arringò il deputato Gregorio Dottori, «per non havere deffensori che le sollicitino e deffendono». L'inefficienza e l'incostanza del tradizionale sistema di rappresentanza a Venezia erano così conclamate da incoraggiare nuovi e più abrasivi attacchi alle prerogative della città di Padova e alla dignità dei suoi rappresentanti: ad «ogni vil persona», disse Dottori, «basta[va] l'animo [di] far citare li spettabili deputati avanti magnifici auditori et altri officii de Venetia, tenendo per certo [...] ottenir l'opinione loro» in «absentia» della controparte¹⁴⁷.

Non erano, queste, dinamiche nuove o inaspettate; eppure, rispetto al Quattrocento, i consigli civici di Terraferma sembrano viverle con un accresciuto senso di urgenza. Di una pressione giudiziaria ormai intollerabile, senza soluzione di continuità e sempre più orientata verso il foro lagunare riferì il provveditore Cristoforo Fracastoro il 30 marzo 1549, all'atto di proporre al

145. Dudan (1936); Povoło (1997, 2003, 2012); Chiodi (1999, 2009); Chiodi, Povoło (2004); Andreato (2007); Girardello (2007); Rossetto (2008); Sambo (2015); Passarella (2022).

146. Povoło (2002, p. 501).

147. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 15, cc. 157v-158r, alla data 5 gennaio 1545.

Consiglio veronese l'approvazione di una delibera «pro uno nuncio habendo in civitate Venetiarum»¹⁴⁸; di cause pressoché quotidiane e di magistrature veneziane costipate di «negotii» avrebbe riferito Antonio da Rustega il 30 gennaio 1562, esortando i consiglieri padovani ad adottare un'analogia misura¹⁴⁹. A quali livelli potesse arrivare la pressione giudiziaria gravante su una città suddita intorno alla metà del Cinquecento lo si può intuire scorrendo gli epistolari e i registri dei suoi primi rappresentanti stabili. Il 16 aprile 1562 il Consiglio veronese trasmise al nunzio Giulio Cavicchioli una commissione di ben tre carte: Verona intendeva ricorrere alle magistrature veneziane per veder ristabiliti gli equilibri fiscali concertati con il Territorio, ma anche per rintuzzare le medesime magistrature nella loro tendenza ad ingerirsi nelle giurisdizioni civiche, svuotandole di significato. Al contempo, conflitti relativi al dazio vedevano la città impegnata in Signoria contro gli agenti della comunità di Lonato e il nunzio della Riviera di Salò. Le *dadie* imposte dalla Serenissima per finanziare il rifacimento degli argini dell'Adige avevano determinato l'apertura di un contenzioso tra Verona, il Territorio e alcune comunità rurali sottoposte alla giurisdizione dell'abbazia di San Zeno. Parallela, una spinosa vertenza vedeva la città opporsi al consorzio di bonifica responsabile della cavazione dello scolo Nichesola; e mentre al nunzio veniva affidata questa causa, al «nobile viro» Francesco Bevilacqua Lazise veniva chiesto di soprintendere una squadra di periti incaricata di portarsi a sud di Verona, ad «essaminar diligentemente et livellar» tutti i terreni ascritti all'utopica impresa di bonifica (*retrato*) promossa dal patrio veneziano Alessandro Bon¹⁵⁰.

Incentivati dalla Serenissima per mezzo dei neonati provveditori sopra beni incolti e finalizzati all'aumento della resa agraria della Terraferma, gli ingenti lavori di bonifica avviati a metà Cinquecento¹⁵¹ finirono col rinfocolare, insieme al dibattito tra periti idraulici¹⁵², l'atavica conflittualità tra comunità, privati possidenti ed enti ecclesiastici per l'accesso ad un mercato della terra nel quale la presenza fiscalmente privilegiata del patriziato veneziano – del quale la villa veneta fu chiara emergenza – iniziava allora ad assumere problematiche proporzioni¹⁵³. Il controllo delle acque irrigue, della terra e della relativa fiscalità assurse ben presto a principale oggetto di contesa, animando tensioni de-

148. ASVR, AAC, Reg., reg. 81, rubrica, alla lettera "N".

149. ASPD, ACA, Atti, reg. 17, c. 59r.

150. ASVR, AAC, Reg., reg. 85, cc. 153r-155r, alla data 16 aprile 1562. Sulle vicende del *retrato* Bon, cfr. Ventura (1968, in particolare pp. 700-1; 1969).

151. Campos (1937); Ciriaco (2006).

152. Cessi (1930, 1941); Cessi, Spada (1952); Ciriaco (1980, 2011); Cozzi (1992); Caniato (1997).

153. Beltrami (1961); Ventura (1968); Escobar (1980); Ciriaco (1981); Gullino (1994b, 1984); Beltrami, Burns, Monicelli (2017).

stabilizzanti e non prive di risvolti criminali¹⁵⁴. Larga parte del carteggio della prima nunziatura padovana (1562-65) è significativamente dedicata a vertenze direttamente o indirettamente connesse a questioni di natura idraulica: il totale riassetto dei bacini idrografici compresi tra Mincio e Piave, Polesine e Alpi finì con l'innescare conflitti di proporzione sovralocale, muovendo distretto contro distretto, comunità contro comunità e favorendo il ricorrere al foro veneto di litigiosi nugoli di rappresentanze suddite¹⁵⁵.

Scorrere le commissioni del nunzio Cavicchioli o il registro delle cause commesse al suo collega Antonio Carriero restituisce in maniera impressionistica ma non meno significativa il quotidiano affastellarsi di temi e questioni ben note ad una storiografia venezianistica che nell'intensificarsi della dialettica tra Repubblica e corpi sudditi che caratterizzò il Cinquecento veneto ha letto il segnale dell'accresciuta forza centripeta esercitata dalla Dominante e dalle sue magistrature sulla conflittualità che animava i suoi domini. Il lungo processo di formazione delle nunziature riflette, tappa dopo tappa, il divenire di questi profondi mutamenti interni alla cultura e alla prassi giurisdizionale repubblicana. Si considerino ancora una volta i due tentativi di istituzione della nunziatura padovana: nel 1545 i deputati proponenti indicarono gli auditori novi – magistratura intermedia e itinerante – come foro di riferimento per le cause cittadine¹⁵⁶; diciassette anni dopo, i loro omologhi avrebbero riconosciuto il medesimo ruolo alle grandi magistrature ospitate a Palazzo Ducale, Signoria e Collegio su tutte¹⁵⁷. Nel 1588, il Consiglio padovano avrebbe riassunto l'azione di rappresentanza condotta dal nunzio nell'atto di «diffendere e trattar le cause di questa magnifica città appresso la Serenissima Signoria»¹⁵⁸.

I.5

Il trono della pubblica maestà

«Diffendere e trattar le cause [...] appresso la Serenissima Signoria»¹⁵⁹: l'espressione adottata dal Consiglio patavino per indicare le mansioni del suo nunzio si presta ad una duplice lettura. Serenissima Signoria (*Dominium*) è la denominazione ufficiale assunta dalla Repubblica di Venezia a partire dalla metà del Quattrocento, momento in cui il compimento del processo

154. Povolo (1997, pp. 69-70, 89-91, 417-8).

155. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 2, *passim*, ma cfr. anche ivi, b. 213, reg. 2.

156. Ivi, *Atti*, reg. 15, cc. 157v-158r. Sugli auditori novi, cfr. Caro López (1980) e Viggiano (1991).

157. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, c. 59r-v.

158. Ivi, reg. 19, c. 351v, alla data 12 marzo 1588.

159. *Ibid.*

di aristocratizzazione noto come *serrata* del Maggior Consiglio e la repentina espansione nell'entroterra conobbero il loro reciproco suggello nel definitivo abbandono della dizione *Commune Veneciarum*¹⁶⁰. D'altro canto, non si può ignorare come già intorno al XIII secolo la denominazione Serenissima Signoria fosse stata assunta dal Minor Consiglio, magistratura volta al contenimento delle residuali prerogative monocratiche del doge e data dall'aggregazione ad esso dapprima dei sei consiglieri ducali eletti dal Maggior Consiglio e, in seguito, dei tre capi della Quarantia. Vigente sino alla caduta della Serenissima, tale composizione rappresentò il perdurante portato di una lunga fase di transizione costituzionale che, nei secoli a cavallo della *serrata* patrizia, aveva visto la Quarantia, non ancora confinata alla funzione giudiziaria, contendere con il Senato il ruolo di principale assemblea deliberativa della Repubblica. Nell'economia della lunga transizione tra *Commune* e *Dominium*, la Serenissima Signoria era venuta a costituirsi come punto di sintesi tra il retaggio della Venezia ducale (doge) e i vertici di un nascente ordinamento aristocratico-repubblicano incardinato sul Maggior Consiglio (consiglieri ducali) e, quanto meno in un primo momento, sulla Quarantia (capi)¹⁶¹: ne era derivata una magistratura dalla spiccata autorità rappresentativa, capace, come si è visto, di instaurare un rapporto sineddochico con la Repubblica nel suo complesso¹⁶².

Appellarsi alla giustizia sovrana del *Dominium Veneciarum* o al giudizio dell'omonima magistratura: ricorrente nelle commissioni e negli epistolari di nunzi e oratori, l'espressione «appresso la Serenissima Signoria»¹⁶³ oscilla, non senza ambiguità, entro questi due poli semantici. Non si tratta di una questione puramente retorica: il lessico politico-amministrativo riflette, anche in questo caso, la struttura costituzionale di cui è espressione. Interessato osservatore dell'ordinamento veneziano, l'umanista fiorentino Donato Giannotti compose il suo *Libro della Repubblica de' Vinitiani* negli anni Venti del Cinquecento¹⁶⁴. Caposaldo del *mito* costituzionale veneziano, il dialogo giannottiano si riferisce alla magistratura della Serenissima Signoria con l'appellativo di «persona del dominio»: presidenza del Maggior Consiglio e da quest'ultimo insediata, con la medesima funzione, in seno ai principali organi dello Stato (Pien Collegio, Senato e Consiglio dei dieci)¹⁶⁵, la Signoria conferiva una fisionomia unitaria al plurimo ordinamento repubblicano, rendendola paragonabile, per dirla con lo stesso Giannotti, a quella di un «signore assoluto».

160. Gullino (1996) e con maggiore dettaglio Cozzi, in Cozzi, Knapton (1986, p. 100).

161. Cfr. Maranini (1974) e Kohl (2014).

162. Rapporto enfaticizzato, tra l'altro, dalle funzioni cerimoniali assolute dalla Signoria nell'ambito dell'elaborato *civic ritual* repubblicano (cfr. Muir, 1981; Casini, 1996, 1997; Padoan Urban, 1998; Fenlon, 2007).

163. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 19, c. 351v, alla data 12 marzo 1588.

164. Marconi (2000).

165. Con l'esclusione, nel caso del Consiglio dei dieci, dei capi di Quarantia.

Tipica della sensibilità costituzionale veneziana, la tendenza ad assorbire le tensioni istituzionali attraverso la sintetizzazione di magistrature composite aveva fatto sì che, sin dalla sua istituzione, la Serenissima Signoria fosse venuta ad incistarsi sui principali snodi del governo repubblicano. Su ciascuno di essi la Signoria aveva esteso le funzioni direttive e rappresentative esercitate, in origine, nei confronti del Maggior Consiglio: onnipresente organo apicale, essa regolava i dibattimenti interni alle singole magistrature e contribuiva a orientarne gli esiti, favorendo il coordinamento tra i molteplici – e non sempre convergenti – poli decisionali del governo repubblicano¹⁶⁶.

Ciò detto, l'analisi giannottiana non si limita alla statica descrizione delle funzioni nominalmente riconosciute alla Serenissima Signoria, ma si sforza di collocarle entro il perimetro della costituzione materiale veneziana per come mutato nei secoli a cavallo tra tardo Medioevo e primissima età moderna. Alla prova dei fatti, la Signoria era tutt'altro che un «signore assoluto», come inizialmente asserito¹⁶⁷: il suo innestarsi sugli altri organi costituzionali rispondeva ad un principio di bilanciamento dei poteri che Giannotti percepisce come connaturante l'etica e la pratica del repubblicanesimo veneziano¹⁶⁸. Aggregata a magistrature di massimo rilievo politico, la Signoria aveva ingaggiato con esse una dialettica istituzionale segnata da un'ineludibile reciprocità: in linea con la coeva trattatistica sulla Repubblica veneziana e il suo *governo misto*, Giannotti coglie l'assorbimento delle originarie prerogative della Signoria entro le competenze degli organi ai quali era stata chiamata, in maniera sempre più simbiotica, ad aggregarsi. All'altezza del primo Cinquecento, parlare della Signoria come un organo costituzionale a sé stante è un esercizio di pura astrazione, sensato da un punto di vista formale ma depauperato di significato in ragione delle venti prassi di governo¹⁶⁹.

Avviato già nel Trecento e giunto a maturazione nel corso del secolo successivo, il processo di contrazione dell'autorità deliberativa del Maggior Consiglio si era riverberato sulla Serenissima Signoria, magistratura che della massima assemblea patrizia costituiva l'espressione esecutiva e preconsultiva. Nel

166. «Doge e consiglieri e tre capi de' Quaranta; cioè [...] la Signoria: la quale rappresenta la persona del dominio; e per questa cagione entra in questo Collegio, e nel Consiglio grande, e nel Consiglio de' Pregati, e nel Consiglio de' dieci; tanto che nulla si tratta senza la presenza di quella. Ed è il doge, co' consiglieri, simile a uno signore assoluto; il quale, quantunque egli abbia diviso le faccende della Repubblica a tali magistrati, nondimeno vuole ancora egli nel trattare di quelle intervenire» (Giannotti, 1850, p. 94).

167. Come immediatamente specificato da Giannotti stesso, «la presenza» della Signoria in luogo di presidenza delle altre magistrature «non fa che le faccende non siano propriamente in potestà a loro» (*ibid.*).

168. Pocock (1975) parla di «virtù meccanizzata», concetto ripreso e ulteriormente analizzato in Conti (2002).

169. La Signoria stessa viene compiutamente introdotta nel discorso giannottiano in quanto componente del Pien Collegio (Giannotti, 1850, pp. 94-7).

momento in cui Giannotti scrive il suo trattato, il Maggior Consiglio è ancora il *locus* della sovranità repubblicana, ma la sua concreta area di intervento, erosa da altri e più qualificati consessi, si è ormai ridotta alla sfera elettorale e distributiva¹⁷⁰. Guardando ad esso, autori come Gasparo Contarini e lo stesso Giannotti vi riconoscono le fondamenta della piramide costituzionale veneziana più che il suo baricentro: nell'esercizio delle sue funzioni più intrinseche, la Serenissima Signoria si pone a capo di un organo ormai squisitamente comiziale, assemblea la cui *summa potestas* si esprime, in ultima analisi, nella facoltà di designare istituti più agili e ristretti ai quali delegare l'effettivo governo della *respublica*¹⁷¹.

Sulla scorta di tali tendenze, tra XIV e XV secolo si era assistito a un progressivo slittamento del principale asse deliberativo ed esecutivo della Repubblica veneziana: la filiera Signoria-Maggior Consiglio aveva ceduto il passo a quella costituita dal Senato e dalle tre *mani* di savi che, riunite nella Consulta, agivano come suo organo preconsultivo. L'iniziale dualismo tra i principali rami deliberativi dell'ordinamento repubblicano (Senato e Maggior Consiglio) era stato normalizzato, ad inizio Quattrocento, ricorrendo a collaudate soluzioni costituzionali: dovendo riconoscere la preminenza del Senato sulla sfera deliberativa, ma volendo ribadire la propria *summa potestas*, il Maggior Consiglio favorì l'innestarsi della Signoria sulla Consulta. Ne era derivato un soggetto dal notevole rilievo costituzionale, denominato Pien Collegio: intervenendo in esso in qualità di organo di presidenza e vigilanza, la Serenissima Signoria si trovava nella condizione di poter contribuire all'indirizzo di un processo decisionale ormai definitivamente sbilanciato in favore del Senato¹⁷².

Donato Giannotti osserva il Pien Collegio ad un secolo di distanza dalla sua istituzione: esso gli appare come «il terzo membro della Repubblica», magistratura dotata di una caratura costituzionale del tutto equiparabile a quella del Maggior Consiglio e del Senato¹⁷³. Tale giudizio si basa su una tripartizione dell'ordinamento veneziano che nel coevo Gasparo Contarini assume toni più esplicitamente polibiani: nel suo *De magistratibus et Republica Venetorum*, Contarini concepisce Pien Collegio, Senato e Consiglio dei dieci come componenti aristocratiche (ed esecutive) di una *costituzione mista* che riconosce nel doge il suo elemento monarchico e nel Maggior Consiglio quel-

170. Maranini (1974, pp. 33-100).

171. «Primieramente, essi hanno fatto uno fondamento ed una basa sopra la quale si regge tutta la nostra Repubblica: e questo è quello che volgarmente si chiama il Gran consiglio; il quale è basa e fondamento della Repubblica, perciocché da quello dependono tutti gli altri membri di quella, se non in tutto, nella maggior parte almeno» (Giannotti, 1850, p. 36).

172. Maranini (1974, pp. 325-44).

173. Giannotti (1850, p. 92).

lo democratico¹⁷⁴. Cardine, insieme al dialogo giannottiano, della mitologia costituzionale veneziana¹⁷⁵, la lettura contariniana si sarebbe riverberata alle più disparate latitudini geopolitiche e ben oltre i limiti cronologici dell'età moderna¹⁷⁶. Il Pien Collegio avrebbe suscitato entusiastiche riflessioni financo nei più tardi e disincantati osservatori dell'ordinamento veneziano: autore di un corposo *Saggio* sulla storia istituzionale della Serenissima, Cristoforo Tentori (1745-1810) guardò al Pien Collegio come al «primo mobile del veneziano governo», sfera più prossima all'autorità sovrana della Repubblica e demandata ad imprimere moto all'intera sua macchina statale¹⁷⁷. Di «sede principale della Repubblica» e «trono più luminoso della pubblica maestà» scrisse, nel medesimo torno di anni, l'avvocato veneziano Marco Ferro nel suo *Dizionario del diritto comune e veneto*¹⁷⁸. Analoghe definizioni («trono della pubblica maestà») erano già apparse, del resto, nella *Pratica del foro veneto*, prontuario licenziato nel 1737 dal giureconsulto Francesco Argelati¹⁷⁹.

Il Pien Collegio – che già diversi panegiristi tardorinascimentali avevano letto come corona cinta dal corpo aristocratico (Senato e Maggior Consiglio) intorno al suo capo regio (doge)¹⁸⁰– diviene, nel corso del Sei e Settecento, il «trono» sul quale la giannottiana «persona del dominio»¹⁸¹ si installa in maniera più salda ed evidente, dando «pubblica» manifestazione alla «maestà» della Serenissima¹⁸². Non si tratta, tuttavia, di una stanca ripetizione di logori *clichés* encomiastici: la definizione del Pien Collegio quale «trono della pubblica maestà» è l'esito di una matura riflessione sulla centralità assunta da questo istituto in seno ad una costituzione materiale che, dopo la *correzione* del Consiglio dei dieci di fine Cinquecento e la definitiva affermazione del Senato come cuore deliberativo della Repubblica, aveva conosciuto una sostanziale stabilizzazione¹⁸³. Alimentando una lettura destinata ad esiti storiografici di lungo periodo, del Pien Collegio si iniziano

174. Contarini (1543).

175. Cfr. Gaeta (1961, 1984).

176. Pocock (1975); Haitzma Mulier (1980); Baldin (2015); Cuttica (2014); Zucchi (2021); Metlica (2021).

177. Tentori (1786, p. 319).

178. Ferro (1847, p. 437).

179. Argelati (1737, p. 97). Su quest'opera, cfr. Passarella (2018, pp. 20-1).

180. «Di questa tanta Republica voi (Serenissimo) sete Prencipe, cinto di così gloriosa corona de senatori che fa invidia a quelle de' maggiori re del mondo» (Manzuoli, 1606). «[Venezia] gli ha concessa la maggioranza perpetua et il supremo grado di questa eccelsa Republica collocandolo in questo gran theatro del mondo, vero domicilio d'ogni virtù, sopra questo altissimo trono [...] ove egli hora felice e beato sedendo, coronato di gloria et circondato da questi chiari lumi, quasi Sole da tanti rai, mira con diletto questa sua cara madre e sposa» (Del Bene, 1606a).

181. Giannotti (1850, p. 94).

182. Argelati (1737, p. 97) e Ferro (1847, p. 437).

183. Cfr. Cozzi (1995b, pp. 3-10; per una lettura di più ampio respiro, 1982, pp. 145-216).

a sottolineare non tanto il suo farsi sintesi delle diverse anime del *governo misto*, né quelle pronunciate funzioni operative che ne facevano, per certi versi, il braccio esecutivo della Repubblica; a suscitare interesse sono, piuttosto, i «rapporti immediati che» esso ha «col Senato»¹⁸⁴ in quanto principale polo decisionale della Repubblica: tra le molteplici funzioni assunte dal Pien Collegio, i tardi descrittori dell'ordinamento veneziano sottolineano con sempre maggiore insistenza il suo ergersi a motore immobile del processo deliberativo repubblicano¹⁸⁵.

Sovraordinato rispetto alle sue componenti, il Pien Collegio armonizzava e sintetizzava i lavori delle *mani di savi*, le sottocommissioni che, singolarmente o riunite nella Consulta, erano demandate al vaglio e alla formalizzazione (*maturazione*) delle proposte deliberative (*parti*) da sottoporre al voto del Senato. Di norma, la *mano* dei sei *savi grandi* (o del Consiglio) era composta da personalità patrizie di notevole caratura ed esperienza politica: essa aveva facoltà di esprimersi in via preconsultiva sull'intero spettro di materie di pertinenza del Senato. Giovani patrizi all'inizio del *cursus honorum* componevano, invece, la *mano* dei cinque *savi agli ordini*: la loro competenza era limitata alla sola materia nautica, ambito la cui rilevanza era andata ridimensionandosi a seguito dell'espansione italica di inizio Quattrocento; a beneficiare di quei mutati equilibri erano stati i neoistituiti cinque *savi di Terraferma*, la cui iniziale competenza militare¹⁸⁶ aveva finito con l'estendersi ad una vasta gamma di questioni inerenti l'amministrazione dei nuovi domini.

Nel formale rispetto di queste specifiche competenze, a cavallo tra xv e xvi secolo, Senato e Maggior Consiglio incentivarono il realizzarsi di una più stabile cooperazione tra la Serenissima Signoria e le diverse *mani* della Consulta in seno al Pien Collegio: ferme restando le specifiche attribuzioni delle singole sottocommissioni e delle altre magistrature autorizzate a *metter parte* in Senato, lo spettro delle materie riferibili ai senatori senza preventiva cognizione (e in alcuni casi votazione) da parte dell'intero Pien Collegio andò via via restringendosi¹⁸⁷. Tendenza riscontrabile in altri settori del governo repubblicano, l'affidamento della funzione preconsultiva a magistrature qualificate rispondeva ad esigenze di governabilità e segretezza: la generalizzata applicazione di tale logica costituzionale consentiva di confinare l'espressione delle frizioni interne al corpo patrizio entro arene ristrette, maggiormente controllabili e, quel che più conta, specificatamente demandate alla loro composizione. Solo di rado questioni irrisolte in Col-

184. Ferro (1847, p. 437).

185. Oltre alla bibliografia citata nelle precedenti note, cfr. Sandi (1755, pp. 298-320).

186. Cfr. Mallett (1989, pp. 207-9).

187. Maranini (1974, pp. 331-50).

legio venivano portate all'attenzione del Senato; al massimo, i senatori potevano essere messi di fronte a due opzioni, espressioni degli orientamenti maggioritari emersi in sede preconsultiva. L'adozione di simili pratiche comunicative investiva il Pien Collegio di un'eminente funzione di indirizzo politico, esercitata a parziale discapito del dibattito senatorio: essa conosceva un fattore di ulteriore rafforzamento nelle prerogative di vigilanza e coordinamento vantate da savi grandi e consiglieri nei confronti dell'agenda del Senato¹⁸⁸. Per la stessa ragione, non si può ignorare il ruolo del Pien Collegio quale principale giunta esecutiva del Senato: nella forma di decreti, proclami e lettere ducali, le delibere del Senato venivano licenziate, pubblicate *erga omnes* o trasmesse a chi di competenza per mezzo del Pien Collegio, depositario, inoltre, di una significativa autorità di vigilanza sulla loro messa ad esecuzione¹⁸⁹.

A monte, a valle e lungo il suo corso, il processo senatorio di *decision making* subiva un controllo costante da parte del trono della pubblica maestà e delle sue componenti. Di fatto, la struttura costituzionale veneziana poneva savi e consiglieri nella condizione di poter gestire gli esiti di processi deliberativi che loro stessi, nell'esercizio delle loro funzioni preconsultive, avevano contribuito ad innescare. Esprimere dissenso o dar corso a proposte alternative rispetto a quelle *maturate* dal Pien Collegio rappresentava, per i senatori, una facoltà riconosciuta nella forma ma ostacolata dalla prassi: più che al dibattimento, essi erano chiamati all'avallo e al raffinamento di indirizzi politici tracciati in altra sede, da quella che, nel corso dell'età moderna, andò via via costituendosi come una sorta di oligarchia di governo interna al corpo aristocratico. Recenti analisi statistiche e prosopografiche¹⁹⁰ hanno confermato quanto denunciato, soprattutto nel corso del XVII secolo, da una montante lettura *antimitica* dell'ordinamento veneziano, ossia il costituirsi dei saviati del Collegio quali circoli chiusi, monopolizzati da un patriziato maggiore che nell'arroccamento sulle posizioni apicali dell'ordinamento repubblicano aveva trovato il suggello politico della sua primazia economica e sociale¹⁹¹. Blandamente corretta dagli imposti periodi di contumacia¹⁹², la costante presenza in Pien Collegio caratterizza le biografie delle maggiori personalità politiche veneziane della matura età moderna: in essa l'élite patrizia ravvisò la via più diretta ed efficace per incidere

188. De Vivo (2012a, pp. 148-52).

189. Maranini (1974, pp. 354-5).

190. Grendler (1990); Hunecke (1997; 1998, pp. 62-71; 1999); De Vivo (2012a, pp. 148-52).

191. Del Negro (1984a, 1984b); Mandelli (2012).

192. Lasso di tempo previsto per poter essere rieletto alla medesima carica, solitamente equivalente alla durata della carica stessa.

non solo sul processo deliberativo repubblicano, ma anche sulla proiezione dei suoi esiti all'esterno del perimetro geografico e costituzionale della Serenissima¹⁹³.

Veicolata dalla letteratura storico-politica, l'immagine del Pien Collegio quale anticamera del Senato convisse, nel corso dell'età moderna, con un'altrettanto fortunata rappresentazione del trono della pubblica maestà quale principale depositario della politica estera della Serenissima: dagli eredi di Paolo Veronese alle incisioni di Giovanni Battista Brustolon su disegno di Canaletto, da Giacomo Franco e Pietro Malombra sino a Joseph Heintz il Giovane, una solida tradizione iconografica (FIGG. 1-5), vidimata dalla Repubblica stessa¹⁹⁴, identifica e propone la sala del Collegio come luogo della diplomazia, sede deputata alle udienze dei rappresentanti stranieri in missione presso la Serenissima. Il discorso celebrativo coglie, ancora una volta, l'effettiva evoluzione dell'ordinamento veneziano: effetto dell'incipiente stabilizzazione delle reti diplomatiche italiane ed europee¹⁹⁵, sin dal xv secolo il Pien Collegio si era elevato a portavoce ufficiale della Repubblica, ereditando, anche in questo caso, mansioni di rappresentanza dello Stato che già erano della Signoria. In ragione di tale trasferimento di competenze, anche la gestione della politica estera finì con l'essere demandata, in massima parte, all'asse deliberativo che conduceva dal Pien Collegio al Senato (e viceversa). Assiso tra savi e consiglieri, era il doge ad interloquire con i diplomatici stranieri e a siglare la corrispondenza che, approvata dal Senato su proposta del Pien Collegio, dallo stesso Pien Collegio veniva indirizzata ora ai governi esteri ora ai rappresentanti veneziani ivi insediati. In via epistolare o nella diretta interlocuzione con ambasciatori e residenti, il doge agiva da portavoce di una politica estera gestita, in massima parte, dal Pien Collegio¹⁹⁶: anche in questo ambito esso si confermava, per dirla con Cristoforo Tentori, «primo mobile del veneziano governo»¹⁹⁷.

Ad iter non dissimili era sottoposta la comunicazione tra il Senato e gli altri organi dello Stato, fossero essi centrali o periferici: in una sorta di percorso obbligato, dal Pien Collegio passavano, in entrata e in uscita, le comunicazioni operative intrattenute dal Senato con lo stuolo di rettori inviati a reggere le province suddite dello Stato da Terra e di quello da Mar¹⁹⁸. Non solo: tramite i rettori, Pien Collegio e Senato intrattenevano l'ordinaria comunicazione con le istituzioni di governo delle innumerevoli *communitates* sottomesse alla Serenissima. Era un modo, questo, per contenere l'atavica pulsione dei corpi

193. Cfr. Cozzi (1995b, pp. 58-62, 84-6) ma anche il CAP. 4.

194. Wolters (1987, pp. 216-22).

195. Mi limito a rimandare a Lazzarini (2015).

196. Cfr. Maranini (1974, pp. 359-60); de Vivo (2016); Alonge (2019, pp. 112-22).

197. Tentori (1786, p. 319).

198. Ne è esito la creazione della serie archivistica ASVE, *SEN, Dispacci rettori*.

sudditi ad un contatto il più possibile diretto e personale con la *persona del dominio*¹⁹⁹. Il processo di stabilizzazione e proliferazione delle rappresentanze suddite a Venezia è da leggersi come risposta dei domini all'imposizione di simili filtri comunicativi da parte della loro Dominante: ambascerie e nunziature agirono da canale di comunicazione parallelo e per certi versi alternativo a quello incardinato sulla figura del rettore. L'uno e l'altro si riproponevano di mediare un contatto tra le realtà sottomesse e una Repubblica sempre più identificata nel Pien Collegio. Già nel corso del Quattrocento e con maggiore decisione nel secolo successivo, esso si affermò come principale referente delle rappresentanze provenienti dai domini. «In linea politica e distributiva», spiega Marco Ferro nel suo *Dizionario*, «[il Pien Collegio] ammette all'udienza gli ambasciatori dei principi stranieri e i nunzi delle città e luoghi sudditi dello Stato»²⁰⁰; non dissimile l'analisi di Francesco Argelati, il quale, dopo aver richiamato l'attiva presenza di tali rappresentanze suddite presso «il trono della pubblica maestà», ribadisce come esso fosse «il luogo ove s'introducono gl'ambasciatori de' principi esteri e i pubblici rappresentanti finiti i loro reggimenti, e finalmente ove si legono le pubbliche lettere e si trattano altri importantissimi affari»²⁰¹.

Ricevere informazioni, gestire comunicazioni e trattare, di conseguenza, importantissimi affari: nell'economia dell'edificio costituzionale veneziano il Pien Collegio si trovava ad agire come collettore di molteplici canali informativi e comunicativi, provenienti dall'interno, dalle periferie e financo dall'esterno dello Stato veneto. Lettere dei rettori e dispacci degli ambasciatori; udienze diplomatiche e corrispondenze di Stato; comunicazioni con magistrature centrali e con le rappresentanze delle *communitates* suddite: un flusso immane di dati raggiungeva quotidianamente il Pien Collegio e con la medesima cadenza veniva da esso filtrato, elaborato e reindirizzato sotto forma di comunicazioni operative (lettere ducali) verso altri apparati della Repubblica e dei suoi domini. Era un processo, questo, che il Pien Collegio espletava congiuntamente e contestualmente alle sue funzioni preconsultive: la collazione di informazioni si costituiva come parte integrante del processo di definizione di indirizzi politico-operativi che, come si è visto, trovava il suo principale esito nella promozione dell'attività deliberativa del Senato. Ad inizio Seicento, l'ambasciatore inglese Henry Wotton definì il Pien Collegio ricorrendo ad una colorita metafora organicistica: esso era lo stomaco del Senato, organo deputato alla preventiva metabolizzazione delle informazioni destinate ad alimentare l'attività deliberativa della Repubblica²⁰².

199. Cfr. Berengo (1999, p. 44), ma anche <https://www.ASPD.beniculturali.it/data-in-nostro-ducali-palatio/>.

200. Ferro (1847, p. 437).

201. Argelati (1737, p. 98).

202. Cfr. Smith (1907, p. 53); de Vivo (2012a, p. 150).

In tempi più recenti, analoghe letture sistemiche delle funzioni assolte dal Pien Collegio si sono dimostrate foriere di significative riflessioni sul rapporto tra politica, informazione e comunicazione in età moderna²⁰³. A tale sistema e a tali riflessioni meritano di essere ricondotte anche le spiccate competenze giudiziarie riconosciute alla riunione di savi e consiglieri: pilastro della politica del diritto di Antico regime e principale canale della comunicazione politica tra Principe e suddito²⁰⁴, la *via supplicationis*, declinata nel contesto veneto, conosceva il suo principale punto di approdo nella Signoria installata in Pien Collegio²⁰⁵. Il trono della pubblica maestà era tale anche perché, assisa su di esso, la *persona del dominio* si dava a vedere ai sudditi nell'atto sovrano per eccellenza: l'audizione delle loro richieste e la loro soddisfazione²⁰⁶ attraverso l'amministrazione di una giustizia che, impartita direttamente dal Principe, veniva ad assumere una connotazione *graziosa*, se non assoluta²⁰⁷.

La matrice principesca di questo schema ideologico e culturale veniva ad esprimersi in un contesto istituzionale che rimaneva, tuttavia, inequivocabilmente repubblicano: formalmente indirizzate al doge, le suppliche venivano prese in carico dai consiglieri ducali in qualità di presidenza del Pien Collegio. Ad essi si riconosceva un'autorità che, per quanto determinante, era ben lungi dall'essere risolutiva: al nucleo originario della Serenissima Signoria non si chiedeva di esprimere un giudizio definitivo, ma di vagliare l'ammissibilità della supplica e di designare, di conseguenza, la magistratura atta a provvedervi o ad assolvere alla richiesta di ulteriori accertamenti²⁰⁸. Innescati da una supplica, dalla Signoria potevano dipanarsi i più svariati iter non solo giudiziari, ma anche deliberativi, distributivi o informativi, e questo a seconda delle specifiche competenze dell'organo interpellato, di volta in volta, dai consiglieri ducali.

Tra gli innumerevoli percorsi possibili, più breve ma non meno rilevante è quello che tendeva a mantenere il vaglio della supplica all'interno della sala del Collegio, rimettendola alle *mani* di savi ed incoraggiando, come è facile intuire, un intervento deliberativo da parte del Senato²⁰⁹. «Questa è la strada dell'eccellentissimo Senato»: nel novembre del 1618 il nunzio vicentino Giovanni Biagio Malchiavello si lanciò in questo facile pronostico dopo aver

203. Cfr. de Vivo (2012a).

204. Cfr. Heerma van Voss (2001); Nubola, Würigler (2002, 2004, 2007); Bowie, Munck (2021).

205. Sambo (2015).

206. Koziol (1992).

207. Cfr. Millet (2003); Logette (1994); Vallerani (2009), oltre a Nubola, Würigler (2002) e Härter, Nubola (2011).

208. Biasiolo (2015). La Signoria agiva, inoltre, come vero e proprio Collegio giudicante nel caso delle suppliche di delegazione, ossia sulle richieste di trasferimento della discussione di una causa da un magistrato ad un altro (Argelati, 1737, pp. 98-9; Sambo, 2015).

209. Per una più dettagliata trattazione, cfr. il CAP. 4.

visto la sua supplica passare dal giudizio della Signoria a quello dei «savi dell'una e l'altra mano»²¹⁰. Ulteriore espressione di una politica del diritto che nella risoluzione dei conflitti locali da parte delle magistrature lagunari ravvisava uno strumento di fattiva affermazione della sovranità veneziana sul particolarismo dei suoi domini, l'iter ora descritto conobbe una disinvolta applicazione a partire dal XVI secolo, contribuendo ad enfatizzare la stretta interdipendenza esistente tra Signoria, Consulta e Senato e ad intrecciare, per mezzo delle loro competenze, *via supplicationis* e processo di *decision making*, amministrazione della giustizia e pratica di governo²¹¹.

Tale intreccio risulta ancor più solido ed evidente nel momento in cui, scostandosi dalla Signoria in senso stretto, ci si concentra sulle precipue competenze giurisdizionali esercitate dal Pien Collegio. Francesco Argelati – che nel maturo Settecento guarda ad esso con gli occhi del causidico impegnato a destreggiarsi nell'intricata selva del foro veneziano – vi ravvisa il «trono della pubblica maestà» non tanto per la sua eminente composizione, ma per il fatto che presso il suo tribunale «si giudicano materie in via deliberativa e giudiziaria» e, in particolare:

le differenze che vertono tra città e città, o tra città e comunità, tra vescovi e capitoli, tra carrattadori de' dazi, per motivo de' privilegi, giurisdizioni, canonicati, pensioni e d'altro procedendosi con ordine particolare: si presenta il memoriale, o supplica dalla parte attrice, a cui viene risposto dall'avversaria, e con tale contestazione, previa presentazione delle scritture occorrenti in Cancellaria Ducale, si deputano le cause sempre in giorno di lunedì, in cui si trattano avanti tutto il consesso, e seguono li giudizi definitivi, avvertendo che per la deputazione di tali cause è necessario decreto dell'eccellentissimo Senato²¹².

Al di là dell'eccessivo schematismo e del sottostimato ruolo del Senato nel viminare i giudizi del Pien Collegio²¹³, l'analisi di Argelati coglie il compimento di dinamiche che, nel corso della prima età moderna, avevano visto l'asse Pien Collegio-Senato proporsi in maniera sempre più decisa come supremo ricettacolo di una conflittualità sociale, politica ed economica – ma anche culturale, istituzionale e antropologica – che nei corpi e nelle *communitates* suddite, fossero essi urbani o rurali, laici o ecclesiastici, aveva conosciuto i suoi più dinamici animatori. È dal trono della pubblica maestà che la Repubblica gestisce e orienta buona parte delle tensioni che alimentano la dialettica tra centri e

210. BCBVI, AT, f. 1369, c. n.n., alla data 11 novembre 1618, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

211. Per il secolo precedente, cfr. Guéna, Mazou (2019).

212. Argelati (1737, pp. 97-8).

213. Cfr. CAP, 4.

periferie del suo Stato territoriale, facendo di tale gestione un pervasivo dispositivo di governo del dominio: a partire dal XVI secolo, il Pien Collegio si propone con maggiore decisione quale principale arbitro di quelle *empowering interactions* che, sulla scorta di una radicale revisione della nozione di “Stato moderno”, si sono dimostrate connaturanti l’esperienza statuale della prima età moderna e, in ultima analisi, un processo di *state building* lontano da qualsivoglia teleologia weberiana²¹⁴.

Presentati in forma di supplica e filtrati dal vaglio processuale, selezionati stimoli provenienti dall’esterno dal corpo sovrano potevano, per mezzo del Pien Collegio, riversarsi sul Senato e farsi materiale utile al dispiegamento di quella «mainline political activity»²¹⁵ dalla quale i sudditi e i loro corpi dovevano ritenersi costituzionalmente esclusi. Non sono poche né di poco conto le *parti* senatorie che dichiarano la loro genesi a partire da suppliche accolte e giudicate dal Pien Collegio: lo si vedrà meglio nel corso di questa trattazione e alla luce di casi particolarmente conclamati²¹⁶.

Avviato dalle comunità suddite sul finire del Quattrocento, il processo di creazione di rappresentanze stabili in laguna non si limitava a rispondere allo strutturale ingolfamento del foro veneziano: il progressivo riorientarsi del loro ambito di intervento verso il Pien Collegio sottintende una qualche consapevolezza, da parte dei corpi sudditi, della mutata fisionomia istituzionale della *persona del dominio* e delle possibilità offerte da un più solido intrecciarsi, in essa, di politica del diritto e pratica di governo. Di un’accreciuta attività dei rappresentanti sudditi presso Signoria e Collegio danno conto tanto i registri della nunziatura patavina²¹⁷, quanto i resoconti di spesa di quella vicentina²¹⁸; il medesimo fenomeno è desumibile alla luce della normativa municipale regolante le mansioni delle neonate rappresentanze stabili: nel 1562 Antonio Carriero venne scelto come primo nunzio di Padova in ragione delle sue entrate nella segreteria del Pien Collegio, magistratura presso la quale si auspicava di ottenere «facile introduzione»²¹⁹. La Serenissima Signoria con la quale i corpi sudditi dichiarano di voler interloquire assume, nel corso del Cinquecento, la fisionomia istituzionale di quel Pien Collegio che ne aveva ereditato le principali funzioni. «Tutte le cause che mi attrovo fin hora della magnifica città sono commesse alli clarissimi signori savi»: così annotò Antonio Carriero nella sua lettera del 4 agosto 1563, la prima, tra quelle pervenuteci, ad essere siglata con il titolo di nunzio²²⁰. Di poco antecedenti sono le dimissioni del nunzio

214. Blockmans, Hostenstein, Mathieu (2009).

215. Knapton (2013, p. 86).

216. Cfr. CAP. 4. In termini comparativi, cfr. Würigler, Kümin (1997).

217. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 213, reg. 2.

218. Fasolo (1935, pp. 118-78).

219. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, c. 59r-v.

220. Ivi, *Nunzi*, b. 2, c. n.n., alla data 4 agosto 1563.

veronese Camillo Rodolfo, dalle quali apprendiamo come gran parte della sua attività in difesa della città di Verona si esaurisse «coram Serenissimo Principe et illustrissimo Collegio»²²¹.

1.6

Il nunzio ideale: pratico di diritto e «pratico alli magistrati»

«Primo mobile del veneziano governo»²²², «trono della pubblica maestà»²²³ e «sede principale della repubblica»²²⁴, il Pien Collegio assolveva a funzioni determinanti nell'ambito della politica estera e della gestione della comunicazione tra i diversi organi dello Stato, oltre a vantare una specifica competenza esecutiva e preconsultiva nei confronti delle delibere del Senato²²⁵. «Magiori negotii», li aveva definiti il deputato patavino Antonio da Rustega nella sua prolusione del 30 gennaio 1562²²⁶: negozi di Stato che di frequente finivano con l'intralciare l'assolvimento di quelle funzioni giurisdicenti che, alla metà del XVI secolo, stavano facendo del Pien Collegio e delle sue articolazioni la principale sede di giudizio delle istanze formulate in via supplicatoria e, su tutte, di quelle avanzate da comunità e corpi sudditi per mezzo dei loro rappresentanti²²⁷. Un limite intrinseco alla struttura istituzionale veneziana – e a un'epoca lontana dal concepire una qualsiasi forma di separazione dei poteri – si frapponeva tra il suddito e la *persona del dominio*, contribuendo a restringere e costipare i già tortuosi percorsi della giustizia repubblicana e della *via supplicationis*. Superare quel limite garantendo un rapido e felice esito alle istanze cittadine è il compito che le città della Terraferma veneta affidarono ai propri nunzi all'atto della loro creazione. Garantita dal sistema supplicatorio, la possibilità di ricorrere direttamente al Principe quale suprema fonte di giustizia²²⁸ si costituì, anche a Venezia, quale fattispecie giustificativa per la creazione di forme più o meno stabili di rappresentanza suddita presso il potere sovrano²²⁹.

221. ASVR, AAC, Reg., reg. 85, cc. 123r, alla data 26 ottobre 1561.

222. Tentori (1786, p. 319).

223. Argelati (1737, p. 97).

224. Ferro (1847, p. 437).

225. De Vivo (2012a, pp. 148-52).

226. ASPD, ACA, Atti, reg. 17, c. 59r.

227. Argelati (1737, pp. 97-8).

228. Nubola (2001, 2002).

229. In prospettiva comparativa, cfr. Mauro (2021, 2014b) oltre a Della Misericordia (2010, in particolare pp. 16-8).

Tra le *parti* istitutive delle diverse nunziature, quella padovana del 30 gennaio 1562 è senza dubbio la più esplicita nel dichiarare gli strumenti e i metodi attraverso i quali il nunzio avrebbe dovuto perseguire quell'obiettivo. Per da Rustega superare gli ostacoli e le strettoie imposte alla *via supplicationis* implicava far leva da un lato sull'empirica conoscenza del foro veneto, dall'altro su quelle perduranti componenti micropolitiche²³⁰ indicate da più parti come portanti la dialettica tra governanti e governati propria della prima età moderna²³¹: Antonio Carriero andava scelto come nunzio di Padova perché «persona pratica, diligente et fidele» ma ancor più perché «cittadino padovano» residente «de continuo con la sua famiglia in Venetia», città nella quale poteva vantare «molti mezzi, amici et parenti» attraverso i quali si poteva avere «facile introduzione nell'illustrissimo Colleggio et altri magistrati»²³².

Più che un profilo normativo della nunziatura, la *parte* padovana del 30 gennaio 1562 sembra preoccuparsi di definire i lineamenti professionali, antropologici e sociali del suo detentore, elevando la biografia di Antonio Carriero – per come stilizzata da Antonio da Rustega – a idealtipo del nunzio, se non della funzione di rappresentanza collettiva presso il Principe per come concepita in Antico regime²³³. Appartenente al locale cetto di governo («cittadino padovano») ma trasferitosi da anni a Venezia, pratico delle magistrature lagunari più che teorico del diritto, avvezzo ai meccanismi della giustizia repubblicana e noto (*pratico*) agli uomini incaricati di interpretarla: il vago profilo socio-antropologico di Antonio Carriero è archetipo di un patriziato civico minore che, costretto a cercare fortuna lontano dalla patria, si riscopre dotato di quei «mezzi, amici et parenti» ricercati dalla patria stessa per trascendere gli angusti limiti della politica locale ed entrare in contatto con i «magiori negotii» della Dominante. Il nunzio ideale è un oriundo ben inserito nelle reti clientelari veneziane, dotato di una competenza giuridica maturata sul campo e, soprattutto, pronto a mettere a disposizione della sua patria d'origine non solo il proprio sapere tecnico ma anche le proprie entrate negli ambienti di Palazzo Ducale²³⁴.

Dotato di considerevoli risorse personali e delle conoscenze necessarie a ridurre le distanze tra governanti e governati imposte dalla costituzione

230. Si assume qui la definizione proposta da Wolfgang Reinhard (2001, 2011). Per un inquadramento storiografico complessivo, cfr. Fosi (2001).

231. Oltre alla già citata bibliografia, con diretto riferimento alla prassi supplicatoria, cfr. Fosi (1998, 2004) e Teuscher (2004). Con riferimento alla dialettica tra potere sovrano e comunità suddite, cfr. Breen (2005, 2006, 2007); Emich (2001); Reinhardt (2001).

232. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, c. 59v.

233. Cfr. Irace (2007); Della Misericordia (2010); Álvarez-Ossorio Alvaríño (1992, 1997, 1998, 2016); Martínez Aznal (2018b).

234. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, c. 59r-v.

materiale dello Stato veneto, il nunzio resta, tuttavia, una figura non pienamente inquadrabile nelle pur duttili maglie del fortunato modello *patron-broker-client*²³⁵. Egli è indubbiamente coinvolto in una «three-party transaction» nella quale agisce «as a middleman to arrange an exchange of resources between two parties separated by geographic or personal distance such as differences in rank or office»; non vi è dubbio, inoltre, di come le «essential resources» che fanno del nunzio un *broker* tra Dominante e comunità dominata siano le sue entrate negli ambienti di governo, «people he knows who can provide access to power and place in exchange for loyalty and service»; tuttavia, si fatica a ravvisare nei nunzi «important individuals in their own right with independent resources and numerous dependents»²³⁶, potenti *patron-brokers* ai quali ricorrere per ottenere accesso a figure di rango superiore e per questo dotate di una migliore disponibilità di risorse politico-decisionali²³⁷.

Si potrebbe, anzi, sostenere il contrario. La *parte* padovana del 30 gennaio 1562 chiarisce, ad esempio, l'inequivocabile subalternità postulata per questa figura: egli è sì un mediatore, ma su commissione, uno stipendiato nei confronti del quale la città e le sue cariche di governo si pongono, da un punto di vista antropologico prima ancora che istituzionale, in una condizione di dichiarata superiorità. Per il Consiglio patavino il nunzio non deve essere «persona graduata» – dotata di titoli nobiliari, cavallereschi o dottorali – e questo affinché deputati e oratori non debbano «haverli molto rispetto a comandarli»²³⁸: il nunzio non è, dunque, un *patron-broker* del quale si auspica la graziosa intercessione, ma una figura antropologicamente, socialmente e istituzionalmente subordinata, un subalterno al quale si ritiene legittimo comandare – e non certo supplicare – un *officio* di mediazione.

Nel corso del Cinquecento, a Padova come nelle altre città suddite, la rappresentanza stabile continuò ad essere pensata e legalmente definita come uno strumento saldamente nelle mani del governo municipale, dipendente da esso e dall'élite consiliare che ne deteneva le redini (provveditori, deputati *ad utilia* e oratori). Stabilita per legge, l'elargizione di un ben quantificato emolumento in favore dell'incaricato mirava a confinare entro un piano eminentemente economico la transazione di risorse insita nel rapporto di mediazione; essa contribuiva, inoltre, a gerarchizzare la relazione tra rappresentante e rappresentato sterilizzandone qualsiasi implicazione antidorale²³⁹.

235. Più che Eisenstadt, Roniger (1984), cfr. Boissevain (1969, 1974) e, per una storicizzazione del problema, Kettering (1988b, 1986).

236. Kettering (1988b, pp. 425-6).

237. Boissevain (1969).

238. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 17, c. 59r-v.

239. Boissevain (1969, pp. 383-5). Ma cfr. anche l'imprescindibile Mauss (2002), oltre a Algazi, Groebner, Jussen (2003).

Pratico di diritto e dotato di entrate nel governo repubblicano, appartenente al corpo politico locale ma non alla sua élite consiliare, membro, spesso potenziale, delle istituzioni cittadine ma sufficientemente lontano dalle più alte sfere del governo municipale: nella Padova di metà Cinquecento si tentò di conferire vigore normativo a criteri di selezione operanti *de facto* in gran parte del Dominio veneto e riscontrabili, *mutatis mutandis*, in altri contesti italici ed europei²⁴⁰. Una semplice scorsa all'elenco dei nunzi vicentini attivi tra Cinque e Seicento lascia intendere la propensione del Consiglio civico a reclutare i suoi rappresentanti stabili attingendo al folto sottobosco dei lignaggi cittadineschi di rango inferiore, fatto di rami cadetti e di schiatte di recente aggregazione²⁴¹. A Padova come a Vicenza, la scelta era solita cadere su *cives* trasferitisi in laguna in cerca di maggiori fortune o, ancora, su membri di famiglie sovrarappresentate in Consiglio e, proprio per questo, impossibilitati a trovare un proprio spazio negli affollati anditi della vita politica municipale. È questo il caso, ad esempio, del giurista e avvocato Antonio Abriani il quale, con i suoi ventitré anni di servizio (1658-81), fu il più longevo nunzio nella storia di Padova²⁴²: ultimo esponente di un ramo *comitatino* del suo lignaggio, Antonio ravvisò nell'esercizio della nunziatura l'occasione per riscattare gli oscuri natali e il mancato accesso al Consiglio civico, preclusogli dall'ingombrante presenza del fratello Francesco. I lunghi anni di servizio e la riacquisita reputazione gli sarebbero infine valse l'agognata aggregabilità al Consiglio civico, ottenuta nel 1670 e trasmessa alla sua discendenza²⁴³.

Ancor più rapido e fortunato era stato il *cursus honorum* del giurista Camillo Rodolfo, primo nunzio della città di Verona: eletto nel 1558²⁴⁴, Rodolfo sfruttò il suo incarico per intessere legami che non tardò a spendere a suo beneficio. Il 26 ottobre 1561 egli ricusò la nunziatura di Verona per mettersi al seguito di Agostino Barbarigo, eletto luogotenente della Patria del Friuli: giunto a Udine, l'ex nunzio di Verona vi avrebbe assunto il capitaniato²⁴⁵, avviando una breve ma proficua carriera nelle giudicature veneziane di Terraferma. Ritornato in riva all'Adige intorno al 1568, lo ritroviamo improvvisamente tra i provveditori di Comun, sbalzato a vertici del governo municipale che, fino ad allora, gli erano stati preclusi²⁴⁶. Successore di Camillo Rodolfo, anche Giulio

240. Cfr. Irace (2007); Martínez Aznal (2018b). Più prestigioso, non a caso, il profilo degli *ambasciatori* sudditi attivi alla corte di Madrid, delineato, tra gli altri, da Álvarez-Ossorio Alvarino (1998) e Mauro (2016).

241. Fasolo (1935).

242. Cfr. Borgherini Scarabellin (1911).

243. Informazioni desunte da ASPD, *ACA, Prove*, b. 3.

244. ASVR, *AC, Reg.*, reg. 84, c. 179r, alla data 18 dicembre 1558.

245. Ivi, reg. 85, c. 123r-v, alla data 26 ottobre 1561.

246. ASVR, *AC, Reg.*, reg. 149, c. 234v. Ma cfr. anche Zagata (1749, p. 269).

Cavicchioli avrebbe sfruttato la nunziatura per ascendere ai massimi gradi delle istituzioni veronesi²⁴⁷.

La nunziatura costituiva un incarico appetibile per individui dotati di riconosciute competenze tecnico-giuridiche ma impossibilitati, o non interessati, ad esprimerle all'interno delle istituzioni locali. Molto spesso si trattava di figure di mediocri fortune, alla ricerca di *uffici* in grado di garantire loro un qualche guadagno²⁴⁸; in altri casi – e Verona sembra indicarcelo con decisione – si trattava di personalità ben inserite nel contesto socio-politico locale ma attratte dalle opportunità economiche e professionali offerte dalla Dominante, figure per le quali poteva risultare non solo accettabile, ma addirittura auspicabile ricoprire una mansione che le avrebbe tenute lontane dall'epicentro della vita politica municipale (Consiglio civico) per un lasso di tempo considerevole, se non vitalizio. Con il suo proliferare di magistrature e uffici, sin dal primo Quattrocento il foro veneziano si era proposto come punto di attrazione per tecnici e pratici del diritto, giuristi e causidici provenienti dai domini alla ricerca non solo di guadagni, ma anche di occasioni di promozione professionale e sociale. Si è già visto come, sin dal primo secolo della dominazione veneziana in Terraferma, figure di tal sorta si fossero riversate in laguna costituendosi come componente maggioritaria dell'avvocatura *straordinaria*²⁴⁹. Massa critica in grado di spingere il patriziato a rinunciare alla sua esclusiva sulla pratica forense e a ripensare, seppur parzialmente, uno specifico modo di intendere il momento giudicante, è la folta schiera di causidici *straordinari* assiepati alle porte di Palazzo Ducale il novero entro il quale le città suddite insistono, ancora nel Cinquecento, a reclutare i propri rappresentanti stabili: conoscitori delle magistrature veneziane e da esse conosciuti, ascritti alle élite locali ma ormai stabilmente insediati in laguna, in simili figure le comunità suddite continuarono a ravvisare quella capacità di mediazione tecnica e antropologica percepita come necessaria ai fini di una corretta ed efficiente comunicazione con il Principe.

Tale tendenza conobbe un implicito riconoscimento già all'altezza del ducato di Andrea Gritti (1523-38). Fallita nel suo complesso, la tentata riforma del diritto veneto²⁵⁰ comportò un maggiore disciplinamento della pratica forense, soprattutto nella sua declinazione *straordinaria*: nel 1537 si riconobbe alle comunità suddite la facoltà di stipendiare un avvocato che le rappresentasse a Venezia per un anno continuo, vidimando con autorità sovrana pratiche già ampiamente adottate da tutta la Terraferma veneta²⁵¹. Si è già detto, ad esempio, di Verona, la quale, sin dalla seconda metà del Quattrocento, era

247. Cfr. ASVR, AAC, Reg., reg. 150, c. 45v.

248. Cfr. CAP. 2.

249. Cfr. PAR I.2.

250. Cozzi (1982, pp. 293-312).

251. Bellabarba (1994, p. 806).

solita conferire ampi mandati di rappresentanza ai suoi *cives* residenti ed esercitanti l'avvocatura presso il foro lagunare²⁵²; per la stessa ragione vale la pena richiamare in questa sede il percorso professionale del padovano Bonfante Candoro, il quale, nel medesimo torno di anni, iniziò ad alternare con costanza l'esercizio dell'avvocatura *straordinaria* con quella di oratore (di fatto stabile) per conto della sua comunità²⁵³. Con riferimento al secolo successivo, simili tendenze sono identificabili tanto a Vicenza²⁵⁴ quanto in altre realtà minori: chiamata a scegliere il suo nunzio, nel 1565 la Magnifica Patria della Riviera di Salò optò per conferire l'incarico a Innocenzo Zecchi, il quale, già dal 1531, la serviva come avvocato stabile presso il foro veneziano²⁵⁵.

Tra le diverse comunità suddite, Vicenza fu la più esplicita nel definire l'esercizio dell'avvocatura *straordinaria* quale criterio preferenziale, se non determinante, per la selezione dei suoi rappresentanti stabili: si è già visto, ad esempio, come nel 1530 la selezione del primo «nuncius et advocatus» berico fosse stata circoscritta a «tres domini doctores advocati commorantes in alma civitate Venetiarum»²⁵⁶; otto anni dopo, all'atto di rinnovare l'incarico, i deputati vicentini avrebbero confermato quell'indirizzo, vincolando il Consiglio civico all'elezione di «unus sufficiens legalis et fidelis advocatus de concivibus nostris habitantibus in alma civitate Venetiarum»²⁵⁷. L'insistenza su tali caratteristiche professionali sta alla base dell'accidentata genesi della nunziatura vicentina; nel medio periodo essa avrebbe ingenerato criticità tali da mettere in dubbio l'utilità del neonato ufficio e la sua stessa esistenza: per tutto il Cinquecento il dibattito istituzionale vicentino risulta costellato di polemiche sull'operato degli avvocati investiti della nunziatura, periodicamente accusati di preferire il più redditizio patrocinio di cause private alle funzioni di rappresentanza civica.

Le istituzioni vicentine tentarono di contenere simili atteggiamenti promuovendo un progressivo aumento del salario riconosciuto al nunzio: discutibile e discussa, la strategia avrebbe determinato un progressivo innalzamento dei costi della rappresentanza a Venezia, vanificando almeno in parte gli obiettivi di risparmio economico che Vicenza, dotandosi di una nunziatura, si era prefissata. Nel 1538 il Consiglio civico arrivò ad ipotizzare la cassazione del neonato istituto di rappresentanza: la proposta rientrò solo grazie alla fortunosa concomitanza con una causa di enorme rilievo, ritenuta insostenibile senza l'assistenza tecnica di un rappresentante stabile. Anche all'ombra dei Berici la

252. Cfr. PAR. I.2.

253. Knapton (1992, p. 167).

254. Fasolo (1935).

255. ACRS, b. 531, fasc. 2, cc. 63r-65v, 75v-76r.

256. Fasolo (1935, p. 119).

257. Ivi, p. 125.

nunziatura iniziava ad essere percepita come istituzione utile a prescindere da quelle istanze di risparmio economico che, a Vicenza come altrove, ne avevano giustificato l'adozione²⁵⁸.

I.7

Il nunzio ideale: pratico di diritto o «pratico agli magistrati»?

Il caso vicentino riflette tendenze riscontrabili un po' ovunque nella Terraferma veneta della prima età moderna: scelti, in via preferenziale, tra gli avvocati *straordinari* operanti in laguna, sin dal tardo Quattrocento i rappresentanti stabili delle città suddite avevano mostrato una preoccupante propensione a tralasciare il loro *officio* civico in favore del più redditizio patrocinio di soggetti diversi dalla loro patria. Diverse le strategie adottate per ovviare a tali criticità: nel 1549 Verona negò al proprio nunzio la facoltà di patrocinare cause che non gli fossero state commesse dal comune cittadino²⁵⁹; Vicenza – e lo si è appena visto – preferì le politiche incentivate a quelle coercitive, lusingando i suoi nunzi con costanti aumenti salariali²⁶⁰.

Non meno accidentato il percorso che, conclusosi nel 1606, portò anche Padova a riservarsi un'esclusiva sull'operato del suo rappresentante stabile. Le prime criticità emersero nel gennaio del 1565, quando il Consiglio civico, opponendosi ai deputati *attuali*, si rifiutò di rinnovare l'incarico al nunzio Antonio Carriero²⁶¹. Ne derivò un prolungato stallo, risolto nel dicembre dell'anno successivo con l'adozione di misure radicali: su tutte, l'esclusione di chiunque esercitasse o avesse esercitato l'avvocatura dai soggetti candidabili alla nunziatura. Travagliata, la decisione segnò una brusca inversione di tendenza rispetto ai criteri di selezione sino ad allora adottati dalla comunità di Padova come dalle altre città di Terraferma; cionondimeno, essa consentì la rivitalizzazione di un ufficio altrimenti destinato ad un precoce declino. A farsi carico dell'iniziativa fu il deputato Antonio da Rustega, già promotore, nel 1562, della *parte* istitutiva della nunziatura patavina. Da Rustega impernò l'intera sua arringa su un assunto «maturamente consultato» in seno al Consiglio dei sedici: unanime e concorde, l'intero esecutivo patavino aveva riconosciuto come l'elezione di un nunzio fosse ormai «cossa non solamente utile, ma necessaria»²⁶². Le ragioni addotte a suffragio di quell'asserzione coglievano la duplice anima

258. Ivi, p. 94.

259. ASVR, *AAC*, *Reg.*, reg. 81, cc. 89v-90r.

260. Fasolo (1935).

261. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 17, c. 205v-206r, alle date 17 e 19 gennaio 1565.

262. Ivi, cc. 278r-279r, alla data 1 dicembre 1566.

(*identitaria e mandataria*) della rappresentanza politica per come concepita nella prima età moderna²⁶³:

Si come nel governo de la città si vede esser necessario la eletione de magistrati et de officiali publici li quali havendo cargo de le cose publiche defendino et conservino l'utile et l'honore di quelle, cossì et molto magiormente fa bisogno fuori de la città appresso il suo Principe haver di continuo persona che vestit[a] de veste publica procuri et deffendi l'honore della sua patria²⁶⁴.

La riflessione economica che fino ad allora aveva accompagnato il dibattito sull'opportunità di una rappresentanza civica a Venezia lasciava ampio spazio ad argomentazioni di natura più propriamente politico-istituzionale, tutte interne al peculiare rapporto tra Dominante e domini caratterizzante lo Stato territoriale veneziano. L'arringa del da Rustega insisteva sulla necessità di dotare Padova di strumenti che permettessero di ridurre non tanto la pubblica spesa, ma lo iato costituzionale che separava il «governo de la città» dal governo «fuori de la città», ossia quello esercitato su di essa dalla Repubblica di Venezia: in un sistema come quello veneto, segnato dalla mancata inclusione di qualsivoglia rappresentanza territoriale nell'ordinamento repubblicano, come potevano le magistrature cittadine ottemperare ai loro precipui compiti di difesa e conservazione degli interessi locali («cose publiche») senza essere rappresentate «di continuo» presso il Principe? Il «governo della città» – qui inteso come difesa e conservazione del suo «utile» e del suo «honore», dei suoi beni e delle sue prerogative, dei suoi interessi e del suo status – non poteva prescindere dalla presenza di una figura che, «vestit[a] de veste publica», si preoccupasse di perseguire tali obiettivi «fuori de la città», stazionando stabilmente sulla soglia del potere sovrano in rappresentanza delle istituzioni della sua «patria» e delle loro istanze. Esistevano degli organi municipali demandati, in senso identitario, alla rappresentazione politica della *communitas* verso sé stessa: ebbene, quelle istituzioni (Consiglio civico, Consiglio dei sedici e deputati *attuali*) dovevano essere messe in condizione di potersi *re-presentare* in maniera continuativa anche verso l'esterno della *communitas* e, nella fattispecie, verso quel Principe collettivo ed esclusivo costituito dalla Repubblica di Venezia, dal suo corpo patrizio e dalle sue plurime magistrature.

Poter contare su un nunzio a Venezia diveniva, dunque, «cossa non solamente utile» da un punto di vista economico, «ma necessaria» in ottica istituzionale: ad esso il governo municipale avrebbe dovuto conferire l'autorità sufficiente a vestire la sua «veste publica», rendendosi per suo tramite pre-

263. Hofmann (2007).

264. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, cc. 278r-279r, alla data 1 dicembre 1566.

sente presso un governo repubblicano rispetto al quale continuava ad essere irrimediabilmente escluso. Né questa «veste pubblica», per essere efficace e credibile, poteva essere dismessa o vestita a fasi alterne: la continuità dell'incarico e l'esclusività dei servizi resi alla comunità, insieme a una più marcata – mai perfetta – identificazione tra rappresentante ed ente rappresentato, venivano ora definite quali caratteristiche strutturali della nunziatura, essenziali ad essa più ancora delle competenze tecnico-giuridiche del suo detentore. Il nunzio doveva essere persona «idonea et sufficiente a tal exertitio»: ai fini di tale idoneità si stabiliva la sola condizione di «cittadin originario», vale a dire l'appartenenza al ceto di governo locale data, in estrema sintesi, dall'eleggibilità alle magistrature cittadine; al contempo, si faceva «expressa declaratione che detto nontio» non fosse «occupato nel exertitio del avvocato né innanti né dopo la elletione acìo che possi più diligentemente attender alla deffesa de le cause publiche»²⁶⁵.

La prima soluzione individuata da Padova per garantirsi i servizi del suo nunzio fu deprimere la componente tecnico-giuridica delle sue mansioni in favore delle sue funzioni di rappresentanza. Se ai «magistrati» e «officiali publici» municipali (consiglieri e deputati) veniva chiesto di rappresentare la città e agire per essa all'interno del suo perimetro istituzionale («nel governo de la città»), ai nunzi veniva concesso di assumere le loro *vesti publiche* e, ammantati di quella autorità, rappresentare la città «fuori de la città», agendo in suo nome «appresso il suo Principe»²⁶⁶. Pur rimanendo entro uno schema eminentemente procuratorio della rappresentanza, la *parte* avanzata dal da Rustega concedeva molto ad una sua interpretazione in senso organico: il nunzio non rappresentava la *communitas* in senso identitario come era dato fare al Consiglio e ai suoi organi di governo; cionondimeno, in esso si riconosceva una figura in grado di assumerne le sembianze presso il Principe. A rendere possibile questa mimesi era, ancora una volta, lo strumento giuridico del mandato, entro la cui logica, ancora nel Cinquecento, continuano ad esprimersi le plurime forme della rappresentanza suddita presso la Dominante: al nunzio veniva data autorità di vestirsi di veste pubblica e agire in nome collettivo, seppur nelle sole «cause [...] a lui comesse per li magnifici deputati» o «per li magnifici oratori», figure che, per prestigio e funzione, continuavano ad essergli superiori²⁶⁷.

Da un punto di vista formale, lo scarto tra l'autorità rappresentativa del nunzio e quella degli oratori continuava a sostanzinarsi nelle dinamiche adottate dalle comunità mandanti per il reclutamento e l'impiego delle due figure. Ciò detto, l'azione di «deffesa de le cause publiche» commessa al nunzio, per

265. *Ibid.*

266. *Ibid.*, corsivo mio.

267. *Ibid.*

come evocata nella *parte*, sembrava volersi affrancare da quei connotati meramente advocatizi ereditati dal tardo Quattrocento: secondo da Rustega, difendere la città di fronte alle magistrature lagunari significava renderla costantemente presente non solo in giudizio ma, più in generale, «appresso il [...] Principe». Come dichiarato nel prologo della *parte* padovana del 1566, non si trattava più di efficientare il sistema di rappresentanza civica in sede giudiziaria, ma di creare un sistema che permettesse di avere «appresso il [...] Principe [...] di continuo persona che vestit[a] de veste publica procuri et deffendi l'honore de la sua patria»²⁶⁸. Se nel 1562 ci si era dotati di un nunzio «per procurare l'espeditiōne delle cause occorrente a beneficio publico»²⁶⁹, nel 1566 lo si fece per procurare la conservazione de «l'honore et l'utile» della città²⁷⁰. Nei fatti, la mansione rimaneva la stessa: sollecitare e procurare, attraverso una presenza costante a Venezia, la felice conclusione delle vertenze che vedevano impegnata la città di Padova presso il foro lagunare. Ma era il significato attribuito a tale mansione ad assumere nuove connotazioni: al nunzio veniva chiesto di smettere la toga advocatizia per assumere una *veste* più propriamente *pubblica*, dando corso ad una più piena rappresentanza (e rappresentazione) della propria patria presso la Dominante.

L'ampliamento della capacità di rappresentanza riconosciuta al nunzio corrispose, anche in questo caso, ad un rafforzamento del controllo esercitato su di essa da parte della comunità mandante. Il Consiglio civico ribadì, in primo luogo, la subalternità del rappresentante stabile rispetto a deputati e oratori: formalmente, l'operato del nunzio venne nuovamente confinato all'esecuzione di indirizzi operativi elaborati da un'élite consiliare definita dall'esercizio continuativo di tali cariche²⁷¹. Al contempo, l'assemblea municipale rafforzò la vigilanza nei confronti del suo rappresentante stabile: nuove e più severe pene pecuniarie vennero introdotte ai danni di quel nunzio che non avesse ottemperato alla regolare consegna del «libro» contenente il resoconto delle «cause a lui comesse» e di quanto «per lui operato in dette cause»²⁷².

Rigida nella formulazione, l'inammissibilità degli avvocati alla nunziatura padovana sarebbe rimasta in vigore per un solo lustro, ma tanto bastò ad alimentare un dibattito sui criteri di reclutamento del rappresentante stabile che si sarebbe protratto fino agli inizi del Seicento. Di fatto, non si arrivò mai ad una vera e propria cassazione della *parte* adottata nel 1566; la sua revisione

268. *Ibid.*

269. Ivi, c. 59r-v, alla data 30 gennaio 1562.

270. Ivi, cc. 278r-279r, alla data 1 dicembre 1566.

271. «Che il detto nontio elletto sia obligato con ogni cura et sollicitudine negotiar in Venetia le cause di questa magnifica comunità a lui comesse per li magnifici deputati alla banca ovvero per li magnifici oratori che per tempo si troverano in Venetia» (ivi, c. 278v).

272. *Ibid.*

avvenne in maniera empirica, per piccoli aggiustamenti e taciti ripensamenti. Nel 1571 i deputati *ad utilia* si limitarono a omettere qualsiasi criterio ostativo dai capitoli regolanti la creazione del nuovo nunzio²⁷³: il Consiglio reagì orientando le sue preferenze sui candidati Ludovico Tiffis («doctor advocatus») e Silvio Bianco («advocatus»). La pratica forense tornava a manifestarsi quale criterio preferenziale nella selezione del rappresentante stabile; con essa, la predilezione del Consiglio civico nei confronti di candidati che, pur dotati di competenze tecnico-giuridiche, non fossero *graduati*: con dieci voti di scarto, l'assemblea conferì il titolo di nunzio all'«advocatus» Silvio Bianco, preferendolo al «doctor advocatus» Ludovico Tiffis²⁷⁴. Al nuovo nunzio venne riconosciuto uno stipendio annuo di sessanta ducati²⁷⁵, elevato a cento in occasione della *ricondotta* accordatagli dal Consiglio civico nel 1574. A richiedere quell'aumento salariale fu lo stesso Silvio Bianco, adducendo da un lato la necessità di adeguare la dotazione della nunziatura padovana a quelle delle altre città suddite, dall'altro il risparmio di «molti danari» che egli aveva garantito alla «magnifica città» nei primi tre anni di servizio: assumendo un avvocato come nunzio, Padova aveva evitato l'oneroso ingaggio di altri patrocinanti «per difesa delle sue cause», ponendosi in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi avversari e alle altre *communitates* suddite²⁷⁶. L'allusione alle traversie vissute, proprio in quegli anni, dalla vicina Vicenza dovette risultare piuttosto convincente²⁷⁷.

Meglio pagare lautamente un nunzio che fosse anche avvocato piuttosto che ingaggiare un semplice nunzio per poi trovarsi a dover stipendiare anche un avvocato. L'assunto postulato da Silvio Bianco si sarebbe dimostrato tutt'altro che lapalissiano. Gravi criticità insorsero negli ultimi anni della sua nunziatura: lo si percepisce in controluce, osservando l'irrigidimento normativo che caratterizza i *capitoli* adottati nel 1588 al fine di regolare l'attività del suo successore. Per la prima volta la comunità di Padova sentì di doversi cautelare rispetto alla condotta economica del suo rappresentante stabile: ai candidati venne chiesto di produrre un fideiussore che garantisse per loro in caso di ammanchi o malversazioni. Al contempo – e a parziale smentita di quanto dichiarato, a suo tempo, da Silvio Bianco – si ritenne opportuno limitare l'autonomia di spesa del nunzio, vietandogli di ingaggiare avvocati senza un esplicito assenso da parte dell'autorità municipale. D'ora in avanti solo una «provisione straordinaria» rilasciata dai deputati *attuali* avrebbe potuto autorizzare simili spese, da effettuarsi nella sola evenienza di vertenze

273. Ivi, reg. 18, cc. 20v-21r, alla data 19 agosto 1571.

274. Ivi, c. 80v, alla data 13 gennaio 1572.

275. Ivi, c. 21r, alla data 19 agosto 1571.

276. Ivi, cc. 124v-125r, alla data 2 gennaio 1574.

277. Fasolo (1935).

di conclamata gravità. Ad ulteriore cautela, si imponeva al nunzio di inviare a Padova un rendiconto bimestrale delle spese sostenute: per autorizzare la loro liquidazione sarebbe stato necessario l'avallo di almeno due dei quattro deputati *attuali*²⁷⁸.

L'introduzione di tali limitazioni rinfocolò il dibattito sui criteri di selezione del nunzio: capacità micropolitiche e competenze avvocatizie tornarono a proporsi come caratteristiche potenzialmente antinomiche, come già era avvenuto nel 1566. Quale delle due caratteristiche sarebbe stato opportuno privilegiare in sede di selezione del rappresentante stabile? Il deputato Marcantonio Santuliana lo chiese con insistenza al Consiglio civico, esortandolo ad assumere una chiara posizione in merito. Valeva la pena continuare a stipendiare con cento ducati annui «uno che habbia pratica particolare dell'avocare» o poteva «esser a bastanza uno soggetto pratico alli magistrati dell'inclita città di Venetia» da ingaggiarsi con minor stipendio?²⁷⁹ Chi avrebbe portato maggior beneficio alla città di Padova? Un pratico di diritto o una persona nota (*pratica*) ai magistrati veneziani? E ancora: in che misura la rappresentazione della *communitas* di fronte al Principe avrebbe dovuto coincidere con il suo patrocinio legale? Le funzioni di nunzio e avvocato dovevano essere svolte dalla medesima persona o sarebbe stato più opportuno affidarle a soggetti diversi? In sintesi: posta la necessità di dotarsi di un qualche patrocinio legale, sarebbe stato più opportuno dotarsi di un nunzio e di un avvocato o, forse, poteva bastare un nunzio che fosse anche avvocato?

Per ragioni che si spiegheranno meglio altrove, la proposta di dibattimento avanzata da Santuliana venne affossata dai suoi colleghi deputati²⁸⁰. Di fatto, si preferì procedere con il consueto empirismo, lasciando che i criteri di selezione del nunzio continuassero a definirsi in maniera duttile, reagendo, di elezione in elezione, alle esigenze del momento. Tuttavia, la spinta verso una loro più netta formalizzazione non venne per questo ad esaurirsi. Come un fiume carsico essa riemerse con prepotenza nel 1594, in occasione del voto sulla *ricondotta* di Flaminio Carriero, successore di Silvio Bianco. Il deputato Giacomo Grompo si oppose con fermezza al reincarico del nunzio dimissionario; a suo dire, i capitoli regolanti l'attività della nunziatura dovevano essere completamente ripensati: posto l'aumento del salario offerto al nunzio, sarebbe stato opportuno negargli, questa volta formalmente, la «libertà [...] di avocare per particolari». Tollerata in virtù di un silenzio normativo vigente sin dal 1571, tale «libertà» aveva fatto sì che Carriero replicasse le cattive operazioni dei «noncii passati»: non di rado egli aveva trascurato il suo *officio*, costringendo la città a «mandar più spesso [...] oratori» di quanto fosse necessario.

278. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 19, cc. 351v-352v, alla data 12 marzo 1588.

279. Ivi, c. 360r-v, alla data 20 maggio 1588.

280. Cfr. PAR. 2.2.

Nel giro di poche decadi, si era riproposto il medesimo problema per risolvere il quale, nel 1562, ci si era dotati di una nunziatura.

Come quelle di Marcantonio Santuliana, anche le accorate sollecitazioni di Giacomo Grompo rimasero lettera morta²⁸¹: lacunosa, la normativa regolante l'*ufficio* della nunziatura continuò a concedere ai suoi detentori un certo grado di discrezionalità nell'assolvimento dell'incarico. Alla morte di Flaminio Carriero (1605), il cancelliere della comunità di Padova si portò a Venezia per apporre i sigilli al suo archivio; con grande stupore, egli scoprì come almeno altri tre clienti del nunzio avessero avuto la medesima idea²⁸². Tra questi, il consorzio di bonifica e «diversi nobili interessati nel Gorzone»: Carriero li aveva serviti come avvocato e ora questi si rifiutavano di consegnare alla comunità di Padova una serie di documenti che, inerenti alle «aque del Chiampo», erano erroneamente confluiti nell'archivio della nunziatura²⁸³.

A seguito di quell'increscioso avvenimento, il Consiglio patavino si sarebbe finalmente risolto a negare al nunzio la facoltà di «diffender cause da alcun particolare» (2 gennaio 1606). Nell'introdurre quel divieto, Padova apriva, seppur in maniera surrettizia, al reclutamento di nunzi provenienti dai ranghi dell'avvocatura *straordinaria*: l'anima tecnico-giuridica della rappresentanza suddita veniva così a conciliarsi con le sue componenti politiche e micropolitiche. L'adozione di questa nuova normativa offrì l'occasione per ribadire ancora una volta la subalternità del rappresentante stabile rispetto agli «ambasciatori»: qualora questi si fossero trovati a Venezia, il nunzio avrebbe dovuto conferire con loro quotidianamente («dopo disnar»), e questo al fine di conformare alle loro commissioni l'ordinaria gestione dei «negotii della città»²⁸⁴.

281. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 20, cc. 182v-183r, alla data 22 gennaio 1594.

282. Ivi, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 4 novembre 1605, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

283. Ivi, c. n.n., alla data 11 novembre 1605, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

284. Ivi, *Atti*, reg. 21, cc. 199v-200v, alla data 2 gennaio 1606.

Prosopografia della nunziatura

2.1

Giovanni Domenico Carinello: *pratico* agli avvocati

«Soggetto pratico agli magistrati» o «che habbia pratica particolare dell'avocare»?¹ Privilegiare le componenti tecnico-giuridiche della rappresentanza stabile o le sue implicazioni micropolitiche? Il dibattito consiliare padovano di fine Cinquecento ipotizzava una scissione delle funzioni demandate alla nunziatura che, dal punto di vista delle pratiche, continuava ad apparire tutt'altro che netta.

Irrisolta, tale tensione si riflette sulle scelte retoriche operate dagli aspiranti nunzi all'atto di presentarsi, per mezzo di supplica, al governo municipale: più il Consiglio civico si arrovela sull'antinomia tra sapere tecnico e capacità micropolitiche, più i candidati alla nunziatura si sforzano di comporla rifacendosi, non senza arditi equilibrismi, al momento istitutivo della rappresentanza stabile. Almeno sino alla metà del Seicento, gli aspiranti nunzi assunsero la biografia di Antonio Carriero, per come stilizzata da Antonio da Rustega, come archetipo sul quale modellare la narrazione del proprio profilo socio-professionale. Sostenute, come si vedrà, da scritture e interlocuzioni dal carattere meno formale, le loro suppliche rispondo ad un comune schema retorico: nella maggior parte dei casi, l'aspirante nunzio si presenta come un pratico di diritto già operante presso il foro lagunare, dotato, proprio per questo, di «mezi, amici et parenti» disposti a garantirgli «facile introduzione nell'illustrissimo Colleggio et altri magistrati»². La comprovazione delle proprie competenze tecnico-giuridiche e delle pregresse esperienze forensi si accompagna, secondo studiati dosaggi, all'esibizione delle proprie *amicizie* veneziane, reti clientelari, patronali o più semplicemente professionali che il supplicante si dice disposto

1. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 19, c. 360r-v, alla data 20 maggio 1588.

2. Ivi, reg. 17, cc. 59r-60r, alla data 30 gennaio 1562. La relazione tra retorica supplicatoria e aspettative nei confronti del supplicato è oggetto, tra gli altri, di Zemon Davis (1987), Fosi (2004) e Rudolph (2002). Ma cfr. anche Bercé (2009).

ad impiegare in favore della patria. Il tutto, tenendo salva quella subalternità sociale e quella “naturale” propensione all’obbedienza che il Consiglio patavino aveva indicato, sin dal 1562, come caratteristiche connaturate al suo rappresentante stabile.

Si consideri, per cominciare, la supplica presentata da Giovanni Domenico Carinello il 22 agosto 1571. Desideroso di «conseguire il luoco di noncio», Giovanni Domenico mise in luce tutte quelle caratteristiche che, a suo dire, lo rendevano degno di un simile incarico. Residente a Venezia, egli rimaneva pur sempre un cittadino padovano. Anzi, un «bon cittadino» padovano, come si premurò di sottolineare: oltre che atto, egli era spassionatamente interessato a «trattare et negociar le cose» della sua patria «nella inclita città di Venetia». Fosse stato per lui, avrebbe assunto l’incarico a titolo gratuito, ma dato che il Consiglio si era sempre dimostrato di altro avviso, egli si sarebbe docilmente piegato ai suoi voleri, accettando i sessanta ducati annui stabiliti come stipendio per la nunziatura. Per la stessa ragione, avrebbe osservato senza remore tutti gli «obligi et conditioni» regolanti la rappresentanza stabile. Suo desiderio era quello di «usar» la «maggior diligentia» possibile «intorno alle cose» della città di Padova: per questo, una volta assunta la nunziatura, avrebbe lasciato qualsiasi «altro negocio» che non gli fosse stato commesso dai deputati³.

Dichiarazioni di prammatica, certo, ma quanto mai opportune considerato l’annoso dibattito che, come si è visto, stava interessando il Consiglio civico patavino. Nove anni erano passati dall’istituzione della nunziatura e l’opportunità dell’istituto era ancora oggetto di discussione. Che competenze dovevano essere richieste al rappresentante stabile? Quali margini di azione dovevano essergli concessi? Il Consiglio di Padova stava procedendo per prove ed errori: nel 1566 la nunziatura era stata preclusa agli avvocati, ma nel 1571 tale restrizione venne passata sotto silenzio, lasciando irrisolta la questione⁴. Su un punto, tuttavia, i consiglieri si erano dimostrati concordi: arrivasse dal nunzio o da un avvocato al suo seguito, la città necessitava di un qualche patrocinio legale per sostenere le sue cause a Venezia. Restava però da capire quale, tra le diverse soluzioni individuate, potesse garantire un effettivo efficientamento del sistema di rappresentanza a Venezia: dotarsi di un nunzio-avvocato con il rischio di dover spartire i suoi servigi con altri clienti o dotarsi di un nunzio e di un avvocato sostenendo così una duplice spesa? Giovanni Domenico Carinello provò a comporre la *vexata quaestio* per mezzo della sua candidatura:

Per maggior beneficio di essa magnifica città mi obligo et prometto che in tutte le cause sue, et massimamente in quelle che si haverano a trattare all’eccellentissimo Collegio, l’eccellente messer Francesco Fasuolo advocato servirà con ogni prontezza

3. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 18, c. 89r, alla data 22 agosto 1571.

4. Cfr. PAR. 1.7.

et molto volentieri senza che la detta magnifica città senti interesse né spesa alcuna, il che ridonderà senza alcun dubbio a non mediocre beneficio et comodo delle cose sue, stante li molti mezzi et favori che ha detto eccellente Fasuolo ben noti a molti di questo gravissimo Consiglio⁵.

La soluzione del dilemma tra competenze tecniche e capacità micropolitiche stava proprio in quelle *amicizie* veneziane che Padova era andata chiedendo ai suoi nunzi sin dal 1562. Carinello si dichiarava inserito in una rete clientelare il cui perno era Francesco Fasolo, cittadino veneziano e, quel che più contava, avvocato noto a quel Collegio presso il quale ci si aspettava di ottenere «facile introduzione»⁶. L'amicizia con l'avvocato Fasolo faceva di Carinello il candidato ideale per assumere la rappresentanza di Padova: egli non era certo un *patron-broker*, ma una figura in grado di mettere le istituzioni cittadine in contatto con personalità veneziane disposte ad esserlo. Francesco Fasolo era il *mezzo* attraverso il quale Carinello avrebbe garantito alla *communitas* l'accesso a benefici e risorse politiche altrimenti irraggiungibili⁷. Presentando Fasolo ai deputati, il candidato presentava sé stesso come soggetto in grado di inserire la città in una catena di protezioni che, risalita di anello in anello, l'avrebbe condotta al cospetto dei massimi gradi del governo repubblicano⁸. L'avvocato Fasolo non era un semplice tecnico del diritto, ma un individuo che vantava «molti mezzi et favori» presso diverse personalità patrizie gravitanti sui ruoli del Collegio⁹: indisponibili alla città suddita, le *amicizie* del Fasolo si costituivano come risorsa oggetto di una transazione¹⁰ tra corpo suddito e corpo sovrano che Carinello, in quanto aspirante nunzio, si dichiarava disposto a mediare.

Ma per quale motivo e in cambio di cosa l'avvocato Fasolo avrebbe garantito a Padova un così grande «beneficio et comodo»?¹¹ Pur nelle forme ambigue della retorica supplicatoria, fu lo stesso Francesco Fasolo a dichiararlo, sottoscrivendo di suo pugno la candidatura di Giovanni Domenico Carinello. Personali «dipendentie» e «affinità de sangue» lo rendevano «obbligatissimo» nei confronti di Padova e della sua élite di governo: pochi tratti di penna gli bastarono per infittire e movimentare la rete relazionale disegnata da Carinello. Nei suoi anni di formazione presso lo Studio patavino, Fasolo aveva ricevuto «infinite cortesie» da parte di diversi cittadini padovani: ne era derivato uno stato di obbligazione nei confronti della città nel quale l'avvocato

5. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 18, c. 89r, alla data 22 agosto 1571.

6. *Ivi*, reg. 17, cc. 59r-60r, alla data 30 gennaio 1562.

7. Cfr. Boissevain (1969, 1974); Kettering (1986).

8. Per analogia, cfr. Teuscher (2004).

9. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 18, c. 89r, alla data 22 agosto 1571.

10. Cfr. Eisenstadt, Roniger (1984, pp. 43-9).

11. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 18, c. 89r, alla data 22 agosto 1571.

dichiarava di volersi mantenere¹². Di fatto, l'avallo alla supplica di Giovanni Domenico Carinello gli offriva l'occasione per saldare il debito di gratitudine rovesciandone i termini a proprio vantaggio. Facendo leva sul più classico dei meccanismi antidorali¹³, Fasolo stava tentando di proporsi come *broker* (se non *patron*) in un contesto nel quale aveva operato, sino ad allora, in qualità di *client*. L'ostentato rifiuto di un compenso in denaro per i propri servizi tradiva la volontà di mantenere il moto di contraccambio entro i termini di un generico, ma oltremodo obbligante, vincolo di gratitudine. Al contempo, tale rifiuto si riproponeva di placare le ansie manifestate, proprio in quegli anni, dalla comunità di Padova: perché ragionare su nunziatura e avvocatura in termini alternativi quando, assoldando Carinello come nunzio, si poteva avere Fasolo, gratuitamente, come avvocato?

L'11 ottobre 1571 l'aspirante nunzio cercò di conferire maggiore solidità alla sua strategia suasoria. È di quel giorno una sua seconda supplica ai «magnifici signori deputati et gravissimo Consiglio»: oltre ai servizi di Francesco Fasolo, Carinello si diceva pronto a garantire quelli di Andrea Molin del fu Vincenzo. Si trattava, questa volta, di un patrizio veneziano inserito a pieno titolo nell'apparato di governo repubblicano: Andrea Molin era un «procurator advocato fiscale» in forza alla magistratura dei provveditori sopra dazi. Non solo: a detta di Carinello, Molin era ben noto («molto pratico») all'ufficio dei provveditori sopra camere, magistratura con competenza sull'esazione fiscale presso la quale Padova stava discutendo, proprio in quei giorni, una delicata vertenza creditoria. «Advocato» di «autorità», Molin poteva vantare «molti favori» e «servitù» presso l'ufficio dei provveditori sopra camere: egli stesso lo confermò sottoscrivendo di suo pugno la seconda supplica di Giovanni Domenico Carinello. In cambio dei suoi servizi e dei suoi favori Molin non chiedeva altro che gratitudine. Carinello si affrettò a confermare la sua buona volontà e quella di Francesco Fasolo: ingaggiandolo come nunzio, Padova sarebbe venuta «ad avere tre huomini obligati» al solo costo del suo stipendio, senza ulteriore «interesse, né spesa alcuna».

Giovanni Domenico Carinello, Francesco Fasolo e Andrea Molin: la loro *amicizia* era una testa di ponte gettata nell'ambiente veneziano, un nodo dal quale diramare un reticolo di protezioni ed entrate funzionali a sostenere gli interessi della città di Padova presso la Dominante:

[Padova] senza alcun dubbio ne avrà molto beneficio et comodo delle cose sue per li molti mezzi et favori che essi eccellentissimi advocati hanno, et sarà anco di molta reputatione et honorevolezza ad essa magnifica città¹⁴.

12. *Ibid.*

13. Mauss (2002).

14. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 18, c. 87r-v, alla data 11 ottobre 1571.

In ossequio ai principi espressi nella *parte* istitutiva della nunziatura, Carinello saldava la necessità di conservazione del prestigio cittadino con l'opportunità di dotare la *communitas* di un adeguato patrocinio legale e, al contempo, di solide entrate nell'ambiente veneziano. In altra sede Carinello avrebbe spiegato ai deputati come la presenza di «uno et dui advocati [...] appresso il noncio» rispondesse non solo ad esigenze tecniche – fornire «consulti et difesa della causa» – ma anche a necessità performative, costituendosi come pubblica esibizione della «honorevolezza et dignità della città». L'uso di presentarsi in giudizio accompagnati da un nutrito stuolo di avvocati era ormai comune a tutte «le altre magnifiche comunità» sottomesse alla Serenissima: per la sua importanza e per la sua storia, Padova non poteva permettersi di essere da meno¹⁵.

Attraverso le sue due suppliche, Giovanni Domenico Carinello si sforzò di proiettare un'immagine di sé quanto più possibile conforme alle aspettative manifestate dalla *communitas* nei confronti del suo rappresentante stabile: padovano ma residente a Venezia, più pratico del foro lagunare che tecnico del diritto, docile strumento in mano all'élite locale ma dotato di solide entrate nell'ambiente veneziano. Nonostante questo, la candidatura di Giovanni Domenico Carinello venne rigettata con centocinquantadue voti contrari su centosettantuno votanti¹⁶. È lo stesso Carinello, in una terza scrittura, a dar conto di quanto accaduto. Le sue suppliche erano state oggetto di «ciance» disseminate ad arte «da certi»: qualcuno lo aveva accusato di voler spartire il «salario» della nunziatura con gli avvocati Francesco Fasolo e Andrea Molin. Si trattava di un'accusa infamante, che ledeva il loro «honor» e che gettava l'ombra del mercimonio su profferte fatte «amorevolmente et benignamente», con il solo intento di «acquistare la gratia di questa magnifica città». Ciò detto, l'aspirante nunzio rivendicava il diritto di disporre a suo piacimento del denaro del suo stipendio, al quale, peraltro, si dichiarava pronto a rinunciare per il tempo di un anno, sufficiente a dar pubblica riprova della sua buonafede e di quella dei due avvocati veneziani. Non solo: Carinello dichiarava di non voler alcun compenso per i tre mesi nei quali, di sua iniziativa, aveva sbrigato faccende per conto della città¹⁷. Nonostante questo disperato tentativo di guadagnarsi la fiducia del Consiglio, Giovanni Domenico Carinello non venne nemmeno incluso nella lista degli eleggibili alla nunziatura: come si è visto, la *ballottazione* del 13 gennaio 1572 vide contrapporsi Ludovico Tiffis («doctor advocatus») e Silvio Bianco («advocatus»). Il Consiglio conferì la nunziatura a quest'ultimo¹⁸: di *ricondotta* in *ricondotta*, egli l'avrebbe mantenuta sino alla sua morte, sopraggiunta il 27 gennaio 1588¹⁹.

15. Ivi, c. 88r-v, non datata.

16. Ivi, c. 57r, alla data 13 gennaio 1572.

17. Ivi, c. 88r-v, non datata.

18. Ivi, c. 80v.

19. A darne notizia ai deputati fu Paolo Bianco, fratello del nunzio (cfr. ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 27 gennaio 1587 m.v.).

2.2

Persone alle quali comandare:
Flaminio Carriero e la famiglia Bianco

Dal 27 gennaio al 17 maggio 1588 la rappresentanza stabile di Padova fu assunta da Paolo e Marco Bianco, fratello e figlio del defunto Silvio. Che Marco fosse intenzionato a seguire le orme del padre non era certo un mistero: da qualche anno aveva iniziato a sbrigare pratiche per conto del genitore e l'esecutivo patavino non disdegnava di servirsi di lui come vice nunzio nei periodi nei quali il titolare dell'incarico era assente da Venezia²⁰. Quando la malattia di Silvio Bianco si aggravò al punto da alletterarlo²¹, i deputati non ebbero alcun dubbio sull'opportunità di trasferire al figlio le commissioni del padre e, con esse, la facoltà di comparire «nomine publico» financo di fronte al Principe, nell'«eccellentissimo Collegio»²².

Era il primo passo verso una successione pronosticata da più parti: il 26 gennaio 1588 i deputati *attuali* Marcantonio Santuliana e Alberto Conti suggerirono al morente Silvio Bianco di esortare il figlio ad assistere più assiduamente gli oratori, così da «farsi pratico delle cose della città». Cosa si stesse sottintendendo, il nunzio lo poteva «ben considerare» da sé²³. Il giorno successivo le lusinghiere profezie assunsero maggiore concretezza. È del 27 gennaio 1588 una dura reprimenda dei deputati nei confronti degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura²⁴: rifiutati i servigi di Marco Bianco, i due si erano presi la libertà di ingaggiare un altro «commesso et agente» per conto della città di Padova²⁵. La scelta era ricaduta su Flaminio Carriero: già «com-

20. A titolo esemplificativo cfr. *ivi*, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 3 ottobre 1587, lettera del deputato Annibale Saviolo a Marco Bianco, «fiolo del noncio». Cfr. anche le responsive contenute *ivi*, *Nunzi*, b. 26, cc. n.n., alle date 4 e 7 ottobre 1587.

21. Marco Bianco ne dà notizia ai deputati *ivi*, b. 28, cc. n.n., alle date 14 e 21 gennaio 1588.

22. «Se vostra signoria è in termine che non possa far tal servizio, commeterete a vostro figliuolo qual debbi pigliar un bonissimo avvocato et nomine publico debbi presentar l'incluse lettere nell'eccellentissimo Collegio» (*ivi*, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 19 gennaio 1588, lettera dei deputati Annibale Saviolo, Francesco Trapolino e Alberto Conti al nunzio Silvio Bianco. Di tono simile *ivi*, c. n.n., alla data 22 gennaio 1588, lettera del deputato Marcantonio Santuliana al nunzio Silvio Bianco).

23. *Ivi*, c. n.n., alla data 26 gennaio 1588.

24. *Ivi*, c. n.n., alla data 27 gennaio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti agli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura. La commissione dei due oratori, entrambi giuristi (Forcadura vantava trascorsi come giudice assessore come dimostra Portenari, 1973, p. 265), è registrata in ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 19, c. 343v, alla data 18 gennaio 1588.

25. Marco Bianco non si era presentato alla magistratura dei Dieci savi del Senato «abenché fosse stato de ciò più d'una volta avvertito». Per questo motivo, «vedendo di non poter haver alcun servitio da Flaminio giovane né in questa né in altre cause», i due oratori avevano scelto di sostituirlo con Flaminio Carriero (*ivi*, *Nunzi*, b. 28, c. n.n., alla data 26 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati).

messo» del clero padovano, negli ultimi mesi egli aveva dato prova delle sue competenze nell'ambito di una causa che vedeva il Corpo ecclesiastico associarsi alla città di Padova contro le pretese fiscali avanzate dal suo Territorio. In un certo qual senso, Flaminio Carriero aveva già iniziato a curare gli interessi della sua *communitas*: gli oratori Zabarella e Forcadura avevano cercato di far leva su quel precedente per giustificarne l'assunzione come nunzio²⁶, ma i deputati *attuali* si erano dimostrati di tutt'altro avviso. Il 27 gennaio 1588 Francesco Trapolino si unì ai colleghi Marcantonio Santuliana e Alberto Conti nel richiamare gli oratori all'ordine: Padova non intendeva «haver più che un noncio in Venetia»; finché fosse rimasto in vita, tale era da considerarsi il solo Silvio Bianco. L'elezione di Flaminio Carriero era da ritenersi illegittima se non altro perché esorbitante le competenze e il mandato conferito agli oratori: nell'eventualità in cui Silvio Bianco non fosse stato in grado di ottemperare alle sue mansioni, sarebbero stati i deputati e non altri a valutare come provvedervi²⁷.

Rintuzzate le velleità degli oratori, i deputati scrissero al nunzio affinché esortasse il figlio a perseverare in «quella debita obbedientia et servicio» che ci si sarebbe aspettati da un serio aspirante alla nunziatura. Gli oratori, infatti, avevano avuto di che lamentarsi, tacciando Marco Bianco di scarsa sollecitudine: simili accuse non facevano gioco alla sua candidatura, né agli sforzi di chi, tra i deputati, si stava preparando a sostenerla di fronte al Consiglio civico. Prudenza, insomma: da parte dell'esecutivo padovano c'era tutta la disponibilità a sostenere la candidatura di Marco Bianco, ma questi avrebbe dovuto cercare di mettersi e mantenersi nella condizione di meritarsela²⁸.

L'avvertimento arrivò tardi a Venezia. Il 27 gennaio 1588 gli oratori Zabarella e Forcadura informarono i deputati della morte del nunzio Silvio Bianco. Nel farlo, tornarono a caldeggiare la nomina di Flaminio Carriero come suo successore²⁹. I deputati risposero con i fatti, inoltrando a Marco Bianco le commissioni con le quali, grati per i servigi resi in passato, lo creavano nunzio *ad interim*, in carica sino a quando il Consiglio civico non fosse addivenuto alla nomina del nuovo titolare della rappresentanza stabile. Con l'occasione, i deputati ricordarono a Marco Bianco come l'obbedienza nei confronti degli

26. Ivi, c. n.n., alla data 29 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati. Ma cfr. anche la responsiva siglata dai deputati Marcantonio Santuliana, Giampietro Dotto e Alberto Conti (ivi, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 30 gennaio 1588).

27. Ivi, c. n.n., alla data 27 gennaio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti agli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura.

28. «Dalle nostre de heri havete inteso et compreso la nostra buona opinione, però vedete che non sia mancato» (ivi, c. n.n., alla data 27 gennaio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti al nunzio Silvio Bianco).

29. Ivi, *Nunzi*, b. 28, c. n.n., alla data 27 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Francesco Zabarella.

oratori fosse il più intrinseco corredo della sua mansione³⁰. Contestualmente, i deputati scrissero agli oratori Zabarella e Forcadura per informarli della loro decisione. Essi dovevano rassegnarsi a licenziare Flaminio Carriero: esigenze di ordine pratico e imperativi etici – i «meriti» del defunto richiedevano «gratitudine» – imponevano di mantenere le funzioni di rappresentanza civica all'interno della famiglia Bianco. Marco aveva accesso al fondo economale messo a disposizione del padre, cosa che consentiva all'esecutivo patavino di evitare una nuova delibera e un nuovo esborso. Non solo: avendo già «in le mani» le «scritture pubbliche» del padre, Marco Bianco avrebbe potuto fornire agli oratori diverse informazioni sulle cause in atto, dando continuità ai negozi interrotti dalla morte del nunzio. A tal fine, si era già disposta l'inventariazione del cospicuo archivio prodotto, negli anni, da Silvio Bianco³¹.

Seguita dopo diciassette anni di servizio, la dipartita del nunzio segnò una discontinuità tale da mettere in crisi l'intero sistema di rappresentanza delle istanze padovane a Venezia. Ufficialmente triennale, la nunziatura era divenuta vitalizia in ragione di un disinvolto ricorso alla pratica della *ricondata*: fatte salve quelle di cancelleria, la carica di nunzio era l'unica a non essere interessata dal vorticoso sistema di turnazioni che regolava la vita politica della comunità di Padova. In ragione della sua stabilità, la nunziatura era l'unico istituto ad avere immediata e piena contezza del coacervo di cause che, annose, impegnavano la *communitas* presso il foro lagunare. Memoria vivente (e archivistica) della storia processuale patavina, il nunzio fungeva da imprescindibile *trait d'union* tra le ambascerie che, per limitati periodi di tempo, si avvicendavano a Venezia in rappresentanza delle istanze cittadine. Appena approdati in laguna e prima ancora di conferire con qualsivoglia magistratura, gli oratori erano soliti intrattenere lunghi colloqui con il nunzio, così da avere ragguglio dell'andamento delle cause in corso e di quanto operato dai loro predecessori: sul finire del Cinquecento, il nunzio si era ormai costituito come un prezioso *expertise* senza la cui guida poteva risultare alquanto disagiata condurre l'azione di rappresentanza civica nel labirinto delle istituzioni veneziane³².

Gli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura lo sperimentarono a loro spese: morto Silvio Bianco, i due si erano trovati spiazzati, abbandonati

30. «Sarete contento fino che da noi haverete altro ordine in contrario usar l'istesso servizio del q. vostro padre con ogni fidelità et diligentia essendo con li magnifici oratori nostri, servendoli in tutto quello occorerà per beneficio delle cause pubbliche le quali tutte vi raccomandiamo et vi preghiamo operar in modo che tutta questa città resti satisfatta» (ivi, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 28 gennaio 1588, lettera dei deputati Giampietro Dotto, Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti a Marco Bianco).

31. Ivi, c. n.n., alla data 28 gennaio 1588, lettera dei deputati Giampietro Dotto, Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti agli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura.

32. Caratteristica già evidenziata, con riferimento all'*advocatus* veronese, in Scroccaro (1986).

nei meandri del foro veneziano senza l'ausilio di qualcuno che fosse «informato de tutte le cause trattade per altri oratori» e che potesse aggiornarli «se non nel merito almen nel ordine» delle numerose vertenze pendenti presso le diverse magistrature lagunari. I deputati avevano tentato di superare l'impasse favorendo il passaggio di consegne tra Silvio e Marco Bianco, ma gli oratori insistevano nel perorare l'assunzione di Flaminio Carriero, individuo «amovevole et sufficiente» e, quel che più contava, disposto a servire la città a titolo gratuito³³. A fronte di quella pervicace resistenza, i deputati si trovarono costretti a una perentoria presa di posizione:

Circa a far provisioni d'un altro [nunzio], faremo quello che giudicheremo per beneficio publico ma fra tanto li havemo scritto et le replicamo che non volemo a modo alcuno vi serviate d'altri che de messer Marco overo messer Paulo Bianco, li quali non mancheranno del debito suo; né circa questo occorre ne stiate a scriver altro, se non che immediate, se non havete licentiatto, dobbiate licentiar messer Flaminio Carriero, et non vogliamo per adesso servi né con premio né senza et credemo che non ne darano occasione di scriver altro in questo proposito³⁴.

Nella prospettiva dei deputati, la nunziatura doveva rimanere appannaggio della famiglia Bianco: per la prima volta si faceva il nome di Paolo, fratello del defunto nunzio, come autorizzato, insieme al nipote Marco, a farne le veci. Gli oratori reagirono a quella comunicazione con nuove pressioni in favore del loro protetto e con un «iterato arricordo di venir ad elletione di nontio». A quel punto i deputati Marcantonio Santuliana e Alberto Conti li invitarono a metterli il cuore in pace e a considerare come, al momento, potessero contare sull'ausilio di ben «doi nontii»: Paolo e Marco Bianco, zio e nipote. Chi meglio di loro avrebbe potuto raggiuagliarli sull'operato di Silvio Bianco e degli oratori che questi, negli anni, aveva avuto modo di coadiuvare?³⁵

Anche quella rassicurazione giunse tardi a Venezia: già da qualche giorno Paolo Bianco aveva dato conto ai deputati del rapido deteriorarsi del rapporto con gli oratori. O, per meglio dire, con l'oratore Francesco Zabarella. I suoi atteggiamenti erano sconcertanti: da almeno due generazioni i Bianco erano clienti («antiqui servitori») degli Zabarella e nonostante questo Francesco aveva reagito con cinismo alla morte di Silvio, arrivando a diffamare Marco presso i deputati. Tutto era iniziato il 26 gennaio 1588, quando Marco Bian-

33. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 28, c. n.n., alla data 28 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Francesco Zabarella.

34. Ivi, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 29 gennaio 1588, lettera dei deputati Giampietro Dotto, Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti agli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura.

35. Ivi, c. n.n., alla data 1 febbraio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana e Alberto Conti agli oratori Ermete Forcadura e Francesco Zabarella.

co aveva preferito rimanere al capezzale del padre piuttosto che rispondere ad una convocazione dell'oratore. I doveri verso la patria, l'obbedienza verso i suoi rappresentanti e l'ossequio dovuto ad un uno dei maggiori esponenti del patriziato patavino non avevano potuto nulla contro la *pietas* filiale. Paolo Bianco ne era certo: se Francesco Zabarella si fosse trovato in quegli stessi «travagli», non avrebbe potuto «né havuto voglia di andar a trovar neanche il Principe si lo havese mandato a chiamar»³⁶. Umanamente comprensibile, l'atteggiamento tenuto da Marco era stato ritenuto poco consono ad un aspirante nunzio, figura dalla quale ci si aspettava assoluta devozione e obbedienza nei confronti della città e dei suoi oratori. Francesco Zabarella non aveva mancato di farlo presente, per lettera, ai deputati *attuali*³⁷, e questi al moribondo Silvio Bianco³⁸.

A quelle accuse aveva risposto Paolo, indirizzando all'esecutivo patavino una lettera dai toni accesi, più stigmatizzazione del cinismo dell'oratore che giustificazione del contegno del nipote³⁹. I deputati risposero invitandolo alla calma: come richiesto dalla sua mansione, Paolo doveva rassegnarsi ad affiancare «li magnifici oratori agiutandoli et servendoli in quello occorerà, lassando da parte ogni altro accidente»⁴⁰. Ma la frattura con Francesco Zabarella era ormai consumata: si è già visto come, tolta la sua protezione ai Bianco, l'oratore l'avesse accordata a Flaminio Carriero, perorandone con insistenza l'assunzione come nunzio. Evidente il tentativo di sostituire «antiqui» ma riottosi «servitori»⁴¹ con un cliente più propenso all'obbedienza. Francesco Zabarella, che proprio in quegli anni stava intraprendendo un *cursus honorum* fondato sulla costante alternanza di incarichi come oratore e deputato⁴², si sta-

36. Ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 28 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

37. Ivi, b. 28, c. n.n., alla data 26 gennaio 1588, lettera degli oratori Ermete Forcadura e Francesco Zabarella ai deputati. La lettera è di mano di Ermete Forcadura ma non è da escludersi l'esistenza di una seconda missiva inviata ai deputati da Francesco Zabarella, come pare suggerire ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 28 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

38. Ivi, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 27 gennaio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti al nunzio Silvio Bianco.

39. Ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 28 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

40. Ivi, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 29 gennaio 1588, lettera dei deputati Giampietro Dotto, Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino e Alberto Conti a Paolo Bianco.

41. Appellativi desunti da ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 28 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

42. Il *cursus honorum* di Francesco Zabarella prese un deciso abbrivio nel 1586, in corrispondenza del ritiro del padre (Marcantonio) dalla scena pubblica. È del primo giugno di quell'anno la sua prima nomina come oratore, alla quale sarebbe seguito il suo primo ingresso nel Consiglio dei sedici in veste di deputato, *attuale* nel quadrimestre marzo-giugno 1587. All'atto di lasciare la carica, Francesco procurò di ottenere una nuova investitura come oratore (11 giugno 1587), carica che avrebbe esercitato anche nel 1588, contestualmente a quella di consigliere. Nel 1589 lo ritroviamo nel Consiglio dei sedici: per quattro volte, in quello stesso anno, tentò di assommare la carica di oratore a quella di deputato, riuscendone sempre sconfitto. Con ogni probabilità vi si può leggere uno strascico delle tensioni emerse durante la sua precedente legazione, segnata,

va adoperando al fine di installare a Venezia un nunzio di suo gradimento, nei confronti del quale, anche in futuro, non avrebbe dovuto «averli molto rispetto a comandarli».

Postulata sin dall'istituzione della nunziatura⁴³, la subordinazione del rappresentante stabile nei confronti dei vertici dell'organigramma municipale continuava ad esprimersi su piani plurimi e convergenti: da un lato la norma e le prassi istituzionali, dall'altro le gerarchizzanti logiche antropologiche che stavano alla base delle stratificazioni economiche e sociali che variegavano il corpo civico patavino. Politicamente arroccata sui ruoli apicali del governo municipale (Consiglio dei sedici), l'élite locale insisteva nell'indirizzare la selezione del nunzio verso quei lignaggi marginali che costituivano, al contempo, il principale bacino di reclutamento dei suoi clienti. Formulata in termini istituzionali, la subordinazione del nunzio nei confronti di deputati e oratori conosceva, in tal senso, una schietta declinazione micropolitica, trovando in essa un'ulteriore vidimazione: scandita dalla produzione di un carteggio eccezionalmente loquace, la competizione tra Flaminio Carriero, la famiglia Bianco e i loro rispettivi protettori ce ne offre un'eloquente testimonianza. Non solo le entrate veneziane, ma anche le protezioni patavine avevano il loro peso nella selezione del nunzio: lo stesso conflitto tra Bianco e Carriero può essere letto in termini più ampi, come tensione tra le diverse anime dell'élite municipale, tra consorterie in lotta per controllare, designandola, la rappresentanza della comunità suddita verso la Dominante. Ecco stagliarsi, da un lato, il netto profilo di Francesco Zabarella e del suo autorevole lignaggio; dall'altro, più sfumato, quello di un raggruppamento facente perno sui deputati Marcantonio Santuliana e Alberto Conti, ai quali Paolo Bianco iniziò presto a rivolgere il titolo di «patroni»⁴⁴.

Dal canto loro, i due deputati diedero segno di riconoscere e accettare di buon grado il ruolo che l'aspirante nunzio aveva loro attribuito. Nella missiva del 30 gennaio 1588, Santuliana e Conti espressero tutta la loro solidarietà nei confronti di Paolo e Marco Bianco, esortandoli, al contempo, a perseverare nelle loro mansioni con «ogni diligentia et fedeltà». Di una cosa potevano esser certi: essi li avrebbero sempre considerati «per raccomandati». A riprova di ciò, i deputati davano loro notizia dell'avvenuto licenziamento di Flaminio Carriero, ingaggiato su indebita iniziativa degli oratori⁴⁵. Il gior-

come si è visto, dal conflitto con i vicenunzi Paolo e Marco Bianco e con il deputato Marcantonio Santuliana. Le informazioni qui riportate sono desunte dalle registrazioni delle *ballottazioni* del Consiglio patavino per il periodo 1581-90 riportate ivi, *Atti*, reg. 19, *passim*.

43. Cfr. PAR. I.1.

44. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 31 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati. Sulla famiglia Zabarella, cfr. Pizzeghello (2008a, pp. 34-41).

45. ASPD, *ACA*, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 30 gennaio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana, Alberto Conti e Giampietro Dotto a Paolo Bianco.

no successivo Santuliana e Conti avrebbero ribadito il concetto, invitando i Bianco a non curarsi delle veementi proteste di Francesco Zabarella e a far valere senza remore l'autorità di rappresentanza che era stata loro conferita; essi avrebbero dovuto far questo «se non per altro per far apiacer a noi che vi habbiamo et vi haveremo sempre per raccomandati, sì che restemo sicuri che così farete»⁴⁶.

La frattura interna al corpo civico era, tuttavia, difficilmente ignorabile: il benché minimo movimento degli attori in campo contribuiva ad allargarne e frastagliarne i lembi. Il 29 gennaio Marco Bianco si sottrasse nuovamente alle sue mansioni: i «clarissimi Gritti suoi barbani» lo avevano «conduto via» da Venezia «per tenerlo [...] con loro per alleviarli alquanto il dolor della morte di suo padre»⁴⁷. I doveri verso i propri patroni veneziani e i ritmi del lutto continuavano a non conciliarsi con quelli dei negozi commessi agli oratori. Almeno sino al 30 gennaio, Marco e Paolo Bianco si erano rifiutati di uscire di casa dicendosi sprovvisti di abiti da lutto: per tal ragione i due avevano mancato di far «riverentia» a Francesco Zabarella al suo arrivo a Venezia arrecandogli, seppur involontariamente, una grave offesa⁴⁸. L'oratore – che di malavoglia s'era risolto a licenziare il suo protetto Flaminio Carriero – se n'era avuto a male al punto da iniziare a chiedere con insistenza ai deputati il permesso di rientrare in patria. Lì, forse, avrebbe ricevuto quelle informazioni processuali che a Venezia, complice l'assenteismo dei Bianco, gli era risultato impossibile reperire⁴⁹.

Sollecitati dai deputati⁵⁰ e provvisti, finalmente, di vesti lugubri, la mattina seguente i due vicenunzi si presentarono al cospetto di Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura per discutere con loro alcuni importanti negozi cittadini. A detta di Paolo Bianco, la mattinata era passata senza particolari intoppi⁵¹. Di diverso avviso l'oratore Forcadura, che subito ne scrisse ai deputati: i Bianco si erano dimostrati incapaci di dare «informazione alcuna» sullo stato delle cause cittadine. Non solo: con grande sconcerto, si era scoperto come i due non avessero alcun accesso ai fondi economici già a disposizione del defunto

46. Ivi, c. n.n., alla data 1 febbraio 1588, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana e Alberto Conti a Paolo Bianco.

47. Ivi, *Nunzi*, b. 28, c. n.n., alla data 29 gennaio 1588, lettera di Paolo Bianco ai deputati. La documentazione sinora reperita non permette di indagare ulteriormente questo accenno ad una parentela (forse spirituale?) con il lignaggio patrizio dei Gritti.

48. Ivi, b. 27, c. n.n., alla data 31 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

49. Ivi, *Nunzi*, b. 28, c. n.n., alla data 30 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Francesco Zabarella. Nella medesima missiva gli oratori negarono di aver avuto alcun contatto con i Bianco in data 30 gennaio, affermazione tacciata di falsità da Paolo Bianco (ivi, b. 27, c. n.n., alla data 31 gennaio 1587 *m.v.*).

50. Ivi, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 31 gennaio 1588, lettera dei deputati a Marco Bianco.

51. Ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 31 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

Silvio Bianco. Morendo, la buonanima aveva lasciato debiti così cospicui da convincere figlio e fratello a ricusare in toto la sua eredità. Di conseguenza, gli oratori si erano trovati a discutere negozi di una certa rilevanza – su tutte, una questione relativa all'estimo – senza informazioni in merito e senza «danari per pagar copie et avvocati et altre cose simili»:

È comparso questa matina il fratello del nontio [Silvio Bianco] havendoci fatto intendere che egli haveria servito la magnifica città in quella maniera ch'havesse potuto ma che il figliuolo del noncio et egli stesso erano risoluti de non pur accettare l'heredità del q. suo fratello [...] ma totalmente repudiarla, et che però non intendeva ei spender un soldo per la città [...]. V'è bisogno de persona che si lasci vedere e che servi nelle cose pubbliche con quella diligenza et affetto che si conviene perché, per dir liberamente, delle due cause in fine per le quali siamo principalmente venuti de qui, ciò è delle carni e delli estimi, dell'altre che sono nella commissione nostra e che ci sono state de giorno in giorno racordate dalla vostra magnificenza, oltreché non habbiamo informazione alcuna, non v'è chi ne sappi instruire, e meno il fratello over il figliuolo del nontio, per quanto essi dicono, ne sono ponto praticchi.

Stanti così le cose, a Ermete Forcadura non restò che associarsi a Francesco Zabarella nella sua richiesta di tornare a Padova⁵². Imbarazzanti pendenze economiche stavano alla base della ritrosia dei Bianco nel comparire di fronte agli oratori. Qualche giorno più tardi, lo stesso Paolo si sarebbe risolto ad ammettere il dissesto economico della famiglia, pesantemente indebitata financo nei confronti della comunità di Padova⁵³; sul momento, però, decise di non farne menzione.

A suo dire, al termine della riunione tenutasi nella mattinata del 30 gennaio 1588, lui e il nipote avevano salutato gli oratori con cordialità, promettendo di tornare da loro subito dopo pranzo. Così non avvenne: desiderosi di porgere le loro condoglianze, alcuni «gentilhomeni» si erano presentati a casa dei Bianco trattenendosi con loro per diverse ore. Prefigurandosi quel ritardo, Paolo aveva inviato le sue scuse a Francesco Zabarella per mezzo di un servitore. Fu la goccia destinata a far traboccare il proverbiale vaso: l'oratore aveva inveito contro il servo, ordinandogli di riferire ai Bianco che gli facessero

52. Cfr. *ivi*, b. 28, c. n.n., alla data 31 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di quest'ultimo.

53. *Ivi*, c. n.n., alla data 2 febbraio 1588, lettera di Paolo Bianco ai deputati. Il 2 maggio 1590 Paolo Bianco avrebbe rivolto una nuova supplica al Consiglio patavino al fine di ottenere quanto meno uno sgravio fiscale a titolo di ricompensa per la compilazione, realizzata con l'aiuto del nipote Marco, dei libri della nunziatura del fratello Silvio per gli anni 1585-87 (*ivi*, *Atti*, reg. 19, cc. 456v-458r). Nel 1606 il Consiglio avrebbe assunto i registri compilati dai Bianco (*ivi*, *Nunzi*, regg. 214-21) come modello archivistico per le successive registrazioni delle «attioni» dei suoi nunzi (cfr. *ivi*, *Atti*, reg. 21, c. 199v, parte del 2 gennaio 1606; *ivi*, *Deputati*, b. 110, reg. 8, alla data 18 febbraio 1606, lettera dei deputati Bartolomeo Gloria, Antonio da Lion ed Enea Conti al nunzio Flaminio Buttiron).

«apiacer non gli andar mai davanti da gli ochi». Allarmati da quegli strepiti, Paolo e Marco si erano affrettati a congedare i loro ospiti per portarsi da Francesco Zabarella nel vano tentativo di placarne le ire. Paolo provò a spiegare l'eccezionale situazione in cui versava la sua *casa*, ancora turbata dalla perdita del fratello Silvio. Ne seguì uno scambio di battute per noi piuttosto probante, un alterco⁵⁴ in grado di restituire la pluralità di significati che, nel loro complesso, contribuivano a definire quella condizione di subalternità che sin dal 1562 l'élite civica padovana aveva previsto per il suo rappresentante a Venezia.

In una precedente missiva, Francesco Zabarella aveva già avuto modo di chiarire quale fosse la sua idea di nunzio, figura preposta a smaltire il lavoro inavaso degli oratori «et massime [...] certi serviti manuali in quali» faceva «bisogno», per l'appunto, «la persona d'un nontio»⁵⁵. Altrove aveva ribadito lo scarto esistente tra la *dignitas* rappresentativa conferita al nunzio e quella riservata all'oratore: insieme al collega Forcadura, si era detto disposto a compiere «quei serviti» convenienti alla loro «dignità [...] come ambasciatori, ma non come nontii o procuratori»⁵⁶. In ossequio a quei principi, tra un'ingiuria e l'altra, Zabarella aveva trovato il modo di ribadire il concetto anche a Paolo Bianco, ricordandogli come «chi è servitore non ha da trovar le sue comodità ma quele del patron»⁵⁷. Il rapporto tra nunzio e oratore veniva esplicitamente descritto come un rapporto tra cliente e patrono, tra personalità poste su diversi gradini della scala sociale patavina, una ascritta all'élite consiliare, l'altra relegata ai suoi più infimi margini: definita da un punto di vista normativo e istituzionale, la catena di comando che poneva il nunzio al servizio di deputati e oratori conosceva un considerevole fattore di legittimazione sul piano antropologico e micropolitico, così come indicato, già nel 1562, da Antonio da Rustega.

Il conflitto tra Francesco Zabarella e gli eredi di Silvio Bianco si poneva alla convergenza delle molteplici linee di tensione su cui poggiava un istituto di rappresentanza collettiva ancora pensato in termini procuratori: la nunziatura era da un lato strumento di comunicazione al servizio del corpo civico, dall'altro riflesso istituzionale di quelle distinzioni antropologiche, economiche e sociali che ancora variegavano il ceto di governo municipale. Paolo Bianco provò a sottrarsi al conflitto dipanando il groviglio di vincoli che, raf-

54. Ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 31 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati. Nel darne conto ai deputati, l'oratore Ermete Forcadura si fece tramite delle lamentele di Francesco Zabarella, deciso a rientrare in patria per riferire «a bocca» dell'accaduto (ivi, b. 28, cc. n.n., alla data 31 gennaio 1588, lettere degli oratori Francesco Zabarella e Ermete Forcadura ai deputati).

55. Ivi, c. n.n., alla data 27 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Francesco Zabarella.

56. Ivi, c. n.n., alla data 28 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Francesco Zabarella.

57. Ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 31 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

forzandosi a vicenda, lo legavano tanto alla città di Padova e alle sue istituzioni quanto a Francesco Zabarella e al suo potente lignaggio:

[Dissi a Francesco Zabarella] che gli ero ben servitor come son alla magnifica casa Zabarella, ma non già servitor salariato ma che ben erimo pronti a servirlo nelli negotii della città che perhò ne comandase⁵⁸.

Il maldestro tentativo di scindere l'obbedienza dovuta a Francesco Zabarella in quanto proprio *patrono* (e non *padrone*) da quella dovuta a Francesco Zabarella in quanto oratore della città di Padova sortì l'unico effetto di aprire una profonda frattura nel manipolo di individui inviati a Venezia per rappresentare le istanze della *communitas* patavina. Come si è visto, il 30 gennaio 1588 Francesco Zabarella notificò ai deputati il suo desiderio di rientrare a Padova⁵⁹; dopo aver assistito all'alterco con i Bianco, Ermete Forcadura si era associato a quella richiesta: troppo gravosi i compiti che gli erano stati affidati per poter pensare di gestirli con la sola assistenza di due nunzi riottosi e, quel che più contava, incapaci di fornirgli «alcuna instruttione» sulle cause che gli erano state commesse⁶⁰. Dal canto suo, Paolo Bianco chiese ai deputati suoi «patroni» di poter interrompere le comunicazioni con Francesco Zabarella e di far riferimento al solo oratore Ermete Forcadura, ritenendolo «intelligentissimo, cortesissimo et pien di molta bontà»⁶¹. Un'opinione, questa, non contraccambiata da Forcadura: prima di rassegnarsi a rimanere a Venezia e ad operare di concerto con i Bianco⁶², l'oratore denunciò un'ultima volta ai deputati l'assenteismo dei vice-nunzi, la loro conclamata incompetenza e i debiti da loro ereditati nei confronti della comunità. Rientrato a Padova, Francesco Zabarella avrebbe dato conto di altri dettagli, così gravi da essere riferibili solo «a bocca»⁶³.

Persa la protezione di Francesco Zabarella, malamente cercata quella di Forcadura, Paolo Bianco ottenne quella del deputato Marcantonio Santuliana. Nei primi mesi dell'anno, Santuliana aveva sfruttato la sua carica di deputato *attuale* per procrastinare ad arte la nomina del nuovo nunzio, e questo nonostante le ripetute sollecitazioni formulate dagli oratori. I suoi oppositori dovettero attendere una seduta consiliare con scarsa affluenza e disertata dallo

58. *Ibid.*

59. Ivi, b. 28, c. n.n., alla data 30 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Francesco Zabarella

60. Ivi, c. n.n., alla data 31 gennaio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Ermete Forcadura.

61. Ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 31 gennaio 1587 *m.v.*, lettera di Paolo Bianco ai deputati.

62. Ivi, b. 28, c. n.n., alla data 2 febbraio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Ermete Forcadura.

63. Ivi, c. n.n., alla data 1 febbraio 1588, lettera degli oratori Francesco Zabarella ed Ermete Forcadura ai deputati, di mano di Ermete Forcadura.

stesso Santuliana per mettere finalmente ai voti la successione di Silvio Bianco (12 marzo 1588). Ad avanzare la proposta fu, non a caso, un deputato appartenente al lignaggio degli Zabarella: il conte – e illustre filosofo – Giacomo Zabarella, appena entrato nel suo quadrimestre di governo in qualità di deputato *attuale*⁶⁴. Ingaggiato a Venezia, il conflitto per la nunziatura si era infine spostato a Padova. Come di prassi, otto giorni vennero concessi agli aspiranti nunzi per presentare le loro candidature; al settimo, Marcantonio Santuliana si attivò per bloccare l'intero iter di nomina del rappresentante stabile, ottenendo dal Consiglio l'*intromissione* della delibera approvata su iniziativa di Giacomo Zabarella. Essa meritava una più attenta disamina, e questo per ragioni che Santuliana prometteva di spiegare in un'apposita seduta consiliare. Seduta che, per intuibili ragioni, il deputato si guardò bene dal convocare⁶⁵.

Il 3 aprile successivo Giacomo Zabarella tentò di smuovere l'inerzia della situazione *intromettendo*, a sua volta, l'*intromissione* presentata da Santuliana⁶⁶. Di fatto, per arrivare al dunque si dovette attendere l'uscita di Santuliana dal suo quadrimestre di governo e, ancora, i due mesi concessi da statuto per arrivare alla discussione di una *intromissione*. Lo stallo si protrasse, dunque, sino alla seduta consiliare del 20 maggio 1588. Alla convocazione risposero centoquarantasei votanti, e tra questi l'intero quartetto di deputati *attuali*: Pietro Gabriel, Annibale Buzzaccarini, Girolamo Selvatico e, ovviamente, Giacomo Zabarella. Quella che andò in scena fu una vera e propria resa dei conti: per prima cosa si crearono i presupposti per allontanare Marcantonio Santuliana da Padova e dal Consiglio dei sedici, eleggendolo oratore in sostituzione del defunto Alberto Conti. A seguire, si mise ai voti la supplica con la quale Paolo e Marco Bianco si candidavano, questa volta ufficialmente, alla nunziatura⁶⁷. Nei giorni precedenti i deputati *attuali* si erano adoperati al fine di togliere forza a quella candidatura: per prima cosa si erano aumentate le incombenze a carico di Paolo Bianco così da trattenerlo a Venezia. Il medesimo trattamento venne riservato all'oratore e deputato Girolamo Selvatico, sostenitore – invero piuttosto tiepido – della candidatura dei Bianco⁶⁸. Lontani da Padova, gli aspiranti nunzi avevano avuto scarse opportunità per costruire consensi intorno ad una supplica di per sé già compromessa⁶⁹.

64. Ivi, *Atti*, reg. 19, cc. 351v-352v. Per un profilo biografico, cfr. Carotti (2020).

65. ASPD, ACA, *Atti*, reg. 19, c. 353r, alla data 19 marzo 1588.

66. Ivi, alla data 3 aprile 1588.

67. Ivi, cc. 359r-361r.

68. Cfr. ivi, *Nunzi*, b. 27, cc. n.n., alle date 6 e 8 maggio 1588, lettere di Girolamo Selvatico e Paolo Bianco ai deputati. Cfr. inoltre ivi, *Deputati*, reg. 104, c. n.n., alla data 7 maggio 1588, lettera del deputato Pietro Trevisan all'oratore Girolamo Selvatico.

69. «Heri sera il magnifico orator [Girolamo Selvatico] et io havevimo statuido l'ordine fermo di venir a Padoa, et questa matina, havute le lettere di vostre magnificentie, esso magnifico orator ha terminato non si voler partire et con parole tale ch'io lo ho potuto intender par che desiderio di sua magnificentia sia ch'io non mi parti. Ho voluto satisfar a sua magnificentia in

Dal punto di vista retorico, la loro scrittura si muoveva in perfetta continuità con la supplica che, nel 1574, era valsa a Silvio Bianco un cospicuo aumento salariale⁷⁰: l'ingaggio di un nunzio che fosse stato anche avvocato – cosa che i due lasciavano intendere di essere – avrebbe determinato un indubbio «sparmio di spese»⁷¹. L'esperienza maturata durante i diciassette anni di nunziatura di Silvio Bianco stava lì a dimostrarlo. Vincente nel 1574, l'argomentazione risultò penalizzante nel 1588: sollecitato dall'improvvida supplica dei Bianco, il dibattito sui costi della nunziatura intersecò quello sul suo profilo professionale finendo per innescare una più radicale riflessione sulle forme e sui significati della rappresentanza suddita a Venezia. Sul giudizio dei consiglieri dovette altresì pesare la volontà di segnare una discontinuità rispetto ad un'esperienza di nunziatura – quella di Silvio Bianco – al termine della quale si era sentita la necessità di inasprire il controllo sul rappresentante stabile, a cominciare dalla sua autonomia di spesa⁷². Ma più di ogni altra cosa pesò il conflitto che, nei mesi precedenti, aveva visto contrapporsi gli eredi di Silvio Bianco all'oratore Francesco Zabarella. Per tutte queste ragioni – ed altre ad ora imperscrutabili – la supplica di Paolo e Marco Bianco venne rigettata con ottantatré voti contrari e tre non sinceri su centoquarantacinque votanti⁷³. A nulla valsero le attestazioni di «diversorum excellentissimorum advocatorum in inclita Venetiarum civitate» prodotte dai supplicanti per dimostrare la loro «sufficiencia et valore»⁷⁴ e, come già aveva fatto Giovanni Domenico Carinello⁷⁵, il loro grado di inserimento nel foro veneziano.

Scongiurata l'elezione alla nunziatura dei protetti di Marcantonio Santuliana, i deputati ammisero al dibattimento la sua *intromissione*. Salito in renga, Santuliana espose le sue perplessità in merito ai nuovi capitoli regolanti la nunziatura: come rappresentante stabile poteva «esser a bastanza uno soggetto pratico alli magistrati dell'inclita città di Venetia» o bisognava «elegger uno che habbia pratica particolare dell'avocare»? Una corretta valutazione degli emolumenti da conferire al nunzio sarebbe dovuta partire da quella imprescindibile considerazione. Ne seguì un dibattito acceso, che vide contrapporsi Marcantonio Santuliana e Giovanni Francesco Mussato a Giacomo Zabarella e Antonio Frigimelica. Infine, su istanza del giureconsulto Francesco Centon, si preferì tagliare la testa al toro: più che dibattere sul merito dell'*intromissione* avanzata da Santuliana, sarebbe

anteponer li negotii publici al desiderio et util mio, lassando che la maestà de Signor Idio con il mezzo delli mei signori et patroni guidi questa nave in felicissimo porto» (ivi, *Nunzi*, b. 27, c. n.n., alla data 8 maggio 1588, lettera di Paolo Bianco ai deputati).

70. Ivi, *Atti*, reg. 18, cc. 124v-125r, alla data 2 gennaio 1574.

71. Ivi, reg. 19, c. 359r.

72. Cfr. PAR. 1.7.

73. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 19, c. 360r.

74. *Ibid.* Allo stato attuale il dossier allegato alla supplica dei Bianco risulta irreperibile.

75. Cfr. PAR. 2.1.

stato opportuno votare la sua ammissibilità, così come proposto da Giacomo Zabarella il 3 aprile precedente. Solo cinquantadue votanti su centoquarantasei si dissero favorevoli a dibattere la proposta di Marcantonio Santuliana, un numero vicino a quello di quanti, poco prima, si erano espressi in favore della candidatura di Paolo e Marco Bianco (cinquantanove) e di quanti, poco dopo, si sarebbero espressi contro il conferimento del titolo di nunzio a Flaminio Carriero (cinquantaquattro). Le proporzioni rendono la capacità di mobilitazione di Marcantonio Santuliana e, di contro, quella del lignaggio degli Zabarella⁷⁶.

2.3

Attilio Faccio: un pratico di diritto *pratico* ai magistrati

Archiviato il maldestro tentativo dei Bianco, il 20 maggio 1588 la nunziatura venne conferita a Flaminio Carriero⁷⁷. Flaminio apparteneva al medesimo lignaggio del primo nunzio di Padova, una famiglia che nella pratica del diritto aveva individuato il mezzo per riscattare le sue mediocri fortune⁷⁸: fratello del nunzio e suo fideiussore (*piezo*), il «legum doctor» Bartolomeo Carriero⁷⁹ era iscritto al Collegio dei legisti sin dal 1573⁸⁰; Flaminio, invece, era tra gli avvocati al servizio della Veneranda Arca del Santo, ente a partecipazione civica demandato alla gestione dei beni del santuario antoniano⁸¹. Irrisolto a livello normativo, il principio secondo il quale la nunziatura avrebbe dovuto essere conferita ad un avvocato si era ormai affermato a livello consuetudinario: avvocato, infatti, era anche Flaminio Buttiron, il candidato che, esclusi i Bianco dalla corsa alla nunziatura, fu sconfitto da Flaminio Carriero nel 1588⁸². Per tentare una nuova candidatura, Buttiron avrebbe dovuto attendere diciassette anni: di *ricondotta* in *ricondotta*, tanto sarebbe durata la nunziatura di Flaminio Carriero, conclusasi, insieme alla sua vita, il 3 novembre 1605.

76. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 19, cc. 360r-361r. Sulle dinamiche fazionarie interne al Consiglio patavino e sulle loro ricadute sull'assegnazione degli uffici pubblici, cfr. Tagliaferri (1975, pp. 113-4, relazione dell'ex podestà Tommaso Contarini presentata al Senato il 24 settembre 1609).

77. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 19, c. 361r.

78. Sulla famiglia Carriero, cfr. Lavarda (1995).

79. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 19, c. 361r, alla data 21 maggio 1588. Insieme a lui si costituì come fideiussore anche il cittadino padovano Achille Porcellino q. Nicolò.

80. Portenari (1973, p. 289).

81. Cfr. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 26, c. n.n., alla data 15 ottobre 1587, lettera del nunzio Silvio Bianco ai deputati; ivi, b. 27, c. n.n., alla data 9 maggio 1588, lettera di Paolo Bianco ai deputati. Dà conto di questa attività l'unità archivistica AVASA, *Serie 8*, b. 2, dalla quale si desume, tra l'altro, come anche il defunto Silvio Bianco non avesse disdegnato di accompagnare la sua funzione di nunzio a quella di avvocato dell'Arca del Santo. Per un profilo storico-istituzionale dell'Arca del Santo, cfr. Saviolo, Franco (1765), oltre a <https://archivioarcadelsanto.org/>.

82. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 19, c. 381v.

I deputati patavini appresero della sua dipartita da un dispaccio di Zorzi Marsilio⁸³: vicecancelliere della comunità, Marsilio era stato inviato a Venezia per sopperire alla forzata inattività del nunzio e per gestire le delicate fasi di transizione che avrebbero condotto alla designazione del suo successore⁸⁴. «La città», scrisse il vicecancelliere ai deputati, «ha perso un huomo che s'era fatto molto pratico de suoi negocii»: insieme a Carriero s'era perduta la memoria storica di quasi due decenni di cause padovane rimesse al foro veneziano⁸⁵. Da navigato burocrate qual era⁸⁶, Marsilio rivolse subito la sua attenzione al cospicuo archivio lasciato dal nunzio: senza bisogno di indicazioni da parte dei deputati, il vicecancelliere si premurò di contattare il fratello del defunto, il nipote «et tutti gl'altri di casa sua» chiedendo loro di non «muover scritturre de alcuna sorte se prima non» fosse venuto «qualche ordine» da Padova. C'era da sperare che «Dio benedetto» facesse «far elettione d'un nuovo non-tio» quanto prima, così da poter dare nuovo corso agli innumerevoli negozi interrotti dalla dipartita del Carriero⁸⁷.

Gli aspiranti all'incarico non tardarono a palesarsi. La prima candidatura recapitata ai deputati patavini riporta la data del 3 novembre 1605, giorno della morte del nunzio: a presentarla fu Attilio Faccio, notaio e avvocato padovano residente da anni a Venezia⁸⁸. Che la sua fosse una candidatura meditata lo dimostrava, oltre al tempismo⁸⁹, la solida costruzione supplicatoria: nella sua missiva, l'avvocato metteva in luce quegli aspetti del suo percorso professionale che più potevano rispondere all'ideale di rappresentante stabile che, elezione dopo elezione, di aggiustamento normativo in aggiustamento normativo, era venuto a definirsi nell'ultimo quarantennio del Cinquecento⁹⁰. Norma e prassi concordavano su un punto: in via preferenziale, il nunzio doveva essere reclutato dagli strati marginali del corpo civico, così da potergli impartire ordini senza troppe

83. Ivi, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, I, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

84. Ivi, *Deputati*, reg. II, c. n.n., alla data 1 novembre 1605. La commissione, che conferiva al vicecancelliere l'autorità per subentrare al nunzio, venne approvata dai deputati *attuali* in piena autonomia, senza alcun intervento ufficiale da parte del Consiglio civico (cfr. ivi, *Atti*, reg. 21, *passim*) o del Consiglio dei sedici (ivi, reg. 54, *passim*).

85. Ivi, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, I, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

86. Cfr. la delibera consiliare del 12 marzo 1601, la quale segnala Zorzi Marsilio in servizio come «quaderniero» della comunità sin dal 1579 (ivi, *Atti*, reg. 21, c. 7r).

87. Ivi, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, I, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati. Con riferimento all'archivio del nunzio Flaminio Carriero, cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, II, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

88. Ivi, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

89. Le pessime condizioni di salute di Flaminio Carriero erano note quanto meno dal 24 ottobre 1605, giorno del suo ritorno da un pellegrinaggio a Loreto intrapreso intorno al 1° ottobre 1605 (ivi, cc. n.n., alle date indicate, lettere di Alessandro Moscheni ai deputati).

90. Sul rapporto tra retorica supplicatoria e *fiction*, cfr. Zemon Davis (1987).

remore⁹¹. Ecco, quindi, Attilio Faccio proclamarsi «fedelissimo et devotissimo cittadino» ma al contempo «minimo et inferior d'ogn'altro soggetto» che si potesse «offerir» alla città di Padova come suo nunzio. Mai completamente chiarita, invece, l'effettiva predilezione del Consiglio verso nunzi che fossero anche avvocati: da un lato se ne ricercavano le competenze tecniche, dall'altro permaneva un certo scetticismo verso questi professionisti del foro, sempre alla ricerca di altri e più remunerativi clienti. Attilio Faccio si collocò in una posizione mediana: egli era sì un avvocato, ma era disposto ad «abbandonare ogn'altro carrico» per «finir il corso di [sua] vita in servizio della patria»⁹².

Infine, restava da affrontare il nodo del dibattito sulla rappresentanza civica per come declinato a Padova nell'ultimo quarantennio del Cinquecento: dal nunzio ci si aspettava una familiarità con le procedure del foro veneto ma anche con le personalità politiche chiamate a darvi corso⁹³. Competenze tecniche e conoscenze a Palazzo: fu su quel punto, sulla capacità di coniugare la pratica del diritto con l'essere *pratico* ai magistrati, che Attilio Faccio fondò l'intero impianto retorico della sua candidatura. Egli operava nel foro lagunare da più di trent'anni e tra le sue prime mansioni c'era stata quella di «vice nontio» della città di Padova. Durante il «contaggio» del 1576 era subentrato al nunzio Silvio Bianco, il quale, per mettersi in salvo, aveva abbandonando Venezia. Attilio si era trovato a dover gestire questioni di primaria importanza; i deputati lo avrebbero potuto desumere dagli epistolari e dai registri regolarmente depositati presso la cancelleria civica: su tutte, degna di nota era una delicata vertenza fiscale che aveva visto i veneziani «possessori de beni in Padovana» sottrarsi al pagamento «del campatico» imposto «per sussidio de lazaretti»⁹⁴.

L'episodio veniva addotto a riprova della sua capacità di reggere la nunziatura e di «servir» la città «almen al par d'ogn'altro soggetto» che intendesse contendergli l'incarico; ma oltre alle dimostrate competenze, si sarebbe dovuta considerare quella familiarità con il patriziato di governo che solo trent'anni di residenza a Venezia potevano portare in dote:

Poiché sono per 30 et più anni versato in cotesta città et pallazzi, sempre trattando con principalissimi signori dell'ordine della nobiltà, cossì conosco et sono conosciuto, et intendo quello che qual si vogl'altro più novo di me non intenderà al sicuro⁹⁵.

91. Cfr. CAP. I.

92. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

93. Cfr. CAP. I.

94. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati. Con riferimento alla specifica vertenza richiamata dal supplicante, cfr. Preto (1978, p. 137).

95. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

Avvocato di lungo corso, conoscitore delle magistrature veneziane e conosciuto dai loro detentori: Attilio Faccio poteva vantare quella dotazione di mezzi, amici e parenti che la città di Padova, alla perenne ricerca di soluzioni che potessero contenere tempi e costi della giustizia, era andata chiedendo ai suoi nunzi sin dal 1562. Dal canto suo, il supplicante diede segno di condividere quelle preoccupazioni: assumendolo come nunzio e servendosi delle sue *amicizie*, la città di Padova avrebbe sensibilmente ridotto le «occasioni di spesa», accorciando notevolmente i tortuosi percorsi della *via supplicationis e iustitiae*⁹⁶.

La strategia supplicatoria approntata da Attilio Faccio non si reggeva, tuttavia, sulla sola retorica. Conosciuto a Venezia, egli non era ignoto a Padova: la formalizzazione della candidatura gli offrì l'occasione per esibire alcune importanti protezioni godute all'interno dell'apparato municipale. Volendo fare del *medium* un eloquente messaggio⁹⁷, Attilio si guardò dal rivolgersi direttamente ai deputati preferendo far sì che fosse il vicecancelliere Zorzi Marsilio a recapitare loro la sua supplica. Il percorso della missiva fu, invero, piuttosto tortuoso, ma alla fine Faccio ottenne quanto sperato: il 5 novembre 1605 Zorzi Marsilio inoltrò la sua supplica ai deputati corredandola di una lettera di raccomandazione⁹⁸. Già da un giorno, del resto, egli aveva notificato ai deputati la sua decisione di servirsi di Attilio Faccio per sbrigare alcune faccende. Il vicecancelliere si era detto pronto a garantire per lui: Attilio era un «padovano pratico della terra et de gli uffici, per essere trenta anni che versa[va] in questi palazzi et per haver havuto sua pratica all'ufficio de gli estimi quando stava a Padova»⁹⁹.

Nell'attesa che il Consiglio civico deliberasse i criteri di assunzione del nuovo nunzio, Zorzi Marsilio, che già aveva definito suo «amico» il defunto Flaminio Carriero¹⁰⁰, prese a manovrare affinché la rappresentanza della città presso la Serenissima restasse nelle mani di un incaricato di sua fiducia. Patrono di Attilio Faccio, Zorzi Marsilio si fece mediatore delle sue richieste presso i deputati *attuali*, attivandosi al fine di ridurre le distanze geografiche, sociali e istituzionali esistenti tra supplicante e supplicato. Distanze che, al contrario, i deputati *attuali* Daniele Campese e Antonio da Lion cercarono di mantenere, guardandosi, quanto meno in un primo momento, dall'intrattenere una corrispondenza diretta non solo con Attilio Faccio ma

96. *Ibid.*

97. Cfr. McLuhan, Fiore (1967).

98. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 5 novembre 1605, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

99. *Ivi*, c. n.n., alla data 4 novembre 1605, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

100. *Ivi*, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, 1, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

anche con Bartolomeo Carriero, il fratello del defunto nunzio che, seppur timidamente, si era detto pronto a ricevere i loro comandi¹⁰¹. Anche in questo caso il *medium* si fece messaggio: i deputati chiesero a Zorzi Marsilio di rispondere per loro conto ad entrambi i candidati. Particolarmente schietto il messaggio recapitato ad Attilio Faccio:

Per risposta delle vostre de 5 et 6 del presente, le dicemo che, havendo anco vedute quelle del signor Attilio Faccio, dobiate a nome nostro rengratiarlo del buono animo et offerta sua, la quale ci è stata gratissima, et che a tempo debito si havrà in consideratione non solo l'offerta ma la persona sua al pari d'ogn'altro soggetto che sarà proposto¹⁰².

La candidatura di Attilio Faccio sarebbe stata presa in considerazione, ma a tempo debito e senza godere di particolari favori. Nel 1605 i deputati si guardarono dal lanciarsi in obbliganti profferte come invece avevano fatto i loro predecessori in occasione della problematica successione di Silvio Bianco (1588)¹⁰³. Ad Attilio Faccio non restò che inoltrare ai deputati i suoi saluti, ancora una volta per mezzo di Zorzi Marsilio¹⁰⁴: il lavoro condotto dal vicecancelliere per favorire l'instaurarsi di un rapporto diretto tra supplicante e supplicato non condusse, in un primo momento, ai risultati sperati. A quei primi infruttuosi scambi seguirono due mesi di silenzio da parte di Attilio Faccio, al termine dei quali egli sarebbe tornato a ribadire, e con maggior forza, la sua candidatura come nunzio. Rotto ogni indugio, il 2 gennaio 1606 l'avvocato risolse di scrivere direttamente ai deputati e di far sentire loro tutto il peso delle sue entrate veneziane:

Vienemi da molti senatori et altri che hanno saputo ch'io me gli sono offerto per nontio adimandato quando si farà elletione di questo nontio. Io non gl'ho saputo dir altro che sarà ben presto, come parmi d'haver inteso et la occasione mi persuade; tutta via, per haverne certezza, a pregar vengo vostre signorie molto illustri a farmene scriver una parola, perché intendo con sua bona gratia venir in persona a darmi in notte et far riverenza alle vostre signorie molto illustri et al Consiglio tutto, con speranza (mentre in questo siino li consiglieri liberi da certe loro passioni), se non di rimaner gratiato, almeno di honoratamente cader con buon numero di bale. Cessarò anco di tentar questo quando io sii avisato esser meglio acquetarmi.

101. Ivi, c. n.n., alla data 6 novembre 1605, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

102. Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 7 novembre 1605, lettera dei deputati Daniele Campese e Antonio da Lion al vicecancelliere Zorzi Marsilio.

103. Cfr. PAR. 2.2.

104. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 8 novembre 1605, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati. Insieme ai saluti di Attilio Faccio, Marsilio recapitò anche quelli di Bartolomeo Carriero.

L'ellittica retorica supplicatoria non ci permette di cogliere i lineamenti dei «molti senatori» che, a detta di Attilio Faccio, si erano detti preoccupati per l'esito della sua candidatura¹⁰⁵. Pare legittimo ipotizzare un qualche legame con gli ambienti vicini al defunto doge Marino Grimani¹⁰⁶, e questo in ragione del ruolo che Attilio Faccio aveva saputo ritagliarsi in occasione della celeberrima – e problematica – incoronazione della dogaresa Morosina Morosini Grimani (1597)¹⁰⁷. Avvocato della fraglia veneziana dei macellai («beccari»)¹⁰⁸, Attilio Faccio aveva contribuito alla progettazione dell'arco trionfale eretto da quella confraternita lungo la Riva degli Schiavoni, tra Palazzo Ducale e la colonna marciana. Sua l'ideazione di un complesso dispositivo scenico nel quale la lode di Venezia secondo i più classici stilemi del suo *mito* indulgeva nell'esaltazione delle glorie delle famiglie Morosini, Grimani e del loro parentado. Autore di una *Lettera nella quale si descrive l'ingresso nel Palazzo Ducale della Serenissima Morosina Morosini Grimani*, Giovanni Rota non avrebbe mancato di cogliere il poliedrico ingegno del progettista, «avvocato», «difensore d'essi beccari», ma altresì «intendente dell'architettura et nell'histoire grandemente versato»¹⁰⁹. Un personaggio eclettico, Attilio Faccio, ben più di quanto la sua candidatura alla nunziatura lasciasse intendere: per i tipi dello stampatore vicentino Cristoforo Rosio sarebbe stata pubblicata, postuma, una sua *Practica instrumentorum* (1655)¹¹⁰, prontuario di formule notarili destinato a una notevole fortuna editoriale¹¹¹.

Pratico di diritto e noto all'ambiente veneziano, Attilio Faccio poteva altresì vantare importanti legami con l'ambiente politico padovano. Fu egli stesso a darne conto ai deputati, preannunciando la sua intenzione di rientrare in patria per «far riverenza [...] al Consiglio tutto» e iniziare così a costruire una solida base di consenso intorno alla sua candidatura («fare i brogli di questo Consiglio»). Il tempismo dell'asserzione contribuì a darvi consistenza: il 2 gennaio 1606, dopo due mesi di assoluto silenzio, Attilio Faccio tornava

105. Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 2 gennaio 1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

106. Per un profilo biografico, cfr. Gullino (2002).

107. Oltre a Wilson (1999) e alle pagine dedicate a questo caso-studio in Molmenti (1884, pp. 305-25), Muir (1981, pp. 293-5) e Casini (1996, pp. 44-5), cfr. van Gelder (2018a, 2018b). Più in generale, sulla figura della dogaresa, cfr. Scarabello (1982); Hurlburt (2006) oltre a Raines (2008) e Adank (2020).

108. Ingiustificata l'identificazione di Attilio Faccio con un «associate or patron» della predetta fraglia ipotizzata in McClure (2004, p. 162).

109. Rota (1597), ma cfr. anche le descrizioni datene in Tuzio (1597, pp. 11-3) e Sansovino, Stringa (1604, cc. 281v-282v).

110. Facio (1655).

111. Tradotta dal notaio Ottavio Cappellari con aggiunte di Giuseppe Cerato Orsini è l'edizione Facio (1673a, ma anche 1673b), riferimento per le successive edizioni (1678, 1692, 1700, 1761).

a rivolgersi ai deputati¹¹² e lo faceva nel preciso momento in cui il Consiglio civico, su loro richiesta, si apprestava a prender «parte d'ellegere noncio per Venetia»¹¹³. Fu in corrispondenza di questa fase deliberativa, punto di arrivo della riflessione patavina sulla rappresentanza stabile¹¹⁴, che il vicesegretario Zorzi Marsilio diede più esplicita manifestazione alla sua predilezione per Attilio Faccio. Con l'inizio dell'anno, Marsilio aveva ricominciato a servirsi di lui senza chiedere, peraltro, alcuna autorizzazione ai deputati¹¹⁵: di sua iniziativa, il vicesegretario aveva iniziato a commissionargli alcuni dei negozi che, dopo mesi in assenza di un rappresentante stabile, languivano presso le cancellerie veneziane¹¹⁶. Il suo fu un vero e proprio colpo di mano, reso necessario dall'avvicinarsi di alcune importanti udienze che, posticipate con fatica a dopo l'Epifania, erano difficilmente gestibili senza l'assistenza di un nunzio o, quantomeno, di un suo surrogato¹¹⁷. I deputati stessi ne riconobbero la necessità, rassegnandosi, infine, a intrattenere una regolare corrispondenza con Attilio Faccio.

Dal canto suo, l'aspirante nunzio non mancò di far leva sull'urgenza dei negozi commessigli per tornare a caldeggiare l'ottenimento di un formale mandato di rappresentanza. L'esecutivo patavino rispose con cautela. È del 5 gennaio 1606 una missiva indirizzata all'aspirante nunzio da Francesco Zabarella, Daniele Campese, Bartolomeo Gloria e Antonio da Lion, l'intero quartetto dei deputati *attuali*:

havemo inteso quanto prontamente s'è adoperata in servitio di questa città et il desiderio suo d'esser nostro noncio. Dell'operato la rengraciamo di tutto cuore; l'esser poi nostro noncio, la persona sua ci sarà grata quando la cosa stesse in noi [deputati] alla banca di gratificarla, ma perché questo è negozio che passa per la openione de molti che balotano nel nostro Consiglio, non possiamo prometerli cosa alcuna di certo. Però come sarà tempo la potrà venir di qua et far quelli officii che in simil casi si sogliono fare et correr arditamente la sua lancia come faranno gl'altri et stare a quello che delibererà il Consiglio, ch'altro non possiamo in suo servitio che di favorirla del nostro voto¹¹⁸.

112. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 2 gennaio 1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

113. *Ivi*, *Atti*, reg. 21, c. 199v, alla data 2 gennaio 1606.

114. Cfr. PAR. 17.

115. Non vi è traccia di commissioni rilasciate a beneficio di Attilio Faccio né nel copialettere dei deputati *attuali* (ASPD, ACA, *Deputati*, b. 110, reg. 8), né nei registri relativi alla loro attività deliberativa (*ivi*, reg. 11), né tantomeno in quelli del Consiglio civico (*ivi*, *Atti*, reg. 21) o del Consiglio dei sedici (*ivi*, reg. 54).

116. «Eccogli la fede del callamiero d'ogli ricercatami dal magnifico Marsilio suo. Dimani gli inviarò la nota delle stride de beni acquistati in Padova et Padovana da veneti dall'ultima inviategli fin'hora et anco vedrò di terminar il negotio delli denari de fuoriusciti con il clarissimo camerlengo di commune» (*ivi*, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 2 gennaio 1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati).

117. Cfr. *ivi*, b. 44, c. n.n., alla data 12 novembre 1605, lettera del vicesegretario Zorzi Marsilio ai deputati, ma anche *ivi*, b. 45, lettere di vari mittenti dal 2 al 21 gennaio 1605 *m.v.*

118. *Ivi*, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 5 gennaio 1606.

Una sostanziale scrollata di spalle a fronte della tenacia con la quale Attilio Faccio stava portando avanti la sua candidatura: per quel che importava ai deputati egli poteva tranquillamente venirsene a Padova e dar corso a tutti quegli *uffici* che avesse ritenuto opportuni per perorare la sua nomina. I suoi avversari, del resto, non sarebbero stati da meno. Unanimes e concordi, i deputati ostentarono un algido disinteresse verso la candidatura di Attilio Faccio, dichiarando di non voler esercitare alcuna influenza sul Consiglio se non quella che sarebbe potuta derivare dall'espressione del loro voto. Alla prova dei fatti, le millantate protezioni godute da Attilio Faccio all'interno del corpo civico si stavano dimostrando meno solide di quanto ci si potesse aspettare.

Laconica e non certo promettente, la risposta dei deputati non riuscì, tuttavia, a fermare le trame dell'intraprendente avvocato. Al contrario, le galvanizzò. Nell'impossibilità di ottenere una formale investitura come rappresentante stabile, Attilio Faccio cercò di sfruttare la forza performativa del rituale civico veneziano¹¹⁹ per ottenere dal doge in persona quel riconoscimento che ancora gli veniva negato delle autorità municipali padovane. In una lettera che trasuda di simulato imbarazzo e malcelato autocompiacimento, Attilio Faccio informò i deputati di quanto gli era accaduto il 10 gennaio 1606, giorno dell'elezione ducale di Leonardo Donà, successore del defunto Marino Grimani¹²⁰. Con ogni probabilità, la scena da lui narrata va contestualizzata nella sala del Maggior Consiglio, solita aprirsi al pubblico in occasione della prima vestizione e intronizzazione del doge neoeletto¹²¹. Spinto dalla calca («più tosto portato che incaminatomi»), Attilio si era trovato nei pressi del trono ducale. Incrociato lo sguardo del principe, aveva colto l'occasione per fare del suo corpo fisico una rappresentazione del corpo politico della città di Padova, comunità suddita pronta ad inchinarsi ai piedi del doge e, per suo tramite, ai piedi della Repubblica:

Ecco che fui da certo spirito persuaso a dover inventar occasione (per all'ora da me creduta a proposito per servitio di questa patria mia) et fu che, spicatomì dalla stretta, vedendo certo vacuo a suoi piedi, accostatomigli tutto chino et humille, disseglì alla breve tenir ordine da vostre signorie molto illustri per nome delle sua città di Padova che, subito intesa la confirmatione della creatione già ne gl'animi loro concetta del principato in lei, dovessi a nome loro inchinar megli et ralegrarmi, come faccio. Et mentre gli basciavo il manto, Sua Serenità, tenendo la sua destra sopra il capo, disse mi: «Rengratio quei signori et quella città del loro affetto prima ch'ora conosciuto da Noi». S'ho mò transcorso le me perdonino, perché a dir il vero fu cossì vicino il parto alla concettione di questo mio pensiero ch'a pena m'avi-

119. Cfr. Muir (1981), Casini (1996, 1997), Padoan Urban (1998) e Fenlon (2007).

120. Cfr., per il momento, Cozzi (1991) e Seneca (1959).

121. Cfr. Florio (2020).

di d'haver fatto quanto ho scritto. Giovarami per hora il creder d'haver fatto bene, come restarò contento quando dalle vostre signorie molto illustri habbi nova della sua satisfattione¹²².

Come il corpo del Principe¹²³, anche il corpo suddito si manifestava – soprattutto all'altezza del primo Seicento – nell'intersezione tra rappresentanza e rappresentazione¹²⁴, nel dialogo tra plurime forme della rappresentanza rispetto alle quali quella mandataria e formalistica, legata al conferimento di un'autorizzazione ad agire per conto di un soggetto collettivo, si costituiva come parte rilevante ma non esclusiva¹²⁵. In un sofisticato gioco di impersonamenti e reciproche legittimazioni, inchinandosi ai piedi di Leonardo Donà, Attilio Faccio si arrogò la facoltà di rendere presente (*re-presentare*) la città di Padova al cospetto del doge, figura che, a ragion veduta, si poteva intendere come la più chiara rappresentazione della Repubblica veneziana e delle sue prerogative principesche. Nell'elezione ducale e nelle relative celebrazioni, Attilio Faccio colse l'aprirsi di eccezionali spazi di comunicazione tra governanti e governati¹²⁶: lesto, l'aspirante nunzio procurò di occuparli e dilatarli a vantaggio suo e della comunità da lui – e in lui – rappresentata.

Prodotto nella delicata fase liminare compresa tra la morte del doge Grimani e l'elezione di Leonardo Donà, il carteggio di Attilio Faccio con i deputati patavini restituisce il proporsi del linguaggio cerimoniale come elemento strutturale del sistema di rappresentanza e rappresentazione dei corpi sudditi presso la Dominante¹²⁷. Si consideri, ad esempio, la missiva vergata dall'aspirante nunzio il 13 gennaio 1606. Volendo dare ulteriore prova della sua familiarità con le massime sfere del governo repubblicano, Faccio riportò l'attenzione dei deputati a quanto accaduto nel 1595, in occasione dell'elezione ducale di Marino Grimani: all'epoca, non pochi patrizi si erano lamentati della scarsa sollecitudine con la quale Padova aveva provveduto ad inviare al nuovo principe la sua consueta ambasceria di congratulazione¹²⁸. Gli oratori padovani erano stati «motegiati come quelli [...] che sendo vicini» a Venezia «erano stati

122. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, alla data 10 gennaio 1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

123. Nella duplice accezione proposta in Kantorowicz (1957).

124. Cfr., ad esempio, Mauro (2014a) e in altra prospettiva Hutson (2020).

125. Cfr. Burke (1992).

126. In questa prospettiva, e con specifico riferimento alle elezioni ducali di Marino Grimani e Leonardo Donà, cfr. van Gelder (2018a, 2020) e Florio (2014b).

127. Cfr. Florio (2019) e in ottica comparativa Breen (2004); Arnade (1996); Murphy (2016); Mauro (2020a).

128. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13 gennaio 1605 *m.v.* In merito a tale consuetudine encomiastica, cfr. quanto riportato al PAR. 3.2.

molto tardi» a presentarsi in laguna. La consuetudine cerimoniale voleva che l'ambasceria di Padova, in quanto rappresentazione della città più prossima a Venezia, fosse tra le prime ad omaggiare il nuovo doge: il ritardo degli oratori aveva reso imperfetta l'identificazione tra rappresentante (oratori) e rappresentato (città di Padova), caricandola di significati ulteriori e indesiderati. La scarsa sollecitudine degli ambasciatori venne interpretata come segnale della «poca devotione» di Padova verso la Repubblica e di «tepida allegrezza» per l'elezione del suo principe¹²⁹. I deputati, dunque, avrebbero fatto bene a guardarsi dal ripetere simili errori in occasione delle congratulazioni a Leonardo Donà¹³⁰. Se non altro, l'intraprendente iniziativa di Attilio Faccio e le provvide congratulazioni prestate al doge durante la sua intronizzazione mettevano Padova nella condizione di gestire il tutto con minor affanno, avendo già dato prova di sollecitudine e di ferma fedeltà nei confronti del nuovo principe.

I deputati *attuali* diedero segno di comprendere e condividere le preoccupazioni manifestate da Attilio Faccio: oltre a lodare la sua prontezza, a ringraziarlo e a riconoscersi in «molto obbligo» nei suoi confronti, essi si premurarono di fugarne i timori. Agendo senza mandato, egli aveva certamente esorbitato rispetto alle sue funzioni, ma lo aveva fatto per una buona ragione: venuti a conoscenza del suo provvidenziale omaggio al doge, diversi cittadini padovani avevano «molto commendato» il suo spirito di iniziativa. C'erano voluti due mesi di attesa, ma alla fine Attilio Faccio era riuscito a guadagnarsi un segno di benevolenza da parte dei deputati *attuali*:

Si come a noi è stata carissima la nuova della creazione del Serenissimo Principe Donado, non altrimenti ne è stato gratissimo [...] il complimento di raccomandazione che ha fatto con Sua Serenità, che è stato da quanti l'ha saputo molto commendato, assicurandola che ciò non li haverà nociuto ponto alla intencione sua di esser noncio nostro et speremo anco che dal Consiglio nostro sarà messo in molta considerazione¹³¹.

129. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13 gennaio 1605 *m.v.* L'episodio riferito da Attilio Faccio resta comunque dubbio: pur lacunosa, la documentazione a nostra disposizione, tanto padovana (ivi, b. 34, cc. n.n. dal 26 aprile al 5 luglio 1595) quanto vicentina (BCBVI, *AT*, f. 1336, cc. n.n., alle date 06, 11, 13 e 16 settembre 1595 e 2 ottobre 1595), segnala l'ambasceria padovana tra le prime – se non la prima – a presentare le sue congratulazioni al neo eletto Marino Grimani. L'orazione gratulatoria dell'ambasciatore padovano Francesco Centon fu antologizzata in Michele (1596) e successivamente in Consalvi (1597).

130. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13 gennaio 1605 *m.v.* Analoghe accuse serpeggiarono a Venezia tra il 1675 e il 1676 in occasione dell'ambasceria padovana al doge Nicolò Sagredo, evento descritto in Almerighi (1676). A dar conto di questi malumori fu il nunzio padovano Antonio Abriani (ASPD, *ACA, Nunzi*, bb. 100-101, *passim*). Su questo caso studio, cfr. Florio (2020).

131. ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 11 gennaio 1606, lettera dei deputati Daniele Campese, Bartolomeo Gloria, Antonio da Lion e Francesco Zabarella ad Attilio Faccio.

Ad ulteriore riprova dell'accordata fiducia, i deputati acconsentirono ad «adoperar» Attilio Faccio più «spesso in servizio di questa città», e per incarichi di maggiore importanza. Il 12 gennaio essi si servirono della sua persona per recapitare un messaggio alle guardiane («alle porte») del Pien Collegio e del Consiglio dei dieci: la città di Padova si aspettava di essere informata qualora il guardiano del convento di Sant'Antonio – o chi per esso – si fosse presentato in quelle sedi per depositare «qualche suffragio per perturbar li ordeni et privilegii commessi da Sua Serenità per el governo del monasterio del Santo»¹³². Si trattava di una questione di primaria importanza: alla vigilia della crisi dell'Interdetto, nel momento in cui la giurisdizione sul clero veneto – e sui suoi beni – stava divenendo motivo di aperta contesa tra Venezia e il Papato, Padova stava portando avanti una politica volta a privilegiare l'insediamento di frati autoctoni nel convento antoniano e negli altri chiostrici cittadini, così da garantire un'adeguata collocazione ai rami cadetti della *civiltà* padovana¹³³. Una contesa di analoga natura vedeva contrapporsi la città di Padova al suo vescovo a causa dell'inopinato aumento imposto alle doti monacali. Una vertenza di natura economica, dunque, ma dai chiari risvolti antropologici e sociali: ad essere messa in discussione era la funzione della clausura come garante dell'integrità e della purezza del corpo civico patavino, la capacità del chiostro di proporsi come alternativa ad un mercato matrimoniale che, in quegli anni, spingeva le *cittadine* padovane e le loro famiglie verso sconvenienti unioni intercettuali¹³⁴.

Il 13 gennaio 1606 Attilio Faccio notificò di aver provveduto a consegnare un memoriale al «portiero» del Collegio Andrea Fasolo e al «fante di settimana» di guardia al Consiglio dei dieci. Non solo: di sua iniziativa Attilio aveva fatto «anco [...] moto a qualcheduno delli clarissimi signori secretarii» al servizio dell'una e dell'altra magistratura¹³⁵. Lungi dal limitarsi ad interpellare dei funzionari di *basso ministero*¹³⁶ come richiesto dai deputati, l'aspirante nunzio aveva ritenuto opportuno alzare la posta, chiamando in causa i suoi contatti nelle più alte sfere della burocrazia veneziana. Selezionati per privilegio di nascita dal ceto dei cittadini originari veneziani, i segretari del Collegio e del Consiglio dei dieci ne costituivano il corpo tecnico, responsabile, in buona sostanza, del loro funzionamento¹³⁷. Essi tenevano «tutta la secretaria,

132. Ivi, c. n.n., alla data 12 gennaio 1606, lettera dei deputati Daniele Campese, Bartolomeo Gloria e Francesco Zabarella ad Attilio Faccio.

133. Tutta da ricostruire, la vicenda trova innumerevoli riscontri nei carteggi di nunzi e oratori così come nel registro delle ducali rilasciate dalle magistrature veneziane (Senato *in primis*) in risposta alle numerose suppliche padovane in favore del clero autoctono (ivi, *Ducali*, reg. 8). Su questi temi si tornerà con maggiore dettaglio nel CAP. 4.

134. Cfr. PAR. 4.6.

135. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13 gennaio 1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

136. Cfr. Zannini (1996).

137. Cfr. Trebbi (1992); Casini (1992); Zannini (1992, 1993, 2015); Galtarossa (2009).

tutta la cancellaria nelle mani», come scrisse Giovanni Botero nella *Relatione* pubblicata solo qualche mese prima¹³⁸.

Assicuratosi l'appoggio delle due segreterie e messe in sicurezza le vertenze a lui commesse, Attilio Faccio risolse di prendere la via per Padova¹³⁹. Tre giorni prima il Consiglio civico aveva fatto bandire (*stridare*) i rinnovati *capitoli* regolanti l'elezione del nunzio, concedendo otto giorni agli aspiranti per ufficializzare la loro candidatura¹⁴⁰. Per Attilio Faccio era arrivato il momento di mettere da parte i negozi pubblici e occuparsi dei propri: tra il 14 e il 20 gennaio 1606 l'avvocato tornò nella sua patria d'origine per sostenere attivamente la sua corsa alla nunziatura.

Il Consiglio patavino avrebbe eletto il nuovo nunzio nella seduta del 19 gennaio 1606, ma solo dopo aver nominato i due oratori incaricati di prestare omaggio al neoeletto doge Leonardo Donà. Assegnata questa onorevole incombenza, i deputati presentarono al Consiglio quattro polizze debitamente sigillate e recanti altrettante candidature alla nunziatura di Padova. Aperte le buste, il vicecancelliere Zorzi Marsilio lesse ad «alta voce» il loro contenuto. Da quando era stata istituita la nunziatura, mai si erano avuti così tanti candidati. I primi due, i giuristi Orazio Abriani e Guerrino Oddo, si erano limitati a presentare due scritture piuttosto scarne nelle quali, oltre a formalizzare la loro disponibilità ad assumere la nunziatura, dichiaravano di voler accettare uno stipendio annuo di trecento ducati¹⁴¹. Entrambi diedero segno di recepire i più recenti esiti del dibattito consiliare in merito alla rappresentanza stabile: dopo lunghe riflessioni, il 10 gennaio precedente si era deliberato di non stabilire uno specifico onorario per il nunzio ma di lasciare che fossero i candidati stessi, all'atto di «darsi in nota», a formulare una loro richiesta salariale da sottoporre alla valutazione del Consiglio cittadino¹⁴². L'apertura della terza polizza svelò la candidatura dell'avvocato Flaminio Buttiron, che già si era offerto come nunzio nel 1588¹⁴³: di lui e della sua supplica si dirà tra poco. Per ora, basti sapere che, presente in sala, Buttiron dichiarò in quella sede di volersi anch'egli accontentare di un pagamento annuo di trecento ducati¹⁴⁴.

Infine, Zorzi Marsilio diede lettura alla candidatura di Attilio Faccio. La supplica si segnalava per una solida struttura argomentativa, mutuata, verrebbe da dire, da quelle scritture processuali sulle quali il candidato poteva van-

138. Botero (1605, c. 42v). In relazione a questo passo, cfr. quanto riportato nell'*Introduzione*.

139. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13 gennaio 1605 *m.v.*, lettera di Attilio Faccio ai deputati.

140. Ivi, *Atti*, reg. 21, c. 201v.

141. Ivi, cc. 203r-204r.

142. Ivi, c. 201v.

143. Ivi, *Atti*, reg. 19, c. 381v.

144. Ivi, reg. 21, c. 203v.

tare una più che solida competenza. Con metodo, Attilio Faccio dipanò un sistema di fattispecie normative e probatorie atte a comprovare la bontà della sua candidatura:

Invitato io, Attilio Faccio fu de messer Zuan Battista, dalle stride fatte in questo Consiglio ch' il pretendente noncio debba darsi in nota nel termine de otto giorni e dichiarir appresso quanto per provisione sua conseguir pretendi; veduti anco li capituli in esso Consiglio con molta prudencia presi con le conditioni de qualli esso noncio dovrà esser condotto; inherendo all'offerta che, subito morto il precessore, feci con mie lettere alli molto illustri signori deputati et poco doppo con viva voce alli magnifici illustri signori XVI d'impiegarmi con l'esperienza ch'io in anni trenta continui sonomi acquistata nei fori di Venetia in servizio di questa mia patria con quella provisione che fosse parsa a sue signorie molto illustri convenirsemi, prometendogli prima che fossero li capitoli sopradetti formati non che presi d'attendere al solo negozio della città, postponendo ogn'altro de particolari come farò al sicuro con ogni dilligenza et prontezza, nella maniera per apunto ch'io feci in certe poche occorrenze commessemi dalli molto illustri signori deputati, hora di novo con le presenti mie reofferiscomegli come di sopra et in quanto pari alla molta prudenza di questo Consiglio ch'io possi esser in carico tal atto et sufficiente et a questo si compiaciano d'ellegermi et crearmi, mi contenterò per recognitione della buona servitù che propongo voler fare siami dato quel de più alla munificenza loro parerà convenirmessi¹⁴⁵.

Attilio Faccio si era offerto di abbandonare il patrocinio di clienti diversi dal comune cittadino ben prima che questo fosse stabilito dal Consiglio civico con la sua delibera del 2 gennaio 1606¹⁴⁶. La sua candidatura non mancava di ricordare la precocità di quella dichiarazione: con essa, Faccio aveva dato segno di comprendere e condividere le ansie che da almeno quarant'anni turbavano il corpo di governo municipale. Ad ogni successione alla nunziatura il rapporto tra le mansioni del nunzio e l'onorario da conferirgli si era proposto come materia di dibattito: invece di glissare su quella *vexata quaestio*, Attilio Faccio decise di affrontarla con astuzia, facendosi forte della protezione accordatagli da Zorzi Marsilio. Una volta letta la supplica del suo protetto, il cancelliere si propose come suo garante, dichiarando di aver «havuta parola da detto domino Attilio» che egli si sarebbe accontentato di un pagamento pari a «ducati tresento [...] all'anno». La scelta di lasciare per ultima la polizza di Attilio Faccio non era stata casuale: svelate le offerte dei suoi avversari, Zorzi Marsilio ebbe gioco facile nell'adeguarvi quella del suo protetto¹⁴⁷.

Chiarita – non senza contrarietà – la disponibilità ad elargire una paga di trecento ducati annui in favore del nuovo nunzio¹⁴⁸, il Consiglio procedette

145. Ivi, c. 2047.

146. Ivi, cc. 199v-200v.

147. Ivi, c. 2047.

148. Il verbalizzante Zorzi Marsilio registrò la presenza di «diversi ad bancam opposentes» (*ibid.*).

alla sua nomina: con novantotto voti a favore e settantaquattro contrari fu Flaminio Buttiron ad avere la meglio. Con soli sessantatré voti favorevoli, Attilio Faccio fu l'unico tra i candidati a non superare la soglia delle novanta preferenze¹⁴⁹. Scornato, Attilio tornò in fretta e furia a Venezia, richiamatovi – così disse – da «una causa di» un suo «carro cliente». Il 21 gennaio 1606 egli inviò una lettera ai deputati nella quale si scusava per aver lasciato Padova senza nemmeno salutarli. Certo, il «Conseglio» lo aveva «mandato alla buona ventura», ma nonostante questo egli si confermava pronto a «servir» la «patria in generale» e nelle persone dei suoi deputati. Se non altro, quei due mesi al servizio della città gli avevano dato l'opportunità di far «conoscer» loro, e «con vivi effetti», tutta la sua «devozione»¹⁵⁰. Da quella fallimentare esperienza Attilio Faccio ne guadagnò, se non altro, nuovi contatti con le reti di potere della sua patria d'origine.

2.4

Flaminio Buttiron: un avvocato con mezzi, amici e parenti

Voler dare un nome e una motivazione ai centonove voti contrari incassati da Attilio Faccio è esercizio di pura speculazione. L'assenza di un carteggio loquace come quello prodotto dai Bianco nel 1588 impedisce di penetrare gli equilibri e le logiche profonde della politica municipale patavina. Forse pesarono la pertinace insistenza del candidato e la sua eccessiva intraprendenza; forse la vicinanza al lignaggio dei Grimani in un momento in cui – e l'elezione di Leonardo Donà ne era il sintomo – le leve del potere repubblicano stavano passando a un gruppo patrizio di tutt'altro sentire politico¹⁵¹. Di sicuro la candidatura di Attilio Faccio dovette scontrarsi con quella, ben più solida, avanzata da Flaminio Buttiron, personalità che già nel 1588 era stata ad un passo dall'assumere la nunziatura di Padova.

Presentatosi in Consiglio, il 19 gennaio 1606 Flaminio ascoltò il testo della sua supplica letto dalla viva voce del vicecancelliere Zorzi Marsilio. Al netto delle stereotipie insite nel linguaggio supplicatorio, la scrittura era davvero ben congegnata. A differenza di Attilio Faccio, Flaminio Buttiron aveva optato per un registro piano, quasi narrativo. Cittadino padovano, si era trasferito a Venezia nel 1570 e lì era rimasto sino a quando, nel 1593, una spinosa questione ereditaria lo aveva costretto a rientrare in patria¹⁵². In quei ventitré anni passati

149. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 229v.

150. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 21 gennaio 1605 *m.v.*

151. Cozzi (1995c).

152. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 203v. Con ogni probabilità si tratta della causa ereditaria ricordata dal giurista – e futuro consultore *in iure* della Repubblica – Marcantonio Pellegrini nel suo trattato *De fidecommissis* (Pellegrini, 1595, c. 180r-v).

a Venezia, Flaminio aveva esercitato l'avvocatura, apprendendo «la pratica degl'officii» sotto la guida di «famosissimi avvocati di quel tempo»: Alvise Belegno e, soprattutto, Francesco Fasolo¹⁵³.

Già garante di Giovanni Domenico Carinello, a distanza di anni l'avvocato Fasolo si confermava un punto di riferimento per i causidici padovani insediati in laguna¹⁵⁴. Strettissimo il rapporto con i Buttiron: Flaminio dichiarava di essere nipote di Francesco Fasolo e, di conseguenza, cugino di suo figlio, quell'Andrea Fasolo che serviva come usciere «alla porta dell'eccellentissimo Colleggio»¹⁵⁵. Poche righe gli erano bastate per dimostrare di essere in possesso di quei «mezi, amici et parenti» che, messi a disposizione della patria, avrebbero potuto garantirle «facile introduzione nell'illustrissimo Colleggio». Si trattava di conoscenze meno altolocate rispetto a quelle sbandierate da Attilio Faccio, ma sicuramente più concrete: Buttiron si presentò al Consiglio cittadino vantando una parentela diretta con un individuo inserito, seppur al più infimo grado, nella segreteria del Colleggio, magistratura che già nel 1562, all'atto di dotarsi di una nunziata, Padova aveva riconosciuto come foro di riferimento per le sue vertenze¹⁵⁶.

Chiarite le sue entrate a Palazzo, Flaminio Buttiron proseguì dando conto delle sue esperienze professionali. Durante la sua lunga permanenza a Venezia egli si era dedicato al «continuo exercicio dell'avocare», coadiuvando Francesco Fasolo e Alvise Belegno presso le maggiori magistrature repubblicane: «Collegio, Avogaria et signori capi del Consiglio di dieci» erano solo alcuni dei fori presso i quali aveva avuto modo di farsi le ossa. Causa dopo causa, si era guadagnato una certa reputazione¹⁵⁷: nel 1588 aveva ritenuto di avere tutte le carte in regola per poter concorrere alla nunziata di Padova. Per una manciata di voti gli si era preferito Flaminio Carriero, sostenuto, come sappiamo, dal lignaggio degli Zabarella. Eppure, già all'epoca Flaminio Buttiron poteva vantare una discreta esperienza nella rappresentanza di *communitates* e corpi sudditi. Nel 1583 aveva assunto l'incarico di «avvocato del Territorio veronese»; come coadiutore dell'*ordinario* Marco Querini egli aveva patrocinato «detto Territorio [...] dove faceva bisogno»: Buttiron tornava volutamente a citare l'«eccellentissimo Colleggio, l'illustrissimi signori capi del Consiglio di

153. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 203v. Per un profilo biografico dell'avvocato Alvise Belegno, cfr. Benzoni (1970a).

154. Cfr. PAR. 2.I.

155. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 203v. «Portonaro» lo definisce una delibera del Consiglio dei dieci del 19 settembre 1590 edita in Lorenzi (1868, p. 598).

156. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 17, cc. 59r-60r, alla data 30 gennaio 1562. Che Andrea Fasolo costituissero un punto di riferimento per i supplicanti lo testimonia, seppur indirettamente, l'ultima lettera siglata da Attilio Faccio prima di rientrare in patria: con essa l'aspirante nunzio notificò ai deputati di aver raccomandato al *portiero* i negozi padovani rimasti pendenti in Pien Colleggio (ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 13 gennaio 1605 *m.v.*).

157. «Mi fece conoscer come è ben noto a questa città» (ivi, *Atti*, reg. 21, c. 203v).

dieci» e l'«Avogaria», ma aggiungeva all'elenco anche i provveditori sopra «beni inculti» e l'«ufficio dell'acque», magistrature con competenza sulle politiche idrauliche e, di conseguenza, sui quei risvolti agrari e fiscali che, nel corso del Cinquecento, tanta conflittualità avevano generato tra le comunità e i corpi della Terraferma veneta. Al fianco di Marco Querini, Buttiron aveva maturato una completa cognizione di qualsivoglia «difficoltà che» fosse potuta «occorrere tra città et Territorio»¹⁵⁸: per anni e anni si era formato difendendo un'istituzione nata col precipuo scopo di contendere alla città le sue tradizionali prerogative di controllo sul contado. Nel 1588 si era detto pronto a cambiare casacca, mettendo quelle competenze al servizio di una città: la sua città, Padova¹⁵⁹. Rifiutata nel 1588, l'offerta venne accolta nel 1606, anno in cui Flaminio Buttiron fu eletto, per la prima volta, nunzio di Padova¹⁶⁰.

La supplica di Flaminio Buttiron si fondava su solide argomentazioni e meditate omissioni. Che cosa gli era accaduto nei diciotto anni che separavano la prima dalla sua seconda candidatura come nunzio cittadino? Una scorsa ai registri consiliari basti a dar conto di una personalità che, rientrata a Padova nel 1593, aveva faticato a trovare una sua specifica collocazione nei costipati spazi delle istituzioni municipali: il primo incarico pubblico era arrivato solamente nel 1598, quando Flaminio era riuscito, non senza difficoltà, a farsi nominare *massaro* del Monte di pietà¹⁶¹. È dell'anno successivo, invece, la fallita candidatura a conservatore del medesimo istituto, smacco riscattato con la prima aggregazione al Consiglio civico¹⁶². A sei anni dal suo ritorno in patria, Flaminio poteva dirsi finalmente accolto nel corpo politico della comunità patavina.

Homo novus, negli anni successivi avrebbe mantenuto a stento uno status acquisito con fatica e ben lungi dall'esser gli riconosciuto di diritto. Nel dicembre del 1599 Flaminio finì nel novero dei consiglieri destinati ad un anno di contumacia¹⁶³; egli riuscì a vanificare gli effetti di quell'esclusione concorrendo, questa volta con successo, alla carica di conservatore del Monte di pietà, magistratura che, come si ricorderà, garantiva il diritto di voto nel Consiglio civico¹⁶⁴. Smessa quella veste e concluso il periodo di contumacia,

158. *Ibid.* Sui Territori, cfr. quanto riportato nell'*Introduzione* (n. 73) e al PAR. 1.4, al quale si rimanda anche per le annotazioni sulle politiche idrauliche della Serenissima.

159. Cfr. PAR. 2.2.

160. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 204r. L'ottenimento dell'incarico fu propiziato, con ogni probabilità, da alcuni servizi resi alla città di Padova in veste di avvocato (cfr. *ivi*, *Nunzi*, b. 41, cc. n.n., alle date 14 e 15 novembre 1602, lettere del vicescancelliere Zorzi Marsilio ai deputati, e 20 novembre 1602, lettera di Flaminio Buttiron ai deputati).

161. *Ivi*, *Atti*, reg. 20, c. 411v, alla data 4 gennaio 1598.

162. *Ivi*, c. 457r, alla data 4 gennaio 1599, e c. 459v, alla data 11 gennaio 1599.

163. *Ivi*, c. 467r, alla data 28 dicembre 1600 *a.n.*

164. *Ivi*, c. 507r, alla data 8 gennaio 1600.

nel 1601 Buttiron tentò per ben due volte l'elezione a consigliere: fallito il primo tentativo, gli riuscì il secondo¹⁶⁵. La sua presenza nell'assemblea civica patavina iniziava così ad assumere una certa continuità. La sua attività politica si fece, di conseguenza, più intraprendente: il 2 gennaio 1601 Marcantonio Marzolo lo propose come vicario di Anguillara, distretto sul quale la città di Padova esercitava giurisdizione; debole e prematura, la candidatura venne rigettata dal Consiglio con ottanta voti contrari su un totale di centoquattro votanti. A Flaminio Buttiron si preferì Annibale Soncino, la cui candidatura era stata avanzata da Gaspare da Ponte¹⁶⁶. Con ogni probabilità, l'estemporaneo tentativo di Flaminio Buttiron rispondeva a un preciso intreccio di appoggi elettorali volto a favorire la nomina di Annibale Soncino alla vicaria di Anguillara: in questa prospettiva si spiegherebbe la candidatura di Gaspare da Ponte a sindaco del Monte di pietà, avanzata proprio da Flaminio Buttiron all'indomani della sua bocciatura. La manovra, tuttavia, non avrebbe sortito alcun esito, così come l'appoggio offerto da Buttiron allo stampatore Paolo Meietti, desideroso di assumere l'incarico di «extimator librorum» per conto del locale Monte di pietà¹⁶⁷.

A otto anni dal suo rientro a Padova, Flaminio continuava ad essere una figura relegata ai margini della vita politica locale, incapace di incidere in maniera sostanziale sulle sue logiche di governo. Nel 1602 il suo nome compare ancora una volta nella lista dei consiglieri dimissionari, ma a quell'altezza il passaggio dal seggio consiliare alla conservatoria del Monte di pietà era ormai divenuto un automatismo¹⁶⁸. Ciò detto, le maglie della politica municipale patavina continuavano a dimostrarsi troppo strette per le ambizioni dell'ex avvocato del Territorio veronese. Nel tentativo di dare un più gagliardo abbrivio al suo *cursus honorum*, nel 1602 Flaminio Buttiron scese in lizza per la vicaria di Mirano. Il Consiglio gli preferì Marcantonio da Sala, ma l'esito delle votazioni lasciò intendere come qualcosa stesse cambiando negli equilibri elettorali del corpo civico patavino. Forte di ottanta preferenze su centocinquantuno votanti, Flaminio Buttiron chiuse le ballottazioni come secondo su un totale di quattro candidati¹⁶⁹. Secondo su cinque, invece, si sarebbe piazzato nella corsa all'ufficio di *contraddittore delle parti* del Monte di pietà: stante la rinuncia del primo classificato, il piazzamento bastò a garantirgli la nomina all'agognato ufficio¹⁷⁰. Per la prima volta da quando era rientrato a Padova, Flaminio si trovava a ricoprire un duplice incarico nell'organigramma municipale; una condizione nuova, ma

165. Ivi, reg. 21, c. 23r, alla data 29 dicembre 1601 a.n., e 28r, alla data 7 gennaio 1601.

166. Ivi, c. 25v, alla data 2 gennaio 1601.

167. Ivi, c. 27r, alla data 3 gennaio 1601. Sui Meietti, vedi Carpanè (2009).

168. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 39r, alla data 28 dicembre 1602 a.n., e c. 43v, alla data 17 gennaio 1602.

169. Ivi, c. 62v, alla data 31 dicembre 1602 a.n.

170. Ivi, c. 67r, alla data 20 gennaio 1602.

destinata a replicarsi l'anno successivo, quando all'ormai consueta elezione a consigliere si accompagnò quella a *massaro* della Camera dei pegni¹⁷¹.

Riscontrata l'inaccessibilità degli incarichi vicariali, Buttiron orientò con decisione il suo *cursus honorum* verso gli uffici gravitanti intorno al Monte di pietà e alla gestione economica della comunità patavina: entrato nel periodo di contumacia come consigliere, nel 1604 avrebbe tentato la corsa a *provveditore sopra quadernieri* e, per ben due volte, a sindaco del Monte di pietà¹⁷². L'interesse per quell'istituto trova ulteriore conferma nel sostegno che Buttiron offrì ad Antonio Grazian nel suo proporsi come tesoriere¹⁷³. Tuttavia, non una di queste iniziative sarebbe andata in porto: consigliere in contumacia e non eletto alla conservatoria del Monte, nel 1604 Flaminio si sarebbe dovuto accontentare della nomina a *provveditore alla sanità*¹⁷⁴. Il 1605 non si aprì sotto migliori auspici: il rientro nel novero dei consiglieri corrispose al fallimento della candidatura a cassiere del Monte di pietà¹⁷⁵. La carriera di Flaminio Buttiron giaceva ormai in un limbo asfittico e senza sbocchi quando giunse la notizia della morte di Flaminio Carriero e, con essa, la possibilità di concorrere nuovamente alla nunziatura di Padova: incapace di ritagliarsi un qualche ruolo in patria, Buttiron optò per assumere la rappresentanza della patria presso la Dominante. Eletto nunzio di Padova, nel gennaio 1606 Flaminio Buttiron ritornò in quell'ambiente veneziano che, con ogni probabilità, gli era più familiare dell'ambiente veneto¹⁷⁶.

Il profondo radicamento di Flaminio e della famiglia Buttiron nel contesto veneziano ci è testimoniato da una fonte più tarda ma non per questo meno probante: si tratta dell'ampio dossier prodotto dagli eredi del nunzio per comprovare alla cancelleria di Padova la loro condizione di eleggibilità al Consiglio civico. Nel 1626 il medesimo Consiglio aveva varato una propria riforma in senso aristocratico: a cominciare da quella di consigliere, le cariche municipali erano state riservate a quei soli individui che fossero stati in grado di dimostrare l'originarietà della loro cittadinanza padovana. Nella sostanza, a partire dal 1626 l'accesso al corpo politico municipale venne riservato ai soli membri di quelle famiglie che, iscritte da almeno sessant'anni nei registri fiscali padovani (*estimi*), fossero state in grado di dimostrare di *viver civilmente* da almeno tre generazioni. Requisiti minimi per stabilire tale condizione erano l'assenza di note d'infamia e l'astinenza dalle arti considerate *vili e meccaniche*. Avviato a ridosso della conquista veneziana, il processo di chiusura e nobilitazione del corpo politico

171. Ivi, c. 96r, alla data 29 dicembre 1603 *a.n.*, e c. 97v, alla data 3 c 1603.

172. Ivi, c. 134r, alla data 31 dicembre 1604 *a.n.*, e 136r, alla data 11 gennaio 1604.

173. Ivi, c. 101v, alla data 17 novembre 1603.

174. Ivi, c. 133v, alla data 30 dicembre 1604 *a.n.*

175. Ivi, c. 182r, alla data 29 dicembre 1605 *a.n.*, e c. 225r, alla data 29 dicembre 1606 *a.n.*

176. Ivi, c. 204r.

municipale conosceva così il suo formale compimento¹⁷⁷. In ossequio a tale riforma, tra il 1627 e il 1629 anche i fratelli Francesco e Giovanni Buttiron, figli del defunto Flaminio, produssero presso la cancelleria civica una serie di *capitoli* e scritture volti a comprovare la loro aggregabilità al Consiglio cittadino. Attraverso una meditata e argomentata silloge di documenti, i fratelli Buttiron si impegnarono nella ricostruzione di una genealogia familiare volta a dimostrare la *civiltà* del loro lignaggio¹⁷⁸.

Già cittadino, seppur di Verona, era il bisnonno dei due aspiranti consiglieri: Leonardo della «riguardevole e benemerita fameglia» degli Ubriachi. *Homini novi* a Padova, i fratelli Buttiron vantavano un'ascendenza veronese di tutto rispetto e sulla quale si sarebbero potute produrre «molte scritture». Medico, Leonardo Ubriachi aveva avuto una carriera a dir poco prestigiosa: tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento si era trasferito a Padova per assumere la carica di «rettor di scolari» dell'*Universitas Artistarum*; di lì si era portato a Venezia dove aveva assunto l'incarico di medico personale dei dogi Leonardo Loredan prima e Andrea Gritti poi¹⁷⁹. Appena accennato nella scrittura dei fratelli Buttiron, il dato trova plurimi riscontri nei *Diarii* di Marin Sanudo: il 31 agosto 1514, ad esempio, il celebre diarista veneziano segnala «maestro Bernardin Spiron da Padoa e Lunardo Butiron phisici» come medici curanti il doge Loredan¹⁸⁰. Nel 1517 Sanudo inizia a riferirsi a Leonardo Buttiron come medico personale del doge¹⁸¹ e così ancora nel 1519¹⁸² e nel 1520¹⁸³. In tale veste Leonardo Buttiron comparirà al capezzale del doge, morto nel giugno del 1521¹⁸⁴. Dopo una lunga assenza corrispondente con la ducea di Antonio Grimani, Leonardo Buttiron torna ad essere citato dal Sanudo all'altezza del 28 giugno 1524, quando viene segnalato come medico al servizio del doge Andrea Gritti¹⁸⁵. Attento osservatore dell'ambiente veneziano, il 29 ago-

177. Cfr. Ventura (1993) e, con riferimento alla riforma del 1626, Ulvioni (1992). Con riferimento all'acquisizione della cittadinanza padovana da parte di cittadini veneziani, cfr. Galta-rossa (2004, 2006).

178. ASPD, *ACA*, *Prove*, b. 23, fasc. 28.

179. Ivi, c. n.n., senza data, allegato ai capitoli presentati dai fratelli Giovanni e Francesco Buttiron per loro aggregazione al Consiglio civico. Da notare come il primo dispaccio inviato da Flaminio Buttiron in qualità di nunzio sia firmato «Flaminio Buttiron delli Ubriachi» (ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 14 febbraio 1605 *m.v.*). Sull'attività della famiglia Ubriachi in seno alle istituzioni municipali veronesi (a cominciare dal capostipite «Buttironus», consigliere nel 1453), cfr. ASVR, *AAC*, *Reg.*, reg. 150, cc. 148v-149r, oltre a Cartolari (1969, p. 268).

180. Sanudo (1887, col. 487).

181. Sanudo (1889a, col. 629).

182. Sanudo (1890a, coll. 108, 378, 451).

183. Sanudo (1890b, col. 293).

184. Sanudo (1891a, col. 370).

185. Sanudo (1893, coll. 441, 456).

sto 1529 Marin Sanudo registrerà financo la sua morte, consegnando ai suoi *Diarii* un laconico epitaffio:

morite di febre lo eccellente medico maestro Lunardo Buteron veronese, era medico del doxe Loredan et di questo¹⁸⁶.

Non della morte, ma della vita del loro antenato riferirono, invece, i fratelli Giovanni e Francesco Buttiron all'atto di comprovare la loro *civiltà*. A ridosso del suo trasferimento a Venezia, Leonardo aveva sposato «Isabetta di Covadi», cognome che i fratelli Buttiron dichiararono antenato del più autorevole Oddi, proprio di un illustre casato padovano. Da quella unione era nato Girolamo, venuto alla luce a Venezia intorno al 1510¹⁸⁷: Leonardo aveva annotato l'evento su di un «libro» che i fratelli Buttiron si premurarono di accludere, in copia parziale, al loro fascicolo. Da quell'annotazione si poteva desumere come Leonardo – e suo figlio di conseguenza – avesse assommato la cittadinanza veneziana a quella veronese e padovana¹⁸⁸. Mancava – e non poteva essere diversamente – una fede dell'avvenuto battesimo di Girolamo e, con essa, della legittima e naturale paternità di Leonardo: Giovanni e Francesco provarono a colmare quella lacuna producendo una serie di atti notarili rogati tra il 1533 e il 1545, ma alla fine dovettero appellarsi al principio giurisprudenziale secondo il quale «quilibet praesumitur bonus, nisi probetur contrarium»¹⁸⁹.

Un'altra serie di atti notarili venne prodotta per dar conto della discendenza di Girolamo: intorno al 1533 questi aveva sposato la padovana Camilla dall'Aquila e da quella unione erano nati Flaminio Buttiron (futuro nunzio di Padova) e suo fratello Dante¹⁹⁰. In realtà, la discendenza di Girolamo era più ampia di quanto Giovanni e Francesco lasciassero intendere: registrata tra gli atti dei deputati *ad utilia*, una fede lo segnala, già nel 1562, come padre di undici figli, cinque maschi e sei femmine¹⁹¹. Inevitabili i conflitti ereditari, vagamente accennati nel dossier prodotto dai fratelli Buttiron: una non meglio

186. Sanudo (1898, col. 428).

187. ASPD, *ACA, Prove*, b. 23, fasc. 28, c. n.n., senza data, allegato ai capitoli presentati dai fratelli Giovanni e Francesco Buttiron per loro aggregazione al Consiglio civico. Il dato permette di contestualizzare l'arrivo a Venezia di Leonardo Buttiron a ridosso della rotta di Agnadello e dell'assedio di Padova da parte delle truppe della Lega di Cambrai (cfr. Lenci, 2002). Tra i motivi determinanti il suo trasferimento da Padova a Venezia pare legittimo annoverare la concomitante chiusura dello Studio, destinata a protrarsi sino al 1517 (cfr. Piovan, 2011).

188. ASPD, *ACA, Prove*, b. 23, fasc. 28, c. n.n., senza data, allegato ai capitoli presentati dai fratelli Giovanni e Francesco Buttiron per loro aggregazione al Consiglio civico. Manca, purtroppo, l'ulteriore allegato citato dai supplicanti.

189. *Ibid.*

190. *Ibid.*

191. Ivi, *Deputati*, reg. 9, c. n.n., alla data 18 luglio 1562.

precisata «sententia 1594, 14 novembre» dimostrava come Flaminio fosse entrato in possesso di «bona parte delli beni del q. signor Zuanne dall'Acquila, come discendente della predetta signora Camilla»¹⁹². Con ogni probabilità la sentenza era da riferirsi a quei conflitti familiari che lo stesso Flaminio, nel candidarsi alla nunziatura, aveva evocato come motivo del suo ritorno a Padova nel 1593¹⁹³.

In ogni caso, altre erano le questioni che il dossier dei fratelli Buttiron si proponeva di dirimere. Il fatto che Flaminio fosse cittadino padovano era facilmente dimostrabile sulla scorta dei numerosi incarichi pubblici da lui ricoperti, tutti regolarmente riportati nei registri consiliari: il padre dei supplicanti era stato «ordinario di Consiglio, conservador del Monte, massaro della Camera di pegni, proveditor alla sanità et ultimamente nuncio di questa magnifica città per anni 15»¹⁹⁴. Una carriera di basso profilo, destinata a rimanere inosservata senza la visibilità conferitagli dal lungo incarico come nunzio di Padova: per quindici anni Flaminio Buttiron aveva rappresentato la patria a Venezia, difendendone e sollecitandone le istanze presso i più prestigiosi tribunali della Dominante; direttamente o indirettamente, tra il 1606 e il 1621, non una delle azioni legali promosse dalla città di Padova aveva mancato di passare per le mani del padre dei due aspiranti consiglieri¹⁹⁵. Flaminio era arrivato a godere di una certa fama in città: testimone interrogato *ex officio* a riprova di quanto affermato dai fratelli Buttiron, il notaio Girolamo Talpo ammise di non conoscerli direttamente; ciononostante, egli aveva ben chiaro chi fosse loro padre per il fatto che questi «era nuncio in Venecia». A suo dire, la lunghezza della sua nunziatura levava ogni dubbio sul fatto che fosse «cittadin originario» di Padova, nato «legittimo et naturale» e che mai avesse «essercitato [...] arte alcuna meccanica». Flaminio Buttiron, chiosava il notaio, «sempre è visciuto honoratamente et civilmente», né i suoi parenti erano «stati notati d'alcuna infamia»¹⁹⁶.

Come suo nonno Leonardo, anche Flaminio aveva passato gran parte della sua vita a Venezia e lì aveva costruito la sua rete sociale e parentale. Dal dossier prodotto da Giovanni e Francesco Buttiron apprendiamo come questi si fosse sposato «l'anno 1572 in Venetia sotto li 28 dicembre». La fede di matrimonio allegata al fascicolo lo identifica inequivocabilmente come «cittadino veneciano»; cittadina veneziana era anche sua moglie, Paola di Paolo Fasolo,

192. Originariamente allegata al dossier ivi, *Prove*, b. 23, fasc. 28, la sentenza risulta, ad oggi, irrintracciabile.

193. Cfr. ivi, *Atti*, reg. 21, c. 203v.

194. Ivi, *Prove*, b. 23, fasc. 28, c. n.n., senza data, allegato ai capitoli presentati dai fratelli Giovanni e Francesco Buttiron per loro aggregazione al Consiglio civico.

195. Cfr. i registri della nunziatura archiviati ivi, *Nunzi*, regg. 223-4.

196. Ivi, *Prove*, b. 23, fasc. 28, c. n.n., testimonianza rilasciata il 23 febbraio 1628 insieme a quelle di Antonio Pantalon «commandatore» e Zorzi Pasini q. Alberto.

futura madre dei fratelli Francesco e Giovanni Buttiron¹⁹⁷. Non ulteriormente argomentato, il dato permette di apprezzare una volta in più gli strettissimi legami tra i veneto-padovani Buttiron e i veneziani Fasolo, famiglia inserita a più livelli negli ambienti forensi lagunari.

Altresì utile a comprendere il radicamento della famiglia Buttiron a Venezia è la fede di battesimo di Francesco, battezzato il 31 ottobre 1579 nella chiesa veneziana di Santa Marina: suo padrino, il patrizio Alvise Priuli¹⁹⁸. Nato nel periodo in cui Flaminio era rientrato a Padova, Giovanni Buttiron era stato battezzato a Pernumia il 19 aprile 1595 e meno illustre era stato il suo accompagnamento al fonte battesimale: «compadre il magnifico signor Hieronimo Fiume, comadre Donna Cecilia del q. Nicolò Pierobon»¹⁹⁹. Raggiunta la maturità, Francesco aveva ottenuto qualche incarico pubblico da parte della comunità di Padova, ma, come i suoi avi, aveva tenuto saldo il suo radicamento a Venezia: residente presso San Vidal, il 20 giugno 1616 egli aveva «contrato matrimonio per verba de presenti» con Cecilia, figlia del defunto Giovanni Modena, con testimoni il medico Giovanni Maria Zonca e il «magnifico signor Giulio di Albori». Il 27 aprile dell'anno successivo il matrimonio venne celebrato alla Giudecca, presso la chiesa dei Cappuccini, presenti il patrizio veneziano Angelo Zen del fu Giovanni Francesco e il «dottor» e cittadino padovano Nicolò Camposampiero²⁰⁰. A Venezia sarebbe infine ritornato anche Giovanni Buttiron, nelle vesti che già erano state di suo padre: nel 1631 egli avrebbe assunto la nunziatura di Padova mantenendola sino al 1651, anno della sua morte²⁰¹.

2.5

Fanti, notai e cancellieri: «gente unghiuta ed ippogriffa»

Flaminio Buttiron arrivò a Venezia intorno alla metà di febbraio del 1606²⁰². Tra le sue prime preoccupazioni, quella di trovare casa. In un primo momento Buttiron comunicò ai deputati di aver individuato una buona sistemazione nei

197. Ivi, c. n.n., allegato ai capitoli presentati dai fratelli Giovanni e Francesco Buttiron per loro aggregazione al Consiglio civico.

198. Ivi, c. n.n., fede di battesimo rilasciata da Cesare Sorana, pievano di Santa Marina di Venezia, in data 3 agosto 1627.

199. Ivi, c. n.n., fede di battesimo rilasciata da Francesco Balestrari, arciprete di Santa Giustina di Pernumia, in data 5 gennaio 1627.

200. Ivi, fasc. 34, c. n.n., fede di matrimonio rilasciata l'8 marzo 1670 da Maffio Pesenti, sacrestano della chiesa di Santa Croce di Venezia, allegata alla prova di nobiltà presentata da Girolamo Buttiron di Francesco.

201. Borgherini Scarabellin (1911, p. 402).

202. La prima lettera inviata da Flaminio Buttiron ai deputati in veste di nunzio è datata 14 febbraio 1605 *m.v.* ed è conservata in ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45.

pressi della chiesa di Santa Maria del Giglio²⁰³, non lontana da quella che era stata la casa del nunzio Silvio Bianco²⁰⁴. Alla fine avrebbe optato per un edificio posto poco più in là, nei dintorni di campo San Maurizio. L'affitto ammontava a novanta ducati annui, quasi un terzo del suo stipendio come nunzio. Flaminio Buttiron non aveva voluto badare a spese: come ebbe modo di spiegare ai deputati, la scelta di cercar casa nella parte del sestiere di San Marco rivolta verso Dorsoduro rispondeva a precise esigenze logistiche. Lì, per cominciare, vivevano molti degli avvocati ai quali la comunità di Padova era solita affidarsi²⁰⁵. Una scorsa ai primi scambi epistolari tra il nuovo nunzio e i deputati ci permette di identificarli con precisione: Taddeo Tirabosco e Giacomo Barozzi – a libro paga «zà molti anni»²⁰⁶ – e con loro Latino Canzio e Orazio Gella²⁰⁷. Vicina alle loro dimore, l'abitazione scelta dal nunzio non era lontana dalla «casa padovana», il palazzetto affittato dalla comunità ad uso dei suoi cittadini e, soprattutto, dei suoi oratori. Per Flaminio Buttiron, dunque, non sarebbe stato un problema «far» quotidiano «servitio alli signori inbaciatori», obbligo rispetto al quale egli si riconosceva particolarmente «tenutto»²⁰⁸.

Avvocati, oratori e nunzio: nello spazio di poche calli trovava sede l'intero sistema di rappresentanza della città di Padova presso la Dominante per come sviluppatosi in duecento anni di sottomissione alla Serenissima. Poche centinaia di metri più in là, il cuore politico e giudiziario – ma anche informativo²⁰⁹ e cerimoniale²¹⁰ – della Repubblica, incardinato su Piazza San Marco e Palazzo Ducale. Lungo l'asse viario che collegava San Maurizio a Palazzo Ducale, a metà del percorso che Flaminio Buttiron avrebbe dovuto compiere ogni giorno per portarsi dalla sua dimora alla sede delle principali magistrature veneziane, si trovava la contrada di San Moisè, nota all'epoca come *calle degli scrittori*. Lì trovavano sede numerose botteghe di librai,

203. Ivi, c. n.n., alla data 20 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

204. Intorno al 1580 i deputati avevano iniziato ad indirizzare a Santa Maria del Giglio le lettere destinate al nunzio Silvio Bianco (ivi, *Deputati*, b. 28, *passim*).

205. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

206. Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 27 febbraio 1606, lettera dei deputati Bartolomeo Gloria e Enea Conti al nunzio Flaminio Buttiron. In un'altra sua missiva, Buttiron avrebbe spiegato come Giacomo Barozzi fosse maggiormente versato nella materia criminale mentre Taddeo Tirabosco in quella civile (ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 16 luglio 1606, 1).

207. Ivi, c. n.n., alla data 22 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. I medesimi avvocati sono, negli stessi anni, al servizio della città di Vicenza, come dimostra, tra gli altri, Pizzeghello (2008a, p. 76).

208. Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 20 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

209. De Vivo (2012a); Salzberg (2010, 2014); Rospocher, Salzberg (2010, 2012); Judde de Larivière (2011).

210. Muir (1981); Casini (1996); Fenlon (2007); Padoan Urban (1998); Metlica (2022).

copisti e gazzettieri, professionisti della scrittura e dell'informazione, figure attive nel reperimento di notizie e nella loro commercializzazione²¹¹. Una tale concentrazione di pratici del diritto, dell'informazione e della scrittura aveva fatto sì che tra XVI e XVII secolo quel settore del sestiere di San Marco divenisse un punto di particolare interesse non solo per la diplomazia internazionale²¹², ma anche per le rappresentanze inviate a Venezia dalle sue comunità suddite. Calle della Verona²¹³, Corte Vicenza²¹⁴, Campiello della Feltrina²¹⁵: la toponomastica della città marciana porta ancora le tracce delle case affittate dalle principali città dello Stato da Terra per insediarvi, tra gli altri, i loro oratori²¹⁶.

La familiarità di Flaminio Buttiron con l'ambiente veneziano non si esauriva, tuttavia, nella conoscenza delle sue dinamiche insediative. Appena sbarcato a Venezia e prima ancora di cercare casa, il nuovo nunzio si era preoccupato di riattivare i suoi contatti a Palazzo Ducale. In prima battuta si era rivolto ad Andrea Fasolo, il cugino che serviva alle porte del Pien Collegio. La benevolenza dell'usciera non tardò a manifestarsi: il 15 febbraio 1606 Fasolo riferì al nunzio di alcune comunicazioni intercorse tra il Pien Collegio e la magistratura dei savi ed esecutori alle acque. Nei giorni precedenti il trono della pubblica maestà si era visto recapitare ben «doi risposte de informacion [...] sopra una causa della città» di Padova. L'indiscrezione non era priva di rilevanza: un'annosa vertenza vedeva città e Territorio di Padova contrapporsi alle comunità polesane per la ripartizione degli oneri relativi alla risistemazione del basso corso dell'Adige. Sospesa a seguito della morte del doge Grimani, la causa era riemersa con prepotenza al termine dell'interregno, con la ripresa dell'ordinaria attività del Pien Collegio. Nonostante le insistenze di Flaminio Buttiron, Andrea Fasolo non poté far trapelare altre informazioni su quella delicata vertenza; le lettere giunte al Collegio, infatti, erano sigillate: tuttavia, la loro provenienza e l'indicazione riportata sulla sovraccoperta – «risposte della città di Padova» – non lasciavano dubbio alcuno sul loro contenuto²¹⁷.

Fisso sulla soglia del Collegio, il *portiero* godeva di un punto d'osservazione privilegiato sui lavori dei savi: per suo tramite Flaminio Buttiron

211. Infelise (1997).

212. Alonge (2019).

213. Cfr. Tassini (1872, p. 771). Già nel 1490 si segnala la presenza di una casa veronese presso campo San Fantin (ASVR, AAC, Reg., reg. 64, c. 292r, alla data 31 dicembre 1491 a.n.).

214. Anch'essa presso San Moisè (cfr. Tassini, 1872, p. 772).

215. Presso Santa Maria del Giglio (cfr. *ivi*, pp. 259-60).

216. Si segnalano, inoltre, la casa e la Corte Bressana presso San Giovanni e Paolo (*ivi*, pp. 109-12).

217. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 15 febbraio 1605 m.v., lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

avrebbe beneficiato di una serie di informazioni destinate a non fuoriuscire dagli apparati di governo della Serenissima Repubblica o, quantomeno, non in quella maniera²¹⁸. Gli effetti della sua occhiuta vigilanza si percepiscono, in maniera ora scoperta ora implicita, tra le righe delle lettere del nunzio, sempre aggiornate sull'andamento dei lavori del Collegio e sull'andirivieni dei supplicanti che affollavano la sua anticamera²¹⁹. Grazie al cugino *portiero*, il 9 marzo 1606 Buttiron venne a conoscenza dell'avvio di una vertenza connessa al pagamento del dazio sulla seta: approfittando della sua assenza, un rappresentante dei *daziari* si era fatto «introdur in Pleno Collegio» e aveva richiesto un intervento contro il podestà di Montagnana, terra murata ascritta al territorio padovano. A detta dell'usciera, il Collegio si era «un poco alteratto» e aveva «datto ordine al segretario [Zaccaria] Rossi» di preparare una lettera da inviare con urgenza ai rettori di Padova. Temendo delle ripercussioni sulle giurisdizioni patavine, Buttiron si affrettò a correre ai ripari: grazie alla mediazione di Andrea Fasolo, il nunzio riuscì ad avvicinare il segretario Rossi e a convincerlo a procrastinare il rilascio della missiva. Sarebbero bastati pochi giorni, giusto il tempo necessario a prendere ulteriori informazioni e preparare, nel caso, la debita controffensiva: la cancelleria patavina avrebbe fatto bene a sfruttare quella provvidenziale dilazione per inviare al nunzio tutte le «scritture» atte a dimostrare le «raggioni» della città in materia di imposte daziarie²²⁰.

Una lettera appena successiva ci permette di cogliere le motivazioni profonde che avevano spinto il «Rossi segretario» a spendersi in favore del nunzio di Padova: cugino di Flaminio Buttiron, Andrea Fasolo era parente del segretario Zaccaria Rossi e, di conseguenza, del segretario Giacomo «Vico»²²¹. Per mezzo del *portiero* del Collegio e grazie alla sua duplice cittadinanza (veneziana e padovana) Buttiron si trovava inserito in una rete parentale che, in ragione del carattere esclusivista e cetuale della burocrazia lagunare²²², si innervava nei gangli più profondi della segreteria ducale. Come promesso in sede di candidatura, Flaminio non mancò di mettere quei legami a disposizione della

218. Sul rapporto tra comunicazione intra ed extraistituzionale veneziana, cfr. de Vivo (2012a, 2012b).

219. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, *passim*.

220. «Il signor Andrea Fazollo mi ha detto di questa lettera e con suo mezzo ho operato che il signor segretario non la lezi in Pleno Collegio et la spedischi, ma la tenghi cossi fin ch'io son alditto da Sua Serenità et per farmi cervicio lui la tenirà fino a sabado senza spedirla. In tanto sarà bene che di subito me informino che raggione hanno di poter opponer che detta lettera non gli sii data, et se hanno scritture in tal proposito mandarmele di subito perché se mi chiamerano posso usar delle nostre raggioni» (ivi, c. n.n., alla data 9 marzo 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

221. Ivi, c. n.n., alla data 30 giugno 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

222. Cfr. Zannini (1992); Casini (1992); Galtarossa (2009).

comunità: già al suo arrivo a Venezia il nunzio era stato avvicinato dal segretario Rossi il quale, di sua iniziativa, lo aveva informato dell'imminente entrata in vigore di una riforma monetaria di notevole portata. Ricevuta quell'indiscrezione, Buttiron si affrettò a riferirla ai deputati aggiungendovi una sua personale considerazione: il «cassiero» della comunità avrebbe fatto bene a disfarsi quanto prima di tutti gli «ongari» che gli fossero rimasti in cassa²²³. Nei mesi successivi il nunzio avrebbe raggiunto Zaccaria Rossi e i suoi colleghi segretari quasi esclusivamente per mezzo di Andrea Fasolo, attraverso un percorso che, nella sua tortuosità, definiva le gerarchie esistenti tra i diversi attori coinvolti in quel dialogo asimmetrico tra patroni e parenti, clienti e mediatori. Così, volendo velocizzare l'ottenimento di un'udienza in Pien Collegio, il 30 giugno 1606 Flaminio Buttiron risolse di rivolgersi in prima istanza ad Andrea Fasolo; una volta ottenuta l'intercessione del *portiero*, il nunzio poté finalmente interloquire con i suoi reali referenti, i «clarissimi signori Rossi segretario et clarissimo Vico», loro «parenti»²²⁴.

Nei primi mesi della sua nunziatura, Flaminio Buttiron fece di Andrea Fasolo la testa di ponte attraverso la quale farsi strada a Palazzo. Funzionario di *basso ministero*, l'usciere del Collegio era l'ultimo anello di una catena che, ripercorsa a ritroso, poteva comunque portare ai massimi vertici del governo repubblicano²²⁵. Nel luglio del 1606 Fasolo ebbe un ruolo determinante nell'orientare una causa che vedeva la città contrapporsi al clero di Padova: materia del contendere era la ripartizione di alcune spese militari sostenute in ragione della concomitante crisi dell'Interdetto²²⁶. L'usciere non si limitò a portare la supplica padovana all'attenzione del Collegio, ma si adoperò affinché la pratica fosse affidata al «clarissimo segretario Vendramin», il quale, «ad istanza» dell'oratore padovano Giovanni Battista Selvatico, si era detto pronto a favorire il «negotio»²²⁷. Nelle settimane successive Vendramin ebbe modo di mantenere la sua promessa. Fu Flaminio Buttiron a darne notizia ai deputati: il 20 agosto 1606 si erano presentati in Collegio «alcuni» soggetti intenzionati ad impugnare le richieste avanzate da Padova, miranti a ripartire le spese militari tra tutti i «contribuenti, nemine excepto». Su richiesta di Flaminio Buttiron, il segretario Vendramin aveva fatto in modo di occultare il dossier

223. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 15 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

224. Ivi, c. n.n., alla data 30 giugno 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

225. Cfr., in termini comparativi, Teuscher (2004).

226. Cfr. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 214r-v, alla data 18 luglio 1606, *parte* per l'elezione dei due oratori latori della supplica. Sui risvolti militari della crisi dell'Interdetto, cfr. Mallett, Hale (1984, pp. 218-9, 326-7), ma anche quanto riportato al CAP. 4.

227. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 14 agosto 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

in merito («risposte») prodotto dai rettori di Padova: nella convinzione che l'incartamento non fosse ancora arrivato a Venezia, gli avversari si erano ritirati accettando di rimandare il dibattimento a data da destinarsi. In tal modo, grazie alla sollecitudine di un usciere e all'intercessione di un «segretario che favorisse la città», il nunzio guadagnò il tempo necessario a far sì che le richieste padovane fossero avallate dal Collegio e dal Senato «senza contradizione»²²⁸. Avviato a Padova il 18 luglio 1606²²⁹, l'iter di presentazione e accoglimento della supplica si concluse nel giro di un solo mese con un pronunciamento senatorio favorevole alla città. Flaminio Buttiron non mancò di far leva sulle sue entrate nella segreteria del Collegio per accelerare il rilascio della relativa lettera ducale: sollecitato dal nunzio, il segretario Rossi si fece carico della pratica sopperendo, in tal modo, all'improvvida assenza del collega Vendramin²³⁰.

Esclusa dal corpo sovrano della Repubblica, la burocrazia veneziana poteva comunque incidere sui suoi processi decisionali. Buttiron ne aveva già fatto esperienza nell'aprile del 1606: con i lavori del Collegio ingolfati dalla montante crisi dell'Interdetto²³¹, Andrea Fasolo fece quanto in suo potere per accelerare l'iter di accoglimento di una supplica presentata dalla comunità di Padova. Il Consiglio civico chiedeva al Senato la conferma di una sua delibera in materia di «precedenza», l'ordine da tenere nel procedere per le vie di Padova²³²: la *parte* era stata presa nel 1601²³³ e la supplica regolarmente presentata in Pien Collegio; nonostante questo, Fasolo dovette impegnarsi non poco per

228. Ivi, c. n.n., alla data 20 agosto 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

229. Ivi, *Atti*, reg. 21, c. 214r-v, alla data 18 luglio 1606.

230. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 27 agosto 1606 (I, II), lettere del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. La ducale citata nelle lettere del nunzio è registrata ivi, *Ducali*, reg. 8, c. 132r.

231. «Per le occupationi publiche non ho potuto esser introdotto [...]. Non potrò far cossa bona per queste occupationi publiche» (ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 18 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Il giorno precedente, Buttiron aveva commentato con queste parole l'arrivo in Pien Collegio di lettere da Roma preannunciando l'imminente fulminazione dell'interdetto pontificio: «nella causa diputata per dimane in Pleno Coleggio [...] per li accidenti publici occorsi questa matina di litere di Roma non si farà cossa niuna» (ivi, c. n.n., alla data 17 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Di tono analogo le lettere vergate, in quegli stessi giorni, dal nunzio vicentino Strozzi Cicogna: «non mancherò alla causa de roveri, ma si pena et pur adesso in questi moti» (BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 18 aprile 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati); «Si suda sangue ad haver audienza in questi tempi in Pleno Collegio» (ivi, c. n.n., alla data 24 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati). Così, invece, il nunzio bresciano Quinto Scanzo: «in questi moti è impossibile haver audienza dall'eccellentissimo Collegio» (ASBS, ASC, b. 1150A, c. n.n., alla data 16 maggio 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati).

232. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

233. Ivi, *Atti*, reg. 21, cc. 7v-8r, alla data 12 marzo 1601.

ritrovare il relativo incartamento presso la cancelleria ducale²³⁴. Alla fine si appurò come la pratica fosse finita nelle mani del «segretario Ramusio», prontamente supplicato dal nunzio affinché riportasse la questione all'attenzione dei savi del Collegio e, di conseguenza, del Senato²³⁵.

Favorita dal legame parentale, la collaborazione tra Flaminio Buttiron e Andrea Fasolo presenta caratteri marcati ma non atipici. Al contrario, essa pare rispondere ad uno schema ricorrente che vedeva nunzi e oratori riservare notevoli attenzioni a figure quali uscieri, *comandadori* e fanti, ufficiali detti di *basso ministero* ma incaricati, di fatto, di funzioni di notevole rilievo quali la fisica trasmissione degli atti tra una magistratura e l'altra, la convocazione delle parti in giudizio e la pubblicazione di bandi, decreti e sentenze²³⁶. Nei resoconti di spesa depositati dai nunzi presso le cancellerie civiche, la voce *bonaman* (mancia) per fanti, *comandadori* e uscieri costituisce una costante. Alle elargizioni solite farsi all'inizio dell'anno solare («adì 1 zenaro 1580 feci le infrascritte bonaman solite a farsi ogni anno») ²³⁷, in occasione di festività religiose («al primo novembre 1579 diedi al portiero della Signoria per la regalia delle oche qual se li dà ogni anno da Ogni Santi [...] troni 3») ²³⁸ o civico-religiose («datti per la Senza secondo l'ordinario») ²³⁹, si accompagnavano quelle concesse in via straordinaria in occasione della vittoria in qualche causa. Volendo limitarci a pochi esempi – e con riferimento al già noto Andrea Fasolo – così annotò il nunzio vicentino Fabrizio Angarano il 24 ottobre 1603:

Havendo questa mattina ottenuto due vittorie et perciò ricercato ad usar cortesia alle porte ho dato uno scudo al Fasolo et troni sei alli coadiutori di guardia²⁴⁰.

Ma il 16 giugno 1606 l'usciera Andrea Fasolo si sarebbe visto elargire simili donativi anche da Strozzi Cicogna, successore dell'Angarano:

Alli detti, per sua bonaman per la vittoria contra l'illustrissimo signor podestà, un scudo al Fasollo et un scudo alli doi fanti²⁴¹.

234. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

235. Ivi, c. n.n., alla data 25 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

236. Cfr. de Vivo (2012a, pp. 262-8). Per un inquadramento del personale di *basso ministero* nel complesso della cancelleria veneziana, cfr. Zannini (1996).

237. Fonte edita in Fasolo (1935, p. 161).

238. Fonte edita ivi (p. 158).

239. BCBVI, AT, reg. 813, c. 632r, rendiconto di spesa presentato dal nunzio Strozzi Cicogna il 17 maggio 1606.

240. Ivi, c. 58r, rendiconto di spesa della nunziatura vicentina per il periodo settembre 1603-aprile 1604.

241. Ivi, c. 667v, rendiconto di spesa presentato dal nunzio Strozzi Cicogna il 4 luglio 1606.

Bonaman, il termine scelto per definire questo apparente esercizio di liberalità, merita una più attenta riflessione. Il *Dizionario del dialetto veneziano* di Giuseppe Boerio traduce il termine *bonaman* con «mancia, o buona mancia e paraguanto», definendola come una forma specifica di donativo, ossia «quel che si dona dal superiore all'inferiore per una certa amorevolezza»²⁴². Evidente l'influenza del *Vocabolario Crusca*, il quale, sin dalla sua prima edizione, aveva specificato come col termine «mancia» fosse da intendersi «quel che si dà dal superiore allo 'nferiore» in virtù di una «una certa amorevolezza» e in ben circostanziate occasioni: «o nelle allegrezze, o nelle solennità»²⁴³. Eccezionalità, gratuità e subordinazione del donatario rispetto al donante avrebbero dovuto costituire gli assi portanti di una pratica caratterizzata dalla più assoluta liberalità; al contempo, la contestualizzazione dell'elargizione nell'ambito di una temporalità festiva, la sua registrazione negli atti ufficiali delle comunità, nonché la sua pubblicità paiono sottintendere il carattere lecito e consuetudinario della pratica. Eppure i carteggi tra nunzi e deputati sembrano dar conto di dinamiche di ben altra natura, permettendoci di trascendere «a specific rhetorical form of transfer that isolated the recipient and demonstratively proclaimed that reciprocity was neither expected nor desired»²⁴⁴. Lo studio delle pratiche si dimostra, anche in questo caso, chiave interpretativa imprescindibile ai fini di una corretta storicizzazione del fortunato paradigma maussiano²⁴⁵.

Si consideri la prima lettera vergata da Flaminio Buttiron in qualità di nunzio (14 febbraio 1606). In essa il rappresentante stabile notificò come «tutti gli officii» di Palazzo Ducale gli avessero fatto insistente richiesta delle *bonemani* non elargite ai loro *ministri* nel periodo compreso tra la morte del suo predecessore e il suo arrivo a Venezia. Il nunzio suggerì di provvedervi quanto prima, essendo «la città [...] necessitata haver favori». Senza l'elargizione dei consueti donativi – qui inequivocabilmente identificata come *pagamento* – non c'era speranza alcuna di «esser servitti» dal personale di cancelleria²⁴⁶. Riconoscendo come «cosa conveniente il tenersi quelli ministri benevoli», i deputati si riservarono qualche giorno per appurare quanto il nunzio Flaminio Carriero fosse solito donare a ciascuno di essi²⁴⁷. La cosa avrebbe richiesto tempo, risorsa che Flaminio Buttiron, impegnato in importanti negozi, non aveva

242. Boerio (1829, p. 62).

243. *Vocabolario Crusca*, p. 505.

244. Groebner (2003, p. 248).

245. In questa prospettiva, cfr. Zemon Davis (1983, 2000); Kettering (1988a); Algazi, Groebner, Jussen (2003); Faggion, Verdon (2010); Faggion (2010).

246. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 14 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

247. Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 15 febbraio 1606, lettera dei deputati Bartolomeo Gloria, Antonio da Lion ed Enea Conti al nunzio Flaminio Buttiron.

a disposizione. Nella lettera del 15 febbraio 1606 il nunzio avrebbe ribadito il concetto: i «ministri del Colegio, signori capi di dieci et di Pregadi» insistevano «che se gli paghi le sue bone man». C'era poi «il nodaro del procuratore», che andava creditore della sua mercede ordinaria e che voleva vederla pagata con gli interessi: per ripicca si era rifiutato di rilasciare la copia di alcune «stride»²⁴⁸. Il 18 febbraio Buttiron fu costretto a supplicare nuovamente i deputati affinché si decidessero a dargli nota di quanto il suo predecessore era solito donare al personale di Palazzo: solo così avrebbe potuto «liberarsi da questa molestia», cominciando finalmente a muoversi senza imbarazzi tra le diverse magistrature veneziane²⁴⁹.

Considerata la spiacevole esperienza e volendo fugare ogni possibile dubbio sulla sua generosità, nella primavera del 1606 Buttiron avrebbe iniziato a pagare con due settimane d'anticipo le *bonemani* solite offrirsi in occasione della festività dell'Ascensione di Cristo (*Sensa*)²⁵⁰. Una premura, questa, che non si sarebbe dimostrata eccessiva: la mancata elargizione della *bonaman de la Sensa* causò non pochi fastidi a Strozzi Cicogna, collega vicentino di Flaminio Buttiron. Il 10 maggio 1606 il nunzio berico si sarebbe visto sbarrare l'ingresso all'ufficio dei provveditori sopra camere, magistratura competente in materia di esazione fiscale²⁵¹:

Quel fante [...] m'ha affrontato di buona mano et non mi vede mai che non la chiedo, et dice che è ordinario di pagarli la Sensa ché tutti i noncii lo fanno, tanto che per levarmelo dalle spalle gl'ho donato una giustina²⁵².

L'uso del termine *bonaman* da parte degli attori coinvolti in queste interazioni mirava a ricondurre sotto la categoria del *dono* transazioni, di fatto, non così cristalline: guardando ad esse si fatica ad ammettere una chiara subordinazione del donatario rispetto al donante, così come l'assoluta liberalità e liceità dell'elargizione. Osservato attraverso il prisma delle pratiche antidorali di Antico regime, il confine tra dono e tangente, tra reciprocità lecita e illecita, tra

248. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 15 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

249. Ivi, c. n.n., alla data 18 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Il giorno stesso i deputati risposero fornendo al nunzio una «notta della bonaman che dava il signor nontio» (ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 18 febbraio 1606, lettera dei deputati Bartolomeo Gloria, Antonio da Lion ed Enea Conti al nunzio Flaminio Buttiron).

250. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Sulla festa della *Sensa*, cfr. Padoan Urban (1988), oltre a Muir (1981, pp. 103-34) e Casini (1996, pp. 168-70, 310-46).

251. Cfr. Da Mosto (1937, pp. 114-5); Zannini (1994, p. 19); Knapton (1998a).

252. BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 10 maggio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

concessione liberale ed elargizione di risorse allo scopo di influire sul corso della giustizia si conferma, ancora una volta, estremamente labile²⁵³.

Acclarata da un'ormai sterminata bibliografia sul tema, tale riflessione vale ancor più per Venezia, contesto politico nel quale non si ebbe mai una vera e propria legislazione organica in materia di corruzione e concussione²⁵⁴. Ad ambigue definizioni lessicali e giuridiche corrisponde un ambiguo approccio al fenomeno da parte dei suoi protagonisti. Il 1° giugno 1579 il nunzio di Vicenza Giovanni Battista Pigafetta riferì di essere «stato importunato dalli fantii» dei provveditori sopra camere al punto da essere costretto – «mi fu forza» – a donargli «due da XX». Ciò detto, l'8 luglio successivo egli stesso avrebbe donato la medesima somma «al portiero della Signoria acciò stesse all'erta» e gli «facesse sapere ciò che veniva operato» dagli *intervenienti* dell'Arte della seta, allora in causa con la città di Vicenza²⁵⁵. Accettato il dono, il predecessore di Andrea Fasolo non mancò al suo debito. Per tale ragione, ne guadagnò un'ulteriore ricompensa:

Adì 3 detto [agosto 1579] essendo stati li mercanti della seda di questa città in Collegio [...], il portiero della Signoria disse a sua Serenità che io voleva esser udito inanzi che fusse deliberato cosa alcuna [...] e mi fece subito advertito del tutto per ciò mi parse fargli cortesia et li diedi [troni] tre²⁵⁶.

Sollecitare la vigilanza di fanti e uscieri attraverso l'elargizione di donativi era l'alternativa più semplice per chi, a differenza di Flaminio Buttiron, non poteva vantare particolari entrate con essi²⁵⁷. Appena entrato in servizio come nunzio di Vicenza, l'11 agosto 1605 Strozzi Cicogna si rivolse ad Andrea Fasolo affinché vigilasse sull'arrivo in Collegio dei rappresentanti della comunità di Bassano. Per la stessa ragione, il nunzio risolse di pagare «un poco di beveraggio alli fanti» del Consiglio dei dieci. A suggerirgli di procedere in quel modo era stato il «clarissimo [Antonio] Grimani», avvocato al servizio della città di Vicenza, evidentemente avvezzo a simili pratiche. Ad ulteriore garanzia, Cicogna cercò di farsi «grato anco un secretario» del Consiglio dei dieci²⁵⁸.

253. Cfr. Noonan (1984); Zemon Davis (2000); Kettering (1988a); Levy Peck (2003); Waquet (1984); Algazi (2003); Groebner (2003); Lindemann (2012); Fletcher (2015, pp. 145-67).

254. Cozzi (1996, pp. 85-9). Notevole, al contrario, la legislazione sulla corruzione elettorale (cfr. Queller, Swietek, 1977; Harivel, 2019). Più in generale, sui comportamenti illeciti del patriziato, cfr. Queller (1987).

255. Documento edito in Fasolo (1935, pp. 154-5).

256. Ivi, p. 156.

257. Non che Buttiron disdegnasse di servirsi di questo espediente in casi di particolare necessità: «ho dato nova notte in canzelaria per far cerchar le scritture adimandatemi al signor Maser et gli ho promesso la bona mano qual farà ogni faticha di trovarle» (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 16 agosto 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

258. BCBVI, *AT*, f. 1347, c. n.n., alla data 11 agosto 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna

La rete di vigilanza attivata dal nunzio non mancò di sortire i suoi effetti: il 12 agosto i fanti del Consiglio dei dieci gli mostrarono «una certa lettera levata da bassanesi già alquanti giorni». Essi l'avevano «cavata di filza», estraendola dall'archivio della magistratura alla quale, più di ogni altra, era demandata la custodia dei segreti di Stato. Il nunzio venne così a conoscenza di informazioni che non gli competevano: la lettera presentata dai bassanesi si riferiva ad un'altra vertenza, intentata da Bassano contro «alcuni particolari». Ciò detto, Cicogna invitò i deputati ad aumentare i fondi a sua disposizione. Da quell'esperienza ne aveva ricavato un'amara considerazione: nel foro veneziano «si stenta da cani et qualche volta bisogna far paghe più ingorde di quello che si farebbe»²⁵⁹.

Alle considerazioni di Strozzi Cicogna fanno idealmente eco le *Satire* di Bartolomeo Dotti (1651-1713), edite a Parigi nel 1757²⁶⁰. Nunzio del Territorio bresciano, Dotti impiegò i caustici versi della sua ventesima satira per mettere in guardia l'aspirante avvocato Domenico Bianchi dai malvezzi del foro veneziano: su tutti, l'avidità di «comandadori e fanti», «gente unghiuta ed ippogriffa», solita addebitare a nunzi e avvocati «contanti / eccedenti la tariffa»²⁶¹. Al contempo, l'avvocato avrebbe dovuto guardarsi dall'avidità dei nunzi stessi, sempre pronti a fare la cresta sulle loro mercedi²⁶². Bartolomeo Dotti mise in versi espressioni ricorrenti nella prosa epistolare dei suoi colleghi nunzi e oratori: i loro carteggi danno conto di una zona grigia nei rapporti tra comunità suddite e burocrazia veneziana, un'area nella quale il confine tra dono e piccola corruzione si faceva labile e volutamente ambiguo.

Linee di demarcazione più nette appaiono nel momento in cui il focus dell'analisi si sposta dal personale di *basso ministero* alla burocrazia intermedia – notai, scrivani, *massari*, *rasonati*, *contadori*, *coadiutori*, *scontri* – o, ancora, ai suoi vertici, costituiti da segretari e cancellieri reclutati per privilegio dall'élite della cittadinanza veneziana²⁶³. Intenzionata a disciplinare i comportamenti dei suoi burocrati, sin dal XIII secolo la Serenissima aveva adottato una serie di provvedimenti volti a negare loro la possibilità di richiedere e accettare doni e pagamenti eccedenti le competenze previste²⁶⁴. In ragione di tali divieti, ri-

ai deputati. Il 6 marzo 1607, invece, pagò una *bonaman* ai fanti del Collegio per vigilare sui rappresentanti della comunità di Arsiero (ivi, reg. 813, c. 894r, resoconto di spesa della nunziatura vicentina). Per un profilo biografico dell'avvocato Antonio Grimani, cfr. Zago (2002).

259. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 12 agosto 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

260. Cfr. Pellegrino (1992); Vovelle-Guidi (1995, 1997).

261. Dotti (1757, p. 136).

262. Ironicamente, Bartolomeo Dotti augurava all'aspirante avvocato che «sol cittadi e Territori / l'occasione vi mandi sotto, / li cui nunzi già notori / vi dian quattro e notin'otto» (ivi, p. 138).

263. Cfr. Galtarossa (2009), ma anche Zannini (1992, 1993, 1994, 1996, 2015) e Trebbi (1980).

264. Pozza (1997, p. 378).

ferimenti a donativi pecuniari elargiti in favore di notai, segretari e cancellieri compaiono solo di rado nei resoconti di spesa redatti da nunzi e oratori suditi. In ogni caso, nel registrarli essi non ricorrono mai all'espressione *bona-man*, termine che mal si prestava a definire donazioni conferite a figure che per prestigio, funzione ed estrazione sociale non potevano certo ritenersi inferiori rispetto ai rappresentanti delle comunità suddite.

Cionondimeno, le ordinarie comunicazioni tra nunzi, oratori e deputati cittadini ci permettono di apprezzare il carattere endemico di simili illeciti²⁶⁵. Alcuni esempi, tratti dall'epistolario di Strozzi Cicogna, nunzio della città di Vicenza: l'8 marzo 1606 egli si lamentò con i deputati di non essere riuscito ad ottenere la copia di una ducale «nec prece nec pretio»; da quando i notai avevano risolto di mettere le mance in comune, i «giovani di cancelleria» se ne andavano «a spasso» e bisognava «esser con loro più pazienti di Giob». C'era di che rimpiangere i bei tempi in cui «soleva esser il Vignon, che buscava le mance» per sé solo: ora che i donativi finivano «in comun» era difficile trovare chi volesse «servir, né con mancia né senza»²⁶⁶.

Cicogna percepiva e descriveva la situazione come un'anomalia rispetto ad un sistema che, in via ordinaria, vedeva i funzionari veneziani disposti non solo a ricevere mance e donativi, ma anche a sfruttare la propria posizione per pretendere l'elargizione²⁶⁷. Arrivato a Venezia nell'estate del 1605, Cicogna aveva capito immediatamente «il linguaggio» – sua questa definizione – della burocrazia veneziana. A insegnarglielo era stato un avvocato fiscale in forza alle Rason vecchie, magistratura repubblicana con competenza sulla revisione contabile. Per giorni e giorni il funzionario aveva blandito il nunzio con parole e promesse, salvo dimenticarsi puntualmente a casa gli incartamenti relativi alle istanze promosse dalla comunità di Vicenza. Alla fine, il messaggio risultò chiaro anche all'inesperto Cicogna:

Il fiscale s'ha smenticato anco questa mattina la risposta a casa ond'io, intendendo il linguaggio, gl'ho detto che di grazia la porti diman che farò il debito mio perché se non faccio così ho informazione che non l'averò mai²⁶⁸.

Quando alle pretese dell'avvocato fiscale si unirono quelle del notaio delle Rason vecchie, Cicogna iniziò a sospettare di una trama ordita al fine di fargli spendere «molti soldi»²⁶⁹.

265. Con riferimento al Quattrocento, cfr. Scroccaro (1986) e Varanini (1992c).

266. BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 8 marzo 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

267. Sul dono come momento di negoziazione e affermazione di autorità, cfr. Algazi (2003).

268. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 28 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sulle Rason vecchie, cfr. Zannini (1994) e Knapton (1998a).

269. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 30 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

Scene di questo tipo ricorrono con costanza nell'epistolario della nunziatura vicentina. Il 10 maggio 1606, poco prima di essere «affrontato di buona mano» dal fante dei provveditori sopra camere, Strozzi Cicogna fece conoscenza del *rasonato* – ufficiale contabile – in forza a quella magistratura:

Questo signor Zampeschi dice che dove potrà giovare alla magnifica città lo farà sempre volentieri et che cercherà di levarli ogni travaglio, et poi concludendo si ha lasciato intendere che li fu una volta donato alquanti cechini da un magnifico ambasciatore, et che tutti li signori nonci sono molto suoi amici, et altre parole simili da che ho depresso che tende alla mancia. Gl'ho risposto che io m'ho accorto alla prima quanto ama la magnifica città e tien la bilancia dritta, et che di questa sua buona volontà ne darò conto alle magnificentie vostre, et che da me in particolare sarà sempre servito in ogni occasione et altre parole simili, ma dubito che non mi potrò salvare; desidero però sapere se è ordinario donarli, perché bisogna andar molte volte per le sue mani²⁷⁰.

Acclarata la “tendenza alla mancia” del *rasonato*, il 6 luglio successivo sarebbe stato lo stesso Strozzi Cicogna ad attivarsi presso i deputati affinché gli dessero facoltà di «donar qualche cosa a quel Zampeschi per tenirselo benevolo»²⁷¹. Di fronte all'arrendevolezza del nunzio, le pretese del *rasonato* divennero sempre più esplicite, arrivando al limite dell'estorsione:

Havea dato ongari 4 al signor Zampeschi rasonato ma egli era molto mal sodisfatto onde fui forzato darli un altro ongaro perché è ben fatto tenirselo amico perché può far de gran favore alla magnifica città et anco dar molti travagli, come è ben noto a tutte le magnificentie vostre²⁷².

L'inclinazione dei burocrati in forza ai provveditori sopra camere era nota anche a Flaminio Buttiron: il 28 aprile 1606 il nunzio consigliò ai deputati di procrastinare l'arrivo a Venezia di una legazione destinata a quella magistratura; meglio presentarsi dopo la Sensa, quando i suoi «ministri» sarebbero stati blanditi dall'ordinaria «regalia»²⁷³. Ancor più eloquente l'atteggiamento tenuto dai *rasonati* Zampeschi e Spiera nel marzo del 1609. Impegnati in una defatigante operazione di revisione contabile riguardante, tra le altre, la città di Padova, i due funzionari conferirono con Flaminio Buttiron. Con «moti assai arguti» gli diedero

270. Ivi, f. 1348, c. n.n., alla data 10 maggio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

271. Ivi, c. n.n., alla data 6 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

272. Ivi, c. n.n., alla data 14 febbraio 1606 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

273. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 28 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

ad intender che se fussero statti usati termini con loro come è solito di farsi a chi hanno similli intrichi, non occoreria hora contender sopra la regolazione di detti conti ma il tutto fin hora saria concluso²⁷⁴.

A detta di Buttiron, sarebbe stato opportuno prendere esempio da Carlo Prato, nunzio della città di Verona²⁷⁵:

Il nontio di Verona, che si trovava molto intrigatto de grossissime summe, visto dove batte il rimedio, dattone conto alla sua città, ha superato ogni difficoltà; et chi non si risolve di prender questa rotta dubitto che si affaticheremo in darno²⁷⁶.

Gli atteggiamenti del ragionato Zampeschi e dell'ufficio dei provveditori sopra camere costituiscono, tuttavia, un caso limite rispetto a un quadro caratterizzato da forme di scambio di risorse e favori che, pur conservando una certa opacità, potevano ritenersi socialmente e legalmente più accettabili. Effimeri e meno compromettenti, i doni in natura elargiti in favore della burocrazia veneziana costituiscono un elemento ricorrente nei carteggi di nunzi e oratori sudditi: tra le spese sostenute dalla rappresentanza vicentina a cavallo tra 1603 e 1604 compaiono, ad esempio, gli oneri per l'acquisto e il trasporto di un «quarto di vitello» donato a Cristiano Centon, contabile dell'ufficio dei provveditori sopra camere²⁷⁷. Il 4 febbraio 1605 il nunzio Fabrizio Angarano depositò presso la cancelleria vicentina uno dei suoi ultimi resoconti di spesa: in esso comparivano «lire vinti lucaica per donar così ricercato lo portiero di Collegio et altri di cancelaria»²⁷⁸. Omaggiare segretari e cancellieri con primizie di stagione era, per lui, prassi ordinaria. Si consideri, ad esempio, la sua lettera dell'11 aprile 1605:

Vostre signorie molto illustri saranno contente far comprare cinque o sei mazi de sparesi de più belli si possono trovare per donare a clarissimi secretari et al portiero del eccellentissimo Collegio che per gracia de questi signori son molto favorito et in questo principio passano per gracioso presente, che passato qualche giorno ne vengono quantità che non sono in alcuna consideratione, et li starò aspettando di subito²⁷⁹.

274. Ivi, b. 48, c. n.n., alla data 28 marzo 1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

275. Per un profilo biografico, cfr. PAR. 4.7.

276. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 48, c. n.n., alla data 28 marzo 1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

277. BCBVI, *AT*, reg. 813, c. 59r.

278. Ivi, c. 304r.

279. Ivi, f. 1347, c. n.n., alla data 11 aprile 1605, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

Simili pratiche non erano ignote ai rappresentanti padovani. Nel settembre del 1605 il vicecancelliere comunale Zorzi Marsilio suggerì ai deputati di «usar qualche cortesia» al «clarissimo» segretario «Vedova»: un canestro di frutta di stagione («un cesto de belli persegghi») sarebbe stato sufficiente. Non se ne fece nulla, ma Zorzi Marsilio non demorse. Inviato a Venezia in rappresentanza della comunità, il 3 novembre 1605 avrebbe rinnovato il suo invito: donare in natura e farlo con il giusto tempismo poteva comportare indubbi vantaggi alla città e ai suoi rappresentanti. I deputati avrebbero fatto meglio a prendere esempio dai loro avversari: «quelli del Territorio», spiegò Marsilio, «sono così favoriti qui in Venetia perché fanno di questi doni all'i suoi tempi». A mo' di chiosa della sua missiva, il cancelliere comunale invocò l'autorità di Ovidio, invitando i deputati a «confidarsi sopra quel verso del poeta: *munera, crede mihi, placant hominesque deosque*». «Comprare un paro de galli d'India» e mandarli al Vedova o «operar qualche cosa a beneficio et satisfattione di questo signor» sarebbe bastato a guadagnare «un capitale alla nostra città de cento per uno»²⁸⁰.

Per i rappresentanti vicentini l'elargizione di doni in natura in favore del personale di cancelleria avrebbe assunto un ritmo costante e, in ultima analisi, istituzionalizzante. I deputati berici erano soliti omaggiare il loro nunzio con un quarto di vitello in occasione della Pasqua: il 22 marzo 1606 Strozzi Cicogna notificò di voler utilizzare quel dono per omaggiare, a sua volta, un suo «patron». Si trattava di un funzionario di cancelleria che, nonostante la chiusura del suo ufficio, gli aveva fatto ottenere alcune bollette di carico per il trasporto di materiale tessile²⁸¹. Inaugurata da quell'episodio, nel giro di pochi anni tale pratica avrebbe finito con l'assumere una connotazione consuetudinaria²⁸². Il successore di Strozzi Cicogna tenne per sé i quarti di vitello donati-

280. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 3 novembre 1605, 1, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

281. BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 22 marzo 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Ma dello stesso mittente cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 28 marzo 1606.

282. Più labili i riferimenti alla redistribuzione del quarto di vitello destinato al nunzio in occasione delle festività natalizie (cfr. ivi, f. 1356, c. n.n., alla data 25 dicembre 1612; f. 1359, c. n.n., alla data 22 dicembre 1613; f. 1383, c. n.n., alla data 23 dicembre 1623). Il 26 dicembre 1618 il nunzio Giovanni Biagio Malchiavello riferì di aver iniziato da almeno un paio d'anni a spartire il donativo con i nunzi delle altre città suddite. Tanto era bastato a trasformare in «obbligo» quello che in origine era un gesto di «gratitudine» (ivi, f. 1369, c. n.n., alla data 26 dicembre 1618; ma cfr. anche la risposta dei deputati conservata ivi, c. n.n., alla data 30 dicembre 1618). Il 26 dicembre 1625 il nunzio annunciò di aver ricevuto «cinque quarti di vitello e fegati e trippa» e di averli «dispensati come» gli era «paruto il bisogno», tenendo però una parte per sé (ivi, f. 1384, c. n.n., alla data 26 dicembre 1625). Più laconicamente, il 23 dicembre 1629 annunciò di voler distribuire la carne «come solito» (ivi, f. 1392, c. n.n., alla data 23 dicembre 1629). Gli episodi qui riportati sono da leggersi alla luce del coevo processo di formalizzazione delle prassi e delle retoriche augurali analizzato, tra gli altri, da Boutier (2009).

gli dai deputati in occasione della Pasqua del 1613²⁸³ e del 1616²⁸⁴. All'altezza del 1618, però, avrebbe iniziato anch'egli a ripartire il dono pasquale con il personale della cancelleria ducale. Come ebbe modo di spiegare ai deputati, il gesto rispondeva a quella logica di «servitio publico» in virtù della quale si era istituita la nunziatura: la città lo aveva omaggiato con «sala-di» e «formaglio» per dimostrargli gratitudine e «vivo amore»; egli aveva contraccambiato donando le medesime cibarie a «persone» che avrebbero garantito alla città un qualche «beneficio publico»²⁸⁵. Il moto di contraccambio aveva innescato un meccanismo virtuoso: da verticale e autosufficiente – esaurita, quindi, nella relazione donatore/donatario – la reciprocità insita nel processo antidorale era trascesa in senso orizzontale ed espansivo, ingaggiando quella circolarità concepita, all'epoca, come fattore di coesione del consorzio umano. Rilanciato dal nunzio, il virtuoso moto antidorale avviato dai deputati aveva finito col coinvolgere altri soggetti, consentendo, in tal modo, il dispiegarsi di legami plurimi e ramificati, fondati sull'imperativo etico del contraccambio²⁸⁶.

All'altezza della Pasqua del 1624 i «bellissimi quarti di vitello» donati al nunzio di Vicenza sarebbero diventati quattro; il rappresentante stabile avrebbe risolto di tenere per sé le sole «code», sentendosi ormai obbligato a distribuire il resto «per servitio publico». Agli occhi del personale della cancelleria veneziana il donativo pasquale appariva, ormai, come un atto dovuto, normato dalla forza della consuetudine: se i deputati non avessero recapitato al nunzio i quarti di vitello, egli avrebbe provveduto ad acquistarli di tasca propria e a ripartirli tra fanti e segretari, e questo «poiché così» aveva «usato fare» sin da quando aveva preso servizio a Venezia²⁸⁷. Il meccanismo inflattivo insito nella logica antidorale finì per ricadere sui deputati vicentini: con i quarti di vitello ormai destinati a finire sulle tavole dei burocrati veneziani, l'esecutivo vicentino si vide costretto a gratificare il nunzio con «del fegato e della trippa»²⁸⁸. All'altezza del 1645 i quarti di vitello inviati a Venezia per Pasqua sarebbero diventati sette, ripartiti dal nunzio con metodica precisione:

tre ho fatto consegnar alli secretarii Querini, Anselmi e Gratarolo. Uno all'illustrissimo signor Todaro Balbi, il quinto al clarissimo signor Alessandro Vidali portiero di

283. BCBVI, AT, f. 1358, c. n.n., alla data 8 aprile 1613, lettera del nunzio ai deputati.

284. Ivi, f. 1364, c. n.n., alla data 2 aprile 1616, lettera del nunzio ai deputati.

285. Ivi, f. 1369, c. n.n., alla data 12 aprile 1618, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati, e relativa responsiva, alla data 14 aprile 1618.

286. Zemon Davis (2000).

287. BCBVI, AT, f. 1382, c. n.n., alla data 6 aprile 1624, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati. Con toni simili ivi, f. 1381, c. n.n., alla data 14 aprile 1623, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

288. Ivi, f. 1382, c. n.n., alla data 6 aprile 1624, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

Collegio, il sesto fra i custodi della cancellaria ducal e li due commandadori [...] di Collegio e il settimo è stato goduto dalla mia casa.

Nel ricevere i quarti di vitello, il nunzio non spese nemmeno una riga per ringraziare i deputati, rimproverandoli, al contrario, per il ritardo con il quale gli erano stati consegnati. Dalla costanza di simili offerte, divenute ormai di prammatica, dipendeva il mantenimento dei rapporti con gli «eccellentissimi protettori» reclutati dalla comunità suddita tra i burocrati di Palazzo Ducale. I deputati vicentini avrebbero fatto bene a dedicarsi con maggiore precisione e assiduità a quelle pratiche così gradite a fanti, notai e segretari: del resto, «ne gl'affari più importanti di cotesta città ogn'uno» poteva «facilmente comprende[re] quanta parte» avessero «i lor favori»²⁸⁹.

2.6

Prospettive eccentriche: la Venezia di Strozzi Cicogna

Nel 1605 anche Vicenza si trovò a dover gestire la successione della propria nunziatura. Il *libro parti* del Consiglio civico riporta una sola candidatura, probabilmente l'unica ad aver passato il preventivo vaglio operato dai deputati *ad utilia*. Tale candidatura è quella del letterato e dottore *in utroque iure* Strozzi Cicogna (1568-1613):

Essendo mancato il nontio di questa magnifica città et dovendosi venir a nuova electione per questo gravissimo Consiglio, io, Strozzi Cicogna dottor, facendo l'ufficio di buon cittadino, mi son risolto di offerirmi a questa mia patria, in quanto però io sia da lei conosciuto habile a tal carico di nontio, et così mi offerisco alle magnificentie vostre per servitio publico. Et affine che le conoscano che il mio non è desio di premio ma solo di servir con l'opera et anco se facesse bisogno col sangue questa illustre et generosa città, mi contento ch'elle m'assegnino quello stipendio che a loro parerà conveniente, et alla lor gratia mi raccomando²⁹⁰.

Una scrittura scarna, essenziale, quasi una pura e semplice notificazione: in essa non vi sono dati che possano darci conto delle dinamiche che avevano portato alla sua formulazione, né informazioni che possano arricchire la biografia di un personaggio noto alla storiografia più per la sua eclettica produzione letteraria che per la sua attività nell'ambito delle istituzioni municipali vicentine²⁹¹.

289. Ivi, b. 1410, cc. n.n., alle date 15 e 17 aprile 1645, lettera del nunzio Prospero Rizzi ai deputati.

290. Ivi, reg. 867, c. 367-v, presentata ai deputati in data 8 luglio 1605.

291. Cfr. Ioly Zorattini (1981, 1969); Faggin (1978-79).

Presentata ai deputati l'8 luglio 1605, la candidatura di Strozzi Cicogna venne approvata dal Consiglio civico due giorni dopo con ottantuno voti a favore e quindici contrari²⁹². Tre giorni ancora e i deputati avrebbero rilasciato le lettere con le quali il loro rappresentante si sarebbe accreditato presso la Dominante:

Serenissimo Principe,

mandiamo a piedi della Serenità Vostra l'excelente dottor Stroci Cigogna nuntio nostro elletto nel Consiglio di questa sua fedelissima et devotissima città per tri anni prossimi, et unitamente la suplichiamo a restar servita di prestar al ditto nontio nostro nelle cause et negotii di questa città quella fede che a noi suoi fedelissimi prestarebbe²⁹³.

Arrivato a Venezia, il 15 luglio 1605 Strozzi Cicogna indirizzò ai deputati berici la sua prima lettera firmata con il titolo di nunzio della città di Vicenza²⁹⁴. Iniziava così un fitto epistolario che si sarebbe concluso con la morte del letterato vicentino, sopraggiunta il 18 giugno 1613²⁹⁵. Le prime filze di questo esteso carteggio danno conto di una personalità lontana dall'idealtipo del nunzio, inserita poco e male nell'ambiente veneziano²⁹⁶ e con scarsa esperienza delle pratiche in uso nel foro veneto²⁹⁷. Strozzi stesso dovette riconoscere quelle lacune, dapprima di fronte a un avogadore di comun – «mi son scusato per esser novello» – e infine con i deputati *ad utilia*:

Ho qualche pratica a questi officii se ben poca, ma spero che presto imparerò le accortezze di Palazzo²⁹⁸.

Conscio dei propri limiti, Strozzi Cicogna cercò di prendere contatto con i colleghi nunzi di Treviso e Verona²⁹⁹. È del 19 luglio 1605 un lungo dialogo con Carlo Prato, navigato rappresentante della città di Verona. Cicogna ne

292. BCBVI, AT, reg. 867, c. 367-v, alla data 10 luglio 1605.

293. Ivi, reg. 813, c. 419r, alla data 13 luglio 1605.

294. Ivi, f. 1347, c. n.n., alla data 15 luglio 1605.

295. Ivi, ff. 1347-1358.

296. A due mesi dal suo arrivo a Venezia, Cicogna riferì ai deputati vicentini di essere ancora alloggiato «a camera locanda». Nella medesima lettera lamentò uno scarso radicamento nella stessa Vicenza, dove non aveva «né fratelli, né figliuoli, né altri che» potessero gestire i suoi «fatti» in sua assenza (ivi, f. 1347, c. n.n., alla data 12 settembre 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

297. Primo biografo di Strozzi Cicogna, Paolo Calvi nega addirittura che egli abbia mai esercitato l'avvocatura (cfr. Di Santa Maria, 1779, pp. CCLXX-CCLXXVI). Di opinione contraria il veronese Dionigi Rondinelli, autore di versi dedicati «all'eccellentissimo signor dottor Strozzi Cicogna»: «Caro dottor gentil io faccio lite / volgo processi anch'io, formo scritture / che non vedeste mai le più polite» (*Delle rime piacevoli*, c. 20r).

298. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 22 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

299. Ivi, cc. n.n., alla data 18 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

ricavò una sorta di prontuario della politica veneziana di inizio Seicento, subito inoltrato ai deputati di Vicenza. Al netto di un certo eccesso semplificatorio, Carlo Prato aveva dimostrato di saper leggere il conflitto tra patrizi «vecchi» e «giovani»³⁰⁰ – tra il conservatorismo controriformista dei primi e il dinamismo giurisdizionalista e anticuriale dei secondi³⁰¹ – alla luce dei rispettivi approcci alla politica del diritto e alla sua applicazione nei confronti dello Stato da Terra³⁰². Cicogna avrebbe dovuto guardarsi dal rimettersi al giudizio delle Quarantie civili: competenti sugli appelli provenienti dai Domini, esse erano zeppe di «giovani» smaniosi di «allargare la loro autorità et restringere quella delle città suddite»³⁰³. Paradossalmente, poteva essere più conveniente rivolgersi ai capi del Consiglio dei dieci: le prassi giurisdicenti adottate da quella magistratura sapevano essere piuttosto abrasive nei confronti delle prerogative locali³⁰⁴; cionondimeno, c'era di che sperare nella «ragion di Stato» che, a detta di Carlo Prato, ispirava l'agire dei «vecchi senatori» che componevano la massima magistratura criminale della Serenissima. La prudenza suggeriva ai «vecchi» di affermare l'autorità sovrana della Dominante con fermezza ma senza strappi, agendo caso per caso, cercando di «conservar», quanto meno nella forma, «le giurisdittioni de sudditi»³⁰⁵.

C'erano poi delle magistrature che, in ragione della loro fisionomia istituzionale e a prescindere dall'orientamento ideologico dei loro membri, inclinavano più di altre alla tutela delle prerogative locali. Stando a Strozzi Cicogna, tale poteva considerarsi il Pien Collegio: nonostante fosse diventato la roccaforte dei *giovani*, esso continuava a rappresentare il «Prencipe»; in quanto tale, il trono della pubblica maestà avrebbe «sempre» avuto «più l'occhio alla manutention de privilegi concessi alle terre de sudditi [...] che al proprio interesse». Opportunità ed equità guidavano «l'occhio de chi governa», interessato, per ragion di Stato, a mantenere nella quiete e nell'abbondanza i suoi sottoposti: stando al nunzio, i giudizi del Collegio non erano informati su astratti principi giurisprudenziali ma su una più duttile e utilitaristica nozione di *buongoverno* della Repubblica e dei suoi sudditi³⁰⁶.

300. Ivi, cc. n.n., alla data 19 luglio 1605, I, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Su Carlo Prato, cfr. PAR. 4.7.

301. Cfr. Bouwsma (1968); Cozzi (1995c); Andretta (2017).

302. «Aspetto», questo, «più sottile e più difficile da verificare» secondo Cozzi (1979b, pp. XI-XII). Su questi temi, cfr. Povolo (1997).

303. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 19 luglio 1605, I, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Nel caso della Quarantia civil nova, la distinzione tra *vecchi* e *giovani* veniva ad assumere, insieme a quella politica, una connotazione squisitamente anagrafica (cfr. Cozzi, 1996).

304. Povolo (1997, 2003, 2007a, 2012); Chiodi (1999, 2009); Rossetto (2008); Andreato (2007); Girardello (2007).

305. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 19 luglio 1605, I, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

306. Ivi, cc. n.n., alla data 7 agosto 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Due anni dopo, l'avvocato Carlo Belegno si sarebbe dimostrato di tutt'altro avviso: «In Pleno

Strozzi Cicogna stava imparando a conoscere un mondo che gli era, di fatto, completamente nuovo. Della Signoria e del Pien Collegio egli conosceva l'apologia più che la realtà istituzionale: il 12 agosto 1605 il nunzio si disse stupefatto per aver vinto – parole sue – «la prima causa di delegazione» che avesse mai assunto³⁰⁷. Qualche settimana dopo, invece, ammise di aver dovuto ricorrere ad Andrea Fasolo e ad altri funzionari «di Palazzo» per riuscire a capire come mai «le lettere di citazione del Collegio» fossero «sempre» indirizzate al podestà e non alla città di Vicenza. Nonostante lo sforzo, non era riuscito a reperire l'informazione desiderata: Fasolo e i suoi colleghi erano rimasti sul vago, dimostrando una scarsa disponibilità nei confronti del rappresentante vicentino³⁰⁸.

L'assenza di solide entrate presso la cancelleria veneziana rendeva le lacune del nunzio ancor più palesi. Grazie all'intercessione del vicentino Giovanni Battista Pigafetta, il nunzio aveva sperato di entrare nelle grazie del «nodaro di cancellaria» Fabrizio Vignon. Il destino, però, si era messo di traverso: presentatosi a casa del Vignon, Cicogna scoprì che questi, nel frattempo, era deceduto. Il nunzio decise allora di ripiegare su un non meglio precisato avvocato fiscale in forza alle Rason vecchie³⁰⁹. Le «molte carezze e cerimonie» ricevute dal funzionario stentaron, tuttavia, a tradursi in fatti. C'era di che dubitare della sua buona fede: con ogni probabilità, l'avvocato lo stava lusingando ad arte per poi «insegnar[gli] di quelle creanze che insegnano tutti i fiscali»³¹⁰. Come si è visto, nei giorni successivi Cicogna si sarebbe rassegnato alla necessità di blandire l'avvocato fiscale con una lauta mancia³¹¹.

Nonostante questo, il nunzio non si perse d'animo: ben altri e di ben altro rilievo erano gli ambienti nei quali ambiva ad inserirsi. Per quanto gli ufficiali di *basso ministero* potessero favorire udienze e indiscrezioni, per quanto segretari e cancellieri potessero esercitare – attraverso la loro funzione di mediazio-

Collegio», disse al nunzio, «sono tanti giovani che non stimano tanto le città [suddite] come i vecchi» (ivi, f. 1348, c. n.n., alla data 13 febbraio 1606 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati). Su questi temi, cfr. CAP. 4.

307. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 12 agosto 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

308. Ivi, c. n.n., alla data 2 settembre 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sul ruolo del rettore nella gestione delle comunicazioni tra Pien Collegio e comunità suddite, cfr. Berengo (1999, p. 44): «Il doge di Venezia [...] non intrattiene corrispondenza coi consigli delle città suddite; le lettere ducali – che costituiscono il canale ordinario di comunicazione tra il governo e le amministrazioni locali – sono indirizzate ai rettori, ai membri cioè del patriziato veneziano».

309. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 18 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

310. Ivi, c. n.n., alla data 27 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

311. Ivi, c. n.n., alla data 28 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

ne tecnica – una concreta influenza sul processo repubblicano di *decision making*³¹², bisognava riconoscere come quest'ultimo fosse saldamente nelle mani del patriziato veneziano, ceto di governo che Giovanni Botero andava definendo, proprio in quegli anni, come perfetta aristocrazia³¹³. A quel sovrano collettivo Strozzi Cicogna rivolse sin da subito le sue attenzioni, cominciando dalla sua più fulgida rappresentazione: Marino Grimani, il doge in carica. Per prima cosa il nunzio andò in cerca di un mediatore, qualcuno che potesse favorire la sua introduzione al Serenissimo Principe. La scelta cadde su un appartenente al ramificato casato dei Grimani: arrivato a Venezia, il 15 luglio 1605 Strozzi si precipitò «a far riverenza all'illustrissimo signor Girolamo Grimani»³¹⁴, identificabile con il nipote del doge³¹⁵ o, forse, con il fratello di Antonio Grimani³¹⁶, principe del foro e principale avvocato al servizio della comunità di Vicenza³¹⁷.

Ottenuto il suo appoggio, Cicogna si attivò al fine di rendere meno impersonale la sua udienza di presentazione al principe e al Pien Collegio: sua intenzione era quella di porgere al doge non solo le «lettere di credenza» rilasciate dai deputati berici, ma anche un suo «libro» di fresca pubblicazione³¹⁸. Era il *Palagio de gl'incanti*, trattato di demonologia che Cicogna, nella sua dedicatoria, offriva proprio «al Serenissimo et invittissimo prencipe il signor Marino Grimani et all'eccelso Consiglio di X della gran Republica di Vinegia»³¹⁹. Nel luglio del 1605 Cicogna impresso una significativa accelerazione al processo di edizione del trattato, riuscendo, infine, nel suo intento: la pubblicazione del *Palagio* venne a coincidere con il suo arrivo a Venezia e, quel che più contava, con la sua presentazione al doge in veste di nunzio della città di Vicenza³²⁰. Sua intenzione era fare del volume uno strumento funzionale non solo alla creazione di legami con i massimi vertici del governo repubblicano, ma anche alla pubblica legittimazione del suo status di rappresentante civico³²¹: non senza enfasi, «Strozzi Cicogna» siglò il frontespizio del suo *Palagio* nelle plurime vesti di «gentilhuomo vicentino, the-

312. Cfr. Trebbi (1992).

313. Cfr. *Introduzione*.

314. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 15 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

315. ASVE, M. COD, SV, b. 20 (Barbaro, *Arbori de' patritii veneti*, IV), p. 134.

316. Cfr. Zago (2002).

317. Cfr. BCBVI, AT, reg. 813 e ivi, ff. 1347-1348.

318. Ivi, f. 1347, c. n.n., alla data 15 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

319. Si prende qui in considerazione l'*editio princeps* (Cicogna, 1605).

320. La licenza di stampa è del 17 giugno 1605, mentre la dedicatoria riporta la data del 16 luglio successivo. Il frontespizio dell'opera segnala Strozzi Cicogna come «nuncio della città di Vicenza» (*ibid.*).

321. Cfr. Zemon Davis (1983).

ologo, filosofo, et dottor di leggi, et nuncio della città di Vicenza»³²². Egli sfruttò l'uscita del trattato e la sua pubblica consacrazione al doge in senso mediatico, al fine di garantire una maggiore risonanza all'assunzione della nunziatura vicentina e all'acquisita prossimità nei confronti della massima autorità repubblicana. Quasi a voler cercare un'ulteriore legittimazione, pochi mesi dopo Cicogna rinnovò l'omaggio all'atto di presentarsi a Leonardo Donà, successore del defunto Marino Grimani. A titolo di ringraziamento, il nuovo doge avrebbe «baciato» il nunzio «in fronte», usando con lui «cortesie parole»³²³.

Cicogna poteva mancare di esperienza, ma non di iniziativa: privo di particolari legami con l'ambiente veneziano, appena giunto in laguna il nunzio cercò di insinuarsi in reti clientelari preesistenti. Il 16 luglio 1605, nell'attesa di essere presentato al doge Grimani, Cicogna scrisse ai deputati berici affinché lo raccomandassero a qualche savio:

Ricordo alle vostre signorie molto illustri che sarebbe di non poco frutto, con occasione della mia elezione, raccomandarmi a gl'illustrissimi signori [Antonio] Priuli et [Marco] Quirini protettori della città [di Vicenza], perché per questa via m'insinuerei nella loro servitù³²⁴.

Figlio di quel Girolamo Priuli che era stato podestà del capoluogo berico tra il 1559 e il 1560³²⁵, fratello del vescovo di Vicenza Michele Priuli (1547-1603) e nipote del suo predecessore Matteo Priuli (1528-1595), il procuratore di San Marco – e futuro doge – Antonio Priuli³²⁶ costituiva, già da qualche anno, uno dei principali punti di riferimento per la città di Vicenza e per i suoi rappresentanti. A inizio Seicento la sua era divenuta una presenza costante in Collegio, così come quella del savio Marco Querini³²⁷. Nell'epistolario della nunziatura vicentina «Priuli et Quirini» costituiscono, non a caso, un binomio indissolubile: in essi la città di Vicenza vedeva due *protettori* particolarmente influenti, disposti a sostenerne le ragioni in sede supplicatoria, deliberativa e processuale; né i due dimostravano di voler ricusare quel titolo, conferito loro in via infraistituzionale ma non per questo meno efficace³²⁸. In virtù di tale investitura, una volta ricevute le lettere di raccomandazione, Strozzi Cicogna

322. Cicogna (1605).

323. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 15 gennaio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

324. Ivi, c. n.n., alla data 16 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sul tema dell'intercessione e della raccomandazione per via epistolare, cfr. Fosi (2004) e Pischedda (2004).

325. Tagliaferri (1976, p. XXXIV).

326. Cfr. Trebbi (2016).

327. Cfr. ASVE, *SV, ES, Reg.*, regg. 7-8.

328. Cfr. PAR. 3.I.

poté presentarsi con fiducia alle loro case. L'accoglienza superò ogni più rosea aspettativa:

Quando io feci presentatione delle lettere [di raccomandazione] a gl'illustrissimi Priuli et Quirini, quali visitai a casa, mi fecero molte accoglienze et s'offerirono d'haver sempre in protezione la magnifica città, et in particolare l'illustrissimo Priuli m'ha detto che vuol sempre esser vicentino con molt'altre parole di grato animo. Gl'ho risposto di esser sempre per ricorrere a loro in ogni occorrenza come a protettori et padri della patria. Stimo sia bene conservar queste pratiche in quella maniera che apparerà alla prudenza delle magnificenze vostre³²⁹.

Propiziata dalle lettere di raccomandazione siglate dai deputati, la visita era bastata a costituire Strozzi Cicogna come nuovo tramite del legame che, già da qualche anno, vedeva la città di Vicenza porsi sotto la protezione dei savi Antonio Priuli e Marco Querini. Mediati dal nunzio, tali legami conoscevano dei precisi rituali di rinnovamento, caratterizzati, tra l'altro, dalla periodica offerta di preziosi doni in natura: su richiesta dei deputati *ad utilia*, il 12 dicembre 1604 il nunzio Fabrizio Angarano aveva fatto recapitare ai due «protettori» una buona quantità di vino dei Berici³³⁰. A partire dall'anno successivo sarebbe toccato a Strozzi Cicogna dar seguito a quella consuetudine: il 20 dicembre 1605 egli avrebbe omaggiato Antonio Priuli e Marco Querini con «quattro mestelli» di vino di Lonigo³³¹, qualità rinomata³³², solita servirsi nei banchetti di particolare solennità³³³. Cicogna non mancò di caldeggiare un uso più disinvolto di quella pratica: considerata la momentanea indisponibilità dei

329. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 23 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

330. Ivi, reg. 813, c. 503r.

331. L'acquisto è registrato nei conti del «massaro» della comunità di Vicenza alla data 9 dicembre 1605 (ivi, c. 520v). Il nunzio notificò ai deputati l'avvenuta consegna del vino ai due patrizi il 20 dicembre successivo (ivi, f. 1347, c. n.n., alla data 20 dicembre 1605).

332. Così Franz Schott nel suo *Itinerario*: «Lonigo Podestaria, celebre per il pane bianchissimo, et per il vino, che porta corona sopra gli altri» (Schott, 2009, p. 68). Ma si veda anche Vincenzo Scamozzi: «nella nostra prima gioventù facessimo cavare nel monticello di Lonigo (ove si fanno i più preciosissimi vini bianchi del vicentino) alcuni fusti di colonne» (Scamozzi, 1615c, p. 206). In quelle medesime pertinenze Scamozzi avrebbe edificato la Rocca pisana, villa commissionatagli dal patrizio veneziano Vettor Pisani: la sede dell'edificio venne scelta, come ricordato dallo stesso Scamozzi, «per le bellissime vedute, e per i frutti preciosi onde si fanno que' vini tanto delicati dalla Rocca» (Scamozzi, 1615a, p. 272). Simili giudizi sulla qualità dei vini berici e leonici erano già stati espressi nel *Crater Vicentinus* di Marcantonio Sabellico (1560), come sottolineato, tra gli altri, in Valseriati (2018a, pp. 87-8; 2018b, pp. 189-90).

333. Si considerino, ad esempio, le spese sostenute dai rettori e dalla città di Vicenza nell'aprile del 1609 per il banchetto offerto a Carlo Gonzaga, III duca di Nevers (e futuro I di Mantova): alla tavola dell'illustre ospite vennero serviti «mastelli tre di vino bianco del Montesello da Lonigo [...] et mastelli doi vino nero» (ASVE, SEN, *Dispacci rettori, Vicenza*, f. 6, c. n.n., rendiconto di spesa datato 27 aprile 1609, ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 6 aprile 1609).

protettori Marco Querini e Giovanni Battista Contarini, nel novembre del 1605 il nunzio invitò i deputati a fare di necessità virtù, sfruttando l'occasione per consolidare i legami intessuti con alti savi del Collegio. «Il donar a 3 o 4 di questi illustrissimi signori qualche presente» non sarebbe stato «fuori di proposito, anzi molto opportuno et giovevole a gl'interessi della magnifica città, perché questo officio» avrebbe tenuto «in piedi la protezione et la benevolenza» che il nunzio era riuscito a guadagnarsi nei suoi primi mesi di residenza veneziana³³⁴.

Giorno dopo giorno, Cicogna era riuscito a consolidare la sua posizione, dando prova ai deputati di disporre egli stesso di un bacino di interlocutori patrizi da attivare, all'occasione, in servizio della propria patria. Il 24 luglio 1605 il nunzio informò i deputati della morte di Matteo Zane, patriarca di Venezia: a detta di molti, Francesco Vendramin era il più serio candidato alla sua successione. Cicogna accolse quelle voci con «molta contentezza», dato che il Vendramin era suo «singolar signore»³³⁵ e «padrone»³³⁶. Considerata la «servitù» che legava il Vendramin al neoeletto papa Paolo v, c'era da aspettarsi una sua imminente nomina al collegio cardinalizio: concreta, dunque, la possibilità di estendere le protezioni godute dalla città di Vicenza ben oltre gli orizzonti veneziani³³⁷. La prospettiva di entrare nel sistema di *creature* e *amicizie* che animava la micropolitica pontificia³³⁸ e di farvi entrare Vicenza per suo tramite galvanizzò l'iniziativa del nunzio: quello stesso 24 luglio Cicogna si presentò a casa di Francesco Vendramin per riverirlo e per pronosticargli l'ormai prossima nomina patriarcale³³⁹. Ancora due giorni e gli auspici del nunzio avrebbero trovato conferma: «hor hora», scrisse Cicogna ai deputati, «in Senato è stato fatto patriarca l'illustrissimo signor Francesco Vendramini mio padrone et son stato a rallegrarmene, che m'ha baciato due volte». Vicenza avrebbe fatto bene ad approfittare di quegli entusiasmi: una lettera gratulatoria corredata da una raccomandazione per la persona del nunzio sa-

334. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 20 novembre 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

335. Ivi, c. n.n., alla data, 24 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Per un profilo biografico, cfr. Gullino (2020).

336. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 26 luglio 1605, I, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

337. Ivi, c. n.n., alla data 24 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Così Cicogna in una lettera di poco successiva: «Egli tiene grand'intrinsichezza con Sua Santità [Paolo v] perché quand'egli era ambasciator in Spagna il papa vi fu legato straordinario et fu da Sua Signoria illustrissima molto accarezzato et presentato. Quest'amicizia s'è poi confermata nell'ambascieria di Roma in supremo grado, sì che s'aspetta cardinale fra sei mesi» (ivi, c. n.n., alla data 26 luglio 1605, II, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

338. Ago (1990); Fosi (1997, 2001); Signorotto, Visceglia (2002).

339. «Heri l'altro, ch'io parlai forsi due hore con lui, gli l'havea pronosticato» (BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 26 luglio 1605, II, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

rebbe risultata estremamente gradita. «La cosa» non avrebbe potuto «se non giovare in qual si voglia occasione»: Cicogna conosceva le inclinazioni del nuovo patriarca, «gentilhuomo molto memore» al quale erano estremamente «cari tali ufficii»³⁴⁰. Dal canto suo, Vendramin non mancò di confermare la sua fama: ricevute le gratulatorie dei deputati vicentini³⁴¹, egli rispose dando eloquente segno della sua benevolenza³⁴².

L'attività micropolitica di Strozzi Cicogna non si limitò, tuttavia, ai soli abboccamenti con Francesco Vendramin. Più che all'apertura di canali di comunicazione con la curia pontificia, i deputati vicentini erano interessati alla creazione di contatti diretti con i vertici del governo veneziano. Il 25 luglio 1605 il nunzio ricevette l'ordine di consegnare una lettera gratulatoria a Giovanni Battista Contarini, capo del Consiglio dei dieci. Cicogna accolse con piacere quella commissione: la consegna della missiva gli avrebbe offerto l'occasione per «ravivare» quel «poco di servitù» che poteva vantare con l'eminente patrizio³⁴³. L'incontro avvenne il 26 luglio, poco prima dell'elezione del patriarca Vendramin: ancor prima di aprire le lettere indirizzategli dai deputati vicentini, Contarini si era «dechiato per protettore et defensore» di Vicenza «usando così efficaci et benigne parole» da «stupire» lo stesso Cicogna:

[Giovanni Battista Contarini] m'ha detto che in ogni occasione io ricorra a lui ché manterrà in fatto ciò che esprime in parola; et ha mostrata anche haver molto cara la elettione di noncio della mia persona per un poco di servitù che le tengo.

La protezione accordata alla persona del nunzio e la protezione accordata alla città di Vicenza nella persona del suo nunzio avevano conosciuto, durante quell'incontro, una reciproca validazione e un mutuo rafforzamento. Cicogna chiuse il suo dispaccio invitando i deputati a non sottovalutare l'efficacia di quel provvidenziale intreccio di protezioni e legami clientelari:

Essorto le magnificentie vostre a conservarsi sopra tutti questo signore perch'egli è uno di quei padroni che sa proteggere et favorire, et lo fa con tanto ardor di cuore che non guarda in faccia alcuno, perché altri *multa dicunt et non faciunt*³⁴⁴.

340. «Se pare alle magnificenze vostre rallegrarsene in nome publico con dirle anco che han caro d'haverle mandato qui per noncio un affezionatissimo servitore, io gl'appresenterò le lettere, né credo che ciò possa se non giovare in qual si voglia occasione» (*ibid.*).

341. Ivi, c. n.n., alla data 29 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

342. Ivi, c. n.n., alla data 4 agosto 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. In allegato ad essa il nunzio inviò la responsiva del Vendramin, ad oggi irripetibile.

343. Ivi, c. n.n., alla data 25 luglio 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

344. Ivi, c. n.n., alla data 26 luglio 1605, I, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

Fatto di abboccamenti, scambi epistolari e riverenze, il lavoro condotto nell'estate del 1605 cominciò a dare i suoi frutti nell'autunno successivo, quando il nunzio, chiuse alcune questioni a Vicenza, ritornò a Venezia per porvi definitiva dimora³⁴⁵. Il 25 ottobre Strozzi Cicogna si presentò in Signoria per disputare una causa di natura fiscale che lo vedeva opporsi ad avversari di tutto rispetto: il conte vicentino Luigi da Porto e il patrizio veneziano Giovanni Matteo Bembo, entrambi intenzionati ad evitare la loro iscrizione all'estimo vicentino e il pagamento delle relative contribuzioni. Giunto in Signoria, il nunzio vi trovò una situazione particolarmente favorevole. Responsabile dei lavori (consigliere *di settimana*) era Almorò Zane, patrizio che Cicogna non esitò a definire suo «gran padrone». L'appellativo si dimostrò quanto mai calzante: per ben tre volte Zane acconsentì a differire l'udienza, e questo per dare modo al nunzio di presentarsi in giudizio con il suo difensore, l'avvocato Antonio Grimani³⁴⁶.

Ascoltate le parti, la Signoria decise di rimettere la causa al Pien Collegio. Anche in questo caso la fortuna arrise al rappresentante vicentino: savio *di settimana* era Girolamo Cappello, altro patrono del nunzio. «Mio gran signore [...] che molto m'ama» lo avrebbe definito Strozzi Cicogna. Poche ore bastarono al Cappello per far ottenere una nuova udienza al suo protetto. Indirizzato dal savio *di settimana*, il dibattimento in Pien Collegio vide levarsi una sola voce contraria, seppur particolarmente agguerrita: si trattava del savio Giovanni Bembo, deciso a muoversi contro Vicenza «per interesse del clarissimo signor Zuan Matteo Bembo». Al solo scopo di prolungare ad arte i tempi del giudizio, Giovanni Bembo propose di aggiornare la seduta e di far citare gli avversari del capoluogo berico così da poter sentire le loro ragioni. I suoi colleghi si dimostrarono di tutt'altro avviso: giunti al momento della votazione, essi deliberarono di non «terminar cosa alcuna» ma di rimettere il tutto al giudizio del Senato³⁴⁷. Sollecitati da Girolamo Cappello, i savi del Collegio avevano chiuso repentinamente quella delicata fase interlocutoria, schivando, in tal modo, l'intervento intromissivo di altre magistrature (Avogaria su tutte) e mettendo il Senato nella condizione di deliberare sulla base delle sole informazioni prodotte dalla città di Vicenza³⁴⁸.

Gradita al capoluogo berico, la soluzione sottraeva il conflitto dalla sua dimensione processuale per consegnarlo ad una sfera più prettamente politica

345. Strozzi Cicogna risulta assente da Venezia nel periodo compreso dal 29 settembre al 24 ottobre 1605 (cfr. BCBVI, AT, f. 1347).

346. Antonio Grimani tardò a presentarsi in Collegio perché alle prese con una visita medica del fratello Alvise Grimani, arcivescovo di Candia (ivi, c. n.n., alla data 25 ottobre 1605, lettera di Strozzi Cicogna ai deputati).

347. *Ibid.*

348. «Se il Collegio solo concedeva le lettere, subito un avogador poteva intromettere, overo con l'appellatione si potevano sospendere» (ivi, c. n.n., alla data 26 ottobre 1605, II, lettera di Strozzi Cicogna ai deputati).

e deliberativa, sfera sulla quale Strozzi Cicogna, come da sua mansione, iniziò sin da subito ad esercitare pressione. Il nunzio chiese nuovamente l'intercessione di Girolamo Cappello il quale, essendo savio *di settimana*, vantava una specifica competenza sulla definizione dell'ordine dei lavori senatori³⁴⁹. Cappello non rifiutò «la prima gratia» chiesta dal suo protetto: nel giro di poche ore la causa vicentina balzò all'apice dell'agenda del Senato³⁵⁰.

Considerata quella repentina accelerazione, Strozzi Cicogna si affrettò ad attivare la rete patronale che poteva vantare all'interno della principale assemblea deliberativa della Serenissima. Lasciato Palazzo Ducale, il nunzio spese gran parte del 25 e del 26 ottobre spostandosi da una casa patrizia all'altra, nel tentativo di costruire una solida base di consenso intorno alla delibera che, di lì a poco, il Pien Collegio avrebbe sottoposto all'approvazione del Senato³⁵¹:

Mi vo aiutando con altri illustrissimi miei padroni per far che al tutto diman passi la parte in Pregadi e spero in Dio d'esser essaudito³⁵².

C'era, in effetti, di che sperare: oltre al savio Girolamo Cappello, molti altri «illustrissimi senatori» si erano detti pronti ad avallare le richieste vicentine. Qualcuno si era spinto oltre, pronosticando un intervento particolarmente deciso: il Senato non si sarebbe limitato ad autorizzare la pubblicazione dell'estimo vicentino, ma vi avrebbe allegato una «commissione espressa che tutti, niuno eccettuato, debbiano pagare». «Così», scrisse Cicogna, «la lite sarà finita, né si potrà più porre impedimento all'essatione». Al fine di imprimere un'ulteriore accelerazione alla pubblicazione del provvedimento, il nunzio procurò di far «broglio col segretario e col fante» del Senato affinché, «subito passata la parte», la mandassero immediatamente in cancelleria per la debita registrazione e la conseguente trasmissione ai rettori di Vicenza in forma di lettera ducale. Appena dopo il tramonto del 26 ottobre, Cicogna poté annunciare ai deputati di Vicenza il buon esito delle sue fatiche: il Senato si era espresso in favore della loro patria con una larga maggioranza. Due senatori avevano voluto sottrarsi dall'anonimato consegnando al nunzio delle lettere con le quali intendevano certificare ai deputati berici il favore prestato alle loro richieste³⁵³. In soli due giorni Strozzi Cicogna aveva fatto sì che una supplica presentata in Signoria divenisse, previo passaggio in Pien Collegio, una delibera del Senato.

349. Cfr. PARR. I.5 e 3.3.

350. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 25 ottobre 1605, lettera di Strozzi Cicogna ai deputati.

351. «Ho caminato tutt'hoggi alle case di questi illustrissimi signori come feci anc'heri. Voglia Dio che succeda secondo il nostro voto» (ivi, c. n.n., alla data 26 ottobre 1605, II, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

352. Ivi, c. n.n., alla data 25 ottobre 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

353. Ivi, c. n.n., alla data 26 ottobre 1605, II, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

Alla sua prima vera incombenza come nunzio, Strozzi Cicogna poteva dire di aver imparato quale fosse il *modus operandi* da adottare in quei frangenti: dovendo supplicare la Signoria per vedersi concessa dal Senato una dilazione sul pagamento del «sussidio», egli promise ai deputati di «farla breve» così come aveva fatto con la causa appena conclusa³⁵⁴. Gli auspici del nunzio si scontrarono, tuttavia, con la dura realtà: la felice esperienza appena vissuta costituiva un'eccezione e non certo la regola. Prodromo della crisi dell'Interdetto, il 28 ottobre 1605 il nunzio pontificio stette per tre ore in udienza in Pien Collegio, bloccandone i lavori. Erano poi giunte alcune lettere inviate per staffetta dai rettori di Vicenza, forse inerenti alle concomitanti operazioni di confinazione con i territori trentino-tirolesi o, più probabilmente, relative all'arresto del canonico Scipione Saraceno, causa scatenante l'ormai imminente conflitto veneto-pontificio³⁵⁵.

Ancora una volta l'insorgere di *maggiori negozi* di Stato aveva costretto il Collegio a chiudere la *via supplicationis*, negando ai sudditi l'accesso al trono della pubblica maestà. Ovviare a simili situazioni era, come si è visto, compito precipuo del nunzio: le nunziature erano state istituite proprio per dare continuità al dialogo tra governati e governanti a dispetto delle strettoie che caratterizzavano i percorsi della comunicazione ufficiale tra Venezia e le sue comunità suddite. Ex podestà di Vicenza, il savio di Terraferma Tommaso Contarini approfittò di una pausa dei lavori del Collegio per avvicinare Strozzi Cicogna: in quei frangenti, disse il patrizio, il nunzio poteva scordarsi di ottenere anche solo un'udienza. Cionondimeno, si poteva procedere per altre vie: se Vicenza desiderava una proroga nel pagamento del sussidio, poteva accordarsi direttamente con i suoi rettori, evitando così di chiamare in causa il Pien Collegio. Del resto, così si era fatto, e con successo, durante il suo rettorato. Essere protettore della comunità suddita significava non solo farla accedere al trono della pubblica maestà ma anche indicarle, all'occasione, l'opportunità di prendere da esso le debite distanze³⁵⁶.

354. *Ibid.*

355. Ivi, c. n.n., alla data 28 ottobre 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sul Congresso di Rovereto e la conseguente confinazione veneto-trentino-tirolese, cfr. Pizzeghello (2008b, 2009 e, con riferimento all'attività dei rappresentanti – formali e informali – vicentini, 1999). Sul caso Saraceno, cfr. Cornet (1859, pp. 266-7; 1873, pp. 39-50) e quanto evidenziato da Corrado Pin in Sarpi (2001b, pp. 256-91).

356. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 28 ottobre 1605, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

3

Clientele repubblicane

3.1

La protezione del rettore

Le prime giornate veneziane di Strozzi Cicogna bastino a dar conto di dinamiche onnipresenti negli epistolari delle diverse nunziature, quotidiano resoconto di abboccamenti con questo o quel patrizio, alla defatigante ricerca della migliore protezione da garantire alla propria patria. Messa in pratica, la funzione di rappresentanza demandata al nunzio si risolveva nella costruzione di un solido intreccio tra il dialogo istituzionale condotto con le magistrature veneziane e il sottobosco di dialoghi personali intrattenuti con i patrizi loro detentori. Da un lato, quindi, il susseguirsi delle udienze ufficiali, scandito dalla produzione di suppliche e documenti processuali; dall'altro, l'incalzante sequela di riverenze e omaggi, quotidiano lavoro di avvicinamento ad un corpo sovrano plurimo e multiforme.

Puntuale nella descrizione di queste dinamiche, la prima parte dell'epistolario di Strozzi Cicogna permette di suddividere i destinatari di queste attenzioni in due macrocategorie: da un lato i *patroni personali* del nunzio, presso i quali la *communitas* suddita si aspettava di ottenere accesso; dall'altro i patroni che la *communitas* già poteva vantare a Venezia e che attraverso – e verso – il nunzio erano chiamati ad esprimere la loro protezione. Approdato in laguna, il nunzio non si trovava ad operare in un contesto relazionale vuoto: al contrario, la sua presenza si innestava su un sistema di legami preesistenti che egli era chiamato ad ampliare e a consolidare con – e attraverso – le sue personali risorse sociali. Lo si è visto nel capitolo precedente: arrivato a Venezia, Strozzi Cicogna si preoccupò di garantire a Vicenza l'appoggio del suo patrono Francesco Vendramin; ciò detto, egli non mancò di chiedere ai deputati una raccomandazione che gli permettesse di entrare nelle grazie di Antonio Priuli e Marco Querini, già patroni della città di Vicenza¹.

Vicende uguali e contrarie costellano il carteggio dei predecessori del Cicogna. Il 31 gennaio 1605 il nunzio Fabrizio Angarano riferì ai deputati di aver

1. Cfr. PAR. 2.6.

conferito con un suo «singolarissimo signore et antiquo patrone»: Vincenzo Pisani, da poco eletto al capitaniato di Vicenza. Sollecitato in tal senso, il patrizio si era detto disposto ad estendere all'intera *communitas* la protezione già accordata al suo cliente: Angarano aveva fatto in modo di «capita[re] a ragionamento delle giurisdizioni dela magnifica città [di Vicenza]» e Vincenzo Pisani aveva risposto promettendo di voler «esser sempre principale protettore et fautore» del capoluogo berico. Nel riferire ai deputati i proficui esiti di quel dialogo, il nunzio si fece garante di quella generosa profferta:

posso dire con verità che lo farà, essendo signor de infinita bontà et ingenuità, che sono molti ani che io stretamente lo pratico, che ritrovo pochi de questi signori al suo pari, et si haverà ottimo reggimento, che io ne sentirò infinito contento per la servitù mia con sua sua signoria illustrissima².

Fare dei propri *patroni particolari* dei *patroni civici* e arruolare i *patroni civici* tra i propri *patroni particolari*: al massimo della sintesi, così si potrebbe definire l'azione condotta dai nunzi al fine di garantire alle proprie patrie quella dotazione di mezzi, amici e parenti percepita come necessaria per esercitare un'adeguata pressione sulla sfera del governo patrizio.

Altrimenti detto *patrizio protettore*, la figura del *patrono civico* costituisce una presenza costante negli epistolari presi in analisi. Come nel caso del succitato Antonio Priuli, si tratta di un patrizio legato alla città suddita per interessi personali o familiari, molto più spesso per avervi svolto il ruolo di rettore, rappresentante di Venezia e del suo potere sovrano. La ben documentata elargizione di donativi in favore dell'ex rettore (dalle primizie locali sino agli oggetti d'arte), l'emotiva e pubblica partecipazione della comunità suddita ad ogni suo avanzamento di carriera, il profluvio di encomi a stampa dedicati a capitani e podestà, la loro celebrazione attraverso il rituale civico e religioso, la problematica memorializzazione del loro profilo attraverso l'epigrafia, la statuaria, l'araldica e, non ultima, la ritrattistica, si costituiscono come momenti evidenti – ma non esaustivi – di una dialettica tanto conclamata quanto insondata nelle sue effettive proporzioni³.

Segnate dalla produzione di documenti “eccezionali” per quantità e qualità, le congiunture critiche possono offrire casi studio dall'alto valore euristico, in grado di dar conto di dinamiche consuete ma spesso sottaciute in condizioni ordinarie. Impegnata in una dirimpente causa giurisdizionale contro la

2. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 31 gennaio 1605, II, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

3. Concentrandosi ora sul fenomeno nel suo complesso ora su suoi singoli aspetti, si muovono in questa direzione Boccato, Pasqualini Canato (2001); Mancini (2004); Papadaki (2005); Benucci (2010); Carminati (2018, 2019); Povolo (2020b); Lavarda (2019, pp. 329-40); Bellabarba (2021, 2023); Favilla, Rugolo (2021); Spinelli (2021); Revest (2022).

comunità di Marostica⁴, tra il marzo e il settembre del 1614 la città di Vicenza dispiegò l'intero suo sistema di rappresentanza a Venezia (e non solo)⁵ al fine di attivare il maggior numero possibile di patrizi protettori presenti in Collegio e in Senato. Molti vollero dichiarare per iscritto la loro disponibilità a spendersi in favore di Vicenza, indirizzando lettere ai deputati di quella città. Settanta-sette le missive di questa natura conservate nella busta 676 dell'archivio storico della comunità di Vicenza, per un totale di quarantuno mittenti: tra questi, venti avevano alle spalle un rettorato nella città di Vicenza⁶. Sono dati, questi, da leggere al ribasso, in considerazione delle perdite archivistiche subite dal fondo della nunziatura vicentina e della dimensione orale nella quale rimasero confinati molti dei contatti intrattenuti dai rappresentanti berici⁷. Ciò detto, per estensione e coerenza, il campione epistolare in analisi rimane particolarmente probante: in maniera più o meno esplicita, non uno dei mittenti mancò di riconoscere il suo ruolo di patrono civico e di assumerne i relativi obblighi.

Qualcuno, ed è il caso degli ex rettori Antonio Marcello e Taddeo Contarini, arrivò a definire la protezione accordata alla comunità suddita come un atto consueto e dovuto, quasi una naturale prosecuzione della funzione rettoriale:

Elle possono assicurarsi che, si come io mentre fui a costoto governo professai sempre la conservatione delle sue giurisdizioni et ghe la procurai con ogni mio spirito, così al presente non mancarò d'impiegar tutte le mi[e] forze acciò elle restino sollevate dalla indebita molestia apportatale da questi marosticani⁸.

Caso limite dal punto di vista archivistico, questo peculiare epistolario permette di intuire le proporzioni di un fenomeno storiograficamente noto⁹, ampiamente documentato ma scarsamente normato¹⁰. Lo stillici-

4. Per un profilo storico-istituzionale, cfr. Povolo (2004) e con riferimento alla vicenda in analisi Povolo (1988, p. 287) e Marcarelli (2004).

5. Rettore a Padova, Giovanni Battista Foscarini dichiarò di essere stato contattato dai deputati berici tramite il suo vicario, il vicentino Paolo Emilio Ghellini (BCBVI, AT, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 25 aprile 1614, lettera di Giovanni Battista Foscarini ai deputati). Sempre da Padova scrisse il vicentino Paolo Gualdo, notificando di aver preso contatti con il vescovo Marco Cornaro e, tramite esso, con il suo vasto parentado (ivi, cc. n.n., alle date 16 marzo e 22 aprile 1614, lettere di Paolo Gualdo ai deputati). Per un profilo biografico di Paolo Gualdo, cfr. Puppi (1972, pp. XXI-V).

6. BCBVI, AT, b. 676, fasc. 10.

7. Riferimenti e lacerti di comunicazioni con altri patrizi protettori nell'ambito della medesima vertenza si trovano ivi, bb. 1360-1361, lettere di nunzi, oratori e altri mittenti ai deputati.

8. Ivi, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 13 marzo 1614, lettera di Antonio Marcello ai deputati. Simile ivi, c. n.n., alla data 25 marzo 1614, lettera di Taddeo Contarini ai deputati. Laconico, invece, Pietro Paolo Battaglia: «quel poco che debilmente ho potuto operare in servizio di costea illustrissima città era mio debito di fare» (ivi, c. n.n., alla data 28 aprile 1614).

9. Su tutti, cfr. Povolo (2020b) e Bellabarba (2023).

10. Sembra fare eccezione Bergamo nell'ultimo secolo della dominazione veneziana, contesto nel quale si è evidenziata una progressiva istituzionalizzazione del fenomeno (cfr. Carminati, 2018).

dio di riferimenti ad ex rettori divenuti patroni che caratterizza i carteggi delle rappresentanze suddite cozza con il carattere asistemático della legislazione veneziana in materia. Volte a contenere gli eccessi del fenomeno piuttosto che sradicarlo – o, al contrario, istituzionalizzarlo – tanto la ridondante normativa repubblicana¹¹ quanto la moraleggiante trattatistica sul tema¹² danno il senso di dinamiche onnipresenti ma al contempo sfuggenti, difficilmente riducibili a schemi antropologici e griglie ideologiche precostituiti.

Senza scadere in un facile eccezionalismo, bisogna riconoscere come da questo punto di vista il caso veneto-veneziano risulti refrattario ad approcci analitici di tipo comparativo, non essendo facilmente riconducibile a modelli interpretativi desunti da altri contesti statuali di età moderna. Manca, da un punto di vista politico-costituzionale, un sistema cortigiano-assolutista che, nel superamento della sua originaria matrice vassallatico-nobiliare, si dimostri in grado di dare coesione alla compagine territoriale legando, attraverso vincoli di fedeltà e servizio, il corpo sovrano costituito dal patriziato veneziano con le plurime nobiltà che animano e amministrano i suoi svariati domini; élite sovrana ed élite locali non si inseriscono in una comune gerarchia nobiliare in grado di consolidare la struttura politico-amministrativa sovrapponendovi intrecci parentali o di puntellarla attraverso la costruzione di stabili catene di fedeltà personali e di lignaggio¹³. Forse si può pensare di leggere il rettore veneziano come espressione di fratture interne al corpo repubblicano in grado di riverberarsi su quelle che già animano il suo dominio¹⁴, ma non certo come una *creatura* di un sovrano personale che, forza accentratrice e al contempo armonizzatrice della struttura statale, si pone al centro di un sistema di scambi di risorse e protezioni in veste di ultima e originaria «fountain of favour»¹⁵. A differenza dell'*ufficiale* al servizio del monarca, il rettore non rappresenta il sovrano ma ne è diretta espressione: egli è parte di un corpo sovrano entro il quale detiene, repubblicanamente, una quota più o meno rilevante di autorità decisionale¹⁶. È questa particella di autorità decisionale la risorsa alla quale

11. Cfr. Bellabarba (2021).

12. Su tutti, cfr. Tazio (1564, 1573).

13. Riassumo qui gli esiti del dibattito, soprattutto francese, sul rapporto esistente tra fedeltà personale, clientelismo e processi di costruzione statale, dei quali mi limito a ricordare Ranum (1963); Mousnier (1971, 1974, 1982); Durand (1981); Mettam, Giry-Deloison (1995); Kettering (1986, 1989). Per un'esauriva ricognizione storiografica, cfr. Kettering (1992) e Haddad (2006). Con riferimento alla storiografia sullo Stato della Chiesa, cfr. Fosi (2001).

14. Così Zorzi (2008, pp. 171-4) a partire soprattutto da Povoio (1992-93) e Muir (1993). In prospettiva comparativa, cfr. Raggio (1990), ma anche Connell (1991, 2000) e Salvadori (2000). Sulla conflittualità interna al patriziato veneziano, cfr., oltre a Cozzi (1982, 1995c, 1997c), Candiani (1998); Vidali (2016, 2018-19) e Andretta (2017).

15. Levy Peck (2003).

16. Cfr. Cozzi (2000).

ambiscono le città suddite onorando il loro governatore come patrono e proponendosi come sue clienti.

In prospettiva diacronica, è la Repubblica dominatrice¹⁷ per antonomasia il modello al quale guardare per individuare uno schema interpretativo applicabile, *mutatis mutandis*, al caso veneto: come le comunità sottomesse alla Roma tardorepubblicana, anche le *communitas* venete tendevano a superare la mancata associazione al governo della *Respublica* affidandosi alla protezione di un patrizio di rango senatorio, patrono in grado di «promuovere attraverso la sua parola le istanze delle città-clienti nel Senato e nelle corti giudiziarie»¹⁸. Principale candidato a tale funzione era proprio il dimissionario governatore provinciale, la cui elevazione a patrono civico segnava l'instaurarsi di un «rapporto» tutelante da un lato «le possibili istanze delle città [suddite]» presso le magistrature dell'Urbe, dall'altro «il governatore» stesso «nell'eventualità di un processo *de repetundis*»¹⁹. Protezione degli interessi della città-cliente in cambio di una non interferenza con l'attività governatoriale e con il *cursus honorum* del patrizio protettore; accesso – indiretto – alla sfera di governo in cambio del conferimento di quell'onore e di quella reputazione percepiti quali risorse immateriali necessarie alla progressione della carriera politica, e tanto più in un contesto politico schiettamente repubblicano: con tutte le cautele del caso e i necessari distinguo, il modello trova innumerevoli riscontri anche nell'ambito dei domini veneti della prima età moderna.

Ripensata sull'onda lunga dei restauri tardocinquecenteschi di Palazzo Ducale²⁰, la stessa iconografia ufficiale pare segnarne un implicito riconoscimento. Più che per la rideclinazione del concetto di sovranità in senso bodiniano e kantorowicziano, i cosiddetti *ritratti votivi* dei dogi²¹ interessano in questa sede per l'enfasi data al *dominium* come espressione territoriale della *potestas* repubblicana²², tema non nuovo alla cultura visuale veneziana – si pensi ai fregi della Loggetta sansoviniana²³ –, ma ripensato tra Cinque e Seicento con rinnovato vigore, alla luce di un *mito* di Venezia ormai giunto alla piena maturazione dei suoi mitologemi²⁴.

Emblematici i ritratti realizzati da Palma il Giovane tra il 1590 e il 1615: il ritratto di Leonardo Loredan è allegoria della difesa del dominio veneto e

17. Termine che, nel caso della Repubblica di Venezia, si ritiene più corretto di “imperiale” o, ancora, “coloniale”. Su questi problemi (non solo) terminologici, cfr. Christ, Morche (2020a, in particolare 2020b), oltre a Setti (2016) e Weststeijn (2017, 2018).

18. Canali De Rossi (2001, p. VI). Ma cfr. anche Badian (1958) e Nicols (2014).

19. Canali De Rossi (2001, p. III).

20. Su questi temi, oltre a Wolters (1987), cfr. Rosand (2001), Paul (2014) e Tagliaferro (2009; 2014).

21. Colombo (2017).

22. Cfr. Florio (2021).

23. Muir (1979, p. 34).

24. Metlica (2021).

della sua libertà contro i collegati di Cambrai; quello di Pasquale Cicogna, con i suoi richiami eucaristici, andrebbe letto in senso cronomimetico in virtù dell'interpretazione martiriale e salvifica del conflitto veneto-turco e della difesa dello Stato da Mar. Difesa della fede, difesa dei territori sudditi e della libertà repubblicana costituiscono i cardini di un mito del buongoverno veneziano che Palma il Giovane esprime attraverso l'esaltazione delle funzioni assolute da Cicogna in qualità di rettore di Candia. Il tema del buongoverno dei domini attraverso la funzione rettoriale e del buongoverno rettoriale come viatico all'elezione ducale si fa ancora più evidente nei ritratti di Francesco Venier e Marcantonio Memmo (FIGG. 6-7): se in quest'ultimo le personificazioni delle città in cui il doge è stato "buon rettore" ne accompagnano, preconizzano e legittimano l'incoronazione, nel primo, l'ex rettore, ora doge, viene colto nel suo veicolare verso Venezia-Regina la fedeltà delle singole realtà politico-territoriali componenti il suo *dominium*²⁵. Sui rinnovati stilemi della ritrattistica ducale insistono questioni di lungo periodo afferenti alle funzioni, formali e informali, assolute dal rettore durante l'incarico e, ancor più, al suo ritorno in laguna. I ritratti di Palma il Giovane alludono all'accresciuta rilevanza della carica rettoriale nel *cursus honorum* repubblicano²⁶ ma, al contempo, al problematico prolungarsi della relazione rettore-comunità suddita al di là dei tempi e delle forme previste dalla normativa veneziana²⁷. Un prolungarsi che l'iconografia ufficiale si sforza di sublimare nell'allegoria del buongoverno repubblicano, ma che nella quotidianità dei rapporti tra governanti e governati si esprimeva nelle forme non sempre cristalline della protezione e del patronato, dell'asimmetrico scambio tra onore e potere politico²⁸.

Delle svariate magistrature ricoperte da Marcantonio Memmo, sono quelle rettoriali quelle che Palma il Giovane mette in relazione con la sua investitura ducale (FIG. 7). Al di là della costruzione allegorica, al di là del proporsi del buongoverno rettoriale come legittimazione e profetico prodromo del buongoverno ducale, la partecipazione di una teoria di comunità suddite all'incoronazione del loro ex rettore pare alludere a una loro specifica funzione nel percorso di elevazione sino alla dignità principesca. Funzione, questa, che lo stesso Marcantonio Memmo non aveva mancato di riconoscere in occasione della sua elezione a procuratore di San Marco²⁹, avvenuta il 25 gennaio 1602.

25. Colombo (2017). Sulla regalità di Venezia cfr. Cozzi (1997d) e con riferimento alla sua iconografia Tagliaferro (2005).

26. Certificata, a posteriori, dall'anonimo compilatore della *Copella politica*, ora edita in Mandelli (2012).

27. Viggiano (1996, pp. 549-50).

28. Povoletto (2020b).

29. Creati nel IX secolo con un'iniziale competenza sulla gestione economica del patrimonio dell'omonima basilica, nei secoli successivi i procuratori di San Marco estesero la loro sfera d'azione su diversi altri aspetti della vita economica, sociale e urbanistica della città marciana. Il

Questa la risposta alle congratulazioni rivoltegli dai deputati di Padova, città della quale era stato rettore e che, prima fra tutte le altre, Palma il Giovane gli avrebbe ritratto al fianco:

Havendo io in molte occasioni ricevuto da quella nobilissima et da me amatissima città cortesi dimostrazioni d'amore et di benivolenza, potevo rendermi certo che per la dignità conferita nella mia persona di procurator di San Marco ella haverebbe sentita quell'allegrezza che con le lettere di vostre signorie m'è stata significata. Onde seben non era necessario l'ufficio che hanno voluto far meco per espressione di tale contentezza, nondimeno il nuovo testimonio dell'affettione loro verso di me, m'è riuscito gratissimo et ne rendo loro molte grazie, affermandogli che sicome per il passato ho professato d'essere con gli effetti affettionato protettore dell'universale di essa, così prometto d'esser'anco per l'avenire et di cadauna di vostre signorie molto illustri in particolare, alle quali prego da Dio prosperità et contento³⁰.

Del tutto analoghe le dinamiche gratulatorie che contraddistinsero l'elezione procuratoria di Antonio Priuli, ex rettore di Padova e altro futuro doge. Nell'ossequiosa missiva inoltrata ai deputati l'8 luglio 1603, il patrizio si riconosceva «grandemente obligato» nei confronti di Padova in virtù dell'«affetto» con il quale quella comunità lo aveva «favorito sempre»:

Le signorie vostre con così soprabondante affetto mi hanno favorito sempre, che mi confesso loro grandemente obligato: ho desiderato sempre occasione d'impiegarmi a commodo et servitio della patria loro, carissima figlia della Serenissima Republica, et in particolare per cadauna delle signorie vostre, ma non n'ho havuto mai incontro corrispondente al mio affetto et alla mia obligatione, che è causa che non mi compiacerò di me stesso fin tanto che non mi si rappresenti occasione di far cosa rilevante: io le ringratio in tanto del contento che hanno sentito per la mia elezione in procuratore di San Marco, assicurandole che conserverò grata memoria di quella cortese loro dimostrazione. Intanto prego nostro Signor Dio che concedi ogni vero bene a cadauna delle signorie vostre alle quali mi raccomando³¹.

In alcuni casi il riconoscimento del ruolo svolto dalla città-cliente nel favorire l'ascesa politica del rettore-patrono poteva farsi particolarmente esplicito. Si consideri un altro futuro doge: Giovanni Cornaro, eletto procuratore di San Marco nel maggio del 1609 e per questo raggiunto dalle congratulazioni di Padova, città della quale era stato rettore. Avvicinato da Flaminio Buttiron, Giovanni Cornaro riconobbe due fattori alla base della sua elevazione alla dignità

carattere vitalizio della carica, unito alla stabilità della sua presenza in Senato, costituì la procuratoria di San Marco come prodomo al dogado. Su questi temi, cfr. Mueller (1971); Chambers (1997) e Burke (1974). Con riferimento alle celebrazioni per le elezioni dei procuratori di San Marco, cfr. van Gelder (2018a); Delorenzi (2009) e Metlica (2022).

30. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 8 febbraio 1602, lettera di Marcantonio Memmo ai deputati.

31. Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 8 luglio 1603, lettera di Antonio Priuli ai deputati.

procuratoria: da un lato, l'*onorabilità* derivata dall'aver ricoperto il rettorato di Padova, tra i più prestigiosi del *cursus honorum* repubblicano; dall'altro il *favore* che quella città gli aveva sempre dimostrato. Padova aveva sempre esibito «amore et benevolenza» nei suoi confronti, portandogli «reputazione et merito apresso la Repubblica»; ciò detto, l'ex rettore si dichiarava pronto a ricompensarla con larghezza, professandosi ancora una volta suo «protetor particolare»³². Dello stesso tono il dialogo intercorso, tre anni dopo, tra Strozzi Cicogna e il neoletto doge Marcantonio Memmo:

Gl'ho detto la allegrezza grandissima che ha sentito tutta la magnifica città [di Vicenza] per la sua essaltatione [...], essendo Sua Serenità stata sempre buon padre et protetor nostro come speriamo debbia esser per l'avenire. Mi ha risposto humanissimamente, dicendo che ha sempre portato scolpito nel petto l'amor et la gentilezza di tutti quelli cavalieri dopo che fu capitano, et che sicome la magnifica città [di Vicenza] è stata il principio de' suoi honori, così ne tenirà sempre buon conto et la protegerà in ogni occasione³³.

Protezione in cambio di reputazione spendibile in termini di promozione politica: immateriale, l'economia dei rapporti tra comunità suddita ed ex-rettore si fa percepibile alla luce degli epistolari civici. Eletto savio di Terraferma nel maggio del 1595, anche Tommaso Contarini rispose alle congratulazioni vicentine riconoscendo una diretta correlazione tra l'avanzamento di carriera, l'essere stato rettore a Vicenza e l'ottima disposizione nei suoi confronti manifestata, negli anni, da quella città:

Et perché ogni mio avvenimento haverà sempre dipendientia et relatione dal reggimento, et più dall'amore et favore di quella città, per questo mi sforzarò, col servirla et honorarla, dichiararmi grato in ogni parte di così segnalata gratia³⁴.

Eletto consigliere ducale, il 27 gennaio 1606 Pietro Morosini avrebbe risposto con toni che già conosciamo alle lettere inviategli dall'esecutivo municipale di Brescia, città della quale era stato podestà pochi anni prima:

Sicome che la dignità di consigliere conferitami da questi eccellentissimi signori è proceduta dal testimonio delle vostre signorie molto illustri che, coprendo le mie imperfezioni, andavano amplificando la mia servitù fata in quel regimento molto maggiormente di quello che la meritava, così devo conoscer ogni mio bene da loro, e a loro restar obligato. Io mi persuado certo che essendo questo mio honore dipendente dalla benignità loro gli habbia apportato grandissima allegrezza et consolatio-

32. Ivi, b. 48, c. n.n., alla data 31 maggio 1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 1 giugno 1609, lettera di Giovanni Cornaro ai deputati.

33. BCBVI, AT, b. 676, fasc. 7, c. n.n., alla data 3 agosto 1612, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

34. Ivi, f. 1336, c. n.n., alla data 17 maggio 1595, lettera di Tommaso Contarini ai deputati.

ne; pregherò il Signor Dio che possi haver occasione di servir così in commun quella magnifica città come in particolar ogn'una delle vostre signorie molto illustri che lo farò sempre volentieri, né maggior prontezza le ritroverano in qual si voglia altro suo affezionatissimo servitore³⁵.

Meno di due mesi dopo, Antonio Lando, ex podestà di Padova, avrebbe risposto con espressioni non dissimili alle congratulazioni inviategli dai deputati patavini per la sua nomina a provveditore e commissario sopra i viveri della soldatesca in Terraferma:

La sodisfazione che dalla debole opera mia le vostre signorie molto illustri si sono compiaciute per la loro bontà di donare a se medesime, predicata et magnificata da esse con infinita mia obligatione, è stata di tanta virtù nell'eccellentissimo Senato che si è persuaso trovarsi nella mia persona alcuna di quelle grandi qualità che sono necessarie per regere una carica di tanto momento; però hanno voluto questi signori prestare più fede all'amorevolissimo testimonio che elle hanno reso della mia buona volontà che alla esperienza delle mie imperfettioni. Onde che di questo buon concetto in che mi hanno posto per quello affetto che così caramente mi hanno sempre dimostrato ne doverò in ogni tempo con tutta la mia casa mantener quell'obligata memoria che si deve, et aspetterò con desiderio l'occasione onde possino conoscer dall'effetto qual sia la gratitudine dell'animo mio³⁶.

Sei anni dopo, in occasione della sua elevazione a procuratore di San Marco, Antonio Lando avrebbe nuovamente e più esplicitamente riconosciuto il contributo padovano al progresso del suo *cursus honorum*:

Io son molto ben sicuro che quella nobilissima città tanto amata da me haverà sentito piacere di questa mia elezione in procurator di San Marco, anzi dirò di riconoscere in parte questa dignità dal suo amorevole affetto col quale ha reso sempre cortese testimonio delle attioni mie nel governo di essa in aggiunta di molti favori da me conservati vivamente nella memoria³⁷.

In mancanza di criteri di misurazione del fenomeno, l'effettiva capacità delle comunità suddite di influire sui meccanismi elettivi di un corpo sovrano chiuso qual era il patriziato veneziano resta tutta da valutare. Cionondimeno, la presenza delle comunità suddite ai margini del *broglio*³⁸, così come la loro partecipazione alle dinamiche di «popular politics» caratterizzanti l'ambien-

35. ASBS, ASC, b. 1150A, c. n.n., alla data 27 gennaio 1605 m.v., lettera di Pietro Morosini ai deputati.

36. ASPD, ACA, Nunzi, b. 46, c. n.n., alla data 5 marzo 1607, lettera di Antonio Lando ai deputati.

37. Ivi, b. 52, c. n.n., alla data 15 febbraio 1612 m.v., lettera di Antonio Lando ai deputati.

38. Il termine veneziano *broglio* designava lo spazio – tanto fisico quanto metaforico – demandato alla costruzione del consenso elettorale necessario a garantire l'accesso alle diverse magistrature patrizie. Su questi temi si tornerà più compiutamente al PAR. 3.5.

te veneziano³⁹, è dato conclamato, riconosciuto dai suoi stessi protagonisti e, non di rado, pubblicamente manifestato. Nel 1606 la città di Brescia sfruttò il tradizionale omaggio dovuto al doge neoeletto⁴⁰ e una congiuntura editoriale particolarmente effervescente⁴¹ per pubblicare un'orazione che, seppur dedicata al Serenissimo Principe, non mancava di lodare l'operato del podestà Leonardo Mocenigo⁴². Nell'incensare il doge Leonardo Donà, gli oratori bresciani colsero l'occasione per indicare in Mocenigo il suo più probabile successore:

Nella [...] felicità abbiamo sin' hora vissuto et hora più che mai viviamo consolatissimi, sotto il giustissimo reggimento e sotto i felici auspicii dell'illustrissimo signor podestà Leonardo Mocenigo, il quale si come porta l'istesso nome di Vostra Serenità, così come divoto suo imitatore et ammiratore dell'infinite virtù vostre, camina per l'istesse prudentissime orme et vestige sue attendendo con somma carità, con indefesse fatiche et con accuratissima vigilanza alla gloria di Dio et di questa eccelsa Republica et al beneficio et commodo di quei popoli con publica riputatione et con universal sodisfattione di quella città alla sua prudenza e retto suo governo raccomandata⁴³.

Simile per stile e costruzione retorica un passo del componimento dedicato a Leonardo Donà da Pietro Geslino, oratore della città di Feltre:

raccomandiamo la città di Feltre nostra patria, città fedelissima e devotissima, governata in ogni tempo da rettori illustrissimi e prudentissimi, et in particolare a giorni presenti d[a]ll'illustrissimo signor Michiel de Priuli soggetto di tanto valore e di tanta bontà, e che con tanta prudenza ci regge e con tanta carità ci governa, che ben si può dire che degnamente rappresenti la persona di Vostra Sublimità⁴⁴.

Insieme all'inesplorato profluvio di encomi soliti offrirsi ai rettori in occasione della loro dismissione dall'incarico⁴⁵, le orazioni dedicate dalle comunità suddite ai dogi neoeletti costituiscono una fonte di indubbio interesse per lo studio delle dinamiche ora in analisi. Nel 1570 la città di Padova individuò in Sperone Speroni la figura più adatta a portare le sue congratulazioni al doge neoeletto, l'ex podestà Alvise Mocenigo⁴⁶. Dopo aver ripercorso il *cursus honorum* del patrizio e aver presentato i cittadini padovani quali partecipi sostenitori del suo procedere, di magistratura in magistratura, sino alla dignità

39. Cfr. van Gelder (2018a) e Judde de Larivière (2011).

40. Cfr. Florio (2020). Con riferimento alle orazioni tributate a Leonardo Donà, cfr. Florio (2017b, 2022).

41. De Vivo (2012a).

42. Cfr. Mandelli (2011) e, con diretto riferimento ai legami del Mocenigo con il contesto bresciano, cfr. Povoletto (2011, pp. 93-144).

43. Federici (1606).

44. Geslino (1606).

45. Cfr. Spinelli (2021) e Revest (2022).

46. Per un profilo biografico e bibliografico, cfr. Piantoni (2018).

ducale, Sperone Speroni mise loro in bocca una domanda dalle eloquenti implicazioni:

Se podestà può giovarci questo clarissimo senatore, il qual pare che nato sia per giovarci e sa farlo, che farà egli nel principato?⁴⁷

È una domanda ambigua, come lo sono i ritratti ducali di Palma il Giovane: pur inquadrando la protezione offerta alla comunità suddita entro l'aura legittimante di un pervasivo discorso apologetico sul buongoverno e sulla funzione tutoria del Principe, essa non manca di alludere al suo dilatarsi e trascendere in ambiti più opachi del rapporto tra governanti e governati. Anche una volta dismesso l'incarico, il rettore continua a portare giovamento alla comunità suddita: egli le garantisce favori che Sperone Speroni si guarda dall'esplicitare, ma che una lettura, anche solo cursoria, di qualsivoglia epistolario municipale di area veneta ci permette di identificare con sufficiente precisione.

La comunità ricorre al suo ex rettore ogni qual volta si presenta la necessità di dar voce alle proprie istanze all'interno di quelle magistrature veneziane dalle quali, in quanto suddita, è irrimediabilmente esclusa. Per il nunzio vicentino Fabrizio Angarano, «ottimo Collegio» era quello nel quale sedevano come savi almeno due ex rettori di Vicenza, come erano, ad esempio, «l'illustrissimi [Giovanni Battista] Vetturi e [Nicolò] Donado»⁴⁸. Non «propitio» ai padovani, invece, era un Collegio privo dell'ex rettore Antonio Priuli, assunto, come già per Vicenza, al ruolo di principale patrono civico⁴⁹. Imprudente avviare un'azione legale senza prima aver sondato la sua effettiva presenza sul trono della pubblica maestà⁵⁰. Nel settembre del 1603 il vicecancelliere Zorzi Marsilio fu costretto a rimodulare la sua azione di avvicinamento al Collegio e questo perché Antonio Priuli «doveva andar fuori per alquanti zorni». Ad aggravare la situazione, il lutto occorso al savio Alvise Bragadin, anch'egli ex rettore di Padova: morta la sorella, Bragadin aveva lasciato Venezia proprio per non essere importunato dai clienti che lo avrebbero avvicinato con il pretesto delle condoglianze. Almeno in quei frangenti, l'ex rettore non voleva «haver da strassinarsi driedo el mantello con la coda». Cionondimeno, Zorzi

47. Dalle Laste, Forcellini (1740, p. 140).

48. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 31 gennaio 1605, I, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

49. ASPD, ACA, Nunzi, b. 41, c. n.n., alla data 25 marzo 1602, lettera degli oratori ai deputati. Ruolo riconosciuto, tra gli altri, da Stefano Viaro, capitano a Padova nel 1605: «Et la fazada sopra la piazza [dei Signori] è in tutto simile adornata, et ordinata di memorie di precessori a quella dall'altra parte, che fu fatta dall'illustrissimo signor Antonio di Priuli il procuratore, la memoria del quale, per il prudentissimo, et nobilissimo suo governo si conserva tuttavia vivissima ne gl'animi di ciascuno di quelli habitanti» (Tagliaferri, 1975, p. 104).

50. ASPD, ACA, Nunzi, b. 42, c. n.n., alla data 21 luglio 1603, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

Marsilio continuava a dirsi fiducioso. Ancora per qualche mese la composizione del Collegio sarebbe stata favorevole alla città di Padova: «habbiamo questa buona capara», scrisse ai deputati, «che restano savi gli illustrissimi signori [Antonio] Priuli, [Alvise] Bragadino et [Giovanni Battista] Vitturi che sono stati nostri rettori»⁵¹. L'esperienza invitava alla fiducia: solo due mesi prima Giovanni Battista Vitturi aveva procurato diverse udienze a beneficio dei rappresentanti patavini, dimostrando, in tal modo, di saper proteggere nei fatti e non solo a parole⁵².

Esclamazioni di gioia per l'elezione di patroni e di disappunto per le loro dimissioni scandiscono le quotidiane comunicazioni tra deputati, nunzi e oratori, a Padova come altrove. A inizio Seicento, il nunzio bresciano Quinto Scanzo avrebbe tentato di razionalizzare tali comunicazioni riducendole al periodico invio di elenchi sinottici in grado di dar conto della composizione delle principali magistrature lagunari⁵³. Osservato speciale era il Pien Collegio, ma con esso il Consiglio dei dieci: competente sui privilegi concessi in prima dedizione⁵⁴, a partire dalla seconda metà del Cinquecento quest'ultima magistratura si era dimostrata particolarmente aggressiva nei confronti delle giurisdizioni locali, complice un radicale mutamento degli indirizzi giurisdizionali della Dominante⁵⁵. La presenza di rettori-patroni in quella sede era dunque auspicabile per città come Vicenza, le cui magistrature criminali, sopravvissute alla conquista veneziana, si trovavano ora particolarmente sollecitate da tale processo di erosione giurisdizionale⁵⁶: si spiega in tal senso la soddisfazione con la quale l'8 marzo 1606 Strozzi Cicogna notificò ai deputati la presenza dell'ex capitano Giorgio Cornaro tra i capi del Consiglio dei dieci. Patrono del capoluogo berico, Cornaro non avrebbe mancato di proteggerne i rappresentanti a fronte dell'ostruzionismo del personale di cancelleria – indisponibile a servire «nec prece nec pretio» – e della strutturale farraginosità del foro veneto – «i negoti van longhi per natura in questa città»⁵⁷.

Alla fine del mese successivo nunzio e oratori guardarono con la medesima fiducia alla nuova infornata di capi del Consiglio dei dieci, riconoscendovi la presenza dell'ex podestà Girolamo Priuli. Sollecita, l'intera delegazione vicentina a Venezia si premurò «di far et far fare» con lui e con i suoi colleghi «tutti

51. Ivi, c. n.n., alla data 23 settembre 1603, lettera del vicescancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

52. Ivi, c. n.n., alla data 17 luglio 1603, lettera dell'oratore Pietro Zacco ai deputati.

53. Cfr. ASBS, ASC, b. 1150A-B, *passim*.

54. Ferro (1847, p. 438).

55. Povoletto (1997).

56. *Ibid.*; Lavarida (2004; 2019, pp. 59-80).

57. BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 8 marzo 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

gl'offitii possibili acciò protigano le giurisdittioni della città»⁵⁸. Attivato nella sua funzione di patrono civico, Priuli non tradì gli auspici della sua comunità-cliente, dimostrandosi «rissolutissimo» nel concedere udienze a beneficio dei suoi rappresentanti⁵⁹. A detta degli oratori, il suo confermarsi patrono della comunità suddita trovava ragion d'essere nel suo essere *patrono particolare* di alcuni suoi esponenti: vicentini, i giudici assessori Alberto Orgiano e Quinto Saraceno avevano servito sotto Girolamo Priuli quando questi, nel 1595, era stato podestà a Bergamo. L'ex rettore avrebbe seguito a prestare «ogni favore» possibile alla città di Vicenza anche in virtù di tali *amicizie*⁶⁰.

Coinvolto in veste di patrono civico nel contenzioso con Marostica, nel settembre del 1614 il podestà Antonio Bragadin avrebbe addotto simili motivazioni per giustificare la protezione accordata alla città di Vicenza:

La giustitia della causa della magnifica et illustre città di Vicenza hera tale che meritava da ogni buon cittadino et cristiano esser defesa et io lo facevo tanto più volentieri che oltre le sopradette cause vi agiongeva l'afetto che porto a tutta la città et a molti illustri gentilhuomeni di essa miei amici⁶¹.

Alla prova dei fatti, la protezione concessa dall'ex rettore alla comunità suddita altro non era che il risultato della riorganizzazione e della risemantizzazione, sotto la categoria di *patronato civico*, del groviglio di *amicizie* instaurate tra la persona del governatore e le persone dei suoi governati. Nunzi e oratori si prestavano alla realizzazione di questo continuo processo di riorganizzazione e risemantizzazione: essi costituivano il principale strumento attraverso il quale i legami instaurati dall'ex rettore con il tessuto socio-istituzionale locale potevano tradursi in una protezione *civica*, estesa, dunque, all'intera *communitas*. Attraverso nunzi e oratori, il coacervo di *protezioni particolari* concesse dal rettore a beneficio di singoli sudditi poteva condensare, trascendere e realizzarsi in una *protezione generale*, elargita nei confronti della totalità della comunità suddita e, in ultima analisi, nei confronti di quegli individui – nunzi e oratori – che di quella comunità erano rappresentanza e al contempo rappresentazione. Nunzi e oratori davano corpo – il loro corpo – al corpo politico della comunità suddita, permettendole di intervenire nell'ambiente veneziano come cliente dell'ex rettore e di raccogliere i benefici derivanti da quella condizione.

Fu in ragione di questa pervasiva mimesi tra la comunità e il suo rappresentante che il 23 gennaio 1606 Strozzi Cicogna poté rivolgersi a Nicolò Donà

58. Ivi, c. n.n., alla data 30 aprile 1606, lettera degli oratori ai deputati.

59. Ivi, c. n.n., alla data 17 maggio 1606, I, lettera degli oratori ai deputati.

60. Ivi, c. n.n., alla data 30 aprile 1606, lettera degli oratori ai deputati. Ma cfr. anche Povo- lo (1988, pp. 292-3) e Gullino (1998, p. 143).

61. BCBVI, AT, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 10 settembre 1614, lettera di Antonio Bragadin ai deputati.

nonostante non avesse «alcuna congiuntura con esso»: il patrizio era stato podestà a Vicenza e certamente non avrebbe rifiutato un'udienza a lui, che di Vicenza era il rappresentante⁶². Solo l'anno prima, del resto, Donà si era attivamente speso al fine di portare all'attenzione del Senato una *parte* gradita al capoluogo berico. Ringraziato per questo dall'intera delegazione vicentina, il patrizio aveva risposto cordialmente, ricordando come in quegli stessi giorni anche i bresciani gli avessero chiesto un simile favore: memore di essere stato «prima [...] podestà a Vicenza che capitano a Bressa», Donà non aveva avuto alcun dubbio sul negozio al quale dare precedenza⁶³.

Le comunità suddite guardavano all'ex rettore come ad un autorevole patrono disposto a far valere le istanze dei suoi clienti in sedi decisionali loro precluse. In altri casi egli poteva servire da *patron-broker*, potente mediatore attraverso il quale raggiungere personalità patrizie di ordine superiore, difficilmente raggiungibili dalla comunità suddita e dai suoi rappresentanti. Attraverso il rettore-patrono la comunità-cliente poteva sfumare il confine tra patriziato di governo e patriziati locali, partecipando, infine, a dinamiche clientelari interne al corpo sovrano della Repubblica.

Gli esempi, ancora una volta, si sprecano: tra i primi favori richiesti dalla città di Padova all'ex rettore Antonio Priuli si segnala la richiesta di intercedere presso suo cognato, l'«illustrissimo [Giovanni] Capello savio del Consiglio»⁶⁴. Un sondaggio condotto sui fondi della nunziatura bresciana ha permesso di individuare dinamiche molto simili. Il 4 marzo 1606 il nunzio Quinto Scanzo presentò gli omaggi della sua città a Pietro Morosini, già podestà di Brescia⁶⁵; gli effetti di quella riverenza non tardarono a farsi sentire: tre giorni dopo il savio *di settimana* Andrea Morosini avrebbe riferito al nunzio come tutti i suoi colleghi fossero «prontissimi a gratificare la magnifica città» di Brescia in ogni sua richiesta⁶⁶. L'anno successivo furono i deputati bresciani a rivolgersi all'ex rettore Girolamo Cappello in cerca di una raccomandazione nell'ambito di una causa in corso presso il Consiglio dei dieci⁶⁷. Obbligato nei confronti di Brescia per «li favori ricevuti» du-

62. Ivi, f. 1347, c. n.n., alla data 23 gennaio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

63. Ivi, c. n.n., alla data 22 febbraio 1605, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

64. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 42, alla data 18 marzo 1603, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati. Contestualmente, il nunzio chiese il medesimo favore anche a Nicolò Donà e al neo eletto podestà Andrea Minotto.

65. ASBS, *ASC*, b. 1150A, c. n.n., alla data 4 marzo 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

66. Ivi, c. n.n., alla data 7 marzo 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati. Su Andrea Morosini, cfr. Trebbi (2012).

67. ASBS, *ASC*, reg. 31, c. 132r, alla data 14 febbraio 1607, lettera dei deputati a Girolamo Cappello.

rante il suo rettorato, Cappello non mancò di intercedere presso il fratello, allora capo del Consiglio dei dieci⁶⁸.

Tra i compiti del protettore civico vi era quello di mediare l'accesso della comunità cliente presso un sistema di gestione del potere e dell'autorità decisionale di natura ottimizata. Si consideri ancora una volta il carteggio tra deputati berici ed ex rettori che caratterizzò la gestione della *causa marosticana* del 1614: il 15 marzo l'ex rettore Vettor Grimani notificò ai deputati di essersi «adoperato» in loro favore con il fratello Domenico e con «molti» altri suoi «amici et parenti che si ritrovano nell'eccellentissimo Senato»⁶⁹; riconoscendosi «tanto affettionato et obligato» nei confronti di Vicenza, Giorgio Cornaro riferì di aver fatto leva sui suoi «figlioli» al fine di attivare la vasta rete clientelare del loro casato, «parenti, amici et confidenti» presenti in Senato e in grado di «apportar beneficio alle [...] validissime ragioni» della città suddita⁷⁰. Altro protettore del capoluogo berico, anche l'ex capitano Vincenzo Pisani fece «alcuni ufficii con i» suoi «più confidenti a favore della conservattione de [...] privilegi» vicentini. Ad obbligarlo in tal senso era il «vivo amore» che più volte la città di Vicenza aveva manifestato nei suoi confronti⁷¹.

L'automatismo etico che imponeva al rettore di spendersi in favore della comunità suddita era così efficace da obbligare financo il podestà e il capitano in carica: supplicati in tal senso dai deputati vicentini, entrambi i rettori in carica nel 1614 acconsentirono senza remore a mediare in favore di Vicenza presso i loro «parenti» assisi in Senato⁷². Anche chi non fu in grado di spendere amicizie e parentele in favore del capoluogo berico non poté esimersi dal riconoscersi obbligato a tali «uffici et intercessioni»: è questo il caso dell'ex rettore Eustachio Balbi il quale, «memore de gran favori ricevuti», si dichiarò «partialissimamente inamorato et interessato nella conservatione de privilegi» vicentini⁷³.

68. Ivi, b. 1150A, c. n.n., alla data 27 febbraio 1606 *m.v.*, lettera di Girolamo Cappello ai deputati.

69. BCBVI, AT, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 15 marzo 1614, lettera di Vettor Grimani ai deputati.

70. Ivi, c. n.n., alla data 12 agosto 1614, lettera di Giorgio Cornaro ai deputati.

71. Ivi, c. n.n., alle date 16 marzo e 25 agosto 1614, lettere di Vincenzo Pisani ai deputati.

72. Così il vicentino Marzio Capra al termine di un lungo resoconto sulla sua indefessa attività di intercettazione e attivazione di patroni e protettori: «sentirei anco che si potesse metter in consideratione se fosse bene supplicar gl'illustrissimi rettori nostri che rinnovassero i favori delle lettere scritte a quelli illustrissimi sui parenti nell'occorenza della spedizione della medesima causa anco in questo novo travaglio di querela [...], così le vostre signorie molto illustri facino con gl'illustrissimi nostri rettori passati» (ivi, b. 1360, fasc. <1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 2 maggio 1614, lettera di Marzio Capra ai deputati).

73. Ivi, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 23 aprile 1614, lettera di Eustachio Balbi ai deputati.

In alcuni casi – e lo si è appena visto – l'accordata protezione veniva presentata come una naturale prosecuzione della funzione rettoriale, formalmente vincolata non solo al rispetto ma anche alla tutela degli statuti e delle giurisdizioni locali⁷⁴; in altri era la conclamata liceità delle richieste della comunità-cliente a giustificare l'intercessione del rettore, così come la loro rispondenza ai superiori interessi della Dominante e ai suoi obblighi di buongoverno nei confronti dei sudditi; in altri ancora, il richiamo ad un senso di giustizia coincidente con un non meglio precisato *interesse pubblico* si sposava con l'imperativo etico, in capo al Principe, di prestare orecchio ai supplici e impartire loro equità e giustizia⁷⁵. Fitto, l'intreccio di queste argomentazioni offriva un solido sostrato apologetico funzionale a legittimare lo scambio di risorse intercorso tra la *communitas* suddita e il suo protettore. Una stringente logica antidorale imponeva al patrono di corrispondere in termini di appoggio politico all'onorabilità e alla reputazione conferitagli dalla comunità-cliente. «Mentre io son stato a quel capitaneato», scrisse Giorgio Cornaro,

ho havuto occasione di informarmi delle ragioni di vostre signorie molto illustri nella causa con marosticani et però ho potuto favorirla con sodisfattione della mia coscienza; è ben vero che ho sentito gran contento di haverlo potuto fare per il desiderio ch'io ho di servirle, il quale continuerà in me tutta la mia vita, né mi scorderò mai l'honore che ho ricevuto da loro mentre sono stato a quel governo⁷⁶.

74. Cfr. Cozzi (1982, pp. 271-7), ma anche quanto riportato nell'*Introduzione*. Così, ad esempio, l'ex rettore Nicolò Michiel ai deputati berici: «Procurerò di far sì che le giurisdizioni di cotesta magnifica città siano conservate come che sempre hebbi mira nel tempo che fui a cotesto governo. Ordinino pure quanto che fa bisogno al loro interesse che con tutto il potere mio essequirò volentieri come farò sempre che mi si rapresenterà occasione cossì per il publico come anco per particolare interesse di vostre signorie molto illustri» (BCBVI, AT, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 23 marzo 1614).

75. «Io concorrerò sempre con particular affetto a tutte quelle sodisfattioni che stimerò riuscir conformi al loro desiderio come son prontissimo di fare nella presente occasione, con quella riserva sempre che si deve havere non solo alla conscientia ma alla giustitia ancora; et se con esse m'incontrerò d'aggiustarmi con le loro volontà, resterà adempito in un medesimo tempo non solo il desiderio che ho di servirle ma insieme il debito che son tenuto alla carica che tengo et al governo della mia patria» (ivi, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 17 marzo 1614, lettera di Vincenzo Gussoni ai deputati). «Quanto succeda mi sarà sempre tanto caro quanto comporta e l'efficacia della mia volontà et il fondamento della giustitia sopra il quale son sicuro che li signori vicentini apogierano sempre le sue istanze, delle quali in ogni occasione solicherò sempre l'espeditone et procurerò il buon essito con mio singolarissimo contento» (ivi, c. n.n., alla data 24 aprile 1614, lettera di Girolamo Priuli ai deputati). «Per debito di giustitia io ho preso la protezione della loro causa» (ivi, c. n.n., alla data 25 aprile 1614, lettera di Girolamo Cornaro ai deputati).

76. Ivi, c. n.n., alla data 21 aprile 1614, lettera di Giorgio Cornaro ai deputati. Già in precedenza l'ex capitano aveva avuto modo di professarsi «uno de i più pronti a favorire i suoi interessi [della città di Vicenza]» e questo in virtù del «cordiale affetto» che aveva contraddistinto

Come per Giorgio Cornaro, anche per l'ex podestà Vettor Grimani la causa promossa da Vicenza contro Marostica era da ritenersi «giusta» e meritevole di raccomandazione; cionondimeno, Grimani riconobbe come fossero i «molti onori» conferitigli dai vicentini ad obbligarlo alla loro protezione⁷⁷. L'aver ricevuto particolari «favori» dalla città di Vicenza in quanto suo ex rettore obbligava anche il futuro doge Nicolò Donà. Egli stesso lo ammise nella sua missiva del 16 marzo 1614:

Io che fui già molt'anni al regimento di lei devo, et per li favori ricevuti in quel tempo et per ogn'altro rispetto, incontrar volentieri l'occasioni di giovarli come ho procurato di far sempre per il passato et procurerò anco per l'avvenire. Onde, et per esser negotio di lei et per esser io prontissimo, possono promettersi tutto quel maggior favore et aiuto che potrà venire dalla mia affettione et buona volontà⁷⁸.

«Il nostro signor Donado» lo avrebbe definito il nunzio vicentino nel marzo del 1618 commentando il *broglio* che, di lì a poco, avrebbe portato l'ex rettore berico a divenire doge della Repubblica di Venezia⁷⁹. Tale epiteto conosceva una duplice giustificazione: Donà – e lo si è appena visto – si era sempre dimostrato non solo «padrone e protettore straordinario» della città di Vicenza⁸⁰, ma anche *patrono particolare* del suo rappresentante stabile, il quale, negli anni, lo aveva «conosciuto e praticato sempre» con grande confidenza⁸¹.

Protettore della *communitas* e della persona del suo rappresentante: nel 1618 questa duplice investitura conobbe un'eloquente manifestazione cerimoniale. Duplici le congratulazioni prestate dal nunzio vicentino Giovanni Biagio Malchiavello al neoeletto doge. Un primo incontro avvenne nella sala del Senato, momentaneamente adibita ad alloggio privato del novello principe: avvicinandosi al letto di Nicolò Donà e accolto nella ristretta cerchia dei suoi «confidenti», Malchiavello lo omaggiò a titolo personale, prestando le sue congratulazioni a «privato senatore [...] come privato suo servitore». Un se-

la sua relazione con la comunità suddita sin dal suo capitaniato (ivi, c. n.n., alla data 21 marzo 1614, lettera di Giorgio Cornaro ai deputati).

77. Ivi, c. n.n., alla data 15 marzo 1614, lettera di Vettor Grimani ai deputati.

78. Ivi, c. n.n., alla data 16 marzo 1614, lettera di Nicolò Donà ai deputati. In una lettera successiva (ivi, c. n.n., alla data 15 agosto 1614), Donà avrebbe ammesso di aver sfruttato la sua carica di savio del Collegio per orientare con «miglior comodità» l'attività decisionale del Senato in favore dei vicentini.

79. Ivi, b. 1369, c. n.n., alla data 25 marzo 1618, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati. Per un profilo biografico, cfr. Zago (1991).

80. BCBVI, AT, b. 1369, c. n.n., alla data 26 marzo 1618, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

81. Ivi, c. n.n., alla data 5 aprile 1618, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

condo incontro avvenne, poco dopo, nella sala del Maggior Consiglio, durante la prima vestizione e intronizzazione del doge *in pectore*: qui il nunzio agì in nome e per conto della sua città, unendosi agli altri rappresentanti stabili nel prestargli riverenza. Con l'occasione, Malchiavello lo ringraziò «per la continua protezione che s'ha compiaciuto d'haver sempre» della città di Vicenza, «riverentemente suplicandolo a continuar nella stessa ottima volontà» ora che era assunto al massimo grado del *cursus honorum* repubblicano. L'ex rettore rispose proclamandosi «memore de i molti favori havuti» e promettendo di aver «sempre a core le cose della città [di Vicenza] quanto se le fossero proprie e particolari»⁸². A detta del nunzio, il rinnovato rapporto di protezione avrebbe dovuto conoscere un'ulteriore manifestazione cerimoniale: «trattandosi di un padrone e protettore straordinario, credo che sia bene anco che la città [di Vicenza] ne faci straordinaria dimostratione», organizzando festeggiamenti degni di un tale patrono. Nell'opinione del nunzio, tali celebrazioni avrebbero offerto alla città un'occasione unica per manifestare la sua vicinanza al principe e per ampliare la maglia delle sue protezioni all'interno del patriziato veneziano: celebrando il doge si sarebbe celebrato anche il capitano di Vicenza, dato che questi era «suo parente»⁸³.

Altra comunità protetta dall'ex rettore Nicolò Donà, Capodistria fece analoghi ragionamenti: il suo Consiglio non si limitò a deliberare l'invio a Venezia di un'ambasceria gratulatoria di straordinarie dimensioni, ma dispose la collocazione di un busto commemorativo all'interno del palazzo civico⁸⁴. Come quelle dei vicentini, anche le velleità (auto)celebrative dei capodistriani rimasero frustrate dalla morte di Nicolò Donà, occorsa il 9 maggio 1618, a poco più di un mese dalla sua elezione ducale⁸⁵.

3.2

Cerimoniali civici e parentele fittizie

Sin dall'inizio del Quattrocento le principali città e quasi-città sottomesse alla Serenissima erano solite salutare l'elezione dogale inviando al nuovo principe una speciale ambasceria, incaricata di prostrarsi ai suoi piedi e di omaggiarlo con un'orazione gratulatoria⁸⁶. Rarefatta ma ricorrente, la legislazione veneziana in materia riflette il montare di una crescente diffidenza verso le esuberanze

82. *Ibid.*

83. Ivi, c. n.n., alla data 26 marzo 1618, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

84. Cfr. Udina (1914).

85. Cfr. Zago (1991).

86. Cfr. Florio (2019, 2020); Doglio (1983) ma anche Foscarini (1696, p. 59).

di un cerimoniale che, pensato come riconoscimento della sovranità della Repubblica sui suoi domini, si prestava a trascendere in una celebrazione dei suoi limiti, dell'irrisolto particolarismo dello Stato veneto e della forza contrattuale delle comunità suddite⁸⁷. Ancora nel 1595 l'oratore cremasco Mario Frecavalli si sarebbe presentato al doge Marino Grimani rivendicando la facoltà di rinegoziare i «privilegi» ottenuti dalla sua comunità al momento della dedizione (1449). Non solo: disquisendo sulla natura dell'interregno e della successione ducale, l'oratore arrivò ad alludere alla rescindibilità del vincolo di obbedienza che legava le comunità suddite alla loro Dominante⁸⁸. Un'affermazione, questa, dichiaratamente iperbolica, volutamente incapace di concepire l'immarcescibilità del corpo politico della Repubblica a dispetto della caducità del corpo naturale del suo principe⁸⁹; cionondimeno – ed è questo il punto che si intende sottolineare – essa tradiva gli auspici della comunità prostrata di fronte al nuovo doge, la volontà di sfruttare l'orazione *in creatione ducis* per rivendicare la conservazione di un'identità politica e giuridica propria, non risolta nella pur vincolante sottomissione alla Serenissima.

L'orazione di Mario Frecavalli esplicita temi e rivendicazioni onnipresenti sotto la densa patina encomiastica di questo sottogenere retorico⁹⁰: solitamente affidati alla rievocazione dell'originario *pactum deditionis* e al ridondante richiamo alla sua *viridis observantia*⁹¹, essi conoscevano una rilevante declinazione performativa nella prammatica adottata dalle comunità suddite nel presentarsi al nuovo doge. Nel descrivere le congratulazioni veronesi al doge Leonardo Donà (1606), Francesco Pola colse lo sguardo stupito della folla assiepata in Piazza San Marco, convinta di assistere all'entrata non di ambasciatori sudditi ma di «inclytos [...] regulos», piccoli ma illustri principi⁹². Qualcosa di simile avrebbe scritto il nunzio vicentino nell'aprile del 1624: l'ambasceria berica consacrata al doge Francesco Contarini era sbarcata a Venezia «con gran pompa», scortata da «una compagnia che» avrebbe potuto

87. Il quadro normativo di riferimento è quello espresso in *Promissio*, cc. 19v-21r o, ancora, in ASVE, *CL*, s. II, b. 17, fasc. 26. A testimonianza della ricezione di questa normativa da parte delle comunità di Terraferma, cfr. i repertori normativi BCBVI, *AT*, b. 676, fasc. 1, e ASVR, *AAC*, *Proc.*, b. 59, fasc. 1360.

88. «A quelli che per heredità o per altra fortuna succedono ne' prencipati et imperi [...] sogliono in molti luoghi le città serve, quasi per conditionata natura, rappresentarsi e rinovare il giuramento di fedeltà dal quale per variatione de' prencipi poteano esser disobligate a fine che, dichiarata la medesima prontezza et affettionata volontà de' sudditi a servire, impetrino esse d'altra parte conservazione et aumento de' loro privilegi ovvero raccomandino se stesse e con più ardua speranza si promettano benigno e favorevole imperio» (Frecavalli, 1596, p. 47).

89. Kantorowicz (1957); Bertelli (2001).

90. Cfr. Špoljarić (2018).

91. Cfr. O'Connell (2017) e Florio (2021). Sulla persistenza della nozione contrattualista del rapporto di sudditanza nella prima età moderna, cfr. Foronda (2011) oltre a De Benedictis (1995; 2014).

92. Pola (1614, p. 18).

«servir ad un imperatore»⁹³. Interpretato dalle città suddite come una vera e propria entrata trionfale⁹⁴ – se non *reale* – a Venezia⁹⁵, il fastoso cerimoniale d'omaggio si prestava a veicolare messaggi politici ambigui e sempre meno compatibili con un'idea e una pratica del dominio veneto che, tra Cinque e Seicento, non sarebbero state esenti da fascinazioni bodiniane⁹⁶. Già sul finire del Quattrocento e con maggior decisione ad inizio Seicento, Senato e Maggiore Consiglio agirono a più riprese al fine di contenere il numero dei partecipanti a tali ambascerie, riducendo a due il numero degli oratori di congratulazione e a diciotto quello dei *collaterali* al loro seguito. A partire dal 1615 la vigilanza su tali limitazioni suntuarie venne demandata alla magistratura patrizia dei provveditori sopra pompe⁹⁷.

La ridondanza di tali prescrizioni è indice della loro inefficacia: formalmente obbedienti, le comunità suddite individuaronο molteplici strategie atte ad aggirare divieti rigidi nella forma ma blandi nella loro applicazione. Tra gli espedienti più adottati (e tollerati), quello di accreditare a Venezia un'ambasceria di venti elementi salvo aggregarvi un nutrito stuolo di accompagnatori una volta approdata in laguna: oltre al parentado, alla servitù e ai compatrioti già presenti in laguna, gli oratori sudditi erano soliti unire al loro corteggio importanti personalità del panorama politico e forense veneziano. Avvocati, segretari e magistrati veneziani erano invitati a sfilare al fianco degli oratori e dei loro accompagnatori lungo Piazza San Marco e sin dentro Palazzo Ducale, ai piedi del doge assiso in Pien Collegio. Tutto questo tra ali di folla festante e sotto gli occhi della diplomazia locale⁹⁸ e internazionale⁹⁹.

Francesco Pola ne diede conto descrivendo l'ambasceria veronese consacrata, nel 1606, a Leonardo Donà: dietro ai due ambasciatori, al loro parentado e ai loro diciotto *collaterali* aveva preso posto il nunzio veronese Carlo Prato, accompagnato da ben quattro procuratori di San Marco. Il futuro doge Marcantonio Memmo reggeva la mano destra del nunzio: si era così formata una coppia scortata dai procuratori Alvise Priuli, Francesco Molin e Dome-

93. BCBVI, AT, f. 1382, c. n.n., alla data 14 aprile 1624, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

94. Il percorso cerimoniale, non a caso, era lo stesso utilizzato per le solenni entrate dei procuratori di San Marco (cfr. Metlica, 2022).

95. Nella funzione, dunque, evidenziata in Murphy (2016).

96. Pin (2006a); Sarpi (2006a); Baldin (2019a, 2019b).

97. Cfr. ASVE, CL, s. II, b. 17, fasc. 26; con riferimento alle disposizioni introdotte nel 1615, cfr. *Parte presa*. Sui provveditori sopra pompe, cfr. Bistort (1912) e, con riferimento alle questioni ora introdotte, ivi, pp. 242-5.

98. Cfr. Florio (2020). Analoghe descrizioni ricorrono, peraltro, anche in fonti diariistiche prodotte da patrizi veneziani. Cfr., senza pretesa di esaustività, Priuli (1938-41, pp. 265-7) e Sannudo (1880, coll. 188-9, 614; 1881, coll. 23-4, 48; 1891b, coll. 138, 147-8; 1892a, coll. 18-20, 456-7; 1892b, coll. 265-7; 1892c, col. 303).

99. Cfr. PAR. 4.7.

nico Dolfin. Con la sola eccezione di Alvisi Priuli, tutti erano stati rettori a Verona¹⁰⁰. Alle loro spalle, un centinaio di altri «veneti primae auctoritatis optimates», ognuno dei quali accompagnava un veronese aggregato al corteo: si trattava di oriundi stabilmente insediati in laguna e personalità giunte a Venezia per l'occasione. L'onore di una scorta patrizia era stato concesso anche ad alcune figure preminenti che, pur non essendo veronesi, erano state invitate ad unirsi al corteo: tra questi, si segnalavano alcuni principi del foro veneto (Giovanni Finetto, Giacomo Barozzi, Taddeo Tirabosco e il veronese Cristoforo Ferraro), diversi funzionari di Palazzo e non pochi rappresentanti di altre città suddite¹⁰¹.

Per città del calibro di Verona, la costruzione di un nutrito corteo rispondeva ad una precisa strategia comunicativa volta a manifestare, in un contesto mediaticamente rilevante¹⁰², non solo il proprio orgoglio civico ma anche la capillarità delle protezioni godute presso le più alte sfere del Serenissimo governo¹⁰³. Se nel primo Quattrocento l'attenzione delle comunità suddite pare tutta rivolta alla composizione di una delegazione cerimoniale che fosse ipostatizzazione di un corpo civico ancora plurimo e gerarchizzato¹⁰⁴, tra Cinque e Seicento si percepisce, da parte di quelle stesse comunità, una maggiore preoccupazione per la disposizione degli invitati chiamati ad accompagnare gli oratori al cospetto del doge. L'archivio comunale veronese conserva almeno quattro liste di partecipanti a simili processioni, una per ciascuna delle elezio-

100. Nell'elenco dei patrizi invitati ad aggregarsi al corteo, Alvisi Priuli risulta comunque annoverato tra i «patroni et protettori» della città di Verona (ASVR, AAC, Proc., b. 59, fasc. 1360, c. n.n., alla data 8 maggio 1606, «Poliza dell'invito delli magnifici signori ambasciatori alla congratulazione del Serenissimo Principe»).

101. Cfr. *ibid.*, solo parzialmente discordante rispetto a Pola (1614), il quale segnala tali presenze non al corteo di ingresso a Palazzo Ducale ma al successivo banchetto tenutosi presso l'alloggio della delegazione veronese (Palazzo Dandolo, anch'esso, come diverse *case* suddite, nei pressi di San Moisè).

102. Burke (2000); Infelise (2002); de Vivo (2012a); Salzberg (2014); Rospocher, Salzberg (2022).

103. Florio (2020).

104. Nel 1457 il Consiglio veronese dibatté a lungo sulla composizione della propria ambasceria al doge Pasquale Malipiero: infine, si optò per una delegazione di dodici elementi, così da poter garantire adeguata rappresentanza ai «milites», «doctores» e «nobiles» componenti il corpo civico (ASVR, AAC, Reg., reg. 61, c. 58r-v, alla data 11 novembre 1457). La silente resistenza delle comunità suddite nei confronti delle limitazioni suntuarie imposte dalla Repubblica a tali ambascerie è da leggersi, quanto meno per il tardo Quattrocento, come una spinta a tutela della capacità rappresentativa della legazione, ancora pensata come ipostatizzazione delle gerarchie e delle tassonomie interne ai diversi corpi civici. Cfr., ad esempio, l'acceso dibattito in materia di precedenza che inquietò il Consiglio civico veronese nel 1486 (ivi, reg. 64, cc. 111v-112v, 132r, alle date 27 aprile e 9 ottobre 1486). Sulla natura composita del corpo civico veronese – e con riferimento al dibattito storiografico in merito – cfr. Demo (2001a, pp. 155-64). In prospettiva comparativa, con riferimento alla composizione delle legazioni provinciali nel contesto dei domini ispanici, cfr. Álvarez-Ossorio Alvariano (1998).

ni dogali occorse tra il 1595 e il 1616¹⁰⁵. Esito di plurime e travagliate stesure, tutte le liste presentano la medesima struttura, con gli aggregati all'ambasceria gratulatoria ripartiti in ben precise categorie: lo sforzo sistematizzante restituisce il tentativo di definire, manifestandola, una precisa tassonomia delle protezioni godute dalla comunità suddita all'interno dell'ambiente politico e giudiziario veneziano. Le *polizze d'invito* veronesi riducono a sistema cerimoniale categorie politiche, professionali e socio-antropologiche che si sono viste in opera nel momento in cui si è cercato di circoscrivere i principali referenti micropolitici di nunzi e oratori, dall'archetipico Antonio Carriero sino ai suoi epigoni Flaminio Buttiron e Strozzi Cicogna. Al seguito dell'ambasceria gratulatoria propriamente detta erano soliti sfilare i veronesi residenti a Venezia e con essi gli avvocati al servizio della città, figure centrali, come si è visto, non solo nella dialettica giurisdizionale tra Dominante e dominio, ma anche nella costruzione di spazi di mediazione e interazione tra governanti e governati. Ragioni non dissimili suggerivano di aggregare alla processione diversi cancellieri e segretari, influenti membri della burocrazia veneziana; una notazione a parte è regolarmente riservata al *portiero* del Collegio (Andrea Fasolo prima, Carlo Fasolo poi), figura che nel momento cerimoniale trovava occasione per manifestare l'autorità riconosciutagli dalle comunità suddite e dai loro rappresentanti.

Larga parte delle liste consta, tuttavia, di patrizi veneziani. Di norma, i loro nominativi venivano iscritti in due macrocategorie: da un lato i generici *patroni et protettori*, personalità gravitanti intorno ai ruoli del Collegio e del Consiglio dei dieci e legate alla comunità suddita per le più disparate ragioni; dall'altro quei patrizi che si facevano punto di riferimento della città suddita per essere stati suoi rettori o, al limite, responsabili della locale camera fiscale (*camerlenghi*)¹⁰⁶. L'archivio veronese restituisce l'ossatura di uno schema processionale che trova riscontro anche per altre realtà suddite: all'ambasceria vicentina al doge Marino Grimani (1595) furono invitate ad aggregarsi all'incirca centoventi persone; tra queste, dodici «avocati così forestieri come compatrioti» e una sessantina di patrizi veneziani, la metà dei quali aveva alle spalle un rettorato in terra berica¹⁰⁷. Diversi «senatori della prima bossola» erano stati invitati a prender posto nel corteo in quanto «particular amici et patroni così d'essi magnifici oratori come de gentil'huomeni della sua compagnia». In tal modo, si auspicava di dar luogo ad un apparato processionale che potesse apportare «honor grandissimo» e «molta gloria» al «nome vicentino», bilanciando l'umile ossequio al doge con una sfarzosa esibizione

105. ASVR, AAC, Proc., b. 59, fasc. 1360.

106. *Ibid.*

107. BCBVI, AT, f. 1336, c. n.n., alla data 10 settembre 1595, lettera del nunzio Giovanni Battista Pigafetta ai deputati.

del peso politico e micropolitico del capoluogo berico¹⁰⁸. Del tutto analogo lo schema processionale inscenato dalla legazione trevigiana, descritto con dovizia di particolari dal medico, letterato e epigrafista Bartolomeo Burchiellati¹⁰⁹:

Il lunedì mattina [7 agosto 1595] immediate seguente, essendo di già fatto invito di 40 clarissimi et illustrissimi senatori, vene di lor gran parte fra quali vi erano tutti quelli che furono rettori nostri che poter[ono] venire et cavalieri, et censori et avogadori et d'altro titolo.

Tra questi, lo sguardo di Burchiellati colse

gl'illustrissimi procuratori Nani, Cavalier Dolfino, Reniero, Cornaro, Veniero, Moce-nigo, Loredano, Giustinian il figliolo, l'orbo padre et altri che furno podestà a Treviso et tanti altri clarissimi accompagnati ognuno da un gentil huomo trivisano¹¹⁰.

Cardine del sistema micropolitico che regolava le relazioni tra Dominante e comunità suddita, l'ex rettore costituiva una presenza imprescindibile nell'economia di un cerimoniale che di tali relazioni voleva essere ipostatizzazione. La prassi cerimoniale veronese prescriveva tutta una serie di accorgimenti volti ad ovviare alla sua assenza: figli e fratelli del rettore assente o defunto erano chiamati ad intervenire in sua vece, prendendo il suo posto nel corteo in veste di protettori della città di Verona. Guardata con iniziale stupore dalle altre comunità suddite¹¹¹, nel giro di pochi anni tale strategia surrogatoria sarebbe stata emulata al punto da elevarsi a prassi consuetudinaria¹¹². L'evoluzione del cerimoniale d'omaggio riflette una pulsione verso il superamento dei limiti postulati dalla Repubblica per la funzione rettoriale; da questo punto di vista esso si costituisce come un'azione antagonista rispetto ai principi repubblicani di caducità e spersonalizzazione della carica¹¹³: affidandosi alla forza performativa del cerimoniale, la comunità suddita auspicava di inverare, manifestando-

108. Ivi, c. n.n., alla data 11 settembre 1595, lettera del nunzio Giovanni Battista Pigafetta ai deputati.

109. Per un profilo biografico, cfr. De Michelis (1972).

110. BCBVI, AT, b. 676, fasc. 12, c. n.n., lettera di Bartolomeo Burchiellati a Giovanni Medolo («Relatione dell'ambasciaria trivisana al Serenissimo Prencipe Grimani, 1595»), alla data [24 agosto] 1595.

111. «[I veronesi] han havuto da 80 nobili di diverse classi perché non contenti di quelli che sono stati suoi rettori han convitato anco quelli che son stati camerlenghi et li figli ancora delli rettori pur morti dimodo che questo negotio si va ampliando grandemente; piacerà a Dio di concedere longa vitta a questo prencipe accioché tanto più tardi l'occasione di nuovo impazzo» (BCBVI, AT, f. 1336, c. n.n., alla data 2 ottobre 1595, lettera del nunzio Giovanni Battista Pigafetta ai deputati).

112. Tra i componenti dell'«onoratissimo corteggio» destinato da Vicenza al doge Antonio Priuli compaiono i «signori Grimani figli» del «podestà presente» Alvise, così come i rettori *in pectore* Vincenzo Grimani e Francesco Michiel (ivi, f. 1369, c. n.n., alla data 5 novembre 1618, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati).

113. Cfr. Viggiano (1993, p. 68; 1996, pp. 549-52).

lo, un legame personale con il rettore che ambiva a trascendere il tempo e lo spazio, facendosi legame perpetuo con l'intero suo lignaggio.

Lo sfilare del rettore e del suo parentado a fianco dell'ambasceria suddita e il simbolico subentrare dei figli nella funzione patronale assegnata ai padri sono manifestazione di tensioni più profonde, date dall'imperfetto incontro tra contesti sociali e antropologici ancora separati da profondi iati. Insieme al patronato, la parentela spirituale fu il principale strumento adottato da élite locali e patriziato veneziano al fine di ovviare alla difficoltà di contrarre legami parentali significativi, e questo in ragione delle logiche endogamiche che regolavano, in massima parte, la riproduzione del corpo sovrano della Repubblica¹¹⁴. Rideclinato secondo i dettami del Concilio tridentino, il padrino si confermò, anche in questo caso, istituto atto alla formalizzazione di alleanze clientelari tra individui e gruppi socialmente distanti, se non antropologicamente separati¹¹⁵. Ciò detto, interpretato da rettori e comunità suddite, l'istituto venne ad assumere dei tratti del tutto peculiari: i pochi – ma rilevanti – studi in materia hanno evidenziato un rovesciamento del tradizionale schema interpretativo che vorrebbe il cliente alla ricerca di un padrino di rango superiore al fine di consacrarne la funzione patronale. Con riferimento alla relazione rettore-comunità suddita, lo schema conosce una notevole complicazione: in questo caso è infatti la *communitas* cliente a fungere, per mezzo dei suoi istituti di rappresentanza, da madrina dei figli del rettore, riconoscendolo, in tal modo, nella sua funzione di patrono¹¹⁶.

A tal proposito, risultano particolarmente probanti le vicende che portarono la città di Padova a stringere una parentela spirituale con Andrea Minotto, suo podestà tra il 1603 e il 1605. Il rapporto con il nuovo rettore era iniziato sotto i migliori auspici: reputandolo propizio per il suo *cursus honorum*, Minotto aveva volutamente ricercato quell'incarico; tanto bastò al nunzio Flaminio Carriero per pronosticare ai deputati sedici mesi di «ottimo governo»¹¹⁷. Non contento, l'esecutivo cittadino volle sondare l'indole del nuovo podestà: seguendo un rodato schema comunicativo¹¹⁸, il 17 marzo 1603 i deputati indirizzarono a Minotto una lettera gratulatoria, incaricando il nunzio della sua

114. Cfr. Chojnacki (1990, 2000b); Sperling (1999a, 1999b); Bellavitis (2013). Meno rigida l'interpretazione offerta, tra gli altri, da Grubb (2000), O'Connell (2015) e Munno, Derosas (2015). Con riferimento al periodo successivo alla caduta della Repubblica di Venezia, cfr. Idd. (2010).

115. Cfr. Alfani (2007). Per un quadro storiografico complessivo, cfr. anche Alfani, Gourdon (2012a, 2012b), così come Alfani, Castagnetti, Gourdon (2009). Con riferimento alle pratiche in uso nel contesto veneziano, cfr. Chauvard (2009, 2012) e Vidali (2022).

116. Povolo (2011, pp. 169-73; 2020b); Carminati (2018, pp. 199-220); Vidali (2022, pp. 449-53); Bellabarba (2023, pp. 43-7).

117. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 16 marzo 1603, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

118. Cfr. *infra*.

consegna. Comunità suddita e rettore inaugurarono in tal modo un sordo processo di negoziazione: riconosciuto il patrizio come proprio rettore, lodate le sue virtù e i suoi meriti politici, i deputati non mancarono di richiamarlo al rispetto di quegli «statuti et privilegi» sui quali Padova fondava la propria identità civica e istituzionale. Dal rettore, inoltre, ci si aspettava di ricevere sin da subito una «singolar protettione»¹¹⁹.

La disponibilità del podestà ad agire in qualità di patrono civico veniva assunta, a quell'altezza, come un dato acquisito ed ineluttabile: le comunità suddite paiono considerarla un elemento consustanziale alla funzione rettoriale, regolamentata da principi etici e consuetudini infraistituzionali rispetto ai quali risultava problematico sottrarsi. L'essere rettore implicava fungere da *singolar protettore* della comunità suddita: l'automatismo era così rodato da scattare, come nel caso di Andrea Minotto, ben prima dell'effettiva assunzione dell'incarico podestarile. Nel rispondere ai deputati di Padova, Minotto non poté far altro che proclamarsi «maggiormente» esortato al buon «governo di quella città et alla satisfatione universale di quelli populi»¹²⁰. Non solo: nell'accogliere il nunzio, Minotto diede segno di «ottima volontà et prontezza», professandosi incline alla «conservatione delli privilegi» cittadini e all'elargizione «d'ogni altro favore che giustamente potesse fare»¹²¹.

Alle parole seguirono i fatti: nel breve lasso di tempo compreso tra la nomina podestarile e l'effettiva assunzione dell'incarico, Minotto non mancò di agire in qualità di patrono della città di Padova: nel marzo del 1603 accettò di concordare con i deputati civici la nomina dei giudici assessori attraverso i quali avrebbe amministrato la giustizia durante il suo reggimento¹²²; due mesi dopo avrebbe consigliato all'oratore Pietro Zacco la strategia per venire a capo di una causa commessa al Consiglio dei dieci¹²³; il 30 maggio 1603 avrebbe replicato il favore nell'ambito di un contenzioso con il convento di Sant'Antonio. L'aiuto gli valse i ringraziamenti degli oratori per i «tanti favori» che aveva voluto accordare alla città. C'era da augurarsi che il futuro podestà volesse «continuare» ancora a lungo «con la benigna sua protezione»¹²⁴. L'aspettativa non rimase delusa: ormai prossimo a partire

119. ASPD, *ACA, Deputati*, b. 109, reg. 5, c. n.n., alla data 17 marzo 1603, lettera dei deputati Giovanni Santa Croce e Beldomando Candi ad Andrea Minotto.

120. Ivi, *Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 19 marzo 1603, lettera di Andrea Minotto ai deputati.

121. Ivi, c. n.n., alla data 18 marzo 1603, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

122. Ivi, c. n.n., alla data 22 marzo 1603, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati. Cfr. anche ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 297r, alla data 18 febbraio 1608, con riferimento ad analoghe negoziazioni con il podestà entrante Tommaso Contarini. Sui giudici assessori, cfr. quanto riferito nell'*Introduzione*. Sull'attività della corte pretoria di Padova, principale foro della Terraferma al di qua del Mincio, cfr. Povoio (1980, 1997, 2000, 2003); Rossetto (2007); Soffiato (2021).

123. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 12 maggio 1603, lettera dell'oratore Pietro Zacco ai deputati.

124. Ivi, c. n.n., alla data 30 maggio 1603, lettera degli oratori ai deputati.

per Padova, il 17 luglio 1603 Minotto si dimostrò, ancora una volta, «molto caldo nel procurare il beneficio di quella magnifica città»; preziosa la sua opera di mediazione tra gli oratori padovani e Giovanni Battista Vitturi, ex rettore di Padova, allora savio del Collegio¹²⁵.

Inaugurato in tal modo, il rapporto tra Andrea Minotto e la comunità di Padova conobbe un ulteriore suggello durante il suo reggimento. Avvenuta nel marzo del 1604, la nascita della nipote del podestà offrì l'occasione per conferire ufficialità, sacralità e stabilità a tale legame, estendendolo ad altri elementi della famiglia Minotto. Fu il rettore stesso a prendere l'iniziativa: nella tarda mattinata del 26 marzo 1604 egli convocò il quartetto dei deputati *attuali* per comunicare loro la nascita di Chiara Maria, «putina figlia di suo figlio». Minotto desiderava che fossero loro a tenere a battesimo la nipote, e questo ad ulteriore testimonianza della «affettione che porta[va] a questa magnifica città» di Padova. Il podestà avrebbe accolto il loro assenso come un «favore»: a loro volta, i deputati dissero di considerare un «favore» quella richiesta e di volervi assentire «come [era] debito loro»¹²⁶.

Lo scambio di favori e onori seguì i canoni di una perfetta reciprocità, entro la quale venne inclusa anche la battezzanda Chiara Maria. Riunito il Consiglio dei sedici, i deputati *attuali* ottennero che «a spese pubbliche di questa città» fosse «fatto un dono a detta fanciula». Niente di nuovo, a dire il vero: il dono avrebbe dovuto essere «dell'istessa spesa e valor» di quello fatto alla nipote «dell'illustrissimo signor capitano nel suo battesimo», avvenuto nel «mese di novembrio passato». Si deliberò di donare un quadro a soggetto allegorico, scelta, anche in questo caso, piuttosto consueta¹²⁷: già la «magnifica città di Verona» ne aveva «fatto far uno in caso simile all'illustrissimo signor Zuan Corner all'ora suo capitano»; non volendo essere da meno, l'esecutivo padovano ordinò ai suoi oratori di presentarsi a casa del Cornaro per chiedergli la grazia di esaminare il dipinto. Volendo aver completo «raguaglio della qualità della pittura et grandezza del quadro et suo formamento», i deputati suggerirono agli oratori di «menar seco qualche pittore de prencipali di quella città a tastar del precio»¹²⁸.

Avviata con prontezza, la produzione del dipinto padovano procedette a rilento: il 4 gennaio 1605 l'oratore Girolamo da Lion tornò a sollecitarne

125. Ivi, c. n.n., alla data 17 luglio 1603, lettera dell'oratore Pietro Zacco ai deputati.

126. Ivi, *Atti*, reg. 54, cc. 23v-24r, alla data 26 maggio 1604, terminazione del Consiglio dei sedici.

127. *Ibid.*

128. Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 6, c. n.n alla data 26 maggio 1604, lettera dei deputati agli ambasciatori. Sul dipinto donato dalla città di Verona a Giovanni Corner, opera di Felice Brusasorci, cfr., oltre a Bellabarba (2023, p. 43-7), quanto riferito da Carlo Ridolfi: «colori anco un paragone con più santi e Verona che teneva al sacro fonte un figliuolo del signor Giovanni Cornaro che fu poi doge, essendo quello capitano della medesima città, e fecevi l'Adige a piedi sotto forma d'un vecchione coronato di giunchi, di che gliene fecero dono i veronesi, che furono padrini del fanciullo, et hora è appresso il signor cardinal Cornaro» (Ridolfi, 1648, pp. 120-1).

l'esecuzione considerando cosa opportuna consegnarlo al podestà prima del termine del suo incarico; Andrea Minotto sarebbe dovuto tornare a Venezia con un dono che, per sua stessa natura, avrebbe perpetuato la memoria della parentela spirituale contratta con la città di Padova. Da Lion decise, dunque, di contattare lo scultore Girolamo Campagna e tramite questi il pittore Leandro Bassano, al quale si deve la realizzazione dell'opera (FIG. 8)¹²⁹.

Più che per la sua genesi o per gli aspetti stilistici, il dipinto interessa in questa sede proprio per la sua esplicita funzione di *monumentum*, imperitura testimonianza dell'instaurata relazione tra il lignaggio dei Minotto (presente nella figura di Andrea, del figlio Alvise e della battezzanda Chiara Maria) e la città di Padova, resa da Leandro Bassano in quadruplici forme: Padova è l'idealizzato sfondo monumentale nel quale si svolge la scena e la figura allegorica che, in veste di madrina, accompagna la neonata al fonte battesimale; ma Padova è anche la festante «turba di popolo»¹³⁰ che si agita alle sue spalle, comunità a sua volta rappresentata, in senso identitario, dai quattro deputati che, epitome delle istituzioni cittadine, partecipano al battesimo in qualità di padrini. La composizione ideata da Leandro Bassano su indicazione dei deputati *ad utilia* coglie un gioco di reciproche identificazioni tra rappresentante e rappresentato (Padova *urbs* e *communitas*, *popolo* e istituzioni civiche)¹³¹ che, in occasioni analoghe al battesimo di Chiara Maria Minotto, poteva arrivare a coinvolgere anche le rappresentanze impiegate dalla comunità suddita presso la Dominante.

È questo il caso dei battesimi patrizi celebrati a Venezia: ex rettore di Vicenza, nel giugno del 1615 Pietro Giustinian volle quella comunità come madrina di suo figlio. A rappresentarla al fonte battesimale furono i suoi oratori: nel darne conto ai deputati berici, Giustinian riconobbe come la loro presenza avesse aggiunto un «honor straordinario» ai «continui honori» che Vicenza era solita conferirgli da quando era stato suo rettore. La parentela spirituale avrebbe impresso una decisa accelerazione al moto antidorale che già scandiva la relazione tra il patrono patrizio e la comunità cliente: a detta dello stesso Giustinian, essa aveva ravvivato la «perpetua memoria» dei suoi «obblighi», riassumibili nel doversi «impegnar[e] a tutto potere in [...] publico servitio» della città di Vicenza¹³². Il dialogo tra il patrono patrizio e i padrini sudditi aveva seguito schemi rodati, ormai convalidati dalla forza della consuetudine.

129. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 4 gennaio 1604 *m.v.*, lettera di Girolamo da Lion ai deputati. Sul dipinto di Leandro Bassano noto come *Allegoria del battesimo di Chiara Maria Minotto*, cfr. Ronchi (1928); Banzato, Pellegrini (2009, pp. 91-2); Sclosa (2008-9). Per un profilo biografico dell'autore, cfr. Alberton Vinco Da Sesso (1986) ed Ericani (2014).

130. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 54, c. sciolta, allegata a c. 23v, terminazione del Consiglio dei sedici alla data 26 maggio 1604.

131. Cfr. Sclosa (2008-09).

132. BCBVI, *AT*, f. 1363, c. n.n., alla data 19 giugno 1615, lettera di Pietro Giustinian ai deputati.

A inizio Seicento la conclusione di una qualche parentela spirituale tra rettore e comunità suddita poteva considerarsi una prassi del tutto ordinaria: nel febbraio del 1618 il nunzio di Vicenza venne invitato al battesimo del nipote del podestà Alvise Grimani; tanto bastò a convincerlo di doversi intervenire in veste di padrino. Raggiunto dal medesimo invito, il nunzio di Bergamo arrivò alle stesse conclusioni: Grimani, del resto, era stato capitano in quella città. Comprensibile, dunque, il disappunto dei due nunzi quando, arrivati in chiesa, non furono chiamati «né alla porta né all'acqua»: d'altro canto, è proprio la loro reazione a restituirci il carattere consuetudinario assunto da tali pratiche nella matura età moderna¹³³.

Rettore-patrono e comunità-cliente guardavano alla conclusione di parentele spirituali da prospettive diverse, seppur convergenti: se per il primo essa costituiva un tassello importante ma non imprescindibile nella costruzione della sua *onorabilità*, per la seconda rappresentava un'occasione unica per formalizzare un legame di protezione che, attraverso il sacramento, ambiva a dilatarsi sino a trascendere l'individualità del patrono e l'ineluttabile limitatezza della sua esperienza umana¹³⁴. Il 12 maggio 1594 il nunzio vicentino si accostò con fiducia al procuratore di San Marco Giulio Priuli: come previsto, il patrizio si disse disposto a favorire la città di Vicenza, proseguendo nella protezione già accordatale da suo padre. «Elgi», scrisse il nunzio ai deputati, «dice esse[r] figliozzo [della città di Vicenza] poiché [è] egli nato a Vicenza in tempo che el clarissimo suo padre era capitano [e] fu tenuto a batesmo in nome della città»¹³⁵.

Anche nello specifico ambito dei rapporti tra rettore veneziano e comunità suddita, padrinato e patronato si confermano pratiche sociali contigue, come contigue sono le sfere semantiche entro le quali si iscrive il loro lessico¹³⁶. Al fondo del disinvolto ricorso alla parentela spirituale da parte di rettori e comunità suddite stavano schemi culturali condivisi da governanti e governati, propensi a leggere il rapporto tra corpo sovrano e corpi sudditi – e tra rappresentanti della sovranità veneziana e comunità suddite – in termini familistici. «Padre prudentissimo et amorevolissimo» è l'epiteto con il quale i deputati di Padova si rivolsero al neoeletto capitano Giovanni Malipiero nell'agosto del 1605¹³⁷. L'anno successivo i loro omologhi avrebbero guardato al suo successore Almorò Zane come ad un «padre» disposto a garantire il ri-

133. Ivi b. 1369, cc. n.n., alle date 23, 24 e 26 febbraio 1617 *m.v.*, lettere del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

134. Povoletto (2011, pp. 169-73; 2020b).

135. BCBVI, AT, b. 1369, c. n.n., alla data 12 maggio 1594, lettera del nunzio Giovanni Battista Pigafetta ai deputati.

136. Alfani (2007); Alfani, Gourdon (2012a, pp. 2-3).

137. ASPD, ACA, Deputati, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 23 agosto 1605, lettera dei deputati Marsilio Papafava e Andrea Cittadella a Giovanni Malipiero.

spetto della «legge» e l'ampliamento dei «privilegi» locali: il patrizio assenti a quelle sollecitazioni ammettendo di considerare Padova come una seconda patria, e questo in ragione dei molti legami che poteva vantare con i suoi cittadini¹³⁸. Due anni dopo, il capitano Francesco Morosini avrebbe rievocato la gioventù passata a Padova per confermarsi molto legato ad essa¹³⁹; i deputati potevano considerare soddisfatta l'aspettativa di trovare in lui «un protettore et padre particolare, et del publico et del privato commodo»¹⁴⁰. Sono del 1607, invece, le congratulazioni al podestà Tommaso Contarini: i deputati patavini confidavano di trovare in lui «un giustissimo et clementissimo signore et padre» che non avrebbe mai schivato «occasione alcuna non solo di conservare ma anco di acressere le [...] giurisdizioni et privilegi» della città. Dal canto loro, i padovani non si sarebbero dimostrati «indegni delle sue giuste gratie»: al contrario, lo avrebbero ricompensato prestandogli «debita obediencia et servitù»¹⁴¹.

Paternità e obbedienza filiale: su questo stesso piano semantico si pone lo scambio epistolare intercorso nel 1602 tra i deputati di Padova e Marco Querini, eletto al «reggimento di capitano»:

Tutta questa città devotissima a vostra signoria illustrissima ha sentito grandissimo contento per la nova elletione nel reggimento di capitano, dignità conferita meritamente nella persona sua, si perché è sicura di dover'esser governata da signor prudentissimo e di somma bontà, come anco perché si come in ogni occasione in quell'inclita città [di Venezia] si ha mostrato sempre particolar protettor di lei. Così anco spera, anzi tiene per fermo, che gli sarà de qui amorevolissimo padre et signor, il che tutto con queste quattro righe ha voluto significargli in segno anco della sua molta osservanza verso di lei con che prontissima a suoi comandi humilmente se gl'inchina¹⁴².

Nel vergare la sua responsiva e nell'affidarla al nunzio, il nuovo capitano diede segno di riconoscere e accettare la funzione patronale che la comunità aveva voluto attribuirgli. Obbligato nei confronti della città di Padova, egli non avrebbe mancato di «proteggere e favorire il pubblico et il particolare» dei suoi «nobilissimi cittadini». Nel chiudere la missiva, Marco Querini accettò di inoltrarsi sullo stesso campo semantico proposto dai deputati, configuran-

138. Ivi, *Nunzi*, b. 45, cc. n.n., alla data 10 marzo 1606, lettere di Almorò Zane e del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

139. Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 9 agosto 1608, lettera di Francesco Morosini ai deputati.

140. Ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 12, c. n.n., alla data 4 agosto 1608, lettera dei deputati Marcello Barison, Giovanni Battista Zacco e Girolamo Leoni a Francesco Morosini.

141. Ivi, reg. 11, c. n.n., alla data 20 agosto 1607, lettera dei deputati Alvise Corradini e Giovanni Battista Selvatico a Tommaso Contarini.

142. Ivi, b. 109, reg. 4, c. n.n., alla data 19 agosto 1602, lettera dei deputati a Marco Querini. La notizia dell'elezione del nuovo rettore era stata data dal nunzio Flaminio Carriero ai deputati il giorno precedente (ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 18 agosto 1602).

do il rapporto tra Padova, Venezia e il suo rappresentante come una relazione familiare:

procurerò [...] di dargli nel mio governo quella maggior satisfazione che potrò, assicurandomi di essere agiutato da quei magnifici cittadini con l'obediencia et rispetto che si conviene a buoni figlioli di così cara madre come è la Republica et a me suo rappresentate, poiché regendo io con amore paterno, et coadgiuvando loro questa buona disposizione, le cose passeranno con reciproco contento et con infinito servizio publico¹⁴³.

Dietro la retorica della cortesia e dell'encomio, al di là del ridondante formulario che caratterizzava pratiche comunicative ormai altamente standardizzate¹⁴⁴, gli scambi epistolari tra rettore *in pectore* e istituzioni civiche danno il senso di un momento fortemente interlocutorio, caratterizzato da una sorda negoziazione dei rispettivi margini di azione politica e micropolitica. Congratularsi con il nuovo rettore implicava richiamarlo alla tutela di una *communitas* della quale era ora chiamato a far parte in qualità di *padre*. Tuttavia, nel riconoscersi obbligato in tal senso, il rettore non perdeva l'occasione per gravare l'instaurata relazione di un doveroso contraccambio: proprio perché *padre*, egli si aspettava fedeltà ed obbedienza dai *buoni figlioli* che la Repubblica-madre aveva affidato alle sue cure¹⁴⁵. La rodata metafora familistica¹⁴⁶ riba-

143. Ivi, c. n.n., alla data 21 agosto 1602, lettera di Marco Querini ai deputati.

144. Cfr., a titolo di comparazione, la minuta di una lettera di congratulazione indirizzata dalla città di Vicenza a un non meglio precisato rettore: «È inveterato costume di questa città che seguita l'elezione d'alcun delli illustrissimi nostri rettori, li deputati con sue lettere li facciano riverenza et li significino qualche picciola parte del molto contento della sua elezione, il che serve per dimostrar al Serenissimo nostro Principe et alli illustrissimi suoi rapresentanti quanto ella desidera et si compiacerà di dimostrar il vivo et ardente affetto della sua volontà, verace testimonio della sua fede et devotione et ben servirli et agraderli» (BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., senza data).

145. Analizzando le «forme del chiedere» nell'epistolografia cinquecentesca, Katia Pischedda ha rilevato come le formule di chiusura fossero solite conferire una dimensione contrattualistica alla comunicazione: tali formule «erano espressione compiuta di un ideale di reciprocità e sancivano quella disponibilità al vicendevole servizio e allo scambio reciproco che era regola comportamentale, nonché riflesso di un modo di pensare e vivere le relazioni sociali» (Pischedda, 2004, p. 361).

146. L'immagine della Repubblica come madre delle comunità suddite godette di una certa fortuna già all'indomani della conquista veneziana della Terraferma. Vicenza, ad esempio, si autoproclamò "primogenita di Venezia" in virtù della precocità della sua dedizione (Grubb, 1988). Al contrario, Padova fece leva sul mito della duplice genesi (troiana e tardoromana) di Venezia (cfr. Crouzet-Pavan, 1996) per proclamarsi sua genitrice e per farne, seppur retoricamente, il suo *baculum senectutis*. Si consideri, ad esempio, l'orazione tributata dall'oratore padovano Paolo da Brozzolo al neoeletto doge Antonio Grimani: «Perché se dir volemo, come alcuni han dicto, la origine di questa gloriosa et triumphante città [di Venezia] esser stata phaethontea, sempre li maggior nostri non stati in amicitia coniuncti; e anche ne li honori il nostro Antenore seguitanti li prefati maggiori nostri per longissimo spatio di tempo insieme habitarono? Et se dir volemo de la nostra antiquissima città [di Padova], qual maggior amor et benivolentia di ragion trovar

diva l'esistenza di un'ineluttabile gerarchia che, nell'ottica del corpo sovrano, vedeva i corpi sudditi (*figli*) contribuire in termini di placida obbedienza al dispiegamento di un buongoverno la cui realizzazione spettava, in via esclusiva, alla Repubblica-*madre* e alle tutorie cure dei suoi rappresentanti (rettori)¹⁴⁷. L'«obbedienza» rimaneva la principale virtù richiesta alle comunità locali, in quanto suddite, in quanto clienti e in quanto *figlie*: espressa su più livelli semantici, declinata in senso politico, sociale e antropologico, tale devota subordinazione era da intendersi quale condizione necessaria alla conservazione dello Stato, al perseguimento del «servicio publico» e al mantenimento di quell'ideale armonia intercetuale («reciproco contento») che avrebbe dovuto caratterizzare le ordinarie relazioni tra governanti e governati¹⁴⁸.

Dalla stipula di parentele spirituali alla retorica gratulatoria, dalla costruzione di ordini cerimoniali all'ordinaria comunicazione epistolare, la relazione rettore-comunità suddita pare indirizzata verso la ricerca di «una significativa alleanza»: se per il rettore si trattava di salvaguardare la sua «azione di governo» estendendo, al contempo, «la sua rete di protezioni e influenza», per la comunità suddita e il suo ceto dirigente «la creazione di un nuovo protettore» rispondeva all'esigenza di rendere «più incisiva, anche per il futuro, ogni iniziativa di difesa delle antiche prerogative istituzionali» locali¹⁴⁹. A sostanziare queste alleanze contribuivano, come si è visto, pratiche e retoriche non prive di zone d'ombra, propense a risolvere l'ambiguità della protezione richiesta dalla comunità e accordata dal rettore nei termini di un repubblicanesimo ormai intriso di ragion di Stato, facendone, dunque, un'azione funzionale al perseguimento di un *bene comune* identificato nella congiuntura dei superiori interessi della Repubblica – e del suo corpo sovrano – con il buongoverno dei suoi sudditi.

3.3

Al ritmo del Collegio

Sollecitatori, avvocati e oriundi residenti a Venezia; fanti, segretari e portieri di palazzo; padri, padrini e protettori; ex rettori e il loro parentado; patroni particolari fatti patroni civici e patroni civici fatti patroni particolari; savi del Collegio, consiglieri ducali e capi del Consiglio dei dieci: fondato sulla

si deve, che quel che la madre et la figliuola congiunge? [...] [Padova], dapoi tante clade, ruine et persecution sufferte, già anni 2600 et ultra vecchia et decrepita se pose nel grembo de la potente figliola per riposare, et a quella teneramente se ricomanda» (Sanudo, 1891b, coll. 149-53).

147. Cfr. Mannori (1994).

148. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 21 agosto 1602, lettera di Marco Querini ai deputati.

149. Mutuo da Povolo (2011, p. 172).

gestione collegiale del potere da parte di un nutrito corpo patrizio, era il sistema repubblicano ad imporre alle comunità suddite di ampliare e diversificare a dismisura le proprie reti clientelari, e questo nel faticoso tentativo di contenerne l'aleatorietà¹⁵⁰. Alla dedalica struttura costituzionale veneziana e all'estrema mobilità dei suoi innumerevoli ruoli di governo corrispondeva un'analoga strutturazione dei rapporti patronali: tra le motivazioni del suo ritorno in terra medicea, lo stesso Galileo Galilei avrebbe addotto una crescente insofferenza nei confronti del contesto socio-politico lagunare o, per dirla con Gaetano Cozzi, verso il coacervo di «troppi padroni, e sempre mutevoli per esigenze, temperamento e idee, tipico della Repubblica»¹⁵¹. L'impossibilità di circoscrivere la «fountain of favor»¹⁵² ad un'unica sorgente, l'assenza di una corte, di un principe e di una nobiltà gerarchicamente organizzata intorno alla sua persona¹⁵³ rendevano problematico il conferimento al rapporto clientelare di quel carattere stabile e diadico¹⁵⁴ che, a detta di Galilei, solo la protezione di un sovrano personale avrebbe potuto garantire. Dinamiche come quelle del favoritismo¹⁵⁵ erano semplicemente impensabili nel contesto veneziano. Pilastri del repubblicanesimo veneziano, la collegialità, la caducità e l'assunta impersonalità degli incarichi di governo reggevano il sistema repubblicano aprendolo, al contempo, ad un'imprevedibilità che mal si prestava alla stabilizzazione di quello scambio tra favori e protezioni, fedeltà e servizio, onore e risorse politiche che, tanto più in età moderna, si costituiva come principale ragion d'essere del rapporto politico-clientelare¹⁵⁶.

Nunzi e ambasciatori sudditi vivevano queste problematiche nella loro quotidianità: un contesto nel quale autorità di governo e di giudizio erano affidate di volta in volta a più persone e per un ben determinato lasso di tempo non poteva che inficiarne la capacità di tradurre aderenze ed entrate patrizie in un regolare afflusso di benefici a favore della loro patria. Limite strutturale, la mancanza di un re-sole al centro del sistema politico costringeva i rappresentanti sudditi alla costante indagine del perenne moto degli infiniti astri e dei molteplici cieli nei quali si componeva e scompondeva la sovranità repubblicana¹⁵⁷: assenza di quella *virtù meccanizzata* che avrebbe

150. Per il debito nei confronti della proposta analitica, cito qui, all'inizio del presente paragrafo, Teuscher (2004).

151. Cozzi (1979a, p. 187).

152. Levy Peck (2003).

153. Elias (1980).

154. Eisenstadt, Roniger (1984, pp. 48-9).

155. Benigno (2011).

156. Cfr. l'esautiva e ragionata rassegna bibliografica proposta in Haddad (2006).

157. Metafora, questa, non ignota al contesto culturale veneziano: si ricorderà la definizione del Pien Collegio come «primo mobile del veneziano governo» proposta in Tentori (1786, p. 319) o, ancora, la definizione del doge assiso tra savi e consiglieri come «circondato da [...] chiari lumi, quasi Sole da tanti rai» data in Del Bene (1606a). Per la stessa ragione, cfr. i sonet-

contraddistinto il repubblicanesimo veneziano¹⁵⁸, il vorticoso avvicendamento delle cariche di governo imponeva al supplicante la vigile attesa di congiunture propizie, allineamenti tanto più facili a realizzarsi quanto più ampio era il novero dei patroni a sua disposizione.

Quasi fosse un lunario, i nunzi bresciani erano soliti compilare una periodica mappatura dell'organigramma repubblicano, segnalando all'esecutivo municipale l'esatta composizione delle principali magistrature lagunari e le sue probabili mutazioni¹⁵⁹. Facendo leva su questa prassi, il 29 marzo 1606 i deputati bresciani poterono ordinare agli oratori di «haver l'occhio se nelli capi futuri [del Consiglio dei dieci] per il mese d'aprile ve ne fusse qualche uno suspetto»; in tal caso sarebbe stato opportuno «non procurar espedizione, anzi schivarla». Non solo: qualora la composizione del Consiglio dei dieci si fosse dimostrata avversa, gli oratori avrebbero dovuto virare sul Collegio, facendo «qualche officio a parte con li signori savi»¹⁶⁰. Tra questi non sarebbe stato difficile trovare qualche protettore disposto a supportare le richieste bresciane: il 2 maggio successivo il nunzio Quinto Scanzo riferì di essere riuscito ad avvicinare il savio *di settimana* Nicolò Contarini grazie alla mediazione offerta da svariati «patroni protettori»; tra questi, gli «illustrissimi signori [Gian Giacomo] Zane, [Antonio] Querini et [Alessandro] Zorzi»¹⁶¹. In quegli stessi giorni gli oratori vicentini guardarono al Consiglio dei dieci con maggior fiducia: una volta terminato di «raccomandar la causa da protettori della città et da patroni particolari», notificarono ai deputati i nomi dei patrizi che l'avrebbero giudicata, indicandoli tutti come «signori [...] di bona mente»¹⁶². Ottenuta la sentenza sperata, gli oratori ebbero comunque di che lamentarsi: uno dei capi dei dieci si era espresso in favore degli avversari (ancora una volta la comunità di Marostica) incorag-

ti consacrati al doge Nicolò Sagredo (eletto nel 1675) dall'oratore capodistriano Orazio Fini, dove l'edificio costituzionale veneziano viene paragonato ora al cielo notturno («Repubblica d'astri») ora al cielo diurno ove il doge-sole regna, sì, ma «in signoria di stelle». Degna di nota, infine, la definizione del Pien Collegio offerta da un autore che, in questo, si conferma rappresentante di una comunità suddita: per Orazio Fini esso è, infatti, l'altare al quale «le tabelle appende / gran caterva di popoli prostrata» e, ancora, la «scola beata / dove regnano i savi, ed a vicende / le briglie del comando un lascia, un prende, / né insolentir può maestà imprestata» (sonetti editi in Vitali, 1676, pp. 47-8).

158. Cfr. Pocock (1975, pp. 284-5); Conti (2002) ma anche Judde de Larivière (2018).

159. ASBS, ASC, b. 1150A-B, *passim*. Qualcosa di simile, seppur meno raffinato, si ha in BCBVI, AT, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 9 ottobre 1614, lettera di Marcantonio Romiti ai deputati. Ma cfr. anche ivi, f. 1347, alla data 1 gennaio 1605, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati, e ivi, f. 1348, alla data 3 maggio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

160. ASBS, ASC, reg. 31, c. 72v, alla data 29 marzo 1606, lettera dei deputati agli oratori.

161. Ivi, b. 1150A, c. n.n., alla data 2 maggio 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

162. BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 31 maggio 1606, lettera degli oratori ai deputati.

giandoli a «tentare» miglior fortuna nei mesi successivi, «sotto un'altra man de cai»¹⁶³.

Soggetti a deviazioni e repentini cambi di direzione, propizi agli uni e avversi agli altri, i complessi moti della galassia istituzionale veneziana andavano divinati con cura perché da essi dipendevano i destini delle comunità suddite e delle loro istanze¹⁶⁴. Un patrono in più o in meno in un collegio giudicante, la presenza di un savio compiacente o di un consigliere avverso erano fattori in grado di fare la differenza nell'emissione di una sentenza, nell'accoglimento di una supplica o anche solo nel determinare le tempistiche – e quindi i costi – di un iter processuale. La figura del patrizio protettore era così rilevante da rendere inutile, se non dannoso, presentarsi in giudizio in sua assenza: il 6 marzo 1607 l'oratore padovano Roberto Papafava rifiutò un'udienza in Pien Collegio dopo aver saputo che il savio Alvisè Zorzi, «unico [...] protettore» disponibile in quel momento, era a casa malato¹⁶⁵. Quattro giorni dopo Papafava riuscì ad avvicinare il protettore, ma avendo notato in lui una certa freddezza, decise di tentare miglior sorte con un altro savio: Alvisè Bragadin, già rettore di Padova nel 1597¹⁶⁶. Al contrario, il 20 luglio successivo Papafava avrebbe incitato i deputati a procedere con sicurezza: le istanze pendenti andavano presentate ora che l'intero Collegio era composto da «patroni più intrinsechi», patrizi che, a suo dire, propendevano «gagliardamente» per Padova¹⁶⁷. Tre savi grandi su sei, del resto, avevano alle spalle un reggimento patavino¹⁶⁸. Di segno opposto, invece, il giudizio espresso dal nunzio Flaminio Buttiron sul Collegio in carica nel luglio dell'anno successivo: presentarsi in giudizio ora che erano savi grandi Nicolò Donà, Alvisè Bragadin e Giovanni Mocenigo poteva essere deleterio, dato che ognuno di quei patrizi era coinvolto a titolo personale in contenziosi giudiziari innescati dalla città di Padova. Qualcuno aveva già iniziato a derogare alla sua funzione di «protettore» o, per dirla diversamente, a richiamare la comunità cliente al suo debito di fedeltà e obbedienza¹⁶⁹.

163. Ivi, c. n.n., alla data 12 giugno 1606, lettera degli oratori ai deputati.

164. «Oracoli del mondo, le cui risposte sono destini, le parole misteri, con le cui voci si pronuntia tutto ciò che di felice vuol dispensare a' popoli la fortuna». Così Orazio Fini in merito al Pien Collegio nella sua orazione consacrata al neoletto doge Nicolò Sagredo (Vitali, 1676, pp. 32-3).

165. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 6 marzo 1607, lettera dell'ambasciatore Roberto Papafava ai deputati.

166. Ivi, c. n.n., alla data 10 marzo 1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

167. Ivi, c. n.n., alla data 20 luglio 1607, lettera dell'oratore Roberto Papafava ai deputati.

168. Antonio Priuli, Marco Querini e Alvisè Bragadin. Con loro erano savi Giovanni Mocenigo, Girolamo Cappello e, soprattutto, Nicolò Contarini, del quale, con riferimento ai suoi rapporti con Padova, si dirà meglio nel CAP. 4. La composizione del Collegio è desunta da ASVE, *SV, ES, Reg.*, reg. 8, c. 5v.

169. Nicolò Donà viene qui indicato come patrono personale dell'oratore Aliprando Biasio

Si è visto come il Pien Collegio costituisse il principale foro di riferimento per le istanze avanzate dalle città suddite: con la metà del Cinquecento la composizione del «primo mobile del veneziano governo»¹⁷⁰ sarebbe divenuta oggetto di una spasmodica compulsazione da parte di nunzi e ambasciatori, sempre alla ricerca del momento più opportuno per accostarsi al trono della pubblica maestà. Più che le periodiche variazioni della Serenissima Signoria, erano quelle della Consulta a meritare una costante vigilanza. Tre i moti da tenere sotto controllo: uno settimanale, uno trimestrale e un terzo determinato dalle interferenze sui primi due date dal trasferimento di savi ad altri incarichi o in ragione delle più disparate contingenze (festività, occasioni di Stato, interregni e, non ultime, dipartite di savi in carica).

Ciascun saviato, fosse esso *grande*, di *Terraferma* o *agli ordini*, aveva una durata semestrale, con analoga contumacia. Tuttavia, la cadenza delle elezioni senatorie faceva sì che i tre ordini di savi fossero interessati da mutazioni trimestrali, ognuna delle quali coinvolgeva tra i sette e i nove savi su un totale di sedici¹⁷¹: potenzialmente, ciascuna infornata di savi poteva stravolgere la composizione del Pien Collegio, mutandone gli orientamenti e determinando ampie oscillazioni nel numero delle protezioni godute dalle città suddite e dai loro rappresentanti. Suppliche e cause avviate sotto un Collegio propizio potevano conoscere repentini capovolgimenti di fronte in ragione di un'infausta mutazione dei suoi membri: proprio per questo, pur forte della protezione del savio Giusto Antonio Belegno (suo «signore»)¹⁷² e del suo collega Agostino Nani («protettore della città» di Vicenza)¹⁷³, l'oratore berico Girolamo Ferramosca non mancò di informarsi con un mese di anticipo sui savi pronti ad entrare in carica nell'aprile del 1625. Grazie all'aiuto di un segretario compiacente, l'oratore venne a sapere che Belegno e Nani sarebbero rimasti in carica per altri tre mesi; a cessare l'incarico sarebbero stati «[Nicolò] Contarini, [Sebastiano] Veniero et [Giovanni da] Mula», sostituiti dagli «eccellentissimi signori procuratori [Francesco] Erizzo, [Girolamo] Cornaro et [Girolamo] Soranzo»¹⁷⁴.

Simili indicazioni non mancavano mai nelle comunicazioni del nunzio padovano Flaminio Buttiron, ben addentro, come si è visto, nella cancelleria del Collegio: sul finire di giugno del 1606, i suoi «parenti» Andrea Fasolo,

e Giovanni Mocenigo del nunzio Flaminio Buttiron. Alvise Bragadin, invece, era stato rettore di Padova (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 24 luglio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

170. Tentori (1786, p. 319).

171. Maranini (1974, pp. 331-43).

172. BCBVI, *AT*, f. 1386, c. n.n., alla data 17 febbraio 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

173. Contestualmente, Girolamo Ferramosca tentò di guadagnarsi il favore del savio Nicolò Contarini, ma senza grandi successi (ivi, c. n.n., alle date 4 e 5 marzo 1625, lettere dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati).

174. Ivi, c. n.n., alla data 8 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

«Rossi segretario et clarissimo Vico» gli suggerirono di rinunciare ad un'udienza ottenuta per intercessione del savio Gian Giacomo Zane. Nel giro di pochi giorni ben sette savi avrebbero lasciato l'incarico e tra questi Nicolò Donà, figura che sino ad allora non si era dimostrata particolarmente sensibile alle richieste padovane: meglio attendere, dunque, e presentarsi ad un Collegio che, con ogni probabilità, si sarebbe dimostrato più propizio¹⁷⁵. Al contrario, sul finire di maggio del 1608 l'oratore padovano Aliprando Biasio fece di tutto per accelerare la definitiva chiusura della vertenza che gli era stata affidata dai deputati: tempo un mese e la composizione del Collegio sarebbe variata radicalmente, privando Padova di significative protezioni e vanificando quanto di buono si era sinora operato¹⁷⁶. Più speranzoso il vicecancelliere padovano Zorzi Marsilio nella sua lettera del 23 settembre 1603: certo, le mani di savi stavano per mutare, ma la confermata presenza degli ex rettori «[Antonio] Priuli, [Alvise] Bragadino, et [Giovanni Battista] Vitturi» consentiva di guardare con fiducia all'evoluzione delle cause in corso di dibattimento¹⁷⁷.

In termini generali, i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre si presentavano agli occhi dei rappresentanti sudditi come fasi liminari gravide di incertezze. Nel 1615 l'oratore padovano Giovanni Battista Selvatico ebbe modo di sperimentarlo a sue spese: c'erano voluti tre viaggi a Venezia e l'intercessione del savio Nicolò Sagredo per riuscire ad ottenere un'udienza in Collegio; nonostante questo, una volta di fronte al doge, l'oratore dovette scontrarsi con le resistenze di diversi savi, refrattari all'idea di avviare una causa a pochi giorni dal termine del loro incarico¹⁷⁸. Presentarsi in Pien Collegio a ridosso di quelle scadenze comportava il concreto rischio di andare incontro ad una grave perdita di tempo e di risorse: consapevoli di questo, il 29 marzo 1604 gli oratori padovani chiesero ai deputati di essere esentati dalla faticosa ricerca di un'udienza dato che di lì a poco il Collegio avrebbe mutato gran parte dei suoi savi¹⁷⁹. Sollecitati dai deputati, gli oratori si presentarono comunque dall'ex rettore Leonardo Mocenigo e dal savio Nicolò Donà: come previsto, questi non poterono far altro che rimandarli a Francesco Molin, pronto a subentrare loro in veste di savio grande. Tuttavia, come preventivato da Mocenigo, Molin non poté far altro che invitarli a ripassare

175. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 30 giugno 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

176. Ivi, b. 47, c. n.n. alla data 28 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

177. Ivi, b. 42, c. n.n. alla data 23 settembre 1603, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

178. Ivi, b. 54, c. n.n., alla data 16 settembre 1615, lettera dell'oratore Giovanni Battista Selvatico ai deputati.

179. Ivi, b. 43, c. n.n., alla data 29 marzo 1604, lettera degli oratori ai deputati.

dopo Pasqua, quando anche lui avrebbe avuto più chiare le «cose dil Collegio»¹⁸⁰.

La stessa lunghezza dei dibattimenti, spesso interrotti e procrastinati a causa del subentrare di *maggiori negozi* di Stato, consigliava prudenza e tempismo nell'accostarsi al Collegio: in linea preferenziale, nunzi e oratori tendevano ad avviare i loro negozi in corrispondenza di un'ampia finestra utile alla loro *espedizione*. L'entrata di carica di uno o più protettori poteva lasciar presagire un margine di manovra di sei mesi, prolungabile di altri tre o addirittura sei nel fortunato caso di una provvidenziale staffetta tra patroni sui seggi del Collegio. Fu sulla base di una simile considerazione che, nel giugno del 1623, il nunzio vicentino ritenne di rallentare ad arte i tempi di una causa contro il Territorio: con l'inizio di luglio sarebbero entrati in carica «l'eccellentissimi [Francesco] Erizzo, [Antonio] Grimani et signor [Pietro] Foscari i quali, congiunti con li eccellentissimi [Francesco] Contarini e [Girolamo] Priuli che resta[va]no, pon[eva]no quasi il negotio in sicuro»¹⁸¹.

Si tratta, tuttavia, di esternazioni eccezionali, variazioni su un tema che, di norma, vedeva nunzi e oratori affaccendarsi al fine di chiudere nel minor tempo possibile le vertenze loro affidate, evitando, in tal modo, di incorrere in improvide mutazioni del Collegio. Sul finire di marzo del 1602 i deputati patavini furono ripresi dagli oratori per aver tirato troppo per le lunghe una causa con il Territorio: di posticipo in posticipo, si era arrivati a ridosso della mutazione dei savi, cosa che privava Padova di un «Collegio propitio nel qual uscise l'illustrissimi [Antonio] Priuli et [Giovanni] Nani, protettori particolari». L'indole di chi sarebbe subentrato al loro posto non si poteva ancora immaginare: anche il Territorio, del resto, vantava suoi protettori nelle più alte sfere del governo repubblicano¹⁸².

180. Ivi, b. 43, c. n.n., alla data 30 marzo 1604, lettera degli oratori ai deputati. Nonostante questi ripetuti avvertimenti gli oratori non demorsero, anzi, si dimostrarono più assidui nelle visite a savi e protettori: «Dimani se muta l'eccellentissimo Colegio et sin hora né a Palazzo né dalla bocha di questi illustrissimi signori [savi] habbiamo potuto saper qual di loro debbi esser savio di setimana, se bene siamo statti da tutti a casa per far officio di esser introdutti [in Pien Collegio]; pur speriamo al sicuro esser chiamati et insieme ancho licentati sino dopo le Feste. Hoggi doppo l'esser statti dall'illustrissimo signor cavalier Pietro Duodo che entra dimani savio siamo statti per trovar l'eccellentissimo signor cavalier [Agostino] Nani per trattar secho le cose delli padri di Santo Zuane de Verdara, né lo habbiamo potuto havere per esser andato a Pregadi» (ivi, c. n.n., alla data 31 marzo 1604, lettera degli oratori ai deputati).

181. BCBVI, AT, f. 1383, c. n.n., alla data 7 giugno 1623, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

182. «Ne potranno havere delli novi forse soi fautori» (ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 25 marzo 1602, lettera degli oratori ai deputati). L'informazione riportata dagli oratori non collima, tuttavia, con le effettive mutazioni del Collegio (cfr. ASVE, SV, ES, Regg. reg. 7).

All'aleatorietà data da queste variazioni di medio periodo si assommava quella determinata dalle rotazioni settimanali che interessavano i ruoli interni alla Signoria e alla Consulta, principali componenti del Pien Collegio. Di sette giorni in sette giorni, i sei savi grandi si avvicendavano nel ruolo di savio *di settimana*: da quest'ultimo dipendeva l'ordine dei lavori del Collegio e quindi il numero e il ritmo delle udienze concesse a supplicanti e parti in causa. Non solo: al savio *di settimana* spettava la calendarizzazione dei lavori del Senato e quindi l'ordine di trasmissione ad esso delle delibere del Collegio per la loro definitiva approvazione¹⁸³. La sua figura si poneva, dunque, a monte e a valle del processo deliberativo che dal Collegio conduceva al Senato, connettendo la *via supplicationis – e iustitiae* – con il principale asse legislativo della Repubblica. Con analoga frequenza mutavano i consiglieri ducali incaricati di definire l'agenda della Serenissima Signoria, componente del Collegio responsabile – in via principale ma non esclusiva – del preventivo vaglio delle suppliche¹⁸⁴. In un sistema nel quale il numero di istanze era inversamente proporzionale al numero delle udienze concesse, savi e consiglieri *di settimana* avevano la non trascurabile facoltà di dare precedenza all'uno o all'altro supplicante, assecondando i superiori interessi della Repubblica e gli indirizzi politici del suo governo ma anche le proprie convinzioni, i propri personali interessi e, non ultime, le proprie clientele.

Nel giugno del 1603, ad esempio, gli oratori padovani non ritennero opportuno presentarsi in Collegio durante la settimana di Leonardo Donà sapendolo poco propenso a concedere udienze per «cose basse»¹⁸⁵. Di contro, le giornate intorno al 16 febbraio 1626 furono giudicate particolarmente propizie dal nunzio di Vicenza: era savio *di settimana* l'«eccellentissimo [Agostino] Nani», noto per essere «affettuosissimo» nei confronti di Vicenza e «di tutte le altre» città suddite¹⁸⁶. Per la stessa ragione, ottimi per i padovani furono i primi giorni di novembre del 1608: avvicinato dal nunzio, il savio *di settimana* Agostino Nani mostrò una nota scritta con il calendario del Collegio; da essa si poteva chiaramente desumere la priorità riconosciuta alle cause padovane. Così, grazie all'intercessione di un savio *di settimana* compiacente, veniva finalmente a sbloccarsi un'inerzia che si era protratta per mesi¹⁸⁷.

183. Va specificato come ciascuna *mano* di savi avesse il suo savio *di settimana*, incaricato di coordinarne i lavori. D'ora in avanti ci si riferirà con il termine savio *di settimana* al solo savio grande *di settimana*, responsabile dell'agenda dell'intero Pien Collegio (cfr. Maranini, 1974, pp. 246, 365; Besta, 1899, p. 218, oltre a Argelati, 1737, p. 97).

184. Cfr. PAR. 15.

185. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 4 giugno 1603, lettera degli oratori ai deputati.

186. BCBVI, *AT*, f. 1385, c. n.n., alla data 16 febbraio 1625 *m.v.*, lettera del nunzio ai deputati.

187. «Sua signoria illustrissima mi mostrò la pollizza che ha fatto delli negoti che ha da

L'avvicinamento del savio *di settimana*, la sua attivazione – ove possibile – in funzione patronale, costituisce una costante pressoché quotidiana negli epistolari dei rappresentanti sudditi; il fatto che nessuna udienza potesse essere concessa senza il suo preventivo assenso ne faceva il naturale referente per figure istituzionali demandate, *ab origine*, alla creazione di canali d'accesso privilegiati al trono della pubblica maestà. Gli inviti a farsi vedere «destramente» dai patroni civici e personali in occasione delle settimane di loro competenza scandiscono gli scambi epistolari tra nunzi, oratori e deputati. Nell'agosto del 1602 i deputati padovani Marcantonio Santuliana e Annibale Campolongo esortarono il nunzio Flaminio Carriero a trovare il modo di abboccarsi con il savio *di settimana* Antonio Priuli: gli impegni del Senato erano molti, ma essendo il Priuli «signor prontissimo in favorir questa sua obligatissima città», si poteva sperare in una provvidenziale accelerazione delle vertenze in corso¹⁸⁸. Due anni dopo sarebbero stati gli oratori a consigliare ai deputati di sfruttare il passaggio da Padova di Antonio Priuli per rinsaldare il legame patronale instaurato con l'ex rettore. A sentir loro, una riverenza da parte dell'intero Consiglio dei sedici unita a una raccomandazione per i negozi padovani pendenti in laguna non sarebbe passata inosservata: ritornato a Venezia e ripreso il suo posto in Collegio, Priuli non avrebbe tardato a ricompensare quell'omaggio, concedendo udienza alle rappresentanze padovane nelle settimane di sua competenza¹⁸⁹.

Gli stessi nunzi e oratori erano consapevoli di quanto la loro assiduità potesse risultare estenuante: volendo ottenere un'udienza nella settimana del patrono civico Antonio Priuli, il nunzio vicentino Strozzi Cicogna promise ai deputati di non mancare di «esserli importuno»¹⁹⁰; di «astozia et insolenza»

trattare in detta sua settimana nella quale la prima è questa delle monache [padovane]; la ho rintrattà della sua prontezza; mi ha promesso se mai potrà di trattarla marti poi che hozi, per esser il giorno delli morti, il Collegio non si riduce. Non mancherò di ricordarglielo marti» (ASPD, ACA, Nunzi, b. 47, c. n.n., alla data 3 novembre 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

188. «Vedemo come l'illustrissimo [Antonio] Priuli per le molte occupationi dubita non poder spedir altra parte che quella delli denari de fuorusciti; con tutto ciò [...] non mancarete destramente di lasciarvi vedere perché potria occorrer occasione che, qual signor prontissimo in favorir questa sua obligatissima città, potria far espedir anco quella del ghetto» (ivi, *Deputati*, b. 109, reg. 4, c. n.n., alla data 20 agosto 1602, lettera dei deputati Marcantonio Santuliana e Annibale Campolongo al nunzio Flaminio Carriero).

189. Ivi, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 3 agosto 1604, lettera degli oratori ai deputati, ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 10 agosto 1604, lettera dell'oratore ai deputati. L'abboccamento non dovette sortire gli effetti desiderati, come ci lascia intendere l'amara considerazione rivolta qualche mese dopo dagli oratori ai deputati: «quando questi illustrissimi nostri patroni vengono de li et che non si fa il debito con loro, quando poi ritornano de qui et che noi andiamo a loro, pare (et con ragione) che non ne conoschino» (ivi, c. n.n., alla data 4 settembre 1604, lettera degli oratori ai deputati).

190. BCBVI, AT, f. 1349, c. n.n., alla data 5 agosto 1607, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

scrisse invece Flaminio Buttiron con riferimento alle cinque visite prestate al savio *di settimana* Francesco Molin nel giugno del 1606¹⁹¹; nell'agosto del 1604 un oratore padovano aveva utilizzato simili espressioni per descrivere le sue continue sollecitazioni ai savii *di settimana* Antonio Priuli, Francesco Molin e Leonardo Donà¹⁹². Il 7 maggio 1608, invece, erano stati i deputati patavini ad invitare l'oratore Aliprando Biasio ad essere financo «insolente» nell'avvicinare i suoi protettori¹⁹³. Non si tratta, a dire il vero, di esortazioni inconsuete: con il loro ridondante richiamo a visite, inchini e udienze private, i carteggi dei rappresentanti sudditi testimoniano, di per sé stessi, l'inefficacia dei provvedimenti assunti dalla Serenissima al fine di vietare ai savii di conferire con supplicanti e parti in causa al di fuori delle tempistiche e delle sedi preposte¹⁹⁴.

Nugoli di clienti o di aspiranti tali erano soliti avventarsi su savii e consiglieri all'avvicinarsi delle loro settimane di presidenza provocando, non di rado, situazioni di grave imbarazzo. Si è già detto del savio *di settimana* Nicolò Donà e di come, nel febbraio del 1605, fosse stato avvicinato dalle delegazioni di Brescia e Vicenza, città nelle quali era stato rettore e delle quali era noto protettore. La simultanea richiesta di un'udienza in Collegio aveva generato un'inedita questione di precedenza, risolta dal Donà in maniera empirica: convocati i delegati bresciani, aveva ricordato loro di essere stato prima podestà a Vicenza e solo successivamente capitano a Brescia. Questo, dunque, l'ordine da seguire nel concedere udienza alle sue comunità clienti¹⁹⁵. Qualche mese dopo, invece, il savio *di settimana* Alvise Priuli si trovò nella spiacevole condizione di dovere delle scuse agli oratori padovani: essendo «molto cargo de negoci», non era riuscito a garantire loro l'udienza che aveva promesso. Senza perdersi d'animo, gli oratori decisero di rivolgersi ad un altro potenziale protettore: l'ex rettore Alvise Bragadin, futuro savio *di*

191. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23 giugno 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

192. «Non resterò di solear et importunar l'uno et l'altro di loro [Antonio Priuli e Francesco Molin] acciò, se non per altro, per tedio almanco ci spediscano, ma spero molto più nella persona dell'illustrissimo signor procurator [Leonardo] Donado qual sta meglio et, per quanto ha detto l'illustrissimo consiglier suo fratello [Nicolò Donà], spera che verrà a Collegio questa settimana presente» (ivi, b. 43, c. n.n., alla data 9 agosto 1604, lettera dell'oratore ai deputati).

193. Ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 12, alla data 7 maggio 1608, lettera dei deputati Marcello Barison e Ciro Anselmo all'oratore Aliprando Biasio.

194. Ferro (1847, p. 652).

195. BCBVI, *AT*, f. 1347, c. n.n., alla data 22 febbraio 1605, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati. Per la stessa ragione, nel maggio del 1608 Donà preferì concedere udienza ai rappresentanti della città di Bergamo piuttosto che al suo protetto Aliprando Biasio, allora oratore della città di Padova (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 5 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati).

*settimana*¹⁹⁶. Si trattava, in ogni caso, di una scelta di ripiego: si ricorderà come proprio Alvise Bragadin, nel settembre del 1603, avesse approfittato di un lutto familiare per lasciare Venezia e non doversi trascinare, almeno in quei frangenti, la «coda» di supplicanti che sempre accompagnava l'attività del savio *di settimana*¹⁹⁷. Bragadin non era del resto il solo a dimostrare una certa insofferenza verso le insistenze di nunzi e rappresentanti sudditi: solo qualche mese prima gli oratori padovani Pietro Zacco e Giovanni Battista Selvatico si erano presentati a casa dell'allora savio *di settimana* Leonardo Donà, il quale, per tutta risposta, fece in modo di non farsi trovare¹⁹⁸. Il giorno successivo la legazione patavina tornò alla carica portandosi appresso il nunzio: il futuro doge accettò di riceverli, promise loro un'udienza ma, in linea con la sua nota intransigenza, li invitò a conferire con lui solo a Palazzo Ducale, evitando, per il futuro, di presentarsi «a casa sua»¹⁹⁹.

Un savio *di settimana* disposto a dare rapido avvio al negozio e un Collegio compiacente in carica per il tempo necessario a portarlo ad *espedizione*: pur con tutte le cautele e le eccezioni del caso, tale può considerarsi la condizione ottimale ricercata da nunzi e oratori per accostarsi al primo mobile del governo veneziano. Tendenza emersa già nel corso del Cinquecento e destinata a consolidarsi nei secoli successivi, il costituirsi dei saviati grandi come un circolo chiuso, riservato, di fatto, ad una ristretta élite senatoria definita proprio dal suo avvicinarsi sul trono della pubblica maestà²⁰⁰, facilitava, almeno in parte, le complesse valutazioni dei rappresentanti sudditi. Sei mesi in carica come savio intervallati da un analogo periodo di contumacia: la ritmica delle carriere dei principali patroni e protettori le rendeva prevedibili, ma mai al punto da poterle dare per scontate. Proprio in ragione della loro caratura politica, le personalità arroccate sui saviati del Collegio si prestavano ad essere destinate ad altri incarichi di particolare gravità o prestigio: all'inizio del Seicento il loro *cursus honorum* conosceva ancora repentine deviazioni nell'ambito della diplomazia, dei reggimenti sudditi o degli incarichi militari²⁰¹.

Nell'aprile del 1605 il nunzio vicentino Fabrizio Angarano guardò con preoccupazione all'elezione degli ambasciatori veneziani destinati a Leone

196. Ivi, b. 44, c. n.n., alla data 18 aprile 1605, lettera degli oratori ai deputati.

197. Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 23 settembre 1603, lettera del viced cancelliere Zorzi Marsilio ai deputati.

198. Ivi, c. n.n., alla data 7 luglio 1603, lettera dell'oratore Pietro Zacco ai deputati.

199. Ivi, c. n.n., alla data 8 luglio 1603, lettera dell'oratore Pietro Zacco ai deputati. In merito all'atteggiamento di Leonardo Donà nei confronti dei suoi pubblici incarichi è stato fatto notare come «he felt an almost sacerdotal devotion to public office, in which he aimed totally to submerge his private identity» (Bouwsma, 1968, p. 234).

200. Hunecke (1999); Cozzi (1995b, pp. 58-62, 84-6); de Vivo (2012a, pp. 151-2).

201. Si è ancora relativamente lontani, dunque, dalla tassonomia fornita, tra gli altri, dall'anonimo compilatore della *Copella politica* (cfr. Mandelli, 2012).

XI, pontefice neoeletto. In un sol colpo Vicenza si vedeva privata di un buon numero di «soggetti che dovevano sentir ancora un pezo per servi[zi]o della magnifica città»:

Della causa di Colleggio si muterano dominica prossima doi delli illustrissimi consiglieri: [Pietro] Duodo et [Francesco] Vendramin che mettono giù la vesta che si credeva dovessero tenerla ancora un pezo per esser stati fatti ambasciatori a Roma al papa; et medesimamente si muterano li eccellentissimi signori savi che usciscono: l'illustrissimi signori procuratori [Leonardo] Donà et [Francesco] Molin per esser stati creati ancora loro ambasciatori a Roma; et uscirano doi altri savi, [Girolamo] Capelo et [Nicolò] Sagreo che questi saranno fati consiglieri, ma entreranno da basso in Quarantia; di sopra nell'eccellentissimo Colleggio entrerà l'illustrissimo signor Almorò Zane quale sarà fatto consigliere per esser solo nel suo sestiero; nell'altro sestiero vi sono più soggetti che si fano balotare così che si farà mutacione de tutto il Colleggio²⁰².

La medesima preoccupazione attraversò anche gli oratori padovani, certi di perdere gran parte dei loro protettori. Bisognava mettersi l'animo in pace: ogni dibattito andava rimandato dopo le festività pasquali, quando il rinnovato Colleggio, esaurite le sue incombenze cerimoniali, avrebbe ripreso la sua attività ordinaria²⁰³.

Determinata da troppe variabili, l'imprevedibilità del sistema di composizione del Colleggio e di definizione della sua agenda imponeva alle comunità suddite di ampliare e diversificare le proprie reti patronali così da poter reagire con prontezza a qualsiasi evenienza. Il 21 aprile del 1605 gli oratori padovani si presentarono in Colleggio convinti di poter contare sull'appoggio del savio *di settimana* Alvisè Priuli. La loro baldanza sparì tutta d'un tratto quando scoprirono che il patrizio, «agravato di febre con gotta», non si era nemmeno presentato a Palazzo. Gli oratori risolsero allora di rivolgersi a Girolamo Cappello, salvo scoprire che anche questi si era dato per malato. Inutile sperare nell'appoggio dell'ex rettore Giovanni Cornaro: la causa commessa agli oratori era di natura ecclesiastica e il futuro doge era stato escluso (*cacciato*) dal dibattito in quanto *papalista*²⁰⁴. Preso atto della gravità dell'indisposizione del Priuli, nei giorni successivi si tentò di correre ai ripari cercando di approntare una diversa strategia di avvicinamento al Colleggio:

202. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 14 aprile 1605, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

203. ASPD, ACA, Nunzi, b. 44, cc. n.n., alle date 25 marzo 1605, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati, e 15 aprile 1605, lettera degli oratori ai deputati.

204. Ivi, c. n.n., alla data 21 aprile 1605, lettera degli oratori ai deputati.

Questa mattina siamo stati a casa dell'illustrissimo [Giovanni] Mocenigo savio del Consiglio al quale havemo presentato la lettera in raccomandatione del negotio contra le monache, in esecuzione del che si è mostrato prontissimo. Havemo anche a Palazzo supplicato l'illustrissimo [Gian Giacomo] Zane a favorirne di presta e felice espeditione, qual ne ha detto che dobbiamo parlare con l'illustrissimo savio [Nicolò] Sagredo che in locho dell'illustrissimo [Alvise] Priuli è entrato questo sabato de settimana per esser la sua propria quella ventura, qual cortesemente ne ha detto che facciamo chel signor secretario Girardi habbia in pronto le scritture, che con tutto che hoggi sia Pregadi vederà se potrà fare alcuna cossa²⁰⁵.

Considerata la recrudescenza della malattia del Priuli, il 21 giugno successivo il nunzio Flaminio Carriero consigliò ai deputati di desistere dall'invio di nuovi oratori: meglio presentarsi in Collegio intorno al 2 o al 3 di luglio, quando Marco Querini, ex rettore e protettore di Padova, sarebbe stato savio *di settimana*²⁰⁶. Padova e i suoi rappresentanti non mancavano certo di protezioni all'interno delle più alte sfere del governo repubblicano; tempo al tempo, dunque: prima o poi, uno dei molti patroni civici sarebbe venuto a ricoprire il giusto incarico, quello in grado di spianare l'accesso al Collegio e, di conseguenza, al Senato.

Ad orientare l'azione dei rappresentanti sudditi era un principio, di fatto, piuttosto intuitivo: maggiore il numero dei patroni (*civici o particolari*) tra i savii, maggiori le probabilità di incorrere in settimane e semestri propizi o, quanto meno, di ricavarli margini di manovra per farli diventare tali. Evidente se si guarda alle prime giornate veneziane di Strozzi Cicogna²⁰⁷, tale logica informa gli epistolari di molti suoi colleghi: nel marzo del 1603 il padovano Flaminio Carriero suggerì ai deputati di scrivere all'ex rettore Antonio Priuli affinché lo raccomandasse a suo «cognato», il savio *di settimana* Silvano Cappello. Per non lasciar nulla di intentato, i deputati avrebbero dovuto raccomandarlo anche a Nicolò Donà, destinato a succedere al Cappello nel ruolo di savio *di settimana*²⁰⁸. Analoghe dinamiche traspaiono dalla lettera dell'oratore berico Girolamo Ferramosca del 4 marzo 1625:

La prima settimana è dell'eccellentissimo [Nicolò] Contarini, la seconda credo dell'eccellentissimo [Agostino] Nani, ma non ne sono sicuro, me ne informerò domattina, la terza del [Giusto Antonio] Belegno [...]. Hora si potrebbe parlare a l'eccellentissimo

205. Ivi, c. n.n., alla data 22 aprile 1605, I, lettera degli oratori ai deputati.

206. Ivi, c. n.n., alla data 21 giugno 1605, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

207. Cfr. PAR. 2.6.

208. ASPD, ACA, Nunzi, b. 42, c. n.n., alla data 18 marzo 1603, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

Contarini, informarlo, intendere come prende il negotio et se ci serà favorevole, et poi se lo troviamo per noi disposto pregarlo che ci sbrighi; quando volentieri non accetti la nostra protezione non occorre andar più avanti. Questo officio potremo passare con l'ecellentissimo Nani la settimana prossima che per esser stato sempre protettore della città spero che ci favorisca più caldamente²⁰⁹.

Letto alla luce dei carteggi di nunzi e oratori, l'approccio al Collegio si configura come un defatigante processo di individuazione e attivazione di un numero adeguato di protezioni. Da questo punto di vista le grandi città dello Stato da Terra godevano di una posizione privilegiata rispetto agli altri centri sudditi: a cavallo tra Cinque e Seicento i loro reggimenti erano divenuti tappe preferenziali nel *cursus honorum* repubblicano, ricercate da patrizi proiettati verso una stabile presenza sui seggi del Pien Collegio e di lì alla dignità procuratoria e ducale. Nominativo ricorrente nei carteggi di nunzi e oratori, incensato da più comunità con gli eloquenti titoli di patrono e protettore, ritratto in questa funzione financo da Palma il Giovane (FIG. 7), il savio grande e futuro doge Marcantonio Memmo aveva alle spalle un capitaniato a Vicenza (1568-69), due rettorati a Brescia (capitano nel 1575 e podestà nel 1601), una podesteria a Verona (1584) e una a Padova (1586). Nel 1597, poi, era stato provveditore della fortezza di Palmanova²¹⁰. Altro futuro doge e altra presenza stabile tra i savi del Collegio, Nicolò Donà era stato podestà a Vicenza (1574) e Capodistria (1575)²¹¹, luogotenente della Patria del Friuli (1589) e due volte rettore di Brescia (1594, 1601)²¹². Non diversa la carriera del doge Giovanni Cornaro, più volte savio del Collegio ma già podestà a Padova (1600) e a Brescia (1603). Particolarmente lungo il suo capitaniato a Verona (1594-97), città con la quale aveva contratto una parentela spirituale²¹³. Tra i dogi primoseicenteschi, i soli Giovanni Bembo e Francesco Contarini assusero al saviato grande e alla ducea senza passare da una delle principali reggenze di Terraferma²¹⁴: Leonardo Donà era stato podestà a Brescia nel 1578²¹⁵ mentre ad Antonio Priuli erano bastati i pochi mesi di servizio a Padova (1599) per assurgere a principale patrono di quella città²¹⁶.

Raramente le grandi città di Terraferma si trovavano nella condizione di non poter contare su un qualche ex rettore, di un suo parente o di un

209. BCBVI, AT, f. 1386, c. n.n., alla data 4 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

210. Cfr. Tagliaferri (1973-79).

211. Città della quale si costituì come principale protettore (cfr. Udina, 1914).

212. Zago (1991).

213. Cfr. Povoio (1983) e PAR. 3.2.

214. Cfr. Benzoni (1966; 1983).

215. Seneca (1959); Cozzi (1991).

216. Cfr. Trebbi (2016) e PAR. 3.1.

suo *amico* che, entrato in Collegio, fosse disposto a prestar loro un qualche favore; tuttavia, erano proprio queste le evenienze alle quali nunzi e oratori erano chiamati ad ovviare, sopperendo alla carenza di patroni civici con le proprie reti patronali: il 19 marzo 1605 il nunzio padovano Flaminio Carriero chiese ai deputati di raccomandarlo all'ex rettore Domenico Dolfin, allora consigliere *di settimana*²¹⁷; nel mentre, l'oratore Camillo Capodilista avrebbe trovato il modo di riattivare la sua personale «servitù» con il savio *di settimana* Girolamo Cappello, il quale, tra l'altro, era stato più volte riformatore dello studio di Padova²¹⁸. Ma vale la pena anticipare qui una vicenda sulla quale si avrà modo di ritornare più compiutamente tra qualche pagina: inviato a Venezia nei primi mesi del 1608, l'oratore padovano Aliprando Biasio cercò in tutti i modi di entrare nelle grazie del savio *di settimana* Giovanni Bembo. In un primo momento l'oratore fece leva su Marcantonio Memmo, suo personale patrono oltre che ex rettore e protettore della città di Padova. Legato a Giovanni Bembo da un rapporto di «intelgentia et amor grandissimo»²¹⁹, Memmo accettò di mediare un contatto tra l'oratore e il savio *di settimana*. Alla prova dei fatti, Giovanni Bembo poté ben poco: gli si chiedeva di trasmettere in Senato una delibera già approvata dal Collegio ma nella quale egli era personalmente «interessato». Come da normativa, il conflitto di interessi aveva determinato la sua temporanea inibizione dalle funzioni di savio *di settimana*. Senza perdersi d'animo, Aliprando Biasio tentò un abboccamento con quello che, come vedremo, era il suo principale patrono: il savio grande Francesco Molin. Questi lo rimandò al savio anagraficamente più anziano, chiamato, come da consuetudine, ad agire come vice savio *di settimana*. Fortuna volle che il più anziano fosse Nicolò Donà, altro «patron» di Aliprando Biasio: il padovano aveva servito come giudice assessore a Brescia nel 1601, quando Donà vi era rettore. Da allora Biasio era entrato nel novero dei suoi clienti²²⁰: privo di particolari obblighi nei confronti di Padova, Nicolò Donà l'avrebbe comunque protetta proteggendo il suo rappresentante²²¹.

Alla luce di questi pochi ma sintomatici esempi, si sarà già inteso come l'azione condotta da oratori, nunzi e deputati non si limitasse alla sola attesa di congiunture propizie. Al contrario, l'impossibilità di determinare con suf-

217. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 19 marzo 1605, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

218. Ivi, c. n.n., alla data 25 marzo 1605, lettera dell'oratore Camillo Capodilista ai deputati. Per un profilo biografico, cfr. Benzoni (1975).

219. Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 13 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

220. Ivi, c. n.n., alla data 22 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

221. Ivi, c. n.n., alla data 31 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

ficiente precisione i moti del primo mobile del governo repubblicano costringeva i rappresentanti sudditi ad adoperarsi con costanza al fine di catalizzarne, amplificarne e direzionarne gli influssi. Come i nunzi, anche gli oratori erano selezionati dai consigli civici in base a una lucida analisi delle specifiche congiunture nelle quali sarebbero stati chiamati ad operare: ad essere inviati a Venezia erano, di norma, figure ritenute in grado di aprire dirette interlocuzioni con i protettori insediati, di volta in volta, sui seggi del Pien Collegio. Nel febbraio del 1625 Girolamo Ferramosca riconobbe di essere stato eletto oratore di Vicenza proprio in ragione della sua vicinanza a Giusto Antonio Belegno, appena entrato nella *mano* dei savi grandi²²².

L'episodio risponde ad uno schema operativo che trova ampio riscontro nei carteggi delle rappresentanze suddite. Nel 1608 i deputati patavini fecero in modo di trattenere Aliprando Biasio a Venezia oltre i termini del suo mandato, e questo dopo aver compreso la solidità del vincolo che lo legava al savio Francesco Molin, suo «personalissimo et particolarissimo patrone». Molin stesso si era detto disposto a «chiamare et introdurre» in Collegio il suo protetto «quante volte» avesse «voluto»²²³. Per la stessa ragione, il 18 settembre 1606 Strozzi Cicogna consigliò ai deputati berici di valersi dell'oratore Marco Ghellini e non di altri: egli era la persona giusta per esercitare pressione sul savio *di settimana* Alvisè Zorzi. L'intento era quello di favorire la realizzazione di una perfetta sovrapposizione tra la persona del rappresentante e la *communitas* da lui rappresentata, permettendo a Vicenza di godere delle protezioni accordate al suo oratore: grazie a Marco Ghellini e al suo rapporto con Alvisè Zorzi, Vicenza avrebbe avuto «buon vantaggio ad haver l'udienza» in Pien Collegio²²⁴. Il pronostico si rivelò fondato: arrivata a Venezia il 30 ottobre 1606, la nutrita ambasceria capitanata da Marco Ghellini ed Ettore Ferramosca poté agire con decisione solo alla fine del mese successivo, proprio in corrispondenza della settimana affidata all'organizzazione di Alvisè Zorzi²²⁵. «Il molto illustre signor Marco Ghellini s'è faticato assai et ha ottenuto finalmente l'udienza per dominica prossima», esultò Strozzi Cicogna il 29 novembre

222. BCBVI, AT, f. 1386, c. n.n., alla data 18 febbraio 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

223. ASPD, ACA, Nunzi, b. 47, c. n.n., alla data 14 marzo 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

224. «Il mese venturo entrerà savio grande l'illustrissimo signor Alvisè Zorzi col quale il molto illustre signor Marco Ghellino può assai» (BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 18 settembre 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

225. «L'illustrissimo Zorzi memore della promessa fatta al magnifico mio collega ha replicato di darci l'audienza dominica mattina [...]. Il magnifico mio collega è andato a ca' Zorzi per prender lingua, non restando di dir alle vostre signorie molto illustri che l'illustrissimo [Antonio] Querini nell'andar in Collegio ci ha fatto molte offerte onde stiamo sperando che ci possa porger molto agiuto in difetto dell'impotentia dell'illustrissimo Zorzi» (ivi, c. n.n., alla data 27 novembre 1606, lettera degli oratori ai deputati).

1606. Ghellini era «libero padrone della volontà dell'illustrissimo Zorzi»²²⁶; obbligato nei suoi confronti, il patrizio aveva promesso di «non [dare] cause ad altri che a lui». Secondo il nunzio si trattava di un «favore straordinario, et massime in [quei] tempi» segnati dalla crisi dell'Interdetto²²⁷.

Un intrico di legami personali tra singoli membri dell'élite veneziana e delle élite locali stava alla base della relazione tra comunità suddita e corpo sovrano: ne erano pienamente consapevoli le istituzioni municipali, esplicite nel chiedere ai loro membri la disponibilità a fare dei propri patroni *particolari* dei patroni *civici*, pronti ad estendere all'intera *communitas* la protezione accordata alle sue singole componenti. Alla prova dei fatti, l'onere di prestare alla patria i propri «mezzi, amici et parenti» non ricadeva sul solo nunzio²²⁸ ma anche sugli oratori e, più in generale, su tutti i membri del corpo civico. Si è già visto come nel 1614 anche i giuristi Paolo Gualdo e Lelio Piovene fossero stati coinvolti nell'immane sforzo profuso dalla città di Vicenza al fine di individuare, reclutare e attivare patrizi in grado di *proteggerla* nel suo conflitto con Marostica. Condotta in Terraferma, la loro attività di mediazione si assommò a quella resa dal nunzio e dalla folta schiera di oratori, avvocati e *patron-brokers* prontamente schierati in laguna²²⁹. Canonico del duomo di Padova e noto cliente del vescovo Marco Cornaro, Paolo Gualdo venne percepito come la personalità più adatta ad avvicinare Nicolò Cornaro, fratello del prelado e vero obiettivo della comunità vicentina²³⁰. A Lelio Piovene, invece, si chiese di mediare con i suoi «patroni» presenti a Venezia²³¹; tuttavia, quando questi prese servizio come assessore a Brescia, lo si contattò al fine di aprire una comunicazione con i rettori di quella città²³² e con Antonio Priuli, allora provveditore generale in Terraferma²³³. Un compito, questo, relativamente agevole: capitano a Brescia era Antonio Grimani, già avvocato della comunità di Vicenza²³⁴.

226. Ivi, c. n.n., alla data 29 novembre 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

227. Ivi, c. n.n., alla data 2 dicembre 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Sugli effetti della crisi veneto-pontificia del 1606-7 sul sistema supplicatorio veneziano, cfr. Florio (2016) e CAP. 4.

228. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 17, c. 59r-v.

229. Cfr. PAR. 3.1.

230. BCBVI, *AT*, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alle date 16 marzo e 22 aprile 1614, lettere di Paolo Gualdo ai deputati.

231. Ivi, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 27 aprile 1614, lettera di Lelio Piovene ai deputati.

232. Ivi, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 9 settembre 1614, lettera di Lelio Piovene ai deputati.

233. Ivi, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 12 agosto 1614, lettera di Lelio Piovene ai deputati.

234. Cfr. PAR. 2.5, ma anche BCBVI, *AT*, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alle date 20 aprile, 12 agosto e 8 settembre 1614, lettere di Antonio Grimani ai deputati.

Appannaggio di giuristi sudditi, le corti pretorie di Terraferma rappresentavano un formidabile veicolo di connessioni tra governanti e governati²³⁵. Del resto, come ebbe a scrivere Giovanni Botero, in un sistema basato sulla non inclusione dei sudditi nel corpo sovrano, l'essere chiamato ad amministrare la giustizia per conto di Venezia era quanto di più simile all'essere parte del suo governo²³⁶. Il carteggio vicentino del 1614 permette di cogliere i risvolti micropolitici di questa contiguità tra rettori patrizi e assessori sudditi: podestà a Padova, Giovanni Battista Foscarini si disse pronto a favorire le richieste beriche proprio perché caldegiate dal suo vicario, il vicentino Paolo Emilio Ghellini²³⁷. Dal canto suo, il giudice assessore si premurò di assecondare le aspettative dei deputati civici perorando le ragioni della sua patria non solo con il rettore padovano, ma anche con altri suoi patroni²³⁸, a cominciare da Pietro Barbarigo²³⁹.

Deputati, nunzi, oratori, ma anche agenti informali come gli assessori sparsi per i Domini veneti e altre figure appartenenti al locale cetto di governo: speculare alla pluralità del corpo sovrano, la varietà del corpo civico rappresentava una risorsa spendibile al fine di differenziare e moltiplicare i legami tra la comunità suddita e il cetto ottimazionario al governo della Repubblica. Nel 1614, Bernardo Gritti si offrì come patrono della città di Vicenza in ragione della parentela spirituale che lo legava al vicentino Pompeo Trissino²⁴⁰; nel concedere il medesimo favore, l'ex rettore Antonio Bragadin fece riferimento all'*amicizia* che lo legava a «moltissimi gentiluomeni» vicentini²⁴¹. La criticità del conflitto marosticense del 1614 ne fa un punto di osservazione privilegiato su fenomeni tutt'altro che peregrini: solo due anni dopo l'oratore Enea Thiene si sarebbe rivolto con fiducia al savio di Terraferma Ferigo Priuli dato che questi era suo «compadre»²⁴². Si è già detto, invece, di Girolamo Ferramosca e della legazione da lui condotta nel 1625: nel tentativo di mitigare la fredda accoglienza riservatagli dal savio Nicolò Contarini, l'oratore avrebbe speso il nome di suo fratello, Scipione Ferramosca, che serviva la Repubblica in qualità di consultore *in iure*²⁴³.

235. Cfr. Povoio (1988, p. 292).

236. Botero (1605, c. 43v).

237. BCBVI, AT, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 25 aprile 1614, lettera di Giovanni Battista Foscarini ai deputati.

238. Ivi, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 23 agosto 1614, lettera di Paolo Emilio Ghellini ai deputati.

239. Ivi, c. n.n., alla data 11 marzo 1614, lettera di Paolo Emilio Ghellini ai deputati.

240. Ivi, b. 676, fasc. 10, c. n.n., alla data 24 agosto 1614, lettera di Bernardo Gritti a Pompeo Trissino.

241. Ivi, c. n.n., alla data 10 settembre 1614, lettera di Antonio Bragadin ai deputati.

242. Ivi, f. 1364, c. n.n., alla data 18 aprile 1616, lettera dell'oratore Enea Thiene ai deputati.

243. Ivi, f. 1386, c. n.n., alla data 5 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai

In mancanza d'altro, anche ben più labili connessioni potevano fungere da pretesto per un abboccamento: nell'aprile del 1606 i deputati vicentini chiesero a Sertorio Repetta di avvicinare il patrizio Alvise Zorzi in ragione della contiguità dei loro possedimenti nel basso Vicentino. Riconoscendosi «membro et cittadin» di Vicenza, Sertorio Repetta accettò volentieri di spendersi «per servitio publico», ma senza alimentare false speranze: tra i Repetta e Alvise Zorzi non vi era particolare «servitù», né affinità di interessi fondiari. I beni dei primi si trovavano ad Albettono mentre quelli di Alvise Zorzi erano a Barbarano, «lontano dal Betton dui miglia»²⁴⁴. Nello stesso periodo risultò più semplice ottenere la protezione di Girolamo Priuli, allora capo del Consiglio dei dieci. Solida, la relazione tra il patrizio e la comunità berica si fondava su plurime basi: ex rettore di Vicenza, Girolamo Priuli aveva servito anche a Bergamo, dove era stato coadiuvato dagli assessori vicentini Alberto Orgiano e Quinto Saraceno; tanto bastò agli oratori per pronosticare ai deputati l'elargizione di «ogni favore»²⁴⁵.

3.4

I patroni di Aliprando Biasio

Nel riferire di queste dinamiche del dialogo tra governanti e governati è difficile non replicare la ridondanza dello stile retorico adottato da chi, all'epoca, fu chiamato a darne quotidiana testimonianza. Giorno dopo giorno, nunzi e oratori davano conto ai deputati dello stillicidio di visite e abboccamenti volti ad inserire le loro patrie e le loro persone in reti patronali sempre più ampie, capaci di incidere sul processo decisionale repubblicano nonostante l'alta mobilità dei suoi responsabili. Tuttavia, è proprio la monotonia di questa metodica narrazione a permetterci di individuare ora delle variazioni sul suo tema, ora degli accenti che, marcati, ci consentono di leggerla con maggiore profondità, al di là, quindi, dei suoi stanchi *lichés*.

Si consideri, ad esempio, la lettera che il padovano Daniele Dottori indirizzò ai deputati civici il 14 maggio 1608. Più volte deputato ed oratore, nei mesi precedenti Dottori aveva sfruttato la sua preminenza politica per

deputati. Altrove egli avrebbe fatto riferimento alla «servitù» esistente tra la casa Ferramosca e i Contarini (ivi, c. n.n., alla data 4 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati). Sulla famiglia Ferramosca, cfr. Lavarda (2009); Povoło (1988, p. 293; 1990). Su Scipione Ferramosca, cfr. Povoło (1995).

244. BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 13 aprile 1606, lettera di Sertorio Repetta ai deputati.

245. Ivi, c. n.n., alla data 30 aprile 1606, lettera degli oratori ai deputati. Ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 17 maggio 1606, lettera di Strozzi Cicogna ai deputati.

indurre la *communitas* a sostenere *nomine publico* una sua causa privata: a suo dire, una sentenza avversa avrebbe finito per ripercuotersi sull'intera città, ledendone gli statuti²⁴⁶. Su mandato dei deputati, nunzio e oratori erano comparsi più volte al suo fianco di fronte al Consiglio dei dieci sostenendone le richieste e perorando le connesse ragioni della loro città. Come di consueto, riverenze ed abbozzamenti avevano fatto da corollario alla lunga sequela delle udienze ufficiali. Nella sua missiva del 14 maggio 1608, Daniele Dottori ripercorreva le tappe salienti di quell'intenso lavoro per arrivare poi a formulare una nuova richiesta ai deputati: bisognava trovare il modo di trattenerne a Venezia l'oratore Aliprando Biasio perché senza le sue «amicizie et dipendentie» la vertenza avrebbe finito con l'andare in «ruina»²⁴⁷. Della stessa opinione il nunzio Flaminio Buttiron: l'improvvido rientro in patria di Aliprando Biasio avrebbe messo a repentaglio una causa ben avviata per mezzo degli «uffici fatti con suoi patroni»²⁴⁸. Impegnato su altri fronti giudiziari, Buttiron aveva asserito qualcosa di simile solo qualche mese prima: Aliprando Biasio andava tenuto a Venezia ad ogni costo perché «con il» suo «mezo et presentia» sarebbe stato molto più semplice ottenere udienza in Pien Collegio²⁴⁹. Se qualche causa era stata vinta da Padova in quel periodo era solo grazie ad Aliprando Biasio, selezionato come oratore proprio per la sua capacità di insinuarsi in profondità nelle reti clientelari veneziane, attivandole a beneficio della sua patria²⁵⁰.

Al suo primo incarico come oratore, Biasio stava dando prova di grande abilità, riscattando una carriera tutt'altro che luminosa. Nel 1599 egli aveva servito il Consiglio civico come *contraddittore* e tra il 1601 e il 1606 era stato per tre volte tra i conservatori del Monte di pietà; tra un incarico e l'altro, una scoraggiante serie di candidature tentate e regolarmente fallite²⁵¹. Giurista iscritto al Collegio patavino²⁵², Biasio aveva cercato miglior sorte nell'amministrazione giudiziaria veneziana: tra il 1600 e il 1601 aveva servito come giu-

246. Oggetto della contesa era il ricorso, garantito dagli statuti, all'istituto del *consilium sapientis*, ossia la possibilità di ricorrere, da parte della magistratura giudicante, al giudizio vincolante di un giurisperito (cfr. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 21, cc. 294v-295v, alla data 9 febbraio 1608, e cc. 297v-298r, alla data 29 aprile 1608, commissioni dell'oratore Aliprando Biasio). Sul *consilium sapientis*, cfr. Trebbi (1996, p. 492); Povoio (1997, pp. 127-8); Fusar Poli (2020, pp. 41-2).

247. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 14 maggio 1608, lettera di Daniele Dottori ai deputati.

248. Ivi, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

249. Ivi, c. n.n., 10 febbraio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

250. Ivi, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

251. *Cursus honorum* ricostruito sulla base dei registri consiliari ivi, *Atti*, regg. 20, 21.

252. Portenari (1973, p. 289).

dice assessore a Brescia e lì aveva potuto intessere solide relazioni con diversi patrizi ora insediati in ruoli chiave del governo veneziano. Su tutti, Francesco Molin, figura che lo stesso Biasio non esitava a definire suo «particolarissimo patrone»²⁵³; una volta dimesso il capitaniato bresciano, Molin aveva condotto una brillante carriera culminata con l'elezione a procuratore di San Marco. All'altezza del 1608 la sua poteva dirsi una presenza costante sui seggi del Collegio²⁵⁴. La nomina di Aliprando Biasio quale oratore rispondeva all'esigenza di creare un canale diretto di comunicazione – e protezione – tra la città di Padova e quell'eminente figura del governo veneziano.

Giunto a Venezia tra il 9 e il 10 gennaio 1608, l'oratore si attivò sin da subito per soddisfare le aspettative della sua patria: prese da Flaminio Buttiron le necessarie informazioni e archiviata una prima udienza in Pien Collegio, Aliprando Biasio si precipitò a casa del suo «particolarissimo patrone». Ne seguì un dialogo a dir poco promettente: savio *di settimana*, Francesco Molin si era detto «prontissimo» a concedere udienza alla città rappresentata dal suo protetto. «Farà quello che vorò io», sentenziò Aliprando Biasio dandone conto ai deputati²⁵⁵.

Non ci si sarebbe potuti augurare un esordio migliore per una legazione che era giunta a Venezia carica di gravose incombenze. Le commissioni rilasciate dal Consiglio civico contemplavano vertenze di svariata natura. A farla da padrona era la materia fiscale, connessa, come spesso accadeva, a questioni di natura idraulica: oneri di bonifica imposti e mai riscossi, la ripartizione dei costi sostenuti per l'arginatura dell'Adige, l'estimo da rinnovare e l'intervento della città di Padova in un contenzioso tra la Veneranda Arca del Santo e il consorzio di bonifica del Gorzone. Vi era, poi, un'annosa vertenza con i monasteri benedettini in merito al *laudemio*, onere gravante sulla cessione di terreni sottoposti ad enfiteusi ecclesiastica. Ancor più rilevante era una causa pendente presso il Consiglio dei dieci e volta a riportare la servitù di pascolo gravante sul Padovano entro i limiti temporali prescritti dagli statuti cittadini.

Di maggior urgenza, tuttavia, era la causa che vedeva contrapporsi Padova alla comunità di Este di fronte al Pien Collegio²⁵⁶. Nel novembre del 1607 il provveditore generale in Terraferma era transitato per il basso Padovano e i deputati atestini ne avevano approfittato per anticipare i rappresentanti patavini nel porgergli omaggio. Il fatto costituiva un pericoloso precedente,

253. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, alla data 10 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

254. Per un profilo biografico, cfr. Gullino (2011b).

255. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 10 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

256. Ivi, *Atti*, reg. 21, cc. 287v-288r, alla data 12 gennaio 1608, commissioni agli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella.

capace di ledere – e non solo dal punto di vista cerimoniale – l'autorità della città di Padova sulle comunità del suo distretto. La comunità di Este non aveva tardato a valersene di fronte alla Signoria e al Pien Collegio adducendo l'incidente diplomatico a riprova del suo rango istituzionale²⁵⁷. L'entrata della massima carica militare in Terraferma si era prestata ad ingaggiare uno studiato conflitto di precedenza: attraverso il linguaggio cerimoniale, Este aveva voluto ribadire il suo status podestarile e, con esso, l'esistenza di un legame con la Dominante non mediato dall'ingombrante autorità del capoluogo patavino.

Ancorché declinata al suo più infimo livello, la forma cerimoniale si conferma sostanza della politica barocca²⁵⁸. Che la questione atestina fosse di non poca rilevanza lo dimostra la sollecitudine con la quale Strozzi Cicogna ne diede conto ai deputati vicentini. Impegnato a rintuzzare le velleità particolaristiche – se non centrifughe – delle comunità rurali vicentine, il nunzio guardò con preoccupazione a una vertenza che, assunta dal Pien Collegio, rischiava di fare giurisprudenza, contribuendo a ridefinire gli equilibri di potere tra i centri urbani e le comunità incluse nei loro contadi²⁵⁹.

Alle prese con il dinamismo dei rappresentanti atestini, Biasio realizzò ben presto di poter dedicare solo scampoli di tempo ai numerosi altri negozi che gli erano stati commessi²⁶⁰. Tra un consulto con gli avvocati al servizio della patria e una citazione a Palazzo, l'11 gennaio 1608 l'oratore trovò il tempo per avvicinare Tommaso Contarini, altro suo «patron particolare». Il patrizio era la persona giusta alla quale raccomandare non tanto la causa con Este, ma quella tra l'Arca del Santo e il consorzio del Gorzone: Contarini, infatti, era appena stato eletto podestà di Padova e in quanto tale aveva procurato la nomina di Alvise Biasio, fratello di Aliprando, tra i «signori ad essa Archa di Santo Antonio»²⁶¹. La protezione accordata alla

257. Cfr. *ivi*, c. 256r, alla data 13 dicembre 1607, *parte* per lelezione di oratori latori della supplica contro la comunità di Este.

258. Su questi temi, cfr. Visceglia, Brice (1997); Reinhard (2001, p. 61); Angiolini (2006); Osborne (2007); Zunckel (2011); Volpini (2017, 2018). Con riferimento alle diplomazie suddite, cfr. Álvarez-Ossorio Alvariño (2000); Mauro (2014a, 2018); Martínez Aznal (2018a).

259. BCBVI, AT, b. 1349, cc. n.n., alle date 14 dicembre 1607 e 14 febbraio 1607 *m.v.*, lettere del nunzio Stozzi Cicogna ai deputati. Cfr. anche *Raccolta di privilegi* (1732, pp. 385-92), con riferimento alla risoluzione di un analogo conflitto insorto, tra il 1644 e il 1647, tra la città di Brescia e le comunità della Magnifica Patria della Riviera di Salò.

260. Il nunzio Flaminio Buttiron fu incaricato di prestargli assistenza (ASPD, ACA, *Deputati*, b. III, reg. II, c. n.n., alla data 7 gennaio 1608, lettera dei deputati Girolamo Zacco, Roberto Papafava e Nicolò Camposampiero al nunzio Flaminio Buttiron).

261. *Ivi*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 11 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati. Ma cfr. anche https://archivioarcadelsanto.org/content/wp-content/uploads/2018/03/Cronotassi-archivio-veneranda-arca_2018.pdf (p. 57). Sui consorzi di bonifica in età veneziana, cfr. Campos (1937); Ventura (1968); Ciriaco (1981, 2006). Notizie

città incontrava quella offerta al suo rappresentante acquisendo, dunque, maggiore concretezza²⁶².

Puntellato il fronte giudiziario aperto dai *gorzonati*, Biasio tornò ad occuparsi della causa con Este. Salutato Tommaso Contarini, l'oratore pose i suoi omaggi al savio di Terraferma Francesco Morosini: con quell'inchino Biasio sperava di smorzare i toni di un ulteriore contenzioso che, proprio in quei giorni, vedeva il patrizio opporsi alla città di Padova²⁶³. Morosini sembrò non attendere altro: galvanizzato da quel primo incontro, il savio prese contatto con gli altri rappresentanti padovani presenti a Venezia. Ad ognuno di loro Morosini chiese di spendersi «per la resolutione del negotio» promosso ai suoi danni dalla città di Padova. Nel darne conto ai deputati, gli oratori ribadirono l'opportunità di non deludere le aspettative di un savio che già si era professato «molto affittionato alle cause della [...] città»²⁶⁴.

Coadiuvato dal nunzio, Biasio condusse con piglio sicuro le consuete manovre di avvicinamento a savi e consiglieri. Prima di presentarsi nuovamente in Collegio bisognava recuperare terreno sull'avversario: gli oratori atestini erano a Venezia da almeno un mese e Flaminio Buttiron li aveva visti andare senza sosta «alle case de senatori facendo broglio»²⁶⁵. Di visita in visita, la legazione atestina aveva costruito una solida base di consensi intorno alle proprie ragioni: l'unica cosa che si poteva fare era tentare di eroderla. Per prima cosa, Biasio inoltrò ai deputati una lucida analisi delle forze in campo: Este poteva contare sul sicuro appoggio di Alvise Zorzi e del futuro doge Giovanni Bembo, entrambi savi del Collegio²⁶⁶. Dato il primo per perso, l'oratore suggerì di concentrarsi sul secondo, dato che, in passato, non si era dimostrato sordo alle richieste padovane. Per non saper né leggere né scrivere, Biasio procurò una dilazione dell'udienza in Pien Collegio, rimandata a data da destinarsi grazie all'intercessione del suo «particolarissimo patrone» Francesco Molin, allora savio *di*

relative agli attriti tra l'Arca del Santo e il consorzio del Gorzone sono desumibili dalla silloge di documenti Saviolo, Franco (1765). Per un profilo biografico di Tommaso Contarini, cfr. Benzioni (1983).

262. Contarini aveva iniziato a spendersi come protettore di Padova già nel settembre del 1607, in qualità, quindi, di podestà *in pectore*: insieme al savio di Terraferma Angelo Badoer aveva sostenuto le richieste miranti all'istituzione della fiera franca di Padova (cfr. ASPD, ACA, Nunzi, b. 46, c. n.n., alla data 30 settembre 1607, lettera degli oratori ai deputati, ma anche *Capitoli della Fiera*).

263. ASPD, ACA, Nunzi, b. 47, c. n.n., alla data 11 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

264. Ivi, c. n.n., alla data 19 gennaio 1607 *m.v.*, lettera degli oratori ai deputati, di mano di Francesco Zabarella.

265. Ivi, Nunzi, b. 46, c. n.n., alla data 7 dicembre 1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

266. Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 13 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati. Su Giovanni Bembo, cfr. Benzioni (1966).

settimana. L'oratore investì il tempo guadagnato per approntare un'ampia manovra di avvicinamento al savio Giovanni Bembo²⁶⁷.

Il nunzio Flaminio Buttiron sposò in pieno il disegno dell'oratore e se ne fece tramite presso i deputati: far leva sulle *amicizie* che legavano Giovanni Bembo alla città di Padova era il modo più semplice per guadagnarsene il favore. Si poteva, ad esempio, chiamare in causa il deputato Girolamo da Lion: «per via delli clarissimi Priulli» egli si era inserito in una rete clientelare che lo aveva portato ad essere «amicissimo» di Giovanni Bembo. L'*amicizia* tra il deputato e il savio consigliava di derogare alle prassi comunicative adottate dall'esecutivo patavino: sebbene non fosse tra i deputati *attuali*, avrebbe dovuto essere Girolamo da Lion a scrivere a Giovanni Bembo per implorare il suffragio²⁶⁸. Nel mentre, Aliprando Biasio avrebbe tentato di raggiungere il patrizio per alte vie. L'oratore disse di voler conferire con Marcantonio Memmo, suo personale «patron» oltre che ex rettore e principale protettore della città di Padova: era noto, del resto, come tra questi e Giovanni Bembo intercorresse «intelgentia et amor grandissimo». In pochi giorni Biasio diede prova di poter attivare – e far attivare – una rete di protezioni in grado di andare ben oltre il suo «particolarissimo patrone» Francesco Molin, il quale, per altro, non aveva mancato di confermarsi tale: sbarrata agli atestini la porta del Collegio, il savio promise di tenerla aperta ai padovani. Tanto valeva sfruttare la dilazione della causa con Este per dar corso agli altri negozi che, commessi al nunzio, affliggevano la comunità di Padova²⁶⁹.

Il rinvio dell'udienza ottenuto da Aliprando Biasio rispondeva, inoltre, ad esigenze di ordine procedurale: licenziate dal Consiglio civico il 12 gennaio 1608²⁷⁰, le commissioni a beneficio degli oratori sarebbero arrivate a Venezia solo due – o forse tre – giorni dopo²⁷¹. È del 13 gennaio, invece, l'arrivo in laguna di Francesco Zabarella, collega del Biasio nella sua missione²⁷². Sup-

267. «L'illustrissimo signor procurator Molino mio patron [...] haveva negato [agli oratori di Este] di poterli nella settimana presente sua deputarli giorno alcuno» (ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati).

268. Ivi, c. n.n., alla data 13 gennaio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

269. «Il signor nontio mi ha pregato che vogli farlo chiamar un giorno di questa settimana all'illustrissimo signor procurator Molino come al sicuro quell'illustrissimo signore per amor mio farà, et fino che sua signoria starà in Colegio son sicuro di haverne queste audientie et spedicioni di cause» (ivi, c. n.n., alla data 13 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati).

270. Ivi, *Atti*, reg. 21, cc. 287v-288r, alla data 12 gennaio 1608, commissioni agli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella.

271. Ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 11, c. n.n., alla data 14 gennaio 1608, lettera dei deputati Girolamo Zacco, Roberto Papafava e Nicolò Camposampiero agli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio.

272. Ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 14 gennaio 1608, lettera degli oratori Francesco Za-

portata da un personaggio influente a livello locale e ben noto all'ambiente veneziano²⁷³, l'attività di costruzione di consenso avviata da Aliprando Biasio poteva finalmente entrare nel vivo: il 14 gennaio la coppia di oratori si presentò in Collegio per far «riverenza a diversi illustrissimi senatori». Tra questi l'ex capitano di Padova Stefano Viaro, il quale, «in confidenza», riferì di essere stato convocato in Pien Collegio per dire la sua in merito all'incidente diplomatico occorso ad Este. Viaro si era comportato secondo uno schema consuetudinario che, come si è visto, voleva l'ex rettore ergersi ad «affettuosissimo patrono» della città nella quale aveva servito: nonostante questo, diversi savi lo avevano aspramente ripreso dando così segno di parteggiare per la comunità di Este.

Presentarsi in Collegio con quei presupposti sarebbe stato un suicidio: i deputati dovevano assolutamente trovare il modo di sottrarre agli avversari l'appoggio di Giovanni Bembo. Alle esortazioni del Biasio si unirono quelle di Francesco Zabarella²⁷⁴: perché non chiedere l'intercessione del padovano Giovanni Maria Rubino? Cliente del Bembo, Rubino avrebbe potuto scrivere al suo patrono raccomandandogli le ragioni patavine; meglio ancora se Rubino si fosse deciso a venire a Venezia per conferire di persona con il suo protettore²⁷⁵. Nel mentre, i deputati avrebbero potuto dar corso a qualche azione di disturbo: perché non screditare gli oratori atestini promuovendo un'indagine fiscale ai loro danni da parte del capitaniato di Padova? Dal canto loro, gli oratori avrebbero fatto quanto in loro potere per reclutare quanti più patrizi possibili alla causa padovana, facendo con loro pubblici e «privati uffici»²⁷⁶: è del 16 gennaio 1608 un dialogo con il doge Leonardo Donà, il quale, come da sua indole, non si dimostrò propenso ad accordare particolari favori alla comunità suddita. Al contrario, Donà ribadì come fosse «bene non recusare la deputatione dell'audienza doppo che era instantemente incalcata dagl'avversari». Le commissioni erano giunte a Venezia, così come l'oratore Francesco Zabarella: non c'erano più motivi

barella e Aliprando Biasio ai deputati. Francesco Zabarella subentrava come oratore al dimissionario Pietro Zacco. La nomina di Pietro Zacco si trova ivi, *Atti*, reg. 21, c. 256r, alla data 13 dicembre 1607, mentre la sua sostituzione con Francesco Zabarella è registrata ivi, c. 284v, alla data 4 gennaio 1608.

273. Cfr. PAR. 2.2 e CAP. 4.

274. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 14 gennaio 1608, lettera degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati.

275. Ivi, c. n.n., alla data 16 gennaio 1607 *m.v.*, lettera degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati.

276. Ivi, c. n.n., alla data 14 gennaio 1608, lettera degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati. La proposta venne accolta con scarso entusiasmo da parte dei deputati (ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 11, c. n.n., alla data 15 gennaio 1608, lettera dei deputati Girolamo Zacco, Roberto Papafava e Nicolò Camposampiero agli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio).

validi per continuare a ritardare un processo ormai pronto a celebrarsi. Nonostante quella dura reprimenda, gli oratori proseguirono nella loro strategia dilatoria, guadagnando tempo utile per condurre i loro *offici a parte* con savi e senatori²⁷⁷.

Per fortuna degli oratori, la loro missione cadde in corrispondenza di uno degli inverni più rigidi dell'età moderna: nel gennaio del 1608 ghiaccio e neve attanagliarono Venezia impedendo ai savi di riunirsi. Costipati di per sé, i lavori del Collegio conobbero un ulteriore rallentamento²⁷⁸. C'era di che gioire: nonostante il parziale blocco del servizio postale²⁷⁹, le attese lettere di raccomandazione riuscirono a giungere al Bembo con un discreto anticipo rispetto all'udienza. Gli effetti non tardarono a manifestarsi: il 27 gennaio il patrizio si presentò a Palazzo Ducale avvolto in una pesante coperta; incontrata la delegazione padovana, le aveva mostrato «miglior ciera». Ne era seguito un lungo abboccamento durante il quale gli oratori avevano avuto modo di spiegare al savio le ragioni che avevano spinto Padova ad opporsi con tanta fermezza alle pretese della comunità di Este: i rappresentanti della *communitas* patavina rappresentavano tanto la città di Padova quanto il suo contado, essendo queste due entità unite in un unico «corpo»; le velleità cerimoniali degli atestini erano da stigmatizzare proprio perché presupponevano una separazione della loro comunità da tale «corpo», in aperta lesione dell'assetto istituzionale pensato da Venezia per il suo Stato da Terra. Ledendo la giurisdizione della città di Padova, l'iniziativa atestina ledeva la sovranità del Principe: ristabilire la prima implicava, dunque, riaffermare la seconda²⁸⁰.

Solido in altre circostanze²⁸¹, lo schema difensivo che voleva gli interessi del giudicato connessi a quelli del giudicante non avrebbe sortito gli effetti sperati: il 10 febbraio 1608 la delegazione padovana informò i deputati di aver perso la causa con Este con ben quattordici voti contrari²⁸². Scornato dalla sconfitta e stremato dal gelo, Francesco Zabarella manifestò il desiderio di rientrare in

277. Ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 16 gennaio 1607 *m.v.*, lettera degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati.

278. Ivi, c. n.n., alla data 25 gennaio 1608, lettera degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati, e ivi, c. n.n., alla data 26 gennaio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Ma cfr. anche BCBVI, AT, f. 1349, c. n.n., alla data 23 gennaio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

279. Cfr. ASPD, *ACA, Deputati*, b. 111, reg. 11, c. n.n., alla data 26 gennaio 1608, lettera dei deputati Girolamo Zacco, Roberto Papafava e Nicolò Camposampiero agli oratori.

280. Ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 27 gennaio 1608, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati. Si staglia, sullo sfondo di queste affermazioni, l'ingombrante profilo del *crimen laesae maiestatis* (cfr. Sbriccoli, 1974).

281. Cfr. CAP. 4.

282. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 10 febbraio 1608, lettera degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati.

patria. Il nunzio Flaminio Buttiron consigliò ai deputati di mantenere a Venezia quanto meno Aliprando Biasio: le sue *amicizie* avrebbero giovato non poco alle cause ancora pendenti²⁸³.

3.5

Offici a parte, a casa e al broglio

La sconfitta nella causa con Este colse di sorpresa le istituzioni municipali padovane. Arrivati a Venezia, Aliprando Biasio e Francesco Zabarella avevano fatto ogni cosa in loro potere per guadagnare mezzi, amici e parenti alle ragioni cittadine. Tutto era seguito secondo uno schema rodato e dalle ritmiche ben definite: per prima cosa gli oratori avevano preso contatto con il nunzio e con gli avvocati al servizio della città; una volta aggiornati sullo stato della vertenza, avevano fatto visita alla totalità dei savi del Collegio e a un buon numero di senatori, tanto in forma pubblica quanto privata. Del tutto consueto, tale comportamento rispondeva ad una duplice esigenza: da un lato richiamare i patrizi protettori (*civici e particolari*) ai loro doveri patronali; dall'altro creare occasioni propizie per discutere i termini della causa al di fuori dei contesti ufficiali. Per mezzo di tali visite gli oratori avevano tentato di costruire una preventiva base di consenso intorno alle proprie ragioni così da poterle difendere con miglior agio una volta accolti in sede processuale.

Lungi dal limitarsi a far leva sulla reciprocità del rapporto patrono-cliente, i rappresentanti padovani si erano spesi nel motivare a savi, consiglieri e senatori la liceità e l'opportunità delle loro richieste. Tanto a Francesco Molin²⁸⁴ quanto a Giovanni Bembo, essi avevano «data prontissima informazione» del negozio che era stato loro affidato, anticipando le argomentazioni che, di lì a poco, avrebbero prodotto in forma ufficiale di fronte al Pien Collegio: già nel corso di quei preliminari incontri si era cercato di costruire una perfetta consonanza tra le ragioni della comunità suddita e i superiori interessi della Repubblica, dimostrando come rimuovere Este dalle sue pretese significasse non solo ripristinare Padova nei suoi privilegi, ma anche ristabilire l'ordine giurisdizionale pensato da Venezia per il suo Stato territoriale. Sentenziando in favore di Padova, savi e consiglieri avrebbero avuto l'occasione di favorire una comunità cliente operando, al contempo, a «maggior servitio del Prenci-

283. Ivi, c. n.n., alla data 10 febbraio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Successivamente Francesco Zabarella avrebbe comunicato ai deputati la sua disponibilità a restare a Venezia (ivi, c. n.n., alla data 12 febbraio 1608, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati).

284. Ivi, c. n.n., alla data 10 gennaio 1607 *m.v.*, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

pe»²⁸⁵: lungi dal configgere con la macropolitica del dominio, le reti micropolitiche che legavano dominanti e dominati si sarebbero fatte strumento attraverso il quale favorire il corso del *buongoverno* amministrato dalla Repubblica sui suoi territori.

Al cuore dell'impianto argomentativo propugnato dagli oratori padovani si poneva una perfetta convergenza tra logiche di parte, *bene comune* e ragion di Stato. Si trattava, a ben vedere, del più classico dei *clichés* supplicatori²⁸⁶: gli stessi oratori della comunità di Este se n'erano andati di patrizio in patrizio diffondendo argomentazioni uguali e contrarie a quelle portate avanti dai loro omologhi padovani. Alla vigilia della loro prima udienza in Signoria, i rappresentanti estensi erano stati visti far *broglio* «alle case de senatori»: liberi da qualsiasi pastoia procedurale, avevano approfittato di quelle visite private per spiegare come le loro ragioni e non quelle di Padova si conciliassero con i superiori interessi della Serenissima, del suo corpo sovrano e del complesso dei territori sottoposti al loro dominio²⁸⁷.

Un lungo prologo infraistituzionale, fatto di abboccamenti e udienze private, aveva anticipato l'udienza ufficiale, tenutasi in Pien Collegio il 10 febbraio 1608. Formalmente vietate dalla legislazione veneziana²⁸⁸, tali pratiche trovano riscontro nei carteggi di nunzi e oratori al punto da conoscere specifiche definizioni: volendo riassumere in una sola espressione la sua intensa attività di pressione sul Collegio e sul Senato, Aliprando Biasio riferì di essersi dedicato agli «uffici che si fanno a parte et alle case delli giudici che hanno da giudicare»²⁸⁹. *Offici a parte* o *offici a casa*; in altri casi, *privati officii*. Tali espressioni non erano ignote ai nunzi vicentini Fabrizio Angarano («officii alle case de questi illustrissimi senatori»)²⁹⁰ e Strozzi Cicogna: il 25 febbraio 1608 quest'ultimo informò i deputati di essersi presentato a casa dell'avogadore Bernardo Venier per «informarlo a parte delle ragioni della magnifica città»²⁹¹. Un secondo abboccamento seguì due giorni dopo, in uno dei corridoi di Palazzo Ducale: Cicogna riferì di essersi avvicinato all'avogadore per «informarlo a parte» sull'andamento della causa a lui commessa²⁹². Simili locuzioni ricorrono an-

285. Ivi, c. n.n., 27 gennaio 1608, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati.

286. Cfr. Rudolph (2002, pp. 538-40).

287. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 46, c. n.n., alla data 7 dicembre 1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

288. Ferro (1847, p. 652).

289. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, 11, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

290. BCBVI, *AT*, f. 1347, c. n.n., alla data 31 gennaio 1605, 1, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

291. Ivi, f. 1348, c. n.n., alla data 25 febbraio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

292. Ivi, c. n.n., alla data 27 febbraio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

che nei carteggi di Francesco Zabarella: il 16 gennaio 1603 eccolo notificare ai deputati di aver «fatto officio a parte con l'illustrissimi Moro et Memmo a casa». Destinatario di un analogo *officio* era stato anche un non meglio precisato «avvocato fiscale». Dichiarato «intento» dell'oratore era garantire un buon esito alla causa commessagli, preparando il terreno alla sua discussione di fronte al Pien Collegio²⁹³.

Durante quegli incontri preliminari, strategie supplicatorie e scelte argomentative venivano messe alla prova, discusse e riadattate sulla base del sentire dei magistrati giudicanti. All'occasione, tali *offici* potevano servire ad informare savi e consiglieri di questioni che non sarebbe stato opportuno esplicitare in sede processuale. Nell'aprile del 1614 «qualche informazione data a parte a i signori savi» bastò agli oratori vicentini per rallentare l'offensiva giudiziaria promossa della comunità di Marostica. Il tempo guadagnato venne impiegato per moltiplicare gli *offici a parte* con savi e consiglieri, così da ampliare il consenso intorno alle ragioni vicentine²⁹⁴. Dieci anni dopo, la medesima strategia venne adottata dalla nutrita schiera di emissari inviati a Venezia per contenere l'ennesimo conflitto alimentato dai marosticensi. Ogni rappresentante vicentino si spese nell'«andar a informar il Collegio a parte». Il nunzio si presentò «dall'eccellentissimo [Girolamo] Cornaro, dall'eccellentissimo [Matteo] Pisani e dal Serenissimo [Francesco Contarini]»; gli oratori pensarono al resto:

Il signor conte Enea [Thiene] [andò] dall'eccellentissimi [Vincenzo] Gussoni e [Girolamo] Mocenigo e il signor ambasciator [Girolamo] Ferramosca dall'eccellentissimo [Giusto Antonio] Belegno che è la chiave del gioco per esser [savio] di settimana, e fatto che l'illustrissimo signor Zuane Vitturi parli col [Agostino] Bembo e qualche altro perché domattina si vega di far questo colpo [in Pien Collegio]²⁹⁵.

Guardando agli epistolari civici primoseicenteschi si ha la sensazione di come, a quell'altezza, fossero questi *offici a parte* più che le pubbliche arringhe a orientare gli esiti delle cause. Affidata all'avvocato, all'oratore o al nunzio, la difesa in sede processuale costituiva il punto di arrivo di un'opera suasoria condotta, in larga parte, ai margini del momento giuridicante. I dialoghi *a parte* servivano a blandire e persuadere il collegio giudicante, ad informarlo delle proprie ragioni, ma anche a coglierne in via preliminare le inclinazioni così da

293. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 16 gennaio 1603, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati.

294. BCBVI, *AT*, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 27 aprile 1614, lettera di Marzio Capra ai deputati.

295. BCBVI, *AT*, f. 1382, c. n.n., alla data 4 giugno 1624, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

adeguarvi retoriche supplicatorie e strategie processuali. Nel marzo del 1625, l'oratore vicentino Girolamo Ferramosca si disse poco «satisfatto» del savio *di settimana* Nicolò Contarini: visitato a casa, il patrizio aveva rifiutato di ricevere la consueta «informazione» della causa commessa all'oratore, né si era «curato di impatronirsi del negotio»²⁹⁶. Percependo il «rischio» di vedersi «ribaltare il negotio», Ferramosca risolse di procrastinare ad arte la sua udienza in Pien Collegio: meglio attendere la settimana del savio Agostino Nani²⁹⁷ o, ancora, quella affidata a Giusto Antonio Belegno, «patrone, giudice, protettore et difensore della città»²⁹⁸. A differenza di Nicolò Contarini, Belegno si era lasciato pienamente informare *a parte* sulla natura delle richieste vicentine, lasciando intendere, con quel gesto, di parteggiare per esse²⁹⁹. Impegnati in simili «visite e complimenti», gli oratori padovani attivi a Venezia nell'estate del 1606 arrivarono ad analoghe deduzioni³⁰⁰:

Con il progresso delle visite et officii a parte che continuiamo a fare con questi illustrissimi et eccellentissimi signori acquisteremo sempre maggior speranza che debba la città nostra restare gratiata della ragionevole sua richiesta³⁰¹.

Il nunzio Flaminio Buttiron annunciò ai deputati di voler sollecitare gli oratori a persistere con quegli *officii a parte*: ogni abboccamento costituiva una preziosa occasione per motivare la ragionevolezza delle richieste padovane manifestando, al contempo, gli auspici della *communitas* nei confronti della giustizia sovrana³⁰².

Per ragioni facilmente intuibili, il quotidiano lavoro condotto dalle rappresentanze suddite ai margini del Collegio non trova riscontro nella documentazione «ufficiale», prodotta e depositata presso la cancelleria veneziana. Gli stessi epistolari di nunzi e oratori colgono solo il riflesso di pratiche della comunicazione (micro)politica affidate, in larga parte, all'oralità³⁰³: nell'apri-

296. Ivi, f. 1386, c. n.n., alla data 5 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

297. Ivi, c. n.n., alla data 9 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

298. Ivi, c. n.n., alla data 5 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

299. Ivi, c. n.n., alla data 3 marzo 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

300. Tra i destinatari di queste visite si segnalano il procuratore Francesco Molin e i savi Alvise Bragadin, Nicolò Contarini, Antonio Querini e Pietro Duodo. Insieme a loro Almorò Zane, eletto podestà di Padova (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 23 luglio 1606, lettera degli oratori Ermete Forcadura e Giovanni Battista Selvatico ai deputati).

301. Ivi, c. n.n., alla data 24 luglio 1606, lettera degli oratori Ermete Forcadura e Giovanni Battista Selvatico ai deputati.

302. Ivi, c. n.n., alla data 29 luglio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

303. Si presentano, dunque, dinamiche comunicative non dissimili da quelle evidenziate in Andretta *et al.* (2010) o, ancora, in Cardim (2005) e de Vivo (2016).

le del 1606 alcuni «offitii privati» intercorsi tra la delegazione bresciana, il savio di Terraferma Angelo Badoer e il suo «strettissimo amico» Sebastiano Venier («savio della scrittura») bastarono a convincere il Collegio dell'inutilità del passaggio da Asola di una compagnia d'armi diretta a Corfù³⁰⁴. Quattro giorni dopo, il nunzio Quinto Scanzo avrebbe fatto una «querimonia a parte con alcuni de signori savii», e questo allo scopo di informare il Collegio sui contenuti di una causa fondiaria ancora lontana dall'essere discussa in sede processuale³⁰⁵. L'udienza del 12 aprile successivo servì, di fatto, a ratificare decisioni già prese nel corso di quei dialoghi *a parte*³⁰⁶. Memore di queste esperienze, una decina di giorni dopo Scanzo si presentò a casa del savio Alessandro Zorzi per fargli riverenza, per informarlo delle necessità della sua patria e per motivare l'opportunità di concedergli udienza nel più breve tempo possibile³⁰⁷.

Oltre alla locuzione *offici a parte*, è *broglio* il termine usato con maggiore frequenza dai rappresentanti sudditi per definire le manovre sinora descritte. Persa una causa contro la comunità di Padova, nel maggio del 1608 diversi proprietari terrieri veneziani addussero la loro sconfitta al «broglio» messo in atto dall'oratore Aliprando Biasio³⁰⁸. Lo stesso Biasio, del resto, non disdegnava di usare quel termine per descrivere la sua indefessa azione di avvicinamento e attivazione di patroni e protettori³⁰⁹. L'espressione «sforzo di broglio» ricorre con simili accezioni anche nei carteggi del nunzio vicentino Fabrizio Angarano³¹⁰ e in quelli del suo successore Strozzi Cicogna³¹¹. Lo stesso si può dire di Flaminio Buttiron: nel marzo del 1606 eccolo lamentarsi del «gran broglio» messo in atto da alcuni suoi avversari per ottenere un'udienza in Pien Collegio³¹²; altri ancora erano stati introdotti al Consiglio dei dieci «a forza di broglio»³¹³. Tuttavia, come Strozzi Cicogna, Fabrizio Angarano e Aliprando Biasio, anche Flaminio Buttiron era solito ricorrere al medesimo termine per definire i propri *offici a parte*: il 20 marzo 1607 notificò ai deputati di essersi

304. ASBS, *ASC*, b. 1150A, c. n.n., alla data 4 aprile 1606, lettera degli oratori ai deputati.

305. Ivi, c. n.n., alla data 8 aprile 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

306. Ivi, c. n.n., alla data 12 aprile 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

307. Ivi, c. n.n., alla data 22 aprile 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

308. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

309. «Mi agiuterò ancho con brogli et favori di miei patroni» (ivi, c. n.n., alla data 5 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati).

310. BCBVI, *AT*, f. 1347, c. n.n., alla data 1 febbraio 1605, lettera del nunzio Fabrizio Angarano ai deputati.

311. Ivi, f. 1348, c. n.n., alla data 5 marzo 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

312. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 7 marzo 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

313. Ivi, b. 46, c. n.n., alla data 16 marzo 1607, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

presentato in Pien Collegio con «il mezo et broglio» dell'oratore Roberto Papafava³¹⁴. Il 13 settembre 1615, invece, utilizzò l'espressione «pratiche et broglio» per applaudire allo sforzo suasorio operato dagli oratori patavini: a furia di riverenze e *uffici a parte* erano riusciti a convincere i savi a chiudere una causa prima della trimestrale mutazione del Collegio³¹⁵.

Contrariamente a quanto suggerito dalla sua attuale accezione, l'espressione non richiama comportamenti necessariamente illeciti quali l'estorsione o la scoperta compravendita di voti³¹⁶; nel ricorrere al termine *broglio*, nunzi e oratori si rifacevano a categorie proprie del contesto politico-elettorale veneziano, alludendo, quindi, alle componenti più accettabili del fenomeno. Il *broglio* viene dunque inteso come imprescindibile pratica suasoria, ordinario processo di traduzione di protezioni e *amicizie* – ma anche di meno interessati appoggi – in consensi spendibili nell'agone politico. Il *broglio* era lo spazio della micropolitica repubblicana, e lo era in senso fisico prima ancora che metaforico: è noto come il termine traesse origine da un'area contigua a Palazzo Ducale, il *brolo*, spazio deputato dal corpo patrizio alla costruzione e alla manifestazione di alleanze politiche, alla propaganda elettorale e alla sollecitazione al voto di parenti e patroni, *amici* e clienti³¹⁷. Tra il Palazzo e la Piazza, tra il *locus* del potere politico e lo spazio pubblico per eccellenza³¹⁸, avevano luogo pratiche formalmente vietate dalla legislazione repubblicana ma così intrinseche alla socialità, alla politica e all'etica patrizia da conoscere specifiche codificazioni sotto la categoria legittimante del *broglio onesto*³¹⁹.

Come i patrizi al governo della Repubblica, anche i nunzi e gli oratori sudditi erano soliti *brogliare onestamente* nell'attesa di accedere a Palazzo Ducale: come per il corpo sovrano, anche per il corpo suddito il *broglio* era un'arena semiufficiale, uno spazio liminare nel quale esternare le proprie mire politiche e misurare, in via preventiva, la loro effettiva capacità di coagulare consensi. Il *broglio* era percepito e descritto come il modo ordinario attraverso il quale garantirsi e prepararsi l'accesso al Principe in un contesto, quello repubblicano, fondato sulla retorica della persuasione e del consenso, dell'armonia sociale e dell'equilibrio politico, della deliberazione condivisa e del preventivo assorbi-

314. Ivi, b. 45, c. n.n., alla data 20 marzo 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

315. Ivi, b. 54, c. n.n., alla data 13 settembre 1615, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

316. In questi termini è stato letto, in via preferenziale, in Finlay (1982, pp. 252-88), Queller, Swietek (1977) e Queller (1987, pp. 48-51, 103-201).

317. Cfr. le voci «brogliar» e «brogio» in Boerio (1829, p. 101), oltre a Ferro (1845, pp. 281-4) e de Vivo (2016b, pp. 135-7).

318. Cfr. de Vivo (2012a, in particolare p. 161); Judde de Larivière (2011); van Gelder (2020), ma anche Rospocher (2013) e Delivré, Rospocher (2017).

319. Cfr. Cozzi (1982, pp. 90-3); Raines (1991); Harivel (2019, pp. 25-30; 2017).

mento di ogni dissenso³²⁰. Nella sua accezione fisica e metaforica, il *broglio* era praticato con assiduità tanto dal patriziato veneziano quanto dai rappresentanti delle comunità suddite: insieme alle dimore patrizie, esso si proponeva come principale punto di contatto tra il ceto di governo e i rappresentanti dei governati³²¹. La sola presenza – o assenza – dal *broglio* si costituiva come un atto dalla forte valenza comunicativa: nel luglio del 1624, gli oratori padovani si dissero stupiti per la prolungata assenza dal *broglio* dei loro omologhi veronesi³²². Sei anni dopo, sarebbero stati proprio i delegati euganei a centellinare ad arte le loro uscite pubbliche: tanto bastò per farli attorniare da uno stuolo di patrizi smaniosi di ricevere preventiva «informazione del negotio» loro commesso³²³.

Offici a parte e broglio: l'emergere di un lessico specifico per definire tali pratiche e di uno specifico schema narrativo nel darne conto riflette il consolidarsi di un ridondante *modus operandi* nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza affidate a nunzi e oratori. Oltre ai numerosi esempi già addotti, si consideri la lettera scritta il 4 febbraio 1585 dagli oratori padovani giunti a Venezia per presentare una supplica in Collegio:

Giungessimo heri serra a le due di notte et di subito andasimo per ritrovar il nontio, il qual hera a li signori savi per la suplica del campanile del Palazzo [civico di Padova]. Lo andasimo a ritrovar a Palazzo [Ducale], il quale ne confermò l'ordine dell'audientia esser per questa matina et seco tratassimo intorno a la causa et discorsesimo longamente per nostra maggior instrucion [...]. Questa matina siamo stati a basciar la mano a l'illustrissimo signor Marco Cornaro consigliere et suplicatolo a favorir l'intentione della città, dal quale havemo havute grate et cortese parole. Dopoai accompagnato questo signore a Collegio siamo andati per far l'istesso officio con l'illustrissimo [Pasquale] Cigogna savio ma l'hora hera tarda et hera partito di casa. Siamo stati poi dal clarissimo [Giovanni] Moro savio di Terra ferma qual per esser indisposto non habiamo potuto visitar. Venuti a terza a Collegio havemo inteso l'ordine dell'audientia esser differito per ocupacion pubbliche a diman matina. Non mancheremo anco domatina di far riverentia ad alcuni se non a tutti di quei signori protetori della città prima che si entri in causa³²⁴.

320. Cfr. van Gelder, Judde de Larivière (2020a); van Gelder, de Vivo (2022).

321. Non mancano, tuttavia, riferimenti ad altri spazi urbani. L'8 maggio 1607, il nunzio di Brescia Quinto Scanzo riferì ai deputati di un *officio a parte* intrattenuto con il savio grande Marco Querini: iniziato nella sala del Collegio, il dialogo era continuato per le calli veneziane per poi terminare a casa del patrizio. Durante il tragitto Querini avrebbe riferito al nunzio alcune informazioni recapitate in Collegio dal provveditore generale in Terraferma, facendolo così partecipe di dettagli teoricamente destinati a rimanere secretati (ASBS, ASC, b. 1150B, c. n.n., alla data 8 maggio 1607, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati).

322. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 63, c. n.n., alla data 9 luglio 1624, lettera dell'oratore Vincenzo Dotto ai deputati.

323. Ivi, b. 69, c. n.n., alla data 13 febbraio 1630, lettera degli oratori Carlo Zacco e Antonio Polcastro ai deputati.

324. Ivi, b. 24, c. n.n., alla data 4 febbraio 1584 *m.v.*, lettera degli oratori ai deputati.

Si veda, ora, quella dell'oratore vicentino Lodovico Pojana, datata 8 gennaio 1697:

Son arrivato felicemente in Venetia questa mattina e subito son andato a trovar il signor noncio e l'ho condotto meco dall'eccellentissimo signor Giovan Battista Donà, che ho trovato in casa e longamente l'ho informato dell'affarre e l'ho trovato molto ben persuaso e meglio disposto l'ho lasciato nella partenza [...]. Mi ha detto tante cose che io non dubito che egli non sii per sostener con tutto vigore le nostre istanze e farle abbracciare. A lui ho consegnato la lettera publica et si ha assonto l'obbligo di presentarla dimattina in Colleggio e son sicuro che egli sarà un valido protettore in questo negocio perché l'ho ben persuaso. Poi son stato a casa dell'eccellentissimo signor Beneto Capello ancor egli savio grande, ma non l'ho trovato; son andato a trovarlo al caffè, dove era, e riveritolo gli ho portato le divote istanze della città e l'ho informato di tutto; anch'egli l'ho trovato ben disposto di favorir la città e ha detto che farà tutto per favorirci. Poi ho pregato anco il signor conte Valle a supplicar l'eccellentissimo Valier et hoggi doppo pranso con tutta puntualità siano andati insieme col signor noncio ancora a riverirlo a casa, e l'habbiamo trovato libero, onde habbiamo havuto commodo d'informarlo pienamente et supplicarlo della sua protettione in questo affarre et egli ancora ci ha promesso ogni favore [...]. Questo è quanto hoggi ho operato essendo stato anco dal signor conte [Giovanni Maria] Bertolo, quale lauda la parte presa e farà anco lui tutto quello potrà. Son stato anco a casa dell'eccellentissimo signor Zuanne Delfino savio grande, nipote del signor cardinale ma non l'ho trovato in casa. Dimattina alle porte del Colleggio parlerò anco alli altri savii e secretari e non mancherò andar operando con tutto fervore quello crederò proprio per il buon esito dell'affarre, che da questi primi principi posso argomentare sii per riuscir felicemente³²⁵.

Arrivo a Venezia, riunione con il nunzio e partenza del consueto giro di visite *a parte*: a partire dal tardo Cinquecento, in corrispondenza, dunque, della stabilizzazione dell'assetto costituzionale del Pien Collegio³²⁶, si registra una precisa ritualizzazione nell'approccio al trono della pubblica maestà e, con essa, una sclerotizzazione degli stili e delle forme narrative adottati per darne conto. Il resoconto degli oratori padovani inviati in laguna nel 1585 poco si scosta da quello fornito, un secolo più tardi, da Lodovico Pojana; ma al medesimo schema narrativo si possono ricondurre la lettera scritta da Girolamo Ferramosca al suo arrivo a Venezia nel febbraio del 1625³²⁷ o, ancora, quella vergata il 17 agosto 1614 da Marzio Capra, uno dei molteplici rappresentanti impiegati da Vicenza nel corso della sua causa con Marostica³²⁸. La ridondanza degli stilemi narrativi

325. BCBVI, AT, b. 1448, c. n.n., alla data 8 gennaio 1696 *m.v.*, lettera dell'oratore Lodovico Pojana ai deputati.

326. Cfr. PAR. I.5.

327. Ivi, f. 1386, c. n.n., alla data 17 febbraio 1625, lettera dell'oratore Girolamo Ferramosca ai deputati.

328. Ivi, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 17 agosto 1614, lettera di Marzio Capra ai deputati.

è tale da legittimare il ricorso, in alcuni casi, ad espressioni ellittiche: arrivati a Venezia nel febbraio del 1630, gli oratori padovani si limitarono ad informare i deputati di aver «datto principio alla visita dell'eccellentissimo Collegio» e di aver ricevuto «affettuose» ma non meglio precisate «parole» da quei savi che sino ad allora avevano «visitato»³²⁹. Il formulario non era ignoto alla cancelleria patavina: dopo aver «visitato due dell'eccellentissimi signori capi» del Consiglio dei dieci, gli oratori inviati a Venezia nel giugno del 1603 notificarono di aver ricevuto «certissime parole» ma «conforme all'ordinario»³³⁰; l'anno successivo i loro omologhi avrebbero archiviato come «solito officio» il tentativo di entrare nelle grazie del savio *di settimana* Francesco Molin³³¹. Altrettanto laconica la lettera di Giovanni Battista Selvatico del 5 luglio 1608: nei giorni precedenti aveva «datto principio alle visite delli eccellentissimi savii» ricevendo «buone se ben solite parole»³³².

L'epistolario vicentino offre esempi non dissimili: nel marzo del 1626 il nunzio Giovanni Biagio Malchiavello sottolineò più volte il «grand'ardore» con il quale gli oratori stavano conducendo le loro «visite»; ciononostante, non sentì il bisogno di specificare a chi fossero state prestate o quali ragionamenti fossero stati formulati in quelle occasioni³³³. La sua scrittura tradisce una certa insofferenza nei confronti di una pratica che, pur conservando la sua indubbia valenza micropolitica, aveva ormai assunto un certo grado di formalismo. Per il nunzio Malchiavello le visite *a parte* erano un uso al quale si doveva necessariamente sottostare per poi poter, finalmente, «attender a qualche negotio»³³⁴.

3.6

Logiche di parte e interessi del Principe

Arrivo a Venezia, incontro con il nunzio e consulto con gli avvocati; a seguire, una serie di peregrinazioni a casa di patroni e protettori, a sollecitare protezioni e motivare le proprie ragioni. Così era iniziata la missione di Aliprando Biasio nel gennaio del 1608 e così riprese nel maggio successivo quando l'oratore,

329. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 69, c. n.n., alla data 20 febbraio 1629 *m.v.*, lettera degli oratori ai deputati.

330. Ivi, b. 42, c. n.n., alla data 1 giugno 1603, lettera degli oratori ai deputati.

331. Ivi, b. 43, c. n.n., alla data 30 marzo 1604, lettera degli oratori ai deputati.

332. Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 5 luglio 1608, lettera dell'oratore Giovanni Battista Selvatico ai deputati.

333. BCBVI, *AT*, f. 1385, c. n.n., alla data 4 marzo 1626, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

334. Ivi, c. n.n., alla data 6 marzo 1626, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

conclusa una breve licenza³³⁵, fu invitato a ripresentarsi a Venezia. Nonostante l'esito deludente, la causa con Este aveva messo in luce l'ampiezza e la qualità delle protezioni godute da Aliprando Biasio, nonché la sua abilità nell'attivarle a beneficio della sua patria. Ciò considerato, i deputati patavini tornarono a valersi di lui in un momento particolarmente delicato, nel quale diverse vertenze si apprestavano ad arrivare a conclusione.

Più urgente era quella che le commissioni trasmesse al Biasio definivano «causa delle poste delle pecore»³³⁶. La vertenza era iniziata nella primavera del 1603; la comunità di Padova era ricorsa ai capi del Consiglio dei dieci affinché pastori e titolari di servitù di pascolo (pensionatico o, per l'appunto, *posta*)³³⁷ fossero vincolati al rispetto degli statuti civici, espliciti nello stabilire i limiti temporali utili alla conduzione di greggi nel padovano. Interpellato in tal senso, il Consiglio dei dieci aveva sentenziato in favore della città di Padova dandone ripetuta comunicazione ai suoi rettori³³⁸. La controversia, tuttavia, era ben lungi dal dirsi conclusa: nel 1607 «alcuni [...] patroni di esse poste», perlopiù patrizi veneziani, si erano appellati contro la sentenza emessa dal Consiglio dei dieci. Nell'impossibilità di contestarla nel merito, essi avevano invocato una pregiudiziale di competenza, indicando il pensionatico come materia esulante dalla sfera giurisdizionale del Consiglio dei dieci³³⁹. Latente, il conflitto aveva conosciuto una repentina accelerazione nei primi mesi del 1608, in corrispondenza dell'arrivo a Venezia degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella. Su consiglio degli avvocati «[Carlo] Belegno et [Taddeo] Tirabosco», gli oratori decisero di abbandonare lo scivoloso iter avviato presso il Consiglio dei dieci per tentare un percorso più battuto: quello che, per mezzo della *via supplicationis*, poteva condurre dalla sala del Collegio a quella del Senato³⁴⁰.

335. Per la concessione della quale, cfr. ASPD, *ACA, Deputati*, b. 111, reg. 12, c. n.n., alla data 26 marzo 1608, lettera dei deputati Alessandro Anselmo, Ciro Anselmo e Giacomo Borromeo agli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella.

336. Ivi, *Atti*, reg. 21, cc. 297v-298r, alla data 29 aprile 1608. Problemi di salute impedirono a Francesco Zabarella di affiancare Aliprando Biasio in questa nuova missione (ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 10 maggio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati).

337. Cfr. Tolomei (1842); Gloria (1851, 1855); Gasparini (2001). Cfr., inoltre, il volume Corti (2019) e, in particolare, i saggi Ambrosoli (2019) e Rampazzo (2019).

338. Cfr., ad esempio, ASPD, *ACA, Ducali*, reg. 8, cc. 121v-122r, alla data 12 aprile 1603 e ivi, *Nunzi*, b. 42, c. n.n., alla data 14 aprile 1603, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

339. Si assume la ricostruzione della vertenza per come fornita nella supplica presentata dagli oratori al Pien Collegio e conservata in copia ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 26 gennaio 1607 *m.v.*

340. Ivi, c. n.n., alla data 19 gennaio 1608, lettera degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati. Ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 19 gennaio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

L'atto di supplicare, la possibilità di manifestare le proprie necessità e di richiamare il Principe all'onere di provvedervi, legittimava l'esercizio da parte del suddito di una riconosciuta facoltà di consiglio nei confronti del sovrano e della sua tutoria azione di governo³⁴¹; nel presentare la loro supplica al Collegio (26 gennaio 1608), gli oratori padovani non si limitarono a lamentare le infrazioni statutarie e i danneggiamenti ai terreni perpetrati dalla parte avversa, ma si prodigarono nell'indicare al Principe gli strumenti giuridici e costituzionali più adatti a porvi rimedio. A sentir loro e i loro avvocati, per dirimere la questione una volta e per tutte sarebbe bastato far leva sulle ordinarie attribuzioni preconsultive del Pien Collegio: una sentenza in favore di Padova avrebbe offerto a savi e consiglieri l'occasione per proporre al Senato un intervento legislativo che, recependo quanto previsto dagli statuti padovani, mettesse finalmente ordine alla complessa materia dei diritti di pascolo.

Inaugurato sul piano giudiziario, il conflitto doveva trovare soluzione su quello legislativo ed amministrativo: elevando il caso specifico presentato dalle parti al rango di precedente giudiziario, il Senato avrebbe potuto elevare la sentenza emessa dal Pien Collegio al rango di norma regolante, per il futuro, l'intera disciplina sul pensionatico. Attraverso la sua supplica, Padova non si limitò ad invocare la giustizia del Principe, ma sollecitò l'approvazione, da parte dell'apparato deliberativo repubblicano, di un significativo intervento legislativo in materia di diritti di pascolo; solo così, con un pronunciamento risolutivo da parte del Senato, si sarebbe potuto «troncare ogni occasione di disturbo» degli statuti padovani: a ricercarlo non erano solamente «la raggione et il servizio di quella città et campagne di quel territorio, ma etiandio l'interesse et beneficio delle cose pubbliche»³⁴². La supplica della città di Padova non mancava di far leva sull'originaria matrice pattista e negoziale che informava *ab origine* l'ordinaria dialettica tra centro dominante e comunità suddite³⁴³: proprio del Principe equo e giusto era il ristabilire i sudditi in quelle prerogative che egli stesso aveva concesso in virtù della loro sottomissione e delle quali egli stesso si era proclamato ultimo tutore. Ribadire per legge la vigenza dello statuto di Padova implicava, dunque, ristabilire l'ordine costituzionale sancito dalla Repubblica attraverso la stipula dei sempre validi patti di dedizione. Da un punto di vista retorico, la comprovata convergenza tra giustizia equitativa («raggione»), prerogative locali («servizio di quella città et campagne») e superiori interessi della Dominante («beneficio delle cose pubbliche») avrebbe dovuto esortare Senato e Pien Collegio al pieno accoglimento delle richieste padovane³⁴⁴.

341. Cfr. Corteguera (2009) e più in generale Nubola (2002).

342. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., copia della supplica presentata dagli oratori al Pien Collegio in data 26 gennaio 1607 *m.v.*

343. Cfr. quanto riferito nell'*Introduzione* e al PAR. 3.2.

344. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., copia della supplica presentata dagli oratori al Pien Collegio in data 26 gennaio 1607 *m.v.*

Nonostante l'incoraggiante avvio, la *causa delle poste* stentò ad imporsi nell'affollata agenda della legazione padovana: pesarono da un lato la concomitanza con la vertenza estense, dall'altro la gagliarda opposizione messa in campo dalla patavina Arte della lana e da diversi titolari di diritti di pascolo³⁴⁵. Con chiaro intento dilatorio, essi trovarono il modo di accampare una nuova questione di competenza: a sentir loro, diversi savi del Collegio dovevano essere inabilitati al giudizio perché «interessati» nel contenzioso in quanto titolari di terre e diritti di pascolo nel Padovano³⁴⁶. Dichiarato auspicio era far sì che la causa rimanesse pendente per inabilitazione di buona parte del Collegio giudicante: logorata dalla «lunghezza del tempo» e dall'insostenibilità delle spese di rappresentanza, la città di Padova avrebbe ritirato i suoi oratori risolvendosi ad «abbandonare la causa»; se, al contrario, si fosse decisa ad opporre un'ostinata resistenza, si sarebbe trovata nella condizione di dover sostenere le proprie ragioni di fronte ad un Collegio epurato di quei savi che, per interessi personali, si sarebbero dimostrati maggiormente disposti ad avallarne le richieste³⁴⁷.

Si trattava, a ben vedere, di una preoccupazione legittima: prossimo alla laguna, sin dal Quattrocento il fertile territorio padovano era divenuto la principale area di espansione della proprietà fondiaria veneziana. Nel corso del Cinquecento il fenomeno aveva conosciuto una rapida accelerazione in conseguenza degli immani lavori di canalizzazione e bonifica promossi dalla Repubblica per mezzo dei neoistituiti provveditori sopra beni inculti³⁴⁸. Volte alla tutela della produzione agraria e della rendita fondiaria, le richieste padovane avrebbero incontrato un largo consenso nel patriziato veneziano, a cominciare dai grandi proprietari terrieri presenti in Collegio e in Senato. Il carteggio prodotto da Aliprando Biasio e Francesco Zabarella restituisce il realizzarsi di una congiuntura di interessi tra supplicante e supplicati impercettibile alla sola luce della documentazione prodotta presso la cancelleria veneziana: sollecitata dal nunzio Flaminio Buttiron, una quarantina di proprietari terrieri accettò di sostenere le istanze della città di Padova con finanze e «brogli». Grazie all'intercessione del nunzio, ai patroni *civici* e a quelli *particolari* si unì una non trascurabile porzione del corpo sovrano, una quarantina di patrizi i cui interessi erano venuti a collimare con quelli della comunità supplicante³⁴⁹.

345. Ivi, c. n.n., alla data 5 marzo 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

346. Ivi, c. n.n., alla data 6 marzo 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati.

347. Ivi, c. n.n., alla data 21 marzo 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati, ma degli stessi mittenti cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 8 marzo 1608, oltre a ivi, c. n.n., alla data 8 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

348. Cfr. quanto riferito al PAR. I.4.

349. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 19 gennaio 1607 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 10 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

Miranti a scardinare tale congiuntura di interessi, le mosse dei titolari di *poste* e dell'Arte della lana finirono, di fatto, per consolidarla. Nell'accogliere l'opposizione alla supplica patavina, i membri del Collegio tradirono una certa irritazione: essa aveva messo savi e consiglieri nella spiacevole condizione di dover legittimare la loro posizione, palesando, al contempo, i loro personali interessi nel territorio padovano³⁵⁰. Non solo: l'improvvida opposizione aveva determinato una dilazione del dibattimento all'aprile successivo e di lì ai primi di maggio, al termine delle festività pasquali del 1608³⁵¹. Tutto questo per vedere inabilitati solo quattro dei sedici membri della Consulta: insieme a due savi agli ordini furono esclusi dal giudizio i soli savi grandi Alvisè Priuli e Giovanni Bembo, proprietario, quest'ultimo, di terreni sottoposti a servitù di pascolo³⁵². A conti fatti, la strategia dilatoria approntata dagli avversari della città di Padova si rivelò del tutto controproducente: procrastinato per mesi, il contraddittorio venne a cadere nel semestre di contumacia del savio grande Alvisè Bragadin, ex rettore di Padova ma avverso alle sue richieste in quanto titolare, come Alvisè Priuli, di cospicui diritti di pascolo nelle sue campagne³⁵³.

Nonostante gli sforzi profusi dalla parte avversa, la composizione del Collegio continuava a dimostrarsi favorevole alla città di Padova e al suo oratore Aliprando Biasio: Francesco Molin e Nicolò Donà, suoi principali patroni, erano ancora saldi sui loro saviati³⁵⁴. Alla loro protezione si era aggiunta quella dal procuratore di San Marco e futuro doge Giovanni Bembo. Infruttuosi, gli abboccamenti tentati da Aliprando Biasio durante la causa con Este³⁵⁵ sortirono, infine, un qualche effetto³⁵⁶: inabilitato al giudizio, Giovanni Bembo supportò l'oratore padovano tenendolo costantemente informato sull'andamento

350. «Questo tentativo havea stomacato tutto il Colegio» (ivi, c. n.n., alla data 8 marzo 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati). «La maggior parte pende dal canto nostro» (ivi, c. n.n., alla data 15 marzo 1608, lettera dei medesimi oratori ai deputati).

351. Ivi, c. n.n., alla data 24 marzo 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati.

352. Cfr. *ibid.*, ma anche ivi, c. n.n., senza data, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

353. L'ostilità di Alvisè Bragadin si fece ancor più palese a seguito dell'emissione della sentenza del Pien Collegio, favorevole alla città di Padova. L'ex rettore tentò di impedire con ogni mezzo la sua definitiva approvazione da parte del Senato. Consapevoli di questo rischio, gli oratori padovani si affrettarono a chiudere la vertenza prima del rientro di Alvisè Bragadin nei ranghi del Collegio (cfr. ivi, cc. n.n., alle date 18 maggio 1608 e seguenti).

354. Francesco Molin suggerì agli oratori la strategia argomentativa da adottare di fronte al Pien Collegio così da avere ragione degli avversari (cfr. ivi, c. n.n., alla data 15 marzo 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati).

355. Cfr. PAR. 3.4.

356. Cfr. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 24 marzo 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati, ma anche ivi, c. n.n., senza data, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

del dibattito in seno al Pien Collegio³⁵⁷. Per sensibilità politica, interessi economici e curriculum, i membri del Collegio si stavano dimostrando propensi ad esercitare la giustizia sovrana in favore della città di Padova: come pronosticato dagli avvocati Taddeo Tirabosco e Carlo Belegno, le ragioni della comunità supplicante erano venute ad intersecare, e su più piani, «l'interesse del Prencipe» repubblicano³⁵⁸.

Invece di adagiarsi su quelle rassicurazioni, Biasio decise di sondare di persona le effettive inclinazioni di ciascun savio del Collegio. Il 30 aprile 1608 notificò ai deputati di essere «andato a casa» di un suo «patron», l'«illustrissimo signor Andrea Morosini, savio grande di settimana»³⁵⁹. Incassato il suo sostegno, l'oratore ritenne di poter chiedere udienza in Pien Collegio. Suo malgrado, una sfortunata coincidenza impedì al Morosini di prestar fede alla sua promessa: il 2 maggio successivo, la notizia di Pola raziata dai pirati Uscocchi sconvolse l'agenda del Collegio al punto da costringere il savio *di settimana* a sospendere le udienze di supplicanti e parti in causa. Bisognava rassegnarsi a fare di necessità virtù, sperando di trovar maggior fortuna nei giorni a venire. Biasio, del resto, non mancava di «patroni» in Pien Collegio: presto o tardi uno di loro sarebbe tornato ad assumere la carica di savio *di settimana*. L'appoggio di Nicolò Donà, ad esempio, poteva dirsi certo: si ricorderà come Biasio fosse entrato nella sua orbita sin da quando, nel 1601, lo aveva servito a Brescia in qualità di giudice assessore. Incontrato *a parte*, il patrono si era detto pronto a concedere udienza al suo protetto, ma non aveva mancato di richiamare lui e la sua patria all'onere di un imprescindibile contraccambio. L'urgenza della richiesta formulata dal cliente legittimò il patrono a far «grandissima instantia» affinché Padova desse «ancho fine alla causa della rotta Sabadina», controversia fiscale nella quale Donà, in quanto proprietario terriero, aveva «grandissimo interesse»³⁶⁰.

Il conferimento di onore costituiva la principale moneta di scambio elargita dalla comunità cliente in favore dei suoi patroni patrizi³⁶¹; ciò detto, esistevano degli scambi di natura più concreta che l'epistolario di Aliprando Biasio ha il merito di evidenziare con rara schiettezza. Alla sua prima esperienza come oratore, Biasio si propose con decisione come mediatore tra domanda e

357. «Doppo uscite una parte et l'altra si è trattato lungamente tra quelli signori [...]. L'eccellentissimo general Bembo ne ha dato conto del tutto et ne ha deto che quanto prima la risolverano» (ivi, c. n.n., alla data 15 marzo 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati).

358. «Consultassimo heri sera la causa delle poste con il clarissimo Belegno et Tirabosco; resta concluso che nel merito havessimo ogni ragione, tanto più essendone congiunto l'interesse del Prencipe» (ivi, c. n.n., alla data 19 gennaio 1608, lettera degli oratori Aliprando Biasio e Francesco Zabarella ai deputati, di mano di Francesco Zabarella).

359. Ivi, c. n.n., alla data 30 aprile 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

360. Ivi, c. n.n., alla data 2 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

361. Cfr. PARR. 3.1 e 3.2.

offerta di protezione, favorendo un incontro tra le esigenze della sua patria e quelle dei patrizi disposti ad agire in qualità di suoi protettori. Una volta conferito con Nicolò Donà, Aliprando Biasio si portò da Francesco Morosini per chiedere il suo sostegno nella causa delle *poste*: il patrizio rispose chiedendo il supporto dei deputati civici in un contenzioso di natura erariale che lo vedeva coinvolto presso il foro patavino³⁶². Nell'attesa di essere ricevuto in Collegio, per tre volte Aliprando Biasio avrebbe ricordato ai deputati le esigenze del suo patrono³⁶³.

Con l'avvicinarsi dell'udienza in Pien Collegio, l'attività micropolitica di Aliprando Biasio si fece febbrile: ad alcuni patrizi venne chiesto di appoggiare le ragioni padovane, ad altri di agire come mediatori presso Nicolò Donà affinché accordasse l'agognata udienza «al tutto sotto la sua settimana»³⁶⁴. Ogni istante lasciato libero dai consulti con gli avvocati e dalla gestione delle altre cause venne impiegato per «complire alle case degli illustrissimi di Colegio et del Consiglio de dieci». Si trattava di un'opera gravosa ma necessaria: «con i brogli et favori di [suoi] patroni» e «per il privilegio della [sua] servitù» con Nicolò Donà, Aliprando Biasio avrebbe presto ottenuto udienza in Pien Collegio³⁶⁵. L'oratore sperava di iniziare il dibattimento nella settimana del Donà così da poterlo concludere in quella successiva, affidata a Francesco Molin³⁶⁶, altro suo protettore e noto fautore delle ragioni patavine³⁶⁷. Alla fine, tutto si risolse nella settimana del Molin: ascoltate le parti in contraddittorio, il 13 maggio 1608 il Collegio sentenziò in favore di Padova con quattordici voti a favore e solo tre contrari³⁶⁸. La sentenza venne quindi trasmessa al Senato per la sua definitiva approvazione; fu in quella sede che Nicolò Donà prese «la protetione» di Padova: sovvertito l'ordine del dibattimento, il savio «montò in renga» per rispondere alla requisitoria tenuta dal collega Alvisè Zorzi; a detta di Aliprando Biasio, Zorzi si era fatto portavoce del suo «amicissimo» Alvisè Bragadin, ex rettore di Padova ma dichiaratamente ostile alle sue richieste. Grazie al «favore et valor» di Nicolò Donà «la parte passò de tutti li voti

362. ASPD, ACA, *Nunzi*, c. n.n., alla data 2 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati. Ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 2 maggio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

363. Ivi, c. n.n., alle date 2, 3 e 6 maggio 1608, lettere dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

364. Ivi, c. n.n., alla data 3 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

365. Ivi, c. n.n., alla data 5 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati. Il giorno successivo, l'oratore avrebbe comunicato di aver «finito tutte le visite et complimente dell'eccellentissimo Colegio e Consiglio de dieci», con la sola eccezione di un paio di patrizi che avrebbe incontrato a Palazzo Ducale il giorno successivo (ivi, c. n.n., alla data 6 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati).

366. Ivi, c. n.n., alla data 8 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

367. Ivi, c. n.n., alla data 11 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

368. Ivi, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, I, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati. Ma cfr. anche ivi, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

con soli ventuno contra et un non sincero»³⁶⁹. Nel darne conto ai deputati, Flaminio Buttiron li invitò a desistere dal procedere contro Donà nella «causa della Rotta Sabadina»: «essendo savio grandò», egli poteva «far molti favori in Coleggio», e tanto più ora che a Venezia, in rappresentanza di Padova, vi era il suo protetto Aliprando Biasio³⁷⁰.

Il nunzio Flaminio Buttiron, i deputati padovani e addirittura la controparte³⁷¹: tutti concordarono nell'attribuire l'esito della *causa delle poste* all'intraprendenza di Aliprando Biasio, oratore dotato di numerosi patroni *particolari* e abile nell'attivarli in funzione *civica*, come protettori dell'intera sua patria. Più sofisticata la lettura degli eventi offerta dallo stesso Biasio: gli *uffici a parte* condotti con i suoi patroni si iscrivevano in una più complessa strategia sua-soria che ora, vinta la *causa delle poste*, sentiva di poter illustrare ai deputati. La sua lettera del 13 maggio 1608 trasuda di malcelato autocompiacimento. A tratti, si ha l'impressione di avere a che fare con l'abbozzo di un trattatello sulla micropolitica del foro veneziano:

Siano pure certe et sicure le vostre signorie molto illustri che il riportare vittoria delle cause in questa città consiste non tanto nelle raggioni di esse cause, le quali come la esperienza mostra ben spesso non bastano, quanto nell'uffici che si fanno a parte et alle case delli giudici che hanno da giudicare, oltre ancho le dependentie et servitù particolari; per tanto non gli dirò di ciò altro, se non che io certo non ho tralasciato d'ogni diligenza, assiduità, anzi che quasi dessi de fastidiosità, poiché sono andato alle case de tutti questi illustrissimi senatori che me hanno giudicato, quali tutti, oltre li uffici fatti a nome publico et mio particolare, ho ancho a pieno informati non solo delle raggioni della causa sudetta et della nostra città, ma ancho de gl'interessi importanti di Sua Serenità quali erano congiunti con gl'interessi nostri et dell'osservantia del nostro statuto³⁷².

Giurista padovano con un passato da giudice assessore, Aliprando Biasio era consapevole di operare in un contesto giurisdizionale refrattario ai tecnicismi del diritto comune, incline ad interpretare il momento giusdicente in maniera duttile, empirica, funzionale al perseguimento dei superiori *interessi* della Repubblica e del suo corpo sovrano. La missiva di Aliprando Biasio coglie l'es-

369. Ivi, c. n.n., alla data 31 maggio 1608, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati. Ma cfr. anche la ducale del Senato registrata ivi, *Ducali*, reg. 8, cc. 144v-145r, alla data 30 maggio 1608.

370. Ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 31 maggio 1608, II, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

371. Cfr. ivi, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati e ivi, *Deputati*, b. 111, reg. 12, c. n.n., alla data 14 maggio 1608, lettera dei deputati Marcello Barison e Ciro Anselmo al nunzio Flaminio Buttiron.

372. Ivi, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, II, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

senza del sistema giuridico repubblicano e della sua politica del diritto: lucido, il suo estensore è consapevole del carattere accessorio delle ragioni di parte e delle argomentazioni giurisprudenziali rispetto ad una prassi giurisdicente incardinata sulla figura, tutta politica, del giudice patrizio³⁷³. È proprio in ragione della natura politica del giudice e del suo metro di giudizio che questi viene a collocarsi al centro di un sistema di relazioni micropolitiche che l'oratore suddito, nell'esercizio delle sue funzioni, era chiamato ad attivare, incentivare e infine volgere a favore della *communitas* in lui e da lui rappresentata.

La lettera di Aliprando Biasio eleva la micropolitica del foro veneziano ad assioma della comunicazione politica tra Dominante e dominio; nel farlo, essa non trascurava di evidenziarne i limiti. Biasio stesso ne aveva fatto esperienza nel corso della causa promossa contro la comunità di Este. A nulla era servito lo stillicidio di *offici a parte* nei quali si erano profusi gli oratori, né aveva giovato la presenza di conclamati patroni tra i savi del Collegio: all'atto di esprimere un giudizio, la loro protezione non si era tradotta in voti favorevoli alla comunità cliente. Nel gestire la causa atestina si era fallito un obiettivo il cui perseguimento sarebbe risultato determinante per il successo nella *causa delle poste*: nell'uno e nell'altro caso, gli oratori se n'erano andati «alle case delli giudici» alla ricerca di patroni e protettori e dando conto «delle raggioni della causa sudetta et della [loro] città»; solo nel secondo caso, però, erano riusciti a dimostrare l'esistenza di una solida congiuntura tra gli «interessi» di parte da loro rappresentati e una superiore ragion di Stato identificabile con «gl'interessi importanti di Sua Serenità»³⁷⁴.

Nell'opinione di Aliprando Biasio, gli *offici a parte* con patroni e protettori dovevano costituire il mezzo e non il fine del discorso (micro)politico tra corpo sovrano e comunità supplicante: essi erano uno spazio dialettico funzionale alla costruzione e alla negoziazione di una qualche intersezione tra gli interessi del supplicante e quelli del supplicato. Secondo Aliprando Biasio, il successo di una supplica dipendeva in larga parte dalla capacità di far leva sul particolarismo dei rapporti tra cliente-supplicante e patroni-supplicati per riuscire, infine, a trascenderlo: per sortire un qualche esito e non rimanere dei legami fini a sé stessi, le plurime «dependentie et servitù particolari»³⁷⁵ dovevano condurre alla costruzione, non solo retorica, di una qualche congiuntura tra gli interessi del corpo suddito e quelli del corpo sovrano nel suo complesso. Questo, secondo Aliprando Biasio, significava supplicare in un contesto politico come quello della Repubblica veneziana, ordinamento che nel momento giurisdicente conosceva la più pura espressione della sua ragion di Stato.

373. Cfr. Cozzi (1982); Povoio (2006b; 2002, p. 501).

374. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, II, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

375. *Ibid.*

Un anno prima di Aliprando Biasio, il nunzio veronese Carlo Prato usò espressioni molto simili per spiegare a Strozzi Cicogna la politica del diritto delle grandi magistrature veneziane³⁷⁶; della stessa opinione si sarebbe dimostrato l'avvocato Taddeo Tirabosco una volta ingaggiato dalla città di Vicenza per patrocinare la sua causa con Marostica (1614)³⁷⁷:

Questa mattina l'eccellentissimo Tirabosco ha principiato a trattar la causa de Marostica [...], ma ha parlato così poco che non ha tocò cosa alcuna di quello che hora si tratta; ha però fatto una bellissima spianata, havendo tolto per fondamento che questa causa è materia publica e di Stato, sopra il quale credo che vogli inalciar tutta la fabrica del suo ragionamento, e in vero ha fin' hora trattato questo negotio per raggon di Stato nella quale credo che vogli molto per quanto ancora l'ho sentito³⁷⁸.

Per «riportare vittoria delle cause»³⁷⁹ rimesse al foro veneziano era necessario cogliere e solleticare le logiche più intime della sua politica del diritto, a cominciare dalla sua naturale propensione a farne uno strumento di governo e di conservazione dello Stato. Tutelando le giurisdizioni di Vicenza, Venezia avrebbe tutelato sé stessa e il suo dominio; tutelando Padova e la sua produzione agraria a discapito dei titolari di diritti di pascolo, essa avrebbe fatto lo stesso, preservando le sue rendite annonarie e fiscali e, insieme ad esse, quelle del suo corpo sovrano, proprietario di vaste tenute nel Padovano. La supplica vicentina del 1614 e quella difesa da Aliprando Biasio nel maggio del 1608 ebbero successo perché chi ne preparò la discussione riuscì a far leva sul carattere diadico dei rapporti tra supplicante e supplicati per poi trascendere il particolarismo delle specifiche richieste: le logiche di parte soggiacenti ad esse erano state riformulate alla luce di un lemmario repubblicano ormai in odore di ragion di Stato, propenso ad assumere il perseguimento del *bene comune* come mezzo funzionale alla conservazione del dominio.

376. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 19 luglio 1605, I, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Ma cfr. anche PAR. 2.6.

377. Cfr. PAR. 3.1.

378. BCBVI, AT, b. 1360, fasc. «1614. Lettere de nobili veneti et particolari», c. n.n., alla data 7 agosto 1614, lettera del nunzio Giovanni Biagio Malchiavello ai deputati.

379. ASPD, ACA, Nunzi, b. 47, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, II, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

Un'altra guerra delle scritte

4.1

Otto campi a Tramonte San Giorgio

«Gl'interessi importanti di Sua Serenità [...] erano congiunti con gl'interessi nostri»: sentenziare o legiferare in favore di Padova avrebbe significato, dunque, perseguire i superiori interessi della Repubblica¹. Collega di Aliprando Biasio, Francesco Zabarella aveva avuto un ruolo determinante nell'impostare la strategia argomentativa grazie alla quale si era vinta l'annosa causa delle *poste delle pecore*. Nelle lettere inviate ai deputati tra il gennaio e il febbraio del 1608, Zabarella aveva ricordato a più riprese come simili asserzioni costituissero il nucleo centrale degli *uffici a parte* che, giorno dopo giorno, stava riservando a savi, consiglieri e senatori. Financo di fronte al doge, all'atto stesso di formalizzare la supplica in Pien Collegio, egli aveva ribadito come «l'interesse di quella sua città [...] li era congiunto con l'interesse di Sua Serenità»². Tale strategia argomentativa avrebbe impresso un ben preciso indirizzo al successivo dibattito: tornato a Venezia nel maggio successivo, Aliprando Biasio non aveva dovuto far altro che raccogliere il testimone lasciato dal suo collega e, muovendosi sulle sue orme, condurre l'iniziativa patavina ad un clamoroso successo³.

Oratore di lungo corso, Zabarella si era mosso con cognizione di causa: già nel 1602 era stato protagonista di un noto caso giudiziario che egli stesso

1. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 47, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, II, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

2. «Heri matina fossimo introdotti nell'eccellentissimo Colleggio nella causa delle poste dove esponessimo a Sua Serenità l'interesse di questa sua città per il danno grande ch'apportavano le peggiore pascolate nelli prati [...] che li era congiunto con l'interesse di Sua Serenità». La stessa strategia argomentativa era stata tentata, ma con minor fondamento, nella causa con Este: «Habbiamo con questa occasione dato pienissima informatione [a Giovanni Bembo], dicendole che tutt'è per maggior servitio del Principe» (ivi, c. n.n., alla data 27 gennaio 1608, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati).

3. Cfr. PAR. 3,6.

aveva saputo volgere in suo favore solleticando l'innata propensione del Collegio ad interpretare il momento giuridicante come funzionale al perseguimento dei superiori interessi della Repubblica. Interessi, questi, che l'avvento al potere di un gruppo patrizio smaccatamente anticuriale – i cosiddetti *giovani* – permetteva di identificare con l'avvio di una decisa campagna di contenimento del privilegio ecclesiastico, tanto sul fronte giurisdizionale quanto su quello più propriamente fiscale⁴. Consapevole dell'emergere di queste tendenze in seno al patriziato di governo e certo di trovare nel Collegio un giudice sensibile alle sue istanze⁵, nei primi mesi del 1602 Francesco Zabarella aveva fatto in modo di spostare da Padova a Venezia la sede di giudizio di una causa che lo vedeva opporsi al monastero benedettino di Santa Maria di Praglia.

La vertenza si inseriva nell'ambito di una più ampia serie di contenziosi fondiari tra il cenobio e la famiglia Zabarella⁶, ma nella sua dimensione congiunturale traeva origine da un ben preciso episodio. Nel febbraio del 1602 Francesco Zabarella aveva acquistato da un piccolo proprietario terriero, tale Corsato Corsati, otto campi posti nelle pertinenze di Tramonte San Giorgio, alle pendici dei Colli Euganei. I benedettini di Praglia avevano impugnato quello ed altri acquisti di fronte al podestà di Padova: a sentir loro, Francesco Zabarella era venuto a godere di fondi che rimanevano di proprietà del monastero, essendo stati concessi a Corsato Corsati e ad altri soggetti a puro titolo di *enfiteusi*. Pur conservando la proprietà dei campi (dominio diretto), il monastero ne aveva ceduto il godimento (dominio utile) a terzi vincolandoli al versamento di un canone annuo e al miglioramento dei fondi. Non solo: in quanto titolari del dominio diretto dei terreni così concessi, i benedettini pretendevano un diritto di prelazione sulla riacquisizione del loro dominio utile qualora l'enfiteuta, nel pieno esercizio delle sue facoltà contrattuali, avesse deciso di alienarlo ad altri. Tale diritto di prelazione non era stato considerato in occasione della compravendita Corsati-Zabarella e in altre simili circostanze: per tale ragione, il monastero aveva risolto di ricorrere al tribunale podestarile padovano denunciando Francesco Zabarella e la sua lunga serie di usurpazioni. Sullo sfondo dell'appellazione, l'ombra incombente di annosi e insoluti attriti tra le parti, incapaci di accordarsi sul pagamento dei canoni enfiteutici dovuti ai benedettini e sull'entità del *laudemio*, la percentuale sulla cessione del dominio utile che Zabarella avrebbe dovuto conferire al monastero al momento del subentro come suo enfiteuta. Ad essere messa in discussione dai monaci non era, dunque, la sola compravendita intercorsa tra Francesco Zabarella e Corsato Corsati, ma la legittimi-

4. Cfr. Cozzi (1995c).

5. Sul Collegio come roccaforte dei *giovani* cfr. Cozzi (1995b pp. 84-6).

6. Cfr. ASPD, CRS, Praglia, bb. 133-140.

tà dell'intero asse fondiario costruito dal nobile padovano e dai suoi antenati nelle pertinenze di Tramonte San Giorgio⁷.

Venuto a conoscenza dell'iniziativa ai suoi danni, Zabarella si attivò sin da subito al fine di spostare la sede di giudizio da Padova a Venezia, da un foro retto sui tecnicismi del diritto comune a un contesto giurisdizionale che, informato sui principi del diritto veneto, si sarebbe dimostrato maggiormente propenso a sentenziare su base empirica e di opportunità politica. Portare la causa alle orecchie del Principe – e di un Principe di schietto sentimento giurisdizionalista – rispondeva ad una precisa strategia processuale volta a ridefinire metro e criteri di giudizio del contenzioso, escludendo quelli potenzialmente avversi al nobile padovano.

È del 15 marzo 1602 la supplica presentata da Francesco Zabarella alla Serenissima Signoria. In essa, egli rinunciava a qualsiasi argomentazione giurisprudenziale per ragionare sulla soluzione del caso in termini di opportunità etica, politica ed economica. Lungi dal far valere il suo sapere tecnico-giuridico⁸ o la sua preminenza politica⁹, il supplicante si sforzava di rappresentare sé stesso come un umile suddito di Sua Serenità, bisognoso della sua giustizia a fronte delle indebite persecuzioni inflittegli dal monastero di Praglia, ricco ed avido ente ecclesiastico¹⁰. Francesco Zabarella e i suoi antenati prima di lui avevano legittimamente «acquistato in diversi tempi et da più persone diversi terreni nella villa di Tramonte di San Zorzi». Sino ad allora, la famiglia Zabarella aveva «goduto» quei terreni «pacificamente», versando al monastero di Praglia le annuali spettanze («li soliti livelli») gravanti su di essi. Ciononostante, i benedettini avevano improvvisamente risolto di impugnare quelle compravendite accampando su di esse diritti di veto e prelazione. Francesco aveva tentato una mediazione dicendosi «pronto» non solo a ricevere «l'investitura d'essi beni», ma anche a pagare «intieramente» eventuali canoni pregressi che non fossero stati versati al monastero. La generosa offerta si era però scontrata con l'irremovibilità della controparte; nell'esercizio di un riscoperto diritto di prelazione, essa aveva trovato il «pretesto» per beneficiare di un'iniqua plusvalenza: l'esborso di una cifra irrisoria, pari all'originario canone di cessione del dominio utile, avrebbe permesso al monastero di riacquisire

7. Si assume, per il momento, la ricostruzione della vertenza per come data in Sarpi (2001b, pp. 302-34; 1969a, pp. 200-1). Sulla proprietà dissociata, cfr. Faron, Hubert (1995); Chauvard (2005); Barbot (2008). Con riferimento alle enfiteusi ecclesiastiche, cfr. Chittoolini (2000).

8. Sull'attività di Francesco Zabarella come giureconsulto, cfr. Portenari (1973, pp. 266, 289).

9. Cfr. PAR. 2.2.

10. Per un profilo economico del monastero di Praglia in età moderna, cfr. Bortolami (1985); Fasulo (1980); Silvano (2012). Per gli specifici riferimenti alla causa con Francesco Zabarella, cfr. Stella (1980, 1985); Frasson (1978-79). Sul *cliché* – non solo retorico – della povertà del supplicante, cfr. Vallerani (2015).

la piena titolarità di terreni un tempo incolti ma ora messi a resa grazie agli onerosi investimenti profusi dagli Zabarella e dagli altri laici che si erano susseguiti nella loro gestione.

Tutto questo pareva al supplicante «lontano d'ogni dovere et honestà»: pretestuosi, i diritti accampati degli enti ecclesiastici su beni goduti da laici travagliavano i sudditi apportando, al contempo, «malefficio» al loro Principe. L'iniqua e spropositata espansione della proprietà ecclesiastica metteva a dura prova governanti e governati (laici) enfatizzando la stretta congiuntura dei loro rispettivi interessi. Ecco, dunque, il perno dell'intero impianto supplicatorio orchestrato da Francesco Zabarella:

[È] lontano da ogni dovere et honestà che li sudditi vostri venghino con simil modo travagliati [...], il che anco cederia a malefficio della Serenità Vostra quando con simili modi venisse soportato che detti beni fossero separati dalla temporale vostra giuridittione, li quali al presente contribuiscono alle gravezze pubbliche di quella sua città [di Padova]. Però riverentemente supplico la Serenità Vostra che si degni commetter che io non sii in modo alcuno inquietato da detti reverendi padri per l'occasione sudetta¹¹.

Non rigide teorizzazioni giurisprudenziali, ma un intuitivo principio di *equità* avrebbe dovuto guidare le valutazioni del Principe nell'amministrazione della sua sovrana giustizia: concedere al clero il godimento di spropositati diritti di prelazione e lasciare che beni posseduti da laici passassero nelle loro mani in maniera così disinvolta significava accettare che ampie porzioni dei domini veneti fossero separate dalla giurisdizione «temporale» della Repubblica, quantomeno dal punto di vista erariale: riconosciuti a Francesco Zabarella, i terreni contesi avrebbero continuato a contribuire alle entrate fiscali della Serenissima, cosa che non sarebbe avvenuta qualora fossero rientrati nell'asse fondiario del monastero di Praglia e nel regime privilegiato goduto dagli enti ecclesiastici. Sentenziare a favore del supplicante significava, dunque, operare al fine di quel *bene comune* del quale il Principe, nel pieno esercizio della sua sovranità, era da intendersi primo tutore: negare al monastero di Praglia qualsivoglia diritto di prelazione nel riacquisto delle loro proprietà dissociate implicava tutelare il benessere dei sudditi laici contenendo, al contempo, l'erosione della base fiscale della Serenissima causata dalla spropositata espansione della proprietà ecclesiastica. Il tutto – e Zabarella non mancò di sottolinearlo – preservando l'integrità della *giurisdizione* esercitata dalla Repubblica sui suoi domini¹².

Nel presentare la sua supplica, Zabarella si sforzò di dimostrare come i suoi interessi particolari coincidessero con quelli di tanti altri sudditi della

11. ASVE, CI, f. 2, c. 368r-v, alla data 15 marzo 1602, copia della supplica di Francesco Zabarella alla Signoria.

12. *Ibid.*

Serenissima e, in ultima analisi, con quelli della Serenissima stessa. Lo schema retorico ci è noto, ed è quello che sei anni dopo avrebbe portato alla clamorosa vittoria padovana nella *causa delle poste*¹³. La strategia, del resto, si era già dimostrata vincente nel 1602: accolta dalla Signoria, la supplica di Francesco Zabarella venne rimessa al Pien Collegio¹⁴ e quindi al Senato¹⁵, previa una doverosa interlocuzione con i rettori di Padova¹⁶. Vale la pena anticipare ora un dato sul quale si tornerà più compiutamente nelle prossime pagine: nel deliberare in favore di Francesco Zabarella, il Senato avrebbe preso atto dell'appoggio fornito al supplicante dalla città di Padova, intervenuta nel contraddittorio con Praglia per mezzo del suo nunzio. Nella primavera del 1602 Flaminio Carriero si era presentato più volte in Pien Collegio a fianco di Francesco Zabarella: come commessogli dai deputati *ad utilia*, il nunzio non aveva mancato di «esponer in voce [...] il pregiudicio et gravame» subito dalla *communitas* patavina «in conformità della sopradetta supplicatione», in ragione, dunque, delle aggressive politiche fondiarie messe in atto dal monastero di Praglia¹⁷.

Come si dirà, il coinvolgimento della città di Padova fu determinante per gli esiti del conflitto Praglia-Zabarella: l'intervento del nunzio conferì maggiore robustezza alle asserzioni del nobile padovano, dimostrando l'effettiva rispondenza delle sue specifiche richieste ad interessi municipali e di Stato, superiori perché condivisi a più livelli e da più soggetti, tanto individuali quanto collettivi (proprietari laici, comunità urbane, Repubblica di Venezia)¹⁸. La *parte* approvata dal Senato veneziano il 23 maggio 1602 segnò il pieno accoglimento di quello schema argomentativo: su proposta del Collegio, il Senato diede valore normativo alla sentenza emessa in favore di Francesco Zabarella, negando non solo a Praglia ma a tutti gli enti ecclesiastici veneti qualsiasi diritto di prelazione sul riacquisto di beni ceduti in godimento a laici. Il provvedimento assunto per dirimere il contenzioso sugli otto campi di Tramonte San Giorgio venne interpretato in senso estensivo in quanto rispondente ad interessi generali o, per usare le parole del Senato, al «servitio delle cose nostre per quiete e consolatione dei sudditi». Per tale ragione, si era stabilito che «questa materia» – la riacquisizione di proprietà dissociate da parte del clero – fosse «terminata» in tal modo «non solo nella presente occasione del suddetto Zabarella, ma per sempre in ogni altra di simile natura»¹⁹.

13. Cfr. PAR. 3.6.

14. ASVE, *CI*, f. 2, c. 368v, alla data 15 marzo 1602.

15. Ivi, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602 in accoglimento della supplica di Francesco Zabarella. Una copia a stampa della *parte* è presente ivi, *CI*, f. 2.

16. Ivi, c. 367r, alla data 18 marzo 1602, copia della ducale del Pien Collegio indirizzata ai rettori di Padova.

17. Ivi, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602.

18. Cfr. PARR. 4.4 e 4.5.

19. ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602.

Il contenzioso Zabarella-Praglia veniva così ad innestarsi su conflitti di ben altre proporzioni. L'adozione della *parte* sui beni enfiteutici inaugurò un'intensa stagione legislativa che, ispirata dai *giovani* arroccati in Pien Collegio, avrebbe visto il Senato sottoporre alla sua licenza dapprima la fondazione di nuovi luoghi pii (10 gennaio 1604)²⁰ e, infine, qualsiasi cessione di beni immobili da parte di laici in favore di ecclesiastici (26 marzo 1605)²¹. L'approvazione di norme di schietta ispirazione giurisdizionalista e anticuriale costituì il sintomo più eclatante di un mutato clima politico, segnato da un'aspra recrudescenza dell'atavico conflitto tra Venezia e il Papato, tra l'autorità repubblicana e le diverse articolazioni di una gerarchia ecclesiastica sempre più centrata su Roma²². A cavallo tra Cinque e Seicento, l'acuirsi di tensioni di lungo periodo nella forma di una microconflittualità pervasiva e destabilizzante segnò il repentino palesarsi di una radicale incompatibilità tra il rinnovato giurisdizionalismo veneziano e le ambizioni di un Papato – quello della matura Controriforma – che del primato religioso aveva fatto giustificazione e strumento per esercitare una fattiva influenza sulla politica interna dei diversi Stati italiani²³.

Libertà repubblicana contro immunità ecclesiastica, a voler insistere su un tenace paradigma storiografico²⁴: con l'inizio del Seicento profonde e frastagliate linee di frattura vennero a convergere intorno alla *vexata quaestio* della giurisdizione sul clero veneto e della prerogative temporali *circa sacra*²⁵ finendo con l'incrinare i rapporti veneto-pontifici e col mettere in fibrillazione i fragili equilibri italici ed europei. Fatto di per sé non straordinario, in un simile clima di crescente tensione, la mancata consegna al foro ecclesiastico di due chierici accusati di reati comuni (1605)²⁶ si costituì come causa scatenante del conflitto

20. Ivi, reg. 73, c. 151r-v, *parte* del Senato del 10 gennaio 1603 *m.v.*

21. Ivi, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 75, c. 19r, *parte* del Senato del 26 marzo 1605.

22. Mi limito a rimandare a Prodi (1982); Prosperi (1996); Bonora (2001, 2007); Del Col (2006). Con riferimento all'espansione dello spazio fiscale pontificio, cfr. Giannini (2003).

23. Cozzi (1995c).

24. Cfr. Bouwsma (1968). Sulla scorta di un complessivo rinnovamento degli studi sarpiani (Pin, 2006c; Viallon, 2010; Barzazi, Pin, 2021) e del rinvenimento dell'inedito Sarpi (2006a), si percepisce, nella più recente storiografia sul tema, una pulsione verso un progressivo superamento di tale paradigma repubblicano in favore di una lettura bodiniana e assolutista del pensiero e della politica giurisdizionalista veneziana di inizio Seicento – pulsione già presente, a dire il vero, in Chabod (1961, pp. 169-70; 1962) e Wootton (1983), dal quale si scosta Frajese (1994). Cfr., ad esempio, De Franceschi (2013a); Kainulainen (2014); Baldin (2019a).

25. In una prospettiva di lungo periodo, cfr. Prodi (1994); Menniti Ippolito (1993, 1997, 2008) e, ancora, Del Torre (1989, 1997, 2010) e Viggiano (2015a). Cfr. anche le letture di più ampio spettro proposte in Giannini (2007); Ceccarelli (2008); Baldin (2019b); Edigati (2017); Edigati, Tanzini, (2015); Edigati, Tavilla (2018).

26. Per un inquadramento della vicenda, cfr. il commento di Corrado Pin in Sarpi (2001b, pp. 256-91).

veneto-pontificio noto come crisi dell'Interdetto, crocevia periodizzante per la storia di Venezia²⁷ e del pensiero teologico-politico europeo²⁸.

La vicenda è nota: al culmine di febbrili trattative diplomatiche, il 17 aprile 1606 il neoletto papa Paolo V fulminò un *Breve di censure et interdetto* contro la Repubblica di Venezia²⁹. Pubblicato a Roma ma pensato per la capillare diffusione in territorio veneto, il *Breve* pontificio concedeva al doge e al Senato ventiquattro giorni per estradare i due chierici, abrogare la normativa sulla proprietà ecclesiastica ed evitare, in tal modo, di incorrere nella scomunica. Non solo: se la resistenza veneziana alle richieste pontificie si fosse protratta oltre il ventisettesimo giorno, sarebbe entrato in vigore l'interdetto, con la conseguente sospensione di sacre funzioni e sacramenti tanto a Venezia quanto nei suoi domini³⁰. *Maitre à penser* dei giovani, consultore *in iure* della Repubblica e ideologo della resistenza veneziana alle pretese pontificie, il teologo servita Paolo Sarpi³¹ sarebbe tornato su quegli eventi nella sua *Istoria dell'Interdetto*. In essa, Sarpi avrebbe enucleato con caustica lucidità i «tre notabili effetti» che le sanzioni spirituali avrebbero dovuto ingenerare:

il primo, che i religiosi partissero dal Dominio e perciò l'interdetto restasse almeno per necessità osservato; il secondo, che le città e popoli soggetti, vedendosi privi delli divini uffici e delli essercizi della religione, sollevatisi, mandassero al Principe e ricercassero che al pontefice fosse data soddisfazione; il terzo, che per queste cause la nobiltà si mettesse in confusione, mestizia e spavento, e nascesse qualche divisione fra essa³².

Schierati sul fronte pontificio, già durante l'Interdetto alcuni teologi confratelli di Paolo Sarpi avevano argomentato in maniera uguale e contraria, spie-

27. Nell'impossibilità di riassumere in un'unica nota l'ormai sterminata bibliografia sull'Interdetto, mi limito a rimandare alle sillogi di documenti Cornet (1859, 1873), oltre a Capasso (1879), alle raccolte di saggi Cozzi (1979b, 1995c) e, infine, alla recente monografia de Vivo (2012a). Con riferimento alle immediate ricadute europee della crisi, cfr. De Franceschi (2009); de Vivo (2001b, 2010); Ord (2007).

28. Oltre alla bibliografia citata nelle precedenti note, cfr. Armogathe (1993); Oakley (1996); De Franceschi (2003, 2010, 2013b, 2015); Pin (2006a, 2015); Zen (2009); Tutino (2010).

29. La convulsa fase diplomatica che portò alla fulminazione del *Breve* è stata efficacemente ricostruita da Corrado Pin in Sarpi (2001b, pp. 181-91, 256-63, 302-8, 400-17).

30. *Breve*. Per un inquadramento storico e giuridico sulla pena dell'interdetto, cfr. Trexler (1974); Vodola (1985); Clarke (2007); De Benedictis (2007); Woelki (2020).

31. Oltre alla bibliografia citata nelle precedenti note e a Pin (2006c), per un profilo biografico, cfr. Pin (2012); Prosperi (2013); Barzazi (2015, 2017). Sulla funzione e l'attività dei consultori *in iure*, cfr. Barzazi (1986). Per un inquadramento più ampio, cfr. Ceccarelli (2008).

32. Sarpi (2006b, p. 76).

gando come scomunica e sospensione dei sacramenti rispondessero all'esigenza di far sì che

i popoli tutti maggiormente si sdegnino e si sollevino contro il Principe contumace, il quale ha dato cagione dell'interdetto, veggendosi se stessi senza loro colpa per lui patire. E perciò con tal fatto sono chiamati in difesa della Chiesa, perché il Principe disubbidiente, impaurito e spaventato, più si confonda e più facilmente ubbidisca e s'ammendi³³.

«Come le odierne sanzioni internazionali», le pene spirituali comminate da Paolo V avrebbero dovuto minare la coesione tra i corpi che animavano il tessuto socio-politico dello Stato veneziano polarizzando la dicotomia tra laici ed ecclesiastici, fomentando l'ostilità dei governati verso i governanti e finendo con l'enfatizzare le frizioni esistenti all'interno del patriziato veneziano³⁴. In altri termini, il ricorso all'arma spirituale avrebbe dovuto mettere la Repubblica di fronte al rischio di un collasso interno: unita alla non remota eventualità di un'escalation militare del conflitto³⁵, la prospettiva di una sollevazione popolare avrebbe dovuto ridurre la Serenissima a più miti consigli, all'obbedienza verso Roma e al ritiro dei provvedimenti contestati³⁶.

Conflitto politico, diplomatico e giurisdizionale, la crisi dell'Interdetto fu, al contempo, un conflitto di comunicazione³⁷ o, per dirla con Paolo Sarpi, una «guerra fatta con scritture»³⁸. La capillare e pervasiva comunicazione delle sanzioni pontificie si poneva come condizione necessaria per la loro efficacia: solo debitamente pubblicato e comunicato, l'interdetto avrebbe potuto sortire gli effetti auspicati dal pontefice, scuotendo le coscienze dei popoli ed esortandoli ad esercitare pressione sul Principe. Alla massiccia circolazione del *Breve* di Paolo V, il governo veneto oppose, in un primo momento, la censura, e questo nella speranza di preservare i propri sudditi dai sediziosi scrupoli etico-religiosi e teologico-politici che le sanzioni spirituali si proponevano di ingenerare.

33. Seta *et al.* (1607, p. 254). Sulle tensioni interne all'ordine dei serviti nei frangenti dell'Interdetto, cfr. Ulianich (1967); Barzazi (2005, 2006).

34. De Vivo (2012a, p. 45).

35. Cfr. Mallett, Hale (1984, pp. 218-9, 326-7); de Vivo (2012a, pp. 54-6).

36. Florio (2022).

37. De Vivo (2012a).

38. L'espressione "guerra delle scritture" è mutuata dal fortunato passo Sarpi (2006b, p. 142), per la cui contestualizzazione, oltre al già citato volume di Filippo de Vivo, cfr. Descendre (2010) e Vianello (2014). L'espressione, tuttavia, è adottata dal nunzio vicentino Strozzi Cicogna già durante la crisi dell'Interdetto: «le mando un'altra opera stampata pur adesso contra queste censure, et se ne stampano anco altre assai con gran furia, né d'accomodamento altro si sente, ma finché la contesa starà in scritture sarà poco male» (BCBVI, 47, f. 1348, c. n.n., alla data 26 agosto 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati).

Nel breve periodo tale strategia si rivelò del tutto inadatta a contenere una comunicazione strabordante, in grado di trasformare ogni canale e forma di comunicazione in uno strumento di attivazione politica. Nella sua fase matura, la crisi dell'Interdetto trascese in una disputa libellistica senza precedenti, condotta tanto da parte veneta quanto da parte romana a beneficio – e con il coinvolgimento – di un'arena politica sempre più ampia ed eterogenea, nella quale financo i sudditi della Serenissima si videro investiti dell'insolito ruolo di attore politico – più o meno – riconosciuto. Insieme alla validità del *Breve* e alla liceità delle pretese pontificie, gli autori coinvolti nella guerra delle scritture si trovarono a dibattere la legittimità dei provvedimenti anticuriali adottati dalla Serenissima, scandagliando gli *arcana imperii* soggiacenti alla loro approvazione³⁹. Fu in questa fase che si tornò a disquisire di Francesco Zabarella, della sua causa con il monastero di Praglia e del complesso rapporto tra *via supplicationis* e processo repubblicano di *decision making*.

4.2

Dalla supplica alla guerra delle scritture (e ritorno)

L'apertura del governo veneto ad una gestione della crisi basata su un'attiva politica della comunicazione avvenne in maniera graduale e non senza ripensamenti⁴⁰. Un primo passo si ebbe già il 20 aprile 1606, a soli tre giorni dalla pubblicazione del *Breve* di Paolo V: su iniziativa del Pien Collegio, il Senato ordinò ai rettori dei maggiori reggimenti di Terraferma di convocare il Consiglio civico di loro competenza e di dare lettura in quel consesso ad una lettera ducale nella quale il doge, ideale estensore della missiva, dava conto dello stato della crisi e giustificava la decisione di resistere alle richieste pontificie. Era una concessione di informazioni dalla portata limitata, ma proprio per questo estremamente efficace. Lungi dal rivolgersi alla massa dei sudditi veneti, Pien Collegio e Senato scelsero di interpellare le sole élite di governo delle città e quasi-città dello Stato da Terra: garantirsi il loro appoggio avrebbe significato mantenere la presa su interi distretti, e questo in virtù delle prerogative di controllo sul contado accordate alle *communitates* urbane e semiurbane sin dalla loro dedizione. Attraverso la lettera ducale del 20 aprile, il governo veneziano operò al fine di consolidare i nodi che legavano i domini alla loro Dominante,

39. Riassumo qui l'analisi proposta in de Vivo (2012a, ma cfr. anche 2001a) e le precoci intuizioni avanzate in Capasso (1879, pp. 165 e ss.). Sui polemisti della guerra delle scritture, cfr., per il momento, Benzoni (1970b).

40. De Vivo (2012a). Con riferimento alla riflessione sarpiana sul tema della comunicazione politica, cfr. de Vivo (2006).

vincoli stretti con fatica in due secoli di dominazione e che Paolo V, mettendo mano all'arma spirituale, si era riproposto di allentare⁴¹.

Nella lettera preparata dal Pien Collegio e licenziata dal Senato, il doge si affidava a consolidate metafore tutorie⁴². Egli si rivolgeva ai sudditi come poteva fare un «padre con dilette figliuoli»⁴³, attingendo ad argomentazioni e repertori retorici immediatamente riconoscibili dai suoi interlocutori. In un certo qual senso, il Principe della lettera del 20 aprile ne assumeva i linguaggi, mutuando le topiche di quel dialogo tra governanti e governati che, in via ordinaria, trovava espressione per mezzo della *via supplicationis*⁴⁴. In una sorta di rovesciamento delle parti, era ora il Principe a motivare alle comunità suddite l'esistenza di una stretta congiuntura tra gli interessi della Repubblica e quelli dei suoi sottoposti, tra «beneficio dello Stato» e beneficio dei suoi «sudditi», tra conservazione del dominio e tutela dei dominati:

Trattando hora il pontefice di farne ritrattare quelle leggi et consuetudini che hanno per fine di conservare li beni, le vite et l'honore di essi sudditi, habbiamo giudicato conveniente farli comunicare quanto passa come è solito fare il padre con dilette figliuoli.

A noi dunque fu dato dal principio della nostra Republica dall'infinita clementia del Signor Dio il dominio di questo nostro Stato senza riconoscer altro superiore che sua Divina Maestà, et in conseguenza ci fu concesso quello che è proprio del Principe supremo, cioè il far quelle leggi che sono state di beneficio dello Stato et sudditi nostri et di giudicar li ecclesiastici, massime in casi gravi et atroci, da che dipende la tranquillità et sicurezza d'i medesimi sudditi, et così per milledusento anni habbiamo mantenuta illesa questa libertà, per la quale quanto sangue sia stato sparso tutte l'histoire ne sono piene⁴⁵.

Sottostare alle richieste del pontefice avrebbe comportato una grave lesione di quell'originaria «libertà» repubblicana che il governo della Serenissima, attingendo ad una rilettura latamente bodiniana del suo *mito*, tendeva ora ad identificare con la sua sovranità, con il suo essere «Principe supremo», dotato di pieno «dominio» sul suo «Stato», indisponibile, proprio per questo, a «riconoscer altro superiore» che la «Divina Maestà». Ma era proprio in virtù di questa diretta derivazione divina della sua sovranità che in capo al «Principe supremo» veniva a cadere l'obbligo di un governo rispettoso delle leggi di Dio e di natura: un governo giusto perché non tirannico, il suo, obbligato nei confronti della divina potenza a far «leggi» e a mantenere «consuetudini» aventi per unico fine «il conservare li beni, le vite et l'honore» dei «suddi-

41. Florio (2014b, 2022).

42. L'accezione del termine è quella enucleata in Mannori (1994).

43. ASVE, SEN, *Roma ordinaria*, Reg., reg. 15, c. 49r.

44. Cfr. CAP. 3.

45. ASVE, SEN, *Roma ordinaria*, Reg., reg. 15, c. 49r.

ti». A tale principio di *conservazione* rispondevano i provvedimenti contestati dal pontefice, «leggi» che erano state «di beneficio dello Stato et sudditi», rispettose dell'obbligo al *buongoverno* contratto dal Principe con la «Divina Maestà» in quanto fonte unica e diretta della sua «potestà»⁴⁶. Sotto l'egida di un discorso apologetico dall'afflato assolutista e non esente da toni prossimi alla coeva riflessione sulla ragion di Stato⁴⁷, ecco congiungersi le ragioni del Principe e quelle dei suoi sottoposti: impossibile pensare ad una qualsivoglia tutela dei sudditi veneti e dei loro beni al di fuori di un pieno e imperturbato esercizio della sovranità da parte della Serenissima Repubblica; impossibile, per usare le parole della lettera ducale, acconsentire a «cancellare» i provvedimenti contestati «senza abbandonar la difesa de i beni, delle vite et dell'honor de [...] sudditi [...] et senza distruggere», al contempo, «quell'auttorità et potestà» conferita «da Dio benedetto» alla Repubblica insieme alla sua originaria e inviolata «libertà»⁴⁸.

Gran parte della forza suasoria della missiva stava, tuttavia, nella sua seconda parte, là dove il doge, lasciato il piano della teoria politica, entrava nello specifico delle leggi contestate dal pontefice e nel concreto della loro difesa. La teorica congiuntura tra gli interessi del Principe e quelli del suddito conosceva, in quel punto dello scritto, una più empirica declinazione; le argomentazioni si facevano intuitive, lapidarie, a tratti strumentalmente apodittiche: punire gli ecclesiastici rei di delitti comuni, impedire la costruzione di nuovi luoghi pii in sedi pregiudizievoli della pubblica sicurezza o vigilare sull'introduzione in essi di «persone [...] atte a perturbar il tranquillo viver» significava tutelare le prerogative giurisdizionali della Repubblica sul suo dominio («Stato nostro») garantendo, al contempo, pace e «sicurezza» ai suoi abitanti e alle sue comunità («nostre città»). Ancora una volta, il Principe asseriva di aver legiferato in «servitio delle cose nostre per sicurezza dei sudditi». Replicato a più riprese nel corso della lettera, lo schema argomentativo adottato dal Senato tocca il suo apice nella difesa della *parte* senatoria con la quale, il 26 marzo 1605, si erano vietate le cessioni di beni immobili a beneficio di enti ecclesiastici:

se si lasciasse passar li beni laici in persone ecclesiastiche, certa cosa è che in poco corso di tempo passariano in esse tutti li beni laici, essendone già pervenuti tanti quanti

46. *Ibid.*

47. Si noti la ridondanza sul concetto di conservazione del dominio, così come la tripartizione di sapore boteriano Principe/sudditi/Stato, quest'ultimo declinato come dominio del primo sui secondi. Su questi temi, cfr. *L'Introduzione*.

48. ASVE, SEN, *Roma ordinaria, Reg.*, reg. 15, c. 49r-v. La lettera anticipa temi che sarebbero stati espressi con insolita assertività nell'inedito Sarpi (2006a). Sul rapporto tra Sarpi e il pensiero di Bodin, cfr. Baldin (2019a). Sull'assorbimento della critica bodiniana nella mitologia costituzionale veneziana, cfr. Gaeta (1961, 1984). Infine, sulla ricezione di Bodin da parte di Botero, cfr. Descendre (2022).

ogn'uno sa, et che nelle occorrenze delli bisogni della Republica le gravezze et le fattioni sopportate da nostri sudditi sopra minor quantità de beni et di persone conveniriano riuscire loro insopportabili, oltre che il Principe veniria a scemar grandemente delle rendite, vero mantenimento delli Stati⁴⁹.

Pur guardandosi dal citarla, la lettera riprendeva interi passi della supplica presentata da Francesco Zabarella nel 1602: a seguito dell'approvazione della *parte* sui beni enfiteutici, tali argomentazioni erano entrate con prepotenza nel dibattito senatorio, contribuendo, come si vedrà, all'introduzione della *parte* con la quale, nel 1605, si erano vietate le cessioni immobiliari a beneficio degli ecclesiastici⁵⁰. A suo tempo Zabarella era riuscito a dimostrare la necessità di provvedimenti che, tutelando la proprietà laica, tutelassero, al contempo, giurisdizioni e fiscalità della Repubblica⁵¹: recepite dal Senato, tali argomentazioni offrirono al Principe un solido repertorio suasorio che, nel momento della crisi, poté essere rivolto al medesimo contesto sociale, politico ed economico che le aveva prodotte. Assertiva e monologante, la ducale del 20 aprile 1606 conferiva loro una rinnovata autorevolezza, rafforzando il senso di una stretta comunanza di interessi tra Principe e suddito, tra conservazione del dominio e tutela dei dominati.

A soli tre giorni dalla fulminazione del *Breve*, Pien Collegio e Senato gettarono le basi di una strategia suasoria destinata a conoscere la sua massima espressione di lì a qualche mese, durante quella guerra delle scritte che contraddistinse la fase matura dell'Interdetto. Pubblicate nella tarda estate del 1606 su autorizzazione del Senato⁵², le *Considerazioni* di Paolo Sarpi si riproponevano di dimostrare la nullità delle sanzioni pontificie in ragione della piena legittimità della condotta legislativa e giudiziaria tenuta della Repubblica. Sarpi dimostrò tale legittimità operando su tre piani argomentativi: in primo luogo, egli si preoccupò di comprovare la piena pertinenza dei provvedimenti contestati alla sfera giurisdizionale della Repubblica, Principe dotato di *potestà suprema* in virtù della diretta derivazione divina della sua sovranità; detto ciò, pur concedendo molto ad argomentazioni di matrice romano-giustiniana, il consultore poté rivendicare la piena vigenza del diritto proprio della Repubblica, della sua politica del diritto e di prassi legislative e giudicenti la cui coerenza poteva equipararsi a quella della consuetudine⁵³; infine, Sarpi si premurò

49. ASVE, SEN, *Roma ordinaria*, Reg., reg. 15, c. 49v.

50. Cfr. PAR. 4.5.

51. «Ricerca il servitio delle cose nostre per quiete et consolatione de sudditi che questa materia sia terminata in modo che non solo nella presente occasione del sudetto Zabarella ma per sempre in ogn'altra di simile natura» (ASVE, SEN, *Terra*, Reg., reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602 in accoglimento della supplica di Francesco Zabarella).

52. De Vivo (2012a, pp. 97-121).

53. Sarpi (1969a). Ma cfr. anche Povoletto (2006a, pp. 408-11).

di dimostrare la rispondenza dei provvedimenti anticuriali al perseguimento di un *bene comune* che, spettante al Principe in virtù della «potestà datale da Dio», era da identificarsi, ancora una volta, nella perfetta sovrapposizione tra conservazione della sovranità della Repubblica e tutela dei suoi sudditi⁵⁴.

Fu all'altezza di questo snodo argomentativo che Sarpi poté allacciare le sue *Considerazioni* a una filiera che, passando dalla ducale del 20 aprile 1606, arrivava ai testi delle leggi contestate e alla supplica presentata da Francesco Zabarella nel 1602. Sarpi – che già in fase di redazione dei suoi primi consulti aveva avuto modo di compulsare il dossier Praglia-Zabarella⁵⁵ – così argomentò nelle sue *Considerazioni*:

La Republica in ogni tempo ha procurato di tenere li suoi soggetti abbondanti di possessioni e beni stabili, sapendo che alla sicurtà publica principalmente era di utilissimo servizio se il privato fusse stato commodo; laonde già circa 300 anni cominciò ad avvertire che li ecclesiastici andavano cercando cotidianamente di crescere in possessioni e rendite: cosa che (se bene essi non avevano tale intenzione) riusciva però non solo in danno delle famiglie secolari, che necessariamente bisognava mancassero scemandosi la quantità delli beni loro, ma ancora in detrimento delle pubbliche rendite e delle pubbliche forze. Imperò che diminuendosi sempre il numero delli cittadini che attendono e servono al governo civile, e mancando la quantità de' beni loro, sopra i quali le pubbliche rendite sono fondate, e per il contrario crescendo il numero degli ecclesiastici che pretendono essenziioni da tutti li carichi necessari alla Republica, et augmentandosi la quantità de' beni loro, che pretendono pure essere essenti, era necessario che le cose pubbliche si andassero sommamente diminuendo. Aggiungevasi che non potendo mai gli ecclesiastici alienar cosa alcuna, se non con qualche loro vantaggio, et essendo le chiese perpetue, se essi sempre acquistassero, e li secolari sempre diminuissero, era necessario in fine che restassero tutti li beni in mano degli ecclesiastici, e si estinguesse ogni nobiltà et ogni civiltà, riducendosi il mondo a due condizioni d'uomini, ecclesiastici e villani⁵⁶.

Riformulate alla luce della crisi in atto, le argomentazioni a suo tempo adottate da Francesco Zabarella venivano ora ridotte a topica sfruttabile a fini polemici. Debitore per impostazione e afflato dalle *Considerazioni* sarpiane, l'*Aviso* del patrizio veneziano Antonio Querini accolse la prospettiva teorico-politica sviluppata dal consultore per reinterpretarla in maniera originale, filtrandola attraverso lo sguardo dell'uomo di governo, del *giovane* senatore che, più volte savio del Collegio, aveva contribuito fattivamente, sin dal giudizio sulla causa Zabarella, al dispiegamento della nuova politica giurisdizionalista e anticuriale inaugurata dalla Repubblica⁵⁷. Affine a quella della ducale

54. Sarpi (1969a, in particolare pp. 153-8, 214-7).

55. Sarpi (2001b, pp. 302-34).

56. Sarpi (1969a, pp. 154-5).

57. Cfr. Zanato (1980); Benzoni, Zanato (1982), *Nota introduttiva* a Querini (1982). Sul

del 20 aprile – egli stesso, come savio del Collegio, ne aveva avallato il testo –, la prosa di Antonio Querini riduce a mordaci sentenze le ampie volute del pensiero sarpiano:

[Il pontefice] pretende che non possa la Republica essequire molte leggi che sono state instituite in diversi tempi per dar buona regola e norma a' suoi propri sudditi nel disporre de' suoi beni, affinché, transferendoli tutti nelle persone ecclesiastiche, non venissero a spogliar li posterì et i loro congiunti et eredi del proprio sostentamento, et a privar il prencipe di quelle forze che dalli detti beni deriva, onde col progresso del tempo avesse a soccombere sotto il gravissimo peso che sostiene di difendere li sudditi, raccomandati alla sua protezione dal Signor Dio, e se medesimo e la sua libertà⁵⁸.

Incontrollati, gli acquisti operati dagli enti ecclesiastici erodevano la proprietà laica e la base fiscale della Serenissima, privando il Principe di risorse spendibili per la conservazione della sua libertà e il buongoverno dei suoi sudditi: il lungo filo rosso che dalla supplica di Francesco Zabarella era giunto sino alla guerra delle scritture, la proclamata esistenza di una perfetta identità tra gli interessi del Principe libero e supremo e quelli dei suoi sudditi, veniva ora ridotto ad assioma. Per Sarpi, revocare le leggi contestate dal pontefice e ledere, di conseguenza, la sovrana giurisdizione della Repubblica significava «rivoltare li fondamenti del governo»⁵⁹; per Antonio Querini «tanto [era] unita e congiunta questa violenza contra dell'uno e contra dell'altro, cioè contra il prencipe e contra i sudditi, che non [era] possibile riputarsi fatta contra due, ma contra d'un solo»⁶⁰.

Come le *Considerazioni* e la ducale del 20 aprile prima di esse, anche l'*Aviso* fondava il suo discorso apologetico sull'affermazione della diretta derivazione divina della sovranità repubblicana: dal vincolo contratto con la maestà divina, il Principe derivava l'obbligo di proteggere i propri sudditi, le loro vite e le loro proprietà; a tale obbligo rispondevano i provvedimenti anticuriali approvati dalla Repubblica. Paradossale, dunque, che fosse il vicario di Dio sulla Terra a pretendere che tale obbligo, contratto con Dio stesso, fosse disatteso⁶¹. Esiste, tuttavia, un notevole scarto tra il dettato sarpiano e la sua

contributo di Antonio Querini all'approvazione della sentenza Zabarella, cfr. PAR. 4.5 e, con riferimento alla sua attività politica a cavallo dell'Interdetto, Cozzi (1995b, p. 86).

58. Querini (1982, pp. 660-1).

59. Sarpi (1969a, p. 160).

60. Querini (1982, p. 676).

61. «Violenza manifesta sarà l'usar la potestà data da Cristo di scomunicare, contro l'instituzioni di lui medesimo; e verso chi ha la potestà, et ingiustamente l'usa, solo rimedio è il ricorso al superiore, quando si possa; ma se non vi è superiore a chi ricorrere, non ha dato Dio altro rimedio al prencipe che viene offeso, che il far resistenza, opponendosi alla forza con la propria forza. Poiché viene da Dio, et è a fine della sua gloria, l'esser civile di ciascuna republica o regno; per il che non si può senza peccato et offesa di Dio permettere che sia levata et usurpata la propria libertà, che è l'esser civile di ciascun prencipato; né si deve dubitare che non sia con offesa di Dio grave la negligenza in difenderla, e gravissima se volontariamente si lasciarà

ripresa da parte di Antonio Querini: a differenza del consultore, il senatore identificò il luogo preciso nel quale l'obbligazione contratta dal Principe con la maestà divina veniva a tradursi in obbligo alla tutela dei sudditi. Esso era il punto nel quale la *via supplicationis* si innestava sul processo deliberativo repubblicano. Percorrendo quello snodo della comunicazione politica tra governanti e governati, il suddito poteva far «conoscere» al Principe le proprie «condoglienze», richiamandolo all'imperativo etico, politico e teologico di porvi rimedio:

Primieramente adunque stima la Republica di non aver errato nelle leggi e costituzioni fatte da lei sopra la disposizione de' beni de' laici che passano negli ecclesiastici, perché la necessità, la onestà, la ragion naturale e divina, ogni ragion civile, l'esempio di tutti gli altri buoni governi e finalmente la cura che deve avere dell'istessa religione e della sua conservazione l'ha indotta et astretta a farle; e la giuridizione concessale da Dio sopra i suoi popoli non solo glielo ha permesso, ma glielo ha efficacemente persuaso [...]. Sono giustamente li sudditi chiamati con le sue facultà, con i suoi averi e con le sue proprie persone alla commune difesa, per tante fazzioni e per tante spese che ordinariamente et straordinariamente si fanno dal publico [...] che concernono tutte il loro buon governo e la loro sicurezza; et a tutte volentieri e di buona voglia concorrono, parte con le giuste contribuzioni de danari e parte con le proprie persone. Non però restano di dolersi che un tanto peso, che deve esser compartito tra tanti beni e tra tante persone, resti sopra le spalle di una sol parte; anzi, hanno ben spesso fatto conoscere al prencipe che doveranno soccombere, se dalla publica mano non ne venga fatta quella provisione che, oltre l'altre pur fatte in altri tempi in simil materia, potesse giovare all'urgentissimo loro bisogno [...].

[La Repubblica] non ha potuto non vedere e non sentire e le giuste condoglienze de' sudditi e la necessità che aveva di provedervi; perciocché chiara cosa è che o conveniva sollevarli dalle sopradette fazzioni, per la detrazione di tanti beni e di tante facultà levate dal cumulo di tutte l'altre, o, non ascoltandoli, farli cader sotto il peso. Il sollevarli non era possibile, per il bisogno continuo delle istesse fazzioni, senza le quali non possono conservarsi li stati; et il non udirli e non proveder loro d'onestissimo suffragio et aiuto era cosa ingiusta, dannosa e perniciosissima. Che adunque poteva farsi [...]? Deve il principe abbandonar li sudditi? Deve abbandonar se medesimo? Deve lasciar il publico senza erario, lo Stato senza governo, le fortezze senza presidio?⁶²

Siamo di fronte a una delle pagine più evocative dell'*Aviso* queriniano: proclamata con forza dal consumato savio del Collegio, la rispondenza delle politiche anticuriali varate dalla Serenissima a reiterate richieste d'intervento for-

usurare. Per obedire adonque al commandamento di Dio conviene opporsi a chiunque vuole levar la potestà che Dio ha dato di far leggi e di difendere con la giustizia li sudditi offesi nella vita, nell'onore e nella robba» (Sarpi, 1969a, pp. 214-5). Su interdetto e diritto di resistenza, cfr. De Benedictis (2007).

62. Querini (1982, pp. 667-9).

multate dai suoi sudditi rappresentò un argomento apologetico di straordinaria potenza nell'economia della guerra delle scritture. A differenza di Sarpi, già proiettato verso una polemica teologico-politica contro il «totato» pontificio⁶³, Querini pare ancora riflettere sulla dimensione congiunturale della crisi, sull'urgenza di vanificare il potenziale eversivo del *Breve* ricompattando governanti e governati in un unico fronte anticuriale. Il suo non è lo sguardo di un intellettuale messo al servizio del governo veneto⁶⁴, ma quello del governo veneto: scritto da un savio del Collegio e distribuito in Terraferma per ordine di questa magistratura⁶⁵, l'*Aviso* di Antonio Querini si rivolgeva ai sudditi della Serenissima⁶⁶ per chiarire come Paolo V stesse invocando la revoca di provvedimenti che loro stessi, attraverso la produzione di suppliche e denunce, avevano espressamente richiesto.

Il tema della dipendenza dell'attività deliberativa della Repubblica da suppliche provenienti dai domini conosce un ulteriore sviluppo in quei passi dell'*Aviso* consacrati alla difesa della giurisdizione secolare sui crimini commessi da ecclesiastici. Nella riconosciuta possibilità di sottrarsi al foro ecclesiastico per rimettersi all'autorità del Principe, Querini ravvisa il fondamento di quella coesione politica e sociale che l'interdetto pontificio si proponeva di mettere in discussione:

Doveranno adunque le persone tiranneggiate da alcuni mali ecclesiastici comparire a Roma o a' suoi ministri, per ricercare giustizia chi della morte de' suoi congiunti, chi della violenza e spoglio che ha ricevuto e nell'onore e nella robba? Certo che ciò sarebbe un perdere tutti li sudditi, poiché nelli loro maggior bisogni resterebbero privati di poter aver ricorso al suo proprio prencipe e di poter restar da lui sollevati, et in conseguenza conveniriano convertire e quell'amore e quel timore che gli devono in altrettanto poco buono affetto, per non dir odio; anzi, è certissimo che se in tali casi non fossero ammessi et uditi, dati nella disperazione, facessero con le lor mani, con maggior scandalo e con pericolo di qualche disprezzo non solo delle persone, ma dell'ordine ancora, quella vendetta e quella giustizia che da altra parte non potessero ricevere⁶⁷.

Interrompere la *via supplicationis*, impedire al Principe di fare giustizia a beneficio dei propri sudditi, demandare questa facoltà a un potere esterno al perimetro giurisdizionale della Repubblica, avrebbe significato minare i fondamenti legittimanti la potestà esercitata della Serenissima sui suoi domini e sui loro abitanti⁶⁸.

63. Sarpi (1969b, pp. 275-6).

64. Cfr. Pin (2001).

65. De Vivo (2012a, p. 98).

66. Sin dal frontespizio del libello, Querini dichiarava di volersi rivolgere «alla sua patria et a tutto lo Stato della medesima Repubblica» (Querini, 1982).

67. Querini (1982, p. 703).

68. Per un'analoga riflessione, cfr. Nubola (2002, p. 21).

4.3

Dalla «lite particolare» alla «lege generale»

L'*Aviso* di Antonio Querini insisteva sulla diretta continuità tra *via supplicatio-nis* e iter deliberativo ravvisandovi la più chiara espressione della moderazione e dell'equità del governo esercitato dalla Repubblica sui suoi domini. All'apice dello sforzo apologetico, Querini arrivò a far leva su questa idealizzazione funzionalista del dialogo tra governanti e governati per proporre una lettura sorprendentemente "democratica" dell'azione deliberativa della Serenissima:

il governo [della Repubblica sui suoi domini] non è violento e tirannico, ma legittimo e moderato [...]; perciocché è chiara cosa che quella potestà e giurisdizione che ha il legittimo prencipe non è altra che quella appunto de' popoli che unitamente e concordemente consentono nel suo governo, e tanto vagliono le leggi e le costituzioni del prencipe, quanto se tutti li sudditi insieme congregati ad uno ad uno l'avessero costituite e decretate ciascuno col proprio voto. Come adunque non potria alcuno di sano discorso concludere che, ridotta insieme una moltitudine libera e non soggetta, non potesse disporre di se stessa e de' suoi proprii beni a modo suo senza che altri potesse riprenderla o violentarla, così non può né il pontefice né altri, sia chi si voglia, con giusta ragione dolersi, anzi, né anco ingerirsi in quelle leggi e costituzioni di cose laiche e temporali che fa la Republica, appresso la quale sta la medesima potestà et autorità che risiede nel petto e nella volontà di tutti i popoli e sudditi sottoposti al suo giusto e moderatissimo imperio⁶⁹.

Paolo Sarpi avrebbe affrontato la medesima questione con maggiore cautela: assunta da Antonio Querini come criterio legittimante la prassi legislativa veneziana, la genesi "dal basso" dei provvedimenti contestati da Paolo V costituiva, agli occhi del consultore, uno dei suoi aspetti più problematici, foriero di nuove e più feroci accuse ai danni della Serenissima. Il *Breve* fulminato dal pontefice esordiva con un'esplicita accusa di illegittimità nei confronti delle misure giurisdizionaliste adottate da Venezia,

decreti et parti contrarie all'autorità della Sede Apostolica et alla libertà et immunità ecclesiastica, et repugnanti alli concili generali et a sacri canoni et alle constitutioni de romani pontefici⁷⁰.

Tra tutte, particolarmente odiosa era la norma con la quale si era negata agli enti ecclesiastici la prelazione nel riacquisto di beni concessi a laici a titolo di enfiteusi. Il Senato stesso non ne aveva fatto mistero⁷¹: il provvedimento

69. Querini (1982, pp. 676-7).

70. *Breve*.

71. «Essendosi dalla supplicatione hora letta di d. Francesco Zabarella dottor potuto chiaramente comprendere li molti disordini et inconvenienti che seguiriano quando contra l'uso

del 1602 era stato introdotto «pigliando l'occasione da una certa lite o controversia che si agitava fra il dottore Francesco Zabarella da una parte et li monaci del monasterio di Praglia [...] dall'altra». Seppur in termini allusivi, il *Breve* del 17 aprile 1606 non mancava di porre un accento polemico sulla peculiare politica del diritto adottata dalla Serenissima e sulla sua propensione a legiferare a partire da contingenze particolari, facendo di suppliche, sentenze e specifiche vertenze il pretesto per esorbitare dalla sua ordinaria sfera giurisdizionale ingerendosi in questioni di più ampio respiro. L'intera legislazione approvata dalla Repubblica era lesiva delle «libertà et immunità» della Chiesa, pregiudizievole dell'«autorità della Sede Apostolica» e dei «privilegi delle persone ecclesiastiche»; ciò detto, la *parte* sui beni enfiteutici risultava ancor più degna di riprovazione perché approvata in maniera pretestuosa, in virtù di vizi di forma e sostanza giuridica ai quali il *Breve* non mancava di alludere⁷².

Il riferimento alla controversa genesi della *parte* del 23 maggio 1602 contenuto nel *Breve* conferiva carattere pubblico ad accuse che, per quanto dibattute a livello diplomatico, non avevano ancora conosciuto una vera e propria ufficializzazione. La diatriba sui beni enfiteutici si era manifestata con un certo ritardo nell'ambito del più ampio conflitto tra Venezia e il Papato. Ambasciatore veneziano a Roma, Agostino Nani iniziò a darne conto intorno al 10 dicembre 1605, dapprima come un peregrino puntiglio del pontefice, infine come un potenziale nuovo capo d'accusa ai danni della Repubblica. Di conseguenza, tra il febbraio e il marzo del 1606 il governo veneto ritenne opportuno cautelarsi fornendo un supporto teorico-giuridico ai diplomatici impegnati nella trattativa con la Santa Sede. Il primo consulto di Paolo Sarpi in materia di beni enfiteutici vide la luce in quella concitata temperie⁷³.

Lucido, il consultore dipanò la matassa delle opposizioni avanzate da parte romana⁷⁴ per poi smontarle operando su due piani argomentativi. «Due cose» erano da «mostrare» per comprovare la validità della *parte* del 23 maggio 1602: *in primis*, che «nella Republica veneta fusse autorità di far tal lege»; a seguire, la sua adozione per «giustissima» e «legitima causa», in conformità, dunque, a quel principio di «giustizia et equità» che informava il diritto proprio della Serenissima e il suo stile di risoluzione dei conflitti⁷⁵. Sarpi liquidò quest'ultima asserzione in pochi tratti di penna, appoggiandosi, in maniera invero strumentale, sul principio canonistico per cui

antico approvato da diversi giudici fusse permessa alli padri di Praglia la prelatione ne i beni possessi da laici [...] Pandarà parte [...]» (ASVE, SEN, *Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, alla data 23 maggio 1602).

72. *Breve*.

73. Cfr. il commento di Corrado Pin a Sarpi (2001b, pp. 302-34).

74. Ivi, pp. 309-11.

75. Ivi, p. 311. Su questi temi, cfr. anche Povolo (2006a, pp. 409-11).

Sarà la lege onesta, giusta, possibile, conforme alla natura, alla consuetudine della patria, conveniente al luogo e al tempo, necessaria, utile, manifesta, non per comodo privato, ma per commune utilità de' cittadini⁷⁶.

Introdotta tale principio, Sarpi comprovò la rispondenza ad esso della norma contestata: a tal fine, egli mutuò diversi luoghi desunti dall'incartamento Praglia-Zabarella, dossier messi a disposizione dal Pien Collegio e identificato tra i materiali preparatori del consulto sui beni enfiteutici⁷⁷. Debitamente rimodulate, le argomentazioni prodotte dal supplicante per sollecitare l'intervento del Principe venivano ora addotte a riprova della liceità e dell'equità della sua peculiare politica del diritto⁷⁸: una parte considerevole del consulto veniva a fondarsi sull'asserita necessità, ai fini del *bene comune*, di ricondurre ad un'equa proporzione l'estensione della proprietà ecclesiastica nei territori veneti. Il paludamento romanistico del consulto celava, di fatto, una netta affermazione del pragmatismo insito nel diritto veneto, sistema giuridico la cui «coerenza sostanziale era rappresentata [...] da una nozione di *equità* dai tratti politici indiscutibili e non inclini ad accogliere alcuna forma di mediazione giurisprudenziale che non si collocasse nel sistema di potere repubblicano e non ne convalidasse l'anima aristocratica»⁷⁹. A tale criterio politico di *equità*, tutto proteso a garantire un «equilibrio tra il senso di *giustizia* dei sudditi e l'esigenza di *ordine* cui lo Stato non poteva derogare»⁸⁰, avrebbe risposto la norma sui beni enfiteutici, adottata dalla Repubblica nell'interesse del *bene comune*, al fine di evitare che un corpo numericamente minoritario (il clero) accrescesse i suoi beni fondiari a dismisura, a danno dei corpi laici e della Repubblica stessa, costretta ad imporre tasse sempre più esose su una ridotta e impoverita base fiscale⁸¹.

Nell'economia del consulto, la pur seducente argomentazione equitativa e teologico-politica⁸² fu costretta ad ampie concessioni nei confronti di quella logica dotta e giurisprudenziale che, intrinseca alla materia enfiteutica, stava informando la dialettica del conflitto tra Venezia e Roma⁸³. Notevolmente più articolata, dunque, la dimostrazione della prima parte dell'assunto sarpiano,

76. Sarpi (2001b, p. 325).

77. Su questi aspetti, cfr. Florio (2015a).

78. Sarpi (2001b, pp. 325-6).

79. Povoło (2006a, p. 406).

80. Povoło (2002, p. 501).

81. Sarpi (2001b, pp. 302-34).

82. «Più di tutti tocca al principe pensarci, al qual partiene prevedere e provvedere che non naschino tal inconvenienti, e sarebbe severissimamente punito da Dio quando trascurasse di rimediare al male, che si vede manifestamente nascere, prima che si faccia tanto grande che sii impossibile curarlo. Adonque la parte del Senato non solo è fatta con autorità legitima, come si è provato prima, ma ancora conforme alla giustizia et equità» (ivi, p. 326).

83. Povoło (2006a, pp. 409-11).

l'idea che «nella Repubblica veneta fusse autorità» e «potestà» di legiferare in materia di enfiteusi ecclesiastiche e, più in generale, sui beni del clero⁸⁴. In pieno stile sarpiano, il periodare si fa ironico, «concessivo e controconcessivo»⁸⁵, con il servita pronto ad assumere tono e prospettiva argomentativa della parte avversa al solo fine di rovesciarne le conclusioni. L'intero consulto si costituisce come una sorta di lungo e articolato periodo ipotetico dell'irrealtà: sulla scorta dell'ellittico testo della *parte* del 23 maggio 1602, Sarpi nega che essa si fosse riferita all'enfiteusi ecclesiastica⁸⁶ ma accetta di dimostrare come tale fattispecie contrattuale rientrasse comunque a pieno titolo nella sfera giurisdizionale del Principe secolare. Nel farlo, il consultore ingaggiò un serrato confronto con gli ingombranti «richiami giurisprudenziali romanistici» propri della materia enfiteutica⁸⁷, mettendo in fila una serie di precedenti legislativi e principi giurisprudenziali atti a dimostrare il carattere positivo e non certo «naturale» di tale fattispecie contrattuale. Sulla base di questi presupposti egli poté infine affermare che il contratto di enfiteusi e le sue condizioni accessorie (criteri di caducità, prelazione ed estinzione), quantunque riferiti ad un contraente ecclesiastico, «non contengono una giustizia naturale immutabile e comandata da Dio»; al contrario,

tutte queste cose sono *de iure civili*, e perciò ogni principe nel Stato suo in simil materia può costituire secondo che le condizioni de' tempi e luoghi comportano, e mutare anco le cose una volta costituite, se la mutazione de' tempi lo ricerca⁸⁸.

In Francia, in Portogallo, a Venezia e financo nello Stato della Chiesa: diversi e di diverse epoche erano gli esempi di legislazione secolare in materia di enfiteusi ecclesiastiche. Ovunque e in ogni tempo i pontefici avevano riconosciuto l'«autorità secolare sopra questi contratti»: venuto a conoscenza di tali interventi legislativi operati da «principi» e «magistrati» laici, il Papato li aveva vidimati con «tacita approvazione», limitandosi, dunque, a non opporsi ad essi⁸⁹.

Ciò detto, bisognava convenire come all'«istessa potestà» competesse «il far la lege e il giudicare nelle controversie particolari»: «nessuno», infatti, «può far legi in una materia, se non ha anco potestà di decidere per sentenza le

84. Sarpi (2001b, p. 311).

85. Così de Vivo (2006, p. 261).

86. «Mi bisogna prima dire non esser vero quel che molti credono, questa parte del Senato parlare solamente dell'emfiteosi ecclesiastiche, anzi non nominando emfiteosi in alcun muodo né altra parola equivalente parla generalmente di tutti li contratti per quali la Chiesa ha qualche diretto, ovvero in virtù di che riscuote pensione da' laici» (Sarpi, 2001b, p. 311).

87. Povoio (2006a, p. 409).

88. Sarpi (2001b, p. 312).

89. Ivi, p. 313, ribadito a p. 316.

liti che sopra essa possono nascere». Una serie di precedenti giudiziari ricostruita *ad hoc* dal Pien Collegio dimostrava come anche nel caso veneziano «il far le legi» sulle enfiteusi ecclesiastiche competesse inequivocabilmente «al secolare». Le magistrature repubblicane avevano sentenziato su ognuno di essi con tacita approvazione e aperta collaborazione dell'autorità ecclesiastica:

In questo Stato della Serenissima Republica il giudizio dell'emfiteusi ecclesiastiche in ogni caso che la Chiesa abbi preteso caducità, prelazione, pagamento de' canoni scorsi o altra sua ragione, è stato promosso dalla Chiesa al foro secolare, né mai li giudici ecclesiastici in questo Dominio hanno essercitato alcuna iurisdizione in tal cause⁹⁰.

Nel giudicare quei casi, il magistrato veneziano non aveva mai adottato il «rigore delle legi ecclesiastiche» ma, applicando il diritto veneto, aveva sentenziato «come ricercava l'equità naturale e il ben publico dello Stato»: ritenendolo utile e opportuno, egli aveva sempre negato al clero qualsivoglia diritto di prelazione nel riacquisto delle sue proprietà dissociate⁹¹.

Evidente, in questo passaggio, l'imbarazzo del consultore, chiamato a confrontarsi con un impianto accusatorio tenace e ben fondato, scardinabile, sì, ma solo ricorrendo a «dimostrazioni sottili fino a rasentare la capziosità». Ma è proprio questo disinvoltò richiamo al carattere empirico ed equitativo del diritto veneto a conferire originalità e autonomia al consulto sui beni enfiteutici, scrittura nella quale una «più moderna concezione della sovranità e dello Stato» suggerisce e necessita la deroga di principi giurisprudenziali ormai superati dalle contingenze e dalla storia⁹². Al culmine dello sforzo apologetico, Sarpi arrivò ad equiparare la serie di giudizi emessi dalle magistrature veneziane sulle enfiteusi ecclesiastiche ad una «consuetudine» in grado di «mutar[ne] la forma»: private, per consuetudine di giudizio, dei loro elementi accessori (condizioni di nullità, cessazione e prelazione), le enfiteusi ecclesiastiche si erano da tempo ridotte – e non solo nei domini veneti – a ordinarie locazioni «censuali»⁹³.

Introdotta questa strumentale equiparazione tra prassi giudiziaria, funzione legislativa e consuetudine, Sarpi poté negare recisamente il carattere innovatore della *parte* senatoria del 23 maggio 1602: la sua approvazione, il negare agli ecclesiastici la prelazione nel riacquisto di beni concessi a laici, «non fu fare una lege, ma più tosto mettere in scritto la lege già in uso e consuetudine, che non è differente dalla lege scritta»⁹⁴. Sarpi era ora in posses-

90. Ivi, p. 317.

91. Ivi, p. 318.

92. Ivi, p. 304, citazioni desunte dal commento di Corrado Pin.

93. Ivi, p. 319.

94. Ivi, p. 320. Argomentazione, questa, già addotta nel consulto sarpiano *In difesa della potestà e uso della Serenissima Republica di giudicar le persone ecclesiastiche* (ivi, pp. 256-91).

so di tutti gli strumenti concettuali necessari a smontare l'opposizione meno esplicita ma più corrosiva rivolta alla *parte* del 23 maggio 1602: a detta dei suoi detrattori, essa pareva «in odio della Chiesa» perché approvata dal Senato in maniera pretestuosa, trasformando una sentenza emessa su una «lite particolare» in una «lege generale», valida, dunque, per «tutti li ecclesiastici di tutto lo Stato»⁹⁵. Grave, l'accusa andava al cuore della politica del diritto della Serenissima: oltre a delegittimare l'empiricità del diritto veneto opponendovi la primazia della tradizione romano-giustiniana, essa investiva, seppur indirettamente, il proporsi del Collegio come connettore tra la *via supplicationis* proveniente dai domini e l'iter deliberativo centrato sul Senato, il suo essere organo demandato, per l'appunto, alla traduzione di *liti particolari* in impulsi funzionali alla produzione di *leggi generali*⁹⁶.

Sarpi rispose a tali accuse tornado ad equiparare prassi giudiziaria e consuetudine, rivendicando, di conseguenza, la legittimità del processo deliberativo soggiacente all'approvazione della *parte* sui (cosiddetti) beni enfiteutici:

E a quello che si dice, esser fatta la parte del Senato per occasione d'una lite particolare, si è già risposto che molte altre cause da 300 anni in qua hanno dato occasione a questa lege, sì ben l'ultima ha compito il numero e insieme con le altre sforzato il Senato a far risoluzione, come dal proemio della parte si vede⁹⁷.

Pubbligate a seguito della fulminazione del *Breve* di scomunica e interdetto (17 aprile 1606), le *Considerazioni* sarpiane ripresero, compendiarono e adattarono ad uso polemico l'intero impianto del consulto sui beni enfiteutici⁹⁸. Rispetto al consulto, le *Considerazioni* si segnalano per una più attenta descrizione dell'iter impiegato dal Senato per approvare la *parte* del 23 maggio 1602⁹⁹. Tale ricostruzione rispondeva all'esigenza di inficiare l'accusa di preteuosità mossa dal pontefice contro la legge sui beni enfiteutici, obiezione che il consulto aveva percepito come accessoria, ma che le *Considerazioni*, licenziate in reazione al *Breve* di scomunica, leggevano come elemento strutturale

Sull'uso della nozione di consuetudine da parte di Paolo Sarpi, oltre a Povolo (2006a, pp. 408-11), cfr. Frajese (1994, pp. 289-328).

95. Sarpi (2001b, p. 310).

96. Cfr. PAR. 1.5. Così Claudio Povolo a commento dei consulti sarpiani e della riflessione del servita sul ruolo assolto dalla *via supplicationis* nell'economia del sistema giuridico repubblicano: «Uno dei tratti essenziali del diritto veneto consisteva difatti nell'enfatizzazione del rapporto diretto tra i sudditi e le istituzioni della repubblica. Un rapporto che non poteva essere ostacolato da alcuna forma di mediazione, ancorché legittimata da antichi assetti giurisdizionali e prerogative ecclesiastiche. Era proprio tale rapporto che permetteva al sistema repubblicano di mantenersi vitale e di interagire con le trasformazioni economiche e sociali» (Povolo, 2006a, pp. 413-4).

97. Sarpi (2001b, p. 329).

98. Sarpi (1969a, pp. 198-207).

99. Ivi, p. 200.

del dispositivo sanzionatorio fulminato contro la Repubblica. A differenza del consulto, il libello sarpiano non reagiva ad accuse ventilate nel segreto della comunicazione diplomatica, ma a sanzioni ufficializzate in un *Breve* pontificio destinato alla pubblica divulgazione:

Dice il pontefice nel monitorio che il doge e Senato a' 23 di maggio 1602, presa occasione da una lite vertente fra il dottor Francesco Zabarella da una parte e li monachi di Pragia dall'altra, statuirono non solo che li monachi allora, o per l'avvenire, non potessero pretendere azzione per sotto qual si voglia titolo di esser preferiti nelli beni enfiteotici posseduti da' laici, né ottenere la proprietà de' beni sudetti per ragione di prelazione, consolidazione o di estinzione di linea, o per qual si voglia altra causa, salvo il loro diretto, ma ancora, che ciò s'intendesse dichiarato e fermamente deliberato quanto a tutte le altre persone ecclesiastiche e luoghi pii¹⁰⁰.

Detto questo, non era chiaro dove il *Breve* intendesse andare a parare. L'accusa di illegittimità riferita alla *parte* del 23 maggio 1602 era, come minimo, mal posta:

Da questo non appare se la Santità sua riprenda la ordinazione del Senato in quanto estende a tutti li luoghi e persone ecclesiastiche quello che è deciso nella causa tra li monachi et il dottore, approvando però la decisione sudetta nella controversia particolare, ovvero se intenda riprendere e l'uno e l'altro insieme¹⁰¹.

Introdotta dal *Breve* a fini polemici, la dicotomia tra *sentenza particolare* e *legge generale* diveniva, per Sarpi, argomentazione sufficiente a legittimare l'una e l'altra e, ancora, la derivazione dell'una dall'altra. Che cosa intendeva riprendere il pontefice? L'estensione in senso normativo della sentenza emessa sul caso Praglia-Zabarella o la sentenza in quanto tale? Quanto alla prima opzione, essa era facilmente liquidabile sulla base di una composizione della distinzione tra *dire* e *dare* il diritto all'interno di una più moderna formulazione del concetto romanistico di *giurisdizione*¹⁰². Sfera normativa e sfera dell'applicazione del diritto conoscevano una perfetta sovrapposizione nella giurisdizione riservata al Senato veneziano, organo dotato della «legittima potestà di por fine a quella lite» e, in ragion di questo, dell'autorità sufficiente a «dichiarare, come per legge universale, che l'istesso fosse e s'intendesse deliberato in ogni altro simil caso». «Qual si voglia mediocre ingegno» avrebbe potuto riconoscere come «alla istessa potestà convien il far legge in una materia et il giudicare le controversie particolari occorrenti in quella». In virtù di tale assunto, Sarpi poté sciogliere con agilità la prima ipotesi di lettura del *Breve* pontificio:

100. Ivi, pp. 198-9.

101. Ivi, p. 199.

102. Cfr. Costa (1969).

chi consente che il Senato legittimamente abbia giudicato la causa tra li monachi et il dottore debbe anco concederli potestà di decretare in universale quello che sia stato regola nel giudizio occorso, e debba essere in quelli che occorreranno¹⁰³.

Quanto all'ipotesi che il *Breve* si scagliasse, tacciandola di invalidità, sulla specifica sentenza emessa dal Senato, bisognava riconoscere come una simile valutazione fosse l'esito di un'adeguata conoscenza, da parte romana, del processo Praglia-Zabarella¹⁰⁴. Asserendo questo, Sarpi si pose nella condizione di poter argomentare da una posizione di forza, avendo egli tra le mani l'incartamento prodotto dalle parti nel 1602¹⁰⁵. A suo dire, il *Breve* proponeva una ricostruzione capziosa dell'iter giudiziario che aveva portato all'approvazione della *parte* sui (cosiddetti) beni enfiteutici: in maniera del tutto strumentale, esso assegnava a Francesco Zabarella il ruolo di parte attiva del processo, accusandolo, dunque, di aver indebitamente rimesso al foro laico una controparte e una materia di natura ecclesiastica¹⁰⁶. A questa narrazione Sarpi contrappose una più ampia e circostanziata ricostruzione del conflitto Praglia-Zabarella, ora possibile grazie alla documentazione processuale messagli a disposizione su iniziativa del Pien Collegio. Sulla base del dossier prodotto nel 1602, il consultore poté dimostrare che l'intervento senatorio nella causa Praglia-Zabarella rappresentava l'ultima tappa di un iter giudiziario di più lungo periodo: ad inaugurarlo non era stata la supplica presentata da Francesco Zabarella alla Serenissima Signoria, ma il ricorso che, per primi, i benedettini avevano fatto al foro laico rappresentato dal tribunale podestarile padovano. I monaci stessi, dunque, avevano dato segno di riconoscere che «il giudizio di questa causa apparteneva al secolare»¹⁰⁷.

Stando alla ricostruzione fornita da Paolo Sarpi, nel 1598 Corsato Corsati aveva legittimamente acquistato da Andrea Monaldo il dominio utile su otto campi sottoposti al pagamento di un «canone» al monastero di Praglia, legittimo detentore del loro dominio diretto. In quanto confinante, il 12 febbraio 1602 Francesco Zabarella aveva esercitato il proprio diritto di prelazione sull'acquisto del dominio utile di quelle proprietà, subentrando così a Corsato Corsati come locatario (e non certo enfiteuta) del monastero.

103. Sarpi (1969a, p. 199).

104. «Era necessario non procedere tanto innanzi e formare un monitorio prima e principalmente sopra questo capo, senza vedere il processo formato nella lite o controversia nominata» (ivi, p. 200).

105. Sulle fonti utilizzate dal servita per la redazione del consulto sui beni enfiteutici e le successive *Considerazioni*, cfr. Sarpi (2001a, pp. 302-8).

106. «Non è vero che il dottore sia stato in quella causa l'attore, e li monachi rei, come il monitorio suppone dicendo: "inter doctorem etc. ex una, et monachos etc. ex altera partibus"» (Sarpi, 1969a, p. 200).

107. *Ibid.* Strutturata a fini apologetici, la ricostruzione del contenzioso offerta da Paolo Sarpi ne omette i precedenti, desumibili da ASPD, CRS, *Praglia*, bb. 133-140.

Nonostante questo, il 2 marzo successivo i monaci di Praglia avevano contestato la cessione di fronte al podestà di Padova, «pretendendo essere preferiti a lui [Francesco Zabarella] come patroni del diretto di quei campi». Di conseguenza

si processe anco innanzi a quel magistrato [il podestà di Padova] a molti atti, sin che secondo li ordini di questo Stato, la cognizione, per supplica del dottore e della comunità di Padova, fu trasportata al Senato. Non ha il dottore tirato il monasterio al giudizio laico, ma li ecclesiastici istessi hanno conosciuto che il giudizio di questa causa apparteneva al secolare poichè hanno avuto ricorso a quello; il qual ricorso solo, quando ancora altro non vi fosse, avrebbe dato al podestà giurisdizione, et al Senato consequentemente in quella causa¹⁰⁸.

La ricostruzione degli eventi proposta nelle *Considerazioni* mirava da un lato a ricondurre entro l'ordinaria giurisdizione secolare il caso in oggetto, dall'altro a normalizzare una prassi giudiziaria e deliberativa che il *Breve* pontificio, al contrario, tendeva ad inquadrare come un'indebita anomalia procedurale. Fondato su un sistema di appelli, contrappelli e magistrature intermedie che favoriva l'assunzione del giudizio sui conflitti locali da parte delle magistrature lagunari¹⁰⁹, l'ordinamento giurisdizionale repubblicano – «li ordini di questo Stato»¹¹⁰ – garantiva al suddito la possibilità di ricorrere alla Signoria e al Collegio e, per loro tramite, al Senato¹¹¹. Né poteva essere diversamente in un contesto giurisdizionale – quello degli Stati europei di età moderna – che nella *via supplicationis* conosceva non solo il cardine della comunicazione politica tra governanti e governati¹¹², ma anche il principale strumento di attrazione dei conflitti locali entro la sfera giurisdizionale del Principe¹¹³. Così, seguendo la più ordinaria prassi giurisdizionale in vigore a Venezia come altrove, era seguito

108. Sarpi (1969a, p. 200). Cfr., inoltre, la ricostruzione della causa fornita da Paolo Sarpi nel consulto consegnato al Pien Collegio il 10 agosto 1606, a ridosso, quindi, della pubblicazione delle *Considerazioni*: «Avendo Francesco Zabarella, dottor padoano, retrato per ragione di confino da Corsato di Corsati otto campi che pagano censo al monasterio di Santa Maria di Praglia, il monasterio pretese prelazione in virtù di diretto dominio, e contestò lite sopra ciò inanzi al podestà di Padova; et essendosi proceduto in molti termini [nel] 1602 la causa fu portata in Senato per suplicatione di Francesco sudetto» (Sarpi, 2001b, p. 442).

109. Cfr. quanto riferito nei PARR. 1.1 e 1.4.

110. Sarpi (1969a, p. 200).

111. «Vi sono molti decreti delli principi di questa Republica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controversie tra la Chiesa et il secolare, over tra chiesa e chiesa, hanno terminato e deciso di non admettere caducità o prelazione o consolidazione dell'utile col diretto; et alle volte sono passati a mettere nelli rescritti suoi clausole generali che comprendono tutti li casi» (ivi, p. 205).

112. Nubola, Würigler (2004).

113. Cfr. Vallerani, Cerutti (2015) e con riferimento al caso veneto Cozzi (1982, pp. 255-6); Viggiano (1996, p. 553); Povolo (2002, pp. 501-2).

il giudizio senatorio ai danni di Praglia: legittima, dunque, la potestà secolare sulla proprietà dissociata del clero, ma altresì legittimo lo specifico iter seguito dal Senato al fine di sentenziare e legiferare su tale materia.

Ricomposta la presunta antinomia tra *sentenza particolare* e *legge generale*, la ricostruzione sarpiana poteva saldarsi con quanto già addotto nel consulto sui beni enfiteutici: la sentenza Zabarella e la sua estensione in senso normativo rispondevano a una conclamata «consuetudine di giudicare» tacitamente approvata dall'autorità ecclesiastica e comprovata da innumerevoli precedenti. «Sì che», concludeva Sarpi,

quello che dal Senato è stato deliberato del 1602 è una dichiarazione et espressione in scritto della legge vecchia, che stava in consuetudine et in rescritti diretti a' particolari magistrati¹¹⁴.

Nel dare vigore universale alla sentenza Zabarella, il Senato stesso non aveva mancato di richiamare la «buona consuetudine» e i «giudicii in conformità di essa più volte seguiti», precedenti legislativi e giudiziari che il *Breve pontificio*, nello scagliarsi contro la *parte* contestata, aveva «studiosamente» tralasciato di considerare¹¹⁵. Farlo, del resto, avrebbe comportato ammettere l'equiparabilità, all'interno della medesima gerarchia delle fonti del diritto, del diritto veneto al diritto canonico, riconoscendo, di conseguenza, l'autonomia del primo rispetto al secondo: se le «leggi canoniche», che «quasi tutte sono decisioni di casi particolari», avevano «forza di legge», lo stesso si doveva dire dei «giudicii particolari» emessi dai «magistrati» veneziani e, a maggior ragione, dal «prencipe»¹¹⁶.

Gli esiti successivi, la polemica a stampa che venne a coagulare proprio intorno a quei passi delle *Considerazioni*, mostrano come l'argomentazione sarpiana, lungi dal riparare la *parte* del 1602 dalle accuse pontificie, abbia finito con l'esporsi a nuove e più caustiche obiezioni. Autore di una *Risposta* alle *Considerazioni* sarpiane, il carmelitano Giovanni Antonio Bovio avrebbe fatto leva sul dato procedurale così minuziosamente ricostruito dal consultore per tacciare di capziosità le sue argomentazioni¹¹⁷. La critica alla legittimità della norma sui beni enfiteutici tornava a farsi critica delle procedure legislative adottate dalla Serenissima: in che modo l'intera disciplina sulle proprietà dissociate del clero poteva essere ricondotta e uniformata alla specifica fattispecie data dagli otto campi contesi tra Francesco Zabarella e il monastero di Praglia? In che modo, dunque, una sentenza partico-

114. Sarpi (1969a, p. 206).

115. *Ibid.* Per il testo della *parte* del 23 maggio 1602, cfr. ASVE, SEN, *Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, alla data 23 maggio 1602.

116. Sarpi (1969a, p. 205). Su questi temi, cfr. Frajese (1994, pp. 295-6).

117. Bovio (1606). Per un profilo biografico, cfr. De Caro (1971).

lare poteva pretendere di valere come legge universale? In che modo, infine, lo *ius dicere* poteva farsi *ius dare*?¹¹⁸

Le obiezioni del Bovio si collocavano nell'orizzonte di un più ampio contrasto tra diritto comune e diritto veneto, «contrasto», per usare le parole di Gaetano Cozzi, «non tanto di contenuti legislativi, quanto di modi di concepire il diritto e la giustizia, di vedervi cioè preminente il momento tecnico e dottrinale, o quello politico ed empirico»¹¹⁹. Riecheggiava nella *Risposta* del Bovio una diffusa diffidenza verso un diritto che, informato su un duttile principio di equità e giustizia e sul pieno accoglimento dell'*arbitrium iudicis* tra le sue fonti, si costituiva come formidabile strumento di governo, spendibile per dar corso agli indirizzi politici della Repubblica e del suo esclusivo corpo di governo¹²⁰. Un diritto che, in ultima analisi, traeva origine e si innovava a partire dalla sua stessa applicazione¹²¹ e che, come era accaduto nel 1602, permetteva alla Dominante di incanalare e risolvere in proprio favore la pervasiva microconflittualità proveniente dai domini¹²².

Tale natura politica della prassi giurisdicente veneziana avrebbe conosciuto un'orgogliosa affermazione nella *Confirmatione delle considerazioni* di Paolo Sarpi, libello licenziato dal servita Fulgenzio Micanzio in risposta al volume del Bovio¹²³. Teologo, consultore *in iure* della Repubblica e stretto collaboratore di Paolo Sarpi¹²⁴, Micanzio ne riprese le argomentazioni adattandole alle esigenze di una crisi ormai scoperta, nella quale la difesa delle norme contestate si era infine palesata come epifenomeno di un più radicale conflitto tra *libertas Ecclesiae* e una libertà repubblicana ormai leggibile in termini di sovranità. Il testo licenziato da Micanzio non si accontentava più di dimostrare l'aderenza della *parte* del 1602 ad una consuetudine preesistente, né di asserire come questa si fosse affermata in sede giudiziaria in virtù di una tacita approvazione pontificia; al contrario, esso pareva maggiormente interessato a ricomporre la postulata antinomia tra momento giudicante e momento legislativo alla luce di un'interpretazione assolutista della nozione di libertà repubblicana. Nella *Confirmatione* riscontriamo toni e affermazioni che preludono al Sarpi della *Potestà de' principi*¹²⁵: per Micanzio la Repubblica era Principe libero perché

118. Bovio (1606, pp. 88 e ss.).

119. Cozzi (1982, p. 219).

120. Diffidenza oltremodo evidente nella *Risposta* del Bovio: «al fare delle leggi non ci basta la buona intentione, ma ci si richiede di più la legitima potestà, quale questi signori non hanno nelle persone ecclesiastiche et robbe loro» (Bovio, 1606, p. 11). Ma cfr., inoltre, il commento del Bovio alla *parte* sui beni enfiteutici: «Ma lasciamo di parlare della equità di questa legge, dico non esservi la potestà del legislatore et così essere nulla» (ivi, p. 97).

121. Cfr. Cozzi (1982, in particolare pp. 217-26).

122. Povolo (2002, p. 501).

123. Micanzio (1606). Per un profilo biografico, cfr. Barzani (2010).

124. Ne sarà, tra l'altro, il primo biografo. Cfr. Micanzio (1974) oltre a Guaragnella (2003).

125. Sarpi (2006a).

dotato di una «potestà [...] totale» in virtù della quale, all'interno del suo dominio, nessun altro soggetto aveva «potestà di far legge, né di far sententie se non il Prencipe che tiene la maestà»¹²⁶. Per Micanzio, dunque, non si trattava più di dimostrare come il Principe fosse dotato dell'autorità sufficiente a dar vigore di legge a una sentenza, ma di asserire come in esso, in virtù della sua assoluta libertà, stesse la *potestà totale* sufficiente e necessaria a fare una e l'altra cosa senza che in questo potesse interferire alcuna autorità esterna, fosse anche quella pontificia: «è cosa evidente», sentenziava il consultore, «che quello il quale ha potestà di far sententie per autorità che sii originaria in lui, quello stesso può ancora far leggi»¹²⁷. Alla luce di queste formulazioni radicali della potestà repubblicana le obiezioni sulla legittimità dell'iter legislativo seguito nel 1602 risultavano del tutto accessorie, se non private di qualsiasi consistenza.

4.4

«Per supplica del dottore e della comunità di Padova»

Come le *Considerazioni* sarpiane e la loro *Confirmatione*, anche l'*Aviso* queriniano non tralasciò di affrontare la spinosa questione dell'enfiteusi ecclesiastica: tuttavia, a differenza dei consultori Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio, il senatore Antonio Querini si guardò dal fare riferimento alle controverse modalità con le quali il Senato era arrivato a legiferare su quella materia. Il nome di Francesco Zabarella e del monastero di Praglia, l'acquisto dei terreni di Tramonte San Giorgio e la sua impugnazione presso il podestà di Padova e la Serenissima Signoria sono elementi che non trovano alcun riscontro nel testo dell'*Aviso*; nella ricostruzione fornita da Antonio Querini, la *parte* del 1602 non presenta, dunque, una genesi peculiare: come il resto dei provvedimenti contestati, essa si inseriva nel quadro dell'ordinario *buongoverno* impartito dalla Repubblica sui suoi sudditi, tutoria risposta del Principe a innumerevoli – e quindi spersonalizzate – suppliche provenienti dai domini¹²⁸. Querini scelse di trattare la questione enfiteutica e l'approvazione della relativa legislazione con reticente prudenza, evitando di insistere su questioni procedurali intorno alle quali, nel clima inferocito dell'Interdetto, erano venuti a coagulare pesanti dubbi di legittimità¹²⁹.

I silenzi dell'*Aviso* si fanno ancora più eloquenti in considerazione della caratura e dell'esperienza politica del suo autore: esponente di quell'élite

126. Micanzio (1606, p. 358).

127. *Ibid.*

128. Querini (1982).

129. Cfr. PAR. 4-3.

giovane che, tra Cinque e Seicento, aveva assunto il controllo del Pien Collegio¹³⁰, Antonio Querini era tra i savi di Terraferma quando nel marzo del 1602¹³¹ Francesco Zabarella presentò la sua supplica presso il trono della pubblica maestà. In quello stesso anno la carriera di Antonio Querini si era più saldamente intrecciata con quella dell'amico Nicolò Contarini, altra presenza stabile tra i savi del Collegio: nel 1602 entrambi furono eletti soprintendenti alle decime del clero, magistratura di rilevanza secondaria, ma che i due interpretarono con vigore, dando corso a una tenace politica di perequazione del privilegio fiscale goduto dal clero e segnalandosi alla diplomazia pontificia tra gli esponenti più radicali del patriziato anticuriale¹³².

Futuro *pubblico istoriografo* della Serenissima, Nicolò Contarini sarebbe tornato su quella congiuntura nelle sue *Istorie veneziane*. Controverse, incompiute e a lungo inedite¹³³, le *Istorie* affrontano le vicende del 1602 con maggiore disinvoltura rispetto all'*Aviso* queriniano, ma si segnalano anch'esse per alcune vistose omissioni. Con riferimento alla genesi della *parte* sui beni enfiteutici manca, ad esempio, un esplicito riferimento alla supplica presentata in Signoria da Francesco Zabarella: la ricostruzione contariniana relega il nobile padovano ad un ruolo passivo, di vittima trascinata in giudizio per iniziativa del «ricchissimo monasterio di Pragia»¹³⁴. Rilanciato in funzione polemica dalle *Considerazioni* di Paolo Sarpi¹³⁵, lo schema narrativo proposto da Zabarella nella sua supplica¹³⁶ venne adattato da Contarini alle esigenze di una produzione storiografica *pubblica*, pensata per essere voce della Serenissima, ricostruzione ufficiale del suo recente passato e della sua azione di governo¹³⁷.

Si trattava, tuttavia, di uno schema difficile da maneggiare perché non privo di contraddizioni: vestiti i panni dello storico¹³⁸, lo stesso Sarpi risolve, infine, di accantonarlo. Ultimata nel 1610 e pubblicata postuma nel 1624, la sua *Istoria dell'Interdetto*¹³⁹ si sarebbe guardata dal nominare Francesco Zabarella e il suo conflitto con Pragia: in essa troviamo solo un estemporaneo accenno ad alcuni «monaci di Padova o d'altrove» la cui eccessiva intraprendenza sul mercato fondiario aveva convinto il Senato ad intervenire sulla

130. Cozzi (1995b, pp. 84-6).

131. ASVE, *SV, ES, Reg.*, reg. 7, c. 15v.

132. Cozzi (1995b, pp. 81-2).

133. Cfr. Benzoni, Zanato (1982, pp. 135-50), *Nota introduttiva* a Contarini (1982), ma anche Cozzi (1995b, pp. 159-83).

134. Contarini (1982, pp. 358-9).

135. Cfr. PAR. 4.3.

136. Cfr. PAR 4.1.

137. Sulla pubblica storiografia veneziana, cfr. Petrusi (1970); Gilbert (1971); Gaeta (1980); Cozzi (1997b); Benzoni (1986, 1996a, 1996b); Raines (2014).

138. Cfr. Burke (2006).

139. Cfr. Corrado Pin a commento di Sarpi (2006b).

materia enfiteutica¹⁴⁰. A distanza di anni, la genesi della *parte* del 23 maggio 1602 continuava a rappresentare un argomento problematico, più facile da sottacere che da difendere.

Un'altra elisione, tuttavia, merita di essere rilevata. Le *Istorie* contariniane, l'*Istoria* sarpiana e l'*Aviso* queriniano non concedono spazio alcuno ad un dettaglio procedurale esplicitato nella *parte* senatoria del 1602¹⁴¹, omissso nel *Breve* di Paolo V ma ribadito, seppur in maniera cursoria, nelle *Considerazioni* di Paolo Sarpi: nel 1602 Francesco Zabarella si era presentato in Pien Collegio spalleggiato dalla comunità di Padova; per mezzo del suo nunzio essa aveva caldeggiato il controverso intervento del Senato sulla materia enfiteutica. Per il Sarpi delle *Considerazioni* non vi era dubbio alcuno: la rimessione della causa al Senato era avvenuta «per supplica del dottore [Francesco Zabarella] e della comunità di Padova»¹⁴². La stessa *parte* licenziata dal Senato nel maggio del 1602 ricordava come il «nontio» padovano fosse intervenuto, seppur solamente «in voce», a fianco del supplicante: accolto in Pien Collegio, Flaminio Carriero aveva esposto il «pregiudicio e gravame» che la comunità di Padova stava subendo in ragione delle aggressive politiche fondiari messe in atto dal monastero di Praglia ai danni di Francesco Zabarella¹⁴³. Non contemplata dal *Breve* pontificio e sminuita dalla libellistica filoveneziana, tale presenza non fu oggetto di dibattito durante la guerra delle scritte; altri, come si è visto, furono i nodi della questione: nel lungo periodo, tale elisione avrebbe favorito il consolidarsi di un paradigma storiografico poco propenso a percepire il ruolo assolto dalla comunità di Padova nell'escalation microconfittuale che, avviata già sul finire del Cinquecento, sarebbe infine conflata nella crisi dell'Interdetto¹⁴⁴.

Nonostante il silenzio delle fonti – o forse proprio per questo – il contributo patavino alla difesa di una *lite particolare* risoltasi in *legge generale* solleva ulteriori interrogativi sul rapporto tra rappresentanza dei corpi sudditi e politica del diritto e, più in generale, sull'interazione tra *via supplicationis* e processo deliberativo repubblicano. Gli atti depositati dalle parti presso la cancelleria veneziana e le deliberazioni prodotte dalle magistrature lagunari consentono di rispondere solo in parte a questi interrogativi: il carattere ufficiale di simili fonti non permette di apprezzare la complessità di una vicenda politico-giudiziaria particolarmente intricata, condotta su più livelli istituzionali e caratterizzata da plurime sovrapposizioni di interessi, funzioni e ruoli. Nel licenziare

140. Ivi, p. 39.

141. «Avendo parimente la magnifica città di Padova fatto co'l mezo del suo nontio esponer in voce in conformità della sopradetta supplicatione il pregiudicio e gravame suo» (ASVE, SEN, *Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602).

142. Sarpi (1969a, p. 200).

143. ASVE, SEN, *Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602.

144. Cfr. Cozzi (1995c, pp. 3-120, 249-87); Sarpi (2001a).

la *parte* del 23 maggio 1602, lo stesso Senato rilevò, seppur indirettamente, la lacunosità della registrazione archivistica, incapace di tener conto di un'attività supplicatoria e processuale condotta, in massima parte, «in voce»¹⁴⁵: una parte sostanziale dell'iter che aveva condotto all'approvazione della *parte* sui beni enfiteutici non trovava – e non trova – alcun riscontro nei registri prodotti dalla cancelleria veneziana, né nelle carte messe a disposizione dei consultori *in iure* allo scoppio della crisi veneto-pontificia¹⁴⁶.

Oltre a questa dimensione orale del processo supplicatorio, i registri del Collegio e del Senato non poterono cogliere, per loro stessa natura, quelle pratiche micropolitiche delle quali si è dato conto nei precedenti capitoli e che anche nel caso del contenzioso Praglia-Zabarella avevano scandito, tappa dopo tappa, l'avvicinamento dei supplicanti al trono della pubblica maestà. Il confronto con la loquace documentazione prodotta, in quegli stessi anni, dalle diverse articolazioni istituzionali della *communitas* patavina permette di colmare le lacune delle registrazioni cancelleresche, le studiate omissioni della letteratura apologetica e la reticenza della pubblica storiografia. L'ordinaria corrispondenza tra deputati, nunzi e ambasciatori risulta, anche in questo caso, particolarmente probante: il carteggio preparatorio alle udienze in Signoria e Collegio consente di trascendere la retorica supplicatoria approntata da Francesco Zabarella, liberandosi, in primo luogo, della stereotipata rappresentazione di sé fornita dal supplicante all'autorità sovrana. Un confronto con i registri consiliari padovani di inizio Seicento ci consente di cogliere, finalmente, una figura a tutto tondo, dotata di un pronunciato profilo politico e istituzionale.

Giurista¹⁴⁷, proprietario terriero e membro di una famiglia di primo rilievo nel panorama politico padovano e veneto, sul finire degli anni Ottanta del Cinquecento Francesco Zabarella era subentrato al padre Marcantonio nell'informale cabala dei candidabili al Consiglio dei sedici. A quel fulmineo esordio erano seguiti anni di scarsa fortuna politica: nonostante gli sforzi profusi, Francesco Zabarella dovette attendere l'inizio del secolo successivo per poter iniziare ad incidere sulla vita istituzionale della comunità patavina¹⁴⁸. Fo-

145. ASVE, SEN, *Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602.

146. Condotta su iniziativa del Pien Collegio con il supporto di Sarpi e dei consultori *in iure*, la stessa ricostruzione della fattispecie processuale del 1602 conobbe, nel 1606, una marcata componente orale. È del 21 febbraio di quell'anno la convocazione in Pien Collegio di Francesco Zabarella, dei cui esiti, tuttavia, non si ha traccia nei registri di quella magistratura. A tal proposito, cfr. quanto riferito da Corrado Pin in Sarpi (2001b, pp. 303, 307-8). Sul rapporto tra oralità e registrazione archivistica, cfr. Knapton (2007) e, seppur con una specifica attenzione all'ambito diplomatico, de Vivo (2016a) e Lazzarini (2016). Più in generale, sul rapporto tra oralità e politica nel contesto veneziano, cfr. Horodovich (2005, 2008).

147. Portenari (1973, pp. 266, 289).

148. Informazioni desunte dai registri degli atti del Consiglio della comunità di Padova conservati in ASPD, *ACA, Atti*, regg. 20-21. Sulla famiglia Zabarella, cfr. Pizzeghello (2008a),

riero di una decisa ridefinizione degli equilibri fazionari interni al corpo civico padovano¹⁴⁹, il mutato clima politico permise a Francesco Zabarella di inaugurare una fulgida carriera, propiziata dalla costante alternanza nei ruoli di oratore e deputato¹⁵⁰. Attraverso quella studiata cadenza e grazie ad un'ininterrotta presenza nel Consiglio dei sedici, Zabarella riuscì a consolidare un'effettiva primazia sull'iniziativa politica municipale¹⁵¹: assommando il titolo di oratore alla mai smessa veste di deputato, egli si pose nella condizione di poter esercitare una concreta influenza tanto a monte quanto a valle del processo municipale di *decision making*, controllando ora l'attività deliberativa del Consiglio civico, ora la presentazione dei suoi esiti all'autorità sovrana della Repubblica in forma di supplica o di istanza processuale. Non di rado Francesco Zabarella si trovò nella condizione di perorare presso il Principe l'avallo di deliberazioni che egli stesso, in qualità di deputato, si era premurato di proporre e far approvare dal Consiglio patavino¹⁵².

L'umile figura che il 15 marzo 1602 chiese protezione alla Signoria contro le vessazioni inflittegli dal monastero di Praglia era, in realtà, un soggetto di primo piano nella vita istituzionale della sua *communitas*, un oratore esperto e ben introdotto a Palazzo Ducale, una personalità dotata di autorità, strumenti giuridici e reti personali atti al dispiegamento di strategie politiche complesse. Lo stesso nunzio che, in nome di Padova, ne sostenne il ricorso al Pien Collegio, poteva considerarsi una sua *creatura*: ci si ricorderà, infatti, come nel 1588 Zabarella avesse avuto un ruolo determinante nel propiziare l'elezione di Flaminio Carriero alla nunziatura, caldeggiata a costo di ingenerare profondi dissidi nel corpo civico della comunità patavina¹⁵³.

Se la documentazione veneziana insiste sul rapporto tra *lite particolare* e *legge generale*, quella padovana dà conto di una non meno problematica sovrapposizione tra l'individualità del supplicante e il suo profilo istituzionale, tra il suo essere portatore di interessi personali e tutore di interessi collettivi, tra il suo essere *privato cittadino* padovano e rappresentante della *communitas* nel suo complesso. Nel marzo del 1602 tali sovrapposizioni si manifestarono nella loro forma più pura, con Francesco Zabarella presente a Venezia nella du-

oltre al manoscritto BCP, BP, 375 «Istoria della Famiglia Zabarella», per quanto privo di informazioni di particolare rilevanza su Francesco.

149. Ne diede conto, a posteriori, il podestà Tommaso Contarini (Tagliaferri, 1975, pp. 113-4). Per il periodo immediatamente antecedente, cfr. Berengo (1973).

150. Considerando il periodo di nostro interesse, egli fu deputato *ad utilia* nel 1601, 1603, 1605 e 1607. Le sue elezioni ad oratore risalgono invece al 1599, 1601, 1602, 1604, 1606 e 1608 (dati ricavati da ASPD, ACA, Atti, regg. 20-21).

151. Si ribadisce qui quanto riferito al PAR. 1.1: eletto di anno in anno, il Consiglio dei sedici era composto dai sedici deputati di nuova nomina (*nuovi*) e dai sedici deputati che avevano ricoperto tale carica nell'anno precedente (*vecchi*).

152. Cfr. Florio (2015a).

153. Cfr. PAR. 2.2.

plice veste di *particolare* supplicante e pubblico oratore della città di Padova. La nomina a quell'incarico risaliva al 22 febbraio precedente: sollecitato dai deputati *attuali* e dal Consiglio dei sedici, il Consiglio civico aveva deliberato con convinzione l'ennesima riforma del sistema di rappresentanza presso la Serenissima. A partire dal 1602 e all'inizio di ogni anno consiliare, l'assemblea civica avrebbe disposto la preventiva elezione di quattro oratori da dotare, alla bisogna, delle commissioni necessarie per presentarsi a Venezia. I primi quattro eletti furono Andrea Cittadella, Beldomando Candi, Alvise Corradini e, per l'appunto, Francesco Zabarella¹⁵⁴. Tre di loro avevano avuto un qualche ruolo nella formulazione di quella riforma: deputati dimissionari (*vecchi*), Andrea Cittadella e Francesco Zabarella sedevano nel Consiglio dei sedici mentre Beldomando Candi vi trovava posto come deputato *attuale*¹⁵⁵. Quest'ultimo, in particolare, si presentò al Consiglio come principale estensore del provvedimento. A suo dire esso costituiva un «straordinario rimedio» reso necessario dal lievitare delle cause commesse al nunzio, ormai spropositate per «quantità e qualità». Attraverso la preventiva designazione di due coppie di oratori si sperava di ovviare alle prevedibili lungaggini del foro veneziano: a due a due, i quattro eletti si sarebbero avvicendati a Venezia conferendo così continuità e consistenza alla discussione delle cause cittadine.

L'empirismo che informava quell'«straordinario rimedio» denota una volta in più tutta la duttilità di gerarchie e forme della rappresentanza rigide nella loro originaria formulazione normativa, ma rese lasse dalla sua quotidiana applicazione: senza troppe remore, i deputati chiesero agli oratori di subentrare in mansioni che erano del nunzio, prestandogli, in tal modo, «straordinario aggiuto»¹⁵⁶. Si trattava di un vero e proprio rovesciamento di quanto si era andati postulando sin dalla metà del secolo precedente: creato per sollevare gli oratori dalle loro gravose mansioni e per dare continuità alle azioni legali promosse presso il foro veneziano, il nunzio si era trovato nella condizione di dover essere aiutato dagli oratori per assolvere a tali funzioni¹⁵⁷. Ad inizio Seicento la presenza del nunzio a Venezia venne giudicata non più sufficiente a contenere l'inflazione dei ricorsi presso il foro lagunare. Nel giro di pochi anni, l'*straordinario rimedio* proposto da Beldomando Candi sarebbe divenuto prassi ordinaria: alla rappresentanza triennale affidata al nunzio si assommò, dunque, un incarico annuale affidato a due coppie di oratori elette, in via preventiva, in apertura dell'anno consiliare. Ancora una volta, la moltiplicazione delle forme della rappresentanza si costituì come empirica risposta

154. Cinquantasei i favorevoli, nove i contrari e uno solo *non sincero* (ASPD, ACA, Atti, reg. 21, c. 45v, alla data 22 febbraio 1602).

155. Cfr. ivi, cc. 23r, 62r.

156. Ivi, c. 45v alla data 22 febbraio 1602.

157. Cfr. CAP. I.

all'imporre del foro veneziano come ricettacolo ultimo della conflittualità proveniente dai domini¹⁵⁸.

Francesco Zabarella e Alvise Corradini (FIG. 9) furono i primi oratori a raggiungere Venezia in virtù di quei rinnovati criteri elettivi. Stilate dai deputati *attuali* e approvate dal Consiglio civico, le commissioni del 23 febbraio 1602 affidavano loro un'ampia gamma di negozi: perorare la rinnovazione dell'estimo, addossare al Territorio alcune spese di natura militare, portare avanti una vertenza fiscale rimessa ai provveditori sopra camere e sollecitarne un'altra ancora, sempre contro il Territorio, presso i dieci savi del corpo del Senato¹⁵⁹.

Impelagato in queste «cause pubbliche», il deputato Francesco Zabarella si trovava a Venezia in veste di oratore quando, da Padova, giunse la notizia del procedimento ai suoi danni promosso dai padri di Praglia. Egli stesso ne diede conto ai deputati *attuali* nella sua lettera dell'8 marzo 1602: l'acquisizione di un modesto appezzamento nei pressi di Tramonte San Giorgio aveva dato adito alla contestazione di «molt'altri» acquisti similmente conclusi dagli Zabarella nelle pertinenze del monastero¹⁶⁰. La gravità della questione spinse l'oratore a supplicare l'intervento dei deputati patavini: le istituzioni civiche avrebbero dovuto prendere le sue difese, comparando al suo fianco in sede di giudizio. Si trattava di una procedura straordinaria ma non ignota alle istituzioni di governo delle *communitates* suddite, solite sostenere le vertenze dei loro *cives* a fronte di una loro riconosciuta rispondenza ad interessi di ordine collettivo o, ancora, ad esigenze di tutela degli statuti e delle giurisdizioni civiche¹⁶¹. A rendere poco ortodossa la richiesta era il profilo istituzionale del suo estensore, non un privato cittadino ma un deputato investito, tra l'altro, del ruolo di oratore civico: nello scrivere ai deputati, Francesco Zabarella non si limitò a supplicare il «favore» della comunità nel suo conflitto con Praglia, ma chiese un'estensione del suo mandato tale da consentirgli di difendere i suoi personali interessi in veste di rappresentante della città di Padova. A sentir lui, la richiesta non era ingiustificata: le pretese fondiarie avanzate dai benedettini implicavano delle ricadute collettive che, debitamente considerate, sarebbero risultate degne di un diretto intervento da

158. Cfr. le elezioni consiliari per il periodo 1602-10 registrate in ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 21.

159. Ivi, c. 46r, alla data 23 febbraio 1602.

160. Ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 8 marzo 1602, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati.

161. Due giorni dopo Francesco Zabarella, sarebbe stato Roberto Papafava a supplicare l'intervento dei deputati in un suo contenzioso: «Mentre che li mesi passati io era alla banca m'occorse di pregare li signori miei colega d'un suffragio giusto et ragionevole che fu di ricercar il braccio della città in una causa ch'io haveva [...]. Per il che li detti signori scrissero al signor nontio e strettamente li ordinarono che quando havesse fatto bisogno fosse comparso *nomine publico* in detta causa» (ivi, c. n.n., alla data 10 marzo 1602). Ma per la stessa ragione cfr. anche la vicenda giudiziaria del deputato Daniele Dottori evocata al PAR. 3.4.

parte delle istituzioni municipali. Il diritto di prelazione accampato dai benedettini di Praglia faceva del monastero un attore economico eccessivamente privilegiato, in grado di agire sul mercato della terra in maniera spregiudicata, a discapito non solo della famiglia Zabarella, ma dell'intera cittadinanza patavina: beni messi a resa da locatari laici con notevole dispendio di energie e risorse rischiavano di ritornare in mano ecclesiastica per cifre irrisorie o non rispondenti al loro effettivo valore di mercato. Bisognava inoltre vigilare sul rispetto del «concordio» che la città di Padova aveva stretto con i monasteri di Praglia e Santa Giustina nel 1453, accordo grazie al quale la quota dovuta al titolare del fondo ad ogni cessione del suo dominio utile (*laudemio*) era stata ridotta al 2% sul valore del bene¹⁶². Per tali ed altre ragioni sarebbe stato opportuno dotare Francesco Zabarella del mandato sufficiente a permettergli di «comparere davanti Sua Serenità per la deffesa» di interessi che non erano solamente suoi, ma dell'intera città di Padova e «de suoi cittadini». In sintesi, la questione avrebbe dovuto trascendere la dimensione particolaristica del conflitto Praglia-Zabarella per divenire una *causa cittadina*, difendibile dallo stesso Zabarella in qualità di oratore.

Ad ulteriore riprova della necessità di un simile approccio, l'oratore cercò di dimostrare la stretta connessione esistente tra la sua personale vertenza e quella promossa dalla città di Padova per il rinnovamento dell'estimo, istanza che egli stesso era stato incaricato di presentare al Principe in qualità di rappresentante civico. Cedere alle pretese del monastero, acconsentire che i benedettini rientrassero in pieno possesso dei terreni contesi, avrebbe comportato l'iscrizione di ampi appezzamenti all'estimo del clero, costituendosi come un pericoloso precedente: Zabarella si premurò di ricordare ai deputati come in un sistema di tassazione basato sulla ripartizione di oneri fissi tra tre categorie contributive distinte – clero, distrettuali e cittadini – ogni passaggio di proprietà tra soggetti di diverso status avrebbe determinato una sperequazione nella distribuzione della pressione fiscale. In sintesi, consentire che Zabarella cedesse le sue terre ad un ente ecclesiastico avrebbe significato accettare di ripartire il peso della tassazione imposta da Venezia sulla cittadinanza padovana su un minor numero di fondi, con conseguente aumento della pressione fiscale sulle singole proprietà laiche¹⁶³. Tra supplicante e supplicato, tra interessi par-

162. Ivi, c. n.n., alla data 8 marzo 1602, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati. Una copia del citato *concordio* è conservata in ivi, *CRS, Praglia*, b. 138, cc. 341r-347v (ma cfr. anche ivi, b. 133, c. 1r-v). Allegato alle scritture processuali prodotte dalle parti e messo a disposizione dei consultori *in iure* nel 1606, il *concordio* padovano sarebbe stato richiamato a più riprese da Paolo Sarpi come precedente a dimostrazione della fondatezza delle pretese giurisdizionali della Repubblica sulle proprietà dissociate del clero (cfr. Sarpi, 2001b, p. 323; 1969a, p. 203).

163. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 8 marzo 1602, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati.

ticolari e bene comune, esisteva una congiuntura che lo scrivente si premurava di dimostrare su un piano empirico, di stringente convenienza politica: nel perorare l'assunzione della causa con Praglia da parte della sua patria, Zabarella ricorse alla stessa argomentazione che, di lì a poco, avrebbe prodotto in Signoria per esortare il Principe a sentenziare in suo favore¹⁶⁴.

Indirizzata ai deputati *attuali*, la proposta avanzata da Francesco Zabarella non arrivò mai ad essere discussa dal Consiglio civico: il suo vaglio rimase confinato all'interno del Consiglio dei sedici, consesso ristretto del quale lo stesso Zabarella era membro in quanto deputato dimissionario¹⁶⁵. Egli stesso aveva consigliato ai suoi colleghi di procedere segretamente: la relativa confidenza garantita dalla comunicazione tra deputati e oratori avrebbe permesso di evitare improvide fughe di notizie a beneficio del monastero di Praglia¹⁶⁶. La decisione di sostenere l'istanza di Francesco Zabarella a nome pubblico maturò, dunque, all'interno di quella ristretta cerchia di individui incaricati di rappresentare la *communitas* verso sé stessa (deputati) e verso la Dominante (oratori), evitando di sollecitare le diverse sensibilità politiche e fazionarie che animavano l'assemblea di governo municipale.

Ciò detto, i deputati non ritennero di acconsentire *in toto* alle richieste del loro collega: l'autorità sufficiente a rappresentare la città nella causa Praglia-Zabarella venne conferita non all'oratore Francesco Zabarella, ma al suo collega Alvisè Corradini e, in subordine, al nunzio Flaminio Carriero. Contrariamente alle aspettative di Francesco Zabarella, i deputati si assicurarono di mantenere una netta distinzione tra la *persona particolare* dell'oratore e la sua veste pubblica, e tra i suoi interessi privati e quelli della città di Padova: all'oratore Alvisè Corradini venne conferito un mandato piuttosto ristretto, sufficiente ad intervenire nella causa del collega ma solo e unicamente a tutela del «concordio» contratto nel 1453 tra la città di Padova e i monasteri di Praglia e Santa Giustina¹⁶⁷.

Presentatosi in giudizio a fianco del supplicante (15 marzo 1602), Alvisè Corradini fu particolarmente preciso nel descrivere ai deputati l'effettivo

164. ASVE, CI, f. 2, c. 368r-v, alla data 15 marzo 1602, supplica di Francesco Zabarella alla Signoria, in copia.

165. Cfr. ASPD, ACA, *Deputati*, b. 109, reg. 3, cc. n.n., alle date 9 marzo 1602 (lettera del deputato Sertorio Orsato agli oratori) e 11 marzo 1606 (lettera dei deputati Girolamo Selvatico, Sertorio Orsato, Tiso Camposampiero e Girolamo da Lion agli oratori). In esse i deputati preannunciarono agli oratori di voler sottoporre la questione al Consiglio dei sedici. Si noti, tuttavia, come i registri dell'attività del suddetto consiglio non riportino alcuna deliberazione in materia (cfr. ASPD, ACA, *Atti*, reg. 54).

166. In particolare, Zabarella invitò i deputati a diffidare dell'avvocato Albanio Veris, al servizio della comunità ma ingaggiato dai monaci di Praglia nell'ambito della vertenza sui beni di Tramonte San Giorgio (ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 8 marzo 1602, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati).

167. Ivi, *Deputati*, b. 109, reg. 3, c. n.n., alla data 12 marzo 1606, lettera dei deputati Girolamo Selvatico, Tiso Camposampiero e Girolamo da Lion all'oratore Alvisè Corradini.

perimetro della sua azione, del tutto rispondente ai termini imposti dal loro mandato:

Questa mattina l'illustrissimo et eccellentissimo signor Francesco Zabarella mio collega a suo nome particolare ha posto una rechiesta in Pieno Collegio nella difficoltà coi padri di Praglia nella quale ha ricercato con molte parole suffragio, et in particolare ha nel suo parlare dimandato che sia eseguito il concordio fatto fra la magnifica città et li reverendi padri sì di Praglia come di S. Giustina [nel] 1453, et io come ambasciatore della magnifica città, per debita obediienza delle lettere a me scritte dalle signorie vostre molto illustri alli 12 dell'istante, ho raccomandato il negotio del detto signor mio collega in questo particolare dell'esecuzione del detto concordio quale io haveva in mano, et particolarmente ho riferito nell'8° capitolo il quale appartiene al negotio di che si trattava, et così esso signor Zabarella ha ottenuto il suo desiderio et del suo denaro ha pagato la spesa della ducale¹⁶⁸.

La lettera di Alvise Corradini consente di rileggere l'iter di approvazione della *parte* sui beni enfiteutici da una più corretta prospettiva, permettendoci di cogliere un intreccio di interessi e di strategie supplicatorie altrimenti impercettibile. Il 15 marzo 1602 Zabarella si presentò in giudizio «a suo nome particolare» ma sostenuto dalla città di Padova nello specifico «particolare dell'esecuzione del [...] concordio» del 1453¹⁶⁹. Accolta dalla Signoria, la supplica venne rimessa ai savi del Collegio con conseguente interruzione del procedimento giudiziario avviato, su istanza del monastero di Praglia, presso la podesteria di Padova¹⁷⁰.

Scontata per Alvise Corradini, la distinzione tra la *persona particolare* del supplicante e il suo ruolo di rappresentante civico non fu altrettanto agevole per la Signoria e i suoi segretari: nello scrivere ai rettori di Padova ci si riferì alla supplica appena ricevuta come ad una «istanza» presentata sì da «Francesco Zabarella», ma come «ambasciator di quella magnifica città»¹⁷¹. Osteggiata dai deputati di Padova, l'identificazione tra i personali interessi dell'oratore e quelli della *communitas* conobbe un'implicita validazione da parte della Signoria e del Collegio, massima rappresentazione della Serenissima Repubblica e della sua sovranità sui corpi sudditi.

168. Ivi, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 15 marzo 1602, lettera dell'oratore Alvise Corradini ai deputati.

169. *Ibid.*

170. Ad ulteriore riprova di una già riscontrata ambiguità, da parte delle fonti, nel definire le procedure del Collegio, è da notare che, in relazione alla medesima udienza, là dove la documentazione veneziana dà conto di un giudizio della Signoria (ASVE, CI, f. 2, cc. 367r-368v), l'epistolario di Alvise Corradini riferisce di una votazione da parte del Pien Collegio (ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 15 marzo 1602, lettera dell'oratore Alvise Corradini ai deputati).

171. ASVE, CI, f. 2, c. 367r, alla data 18 marzo 1602, ducale rilasciata dal Pien Collegio e indirizzata ai rettori di Padova.

Nell'opporsi alla supplica, i rappresentanti del monastero di Praglia non mancarono di polemizzare contro la strategia adottata dal loro avversario nell'approcciarsi al trono della pubblica maestà. Nel farlo, Zabarella aveva fornito una rappresentazione di sé volutamente ambigua: al fine di sottrarre il giudizio sulla sua causa al foro podestarile, egli aveva «vanamente speso» «il nome di ambasciatore» della città di Padova¹⁷². In una scrittura successiva e afferente ad un risvolto collaterale della vertenza, i rappresentanti del monastero avrebbero rincarato la dose, accusando Zabarella di aver perseguito i «suoi fini particolari sotto la veste pubblica d'ambasciatore della magnifica città di Padoa»¹⁷³. Se la causa sui beni di Tramonte fosse rimasta deputata ad un foro ordinario, vincolato al rispetto degli statuti locali e all'applicazione del diritto comune, Zabarella non ne sarebbe venuto a capo. Egli era consapevole di aver illecitamente speso la *veste pubblica* di oratore al solo fine di facilitare il ricorso al Principe repubblicano, al suo diritto equitativo e alla sua giustizia straordinaria. Il cambio di foro aveva determinato un cambio nei criteri di giudizio: le solide argomentazioni giurisprudenziali favorevoli al monastero erano state omesse dal contraddittorio in favore di tesi supplicatorie di ordine politico ed economico, più affini all'empirica politica del diritto applicata dalle magistrature lagunari. Zabarella aveva supplicato il Principe «accortamente»: egli si era guardato dall'entrare nel merito del caso, preferendo accusare i monaci di avidità. In tal modo, il supplicante era riuscito a dimostrare la necessità di un qualche intervento sovrano che regolamentasse la loro presenza sul mercato della terra¹⁷⁴. Dal canto loro, i monaci avevano risposto a quelle accuse chiedendo al Principe di riportare la causa a Padova e alla sua originaria dimensione privata, di conflitto tra il monastero e Francesco Zabarella per il possesso di otto campi posti alle pendici dei Colli Euganei¹⁷⁵.

Gli esiti ci sono noti: nonostante la sfiducia espressa dagli avvocati al servizio di Padova¹⁷⁶, il Collegio non diede ascolto alle richieste dei benedettini e

172. Ivi, cc. 369r-371r, «Copia d'una simile presentata nella Cancellaria Ducal a 28 marzo 1602 per li reverendi padri di Santa Maria di Praglia nella causa con l'eccellente signor Francesco Zabarella dottor» (citazione tratta da ivi, c. 369v).

173. ASPD, CRS, Praglia, b. 133, c. 61r. Declinata in plurime forme, l'affermazione costituisce un leitmotiv del conflitto Praglia-Zabarella per come ridefinito dopo l'intervento del Pien Collegio (cfr. ivi, bb. 133-140).

174. «Né stimando che per li termini ordinari della giustitia questo li possa in alcun modo riuscire, si ha immaginato, per metterci in un pozzo come va dicendo, accortamente supplicare alla Serenità Vostra quasi che noi vogliamo levar alli vecchi patroni i beni che possedono o, trovato vecchi instrumenti, con li denari di questi tempi appropriarsi il sangue et le fatiche altrui, pensiero tanto lontano dal genio nostro et da quei termini modesti con quali è vissuta et viverà sempre la religion nostra» (ASVE, CI, f. 2, c. 369v).

175. Ivi, c. 370r.

176. «Del negotio del signor Zabarella, essendo sua signoria giunta questa mattina, hoggi si

sentenziò, infine, in favore di Francesco Zabarella. A darne notizia ai deputati patavini fu il vicecancelliere Zorzi Marsilio, presente a Venezia a supporto del nunzio e degli oratori (12 maggio 1602)¹⁷⁷: a suo dire, già nel licenziare le parti, il Collegio aveva dato segno di voler estendere alla totalità dei «clerici» quanto sentenziato ai danni di Praglia¹⁷⁸. Il 23 maggio successivo il Senato avrebbe confermato la linea politica tracciata dal Pien Collegio¹⁷⁹. Mandata in stampa, la «parte della prelatione alli ecclesiastichi» venne inoltrata a tutti i rettori insediati nei domini veneti con l'ordine di favorirne la capillare pubblicazione¹⁸⁰.

4.5

«Consigliato così dall'illustrissimo Querini»

Nel 1602 Francesco Zabarella seppe sfruttare la sua *veste pubblica* e il suo radicamento ai vertici delle istituzioni municipali padovane per costruire, e dal punto di vista retorico e da quello istituzionale, una quasi perfetta identificazione tra i suoi interessi e quelli della sua *communitas*. Ottenuto il supporto delle istituzioni cittadine nella sua causa con Praglia e favorita un'ambigua sovrapposizione tra la sua identità di supplicante e quella di rappresentante civico, gli risultò particolarmente agevole asserire come i suoi personali interessi, fatti propri da un intero corpo suddito, fossero completamente in linea con le esigenze della Serenissima Repubblica e del suo riscoperto giurisdizionalismo. Zabarella formalizzò tale asserzione in un passaggio della sua supplica destinato ad essere ripreso e rimodulato in diverse gradazioni durante la guerra delle scritture: i diritti di prelazione goduti dagli ecclesiastici sul riacquisto di proprietà dissociate andavano totalmente abrogati perché

ha consultato con il clarissimo Baroci con la presentia nostra; s'è concluso che la causa dal canto nostro sii assai debole» (ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 24 marzo 1602, lettera degli oratori ai deputati).

177. Le comunicazioni dell'uno e degli altri si fanno, in questo periodo, piuttosto rade. Ricordata nel testo della *parte* licenziata dal Senato, la presenza del nunzio in supporto di Francesco Zabarella trova però riscontro ivi, c. n.n., alla data 28 maggio 1602, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

178. «Hozì si ha finito di disputar la causa tra il signor Francesco Zabarella contro li reverendi di Praggia, et per quanto si è inteso è espedita a favor di esso signor Zabarella et della città insieme, che a clerici non si dia prelatione» (ivi, c. n.n., alla data 12 maggio 1602, lettera del vicecancelliere Zorzi Marsilio ai deputati).

179. ASVE, *SEN*, *Terra*, *Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602 in accoglimento della supplica di Francesco Zabarella.

180. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 41, c. n.n., alla data 31 maggio 1602, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Una copia a stampa della *parte* è presente in ASVE, *CI*, f. 2.

anco cederia a malefficio della Serenità Vostra quando con simili modi venisse soporato che detti beni fossero separati dalla temporale vostra giuridittione li quali al presente contribuiscono alle gravetze pubbliche di quella sua città [di Padova]¹⁸¹.

Il supporto offerto dalla comunità di Padova conferì ulteriore credito ad una retorica supplicatoria invero piuttosto consueta, fondata da un lato sulla pretesa rispondenza delle richieste del supplicante ad un *bene comune* del quale il Principe si costituiva come tutorio garante, dall'altro sull'anticipazione della visione politica dell'istituzione supplicata e sull'adeguamento ad essa del tono, dei contenuti e financo delle modalità di presentazione delle proprie istanze¹⁸². Si tratta di schemi supplicatori e topiche argomentative dei quali si è già dato conto, utilizzati, ad esempio, dai candidati alla nunziatura padovana¹⁸³ o, ancora, dall'oratore Aliprando Biasio in causa con la comunità di Este e con gli agguerriti titolari delle *poste delle pecore*¹⁸⁴.

Tuttavia, come nel caso delle ambascerie del Biasio, anche durante la vertenza Praglia-Padova-Zabarella il ricercato incontro tra gli interessi del supplicante e quelli del supplicato non si realizzò né si concluse sul solo piano della retorica. È lo stesso epistolario prodotto da Francesco Zabarella a ricordarci come l'intera trama supplicatoria da lui approntata fosse maturata nel corso di *uffici a parte* intrattenuti con personaggi di spicco del governo veneziano. A detta di Francesco Zabarella, l'opportunità di trasformare la sua *lite particolare* in una causa municipale gli era stata suggerita dall'allora savio di Terraferma Antonio Querini, quello stesso Antonio Querini che, tra tutti i polemisti della guerra delle scritte, si sarebbe dimostrato il più restio a ritornare sul controverso iter di approvazione della *parte* sui (cosiddetti) beni enfiteutici¹⁸⁵. Francesco Zabarella ne diede conto ai deputati all'atto stesso di supplicare l'intervento della città di Padova nella sua causa con Praglia:

Harei potuto ottenere per me l'istesso suffraggio [da parte del Pien Collegio], ma consigliato così dall'illustrissimo Querini savio di Terraferma, per maggior vantaggio non condecesso nell'istesso parere, non dubitando ponto che, essendo questo negotio di molto interesse a tutta la nostra città così per la privatione delli beni come per passarsi alla conditione del clero a diminutione dell'estimo nostro, et per talle conosciuto da nostri maggiori in tempo che vi erano più beni ne nostri cittadini, et ultimamente concesso a me stesso davanti l'illustrissimo signor podestà Bragadino, non debbino elle stesse gratiarmi¹⁸⁶.

181. Ivi, c. 368r-v.

182. Cfr. Zemon Davis (1987); Rudolph (2002); Bercé (2009).

183. Cfr. CAP. 2.

184. Cfr. PAR. 3.6.

185. Cfr. PAR. 4.2.

186. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 41, alla data 8 marzo 1602, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati.

Per come descritta da Francesco Zabarella, l'intercessione offerta da Antonio Querini pare conformarsi solo in parte agli schemi della ridondante routine micropolitica che connaturava l'attività del Pien Collegio¹⁸⁷: l'allora savio di Terraferma non si limitò a facilitare l'udienza del supplicante, né si accontentò di pronosticargli il suo favore in sede di giudizio o a mediarne le istanze verso figure dotate di maggiori risorse politiche e autorità decisionale; al contrario, Querini sfruttò la micropolitica del Pien Collegio per orientare gli esiti della causa Praglia-Zabarella, imprimendogli, sin dal suo avvio, una direzione funzionale al dispiegamento di quegli indirizzi politici giurisdizionalisti dei quali egli stesso, insieme ai *giovani*, si stava facendo alacre promotore. Il gruppo anticuriale insediato in Pien Collegio non si limitò ad accogliere con favore il ricorso di Francesco Zabarella contro il monastero di Praglia, ma si spese nel riplasmare termini della supplica e profilo del supplicante al fine di confezionare una fattispecie necessitante un deciso intervento legislativo a contenimento della proprietà ecclesiastica.

Il dinamismo di Antonio Querini conferma la propensione dei *giovani* ad elevare l'attività supplicatoria proveniente dai domini a condizione legittimante, e dal punto di vista procedurale e da quello teologico-politico, l'adozione di provvedimenti volti ad una più netta affermazione della giurisdizione secolare sulle persone e sulle *case* ecclesiastiche¹⁸⁸. Un orientamento operativo, questo, che papa Paolo V avrebbe stigmatizzato nell'incipit del suo *Breve* di scomunica e interdetto, ma che lo stesso Querini avrebbe rivendicato con forza in quel cruciale passaggio del suo *Aviso* nel quale, a fondamento della legittimità dei provvedimenti contestati, veniva posta la loro adozione in risposta a suppliche levate dai sudditi, richieste che il Principe, in ossequio alla sua funzione tutoria e alla derivazione divina della sua *potestà*, non aveva potuto esimersi dall'accogliere:

[La Repubblica] non ha potuto non vedere e non sentire e le giuste condoglienze de' sudditi e la necessità che aveva di provedervi; perciòché chiara cosa è che o conveniva sollevarli dalle sopradette fazzioni, per la detrazione di tanti beni e di tante facultà levate dal cumulo di tutte l'altre, o, non ascoltandoli, farli cader sotto il peso. Il sollevarli non era possibile, per il bisogno continuo delle istesse fazzioni, senza le quali non possono conservarsi li stati; et il non udirli e non proveder loro d'onestissimo suffragio et aiuto era cosa ingiusta, dannosa e perniciosissima. Che adunque poteva farsi [...]? Deve il principe abandonar li sudditi? Deve abandonar se medesimo? Deve lasciar il publico senza erario, lo stato senza governo, le fortezze senza presidio?¹⁸⁹

187. Cfr. CAP, 3.

188. Nel confrontarsi con l'apologia dei prodromi della crisi veneto-pontificia offerta in Sarpi (2006b), Alfredo Viggiano ritiene «evidente come a inizio Seicento Paolo Sarpi, ormai eminenza grigia della politica veneziana, e i nobili a lui più vicini ritenessero necessario creare il "caso"» (Viggiano, 2015b, § 2 e ss.).

189. Querini (1982, p. 669).

Simili asserzioni sono da leggere in relazione alla specifica politica della comunicazione dispiegata dalla Repubblica durante l'Interdetto, alla luce, dunque, del generoso ricorso ad un'idilliaca retorica funzionalista che, tutta protesa ad esaltare l'esistenza di una perfetta circolarità tra aspettative del suddito e politiche del Principe, trovava fondamento nello studiato incontro, nella sovrapposizione e nei reciproci prestiti tra richieste provenienti "dal basso" e pronunciamenti calati "dall'alto", tra voce dell'autorità sovrana e auspici impetrati dai suoi sudditi¹⁹⁰.

Declinata a posteriori, tale apologia del *buongoverno* veneziano poggiava su basi argomentative gettate a priori, lungo il percorso processuale e deliberativo che, a partire dal 1602, aveva portato la Serenissima all'assunzione dei provvedimenti contestati dal *Breve* pontificio. Nel dar corso ad ognuno di essi il governo veneziano si era premurato, ove possibile, di esplicitarne la derivazione da suppliche e denunce provenienti dai domini: l'adozione di tale argomentazione era risultata particolarmente agevole in relazione alla *parte* sui cosiddetti beni enfiteutici¹⁹¹ e nel caso degli arresti dei chierici Scipione Saraceno e Marcantonio Brandolini, risposta del Consiglio dei dieci alle denunce sporte dalle loro vittime¹⁹²; ma financo la *parte* senatoria proibente la libera costruzione di luoghi pii non mancava di citare tra le sue fattispecie giustificative i molti provvedimenti in tal senso già adottati dai consigli di diverse «città, terre e luoghi» sudditi. Essi erano espressione di una volontà legislativa "dal basso" che la Repubblica aveva inteso recepire, uniformare alle norme vigenti a Venezia ed infine estendere a tutti i suoi domini¹⁹³. L'adozione di *leggi generali* sulla base di precedenti selezionati e risemantizzati *ad hoc* rispondeva, nell'ottica dei *giovani*, ad una precisa strategia di legittimazione della brusca svolta giurisdizionalista da loro impressa al governo veneto. La perfetta rispondenza dei provvedimenti anticuriali a richieste levate dai territori sudditi ne consentiva l'inquadramento in una prospettiva tutoria: il *buongoverno* esercitato dalla Serenissima trovava sostanza e giustificazione nell'armonica consonanza tra necessità dei governati e iniziative assunte dai loro governanti.

Il coinvolgimento di interi corpi sudditi quali indiretti promotori della legislazione sulla proprietà ecclesiastica rispondeva, dunque, ad una logica apologetica applicata con costanza e metodo dai *giovani* insediati sul trono della Repubblica. Negli intenti di Antonio Querini, anche la *parte* proibente la cessione di beni immobili agli ecclesiastici (26 marzo 1605) avrebbe dovuto essere approvata dal Senato sulla base di un'iniziativa supplicatoria pro-

190. Su questi temi, cfr. de Vivo (2012a) e, in altra prospettiva, Viggiano (2015b). Con riferimento alla produzione di suppliche durante l'Interdetto, cfr. Florio (2014a).

191. ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 72, c. 72r, *parte* del Senato del 23 maggio 1602.

192. Oltre al commento di Corrado Pin a Sarpi (2001b, pp. 256-91), cfr. Viggiano (2015a e, soprattutto, 2015b, § 2-5).

193. ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 75, c. 19r, *parte* del Senato del 26 marzo 1605.

mossa dalla città di Padova per mezzo dei suoi rappresentanti in laguna. Ad indicarcelo è, ancora una volta, l'epistolario prodotto dagli oratori Francesco Zabarella e Alvise Corradini: già nel marzo del 1602, all'atto stesso di consigliare il coinvolgimento della città di Padova nella causa Praglia-Zabarella, Querini aveva trovato il modo di esortare le istituzioni patavine all'adozione di più incisivi provvedimenti a contenimento della proprietà ecclesiastica. Per mezzo di Francesco Zabarella, Querini aveva lasciato intendere come «maggiore gratia non si» potesse «fare a sua Serenità che el propore la parte delli lochi pii». Presente all'incontro, il segretario del Collegio Giovanni Battista Padavin si era subito associato a quelle raccomandazioni. Zabarella e Corradini ne diedero conto ai deputati *attuali* in maniera dichiaratamente allusiva, invitandoli a secretare le future comunicazioni e preannunciando dettagli riferibili solo «a bocca»¹⁹⁴. Propiziato dai risvolti micropolitici del dialogo tra governanti e governati, ai margini della sala del Collegio si stava realizzando un deciso allineamento tra gli orientamenti politici di gruppi anticuriali posti a diversi livelli del composito Stato veneto, uno al governo della Dominante, l'altro ai vertici della principale città suddita al di qua del Mincio.

Diversamente da quanto si potrebbe inferire dai libelli della guerra delle scritture¹⁹⁵ e dalla più immediata storiografia sull'Interdetto¹⁹⁶, la *parte* sui (cosiddetti) beni enfiteutici non risolse il conflitto tra Francesco Zabarella, la città di Padova e il monastero di Praglia. A seguito dell'intervento senatorio, Zabarella si trovò in possesso di beni sui quali il cenobio continuava a rivendicare il dominio diretto: di conseguenza, rimaneva aperta la questione relativa alla quantificazione del *laudemio* e dei diritti di decima, pretesi dai benedettini sulla totalità dei fondi posseduti da Francesco Zabarella nelle pertinenze di Tramonte San Giorgio. Il nobile padovano condusse il nuovo contenzioso secondo modalità collaudate¹⁹⁷: a titolo personale, egli promosse le sue istanze presso diverse magistrature veneziane, salvo poi tentare un accordo extragiudiziale con la parte avversa; al contempo, egli agì in veste di rappresentante cittadino, procurando (come deputato) e sostenendo (come oratore) l'avvio di

194. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 41, alla data 8 marzo 1602, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati.

195. Sarpi (1969a); Querini (1982); Micanzio (1606); Bovio (1606).

196. Contarini (1982); Sarpi (2006b).

197. Sul finire del 1602 e ancora all'inizio del 1603 i rappresentanti dei monasteri di Praglia e Santa Giustina fecero istanza di potersi appellare al Consiglio dei sedici qualora «alcuno» avesse tentato di «ottenere lettere o altro mandato contra li predetti monasteri sì a Padova come a Venetia et in ogni luoco sotto pretesto d'interesse publico» (ASPD, *ACA, Deputati*, reg. 11, c. n.n., alla data 31 ottobre 1602 e reiterata con termini pressoché analoghi alla data 14 gennaio 1603. Entrambe le istanze sono presenti in copia ivi, *CRS, Praglia*, b. 138, cc. 352r-353v).

una decisa campagna supplicatoria volta al pieno ristabilimento del *concordio* in materia di *laudemi* e decime contratto nel 1453 tra la città di Padova e i monasteri di Praglia e Santa Giustina.

Non è questa la sede per prendere in considerazione la studiata sovrapposizione tra queste due linee conflittuali, orchestrata da Francesco Zabarella a partire dal 1603 e destinata a protrarsi con alterne fortune per tutto il decennio a seguire¹⁹⁸. Più utile ai fini del nostro ragionamento è notare come la progressiva introduzione di una certa semantica giurisdizionalista nel discorso politico patavino e l'induzione nell'assemblea civica di una generalizzata diffidenza verso le politiche fondiari del clero abbiano permesso a Francesco Zabarella di coagulare intorno al suo contenzioso una base di consenso tale da permettergli di indirizzare le istituzioni municipali verso l'adozione di iniziative sempre più radicali in materia di contenimento della proprietà ecclesiastica. Il 15 febbraio 1603 Zabarella era tra i dodici deputati *ad utilia* quando, su sua istanza, gli *attuali* rinnovarono al nunzio Flaminio Carriero l'autorità sufficiente ad agire a tutela del *concordio* del 1453¹⁹⁹. Coadiutore del nunzio e personaggio vicino a Francesco Zabarella²⁰⁰, l'11 marzo successivo il sollecitatore Francesco Albanese depositò presso la cancelleria ducale una scrittura «per nome della magnifica città di Padova contra li reverendi padri di Praglia». In essa, l'emergere del conflitto sulla quantificazione del *laudemio* veniva messo in diretta correlazione con l'«esecuzione» della «salutifera provisione» approvata dal Senato il 23 maggio 1602, norma

198. Su questi aspetti, cfr. Florio (2015a).

199. Di fatto – e ad ulteriore riprova della potenziale intercambiabilità delle due figure – venne trasferito al nunzio il mandato conferito, in prima istanza, all'oratore Alvise Corradini (ASPD, *ACA, Deputati*, b. 109, reg. 4, c. n.n., alla data 15 febbraio 1603, lettera dei deputati Giovanni Santa Croce, Beldomando Candi, Frezerino Capodivacca e Gasparo Borromeo al nunzio Flaminio Carriero). Il 23 ottobre 1604 il Consiglio civico sarebbe tornato a commettere la causa del *concordio* a Francesco Zabarella, nuovamente insignito del titolo di oratore (ivi, *Atti*, reg. 21, cc. 124v-125r).

200. Deputato *attuale*, Francesco Zabarella ne perorò l'assunzione in pianta stabile durante la seduta consiliare del 19 gennaio 1604, e questo in ragione della «multiplicità delle cause» affidate alle cure del solo nunzio Flaminio Carriero. Funzionale all'intensa attività supplicatoria inaugurata dallo stesso Zabarella, l'ennesimo tentativo di riforma della rappresentanza padovana presso la Dominante venne rigettato dal Consiglio civico con novantotto voti contrari e tre *non sinceri* su un totale di centocinquantuno votanti (ivi, c. 114r). Confermando la sua rigida interpretazione dei rapporti gerarchici esistenti tra oratore e nunzio (cfr. PAR. 2.2), Francesco Zabarella tentò di rilanciare la proposta durante la sua missione veneziana del novembre 1604: «in quest'occasione (oltre molt'altre) si prova con grave danno della città la necessità che s'ha di un huomo che, oltre il sollicitar il signor nontio et raccordarli continuamente le cause pubbliche, si facci pratico di maniera che in occasione d'absentia del signor nontio (il che potria esser spesso per l'avenire) questo possi in qualche parte supplire et agiuttar anco gl'ambasciatori in quelle cose nelle quali loro per honor publico non possono impiegarsi» (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 28 ottobre 1604, lettera degli oratori ai deputati).

con la quale si sperava che dovesse esser fermato quel desiderio col quale essi reverendi padri et altri lochi pii si andavano allargando ne beni de laici, non contenti di godere quel tanto che possiedono in tutto quel territorio²⁰¹.

La scrittura segnava un ulteriore punto di svolta negli orientamenti politici della comunità di Padova, il prodromo di un più deciso allineamento, da parte delle istituzioni municipali, ai manifesti indirizzi anticuriali assunti dal governo della Serenissima. I tempi per realizzare quanto auspicato da Antonio Querini erano ormai maturi. A farsene carico fu Francesco Zabarella: rientrato in carica come deputato *attuale*, il 18 febbraio 1604 egli esortò il Consiglio civico a ricorrere alla Serenissima Signoria per supplicare l'approvazione di una *parte* che vietasse, questa volta in senso radicale, qualsiasi acquisizione di beni laici da parte di enti ecclesiastici:

Con molto pregiudicio et danno ancora delle ragioni publiche di questa città, il che per l'avenire si farà maggiore quando sia tollerato che li monasteri nostri et altri lochi pii, non contenti di godere in questo territorio la terza parte et più de tutti li beni stabili sotto la felice ombra di questo Serenissimo Dominio, procurano maggiormente oltre il loro bisogno d'arichirsi ogni di più appropriandosi la maggior parte delli beni stabili non solo per la dedicatione et ingresso de molti religiosi nelli loro monasteri et per lasci de particolari et per el più de donne vedove contra la forma delli statuti di questa città, ma più forse per causa de molti acquisti fatti da gli stessi con dannari contanti da diversi nostri cittadini et consorti delle possessioni intiere portando quelle dall'estimo nostro alla conditione del reverendo clero et perciò agravando el rimanente de nostri beni nella contributione delle gravezze publiche, li quali beni doveriano per ogni modo essere goduti da laici per servitio del suo Prencipe naturale, per sustentamento delle loro fameglie et per valersene nell'occorrenti occasioni de contratti come de constituir et restituir di dotte, da quali sono essenti gli ecclesiastici. Però l'andarà parte che per gli oratori nostri sii supplicata la Serenità del nostro Prencipe che si degni di provvedere a tanto nostro interesse nel miglior modo che alla prudentia sua parerà convenirsi per la conservatione de noi altri suoi fedelissimi et devotissimi sudditi²⁰².

Non si trattava più, dunque, di rintuzzare le velleità di un paio di monasteri nei confronti dei loro affittuari, ma di prendere atto degli ingenti danni apportati al sistema fiscale da un'eccessiva presenza ecclesiastica sul mercato della terra: alla diminuzione della proprietà secolare corrispondeva un aumento della tassazione sui contribuenti laici e questo al netto di una diminuzione delle entrate erariali della Repubblica. Determinante per l'approvazione della *parte* senatoria del 23 maggio 1602, il corollario della supplica presentata da Zabarella contro il monastero di Praglia divenne un tema centrale nel dibattito consi-

201. Presente in copia ivi, *CRS, Praglia*, b. 138, cc. 369r-370r.

202. Ivi, *ACA, Atti*, reg. 21, c. 118r-v, *parte* approvata con novantatré voti a favore, ventinove contrari e ventisei *non sinceri*.

liare patavino del 1604. La nuova iniziativa supplicatoria caldeggiata da Francesco Zabarella si muoveva in continuità con la norma introdotta dal Senato nel 1602, proponendosi come suo superamento. Egli stesso ebbe occasione di ribadirlo nel corso della riunione del Consiglio dei sedici del 18 febbraio 1604:

quelli del reverendo clero che hanno aquistà beni de laici che li pagavano livello hanno levato essi beni dalla contributione delle gravezze publiche sì della magnifica città come del spettabile Territorio et li hanno portati a far le fattion con esso reverendo clero contra le parti prese in questa materia et a pregiudicio non solo di detti città et Territorio ma anco di Sua Serenità che si dovea dir prima²⁰³.

La convergenza degli interessi di singoli proprietari, corpi laici («magnifica città» e «spettabile Territorio») e corpo sovrano («Sua Serenità») veniva nuovamente addotta da Francesco Zabarella come motivo sufficiente a legittimare un ulteriore ricorso al Principe. Il Consiglio dei sedici convenne nel definire la questione «causa grave et di molta importantia», da «consultar con la presentia d'un paro d'avocati» e con il «maggior numero» possibile di deputati. La gravità della faccenda necessitava l'adozione di misure straordinarie: i deputati *attuali* chiesero e ottennero un mandato che consentisse loro di intervenire nella nuova «causa» oltre la naturale scadenza del loro incarico. Anche se «usciti d'ufficio», i deputati Francesco Zabarella, Daniele Campese, Andrea Cittadella e Francesco Trapolino avrebbero dovuto essere informati qualora altri rappresentanti civici avessero deciso di impugnare la *parte* appena approvata dal Consiglio civico; in tal caso essi ne avrebbero assunto la difesa di fronte al medesimo consesso²⁰⁴.

Paventata con cognizione di causa da Francesco Zabarella²⁰⁵, tale evenienza si concretizzò non appena questi riprese la via delle lagune: il 14 marzo 1604 i presidenti dell'ospedale padovano della Ca' di Dio si presentarono ai deputati *attuali* per veder cassata la *parte* proibente la cessione di beni ai luoghi pii²⁰⁶. Di conseguenza, l'esecutivo civico ordinò al nunzio Flaminio Carriero

203. Ivi, reg. 54, c. 20r, alla data 18 febbraio 1604, terminazione del Consiglio dei sedici.

204. Ivi, c. 20v, alla data 18 febbraio 1604, terminazione del Consiglio dei sedici.

205. Così nel libro parti della comunità di Padova alla data 11 marzo 1604: «Comparse all'ufficio della cancelleria il magnifico signor Francesco Zabarella dottor et ricercò doversi notare qualmente ha presentito che alcuni pretendono farsi udire dalli magnifici deputadi o nel magnifico Consiglio sopra la parte per lui proposta et presa in esso Consiglio sotto li 18 del passato in proposito de clerici che non possono aquistare, et però intende di esser chiamato per difesa della parte et interesse publico» (ivi, reg. 21, c. 120r).

206. Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 6, c. n.n., alla data 14 marzo 1604, lettera dei deputati Giovanni Battista Zacco, Rinaldo Papafava e Gasparo Borromeo all'oratore Francesco Zabarella. La responsiva si trova ivi, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 15 marzo 1604. Sulla Ca' di Dio, cfr. Bianchi (2005) e, più in generale, sugli ospedali padovani, cfr. Maddalena, Ripa Bonati, Silvano (2013).

di sospendere qualsiasi iniziativa supplicatoria a sostegno della suddetta *parte*²⁰⁷. Evidente la diffidenza nei confronti di Flaminio Carriero, percepito come persona vicina a Francesco Zabarella²⁰⁸. Piccato, il nunzio rispose specificando che mai avrebbe osato «operare» in assenza di un esplicito mandato; egli conosceva i limiti della sua funzione di rappresentanza e mai avrebbe pensato di «spender» indebitamente «il nome [della città di Padova], che non [era] suo»²⁰⁹.

Era il prodromo di tensioni che, nel giro di un mese, si sarebbero fatte evidenti: il 30 aprile 1604 i deputati *attuali* Rinaldo Papafava e Gasparo Borromeo ufficializzarono il loro sostegno alle istanze della Ca' di Dio²¹⁰. Intenzionato a far cassare la *parte Zabarella*, Gasparo Borromeo chiese e ottenne la convocazione del Consiglio civico per il 31 maggio successivo. Impegnato a Venezia in un risvolto privato della sua causa con Praglia, Francesco Zabarella non mancò di far sentire il suo disappunto e quello dei suoi protettori²¹¹. A detta sua e degli oratori presenti in laguna, «alcuni di questi signori illustrissimi sia del Collegio come d'altri» avevano accolto con fastidio le notizie provenienti da Padova²¹². Un inciso laconico ma carico di significato: insieme alle precedenti esternazioni di Antonio Querini, esso lascia intendere, una volta in più, l'interesse del patriziato incardinato sul Pien Collegio nei confronti di quelle istanze che, provenienti dai domini, avrebbero potuto – e dovuto – co-

207. ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 6, c. n.n., alla data 15 marzo 1604, lettera dei deputati Giovanni Battista Zacco, Rinaldo Papafava e Gasparo Borromeo al nunzio Flaminio Carriero e ribadita con maggiore perentorietà *ivi*, alla data 16 marzo 1604, lettera dei deputati Giovanni Battista Zacco, Rinaldo Papafava, Gasparo Borromeo e Girolamo da Lion al nunzio Flaminio Carriero.

208. Cfr. PAR. 2.2.

209. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 16 marzo 1604, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati. Simile *ivi*, c. n.n., alla data 18 marzo 1604, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati.

210. *Ivi*, *Atti*, reg. 21, c. 118v.

211. Il 26 maggio 1604 i deputati si servirono degli oratori per preannunciare a Zabarella l'imminente convocazione del Consiglio civico (*ivi*, *Deputati*, b. 110, reg. 6, c. n.n. 26 maggio 1604, lettera dei deputati Alessandro Anselmo, Girolamo da Lion e Rinaldo Papafava agli oratori). Piccata la risposta di Francesco Zabarella: «Dalli signori oratori ho inteso del pensiero del magnifico Borromeo per l'intromissione della parte ch'io propossi intorno li lochi pii; non voglio credere che quel signore habbi aspettado quell'occasione che io mi atrovi de qui occupado in una mia causa, tutto che speri in breve d'espediti et esser delli. Però desidero dalle vostre signorie illustri questo favore che sia prolungato questo ordine alle fine della settimana che viene, perché spero fare riconoscere quel signor del suo errore, oltra gl'altri rispetti che concerneno gl'interessi publici, come l'intenderanno dall'istessi signori oratori» (*ivi*, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 27 maggio 1604, lettera di Francesco Zabarella ai deputati).

212. *Ivi*, c. n.n., alla data 27 maggio 1604, lettera degli oratori ai deputati. Attivi a Venezia in quel periodo risultano gli oratori Marcantonio Santuliana, Francesco Trapolino, Tiso Campompiero e Sertorio Orsato (cfr. *ivi*, *Atti*, reg. 21, c. 123r, alla data 5 maggio 1604).

stituirsi come occasione per dar corso al suo disegno giurisdizionalista e anticuriale.

Rintuzzata l'*intromissione* avanzata da Gasparo Borromeo²¹³, Francesco Zabarella ne affrontò una seconda tra il dicembre del 1604 e il gennaio del 1605, promossa, questa volta, dal deputato *ad ecclesias* Ottonello Descalzo²¹⁴. A nulla gli valse l'essere occupato a Venezia come oratore nella causa del *concordio*²¹⁵, né l'impegno in un concomitante – e per certi versi contrastante – tentativo di concludere il suo personale contenzioso con Praglia per mezzo di un accordo extragiudiziario²¹⁶. Rientrato precipitosamente a Padova, Zabarella gestì a fatica la prima fase di un tortuoso iter deliberativo che, promosso da quella parte del corpo civico più vicina agli interessi del clero, si sarebbe concluso il 16 marzo 1605 con la definitiva cassazione della sua proposta a tutela della proprietà laica²¹⁷.

Tuttavia, solo dieci giorni dopo, il Senato veneziano avrebbe legiferato in tal senso di sua iniziativa: è del 26 marzo 1605 la *parte* con la quale la Repubblica vietò ai suoi sudditi laici qualsiasi cessione di beni stabili in favore di enti ecclesiastici. In mancanza di una supplica presentata da un corpo suddito o di precedenti normativi vigenti a livello locale, Pien Collegio e Senato si limitarono a richiamare l'esistenza di una serie di provvedimenti (il più recente era del 1536) che già imponevano simili divieti nella città di Venezia e nel suo distretto (Dogado). Formalmente, la norma nuovamente introdotta si limitava ad estendere ai domini provvedimenti già in vigore nella Dominante²¹⁸. Come quella sui beni enfiteutici (23 maggio 1602) e quella sulla fondazione di nuovi

213. Francesco Zabarella si disse impossibilitato a rientrare in patria. Di conseguenza, la *parte intromessa* rimase sospesa in attesa di dibattimento (ivi, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 27 maggio 1604, lettera di Francesco Zabarella ai deputati).

214. Ivi, *Atti*, reg. 21, c. 125r, alle date 11 dicembre 1604 e 7 gennaio 1605.

215. Ivi, cc. 124v-125r, alla data 23 ottobre 1604, commissioni dei deputati a beneficio degli oratori Francesco Zabarella e Tiso Camposampiero. Ivi, *Nunzi*, b. 43, cc. n.n., lettere inviate ai deputati dall'oratore Francesco Zabarella tra il 26 ottobre 1604 e il 12 dicembre 1604.

216. Mediato dal patrizio Lorenzo Priuli e dal giudice compromissorio Alessandro Terenzio, l'accordo sarebbe risultato valido ad un'unica condizione: che «il signor Zabarella» procurasse di far accettare dalla città di Padova una «oblatione» presentata dal monastero di Praglia in Pien Collegio «in materia del laudemio». La clausola faceva riferimento alla causa per il ristabilimento del *concordio* del 1453, allora commessa allo stesso Francesco Zabarella in veste di oratore civico (ivi, *CRS*, *Praglia*, b. 138, c. 372r-v). Alla stesura del compromesso contribuì l'avvocato Attilio Faccio, futuro candidato alla nunziatura di Padova (cfr. PAR. 2.3). Durante l'Interdetto e negli anni a seguire, Faccio operò a più riprese come «procuratore» e «interveniante» del monastero di Praglia (ASPD, *CRS*, *Praglia*, b. 138, *passim*). Il dato conferma l'impressione di una sua lontananza rispetto agli ambienti dell'anticurialismo padovano e veneziano (cfr. PAR. 2.3).

217. ASPD, *ACA*, *Atti*, b. 21, cc. 155v-156r alle date 25 febbraio, 8, 11 e 16 marzo 1605. Determinante, oltre a quella di Ottonello Descalzo, fu l'opposizione di Antonio Frigimelica, *interveniante* per conto degli ospedali padovani di Santa Maria dei Mendicanti e della Ca' di Dio.

218. ASVE, *SEN*, *Terra*, *Reg.*, reg. 75, c. 19r, *parte* del Senato del 26 marzo 1605.

luoghi pii (10 gennaio 1604)²¹⁹ anche quest'ultima *parte* sarebbe incorsa nelle ire del pontefice costituendosi come *casus* di quella *guerra fatta con scritture* che fu l'Interdetto veneziano del 1606-07²²⁰.

4.6

I giovani e la via supplicationis

A cavallo dell'Interdetto, una disinvolta gestione delle nomine ai diversi saviate permise ai *giovani* di mantenere un controllo continuativo del Pien Collegio a dispetto della rotazione trimestrale delle cariche e dei prescritti periodi di contumacia²²¹; gli osservatori filopontifici giudicarono particolarmente disdicevole l'atteggiamento tenuto proprio da Antonio Querini, disposto ad accettare un anomalo declassamento da savio grande a savio di Terraferma pur di rimanere assiso sul trono della pubblica maestà per l'intero 1606²²². Simili atteggiamenti sono stati messi in relazione con la volontà dei *giovani* di esercitare una continuativa influenza, da un lato, sulle funzioni legislative, esecutive e diplomatiche dell'apparato di governo veneziano²²³, dall'altro, sulla comunicazione tra i diversi organi della Repubblica e sulla conseguente politica dell'informazione assunta dalla Serenissima nei confronti dell'arena esterna al suo corpo patrizio²²⁴. I *giovani* ravvisarono nel Pien Collegio il centro nevralgico dal quale imprimere alla vita politica repubblicana quegli indirizzi giurisdizionalisti e anticuriali che più rispondevano alla loro idea di una Venezia nuovamente protagonista sullo scacchiere italico ed europeo.

Non altrettanto indagata è l'attenzione riservata dai *giovani* al Pien Collegio quale sede preposta ad una comunicazione politica tra governanti e governati meno eclatante ma sicuramente più pervasiva, condotta attraverso l'ordinario scorrere della *via supplicationis* e il quotidiano esprimersi di una politica del diritto che, ad inizio Seicento, si rivelò quanto mai funzionale all'affermazione della sovranità della Serenissima non solo sul privilegio ecclesiastico ma anche sui particolarismi del suo Stato composito²²⁵. Vicende come quella di

219. Ivi, reg. 73, c. 151r-v, *parte* del Senato del 10 gennaio 1603 *m.v.*

220. *Breve*.

221. Cfr. PAR. 3,3.

222. Cozzi (1995b, pp. 85-6).

223. Cozzi (1995c).

224. De Vivo (2012a).

225. Cfr. Gaetano Cozzi in Cozzi, Knapton, Scarabello (1992, p. 183); Povolo (2002, pp. 509-10; 2006b; 2007a; 2008; 2015); Viggiano (2015b). A partire soprattutto da Povolo (1997), maggiormente indagata, in tale prospettiva, è l'attività del Consiglio dei dieci. Ma con riferimento alla prassi supplicatoria incardinata sul Pien Collegio, cfr. Povolo (2006a), oltre all'introduzione e ai commenti di Corrado Pin a Sarpi (2001b) e Sarpi (1985), sul quale cfr. anche Pin (1986).

Francesco Zabarella e della sua causa con il monastero di Praglia invitano ad una più attenta riflessione sulle interazioni tra *via supplicationis*, politica dell'informazione e processo deliberativo, sfere alla cui intersezione la costituzione materiale veneziana poneva proprio quei seggi del Collegio²²⁶ che, non a caso, il patriziato anticuriale si premurò di occupare con continuità e metodo.

A Venezia come altrove, gestire la microconflittualità emergente dalle periferie sociali, istituzionali e geografiche del dominio costituiva una componente non irrilevante dell'attività di governo propria del Principe sovrano²²⁷. Protagonista di quell'intensa stagione politica²²⁸, Nicolò Contarini lo avrebbe ricordato, quasi con tono pedagogico, in un passo poco frequentato – ma non per questo meno rilevante – delle sue *Istorie veneziane*. Dopo aver ricapitolato i termini della vertenza Praglia-Zabarella e aver ricordato come la «causa controversa» fosse stata, «doppo varii giudizi, devoluta al Senato», Contarini sospende il tempo del racconto per rivolgere un avvertimento al lettore:

Mentre verso in simil materie, parerà ad alcuno che mi dimori in cose lievi e di poco momento; ma, mentre parlo di fatti interni della città, la qual viveva ora in una tranquilla pace, poco altro posso dire se non quello che apparteneva alla polizia del suo governo: le quali cose, se non saranno egualmente dilettevoli al lettore come se si scorresse di gran guerre, dalle quali dependono gravissime alterazioni nel mondo, tuttavia il saper queste cose non tanto famose non doverà riuscire inutile a' nostri cittadini, poiché mi persuado, e con diligente avvertimento ho imparato, che più insegnano nell'istoria li particolari che le generalità; è vero che queste più dilettono e movono gl'affetti, ma l'utilità et ammaestramento nascono da quelli²²⁹.

Reggere e amministrare lo Stato, occuparsi della «polizia del suo governo» implicava rispondere a suppliche e fare giustizia, e tanto più in un contesto giuridico-istituzionale come quello veneziano, caratterizzato da una profonda penetrazione tra momento politico e momento giudicante²³⁰. L'attestarsi dei *giovani* sul principale snodo tra *via supplicationis* e processo deliberativo li mise nella condizione di poter sfruttare a pieno un'interrelazione tra diritto e politica di per sé già esaltata dalla precipua cultura giuridica e della peculiare struttura costituzionale della Repubblica veneziana. Assisi con continuità sul trono della pubblica maestà, i *giovani* poterono imprimere all'endemica microconflittualità proveniente dai domini soluzioni contestuali ai loro orientamenti politici e funzionali al loro dispiegamento: «cose lievi e di poco mo-

226. Cfr. PAR. 1.5.

227. Mi limito a richiamare il fondamentale Nubola, Würgler (2002).

228. Cozzi (1995b).

229. Contarini (1982, p. 359).

230. Cozzi (1982, 1980-85).

mento», come il contenzioso per il possesso di otto campi alle pendici dei Colli Euganei divennero, una volta avvocate dal Pien Collegio, questioni di Stato in grado di mettere in discussione l'intera materia dei rapporti tra autorità ecclesiastica e potere secolare²³¹.

Di simili dinamiche pare dare maggior contezza, seppur *ex negativo*, il periodo immediatamente successivo alla crisi dell'Interdetto: allineato su posizioni meno oltranziste, in tale congiuntura il Collegio pare affidarsi alla consulenza di Sarpi e degli altri consultori *in iure* proprio per depotenziare la portata *generale* delle *liti particolari* che gli erano quotidianamente sottoposte attraverso la *via supplicationis e iustitiae*. Cionondimeno, per il Sarpi del post-Interdetto l'intervento consultivo in supporto all'ordinaria attività giurisdicente del Collegio continuò a rappresentare il principale canale attraverso il quale esercitare una funzione di indirizzo nei confronti del governo veneto, strumento grazie al quale esortare la macchina deliberativa veneziana a percorrere, se non altro, «la strada dei piccoli passi, della promozione di parziali riforme legislative, di recupero di prerogative sovrane compromesse, di controlli più capillari sulla gestione del potere statale attraverso i rappresentanti politici periferici»²³². Letto attraverso le carte dei consultori, il governo dello Stato veneto non appare così diverso da come descritto da Nicolò Contarini nelle sue *Istorie*: costante vigilanza e oculata gestione di «cose lievi e di poco momento» giunte all'attenzione del Collegio attraverso la *via supplicationis e iustitiae* e di lì trasmesse – o celate – al Senato in virtù delle funzioni preconsultive riconosciute al trono della pubblica maestà²³³.

Saldi sui loro saviati, ad inizio Seicento i *giovani* poterono agire sul flusso delle suppliche indirizzate al Principe e sull'andamento delle cause a lui sottoposte. Essi si posero nella condizione di poter esercitare fattive prerogative di selezione e controllo sugli stimoli rivolti agli organi deliberativi della Serenissima da parte dell'eterogenea gamma di individui, *communitates* e corpi sottoposti al suo dominio. Controllare la *via supplicationis* significava controllare i supplicanti, agire, regolandola, sulla loro capacità di interloquire con il potere

231. Contarini (1982, p. 359).

232. Pin (2001, p. 82; cfr. anche 2006b).

233. Contarini (1982, p. 359). «Casi a volte di poco conto», scrive Corrado Pin, «portati in Collegio da litiganti per una capellania o per controversie tra una comunità e il parroco, tra confraternite e clero; a volte casi più delicati, come l'insediamento di nuovi religiosi in una città, la costruzione di conventi senza autorizzazione pubblica, i ricorsi di congregazioni del Dominio per ingerenze pontificie a favore di conventi non veneti; e, ancora, le rimostranze per il mancato riconoscimento dello *status* di ecclesiastici ai cavalieri di Malta giudicati nei tribunali secolari, o la tutela di veri o presunti diritti di patronato delle comunità limitati o aboliti da interventi di vescovi veneti o di altro Stato. Casi di ordinaria amministrazione che il Collegio un tempo risolveva senza ricorrere ai consultori o, al più, sentendo il parere di avvocati fiscali o di esperti segretari» (Pin, 2001, p. 80).

sovrano sollecitandone l'intervento; un'interlocuzione, questa, che conosceva la sua manifestazione istituzionale nelle udienze concesse dalla Signoria e dal Pien Collegio ma che, come si è visto, trovava il suo più intimo fondamento in pratiche comunicative e di governo di chiaro segno micropolitico, parallele e consustanziali all'attività ufficiale condotta dal primo mobile del governo veneziano²³⁴. Assurti ai massimi gradi della politica veneziana, i *giovani* si trovarono, al contempo, all'apice del sistema micropolitico sotteso ad essa: a darne conto sono gli epistolari prodotti da deputati, nunzi e oratori sudditi, un *corpus* che, per quanto strabordante e difficilmente controllabile, si rivela quanto mai utile ai fini di una corretta collocazione del patriziato anticuriale in quel complesso sistema di mezzi, amici e parenti, di protezioni e *uffici a parte*, sul quale si reggeva il dialogo tra la Repubblica e i suoi corpi sudditi.

La figura di Antonio Querini si costituisce, ancora una volta, come paradigmatica. Negli anni successivi all'approvazione della *parte* sui beni enfiteutici (23 maggio 1602) e in concomitanza con il lavoro preparatorio all'imposizione del controllo senatorio sugli acquisti del clero (1604-05), la protezione offerta da Antonio Querini alla persona di Francesco Zabarella poté, per mezzo dello stesso Zabarella, farsi protezione civica, accordata all'intera città di Padova e ai suoi rappresentanti. Le tappe di questo progressivo avvicinamento tra il savio-patrono e la città-cliente conobbero brusche accelerazioni in concomitanza di propizi allineamenti tra i moti di rotazione del Collegio e quelli delle cariche istituzionali della comunità patavina. Le frequenti coincidenze tra i saviati del Querini e gli incarichi di Francesco Zabarella come oratore e deputato *attuale* rappresentano congiunture particolarmente favorevoli all'analisi di tali dinamiche; al contempo, sono questi allineamenti a permetterci di cogliere una volta in più il precipuo stile di governo adottato da Antonio Querini e dai *giovani* in generale, ossia la loro propensione a fare dell'ordinaria micropolitica del Collegio uno strumento politico *tout court*. Per mezzo di *amicizie* e *uffici a parte*, le comunità suddite vennero coinvolte nella creazione di *casi* funzionali al dispiegamento di politiche giurisdizionaliste e, in ultima analisi, all'alimentazione di quel pervasivo stato di tensione che sarebbe infine conflagrato nella crisi dell'Interdetto²³⁵.

Si considerino, ad esempio, le comunicazioni intercorse tra Antonio Querini e i rappresentanti padovani nell'ultimo bimestre del 1604. Sull'onda lunga generata dalla causa Praglia-Zabarella, la città di Padova si trovava impegnata su due fronti conflittuali: da un lato, il contenzioso con i monasteri di Praglia e Santa Giustina per il ristabilimento del *concordio* del 1453; dall'altro, il dibattito istituzionale infiammato dall'approvazione della delibera consiliare

234. Cfr. CAP. 3.

235. Cfr. Viggiano (2015b, § 2 ss.).

proibente le cessioni immobiliari in favore di persone ed enti ecclesiastici²³⁶. Promotore di entrambe quelle iniziative, nel novembre del 1604 Francesco Zabarella si trovava a Venezia in qualità di oratore: con l'occasione, egli riprese contatto con Antonio Querini, appena rientrato in Collegio in veste di savio di Terraferma. Protettore e protetto agirono di concerto al fine di rinfocolare gli ardori giurisdizionalisti e antiecclesiastici serpeggianti nel corpo civico padovano. Il 22 novembre Zabarella riferì ai deputati *attuali* alcune perplessità confidategli dal suo patrono: nel corso di un colloquio *a parte*, Querini aveva stigmatizzato l'indolenza con la quale la città di Padova stava sostenendo una causa intentata contro i canonici del suo duomo in merito ai diritti di decima gravanti su ampie aree del Padovano. Perché tanta riluttanza a presentarsi in Pien Collegio? Querini era pronto a sostenere quella ed altre cause cittadine «sicome [aveva] fatto altre volte». Ogni iniziativa padovana a contenimento della proprietà e dei privilegi ecclesiastici avrebbe trovato in lui un generoso promotore²³⁷.

Sul finire del 1605 i deputati *attuali* non ebbero più alcun dubbio sull'opportunità di annoverare Antonio Querini tra i «particular[i] fautor[i] et protettor[i]» della città di Padova. Il 14 dicembre Bartolomeo Gloria, Antonio da Lion e l'onnipresente Francesco Zabarella scrissero a lui, ad Alvise Venier e agli ex rettori Andrea Minotto e Alvise Bragadin chiedendo informazioni – e protezioni – in merito ad una vertenza intentata contro il monastero femminile di San Benedetto Vecchio²³⁸. All'origine della contesa si ponevano i rigidi *ordini* in materia di monacazioni introdotti dal vescovo Marco Cornaro nell'agosto del 1601²³⁹: la pressoché coeva approvazione, da parte del Senato, di una serie di provvedimenti a contenimento delle doti monacali²⁴⁰ aveva incoraggiato il Consiglio patavino a trattare con il vescovo un allentamento dei

236. Cfr. PAR. 4-5.

237. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 27 novembre 1604, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati. La schiettezza dell'offerta non stupisce se si considera il piglio con il quale Querini stesso, insieme al collega Nicolò Contarini, aveva interpretato il ruolo di soprintendente alle decime del clero, assegnatogli dal Maggior Consiglio nel 1602 (Cozzi, 1995b, pp. 81-2). La questione, del resto, era di evidente interesse per il governo veneto e per i suoi rappresentanti più oltranzisti, come testimonia la richiesta di un parere in merito rivolta dal Collegio al consultore *in iure* Erasmo Graziani (ASVE, *CI*, f. 132, cc. 3r-4v. Per un profilo biografico, cfr. Casella, 2009).

238. ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 8, alla data 14 dicembre 1605. La filza ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 44 presenta gravi lacune per il periodo in analisi. In ragione di tali perdite documentarie ad oggi si è reperita la sola responsiva di Andrea Minotto (ivi, c. n.n., alla data 17 dicembre 1605). Sul monastero di San Benedetto Vecchio, cfr. Carraro (2008).

239. Presenti in copia in BCBVI, *AT*, b. 142, fasc. 105/16, cc. n.n., alla data 29 agosto 1601.

240. Cfr. Sperling (1999a), ma anche Laven (2002). Le *parti* del Senato alle quali si fa riferimento sono quelle del 26 luglio 1602, 3 giugno 1603 e 29 giugno 1604, a stampa in *Parti prese*.

costi e dei limiti imposti agli ingressi nei cenobi cittadini (11 marzo 1604)²⁴¹. Fallito questo tentativo di composizione, la comunità era ricorsa al Pien Collegio per mezzo di quattro oratori²⁴². Ascoltate le parti, il trono della pubblica maestà risolse di incaricare i savi Nicolò Contarini e Almorò Nani di mediare un accordo tra il vescovo e la comunità di Padova²⁴³. Ratificato dal Senato con la ducale del 29 giugno 1604²⁴⁴, il raggiunto accomodamento venne immediatamente ruscato dal vescovo Cornaro. Tale decisione determinò un nuovo ricorso della comunità al Pien Collegio²⁴⁵ e l'apertura di una seconda fase del conflitto, tutta centrata sul cenobio di San Benedetto Vecchio, il più restio ad accettare novizie e ad adeguarsi all'accordo vidimato dal Senato²⁴⁶.

In corrispondenza di quegli eventi, la prima nomina di Antonio Querini al saviato del Consiglio (gennaio 1606) offrì alla città di Padova l'occasione per conferire ufficialità all'instaurato rapporto di protezione. Il consueto scambio di lettere gratulatorie tra la città-cliente e il suo patrono si prestò allo scopo:

All'illustrissimo signor Antonio Quirini

Infinita consolatione habiamo ricevuto noi deputati et questa città tutta della meritissima ellectione di vostra signoria illustrissima nel grado di savio del consiglio et per farla di ciò consapevole habiamo voluto con queste poche parole significarglielo rallegrandosi con lei di vivo cuore di questo grado alli meriti et valor suoi già molto tempo dovuto, supplicandola a compiacersi d'esser protettore di questa sua devotissima città si come noi la tenimo per tale; et con ciò, pregandoli da nostro Signore ogni compita felicità, le facciamo humil riverenza.

A siglare la missiva furono Francesco Zabarella e Daniele Campese, i deputati più vicini, per convinzioni politiche e interessi personali, agli orientamenti giurisdizionalisti del suo destinatario²⁴⁷. Di Francesco Zabarella si è già detto in abbondanza; Daniele Campese, invece, era padre di due novizie rifiutate dal monastero di San Benedetto Vecchio: la vicenda giudiziaria nella quale si trovava invischiato presentava risvolti non dissimili da quelli che, nel 1602, avevano contraddistinto la causa Praglia-Zabarella. Anche nel caso delle sorel-

241. ASPD, *ACA*, *Atti*, reg. 21, c. 120r-v.

242. Ivi, c. 123r, alla data 5 maggio 1604.

243. Ivi, *Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 22 giugno 1604, lettera degli oratori ai deputati.

244. Ivi, *Ducali*, reg. 8, c. 124r-v.

245. Ivi, *Atti*, reg. 21, c. 124r-v, alla data 5 luglio 1604.

246. Ivi, *Ducali*, reg. 8, c. 124v-5r, alla data 28 settembre 1604. Meritevole di una trattazione a sé stante, la vicenda viene richiamata in questa sede come ulteriore sintomo dell'allineamento delle politiche patavine sulle tendenze giurisdizionaliste espresse dalla Serenissima all'inizio del Seicento.

247. Ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, c. n.n., alla data 4 gennaio 1606, lettera dei deputati Francesco Zabarella e Daniele Campese ad Antonio Querini.

le Campese, una *lite particolare* tra un cittadino e un monastero, fatta propria dalla comunità di Padova²⁴⁸, aveva finito col coinvolgere il Pien Collegio, i suoi consultori²⁴⁹ e la diplomazia veneto-pontificia, costituendosi, in tal modo, come uno degli innumerevoli fronti secondari della crisi dell'Interdetto²⁵⁰.

Protettore di Daniele Campese²⁵¹ e certo di trovare in Antonio Querini un orecchio attento alle sue istanze, Francesco Zabarella si prestò come mediatore tra i due: egli agevolò un incontro tra domanda e offerta di protezione i cui esiti, in virtù dei ruoli istituzionali ricoperti dagli attori coinvolti, avrebbero finito col coinvolgere l'intera comunità di Padova. In tale direzione pare muoversi la risposta di Antonio Querini alle lettere gratulatorie inviategli dai due deputati nel gennaio del 1606. Le scelte retoriche e lessicali operate dal savio sono volutamente ambigue, tutte giocate sulla sovrapposizione tra il profilo personale dei deputati Zabarella e Campese e il loro essere rappresentanti della comunità patavina nel suo complesso:

Voglio esser certo che le signorie vostre et cotesta magnifica città si come elle mi attestano con le sue amorevolissime lettere haveranno havuto cara la elettione ch'è piaciuto a questi signori di fare della persona mia in savio del Consiglio, perché havendo io in ogni occasione procurato di dimostrare la buona volontà, et posso dire ancho l'obbligo che le porto fin da miei primi anni, con quegli effetti che hanno potuto venire dalle forze mie, non posso dubitare di haverne da lei ogni buona corrispondenza; et della dechiaratione ch'elle hanno voluto farmi del suo benigno affetto, vengo a renderglene affettuosissime gratie, assicurandole che io haverò sempre a cuore il comodo et interesse loro et della loro magnifica et nobilissima città come il mio proprio, et

248. Cfr. ivi, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alla data 18 settembre 1605, memoriale della causa Campese. Raggiunto da una citazione al foro ecclesiastico, Daniele Campese aveva «protestato riverentemente che lui non riconosce altri chel Principe Serenissimo et che la causa non è sua, ma pubblica» (ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 7, c. n.n., alla data 18 aprile 1605, lettera dei deputati Ottavio Polcastro, Andrea Cittadella e Giovanni Battista Selvatico agli oratori Marcello Barison e Nicolò Camposampiero).

249. Cfr. ASVE, *CI*, f. 132, cc. 137-20v, consulto di Erasmo Graziani e Marcantonio Pellegrini.

250. La vicenda è tutta da ricostruire. Allo stato attuale della ricerca ci si accontenta di segnalare il consulto e il memoriale della causa citati alle note precedenti. Del monastero di San Benedetto Vecchio e della sua appellazione al pontefice riferiscono ASPD, *ACA, Deputati*, b. 110, reg. 7, c. n.n., alla data 18 aprile 1605, lettera dei deputati Ottavio Polcastro, Andrea Cittadella e Giovanni Battista Selvatico agli oratori Marcello Barison e Nicolò Camposampiero; ivi, *Nunzi*, b. 44, c. n.n., alle date 12 agosto e 17 settembre 1605, lettere degli oratori ai deputati; ivi, b. 223, cc. 57v-58v, alla data 20 aprile 1607, memoriale della causa presentato al Pien Collegio dal nunzio Flaminio Buttiron. Si segnala, inoltre, ivi, b. 44, c. n.n., alla data 3 giugno 1605, lettera del nunzio Flaminio Carriero ai deputati, con riferimento alla richiesta di documentazione relativa al «negotio delle monache» presentata al nunzio di Padova da Agostino Nani, ambasciatore veneziano a Roma.

251. Cfr. ivi, *Atti*, reg. 21, c. 248r, alla data 19 aprile 1607, supplica al Consiglio civico di Daniele Campese per esenzione fiscale, presentata e difesa dal deputato Francesco Zabarella.

con questo per fine ad esse in generale et in particolare desidero dal Signor Dio ogni maggior contento et felicità²⁵².

Nel giro di un mese la protezione accordata alla comunità di Padova si concretizzò nella protezione del suo rappresentante stabile. Ritornato a Venezia dopo anni di assenza, il neoeletto Flaminio Buttiron²⁵³ trovò in Antonio Querini un immediato contatto con i più alti gradi del governo repubblicano. Alle prese con un Collegio propenso a rigettare alcune richieste padovane in materia fiscale, Buttiron confessò ai deputati di confidare nel «favor dell'illustrissimo Querini che ha la nostra protezione»²⁵⁴; «non so mo se la parte sarà aprobata in Pleno Coleggio perché habiamo molti contrari, ma l'illustrissimo Querini ci favorisse caldamente»²⁵⁵. I deputati *attuali*, del resto, non avevano mancato di sollecitarlo in tal senso: è del 24 febbraio 1606 una loro lettera ad Antonio Querini nella quale, oltre a raccomandargli i rappresentanti civici presenti in laguna, lo ringraziavano per i favori resi in passato. Alla luce di quei precedenti, l'esecutivo patavino si diceva certo di poter contare sulla sua persona come «particolare protettrice»²⁵⁶. Il 16 marzo successivo, Querini stesso volle dar conto ai deputati degli sforzi profusi in favore di Flaminio Buttiron: «desiderando [...] di far sempre cosa grata a cotesta magnifica città», egli si era speso «prontamente et volentieri [...] per superar le difficoltà et contrari» sopravvenuti nel corso di una discussione in Pien Collegio. Ne era seguito un pronunciamento favorevole alla città di Padova, delibera che Querini, in qualità di savio *di settimana*, aveva tentato di sottoporre alla vidimazione del Senato. Non essendovi riuscito, il protettore procurò la sua calendarizzazione nella settimana affidata al suo successore. Tutto era andato per il meglio, e il rapporto tra il patrizio-protettore e la città-cliente ne era uscito rafforzato: nel chiudere la sua missiva, Querini invitò i deputati a non esitare a rivolgersi a lui in altre simili occasioni; per quanto in suo potere, egli non avrebbe mancato di favorirli «con l'istesso buon volere et prontezza» appena dimostrati²⁵⁷.

252. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 5 gennaio 1605 *m.v.*, lettera di Antonio Querini ai deputati.

253. Cfr. PARR. 2.4 e 2.5.

254. ASPD, *ACA*, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 27 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

255. Ivi, c. n.n., alla data 28 febbraio 1605 *m.v.*, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

256. «La ringratiamo di tutto cuore e gli teniremo perpetuo obligo si ben non vi è cosa nova che sempre in tutte le occasioni di questa città si ha ritrovata particolar protettrice. La onde confidati nella sua cortese promessa si promettiamo che non solamente ci sia per dar l'audienza, ma anco ci favorisca nel merito della causa» (ivi, *Deputati*, b. 110, reg. 8, alla data 24 febbraio 1606, lettera dei deputati Bartolomeo Gloria ed Enea Conti ad Antonio Querini). La lettera qui citata fa riferimento ad una precedente indirizzata ai deputati dall'oratore Beldomand Candi, missiva ad oggi irreperibile ma facente riferimento ad *uffici a parte* operati da quest'ultimo con Antonio Querini.

257. Ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 16 marzo 1606, lettera di Antonio Querini ai

Nei mesi e negli anni successivi, i rappresentanti patavini non avrebbero mancato di cogliere quell'invito, riconoscendo in Antonio Querini un protettore particolarmente sensibile alle loro richieste. Dal canto suo, Querini seppe far leva sul vincolo patronale per catalizzare tutte quelle istanze che, prodotte dalla sua comunità-cliente, avrebbero potuto contribuire ad intaccare, caso per caso, l'estensione del privilegio ecclesiastico. Tra i *giovani* assisi in Pien Collegio, Querini non fu certo l'unico a prestarsi a simili pratiche. Nel luglio del 1606 la comunità di Padova supplicò di poter accollare al clero euganeo parte delle spese militari sostenute in ragione della montante crisi dell'Interdetto. I latori della supplica imperniarono la consueta girandola di *uffici a parte* su Antonio Querini, ma non mancarono di prendere contatto con Nicolò Contarini e con altre personalità di chiaro orientamento anticuriale. Alla ricerca di un precedente supplicatorio che incoraggiasse altre comunità a simili passi, diversi *giovani* sfruttarono quegli *uffici a parte* per suggerire ai padovani come ovviare ad alcuni vizi di forma presenti nella supplica che, di lì a poco, avrebbero ufficializzato in Pien Collegio. Salda sul trono della pubblica maestà, l'ala più intransigente del patriziato anticuriale non si lasciò sfuggire la possibilità di fabbricare l'ennesimo *caso* legittimamente, "dal basso", la sistematica erosione dell'immunità ecclesiastica ingaggiata dalla Serenissima. Nel corso di un'udienza privata, lo stesso doge Leonardo Donà diede segno di parteggiare «con molto affetto» per la supplica padovana; diversi savi, invece, si lamentarono della scarsa perizia con la quale era stata confezionata: una scrittura più accorta avrebbe permesso al Collegio di inoltrare la questione al Senato senza il fastidio di un'ulteriore interlocuzione con i rettori di Padova; più propositivi, alcuni loro colleghi suggerirono ai padovani come imbeccare podestà e capitano in modo da ottenere un pieno assenso alle loro richieste²⁵⁸.

Nell'infuriare dell'Interdetto, con la *via supplicationis* costipata dall'insorgere di continue e urgenti occorrenze di Stato²⁵⁹, i *giovani* installati in Pien Collegio si adoperarono al fine di garantire una corsia di giudizio preferenziale alla supplica padovana. Subentrato agli oratori, il 16 agosto 1606 Flaminio Buttiron si presentò a casa di Nicolò Contarini, allora savio *di settimana*. Il futuro doge gli consigliò di anticiparlo a Palazzo Ducale e di non allontanarsi per nessun motivo dall'anticamera del Collegio: le occupazioni di Stato erano molte, ma se si fosse aperto anche solo uno spiraglio nell'affollata agenda

deputati. La *parte* senatoria in questione è registrata ivi, *Ducali*, reg. 8, c. 129r-v, alla data 9 marzo 1606.

²⁵⁸ Ivi, *Nunzi*, b. 45, cc. n.n., alle date 23 e 24 luglio 1606, lettere degli oratori ai deputati. Tra i savi nominati in queste missive compaiono Alvise Bragadin, Nicolò Contarini, Antonio Querini e Pietro Duodo.

²⁵⁹ Cfr. PAR. 2.5.

dei savi, egli non avrebbe esitato a convocarlo²⁶⁰. Contarini mantenne la sua promessa, seppur con qualche giorno di ritardo: su sollecitazione del Pien Collegio, il 26 agosto 1606 il Senato autorizzò la città di Padova ad addossare al clero parte delle spese militari sostenute in difesa della Serenissima²⁶¹. Come auspicato, l'adozione di quel provvedimento finì con l'incentivare altre *communitates* ad intraprendere simili iniziative supplicatorie, tutte accolte con favore dal Senato veneziano²⁶².

Gli *uffici a parte* intercorsi nell'estate del 1606 vennero sfruttati dai *giovani* per destare l'attenzione della comunità di Padova anche su altre questioni, languenti cause di tono giurisdizionalista che, per intuibili ragioni, continuavano ad incontrare il loro interesse. Il 28 luglio 1606 il nunzio Flaminio Buttiron riferì ai deputati di essere stato avvicinato dai savi Antonio Querini, Nicolò Contarini e Alvise Venier; i tre si erano detti stupiti per la scarsa intraprendenza dimostrata dagli oratori padovani: accolti in Pien Collegio, chiesta al Principe la grazia di poter includere il clero nella ripartizione delle spese militari, non avevano fatto alcun riferimento all'annosa causa intentata contro il monastero di San Benedetto Vecchio e le sue esose pretese in materia di doti monacali. Si era persa un'occasione d'oro per chiudere la questione: «tutto il Collegio» era, infatti, «di bona volontà di gratificar la città in questo negotio»²⁶³. A margine dell'udienza, il doge Leonardo Donà ed altri «illustrissimi signori savi» si erano accostati agli oratori per riferire loro, in via confidenziale, «altri particolari pur in proposito de mo-

260. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 16 agosto 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

261. Cfr. ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 76, c. 72v, alla data 26 agosto 1606; ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 27 agosto 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

262. L'iniziativa padovana si intrecciò con una di analogo tenore avanzata dalla città di Rovigo. A cavallo tra luglio e agosto del 1606 il nunzio padovano e quello rodigino avviarono una stretta collaborazione al fine di prestare mutuo sostegno alle rispettive istanze (ivi, c. n.n., alla data 29 luglio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Fitto lo scambio di documenti tra le due nunziature: ricalcata sulla supplica padovana (ivi, c. n.n., alla data 5 agosto 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati), quella di Rovigo ottenne per prima l'assenso del Senato (ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 76, c. 66v, alla data 10 agosto 1606). A sua volta, tale delibera venne adottata dai rappresentati padovani come precedente a sostegno delle loro richieste (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 20 agosto 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Parimenti, a seguito del suo accoglimento da parte del Senato, la supplica padovana venne assunta come modello per analoghe scritture presentate in Pien Collegio dai nunzi di Verona, Treviso e Vicenza (ivi, c. n.n., alla data 13 settembre 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Anche queste richieste andarono incontro ad un rapido accoglimento da parte dal Pien Collegio e del Senato (ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 76, c. 95v, alla data 28 settembre 1606, cc. 150v-151r, alla data 12 gennaio 1606 *m.v.*). Con riferimento ad analoghe istanze presentate dalla città di Bergamo, cfr. ivi, *COL, LC*, f. 113, c. n.n., alla data 4 luglio 1607.

263. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 28 luglio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

nache»²⁶⁴. Tanto bastò a mettere in fibrillazione le istituzioni patavine. Le comunicazioni tra deputati, oratori e nunzio si fecero frenetiche, così come gli abboccamenti con savi e consiglieri ducali. Il nunzio sollecitò il rilascio di nuove commissioni che permettessero agli oratori di agire nella «causa delle monache»²⁶⁵; più prudenti, gli oratori annunciarono ai deputati di aver

giudicato esser bene d'andare dall'illustrissimi Antonio Quirini et Nicolò Contarini per sottrar, se si potrà, quali siano li pensieri loro et dell'eccellentissimo Colleggio intorno questa causa già tanto stimata dalla città²⁶⁶.

Con loro grande stupore, Antonio Querini negò di aver avuto alcun contatto con il nunzio al di fuori delle sedi ufficiali²⁶⁷. Una ritrosia di facciata, della quale, ora come allora, è difficile intendere le motivazioni; certo è che a seguito di quell'incontro gli oratori iniziarono ad invocare con insistenza la licenza necessaria a rientrare in patria: nel corso dei loro *uffici a parte* erano stati messi a parte di informazioni riguardanti la «causa delle monache» che sarebbe stato imprudente trasmettere per iscritto²⁶⁸. Qualcosa, però, lo si poteva anticipare: «da altra mano» era giunto l'invito a presentarsi in Collegio con una nuova supplica, questa volta risolutiva. Per dirimere una volta e per tutte la «causa delle monache» sarebbe bastato ottenere dal Principe la licenza necessaria ad erigere un nuovo monastero da sottoporre al giuspatronato della città di Padova e nel quale accettare, «con dotte più che mediocre», le novizie rifiutate da San Benedetto Vecchio e dagli altri monasteri cittadini²⁶⁹. La «mano» dalla quale proveniva quell'esortazione apparteneva, con ogni probabilità, all'anonimo «personaggio di qualità» che, solo pochi giorni prima, aveva sussurrato un analogo suggerimento all'orecchio di Flaminio Buttiron²⁷⁰: decisi ad osservare l'interdetto di Paolo V, nel maggio del 1606 i gesuiti erano stati cacciati da tutti i territori della Serenissima²⁷¹; per la comunità di Padova sarebbe stata cosa facile presentarsi in Collegio, ottenere il possesso del loro «loco» e convertirlo, infine, in un monastero ad uso delle novizie padovane²⁷².

264. Ivi, c. n.n., alla data 27 luglio 1606, lettera degli oratori ai deputati.

265. Ivi, c. n.n., alla data 28 luglio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

266. Ivi, c. n.n., alla data 27 luglio 1606, lettera degli oratori ai deputati.

267. Ivi, c. n.n., alla data 29 luglio 1606, lettera degli oratori ai deputati.

268. Ivi, c. n.n., alla data 31 luglio 1606, lettera degli oratori ai deputati.

269. Ivi, c. n.n., alla data 29 luglio 1606, lettera degli oratori ai deputati.

270. Ivi, c. n.n., alla data 18 luglio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

271. Oltre al noto passo sarpiano (Sarpì 2006b, pp. 72-4), cfr. Cornet (1859, pp. 79, 85); Cappelletti (1873); Pirri (1959); Frajese (1994, pp. 198-208) e Cozzi (1995a, pp. 311-2). Sul rientro dei gesuiti a Venezia, cfr. Signorotto (1992, 1994) e Gullino (1994a). Più in generale, cfr. Zanardi (1994) e Sangalli (1999).

272. ASPD, ACA, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 18 luglio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Sulla presenza gesuitica a Padova, cfr. Cozzi (1979a, pp. 135-234) e Sangalli (2001).

I *giovani* non erano nuovi a simili esortazioni: già in passato la causa tra la comunità di Padova, il suo vescovo e il monastero di San Benedetto Vecchio aveva offerto l'occasione per rinfocolare le pulsioni giurisdizionaliste che serpeggiavano nel corpo civico patavino. Ex rettore del capoluogo euganeo, nel maggio del 1604 il consigliere ducale Leonardo Mocenigo tinse di sfumature anticlericali l'ordinaria protezione offerta alla sua città-cliente: avvicinato dagli oratori padovani, egli lasciò intendere «con parole et con gesti» come gli spiacesse «il modo di procieder non solamente di monsignor illustrissimo [...] vescovo ma de tutti i preti». Detto ciò, Mocenigo promise ogni suo favore alla città di Padova qualora si fosse mossa contro il suo pastore. A sentir lui, i deputati avrebbero fatto meglio ad inviare a Venezia una delegazione composta da quattro oratori invece dei soliti due: l'eccezionale presenza diplomatica avrebbe reso manifesta la gravità della causa e la determinazione della comunità nel volerla portare a termine²⁷³. Tre giorni dopo, altri membri del Collegio avrebbero rivolto la medesima raccomandazione al nunzio Flaminio Carriero: in assenza di una nutrita ambasceria, la vertenza intentata contro il vescovo avrebbe subito «qualche sinistro»²⁷⁴. Esortato con tale insistenza, l'esecutivo patavino risolse di inviare a Venezia una seconda coppia di oratori: approdati in laguna l'11 maggio 1604, i nuovi ambasciatori si affrettarono a conferire *a parte* con diversi membri del Collegio. Punte di diamante del patriziato anticuriale come i futuri dogi Leonardo Donà e Nicolò Contarini non mancarono di pronosticare loro ogni possibile protezione²⁷⁵.

Il saldo posizionamento dei *giovani* all'apice del sistema supplicatorio e micropolitico veneziano permise loro di esercitare un formidabile ascendente nei confronti delle comunità suddite e dei loro rappresentanti. Come si è visto, essi non mancarono di far leva su di esso per favorire un sostanziale allineamento delle politiche locali su quelle espresse dalla Dominante. Alle pratiche suasorie e premiali essi accompagnarono, all'occorrenza, logiche punitive e dissuasive funzionali ora a forzare, ora a smorzare l'intraprendenza di supplicanti e parti in causa. Anche da questo punto di vista, la crisi dell'Interdetto si conferma un punto di osservazione privilegiato sulle dinamiche profonde della comunicazione (micro)politica tra Dominante e dominio.

273. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 43, c. n.n., alla data 7 maggio 1604, lettera degli oratori Marcello Barison e Nicolò Camposampiero ai deputati.

274. Ivi, c. n.n., alla data 10 maggio 1604, lettera degli oratori Marcello Barison e Nicolò Camposampiero ai deputati.

275. «Giongesimo felicemente eri sera de qui ove ritrovati li magnifici signori nostri colleghi questa matina et ozi habbiamo fato le visite et fato reverentia all'illustrissimi [Leonardo] Donato, Cabrielle, [Nicolò] Contarini, [Pietro] Duodo et [Francesco] Morosini, qualli tutti cinque ci hano gratamente raccolti et promesoci ogni favore, si che speriamo ogni bene. Continueremo le visite et procureremo esser introdotti in Collegio quanto prima» (ivi, c. n.n., alla data 11 maggio 1604, lettera degli oratori Tiso Camposampiero e Marcantonio Santuliana ai deputati).

Nei drammatici frangenti del 1606, ognuna delle città suddite dello Stato da Terra offrì a Venezia la sua disponibilità ad armare e finanziare dei reparti di cavalleria da impiegarsi nel caso di un'escalation militare del conflitto veneto-pontificio²⁷⁶. Un'offerta di prammatica, ma che durante l'Interdetto finì per caricarsi di significati ulteriori: impegnato a confutare l'efficacia prima ancora che la validità delle sanzioni spirituali, il governo veneziano impiegò la sollecitudine e la proclamata spontaneità di tali offerte ai fini di un'articolata strategia di costruzione del consenso attraverso la sua esibizione. Al tentativo pontificio di minare la coesione sociale dello Stato veneto, Venezia oppose l'immagine delle legazioni suddite pronte a presentarsi in laguna per offrire vite e averi in difesa della Serenissima²⁷⁷. Per tale ragione, qualsiasi esitazione o dilazione nella formulazione di tali offerte venne accolta con fastidio e sospetto dai *giovani* al governo della Repubblica. All'inizio di settembre del 1606 il doge Leonardo Donà lasciò volutamente trapelare la sua «maraviglia» nei confronti della città di Padova²⁷⁸: i suoi oratori erano stati i primi a presentarsi in Collegio per offrire uomini e mezzi²⁷⁹, ma dopo quell'ambasceria non era seguita alcun'altra comunicazione. A differenza degli «altri nonti», Flaminio Buttiron non si era ancora presentato negli appartamenti ducali («in camara di Sua Serenità») per dar conto dell'avvenuta elezione dei cento cavalieri padovani, del nome dei loro capitani e dei capitoli della loro condotta. Venuto a conoscenza del fastidio provato dal doge, Buttiron si precipitò a Palazzo per riferirgli quanto desiderato. Attraverso una calibrata fuga di notizie – e senza procedere con un richiamo che, a conti fatti, avrebbe inficiato la proclamata spontaneità dell'offerta padovana –, Leonardo Donà riuscì ad ottenere un ulteriore segno di fedeltà da parte della città di Padova²⁸⁰.

Qualcosa di simile fece Nicolò Contarini con la città di Brescia. L'8 luglio 1606 il nunzio bresciano Quinto Scanzo gli chiese di portare all'attenzione del Senato una *parte* già approvata in Pien Collegio. Contarini non perse l'occasione per ricordare al nunzio come quel consesso fosse «disgustato» nei confronti di Brescia: con buona pace della sua fama di fedelissima, essa non aveva ancora presentato la sua offerta di uomini e cavalli²⁸¹. Tanto bastò a dare nuovo impulso all'attività deliberativa delle istituzioni bresciane: l'11 luglio 1606 Quinto Scanzo si presentò in Collegio per notifi-

276. Le varie offerte sono registrate in ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 76, *passim*.

277. Cfr. de Vivo (2012a, pp. 53-9) e Florio (2014b, 2022).

278. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 10 settembre 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

279. ASVE, *COL, ER, Reg.*, reg. 13, cc. 99v-100v, alla data 29 maggio 1606.

280. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 10 settembre 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

281. ASBS, *ASC*, b. 1150A, c. n.n., alla data 8 luglio 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati. Sul «mito» della fedeltà bresciana, cfr. Valseriati (2016).

care un'offerta di duecento cavalieri, il doppio di quelli messi a disposizione dalle altre città suddite²⁸².

In quegli stessi giorni, diversi *giovani* sfruttarono il flusso delle ordinarie comunicazioni *a parte* con i rappresentanti sudditi per tentare di smorzare un'improvvida iniziativa supplicatoria promossa dalle città di Verona e Vicenza. Tramite i loro rappresentanti a Venezia, entrambe le comunità avevano manifestato il loro dissenso nei confronti di alcuni provvedimenti promossi dal Senato in materia di repressione del banditismo: il conferimento di poteri straordinari ai rettori, seppur per un limitato lasso di tempo, era stato percepito come una pericolosa ingerenza nelle giurisdizioni dei Consolati, magistrature criminali di nomina municipale sopravvissute alla conquista veneziana e tutelate sin dalla stipula dei patti di dedizione²⁸³. Il Consiglio di Verona ruppe gli indugi il 5 luglio 1606: quattro gli oratori inviati in Pien Collegio per dolersi di quell'indebita ingerenza²⁸⁴. Nella speranza di esortare Vicenza ad una simile iniziativa, il nunzio veronese ne diede immediatamente conto a Strozzi Cicogna²⁸⁵. Impegnati nel tentativo di disinnescare il potenziale eversivo delle sanzioni pontificie attraverso la proiezione di un'immagine di perfetta concordia intercettuale, gli uomini al governo della Serenissima accolsero con preoccupazione l'annuncio di ben due delegazioni suddite pronte a lamentarsi delle politiche giurisdizionali messe in atto dalla Repubblica. Il doge Leonardo Donà tentò di correre ai ripari facendo trapelare, ancora una volta, il suo fastidio: per mezzo di «un suo familiare», la notizia del suo malanimo raggiunse il nunzio Strozzi Cicogna e i deputati berici di conseguenza²⁸⁶.

Alle fughe di notizie fecero seguito alcuni pronunciamenti ufficiali: su proposta del Pien Collegio, l'8 luglio 1606 il Senato deliberò di scrivere ai rettori di Verona affinché esortassero le istituzioni civiche a desistere dall'invio di oratori. Verona avrebbe dovuto prendere atto del carattere transitorio e straordinario dell'inasprita legislazione bannitoria: inutile, dunque, spendere energie e risorse per supplicare il ritiro di provvedimenti la cui vigenza sarebbe venuta a cessare nel giro di due mesi²⁸⁷. Quanto deliberato per Verona avreb-

282. ASBS, *ASC*, b. 1150A, c. n.n., alla data 11 luglio 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati.

283. In merito a tali provvedimenti, cfr. Povoletto (1997, pp. 166-74, 223). Più in generale, sul tema del banditismo in area veneta, cfr. Povoletto (1980, 2011); Bianco (2003) e, in altra prospettiva, Corazzol (1997). Sui Consolati, cfr. Lavarda (2004, 2019, pp. 59-88).

284. ASVR, *AAC*, *Reg.*, reg. 100, c. 1057-v.

285. BCBVI, *AT*, f. 1348, c. n.n., alla data 5 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Con riferimento allo scambio di documenti tra le due nunziature, cfr. *ivi*, c. n.n., alla data 10 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

286. *Ivi*, c. n.n., alla data 6 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

287. ASVE, *SEN*, *Terra*, *Reg.*, reg. 76, c. 507, alla data 8 luglio 1606. Cfr. anche BCBVI, *AT*, f. 1348, c. n.n., alla data 10 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

be dovuto fungere da esempio per Vicenza: di fronte a simili disposizioni il capoluogo berico avrebbe dovuto ridursi a più miti consigli, senza bisogno di costringere il governo veneziano ad altri pronunciamenti. Al silenzio istituzionale corrispose un aumento dei dialoghi informali tra savi e rappresentanti sudditi. «Fingendo di non sapere quanto» fosse «stato scritto a Verona», il 12 luglio 1606 Strozzi Cicogna paventò ad Antonio Querini e Alvisè Bragadin l'imminente arrivo di una nutrita delegazione vicentina: i due tentarono di rassicurarlo spiegandogli come «nissuno in Senato» avesse voluto arrecare «pregiudicio» al Consolato vicentino²⁸⁸; Querini lo invitò a prendere esempio dai vicini veronesi che, ubbidienti, avevano risolto di desistere dai loro propositi²⁸⁹.

Paradossalmente, fu proprio il precedente offerto dal caso veronese a galvanizzare le velleità della comunità di Vicenza e dei suoi rappresentanti. A seguito di quei dialoghi, Cicogna iniziò ad esercitare una pressione costante sui savi e sul doge al fine di garantire a Vicenza il medesimo trattamento riservato dal Senato alla città di Verona²⁹⁰. La rinuncia all'invio dell'ambasceria venne utilizzata dal nunzio vicentino come moneta di scambio per ottenere il rilascio di un provvedimento senatorio che suonasse come un formale impegno da parte della Repubblica a riconoscere la giurisdizione del Consolato²⁹¹. Così il nunzio ai deputati nella sua lettera del 15 luglio 1606:

Circa il negotio dell'ambasciaria, conobbi alla prima dove consiste la difficoltà, che è che sia scritto il medesimo a Vicenza che è sta scritto a Verona accioché non paia che il Prencipe manco stimi l'una che l'altra città, et per questo parlai a gl'illustrissimi signori savii parendo ch'io non sapessi quanto era stato operato a Verona; et dicendomelo essi, feci istanza che scrivessero il medesimo a Vicenza siccome l'offerirno di fare da sé stessi, dicendo però che anch'io non havrei mancato di farlo. Hora, vedendo che fin' hora non è stato scritto, non so che partito prendere, perchè s'io ne fo istanza nuova mi par che non vi sia la dignità della magnifica città nostra che noi suplichiamo quello che con altra città non superiore il Prencipe ha fatto *motu proprio*. Il mandar gl'ambasciatori manco si conviene essendo hormai questa cosa notoria, et havendo ordinato a me che debba scrivere che non vengano. Mi parrebbe questa la miglior via, il che non voglio però essequire senza il consenso delle magnificente vostre, et è ch'io andassi dal Serenissimo et li esponesse quanto ho scritto alle vostre signorie molto illustri di ordine delli eccellentissimi signori savii, li quali dissero di far scrivere il medesimo a Vicenza che fu scritto a Verona, il che non essendo stato fatto vi era un poco di tumulto nella città, perchè pareva che molti dicessero che se tale fosse la intentione del Prencipe ne haverebbe dato conto a i rettori, et che perciò saria ben fatto sincerar l'animo di tutti

288. Ivi, c. n.n., alla data 12 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

289. Ivi, c. n.n., alla data 13 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

290. Ivi, cc. n.n., alle date 18, 19 e 25 luglio 1606, lettere del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

291. ASVE, *SEN, Terra, Reg.*, reg. 76, c. 52r, alla data 21 luglio 1606.

i cittadini con una lettera et levar le contese che sono tra loro circa questo fatto. Le deliberino essi col loro maturo consiglio perch'io non so conoscere strada migliore, se ben anco questa deve esser secreta.

Con un moto d'orgoglio, Cicogna chiuse la lettera paragonando i suoi *uffici a parte* alle più complesse trame orchestrate dalla diplomazia internazionale: «credo però che anco i Precipi facciano tra essi anco più bei giochi di testa di questi»²⁹².

4.7 Suppliche adeguate

I «giochi di testa» di Strozzi Cicogna²⁹³, le manovre di Francesco Zabarella²⁹⁴, gli *uffici a parte* descritti, a suo tempo, da Aliprando Biasio²⁹⁵: gli uni e gli altri ci mettono in guardia dal rischio di considerare le comunità suddite come materia inerte nelle mani del Collegio, modellabile a piacimento da savi e consiglieri secondo le loro più intime convinzioni politiche. Concentrare l'analisi su un periodo eccezionalmente documentato come l'Interdetto ci ha permesso di cogliere la propensione degli uomini assisi sul trono della Repubblica ad esercitare la loro autorità e il loro ascendente nei confronti delle comunità suddite per orientarne le scelte politiche e supplicatorie; sullo sfondo di queste pratiche permane, tuttavia, il loro contraltare: la disponibilità delle comunità suddite ad accogliere tali stimoli, la loro abilità nel far leva su di essi per penetrare gli *arcana imperii* del Principe repubblicano, anticiparne i pensieri ed adeguarvi, di conseguenza, toni e obiettivi delle proprie istanze²⁹⁶. Esposta alla luce contrastata della crisi veneto-pontificia, la *via supplicationis* si conferma una volta in più momento dialettico, luogo deputato alla costruzione di una convergenza – non solo retorica e non necessariamente strumentale – tra aspirazioni dei sudditi e interessi del Principe, tra aspettative dei governati e visioni politiche del potere sovrano²⁹⁷.

Per quanto asimmetrico e finalizzato ad affermare tale asimmetria²⁹⁸, il processo supplicatorio rimase, anche in un momento di forte affermazione

292. BCBVI, AT, f. 1348, c. n.n., alla data 15 luglio 1606, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati.

293. *Ibid.*

294. Cfr. PARR. 4.1 e ss.

295. Cfr. PAR. 3.4.

296. Su questi temi, imprescindibile il rimando a Zemon Davis (1987). Ma cfr. anche Dabhoiwala (2017) e, seppur con riferimento all'età contemporanea, Fassin (2000).

297. Rudolph (2002); Bercé (2009).

298. Cerutti, Vallerani (2015).

dell'autorità sovrana sui corpi sudditi, un processo dialettico entro il quale il supplicante continuò a godere di margini di manovra nei confronti del supplicato²⁹⁹. L'impennata di richieste di tono anticlericale che dalle comunità suddite si riversò sul Collegio negli anni a cavallo dell'Interdetto fu indubbiamente galvanizzata dai *giovani*; cionondimeno essa vide nelle comunità stesse dei soggetti attivi, in grado di negoziare l'orientamento della giustizia sovrana in direzioni a loro congeniali, dotate di mezzi atti non solo ad intercettare gli indirizzi anticuriali assunti dal governo veneto, ma anche a mutuarne i contenuti e rielaborarne le retoriche per farne argomentazioni supplicatorie spendibili a proprio vantaggio³⁰⁰.

Ben posizionati all'interno del triangolo disegnato dalla comunicazione politica di Antico regime³⁰¹, capaci di intrattenere un dialogo su più livelli e con il governo veneziano e con gli uomini che ne ricoprivano i ruoli, nunzi e oratori sudditi si confermarono dotati dell'*expertise* necessario ad assolvere a tali funzioni. Fu Flaminio Buttiron, ad esempio, a consigliare alla città di Padova di cassare un intero capitolo delle *grazie* impetrate a Leonardo Donà in occasione dei festeggiamenti per la sua elezione ducale³⁰². Nel 1591 la Repubblica aveva disposto la chiusura delle scuole gesuitiche padovane, preservando, in tal modo, l'unicità dello Studio nel panorama culturale ed educativo dei domini veneti³⁰³; inutile e controproducente supplicare la loro riapertura nel maggio del 1606, dopo che i gesuiti, decisi ad osservare l'interdetto pontificio, erano stati espulsi da tutti i territori della Serenissima³⁰⁴. Di contro, nell'aprile del 1608 Buttiron avrebbe esortato i deputati a rilanciare con decisione l'annosa *causa delle monache* di San Benedetto Vecchio, e questo dopo aver cap-

299. In analoga prospettiva si muovono, tra gli altri, Luebke (2005) e Breen (2006).

300. Cfr. Florio (2014a, 2014b, 2016).

301. De Vivo (2012b).

302. ASPD, *ACA, Atti*, reg. 21, cc. 209r-210v, alla data 7 aprile 1606, approvazione delle *grazie* da impetrare al neo-eletto doge Leonardo Donà. La legazione gratulatoria si presentò in Pien Collegio il 12 aprile 1606 (ivi, *Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 12 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati; Selvatico, 1606) e formalizzò le sue richieste due giorni dopo, in occasione dell'udienza di licenza (ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 14 aprile 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). Nei giorni e nei mesi successivi fu il nunzio a prendersi carico di procurarne l'approvazione (cfr. ivi, cc. n.n., alle date 18 aprile 1606 e ss., lettere del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati). L'episodio evidenzia la natura negoziale del cerimoniale d'incontro tra il nuovo principe e la comunità suddita, fenomeno ampiamente indagato in contesti monarchici (Murphy, 2016, ma anche Bertelli, 2001, pp. 37, 70-96; Arnade 1996, p. 129; Fosi 2002; Breen, 2004 e Damen, 2007) e meritevole di maggiori indagini per quanto riguarda le loro controparti repubblicane (per il momento, cfr. Florio, 2019, 2021). Sulle congratulazioni a Leonardo Donà, cfr. *infra*.

303. Cfr. Cozzi (1979a, pp. 143-8; 1995a, pp. 305-6); Sangalli (1999, pp. 187-276; 2001). Sulle istituzioni educative nel contesto veneto-veneziano, cfr. Caracausi, Conzato (2013).

304. ASPD, *ACA, Nunzi*, b. 45, c. n.n., alla data 9 maggio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Sull'espulsione dei gesuiti, cfr. quanto riferito al PAR. 4.6.

tato l'ottima disposizione del savio Leonardo Mocenigo, ex rettore di Padova, membro dell'ala più radicale dei *giovani* e, quel che più contava, suo «gran patrone [...] che sa tutti li negotii di Roma». A detta del nunzio, il suo saviato costituiva una congiuntura oltremodo propizia per tornare ad accampare pretese giurisdizionaliste sui monasteri femminili: Mocenigo avrebbe favorito il negozio fornendo agli oratori informazioni di prima mano; sulla base di quelle indiscrezioni, essi avrebbero potuto adattare al meglio tempi e forme della loro attività supplicatoria³⁰⁵.

Di questo costante *labor limae* operato da nunzi e oratori, di questo continuo aggiustamento di tiro e portata delle richieste civiche sulla linea politica e micropolitica del Collegio, restano, nella maggior parte dei casi, delle tracce indirette: la gioia di Flaminio Buttiron per essere riuscito a convincere il Principe a ritenere cosa *sua* la *causa delle monache*³⁰⁶; quella di Francesco Zabarella per aver «dimostrato» ai savi come una sentenza favorevole a Padova in materia di imposte sui terreni di bonifica rispondesse all'«interesse pubblico»³⁰⁷. Come non ricordare, infine, l'esultanza di Aliprando Biasio e degli avvocati al suo seguito³⁰⁸, consapevoli di aver costruito una perfetta consonanza tra gli «interessi» del Principe e le richieste padovane in merito ai diritti di pascolo³⁰⁹; o, ancora, la sicumera di Francesco Zabarella nel ribadire ai deputati come – parola di Antonio Querini – «maggiore gratia non si p[otesse] fare a sua Serenità che el propore la parte delli lochi pii» all'approvazione del Consiglio patavino³¹⁰. Nel 1609, l'oratore Roberto Papafava avrebbe sfruttato la sua *veste pubblica* in una maniera non dissimile. Coinvolto in un contenzioso fiscale con il curato del villaggio di Agna, l'oratore consigliò ai deputati di non concedere alcun patrocínio al suo avversario: la conclamata avversione del Principe verso i privilegi del clero suggeriva prudenza nell'invischiare la città in

305. Ivi, b. 47, c. n.n., alla data 15 aprile 1608, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Principali referenti del nunzio padovano, anche alcuni funzionari di cancelleria si dissero pronti a fornirgli informazioni sui *negozi di Roma*.

306. «Questa matina son statto chiamato in Pleno Colegio et ho presentato il memoriale della causa delle monache et delle fiolle Canpese, il qual, doppo ch'è statto letto, ho poi con vinti parolle mostratto quanto sii negotio importante alla città et quanto la desideri che sii exauditto le sue giuste preghiere, et Sua Serenità, pieno di vivo affetto verso la città, mi ha risposto con queste parolle: la causa delle monache di Padova è causa nostra [...] però scriveteli [ai deputati di Padova] che questi signori [membri del Collegio] la haverano a core come causa sua propria» (ivi, b. 45, c. n.n., alla data 19 luglio 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati. Dello stesso tono ivi, c. n.n., alla data 29 luglio 1606, lettera degli oratori ai deputati).

307. «Habbiamo comosso tutti quelli eccellentissimi signori al volerne fare provisione [...] havendoli noi dimostrato ch'insieme si tratta dell'interesse publico» (ivi, b. 47, c. n.n., alla data 12 febbraio 1608, lettere degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati).

308. Ivi, cc. n.n., alle date 19 e 27 gennaio 1608, lettere degli oratori Francesco Zabarella e Aliprando Biasio ai deputati.

309. Ivi, c. n.n., alla data 13 maggio 1608, II, lettera dell'oratore Aliprando Biasio ai deputati.

310. Ivi, b. 41, c. n.n., alla data 8 marzo 1602, lettera dell'oratore Francesco Zabarella ai deputati.

vertenze di natura ecclesiastica. Il Pien Collegio, del resto, aveva già «abbracciate le cause» dell'oratore «per ragioni di Stato»³¹¹.

Negli anni a cavallo dell'Interdetto, in una congiuntura caratterizzata da una netta polarizzazione delle tensioni tra laici ed ecclesiastici e da un'esplosione della comunicazione capace di rendere oltremodo palesi le inclinazioni giurisdizionaliste dell'autorità sovrana³¹², nunzi e oratori sudditi ebbero gioco facile nel caricare le loro suppliche di strumentali argomentazioni antiecclesiastiche. Financo gli *intervenienti* di comunità minori seppero dimostrare una certa intraprendenza³¹³: dopo aver visto Padova e Rovigo autorizzate ad addossare al clero parte della loro spesa militare³¹⁴, la comunità di Pincara, ai confini con il Ferrarese, supplicò il Collegio affinché le accordasse un analogo privilegio³¹⁵. Gli *intervenienti* della vicinia di Masi, minuscolo villaggio nel basso Padovano, ravvisarono nell'Interdetto il momento propizio per risolvere vecchie ruggini con il loro curato, il lucchese Nicolò Lippi. Alla base di quegli attriti stava il mancato pagamento di alcune regalie dovute al sacerdote; una questione piuttosto ordinaria, ma che la retorica supplicatoria adottata dai rappresentanti della comunità (e dai loro consulenti legali) tendeva ad inquadrare entro l'orizzonte della crisi veneto-pontificia. Nel confezionare la loro scrittura, i supplicanti fecero leva su questioni vissute con preoccupazione da quel Collegio al quale essa era rivolta. A detta dei denunciati, Don Lippi si era rifiutato di celebrare i battesimi, aveva minacciato di impartirli senza intenzione e, quel che più importava, aveva usato il pulpito per predicare contro il patriziato veneziano. Alle vibranti proteste dei parrocchiani egli aveva risposto vantando l'impunità garantitagli dalla tonsura e dalla sua provenienza lucchese:

al altare ha detto che non vi è più prigioniero per lui, ma chi lo vuol querelare vadi a Roma per che ivi è il suo foro, ne può altrove esser giudicato³¹⁶.

Al di là della veridicità o meno di tali asserzioni³¹⁷, quel che interessa far notare è la capacità di ricezione e rielaborazione, da parte della comunità supplicante,

311. Ivi, b. 48, c. n.n., alla data 27 marzo 1609, lettera dell'oratore Roberto Papafava ai deputati.

312. De Vivo (2012a).

313. Sull'impatto dell'interdetto sulle comunità minori della Terraferma veneta, cfr. Sambo (1975-76); Pin (1992-94); Benzoni (2008).

314. Cfr. PAR. 4.6.

315. ASVE, COL, LC, f. 112, c. n.n., senza data. Analoghe richieste vennero avanzate anche dalle comunità riunite nel Territorio veronese (ivi, f. 112, c. n.n., alla data 3 febbraio 1606 *m.v.*).

316. Ivi, LS, f. 43, c. n.n., alla data 28 luglio 1606 e relativo allegato.

317. Esaminati gli atti del processo celebrato dai rettori di Padova contro don Lippi (ivi, SEN, *Dispacci rettori, Padova*, f. 3, c. n.n., alla data 28 agosto 1606) e ricevuta una sua supplica, il 9 settembre 1606 il Pien Collegio deliberò il reintegro del sacerdote alla cura della chiesa di San Bartolomeo di Masi (ivi, COL, LC, f. 112, c. n.n., alla data 9 settembre 1606, delibera del Pien Collegio con supplica in allegato).

di temi ed argomentazioni che, sostenute dal governo veneto sin dal rilascio della ducale del 20 aprile 1606³¹⁸, finirono col permeare le pieghe più recondite del dialogo tra governanti e governati. Brandita dalla Repubblica a fini apologetici, la topica rappresentazione dei privilegi foranei goduti dal clero³¹⁹ e delle presenze straniere nel corpo ecclesiastico quali fattori pregiudizievoli alla sicurezza dei sudditi conobbe, del resto, un'implicita conferma nel prosieguo della crisi: diversi chierici *alieni* – e con loro molti veneti appartenenti a ordini e diocesi sovralocali – si confermarono «sudditi d'un altro Stato», più fedeli ai loro ordini e alle congregazioni romane che non a Venezia e ai suoi magistrati³²⁰. Ecclatante l'atteggiamento tenuto da gesuiti, cappuccini e teatini, espulsi in massa dai territori della Serenissima in ragione della loro pertinacia nell'osservare la sospensione dei sacramenti prescritta dall'interdetto³²¹.

In quel clima di diffuso sospetto nei confronti degli ecclesiastici, i campioni veneziani della guerra delle scritture fecero della manifesta infedeltà del clero alloctono e delle lesioni giurisdizionali perpetrate da quello regolare delle argomentazioni particolarmente funzionali al loro discorso apologetico. Presenti nella ducale inoltrata alle comunità suddite il 20 aprile 1606, entrambe le argomentazioni vennero riprese nelle *Considerazioni* di Paolo Sarpi e ampliate, di conseguenza, nell'*Aviso* di Antonio Querini. Entrambi i polemisti le utilizzarono per difendere non solo la giurisdizione laica sui chierici accusati di reati comuni, ma anche le altre norme contestate da

318. Cfr. PAR. 4.2.

319. Determinante, da questo punto di vista, la risemantizzazione delle vicende criminali dell'abate Marcantonio Brandolini e del canonico Scipione Saraceno, cause scatenanti della crisi veneto-pontificia (cfr. Viggiano, 2015b, § 2-4; 2015a). Sia sufficiente richiamare l'apologia dei loro arresti offerta nella ducale senatoria del 20 aprile 1606 e successivamente rilanciata in Sarpi (1969a) e Querini (1982): «è venuto in pensiero al moderno pontefice [...] di voler che siano cancellate le dette leggi da nostri annali et che li detti canonico [Scipione Saraceno] et abbate [Marcantonio Brandolini] siano rimessi al foro ecclesiastico, le quali cose, come non è possibile che da noi siano fatte senza abbandonar la difesa de i beni, delle vite et dell'honor de nostri sudditi et figliuoli et senza distruggere quell'autorità et potestà che ci è data da Dio benedetto, così nessuna ragion vuole che vi dobbiamo assentire perchè ogn'uno chiaramente vede che chi revocasse dette leggi et cedesse di giudicare gli ecclesiastici in casi atroci [...] perderessimo affatto quella libertà c'habbiamo conseguita da nostri maggiori» (ASVE, SEN, *Roma ordinaria*, Reg., reg. 15, c. 49v).

320. In mancanza di uno studio complessivo su tale fenomeno, l'effettiva portata delle defezioni degli ecclesiastici veneti durante l'Interdetto resta ancora tutta da valutare. Tuttavia, si muovono in questa direzione le ricognizioni su base distrettuale proposte in Benzioni (2008). Per una prospettiva di più lungo periodo, cfr. Menniti Ippolito (2008, 1997, dal quale si è mutuata la citazione riportata nel testo). Con riferimento all'onda lunga della Controriforma, l'attrito tra reti ecclesiastiche sovralocali e una geografia politica sempre più improntata sulla nozione di sovranità è stato indagato, tra gli altri, da Fantappiè (1993), Giannini (2003, 2007) e Landi (2007). Più propenso a cogliere il frazionamento interno alla galassia ecclesiastica Rurale (2008).

321. Sull'espulsione dei gesuiti, cfr. quanto riferito al PAR. 4.6. Per quanto riguarda l'espulsione degli altri due ordini, decretata il 15 maggio 1606, cfr. Cornet (1859, pp. 80, 85-6).

Paolo v, a cominciare da quella con la quale, nel 1604, si era sottoposta alla licenza del Senato la costruzione di nuovi luoghi pii³²². Così la ducale del 20 aprile 1606:

Quanto al non potersi fabricar di novo monasterii, chiese et simili edifici senza nostro consenso, questo decreto esser molto conveniente al dovere et all'honesto, così perché non se introducano nel nostro Stato persone non conosciute et atte a perturbar il tranquillo viver nelle nostre città, et per quei rispetti anco che giustamente dovemo avere della sicurezza delle nostre fortezze, come perché queste nove società d'homeni non vengano a levare li necessarij alimenti alle vecchie, la santità de quali già lungo tempo è stata conosciuta, se bene non siamo mancati di concederne licentia quando ne siamo stati ricercati et anco dopo la publicatione della parte sudetta³²³.

Di conseguenza, Paolo Sarpi nelle sue *Considerazioni*:

Ma non tanto alle chiese materiali la Republica di Venezia ha avuto risguardo, quanto anco alle persone che devono averle in governo, poiché non in ogni luogo sta bene ogni sorte di religiosi. [...] Li fondamenti di ciò non sono men ragionevoli, legali e legittimi che necessari; perché sì come non sarebbe permesso ad un numero di persone d'alieno Stato, contrarie di costumi e con fini diversi da quelli d'una republica, che entrassero nello Stato di lei e si riducessero in un sol luogo insieme, si facessero un capo e trattassero con li soggetti del prencipe in secreto, poiché questa, come sospetta e perniziosa conventicula, sarebbe subito impedita: così, col pretesto di un monasterio nuovo potendo venir insieme sotto un capo molti di altre nazioni, alle volte contrari di costumi e di sensi, e per la commodità che hanno di trattare per le confessioni o altri colloqui spirituali, insinuandosi con li sudditi del prencipe, e così corromperli nella fedeltà, questo similmente con ottima ragione deve esser molto bene avvertito, per la publica conservazione e quiete dello Stato. [...] E così gl'oratorii e collegi che si fanno di tutta una nazione in una città, massime piena di molte sorti d'uomini, non sono senza gravissimo pericolo, quando non sia consapevole il prencipe di quello che nelle sue ridozzioni si tratta. Si aggiunge che le fabbriche, se non sono situate in luoghi convenienti, portano gravi danni alle città, spezialmente a quelle che sono forti; e si sa quante città sono perite alle volte per una chiesa di fuori poco lontana dalla fossa, occupata dall'inimico accampato, e quanto danno abbia recato medesimamente una fabrica tale vicina alle mura di dentro; e quante machine et edifici sacri similmente per importanti rispetti ha bisognato spianare per sicurtà publica, con qualche maraviglia delle persone semplici e devote³²⁴.

Di seguito, invece, il medesimo tema per come affrontato nell'*Aviso* di Antonio Querini:

322. ASVE, SEN, *Terra, Reg.*, reg. 73, c. 151r-v, parte del 10 gennaio 1603 m.v.

323. Ivi, *Roma ordinaria, Reg.*, reg. 15, c. 49v, parte del 20 aprile 1606.

324. Sarpi (1969a, pp. 166-7).

Ma, di grazia, qual è quel prencipe che comportasse che nel suo Stato, in tempi tanto gelosi e pieni di machinazioni e d'insidie, si riponessero, in quel sito et in quel luogo et appresso chi più loro piacesse, qualche numero o moltitudine d'uomini che non fossero stati più veduti da lui, e che anzi fossero di nazione straniera? [...] Certo non sarebbe cosa da savio prencipe il trascurare così fatte considerazioni et avvertimenti, poichè sotto il pretesto della religione, che serve ben spesso per mantello d'altri fini et oggetti, sono passate a tal segno l'operazioni di alcuni, che si è manifestamente veduto che la loro mira è d'obligare e cattivare l'animo di quelli che sono tirati alla loro pratica, in maniera tale che né potestà o auttorità del prencipe, né altro obbligo di natura, né qualunque altro ragionevol rispetto li trattenga di precipitarsi nel loro arbitrio e dipender dal loro volere in tutte le cose e temporali e mondane. [...] Ma, ritornando a quello che si tratta, non è possibile che alcuna persona sensata resti senza grandissima ammirazione che voglia il pontefice e vogliano gl'ecclesiastici che la Republica non conosca e non vegga quello che conviene alla sicurezza di tante sue città e di tante sue fortezze, nelle quali se si mantengono presidii, se si custodiscono con ogni vigilanza, se si spendono i tesori perché riescano o ben forti o manco espugnabili che si possa con la costruzione delle muraglie, de' terrapieni, di fosse e spianate et altre simili fatture grandi e dispendiose, è anco convenevole e necessario che siano guardate da ogni gelosa eminenza di fabbriche che potessero nuocere alla loro difesa o apportar commodo alla loro offesa. Vorrà adunque alcuno fabricar chiese e monasteri, che alcuna volta riescono machine grandi e d'immensa mole, o nelle spianate o presso alle mure o dentro o fuori della città, et il prencipe e la Republica non potrà vietarlo e proibirlo?³²⁵

La crisi dell'Interdetto esaltò un gioco di mimesi, sovrapposizioni e reciproci prestiti tra oralità e scrittura, ufficialità e officiosità, volere del Principe e richieste dei sudditi; nel confrontarsi con esso non è così semplice dipanare le innumerevoli traiettorie comunicative ingenerate dalla massiccia circolazione di simili asserzioni a beneficio di un'arena politica sempre più ampia ed eterogenea³²⁶. Senza alcuna pretesa di districare questa matassa né di esaurire il dibattito sul ruolo della comunicazione nella crisi del 1606-07, vale la pena sottolineare in questa sede l'agilità e la precocità con la quale Carlo Prato, nunzio della città di Verona, seppe far proprie tali argomentazioni per poi rielaborarle e riorientarle verso quella stessa autorità repubblicana che le aveva prodotte.

Purtroppo per noi non disponiamo dell'epistolario di Carlo Prato, andato perduto insieme a buona parte delle corrispondenze civiche veronesi³²⁷. Si tratta di una grave lacuna archivistica, che ci priva di informazioni sull'attività di quello che, con ogni probabilità, fu il nunzio più esperto in servizio a Venezia negli anni a cavallo dell'Interdetto: in questi termini ne scrissero i suoi colleghi vicentini e padovani, sempre pronti a chiedere la sua consulenza

325. Querini (1982, pp. 688-90).

326. De Vivo (2012a); Florio (2014a); Viggiano (2015b).

327. Cfr. Castellazzi, Sancassani (1994, pp. 1249-51).

a fronte dell'insorgere di questioni di particolare rilevanza³²⁸: fu Carlo Prato, ad esempio, a spiegare al nuovo arrivato Strozzi Cicogna la differenza tra *vecchi e giovani*. Presenti in gran numero nelle Quarantie, i *giovani* tendevano a sfruttare le competenze giudiziarie di quelle magistrature per condurre una politica mirante, in ultima analisi, ad aumentare la presa giurisdizionale esercitata dalla Dominante sui territori sudditi: in certi casi, dunque, poteva essere più utile rivolgersi ai capi del Consiglio dei dieci, i quali, «come vecchi senatori», avevano «l'occhio per ragioni di Stato a conservar le giurisdizioni de sudditi»³²⁹.

Lo sguardo di Carlo Prato sulla politica interna della Serenissima era acuto e penetrante: non nuovo all'ambiente veneziano, egli aveva potuto osservare da vicino le riforme costituzionali e i conseguenti riequilibri di potere che l'avevano interessato sin dagli anni Ottanta del Cinquecento³³⁰. Carlo Prato aveva iniziato la sua carriera di rappresentante stabile proprio in quel periodo: egli stesso volle darne conto introducendo *Il Prato*, opera manoscritta commissionatagli dal Consiglio veronese, sorta di prontuario degli atti riguardanti la città di Verona licenziati dalle magistrature veneziane nell'ultimo ventennio del Cinquecento³³¹. A mo' di introduzione alla raccolta, Prato allegò un'estesa nota autobiografica nella quale ripercorreva, documenti alla mano, la lunga parabola che lo aveva portato ad assumere la nunziatura veronese³³². La scrittura presenta tutti quegli stilemi narrativi che già si sono individuati scorrendo le candidature alla nunziatura padovana³³³.

Come il padovano Attilio Faccio³³⁴, anche Carlo Prato aveva iniziato la sua carriera di rappresentante civico all'insegna dell'eroico servizio in favore della sua patria. Su pressante richiesta dell'esecutivo veronese, egli aveva acconsentito a rimanere a Venezia durante la peste del 1576: messi da parte i suoi «affari», alla morte del nunzio Carlo Sagramoso egli aveva accettato di assumerne le funzioni, seppur a titolo di semplice «agente» della comunità di Verona³³⁵.

328. Cfr., ad esempio, BCBVI, AT, f. 1348, cc. n.n., alle date 5, 12 e 19 luglio 1606, lettere del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati; ASPD, ACA, Nunzi, b. 45, c. n.n., alla data 10 settembre 1606, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati; ivi, b. 48, c. n.n., alla data 28 marzo 1609, lettera del nunzio Flaminio Buttiron ai deputati.

329. BCBVI, AT, f. 1347, c. n.n., alla data 19 luglio 1605, 1, lettera del nunzio Strozzi Cicogna ai deputati. Ma cfr. anche il PAR. 2.6.

330. Cozzi (1995b); Povoło (1997).

331. ASVR, AAC, Reg., regg. 145-146. Cfr. anche Castellazzi, Sancassani (1994, p. 1250). Sulle implicazioni politico-giurisdizionali di tali raccolte amministrative, cfr. Povoło (1994b).

332. ASVR, AAC, Reg., reg. 145, cc. 2r-16r.

333. Cfr. CAP. 2.

334. Cfr. PAR. 2.3.

335. «Mentre che l'anno 1576 io mi ritrovavo in Venetia per alcuni miei affari all'hora a ponto che in quella inclita città la mortifera pestilenza horribilmente i suoi più dolorosi effetti dimostrava et che in essa non valendo alcun seno o humano provvedimento, io affret-

A differenza di Attilio Faccio, Carlo Prato era riuscito a mantenere l'incarico anche a seguito del rientro della crisi sanitaria e del conseguente ripristino delle ordinarie rappresentanze suddite presso la Dominante. A partire dal 1578 e per tutto il decennio a seguire, furono ben tre gli istituti di rappresentanza veronesi operanti a Venezia: ai nunzi e agli oratori si affiancò un *agente stabile* nella persona, per l'appunto, di Carlo Prato. Contestualmente al rinnovo dell'incarico, egli ottenne un sostanzioso aumento salariale, vincolato, tuttavia, alla compilazione di quella raccolta di «privilegi, decreti, sententie, informazioni et ordini» che sarebbe infine confluita nel *Prato*. L'assegnazione di quel compito confermava l'agente come figura subalterna, inserita in una gerarchia della rappresentanza che lo vedeva sottoposto ad oratori e nunzi: la sistematica regestazione di atti e sentenze rispondeva, infatti, alla necessità di fornire loro un'aggiornata mappatura delle cause in corso, un agile strumento di consultazione grazie al quale poter orientare al meglio la loro azione di rappresentanza presso il dedalico sistema di governo della Dominante³³⁶.

Per Carlo Prato si trattò di un lungo tirocinio durante il quale poté impraticarsi delle dinamiche interne alle magistrature di Palazzo Ducale e beneficiare di un costante contatto con gli uomini incaricati di rappresentare la città di Verona presso di esse. Particolarmente formativi furono gli anni compresi tra il 1580 e il 1584, periodo durante il quale Carlo poté collaborare con

tavo l'espeditone delle cose mie per provvedere con la partenza alla salvezza della vita, fui con lettere di questo magnifico Consiglio d'i XII instantemente ricercato a voler ivi tratenermi et prender il carico d'i pubblici negoti di questa magnifica patria, la quale dalla medesima pestifera infirmità era stata privata dell'eccellentissimo signor Carlo Sagramoso suo nontio, morto si può dire nelle braccia mie. Per la qual cosa, tutto che ogn'uno schiffasse a quella città come venenosa accostarsi, et che cadauno ad'ogni suo potere d'uscirne si procattiasse, riputando io viltà d'animo et mancamento di pietà il negare in questo importantissimo bisogno l'opra mia alla patria che me la ricercava de così buon cuore, io rittrai la deliberatione della partenza et intrapresi il carico impostomi» (ASVR, AAC, Reg., reg. 145, c. 2r). La nomina di Carlo Prato ad *agente* della città di Verona proposta dal Consiglio dei dodici (24 luglio 1576) e ratificata dal Consiglio dei dodici e cinquanta (6 e 26 agosto 1576) è presente in copia ivi, cc. 10r-11r e in originale ivi, reg. 89, cc. 147v-149v, con ulteriore ratifica a c. 152r, alla data 24 agosto 1576. Sulla peste del 1576 a Venezia, cfr. Preto (1978); Minuzzi (2021); Benedetti (2021).

336. «L'anno 1578 questo magnifico et illustre Consiglio, retto conoscitore de miei passati pericoli et grato riconoscitore della devotione de suoi cittadini con l'assegnarmi certa annua provisione vuole perpetuamente dimostrare quant'egli aggradisse questa mia non manco fedele che travagliosa servitù, imponendomi però perpetuo obbligo di dover compilare tutti li decreti leggi et espeditoni de magistrati et de consogli del Serenissimo Dominio che per l'inanzi havessero a seguire nelle cause de questa magnifica città con la lettura de qualli gli magnifici oratori et nonti potessero non solamente prender agevole informatione de negoti pubblici, ma con la norma loro ancora incaminare et regere l'espeditoni loro comesse» (ASVR, AAC, Reg., reg. 145, c. 2r). La relativa delibera consiliare è presente in copia ivi, cc. 11r-12r e in originale ivi, reg. 90, c. 50v, alla data 20 aprile 1578.

il fratello Giovanni Alvisè, eletto, nel frattempo, alla nunziatura di Verona³³⁷. Come i padovani Bianco e Buttiron³³⁸, a cavallo tra Cinque e Seicento anche i Prato riuscirono fare della rappresentanza stabile una professione di famiglia, un *expertise* – e una prebenda – da trasmettere di fratello in fratello e di padre in figlio: nel 1587 Carlo Prato concorse con successo alla nunziatura³³⁹, incarico che, di *ricondotta* in *ricondotta*³⁴⁰, avrebbe mantenuto sino al 1596, anno in cui gli fu preferito Francesco Corfino, seppur per una manciata di voti³⁴¹. Compensato dal Consiglio civico con l'elezione a podestà di Peschiera³⁴², Carlo colse l'occasione per riprendersi da una non meglio precisata infermità³⁴³, perfezionare la compilazione del *Prato* e consegnarne i due volumi alla città di Verona³⁴⁴. Archiviata quella breve parentesi, nel 1599 Carlo avrebbe assunto nuovamente la nunziatura cittadina³⁴⁵ detenendola sino agli anni Venti del Seicento³⁴⁶. In un quadro istituzionale caratterizzato da una frequente rotazione delle cariche municipali, di triennio in triennio, assommando incarico ad incarico, la famiglia Prato riuscì a mantenere per quasi mezzo secolo il compito di rappresentare la città di Verona di fronte alle più alte magistrature della Repubblica di Venezia.

Nonostante i divieti introdotti dal Consiglio veronese sin dal tardo Quattrocento³⁴⁷, nel corso della sua lunga carriera Carlo Prato non mancò di sfruttare il suo inserimento nell'ambiente veneziano per condurre delle iniziative autonome, rispondenti a volontà espresse da soggetti diversi dalla sua patria. Nel 1601, ad esempio, egli presentò un *raccordo*³⁴⁸ ai capi del Consiglio dei dieci per mezzo di un prestanome: lo stampatore veronese Scipione Vargnano³⁴⁹. Nella speranza di venir adeguatamente ricompensato, l'occulto autore del *raccordo* indicava ai capi un grave *vulnus* nel sistema difensivo della città di Verona. Lungo l'ansa dell'Adige compresa tra Castelvecchio e Porta San Giorgio, ancorati alla riva rivolta «verso Alemagna», si trovavano sette mulini natanti,

337. Ivi, c. 19r, alla data 6 novembre 1580; ivi, reg. 150, c. 62v.

338. Cfr. CAP. 2.

339. ASVR, AAC, Reg., reg. 93, c. 32r, alla data 25 novembre 1587.

340. Puntualmente compendiate ivi, reg. 145, cc. 12r-14r.

341. Ivi, reg. 96, c. 186v, alla data 10 agosto 1596; in copia, con quantificazione dei voti, ivi, reg. 145, c. 14r.

342. Ivi, reg. 97, c. 10r, alla data 26 novembre 1596.

343. Ivi, reg. 145, cc. 3r, 14r-v.

344. La prefazione del primo volume riporta la data del 25 novembre 1597 e preannuncia l'imminente consegna del suo seguito (ivi, c. 4r).

345. Ivi, reg. 98, c. 33v, alla data 24 agosto 1599; in copia ivi, reg. 145, c. 15v.

346. Ivi, reg. 150, c. 62v.

347. Cfr. PAR. 1.2.

348. Su questa tipologia documentale, cfr. Preto (1994, p. 128-30) e, per analogia, Cortequera (2009).

349. ASVE, CCD, *Dispacci rettori, Verona*, b. 197, lettera n° 38 e relativo allegato (n° 39). Sull'attività tipografica di Scipione Vargnano, cfr. Giuliani (1871, p. 78); Carpanè, Menato (1992-94, *passim*).

ognuno dei quali era poggiato su tre barconi. Ventuno imbarcazioni erano lì, appena fuori le mura cittadine. Un manipolo di uomini e il favore delle tenebre sarebbero bastati a dirottare l'anomala flottiglia: sganciati dagli ormeggi e usati come traghetti, i mulini dell'Adige avrebbero potuto sbarcare in città un intero esercito invasore. Per evitare simili evenienze sarebbe bastato spostare i sette mulini poco più in là, oltre la catena che ogni notte veniva calata per interdire l'ingresso in città ai burchi provenienti dai territori trentino-tirolesi.

Trasmesso ai rettori di Verona, il *raccordo* presentato da Scipione Vargnano venne liquidato come il frutto di capziose fantasticherie³⁵⁰. Tenace, Carlo Prato provò a ripresentare il *raccordo* per mezzo di un nuovo prestanome, il nipote Francesco Manuelli: anche questa volta la denuncia contro i mulini dell'Adige rimase lettera morta³⁵¹ e tale sarebbe rimasta a lungo se, nella primavera del 1606, non fosse scoppiato il conflitto dell'Interdetto. Nel palesarsi delle tensioni tra Venezia e Roma, il nunzio di Verona ravvisò l'occasione propizia per arrischiare un nuovo *raccordo*³⁵². Questa volta, però, avrebbe optato per una strategia supplicatoria del tutto diversa: per prima cosa Carlo Prato scelse di gettare la maschera e di dichiararsi quale vero autore dei *raccordi* precedentemente presentati; nel farlo non mancò di spendere la riconoscibilità, la dignità e la credibilità datagli dall'essere nunzio della città di Verona e dall'esserlo da quasi due decadi. In secondo luogo, egli scelse di rivolgere la sua supplica non più al Consiglio dei dieci, ma al Pien Collegio³⁵³. Alla base di quel cambio di foro stava, con ogni probabilità, un'attenta lettura della ducale che, il 20 aprile 1606, Collegio e Senato avevano inviato ai corpi civici delle principali città dello Stato da Terra³⁵⁴: in quel documento – o in una delle sue mordaci versioni spurie³⁵⁵ – Carlo Prato seppe riconoscere e isolare alcuni passaggi che, debitamente rimodulati, si sarebbero dimostrati utili al rilancio del suo *raccordo*.

Il 27 maggio 1606 egli presentò al Collegio una scrittura che, quantomeno nei suoi primi paragrafi, si limitava a ricalcare quanto già addotto per mezzo di

350. ASVE, CCD, *Dispacci rettori, Verona*, b. 197, lettera n° 38, alla data 18 maggio 1601 e relativo allegato (n° 39). Il dipinto di Caspar van Wittel, *Veduta del fiume Adige all'altezza di San Giorgio in Braida* (anni Dieci del XVIII secolo) ritrae il paesaggio descritto nel *raccordo* di Carlo Prato (cfr. <https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0900131626>).

351. Ricostruzione desunta da ASVE, COL, LS, f. 43, c. n.n., denuncia presentata in Collegio in data 27 maggio 1606.

352. Sulla scelta di operare un terzo tentativo – ed è lo stesso Carlo Prato ad ammetterlo – ebbe un qualche peso la sopraggiunta elezione ducale di Leonardo Donà, personalità che, proprio nel 1601, era stata provveditore generale in Terraferma (cfr. Seneca, 1959, pp. 234-42), responsabile, dunque, del suo sistema di fortificazioni (ASVE, COL, LS, f. 43, c. n.n., denuncia presentata in Collegio in data 27 maggio 1606).

353. *Ibid.*

354. Cfr. PAR. 4.2.

355. Cfr. de Vivo (2012a, pp. 86-7).

Scipione Vagnano e Francesco Manuelli: tra Castelveccchio e Porta San Giorgio, ancorati alla spiaggia della Campagnola, vi erano sette mulini natanti che, in caso di attacco, potevano essere utilizzati dalle truppe nemiche per insinuarsi fin dentro la città di Verona e prenderla di sorpresa. A quei primi passaggi seguiva, però, un'estesa postilla: in essa Carlo Prato si dilungava in una serie di argomentazioni alle quali il Collegio, estensore della ducale del 20 aprile, non avrebbe potuto esimersi dal prestare attenzione. Almeno un paio di mulini puntavano dritti verso un «horto» adiacente ai bastioni di Porta San Giorgio: ebbene, quel giardino era di proprietà ecclesiastica, essendo una pertinenza del monastero di San Giorgio in Braida. «Nel predetto horto» vi era un «angolo secreto» addossato alla parte più debole della «muraglia», punto nel quale i canonici di San Giorgio avevano aperto un portone ad uso del monastero; vi era, poi, un'altra apertura, una porta malamente rabberciata che i religiosi – o chi per essi – avrebbero potuto sfondare senza destare alcun sospetto, tant'era remoto quell'angolo del loro «horto». Ecco, dunque, l'accorto richiamo a quanto addotto dal Principe nella ducale del 20 aprile: a detta di Carlo Prato, i canonici di San Giorgio si erano fatti «patroni di quel luoco», se non di «quella» intera «parte della città»; da qualche tempo, infatti, non c'era modo di pattugliare quel settore di «muraglia» se non chiedendo il permesso al monastero, quasi si trattasse di una giurisdizione separata.

Addossata ai bastioni vi era, inoltre, un'altra «casetta». Essa era l'abitazione di un «reverendo prete» che aveva «ivi il governo d'una imagine di devotione»: da quel luogo, insisteva Prato, il sacerdote aveva «comodità di far molte cose a pregiudicio et maleficio della fortezza» e, quel che più contava, del Principe. I pericoli maggiori, però, arrivavano dai canonici insediati in San Giorgio in Braida. Essi appartenevano ad una congregazione regolare: non «tutti», dunque, erano «sudditi o amici di questa Serenissima Repubblica», né si poteva pensare che fossero tutti «buoni» religiosi. Troppo vicine alle fortificazioni cittadine, quelle infide presenze avrebbero potuto «senza dubbio causar mille dannosissimi inconvenienti». C'era di che temere soprattutto ora che si sentivano «tanti motti nel mondo»: sfruttando la vicinanza alle mura cittadine e la presenza dei mulini natanti, anche solo pochi ecclesiastici infedeli sarebbero bastati a favorire l'ingresso a Verona di un intero esercito straniero³⁵⁶.

Nel maggio del 1606 Carlo Prato riuscì a costruire una supplica consonante alle più urgenti preoccupazioni del supplicato: egli non si limitò a far leva su quanto addotto nella ducale del 20 aprile, ma cercò di modellarne i contenuti sulle ansie sollevate dalla rapida evoluzione della crisi veneto-pontificia. In particolare, Carlo Prato seppe cogliere e sfruttare a proprio vantaggio le

356. ASVE, COL, LS, f. 43, c. n.n., denuncia di Carlo Prato allegata alla lettera inviata dal Collegio al provveditore generale in Terraferma in data 28 maggio 1606. Sul monastero di San Giorgio in Braida, cfr. il profilo istituzionale tratteggiato in Stella (2022, pp. 5-8).

preoccupazioni manifestate del governo veneto nei confronti di un clero che, a seguito delle sanzioni spirituali, si era dimostrato una potenziale quinta colonna romana incistata nei domini veneti: l'esempio offerto da gesuiti, teatini e cappuccini – e dalle tante altre defezioni registrate in Terraferma – era lì a dimostrarlo. In quel clima di generale diffidenza e di rafforzato controllo sui comportamenti del clero veneto³⁵⁷, il Pien Collegio ritenne di dover dar credito alla supplica di Carlo Prato: il 28 maggio 1606 il trono della Repubblica commissionò al provveditore generale, massima carica militare in Terraferma, un'attenta ispezione delle difese e dei mulini natanti posti a nord della città di Verona³⁵⁸.

Carlo Prato non fu l'unico rappresentante suddito a saper sfruttare a proprio vantaggio le breccie aperte negli *arcana imperii* dalla crisi dell'Interdetto. In una delle innumerevoli riprese della sua causa con il monastero di Praglia, Francesco Zabarella avrebbe brandito le *Considerazioni* di Paolo Sarpi come una scrittura a sua difesa. Le parole del servita erano le parole del Principe e i giudici arbitri incaricati di risolvere la vertenza sui beni di Tramonte avrebbero fatto bene ad adeguarsi ad esse:

[È] chiaro qual sii intorno a ciò l'animo di Sua Serenità et di tutto l'eccellentissimo Senato dalle *Considerationi* mandate in stampa per il reverendo Padre maestro Paulo servita, teologo di sua Serenità a c. 42, in quanto per difesa della parte presa dall'istesso Senato 1602 in materia delle prelationi, consolidationi et caducità afferma costantemente queste difficoltà esser state decise et terminate in virtù del concordio et compositione già cento e cinquanta anni stabilita per capitulatione tra li sudetti padri di Praglia et questa magnifica città secondo l'antique et inveterate sue consuetudini³⁵⁹.

Un più eloquente esempio di adattamento alla congiuntura in atto ci viene offerto, ancora una volta, dai rappresentanti della città di Verona. Ricevuta la ducale del 20 aprile 1606, il Consiglio veronese ritenne di dover dare alla Repubblica un qualche segno della sua fedeltà: nell'immediato, si stabilì di affrettare l'invio a Venezia dell'ambasceria gratulatoria offerta a Leonardo Donà in occasione della sua elezione ducale³⁶⁰. Inveterata consuetudine, simbolico rinnovamento del *pactum deditiois* e dei vincoli esistenti tra Dominante e domini³⁶¹, durante l'Interdetto l'omaggio al nuovo doge finì per caricarsi di una serie di significati ulteriori. Venezia stessa non disdegnò di farne un uso

357. Né da conto, ad esempio, la documentazione inerente all'attività dei rettori di Vicenza confluita in ASVE, *CI*, b. 3. Su questi temi, cfr. anche de Vivo (2012a, pp. 53-60).

358. ASVE, *COL*, *LS*, f. 43, c. n.n., alla data 28 maggio 1606.

359. ASPD, *CRS*, *Praglia*, b. 137, c. 458v-459r, alla data 11 ottobre 1606, memoriale presentato da Francesco Zabarella al notaio incaricato dell'arbitrato.

360. ASVR, *AAC*, *Reg.*, reg. 100, c. 89r-v, alla data 25 aprile 1606.

361. Cfr. *Introduzione*.

propagandistico, favorendo l'arrivo in laguna di ambascerie particolarmente fastose³⁶² ed elevando l'immagine delle comunità suddite prostrate ai piedi del Pien Collegio a riprova della loro indisponibilità a cedere all'ultimatum pontificio³⁶³.

Messo a capo dell'ambasceria veronese, il giureconsulto Agostino Del Bene comprese sin da subito come la dimensione comunicativa del conflitto veneto-pontificio avesse portato al parossismo la rilevanza mediatica di una prammatica cerimoniale altrimenti piuttosto consueta. Nell'omaggiare il doge durante una crisi internazionale, nel soddisfare, dunque, gli auspici espressi dalla Dominante nei confronti dei suoi domini, l'oratore veronese ravvisò un'occasione irripetibile per mettere in luce non solo la devozione della propria patria verso la Serenissima ma anche le sue personali competenze giuridiche e polemistiche. Del Bene preparò l'avvicinamento al doge assiso in Pien Collegio con scrupolosa attenzione: ricevute le commissioni dal Consiglio civico, il 2 maggio 1606 sfruttò l'ordinaria corrispondenza tra i rettori di Verona e il Pien Collegio per far recapitare al Senato un abbozzo di consulto. In esso, Del Bene evidenziava alcuni passi della *Descrizione di tutti i Paesi Bassi* di Ludovico Guicciardini che, a suo dire, si prestavano alla difesa

362. Rafforzata nel 1595, la vigilanza sui limiti suntuari fissati nel 1475 (cfr. ASVE, *CL*, s. II, b. 17, fasc. 26) venne tacitamente disattesa nel 1606.

363. In particolare, si favorì la sovrapposizione tra le ordinarie ambascerie gratulatorie destinate al doge e le straordinarie legazioni inviate in reazione alla ducale del 20 aprile o per offrire cavalleggeri alla Serenissima. Così Leonardo Donà al nunzio pontificio nell'udienza del 4 maggio 1606: «bisogna che ella sapia che in questa nostra città, in tutte le città dello Stato, in tutti i territori, castelli et ville, cadauno grande et pizzolo, di ogni conditione et sesso, la sente della medesima maniera con noi, [...]». Et di questo ardor de i populi et dei sudditi ne siamo certi perché a troppe vengono li sudditi di cadaun luogo del nostro Stato a rappresentarci quanto male intendano queste attioni del pontefice et quanto sono pronti a metter quanto hanno per la giustitia della nostra causa» (ivi, *COL, ER*, reg. 13, c. 46r). Dello stesso tenore quanto comunicato all'ambasciatore Agostino Nani il 29 aprile 1606: «diverse città et comunità hanno anco cominciato a mandar ambasciatori alla Signoria nostra a offerire le facultà et le vite pronte alla difesa delle cose nostre» (ivi, *SEN, Roma ordinaria, Reg.*, reg. 15, cc. 56v-57r). Già nell'accreditarsi in Pien Collegio, l'ambasciatore inglese Henry Wotton (cfr. Smith, 1907; Ord, 2007) diede segno di riconoscere e apprezzare la strategia performativa adottata dalla Repubblica: «Hora che [...] la [...] libertà [di Venezia] viene assalita, hora, dico, è il tempo di far visite et di mostrare quello affetto che se li porta, et questo non solamente conviene alle città sottoposte a questo dominio, ma anco a noi altri [ambasciatori stranieri] che stamo qui godendo la protettione publica et i benefici del governo civile» (ASVE, *COL, ER, Reg.*, reg. 13, c. 50v, alla data 6 maggio 1606). Ma si consideri anche l'incipit dell'udienza concessagli il 29 maggio 1606: «Serenissimo Principe, io son venuto volentieri questa mattina alla Serenità Vostra dopo gl'illustrissimi signori ambasciatori della città di Brescia perché essendo devotissimo alla Serenissima sua persona godo grandemente dell'alegrezza che dimostrano concordemente tutte le città a lei soggette della sua assontione e che vengano con tanta prontezza a prestargli la debita obbedientia, ché in vero queste pubbliche dimostrazioni portano assai nelle presenti occorrenze» (ivi, *EP, Reg.*, reg. 18, c. 65r-v, alla data 29 maggio 1606). Su questi temi, cfr. Florio (2014b, 2022).

«della parte dell'eccellentissimo Senato circa la prohibitione alli ecclesiastici di poter comprar beni stabili»³⁶⁴.

Giunto a Venezia per omaggiare il doge, l'oratore si presentò al Pien Collegio forte di quella manifesta adesione alle ragioni della Repubblica: Del Bene poté così lanciarsi in un'accorata prolusione gratulatoria nella quale tutti i più triti stilemi di quel ridondante sottogenere encomiastico venivano risemantizzati alla luce della crisi in atto. Stampata in più edizioni³⁶⁵, agli inizi di maggio del 1606 l'orazione di Del Bene circolò parallelamente a copie apocriefe della ducale del 20 aprile³⁶⁶, al *Protesto* di nullità licenziato dal Senato contro il *Breve pontificio*³⁶⁷ e ai trattati di Jean Gerson ristampati clandestinamente su iniziativa di Paolo Sarpi³⁶⁸: il componimento del giureconsulto veronese rappresentò un tassello non indifferente di quell'escalation comunicativa che, di lì a poco, sarebbe trascesa nella guerra delle scritture³⁶⁹. Compilata da un membro del Collegio o da una personalità vicina ad esso, l'anonima *Relazione dell'Interdetto di Paulo V*, ora confluita nell'archivio dei consultori *in iure*, riferisce dell'inquisizione veronese e delle attenzioni che riservò all'orazione di Agostino Del Bene: l'ortodossia del giureconsulto venne messa in discussione «per quello che disse che la sua patria et il popolo di Verona non conosceria ne approveria mai altro per giusto o ingiusto che quello che fosse così stimato dal Senato venetiano»³⁷⁰. Per suo tramite, Verona si era infatti proclamata disposta ad obbedire solo e unicamente al suo Principe secolare:

Promettendovi solennemente (minacci chi si sia, ciò che si voglia, quanto si voglia) d'esser sempre con voi e in pace e in guerra, e nella prospera e nell'avversa fortuna: e per voi e per difesa e ampliacione di questo augusto imperio e per mantenimento dell'antica libertà di questa gloriosa e invitta Republica e dell'auttorità regia, suprema, indipendente del suo eccelso Senato, di quel gran consistoro de semidei, la prudenza del quale, madre et reina d'ogni virtù, supera l'humanità, spender li patrimonii, sparger il sangue e far tutto ciò che a fedelissimi sudditi e ubidientissimi figliuoli verso il suo Principe e caro padre debitamente conviene. Assicurando vostra Serenità co'l testimonio gravissimo di questi signori nostri concittadini che in tanto numero con tant'applauso sono con noi comparsi a vostri piedi per honorar la presente legatione, che questi non sono concetti inventati da me per far pomposo l'ufficio, ma parole dateci

364. ASVE, *SEN, Dispacci rettori, Verona*, f. 3, c. n.n., alla data 2 maggio 1606 e relativo allegato.

365. Del Bene (1606a, 1606b, 1606c).

366. Cfr. de Vivo (2012a, pp. 86-7).

367. Sarpi (2001b, pp. 418-24).

368. Cfr. de Vivo (2012a, pp. 91-3). La simultanea comparsa di questi testi non passò inosservata al nunzio Strozzi Cicogna, il quale ne diede conto ai deputati berici nelle missive BCBV1, *AT*, f. 1348, cc. n.n., alle date 1 e 9 maggio 1606.

369. Cfr. Florio (2017b).

370. ASVE, *CI*, b. 537, «Relazione dell'Interdetto di Paulo V», c. 43v.

in commissione e mandato, fermo, stabile e costante volontà di Verona. La quale, si come già 200 anni fa si compiacque di sottoporsi non al pontefice, non ad altri potentati d'Italia, ma al giusto, religioso, benigno et (come attesta San Tomaso) temperato governo di questa eccelsa Repubblica, così è risoluta di non riconoscer dopo Dio altra superiorità et maggioranza di quella che per se stessa volontariamente si elesse. Si come anco è risolutissima di non sentire che vi sia altro giusto giamai, ovvero ingiusto, che quel solo che sarà o come giusto approbato o come ingiusto reprobato dall'infallibil prudenza di Vostra Serenità et dal suo divino et sacrosanto Senato³⁷¹.

Prima ancora, Del Bene aveva fatto leva sulla diretta derivazione divina della sovranità del Principe per proclamare l'infallibilità delle sue decisioni:

Verona ha sentito sempre allegrezza per la creatione de' Principi precessori portando essa ferma opinione che, si come le seconde cause dependendo immediatamente da Dio, non possono mai errare: così li Principi, che ascendono per li honorati gradi della virtù alla sublimità di tanta altezza come *ab eterno* predestinati nella mente divina a così gran ministero, siano per reggere perfettamente lo Stato alla loro vigilanza raccomandato³⁷².

Infine, pur guardandosi dal nominarlo, Del Bene aveva pronosticato il fallimento dell'interdetto pontificio: sotto la guida esperta del doge Leonardo Donà, la nave dello Stato avrebbe retto l'urto con la tempesta; né i sudditi si sarebbero allontanati da un così benevolo pastore, pronto a difendere il gregge dall'ingordigia dei «lupi» che ne insidiavano la sicurezza agendo dall'interno e dall'esterno della *respublica*:

Non più, non più s'ha da temere che la nave di questa Repubblica perisca governata da esertissimo nocchiero, che da ogni fiera et procellosa tempesta la conserverà, che smarrisca questo gregge alla cura commesso di vigilantissimo pastore, che dall'ingorde breme de' famelici lupi lo custodirà, che si perda questo popolo alla sollecitudine, raccomandato di valorosissimo capitano che dalli esterni et interni nemici lo difenderà³⁷³.

Primo biografo di Agostino Del Bene, Francesco Pola riconobbe nell'ambasceria consacrata a Leonardo Donà un punto di svolta nella carriera del giureconsulto veronese: a seguito di quegli eventi egli avrebbe avviato un percorso che, di lì a poco, lo avrebbe portato ad entrare nel novero dei consultori *in iure*, il ristrettissimo corpo di esperti che, reclutati tra i sudditi *d'acquisto*, erano chiamati a partecipare degli *arcana* del Pien Collegio e a consigliarne le decisioni.

371. Del Bene (1606c).

372. *Ibid.*

373. *Ibid.* Nunzio di Brescia, Quinto Scanzo lesse la pubblicazione dell'orazione di Agostino Del Bene come un progetto editoriale promosso dal Pien Collegio, interessato a farne circolare il testo «perché si ved[esse] in questi moti la prontezza di quella città [di Verona]» (ASBS, ASC, b. 1150A, c. n.n., alla data 13 maggio 1606, lettera del nunzio Quinto Scanzo ai deputati).

Donavit te idcirco Princeps equestri dignitate, sed paulo post Respublica ipsa grandiore te munere affecit, dum honorificentissimo senatusconsulto te, veronensium primum, in triumviralem iurisconsultorum numerum, quibus illa in publicis negotiis utitur, cooptavit [...]. Pro eo scilicet, quod tu, unus ex subditis et obnoxiiis imperio veneto, libro bene docto et elaborato, cui *Veneta Censurarum* nomen, valide propugnasses et defendisses iura eius adversus conatum et impetum oppugnantium³⁷⁴.

Un'attenta lettura della crisi dell'Interdetto, unita alla capacità di anticipare le aspettative del Principe nei confronti dei suoi sudditi, permise ad Agostino Del Bene di trascendere l'asfittica politica municipale veronese per entrare, per dirla con Giovanni Botero, «come in parte del governo» della Serenissima³⁷⁵.

374. Pola (1614, p. 6). Su questa vicenda – e con particolare riferimento al vaglio della perduta opera di Agostino Del Bene – cfr. Corrado Pin a commento di Sarpi (2001b, pp. 494-505).

375. Botero (1605, c. 43v).

Conclusioni

Che forme assunse la rappresentanza dei corpi sudditi nel Veneto dell'età moderna? Esercitata nei confronti di una repubblica squisitamente urbana e fortemente aristocratica, che espressioni e che limiti conobbe la rappresentanza politica delle popolazioni soggette? Deputato del Regno d'Italia, intellettuale sensibile al problema dell'integrazione politica delle "periferie", Emilio Morpurgo¹ fu tra i primi ad evidenziare il potenziale euristico di tali interrogativi e con esso la necessità di un approccio metodologico che, interrogandosi sulla «vita municipale» delle «popolazioni di Terraferma», illuminasse le «forme del governo» veneziano da una prospettiva eccentrica rispetto a Palazzo Ducale, alla Dominante e al suo esclusivo corpo sovrano. Già nel 1878 Morpurgo indicò i «documenti» prodotti da nunzi e oratori sudditi come bastanti «da sé soli a chiarire le relazioni della Terraferma colla Dominante» e a mostrare «sotto un nuovo aspetto l'indole e le forme del Governo veneto nei domini ad esso aggregati»².

La fiducia nei confronti della fonte appare eccessiva ma non ingiustificata: non così immediata come la vorrebbe Morpurgo, ma esiste una correlazione tra la specificità del dominio veneto sulla Terraferma e lo sviluppo di specifiche forme della rappresentanza suddita presso la Dominante. La sola ubiquità degli istituti della rappresentanza suddita e la mole stessa, spesso strabordante, della documentazione epistolare, processuale e supplicatoria prodotta dai loro detentori nel corso dei quasi quattro secoli di dominio veneto sulla Terraferma suggeriscono – come già evidenziato dal Morpurgo – il carattere strutturale di tali presenze nell'economia dei rapporti tra Venezia e le *communitates* sottomesse ad essa. Onnipresente, tale documentazione è emergenza archivistica di uno snodo politico, comunicativo e amministrativo di notevole rilevanza, ulteriore raccordo tra le due distinte «parti», per dirla con Botero, del «governo» veneziano³: da un lato il perfetto autogoverno della Repubblica otti-

1. Cfr. Favero (2012); Camurri (1992).

2. Morpurgo (1877-78, p. 875).

3. Botero (1605, p. 28v).

matizia, dall'altro la sua proiezione sul particolarismo e sulle autonomie dei territori d'acquisto; da un lato le istituzioni locali rappresentate da nunzi e oratori, dall'altro le magistrature sovrane destinatarie della loro azione di rappresentanza. In questa prospettiva, nunzi, oratori e procuratori sudditi costituiscono un pilastro del governo del territorio non meno portante di quello offerto dai rettori, dalle magistrature itineranti e d'appello veneziane⁴ o, ancora, da analoghe figure di rappresentanza espresse, nel medesimo periodo, in altri contesti geopolitici e da altri soggetti *superiorem recondentes*⁵.

Fenomeni analizzati nel lungo periodo, la proliferazione, la diversificazione e la persistenza delle strutture della rappresentanza suddita a Venezia riflettono la tenuta dei tratti originari del governo veneto in Terraferma a dispetto delle congiunture politiche, dei lenti assestamenti costituzionali e delle repentine svolte periodizzanti. Dal punto di vista dell'integrazione politica dei territori, lo Stato veneto della matura età moderna non si scosta dai suoi presupposti tardomedievali e primorinascimentali: esso rimane un sistema territoriale segnato dalla separatezza politica prima che da quella giuridica, nel quale le diverse *communitates* suddite interloquiscono con il potere sovrano in qualità di corpi *altri* rispetto alla *Respublica Veneciarum*⁶, mutuando, non a caso, istituti della comunicazione politica ormai propri della diplomazia internazionale, del dialogo tra poteri, comunità e autorità tra esse straniere⁷.

Non che la creazione di diplomazie interne sia ignota agli altri conglomerati statuali di Antico regime; tuttavia, se nel contesto europeo tale fenomeno si affianca e si alterna alla creazione di apparati polisinodali e alla sofferta persistenza di istituzioni rappresentative di tipo protoparlamentare⁸, in quello veneziano esso si costituisce come scenario pressoché obbligato, ineludibile portato della radicale e mai risolta separatezza politica caratterizzante i rapporti tra istituzioni sovrane e corpi locali. Tale condizione trova la sua più eclatante manifestazione non solo nella mancata inclusione delle élite locali nel corpo politico repubblicano⁹, ma anche nell'assenza di qualsivoglia istituto di rappresentanza – o di governo – pluricetuale e sovradistrettuale in grado di garantire un più diretto coinvolgimento dei territori in quella che Michael

4. Viggiano (1993).

5. Cfr., su tutti, Álvarez-Ossorio Alvaríño (1998), dal quale mutuo la definizione di «embajadores, enviados, síndicos, diputados, oradores y agentes» sudditi come «uno de los pilares de la práctica del gobierno político», in questo caso, «de la monarquía» di Carlo II (ivi, p. 222).

6. Zenobi (2019).

7. Lazzarini (2015); Fedele (2017).

8. Per uno *status quaestionis*, rimando alla bibliografia citata nell'*Introduzione*.

9. Berengo (1956); Ventura (1993).

Knapton ha definito «mainline political activity» della Repubblica di Venezia¹⁰. Per quanto ridiscusso in favore della Dominante, per tutta l'età moderna lo schema di funzionamento del sistema territoriale veneziano rimarrà quello postulato dai *pacta deditiois*: un'asimmetrica delegazione di poteri dal centro dominante alle “periferie” che, di fatto, agisce da criterio di separazione e gerarchizzazione tra le sfere di competenza concesse dall'uno alle altre¹¹.

Più ancora della separatezza giuridica, è quella politica a rendere lo Stato veneto un policentrismo *sui generis*: esso è una struttura stellare nella quale la luce dell'unica Dominante offusca quella delle comunità satelliti e nel quale ogni corpo suddito, per quanto dotato di rilevanti quote di autonomia, si ritrova privo della capacità giuridica, del peso politico e delle strutture istituzionali atte ad esprimere una forza gravitazionale valevole al di fuori della ristretta orbita della giurisdizione e delle prerogative delegate riconosciutegli dalla Serenissima. Rispetto a questa nebulosa, Venezia sarà sempre Dominante e mai capitale: sino alla caduta dello Stato veneto le singole *communitates* suddite rimarranno realtà preesistenti ad esso più che sue costituenti, sottomesse alla Repubblica di Venezia ma non incluse in essa, corpi intermedi funzionali al governo di minute particelle del dominio ma, con buona pace della *Relatione* boteriana, mai associate al governo del dominio nel suo complesso.

Questa radicale alterità – unita al carattere atomistico, più che policentrico, dello Stato territoriale veneziano – sta alla base del progressivo innervarsi di una capillare diplomazia interna demandata alla trasmissione di richieste e volontà politiche tra livelli istituzionali altrimenti separati, dagli organi politici dei singoli domini a quelli della loro Dominante. Insinuare rappresentanti nelle anticamere di Palazzo Ducale, incaricarli di esercitare, attraverso la formulazione di suppliche e richieste, una costante pressione sulle sue magistrature, è una delle soluzioni adottate dalle *communitates* suddite per ritagliarsi spazi di interazione con una sfera di governo dalla quale dovevano ritenersi irrimediabilmente escluse. Nel secolare sforzo profuso dai corpi sudditi al fine di ampliare e diversificare forme e margini di accesso all'autorità sovrana, pare lecito leggere il riflesso del loro incapsulamento in un contesto giurisdizionale, quello dei domini veneti, nel quale la *via supplicationis* – e *iustitiae* – era venuta precocemente a costituirsi come strumento di interazione più che di comunicazione politica.

Sin dagli albori del dominio veneto in Terraferma, l'invio in laguna dei più svariati emissari da parte dei più svariati corpi sudditi – *communitates* ma anche ceti, ordini ecclesiastici e corporazioni – si costituisce come tratto saliente della comunicazione politica tra “periferie” e “centro” dello Stato territoriale

10. Knapton (2013, p. 86).

11. Knapton (2011).

veneziano. Oratori, ambasciatori, nunzi, agenti, *intervenienti*, messi e commessi sono solo alcuni dei termini utilizzati, nell'arco dell'intera età moderna, per definire la pletera di figure della rappresentanza suddita insediate, in maniera più o meno continuativa e alternativa, presso la Dominante. Le variazioni nella nomenclatura riflettono l'emergere e il coesistere di aspettative e sensibilità diverse nei confronti della rappresentanza del corpo suddito: da un lato la volontà di confinarne l'*officio* ad una mera azione comunicativa, di raccordo tra politica municipale e autorità sovrana (*nunzio*); dall'altro la spinta verso un più chiaro riconoscimento della sua funzione diplomatica e negoziale, di interlocutore attivo nella definizione dei rapporti tra Dominante e dominati (*oratore, ambasciatore*). Tipica delle principali realtà urbane dello Stato da Terra, la bipartizione della rappresentanza civica in nunziature e ambascerie è esito dell'irrisolta tensione tra questi due poli dialettici, attrito che traspare evidente una volta osservato alla luce dei dibattiti in materia che, come un fiume carsico, attraversano l'attività consiliare delle comunità suddite tra XV e XVII secolo.

Al di sotto di questo attrito e dei suoi esiti – non solo – lessicali, permane pressoché incorrotta la sostanza giuridica della rappresentanza presso il Principe per come concepita nel contesto dei domini veneti dell'età moderna. A prescindere dalle sue varianti lessicali e istituzionali, essa fatica ad esprimersi al di fuori di uno schema la cui matrice rimane procuratoria: in quanto rappresentato, il corpo suddito rimane pieno titolare della sua volontà e sempre superiore al rappresentante incaricato di darvi corso. Tale condizione si fa particolarmente evidente nel caso dei nunzi delle città di Terraferma, per i quali interviene, sin dalla metà del Cinquecento, un sistema – più o meno formalizzato – di criteri di reclutamento volto a sottolinearne, anche da un punto di vista antropologico, la subalternità rispetto al corpo civico del quale sono espressione. A dare sostanza a tale concezione mandataria della rappresentanza è lo strumento giuridico della procura: declinata nella forma diplomatistica della *missione* (o mandato), nel corso dell'intera parabola del dominio veneto in Terraferma è sempre la procura a legittimare la presenza del rappresentante suddito a Venezia determinandone, al contempo, i limiti e gli ambiti d'azione. Tali limiti possono essere più o meno lassi, comportando, di conseguenza, un'empirica gerarchizzazione dei diversi istituti di rappresentanza; cionondimeno, essi sussistono per i nunzi come per gli oratori, per le rappresentanze civiche come per gli *intervenienti* delle comunità rurali: il limite procuratorio è riflesso dell'orizzonte giuridico e politico entro cui si esprime, lungo l'intera età moderna, la rappresentanza dei corpi sudditi nei confronti della Dominante.

Il tenace attaccamento a tale concezione procuratoria della rappresentanza, l'incapacità, da parte del sistema territoriale, di virare verso forme *moderne* della rappresentanza politica¹², è ulteriore indice della resilienza delle strutture

12. Nell'accezione proposta in Duso (2003).

giuridiche, politiche e ideologiche portanti, *ab origine*, il rapporto Dominante/domini. A dispetto del mutare delle congiunture economiche e politiche, del variare delle politiche del diritto e del variegarsi delle strutture stesse della rappresentanza suddita, il perpetuo ricorso all'istituto procuratorio denota il permanere dell'originaria separatezza politica connaturante lo Stato territoriale veneziano e, con essa, del carattere autonomo, particolaristico e diadico delle relazioni instaurate da Venezia con ciascuno dei suoi domini. Malamente contenuto attraverso la creazione di nunziature stabili, l'estenuante ricorso all'invio di emissari in laguna denota l'impossibilità di trascendere una logica della rappresentanza territoriale che, da un punto di vista formale, andasse oltre l'apertura, di volta in volta, di un canale di dialogo tra il singolo corpo suddito e il centro sovrano. La strutturale assenza di rappresentanze pluricetuali e sovralocali si riflette nella messa in campo di logiche e pratiche della rappresentanza particolaristiche, espressione di quelle identità politiche municipali – o al massimo distrettuali – vidimate sin dalla stipula dei *pacta deditiois*¹³.

Se l'esistenza di nunzi e oratori evidenzia la connotazione particolaristica e diadica del dialogo tra Venezia e i suoi corpi sudditi, le loro carte ne danno contezza restituendo, al contempo, la duplice anima, istituzionale e micropolitica, di tale dialettica. La sua componente istituzionale è quella di cui parlano le normative locali sulla rappresentanza e che trova riscontro nei registri dalla cancelleria veneziana; una dimensione "ufficiale", dunque, scandita dalle udienze concesse dalle magistrature veneziane, dalla formalizzazione di richieste nei loro confronti, dalla produzione di suppliche e memoriali e dalla loro difesa in sede amministrativa, politica e processuale. Letta in una prospettiva di lungo periodo, tale declinazione dell'azione di rappresentanza dà conto, al contempo, dei sommovimenti interni all'edificio istituzionale veneziano, delle mutazioni intervenute nella sua costituzione materiale, della creazione di nuove magistrature e del ridimensionamento di altre, del silenzioso adeguarsi della struttura civica della *Respublica Veneciarum* alla sua nuova dimensione di *dominium* territoriale, del trasformarsi dell'autogoverno civico-repubblicano in dominio su una più vasta e composita *respublica*.

In ultima analisi, la componente "ufficiale" dell'attività di nunzi, oratori *et similia* dà conto del costituirsi, all'interno dell'apparato di governo repubblicano, di gangli istituzionali deputati al dialogo con i corpi sudditi e con i loro rappresentanti, di punti di contatto e cinghie di trasmissione tra i separati apparati politici e giurisdizionali della Dominante e dei suoi domini. Parlare di rappresentanza suddita significa parlare delle magistrature "centrali" che si propongono come suoi referenti, dello sforzo profuso dai corpi locali per penetrare la cortina costituzionale che le separa dalla loro Dominante

13. Varanini (2019); Zenobi (2019).

ma anche delle strutture, delle pratiche e dei dispositivi istituzionali messi in campo dal potere sovrano per accogliere, filtrare, recepire gli stimoli provenienti dalle *communitates* sottomesse e, infine, reagire ad essi. Analizzata nel lungo periodo, la storia istituzionale delle rappresentanze suddite testimonia il deciso affermarsi del Pien Collegio e delle sue componenti quale principale *locus* del dialogo condotto tra Dominante e corpi locali per mezzo dei loro rappresentanti: essa restituisce un'immagine del trono della pubblica maestà più complessa rispetto a quella offerta da proposte analitiche che, figlie di una lettura tutta civica della costituzione materiale veneziana, hanno finito col presupporre una certa autosufficienza della dialettica istituzionale interna alle stanze di Palazzo Ducale¹⁴.

A partire dal Quattrocento e con maggiore decisione nel secolo successivo, dal Pien Collegio viene a dipendere la diplomazia e buona parte della comunicazione tra gli apparati centrali e periferici dello Stato; esso è, soprattutto, il motore e il regolatore dell'attività deliberativa demandata al Senato: come ci ricorda la tarda apologia costituzionale veneziana, esso è il primo mobile del governo veneziano e il trono della sua maestà. L'attività dei rappresentanti sudditi non nega tali epiteti ma ne giustifica l'attribuzione sulla base di altri presupposti, enfatizzando, ad esempio, le profonde interconnessioni tra le sopradette funzioni e l'ergersi del Pien Collegio a primo responsabile dell'interazione politica tra istituzioni sovrane e corpi sudditi. Per suo tramite, la *via supplicationis – e iustitiae* – alimentata dai consigli locali e percorsa dai loro rappresentanti può innestarsi senza soluzione di continuità sul principale asse deliberativo della Repubblica: l'interdipendenza di Pien Collegio e Senato, la stessa contiguità fisica tra il tribunale del primo e l'aula del secondo, sono elementi che rendono manifesto il solido intrecciarsi, tipico dello Stato giurisdizionale, tra percorso supplicatorio e processo decisionale, tra *ius dicere* e *ius dare*, tra l'impartire giustizia e il governare.

Presentata al Pien Collegio e alle sue commissioni, una supplica formulata da una rappresentanza suddita può divenire un pronunciamento del Senato o contribuire, quanto meno, alla sua attività deliberativa: come sottolineato da Paolo Sarpi e ribadito da Fulgenzio Micanzio a ridosso dell'Interdetto, la soluzione di un caso specifico da parte del Collegio può divenire, una volta avallata dal Senato, indirizzo normativo e di governo valevole per tutto lo Stato. La cinghia di trasmissione che connette gli organi decisionali dei corpi sudditi al Pien Collegio e il Pien Collegio al Senato è lo snodo dell'apparato di governo ove maggiormente si manifesta il carattere più tipico della politica veneziana del diritto, ossia, come indicato da Gaetano Cozzi, il suo disinvolto tradursi in politica *tout court*¹⁵. Il Pien Collegio è, non a caso, il punto sul quale i corpi

14. Maranini (1974).

15. Cozzi (1982).

sudditi, per mezzo delle loro suppliche e dei loro rappresentanti, concentrano la loro pressione sull'apparato decisionale repubblicano ritagliandosi un margine, seppur surrogato, di partecipazione ad esso; di contro, il Pien Collegio è l'organo che la Repubblica deputa all'assorbimento e alla normalizzazione di tale pressione. Se è vero che il Pien Collegio è "stomaco" del Senato¹⁶, è da considerare la sua capacità di metabolizzare le suppliche provenienti dai domini: ad esso si chiede di ridurle a materiale assimilabile dagli organi deliberativi dell'apparato repubblicano, facendone input contestuali agli indirizzi politici della Repubblica e funzionali al loro dispiegamento. La costituzione materiale della Serenissima assegna al Pien Collegio il compito di armonizzare il particolarismo delle richieste provenienti dai governati, conformandole e asservendole alla *mainline political activity* della quale Venezia si erge ad esclusiva depositaria. Letto attraverso il prisma della rappresentanza suddita, il Pien Collegio si dimostra organo deputato all'accoglimento delle istanze provenienti dai domini ma anche alla loro sterilizzazione: esso è chiamato a tradurre il potenziale "eversivo" della *via supplicationis*¹⁷ in un dispositivo funzionale all'azione di governo della Dominante e alla conservazione della strutturale asimmetria caratterizzante il rapporto con le sue *communitates* suddite.

Carteggi operativi, gli epistolari dei rappresentanti sudditi non si limitano a fotografare il divenire di tali dinamiche istituzionali ma ne restituiscono la dimensione negoziale e micropolitica. Spregiudicata, la loro prosa scioria elementi del dialogo tra governati e governanti del tutto consueti ma difficilmente apprezzabili alla luce dell'asciutta documentazione "ufficiale" prodotta e depositata presso la cancelleria veneziana. Nell'avanzare suppliche e richieste, i corpi sudditi si rivolgono al Serenissimo Principe; come volontà autoritativa del medesimo Principe si presentano le sentenze e le disposizioni emesse in loro risposta dalle più svariate magistrature repubblicane¹⁸. Gli epistolari di nunzi e oratori ci permettono di trascendere questo artificio retorico: essi ci ricordano che, spogliata dalla sua sovrastruttura istituzionale, la comunicazione politica tra Principe e corpi sudditi si sostanzia in un dialogo tra individui¹⁹ e, nello specifico, tra individui politicamente e socialmente lontani tra loro, posti a livelli di un edificio statuale e di una gerarchia socio-politica che la costituzione materiale veneto-veneziana concepisce e struttura come separati.

Per tutta l'età moderna l'approccio del rappresentante suddito alle istituzioni sovrane rimane approccio ai detentori della sovranità repubblicana: i patrizi veneziani assisi sulle magistrature apicali della Serenissima, Pien Collegio

16. De Vivo (2012a, p. 150).

17. Nubola, Würigler (2007).

18. Cfr. Botero (1605, cc. 38v-39r), ma anche Berengo (1999, p. 44).

19. Per un'analoga riflessione, cfr. Herrero Sánchez (2020, pp. 28 e ss.).

in primis. Per come descritto dai suoi stessi protagonisti, tale approccio si esprime secondo stilemi di schietta marca micropolitica: al rappresentante suddito si chiede – talvolta a livello normativo – di concretizzare, personalizzandola, la relazione esistente tra la comunità suddita e la sua Dominante; da nunzi e oratori ci si aspetta una disponibilità ad alimentare e intessere rapporti di *amicizia* che, avendo come referenti i detentori delle leve politiche (patrizi) e burocratiche (cittadini originari) del governo repubblicano, si dimostrino funzionali alla tutela e alla promozione dei *particolari* interessi del corpo suddito in relazione agli interessi *generali* della Dominante; dai suoi rappresentanti la comunità suddita pretende la capacità di mantenere ed ampliare una rete di protezioni *personali e civiche* che, innervandosi nell'ambiente veneziano e fin nel profondo del suo corpo sovrano, possa catalizzare il dialogo tra Dominante e dominio ovviando alle strettoie impostegli dalla strutturale separatezza che ne informa le manifestazioni istituzionali. All'atto pratico, nunzi e oratori sono chiamati a tradurre le protezioni e le *amicizie* accordate, per loro tramite, alla *communitas* in un accesso preferenziale, perché personale, alle istituzioni sovrane.

Con il suo ondivago moto verso la stabilizzazione e la moltiplicazione delle sue forme, la parabola istituzionale delle rappresentanze suddite riflette l'aumentare della forza centripeta della Dominante, delle sue magistrature e della sua politica del diritto, ma anche la pulsione dei corpi sottomessi verso una sistematizzazione del suo portato micropolitico: essa tradisce, in ultima analisi, una spinta verso la stabilizzazione e la massimizzazione delle relazioni di *amicizia* e protezione intessute dal corpo suddito (e dai suoi membri) con elementi e porzioni del corpo sovrano della Repubblica e del suo ceto burocratico. Più ancora dell'oratore, il nunzio agisce a Venezia in qualità di *rappresentazione* della sua *patria*: prestandogli con continuità il proprio corpo naturale, il nunzio rende il corpo politico della *communitas* costantemente presente a Venezia e presso il suo ceto di governo. Vestito di *veste pubblica*, egli conferisce una dimensione umana e personale ad un soggetto politico collettivo permettendogli, in tal modo, di inserirsi con continuità in dinamiche di *amicizia* e protezione di tipo – per l'appunto – personale²⁰. Il nunzio è il principale ricettacolo nel quale e attraverso il quale la comunità suddita può raccogliere e beneficiare della protezione accordatagli, a diverso titolo, dai suoi patroni veneziani: la protezione concessa alla comunità nel suo complesso trova ordinaria espressione nella protezione accordata ad un suo membro che, autorizzato ad agire con costanza come suo rappresentante, finisce per costituirsi come sua rappresentazione. Di contro, le protezioni personali godute dal nunzio, proprio in virtù di questa sua capacità rappresentativa, possono estendersi alla *communitas* nel suo complesso.

20. Eisenstadt, Roniger (1984); Boissevain (1974).

Nel nunzio si rendono palesi dinamiche rappresentative che non si esauriscono, tuttavia, nel suo istituto e nella sua persona. Concluso con la metà del Cinquecento, il moto che conduce alla stabilizzazione delle nunziature permanenti non cancella l'istituto della legazione; al contrario, ponendosi al servizio dell'oratore e costituendosi (quanto meno formalmente) come suo surrogato, il nunzio finisce col conferire un tono di eccezionalità all'*officium legationis* che si traduce, nei fatti, in una maggiore dignità rappresentativa. Il corpo suddito ricorre all'invio di una o più coppie di oratori ogni qual volta la gravità delle questioni trattate gli impone di rendersi maggiormente presente a Venezia, aumentando, insieme al numero e al prestigio dei propri rappresentanti, il grado di pressione politica e micropolitica esercitata sull'ambiente di governo lagunare e sulle personalità che lo animano. Tipica delle città di Terraferma, la formalizzazione del binomio nunziatura/ambasceria non oblitera, del resto, il ricorso ad altri istituti e pratiche della rappresentanza da parte delle medesime realtà urbane e, a maggior ragione, da altri corpi sudditi. Ancora a metà del Seicento e lungo l'intera età moderna, intorno a Palazzo Ducale e alle dimore patrizie si agita un pulviscolo estremamente volatile di rappresentanti e rappresentanze suddite: l'irregolarità di tali presenze non si traduce nella produzione di evidenze archivistiche coerenti; cionondimeno, essa è descritta negli epistolari di nunzi e oratori come elemento strutturale del sistema di comunicazione politica tra Dominante e domini.

La proliferazione degli istituti e delle pratiche della rappresentanza è da leggersi come risposta adottata dai corpi sudditi al fine di contenere l'aleatorietà di un sistema micropolitico che è espressione – ma al contempo sostanza – del sistema costituzionale aristocratico-repubblicano: al cuore di entrambi i sistemi (che sono, a ben vedere, il medesimo) non si pone un sovrano personale in grado di agire da ultima e stabile «fountain of favour»²¹, bensì un sovrano collettivo, un corpo ottimatizio organizzato, dal punto di vista istituzionale, in plurime e mutevoli magistrature. Ad imporre la moltiplicazione di rappresentanti e forme della rappresentanza suddita è, ancora una volta, la tensione data dalle due anime del governo veneziano, il problematico ergersi di una struttura costituzionale civico-repubblicana a Dominante di uno stato *stellare* esteso dall'Adda all'Isonzo e dal Quarnaro al Mediterraneo orientale: Repubblica-regina²², Venezia regna su uno Stato composito come sovrano composito²³; le sue prerogative sovrane si esprimono attraverso un governo che, a dispetto della forza performativa dell'endiadi Dominante/dominio, rimane collettivo, esercitato dal patriziato in forma collegiale e nel rispetto di una virtù alimentata,

21. Levy Peck (2003).

22. Cozzi (1997d); Tagliaferro (2005). Ma cfr. anche Botero (1605, c. 6r), dove Venezia è definita «città regina di esso Stato».

23. Florio (2021).

più che dall'etica repubblicana, dalla meccanica applicazione di rigidi criteri di turnazione e contumacia²⁴.

Collettivo e plurale, il Principe repubblicano cambia costantemente la sua fisionomia: i corpi sudditi reagiscono a tale polimorfismo incapsulando il proprio nella persona del nunzio ma guardandosi dall'affidargli un'esclusiva sulla funzione di rappresentanza a Venezia; nel contemporaneo dispiegamento di più rappresentanti in laguna e nella diversificazione delle forme della propria rappresentanza essi ravvisano una soluzione capace di ovviare al perpetuo rimescolamento e alla collegialità che caratterizzano l'organigramma repubblicano. Moltiplicando e diversificando la loro rappresentanza a Venezia, i corpi sudditi moltiplicano e diversificano le loro entrate con il corpo sovrano garantendosi, in qualsiasi momento, un adeguato numero di *amicizie* e protezioni all'interno delle istituzioni repubblicane. Se il carattere prevalentemente verticale delle strutture monarchiche si traduce nella costruzione di catene clientelari fondate su base diadica e irrigidite da un'obbligante nozione di fedeltà²⁵, il carattere orizzontale e aleatorio del potere repubblicano determina la costruzione di reti micropolitiche decisamente più ramificate e instabili, da attivare e sostituire alla bisogna, assecondando, dunque, il costante mutare dei ruoli e delle funzioni di governo.

Nella generale aleatorietà che contraddistingue il sistema repubblicano, gli ex rettori della comunità suddita costituiscono un punto fermo sul quale i suoi rappresentanti sentono di poter fare riferimento. La sola presenza in laguna di nunzi e oratori si propone come forza antagonista rispetto a un'etica e a una legislazione repubblicana che, pur concependo il governatore patrizio come tutore della comunità locale, propugnano una spersonalizzazione della carica rettoriale e delle sue interazioni con le realtà politiche e umane affidate al suo governo²⁶. Rendendosi presenti a Venezia per mezzo di nunzi e oratori, i corpi sudditi operano in senso contrario, garantendo un prolungamento delle relazioni instaurate tra la comunità e il rettore oltre i limiti formali e temporali del suo mandato.

Da un punto di vista retorico, la relazione tra la comunità suddita e il suo ex governatore viene sublimata nelle forme ambigue ma legittimanti del *patronato civico*. Smesso l'incarico e tornato a Venezia, l'ex governatore viene sollecitato dal corpo suddito a persistere in una protezione che, esprimendosi nella tutela delle prerogative locali, si configura, da un punto di vista retorico e formale, come naturale prosecuzione della funzione rettoriale. Recepita financo da quell'iconografia ufficiale e da quel cerimoniale veneziano che del *mito* di Venezia sono il traslato performativo, l'eulogia del rapporto rettore/comunità suddita ricon-

24. Cfr. Pocock (1975, pp. 284-5); Conti (2002).

25. Cfr. Haddad (2006); Levy Peck (2003); Kettering (1986); Mousnier (1982).

26. Viggiano (1993); Bellabarba (2021, 2023).

duce sotto la categoria legittimante del *buongoverno* repubblicano l'instaurarsi e il perpetuarsi di quella che, di fatto, è una relazione di protezione funzionale allo scambio di risorse tra soggetti collocati a diversi livelli della stagna gerarchia sociale, politica e antropologica caratterizzante lo Stato veneto: all'ex rettore (o, per meglio dire, alla "massa critica" costituita dai suoi ex rettori) il corpo suddito ricorre ogni qual volta si profila il bisogno di far pesare le proprie istanze all'interno e nei confronti di quell'ambito politico che, occupato dalle magistrature patrizie, continua ad essergli formalmente precluso; in ossequio ad una stringente logica antidorale, la protezione offerta dall'ex rettore (ora *patrono*) viene contraccambiata attraverso l'elargizione di risorse (perlopiù) immateriali (onore, riconoscibilità e prestigio) spendibili sul mercato che regola la socialità patrizia e il suo traslato elettorale (*broglio*). Accesso (surrogato) ad una sfera del politico altrimenti irraggiungibile in cambio di capitale simbolico spendibile all'interno di quella medesima sfera: pur senza esaurire la questione, gli epistolari di nunzi e oratori lasciano intravedere una partecipazione dei corpi sudditi a dinamiche elettorali e della socialità ben lungi dal concludersi, in maniera autosufficiente, entro l'ambiente veneziano e il suo corpo patrizio.

La presenza in laguna di oratori, nunzi *et similia* rende possibile una reciprocità tra patrizi protettori e comunità clienti che, per quanto evidente nel caso degli ex rettori, non è confinata ad essi. Ulteriore risposta alla volatile distribuzione del potere repubblicano, essa si estende e si rimodula a seconda delle necessità, coinvolgendo, di volta in volta, altre figure e istituzioni patrizie. Al centro di questo sistema relazionale si pongono, per ovvie ragioni, le personalità assise in Pien Collegio. Il fenomeno conosce una decisa accelerazione a cavallo tra Cinque e Seicento: la *correzione* imposta al Consiglio dei dieci sposta il baricentro della costituzione veneziana sul Pien Collegio e su quell'élite politica che viene a definirsi in ragione della costanza con cui ne occupa i ruoli²⁷. Ben riconoscibile, una cerchia ristretta di patrizi si pone all'intersezione tra la *via supplicationis* proveniente dai domini e l'asse deliberativo che conduce al Senato: come si è visto, essa è il ganglio dell'apparato repubblicano ove più insistono i rappresentanti dei corpi sudditi con le loro richieste. Attestati sullo snodo apicale della comunicazione politica tra governanti e governati, savi e consiglieri, spesso con pregresse carriere nei rettorati di Terraferma, ne controllano la duplice anima: politica e micropolitica. Essi interloquiscono con nunzi e oratori sudditi tanto in veste ufficiale quanto in forma privata, nella sala del Collegio come loro giudici e nelle anticamere di Palazzo come loro patroni (*civici o particolari*).

Tra i due momenti, spesso, non vi è alcuna soluzione di continuità: savi e consiglieri sono destinatari di suppliche ma anche di *brogli*, visite e *uffici a parte*. Forma della micropolitica veneziana, gli *uffici a parte et alle case delli*

27. Cozzi (1995b); Hunecke (1999); de Vivo (2012a, pp. 151-2).

giudici ne sono, al contempo, l'imprescindibile sostanza: stigmatizzata dalla legislazione lagunare ma mai effettivamente repressa, la preventiva visita ai membri del Collegio giudicante è prescritta da una non meno vincolante etica consuetudinaria maturata nel quotidiano divenire della comunicazione politica tra corpi sudditi e corpo sovrano. Tali pratiche vengono descritte dai loro protagonisti come un'imprescindibile fase liminare, preparatoria all'udienza in Pien Collegio: i rappresentanti sudditi si servono degli *uffici a parte* per sollecitare l'intercessione di patroni e protettori ma anche – e soprattutto – per creare una preventiva area di consenso intorno all'istanza che sarà poi formalizzata in sede supplicatoria o processuale. Il dibattito che ne determinerà l'accoglimento o il rifiuto ha inizio, dunque, ben prima dell'udienza nella sala del Collegio: durante gli *uffici a parte* nunzi e oratori si sforzano di dimostrare a savi e consiglieri la legittimità e la *pubblica utilità* delle loro richieste; più ancora, essi ne argomentano la rispondenza ad una nozione negoziale di *bene comune* che si esprime all'intersezione tra gli interessi di parte del supplicante, quelli della personalità supplicata e gli interessi generali della Repubblica della quale egli è espressione.

Le carte dei rappresentanti sudditi ci mostrano come gli *uffici a parte* vengano utilizzati per riattivare i legami particolari esistenti tra corpo suddito e corpo sovrano ma anche, e soprattutto, come arena politica entro la quale costruire e negoziare, non solo retoricamente, quella convergenza delle richieste del primo sugli interessi del secondo che la politica veneziana del diritto, in virtù del suo empirismo, eleva a precipuo metro e ultimo fine del suo giudizio²⁸. Per come descritti dai loro protagonisti, gli *uffici a parte* sono una fase dialettica nel corso della quale si costruiscono, si concretizzano e si mettono alla prova quelle stesse argomentazioni (la sovrapposibilità tra gli interessi del corpo suddito e quelli del corpo sovrano, la loro rispondenza al *bene comune* e alla conservazione dello Stato) che troviamo replicate, quasi pedissequamente, nei testi delle suppliche formalizzate al Pien Collegio e depositate presso la sua cancelleria. Non vi è, in tal senso, alcuna discrasia tra il linguaggio istituzionale e quello micropolitico: in tutte le fasi del processo supplicatorio si assiste ad una latente negoziazione tra logiche di parte e una ragion di Stato che, declinata in un contesto aristocratico-repubblicano, viene inevitabilmente a sovrapporsi e a coincidere con quella del corpo sovrano.

Da questo punto di vista, il ricorso alla definizione reinhardiana di "micropolitica" si rivela quanto mai adeguato: mediata da nunzi, oratori *et similia*, la personalizzazione del rapporto tra corpo suddito (supplicante) e corpo sovrano (supplicato) non si oppone alla macropolitica ma, messa a sistema, si rivela funzionale ad essa. A rendere possibile questa sistematizzazione è la circolarità che contraddistingue la dialettica infraistituzionale ingaggiata da

28. Povoio (2002, p. 501).

supplicanti e supplicati: *amicizie e uffici a parte* servono ai corpi sudditi per sondare la volontà del Pien Collegio e adeguarvi, strumentalmente, le proprie richieste; di contro, savi e consiglieri se ne servono per filtrare preventivamente tali richieste, per fermare sul nascere le suppliche indesiderate e per adeguare i toni di quelle che, al contrario, più si confanno alle esigenze di conservazione dello Stato e a quella *mainline political activity* repubblicana della quale il Pien Collegio è il principale promotore. Non da ultimo, savi e consiglieri se ne servono per favorire un adattamento delle richieste provenienti dai domini alle loro personali visioni politico-ideologiche e a quelle del loro gruppo patrizio di appartenenza: nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, i membri del Pien Collegio fanno delle istanze provenienti dai domini materiale preparatorio sulla cui base sollecitare l'attività normativa del Senato; dalla miriade di suppliche e supplicanti che quotidianamente li raggiungono, essi selezionano e distillano quei casi che più si prestano alla legittimazione dei loro orientamenti politici e delle politiche messe in campo dalla Repubblica²⁹.

In questa prospettiva, l'Interdetto si costituisce, ancora una volta, come formidabile punto di osservazione dei meccanismi più intimi della società, della comunicazione politica e del governo veneziani. La crisi veneto-pontificia del 1606-07 non genera pratiche supplicatorie eccezionali: piuttosto, essa ha il merito di sintetizzare, catalizzare e rendere maggiormente percettibile la complessa dialettica che soggiace all'ordinario dispiegarsi della *via supplicationis* come strumento di interazione politica e suo dispositivo di controllo. Nell'esplosione della comunicazione generata dalle sanzioni pontificie è identificabile l'emergere di un dibattito intorno alla legittimità delle procedure deliberative adottate dall'asse Collegio-Senato. Effettiva o proclamata a fini apologetici, la derivazione delle leggi anticuriali da suppliche levate dai domini rivela uno stile di governo la cui legittimità finisce per essere messa in discussione dagli autori e dai lettori della guerra delle scritture: oggetto di dibattito è il rapporto esistente tra *via supplicationis* e processo deliberativo, tra soluzione del caso specifico e sua estensione in senso normativo.

Ad essere messo in discussione è – per dirla con Paolo Sarpi – il rapporto tra composizione di *liti particolari* e l'adozione di *leggi generali*, nesso che si manifesta lungo l'asse istituzionale che connette Pien Collegio e Senato e che esprime, in ultima analisi, la peculiare connotazione politica del diritto veneto e delle sue procedure applicative³⁰. Tanto da parte veneziana quanto da quella romana, il dibattito sul rapporto tra *via supplicationis* e processo deliberativo tende a confinare il supplicante ad un ruolo eminentemente passivo: esso è un mero fornitore di *occasioni* spendibili dal Principe per dar corso alla pro-

29. Cfr. Viggiano (2015b).

30. Sarpi (2001b, pp. 302-34).

pria volontà politica e per esprimere il carattere sovrano della sua giustizia. La *via supplicationis* appare, dunque, come un dispositivo funzionale al mantenimento dell'asimmetria dei poteri che regola il funzionamento dello Stato territoriale veneziano. È, questa, una visione "dall'alto" del processo supplicatorio che, data la natura polemistica degli scritti a cui è affidata, riflette gli auspici dell'autorità politica rispetto alla *via supplicationis* piuttosto che il suo empirico proporsi come punto di contatto tra governanti e governati.


Un'analisi più ravvicinata dell'attività supplicatoria condotta dai corpi sudditi a cavallo dell'Interdetto permette di recuperare la già evidenziata dimensione dialettica e negoziale del rapporto tra supplicante e supplicato, così come il costituirsi della *via supplicationis* come arena politica. L'anticurialismo e il giurisdizionalismo che connotano le suppliche presentate dalle comunità suddite a inizio Seicento sono indice di un allineamento agli indirizzi politici dell'autorità supplicata (e dei suoi detentori) ma anche di una capacità, da parte del supplicante, di anticiparne e carpirne gli *arcana imperii*, di reperire informazioni politiche e di rimodularle a proprio vantaggio, di esprimere aspettative e pretese nei confronti del potere sovrano e non solo di piegarsi, supinamente, alle sue volontà.

I corpi sudditi – e l'Interdetto lo conferma – non sono materiale inerte nelle mani dell'autorità politica e dei suoi detentori, ma soggetto attivo in un processo di negoziazione di poteri e indirizzi politici. In tale processo essi intervengono da una posizione "debole"; eppure, per quanto schiacciata dal peso di una Dominante sempre più sovrana, essa continua a concedere margini di azione politica entro uno schema dialettico che, a prescindere dal mutamento dei suoi linguaggi e delle sue forme, è ancora quello postulato dai patti di dedizione. La crisi dell'Interdetto mostra le comunità suddite della Terraferma veneta come corpi dotati di un apparato istituzionale e infraistituzionale specificatamente pensato per alimentare tale dialettica e il processo di negoziazione che ne è la conseguenza: i loro rappresentanti dispiegati a Venezia, sulla soglia di Palazzo Ducale e nelle anticamere delle dimore patrizie.

Illustrazioni

FIGURA 1

Giacomo Franco, *La sala del Collegio*, da Giacomo Franco, *Habiti d'huomeni et donne venetiane con la processione della Ser.ma Signoria et altri particolari cioè trionfi, feste et ceremonie publiche della nobilissima città di Venetia*, [Venezia], Giacomo Franco forma in Frezzaria, all'insegna del Sole [1610]



Fonte: BnF, Gallica.

FIGURA 2

Gabriele Caliari, *Il doge Marino Grimani riceve i doni degli ambasciatori persiani*, 1609 ca., olio su tela (367 × 522 cm), Venezia, Palazzo Ducale, Sala delle Quattro Porte



Fonte: Wikimedia Commons, pubblico dominio.

FIGURA 3

Pietro Malombra, *La sala del Pien Collegio a Venezia*, 1606-1618, olio su tela (170 × 214 cm), Madrid, Museo Nacional del Prado



Fonte: ©Photographic Archive Museo Nacional del Prado.

FIGURA 4


Joseph Heintz il Giovane, *Udienza dogale nella sala del Collegio nel Palazzo Ducale*, c. 1678, olio su tela (57 × 64 cm), Venezia, Museo Correr



Fonte: 2023 ©Foto Scala, Firenze.

FIGURA 5

Giovanni Battista Brustolon, *Il doge di Venezia riceve gli ambasciatori esteri*, disegno di Canaletto (Canal, Giovanni Antonio 1697-1768), acquaforte e bulino, da G. B. Brustolon, *Feste ducali*, [1766], Venezia, Museo Correr



Fonte: 2023 ©DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze.

FIGURA 6

Palma il Giovane (Jacopo Negretti), *Il doge Francesco Venier presenta a Venezia le città soggette*, ritratto commemorativo del doge Francesco Venier, 1593 ca., olio su tela (380 × 345 cm), Venezia, Palazzo Ducale, Sala del Senato



Fonte: 2023 ©Cameraphoto/Scala, Firenze.

FIGURA 7

Palma il Giovane (Jacopo Negretti), *Il doge Marcantonio Memmo dinanzi alla Vergine*, ritratto commemorativo del doge Marcantonio Memmo, 1615, olio su tela (330 × 820 cm), Venezia, Palazzo Ducale, Liagò



Fonte: 2023 ©Cameraphoto/Scala, Firenze.

FIGURA 8


Leandro da Ponte detto Bassano, *Allegoria del battesimo di Chiara Minotto*, 1605, olio su ardesia (70 × 45 cm), Padova, Palazzo del Monte di pietà



Fonte: Collezione d'arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (tutti i diritti di legge riservati).

FIGURA 9

Leandro da Ponte detto Bassano, *Ritratto di Alvise Corradini*, 1612 ca., olio su tela (119 × 91 cm), Padova, Musei Civici, Museo d'arte medioevale e moderna



Fonte: Su concessione del Comune di Padova (tutti i diritti di legge riservati).

Bibliografia

Fonti primarie

- ALMERIGHI F. (1676), *Relazione della ambasciata di Padova al Serenissimo Nicolò Sagredo e di quanto s'è fatto di più nell'assunzione di Sua Serenità al Principato di Venezia*, per Pietro Maria Frambotto, Stampator della Mag. Città, in Padova.
- [ARGELATI F.] (1737), *Pratica del Foro Veneto*, per Agostino Savioli a San Salvator, in Venezia.
- BARDI G. (1587), *Dichiaratione di tutte le istorie che si contengono ne i quadri posti nuovamente nelle sale dello Scrutinio et del Gran Consiglio del Palagio Ducale della Serenissima Republica di Vinegia*, appresso Felice Valgrisio, in Venetia.
- BENEDETTI R. (2021), *Venezia 1576, la peste. Una drammatica cronaca del Cinquecento*, a cura di D. Calabi et al., Cierre, Verona.
- BOERIO G. (1829), *Dizionario del dialetto veneziano*, coi tipi di Andrea Santini e figlio, Venezia.
- BONIFACIO G. (1991), *L'assessore, discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio. In Rovigo MDCXXVII*, a cura di C. Povoło, Sartor, Pordenone (ed. or. *L'assessore, discorso del Signor Giovanni Bonifaccio*, appresso Daniel Bissuccio, in Rovigo 1627).
- BOTERO G. (1605), *Relatione della Republica Venetiana*, appresso Giorgio Varisco, in Venetia.
- ID. (2016), *Della ragion di Stato*, a cura di P. Benedettini, R. Descendre, introduzione di R. Descendre, Einaudi, Torino (ed. or. *Della ragion di Stato*, appresso i Gioliti, in Venetia 1589).
- BOVIO G. A. (1606), *Risposta del P. M. Antonio Bovio da Novara carmelitano alle Considerationi del P. M. Paolo da Venetia sopra le censure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la Republica di Venetia*, appresso Guglielmo Facciotto, in Roma.
- Breve = Breve di censure et interdetto della Santità di N. S. PP. Paolo V contra li SS. Venetiani*, Stamperia Vaticana, Roma 1606.
- Capitoli della Fiera = Capitoli della fiera franca concessa alla magnifica città di Padova per parte presa nell'eccellentissimo Senato per li anni 1608 fin 1612 inclusive, con specificazione di quelli daciai, per li quali si deve haver beneficii della franchisia*, nella Stamperia Camerale, in Padova 1607.

- CICOGNA S. (1605), *Del palagio de gl'incanti, et delle gran meraviglie de gli spiriti, et di tutta la natura loro*, ad istanza di Roberto Meglietti, in Vicenza.
- CONSALVI A. M. (a cura di) (1597), *Orationi fatte al Serenissimo Prencipe di Venetia Marino Grimani nella sua assontione al prencipato*, presso il Muschio, in Venetia.
- CONTARINI G. (1543), *De magistratibus et Republica Venetorum libri quinque*, ex officina Michaelis Vascosani, Parisiis.
- CONTARINI N. (1982), *Delle istorie veneziane et altre a loro annesse, cominciando dell'anno 1597 e successivamente*, in G. Benzoni, T. Zanato (a cura di), *Storici, politici e moralisti del Seicento*, t. II: *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, Ricciardi, Milano-Napoli, pp. 133-442.
- DALLE LASTE N., FORCELLINI M. (a cura di) (1740), *Opere di Sperone Speroni degli Alvarotti tratte da manoscritti originali*, t. III, appresso Domenico Occhi, in Venezia.
- DAL POZZO G. (1653), *Collegii Veronensis iudicum advocatorum doctrina, natalibus, honoribusque illustrium elogio*, ex typographia Merulana, Veronae.
- DEL BENE A. (1606a), *Oratione di Agostino Del Bene giuriconsulto, ambasciatore della città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al principato di Venetia*, appresso Roberto Meglietti, in Venetia.
- ID. (1606b), *Oratione di Agostino Del Bene giuriconsulto, ambasciatore della città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al principato di Venetia*, stampata per il Rampazetto, in Venetia.
- ID. (1606c), *Oratione di Agostino Del Bene giuriconsulto, ambasciatore della città di Verona al Serenissimo Leonardo Donato per la sua essaltatione al principato di Venetia. Terza impressione*, appresso Roberto Meglietti, in Venetia.
- Delle rime piacevoli = Delle rime piacevoli del Berni, Casa, Mauro, Varchi, Dolce, et d'altri autori*, Libro III, per Barezzo Barezzi libraro in Venetia, in Vicenza 1603.
- DI SANTA MARIA A. [Calvi, Paolo] (1779), *Biblioteca e storia di quegli scrittori così della città come del territorio di Vicenza*, vol. V, per Gio. Battista Vendramini Mosca, in Vicenza.
- DOTTI B. (1757), *Satire*, parte I, presso i Fratelli Cramer, Ginevra [ma Parigi].
- FACIO A. (1655), *Practica instrumentorum ad usum universalem non solum notariis omnibus sed etiam iuriconsultis utilissima et necessaria*, Typis Christophori Rosii, Vicentiae.
- ID. (1673a), *Prattica d'instrumentare ad uso uniuersale con le solennità che ricercano gl'instrumenti e testamenti*, traduzione di O. Cappellari e aggiunte di I. Cerrato Orsino, per Antonio Parone, in Vicenza.
- ID. (1673b), *Prattica d'instrumentare ad uso uniuersale con le solennità che ricercano gl'instrumenti e testamenti*, traduzione di O. Cappellari e aggiunte di I. Cerato Orsino, per Gio. Maria Pancirutti e Antonio Parone libraro in Vicenza, in Venetia.
- ID. (1678), *Prattica d'instrumentare ad uso uniuersale con le solennità che ricercano gl'instrumenti e testamenti*, traduzione di O. Cappellari, presso Biagio Maldura, in Venetia.

- ID. (1692), *Prattica d'instrumentare ad uso uniuersale con le solennità che ricercano gl'instrumenti e testamenti*, traduzione di O. Cappellari, per Giovanni di Pauli, in Venetia.
- ID. (1700), *Prattica d'instrumentare ad uso uniuersale con le solennità che ricercano gl'instrumenti e testamenti*, traduzione di O. Cappellari, per Domenico Lovisa, in Venetia.
- ID. (1761), *Prattica d'instrumentare ad uso uniuersale con le solennità che ricercano gl'instrumenti e testamenti*, traduzione di O. Cappellari, per D. Lovisa, in Venezia.
- FEDERICI L. (1606), *Oratione al Serenissimo Prencipe D. D. Leonardo Donato, del molto illustre et excell. signor Lodovico Federici ambasciator della nobilissima città di Brescia XXIX maggio MDCVI*, appresso Roberto Meglietti, in Venetia.
- FERRO M. (1845-47), *Dizionario del diritto comune e veneto*, 2 voll., Santini, Venezia, (ed. or. *Dizionario del diritto comune e veneto*, Fenza, Venezia 1778-81).
- ID. (1845), *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. I, Santini, Venezia.
- ID. (1847), *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, Santini, Venezia.
- FOSCARINI M. (1696), *Historia della Republica Veneta*, per Combi et La Noù, in Venetia.
- FRECAVALLI M. (1596), *Oratione dell'eccellentissimo signor Mario Frecavalli, ambasciator di Crema*, in A. Michele (a cura di), *Le glorie immortali del Serenissimo Prencipe di Vinegia Marino Grimani*, appresso Francesco Bariletti, in Venetia, pp. 46-58.
- GESLINO P. (1606), *Oratione di Pietro Geslino iure consulto ambasciatore per la città di Feltre per la creatione del Serenissimo Leonardo Donato Prencipe di Venetia*, appresso Roberto Meietti, in Venetia.
- GIANNOTTI D. (1850), *Libro della Repubblica de' Viniziani*, in D. Giannotti, *Opere politiche e letterarie*, a cura di F. L. Polidori, vol. II, Le Monnier, Firenze, pp. 1-174 (ed. or. *Libro de la Repubblica de vinitiani*, per Antonio Blado d'Asola, in Roma 1540).
- GUICCIARDINI L. (1567), *Descrittione di M. Lodovico Guicciardini patritio fiorentino di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore. Con più carte di geographia del paese et col ritratto naturale di più terre principali*, appresso Guglielmo Silvio stampatore regio, in Anversa.
- MANZUOLI N. (1606), *Oratione di Nicolò Manzuoli dottore di leggi, ambasciatore della città di Capo d'Istria al Serenissimo Principe Leonardo Donato nella sua creatione*, appresso Roberto Meglietti, in Venetia.
- MICANZIO F. (1606), *Confirmatione delle Considerationi del P. M. Paolo da Venezia contra le oppositioni del R. P. M. Gio. Antonio Bovio carmelitano*, appresso Ruberto Meietti, in Venetia.
- ID. (1974), *Vita del Padre Paolo*, in P. Sarpi, *Istoria del Concilio Tridentino seguita dalla «Vita del padre Paolo» di F. Micanzio*, a cura di C. Vivanti, 2 voll., Einaudi, Torino, pp. 1273-413 (ed. or. *Vita del padre Paolo dell'ordine de' Servi e theologo della Serenissima Republica di Venetia*, s.e., in Leida 1646).

- MICHELE A. (a cura di) (1596), *Le glorie immortali del Serenissimo Principe di Vinegia Marino Grimani*, appresso Francesco Bariletti, in Venetia.
- Parte presa* = *Parte presa nell'eccellentissimo Maggior Consiglio vacante Ducatu in materia de ambasciatori che saranno mandati dalle città a rallegrarsi nella creatione del Serenissimo Principe*, appresso Roberto Meietti et Evangelista Deuchino Compagni, in Venetia [1615].
- Parti prese* = *Parti prese nell'eccellentissimo Senato in materia del dar la dotte alle figliuole che vanno monache*, per il Rampazetto, stampate in Calle dalle Rasse [Venezia] [1610].
- PELEGRINI M. (1595), *De fidecommissis praesertim universalibus, tractatus frequentissimus*, apud Rubertum Meiettum, Venetiis.
- POLA F. (1614), *Elogium Augustini Delbenii et alia de eodem scripta*, typis Tamianis, Veronæ.
- PORTENARI A. (1973), *Della felicità di Padova*, Forni, Bologna (ristampa fotomeccanica della ed. or., *Della felicità di Padova*, per Pietro Paolo Tozzi, in Padova 1623).
- PRIULI G. (1938-41), *I Diarii di Girolamo Priuli, A.A. 1499-1512*, a cura di R. Cessi, vol. II, Nicola Zanichelli, Bologna.
- Promissio* = *Promissio Serenissimi Venetiarum Ducis Serenissimo Nicolao Sagredo Duce edita*, s.e., [Venezia] 1675.
- QUERINI A. (1982), *Aviso delle ragioni della Serenissima Republica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V*, in G. Benzoni, T. Zanato (a cura di), *Storici, politici e moralisti del Seicento*, t. II: *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, Ricciardi, Milano-Napoli, pp. 657-729 (ed. or. *Aviso delle ragioni della Serenissima Republica di Venezia intorno alle difficoltà che le sono promosse dalla Santità di Papa Paolo V*, appresso Evangelista Deuchino, in Venetia 1606).
- Raccolta di privilegi* = *Raccolta di privilegi, ducali, giudizi, terminazioni, e decreti pubblici sopra varie materie giurisdizionali, civili, criminali, ed economiche, concernenti la città e provincia di Brescia*, dalle stampe di Gian Batista Bossino, in Brescia 1732.
- RIDOLFI C. (1648), *Le maraviglie dell'arte, ovvero le vite degl'illustri pittori veneti e dello Stato*, parte II, presso Gio. Battista Sgava, all'insegna della Toscana, in Venetia.
- ROTA G. (1597), *Lettera nella quale si describe l'ingresso nel Palazzo Ducale della Serenissima Morosina Morosini Grimani Prencipessa di Vinetia. Co'la cerimonia della Rosa benedetta, mandatale a donare dalla Santità di Nostro Signore*, appresso Gio. Anto. Rampazetto, ad instantia dell'Auttore, in Vinetia.
- SABELLICO M. A. (1560), *Opera omnia*, t. IV, per Ioannem Hervagium, Basileae.
- SANDI V. (1755), *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino all'anno di N. S. 1700*, parte II, vol. I, presso Sebastian Coletti, Venezia.
- SANSOVINO F., STRINGA G. (1604), *Venetia città nobilissima et singolare*, presso Altobello Salicato, in Venetia.

- SANUDO M. (1879-1903), *I Diarii di Marino Sanuto*, 58 voll., [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1880), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. IV, a cura di N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1881), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. V, a cura di F. Stefani, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1887), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XVIII, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1889a), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXIV, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1889b), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXVI, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1890a), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXVII, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1890b), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXVIII, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1891a), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXX, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1891b), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXXI, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1892a), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXXII, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1892b), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXXIII, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1892c), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXXIV, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1893), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. XXXVI, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- ID. (1898), *I Diarii di Marino Sanuto*, vol. LI, a cura di F. Stefani, G. Berchet, N. Barozzi, [Tipografia del commercio di Marco Visentini], Venezia.
- SARPI P. (1969a), *Considerazioni sopra le censure della Santità di Papa Paulo v contra la Serenissima Republica di Venezia*, in G. Cozzi, L. Cozzi (a cura di), *Storici, politici e moralisti del Seicento*, t. I: *Paolo Sarpi. Opere*, Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli, pp. 153-220 (ed. or. *Considerationi sopra le Censure della Santità di Papa Paulo v contra la Republica di Venetia*, appresso Roberto Meietti, in Venetia 1606).
- ID. (1969b), *Lettere a gallicani e protestanti*, in G. Cozzi, L. Cozzi (a cura di), *Storici, politici e moralisti del Seicento*, t. I: *Paolo Sarpi. Opere*, Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli, pp. 247-463.
- ID. (1985), *Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin, Deputazione di storia patria per il Friuli, Udine.
- ID. (2001a), *Consulti*, a cura di C. Pin, vol. I, 2 tomi, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma.

- ID. (2001b), *Consulti*, vol. I, t. I: *I consulti dell'Interdetto: 1606-1607*, a cura di C. Pin, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma.
- ID. (2001c), *Consulti*, vol. I, t. II: *1607-1609*, a cura di C. Pin, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma.
- ID. (2006a), *Della potestà de' prencipi*, a cura di N. Cannizzaro, Marsilio, Venezia.
- ID. (2006b), *Istoria dell'Interdetto*, a cura di C. Pin, Think ADV, Conselve (ed. or. *Historia particolare delle cose passate tra l Sommo Pontefice Paolo v e la Repubblica di Venetia gl'anni 1605, 1606, 1607*, Mirandola [ma Ginevra], 1624).
- SAVIOLIO P., FRANCO B. (1765), *Arca del Santo di Padova, ove si contengono gli ordini, e le regole spettanti alla retta amministrazione, e buon governo de' beni, rendite, ed oblazioni dell'Arca stessa. Compilazione di Pietro Saviolo, e di Benedetto Franco coll'aggiunta delle parti, e decreti dall'anno 1727 sino all'anno 1765*, per Gio. Battista Conzatti, in Padova.
- SCAMOZZI V. (1615a), *L'idea della architettura universale*, 2 voll., per Giorgio Valentino, in Venetia.
- ID. (1615b), *L'idea della architettura universale*, vol. I, per Giorgio Valentino, in Venetia.
- ID. (1615c), *L'idea della architettura universale*, vol. II, per Giorgio Valentino, in Venetia.
- SCHOTT F. (2009), *Itinerario overo nova descrizione de' viaggi principali d'Italia, nella quale si ha piena notizia di tutte le cose più notabili et degne d'esser vedute, di Andrea Scoto novamente tradotto dal Latino in lingua Italiana, et accresciuto di molte cose, che nel latino non si contengono*, a cura di G. Valente, Edizioni digitali del CISVA (https://viaggioadriatico.ict.uniba.it/biblioteca_digitale/titoli/scheda_bibliografica.2009-10-08.0099183248.html; consultato l'11 aprile 2023) (1ª ed. it. *Itinerario overo nova descrizione de' viaggi principali d'Italia, nella quale si ha piena notizia di tutte le cose più notabili et degne d'esser vedute, di Andrea Scoto novamente tradotto dal Latino in lingua Italiana, et accresciuto di molte cose, che nel latino non si contengono*, appresso Francesco Bolzetta libraro in Padova, in Venetia 1610).
- SELVATICO G. B. (1606), *Oratione del molto illustre sig. Gio. Battista Salvatico di legge dottore, et cavaliere, uno degl'ambasciatori della città di Padova, da lui recitata l'anno 1606 di 12 d'aprile nella creatione del Serenissimo Leonardo Donato Prencipe di Venetia*, stampata per Gio. Antonio Rampazetto, et ristampata per Roberto Meglietti, in Venetia.
- SETA V. et al. (1607), *Difesa delle censure publicate da N. S. Paolo Papa v nella causa de' Signori Venetiani*, appresso gli Academici Augusti, in Perugia.
- SMITH L. P. (1907), *The Life and Letters of Sir Henry Wotton*, Clarendon Press, Oxford.
- Statutorum Veronae = Statutorum Magnificae Civitatis Veronae*, t. II, apud Leonardum Tivanum, Venetiis 1747.
- TAZIO G. (1564), *L'ottimo reggimento del magistrato pretorio*, appresso Francesco de' Franceschi, senese, in Venetia.

- ID. (1573), *La imagine del rettore della bene ordinata città*, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, in Venetia.
- TENTORI C. (1786), *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli Stati della Repubblica di Venezia ad uso della nobile e civile gioventù*, t. VI, appresso Giacomo Storti, in Venezia.
- TUZIO D. (1597), *Ordine et modo tenuto nell'incoronatione della Serenissima Moresina Grimani Dogaressa di Venetia l'anno MDXCVII. adi 4 di maggio. Con le feste e giochi fatti*, per Nicolò Peri libraro all'insegna di Fiorenza a S. Giuliano, in Venetia.
- VITALI G. A. (a cura di) (1676), *L'Eloquenza tributaria. Orationi al Serenissimo Principe di Venetia Nicolo Sagredo esposte dagli ambasciatori delle città suddite alla Republica et Università de' scolari*, per il Vitali, Venetia.
- Vocabolario Crusca = Vocabolario degli Accademici della Crusca*, appresso Giovanni Alberti, in Venezia 1612.
- ZAGATA P. (1749), *Supplementi alla cronica*, parte II, vol. II, per Dionigi Ramanzini librajo a San Tomio, in Verona.

Fonti secondarie

- AA.VV. (1991), *Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509). Atti del convegno tenuto a Verona il 16-17 settembre 1988*, Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Verona.
- ADANK M. (2020), *La dogaressa Elisabetta Querini Valier (1694-1700) e un'inedita visibilità in Palazzo Ducale a Venezia*, in V. Lagioia, M. P. Paoli, R. Rinaldi (a cura di), *La fama delle donne: pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, Viella, Roma, pp. 279-95.
- AGO R. (1990), *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Laterza, Roma-Bari.
- ALBAREDA J., HERRERO SÁNCHEZ M. (eds.) (2019), *Political Representation in the Ancien Régime*, Routledge, London-New York.
- ALBERTON VINCO DA SESSO L. (1986), *Dal Ponte, Leandro, detto Bassano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 32, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/dal-ponte-leandro-detto-bassano_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato il 12 aprile 2023).
- ALFANI G. (2007), *Padri, padrini, patroni. La parentela spirituale nella storia*, Marsilio, Venezia.
- ALFANI G., CASTAGNETTI P., GOURDON V. (éds.) (2009), *Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVII-XX^e siècles)*, Publication de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne.
- ALFANI G., GOURDON V. (2012a), *Spiritual Kinship and Godparenthood: An Introduction*, in G. Alfani, V. Gourdon (eds.), *Spiritual Kinship in Europe, 1500-1900*, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York, pp. 1-46.
- IDD. (eds.) (2012b), *Spiritual Kinship in Europe, 1500-1900*, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York.

- ALGAZI G. (2003), *Introduction: Doing Thing with Gifts*, in G. Algazi, V. Groebner, B. Jussen (eds.), *Negotiating the Gift: Pre-Modern Figurations of Exchange*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 9-28.
- ALGAZI G., GROEBNER V., JUSSSEN B. (eds.) (2003), *Negotiating the Gift. Pre-Modern Figurations of Exchange*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- ALONGE G. (2019), *Ambasciatori. Diplomazia e politica nella Venezia del Rinascimento*, Donzelli, Roma.
- ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO A. (1992), *Gobernadores, agentes y corporaciones: la corte de Madrid y el Estado de Milan (1669-1675)*, in "Cheiron", IX, 17-18, pp. 183-288.
- ID. (1997), "Pervenire alle orecchie della Maestà": *el agente lombardo en la corte madrileña*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 3, pp. 173-223.
- ID. (1998), *Corte, reinos y ciudades en la monarquía de Carlos II: las legaciones provinciales*, in "Pedralbes: Revista d'Història Moderna", 18, 2, pp. 221-50.
- ID. (2000), *Ceremonial de palacio y constitución de monarquía: las embajadas de las provincias en la corte de Carlos II*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", 6, pp. 227-358.
- ID. (2016), *Del reino al palacio real: la negociación del embajador de la ciudad de Nápoles en la Corte de Carlos II*, in "Estudis: Revista de Historia Moderna", 42, pp. 9-34.
- AMBROSOLI M. (2019), *Transumanza e pensionatico nelle Alpi friulane in età moderna: validità e limiti*, in M. Corti (a cura di), *La transumanza tra storia e presente*, Edizioni Festival Pastoralismo, Corna Imagna, pp. 19-30.
- ANDREATO C. (2007), *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo*, in C. Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Il Mulino, Bologna, pp. 361-417.
- ANDRETTA S. (2017), *Giovani and vecchi: The Factionary Spirit in 16th and 17th Centuries Patrician Venice between Myth and Reality*, in R. Gonzalez Cuerva, A. Koller (eds.), *A Europe of Courts, a Europe of Factions*, Brill, Leiden-Boston, pp. 176-96.
- ANDRETTA S. et al. (éds.) (2010), *Paroles de négociateurs: l'entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen âge à la fin du XIX^e siècle*, École française de Rome, Rome.
- ANGIOLINI F. (2006), *Medici e Savoia. Contese per la precedenza e rivalità di rango in età moderna*, in P. Bianchi, L. C. Gentile (a cura di), *L'affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo Medioevo e prima età moderna*, vol. II, Zamorani, Torino, pp. 435-79.
- ANGULO MORALES A. (2021), *Representación y negociación. Agencias y embajadores provinciales de los parlamentos vascos en el Madrid del Seiscientos*, in C. Bravo Lozano, A. Álvarez-Ossorio Alvariño (eds.), *Los embajadores. Representantes de la soberanía, garantes del equilibrio, 1659-1748*, Marcial Pons, Madrid, pp. 295-316.
- ARBEL B. (2013), *Venice's Maritime Empire in the Early Modern Period*, in E. Dursteler (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Brill, Leiden-Boston, pp. 125-253.

- ARMOGATHE J. R. (1993), *Bellarmin, Sarpi et Hobbes: l'interprétation politique des Écritures*, in G. Canziani, Y. C. Zarka (a cura di), *L'interpretazione nei secoli XVI e XVII*, FrancoAngeli, Milano, pp. 537-48.
- ARNADE P. (1996), *Realms of Ritual: Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent*, Cornell University Press, Ithaca-London.
- ASSERETO G. (2007), *La città fedelissima. Savona e il governo genovese tra XVI e XVIII secolo*, Elio Ferraris Editore, Savona.
- AUSTIN J. L. (1962), *How To Do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford.
- BADIAN E. (1958), *Foreign Clientelae: 264-70 B. C.*, Clarendon Press, Oxford.
- BALDIN G. (2015), *Thomas Hobbes e la Repubblica di Venezia*, in "Rivista di storia della filosofia", 4, pp. 717-41.
- ID. (2019a), *Filosofie della sovranità. Sarpi e Hobbes eredi di Bodin*, in "Giornale critico della filosofia italiana", serie VII, XV, anno XCVIII (C), I, pp. 55-74.
- ID. (2019b), *Paolo Sarpi e Hugo Grotius: un dialogo mancato? Alcune osservazioni su sovranità, jus circa sacra e fundamentalia fidei*, in "Isonomia-Storica. Rivista online di filosofia. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo", (<https://isonomia.uniurb.it/paolo-sarpi-e-hugo-grotius-un-dialogo-mancato-alcune-osservazioni-su-sovranita-jus-circa-sacra-e-fundamentalium-fidei/>; consultato il 5 aprile 2023).
- BANZATO D., PELLEGRINI F. (a cura di) (2009), *Lo spirito e il corpo 1550-1650. Cento anni di ritratti a Padova nell'età di Galileo. Catalogo della mostra (Padova, Musei Civici, 28 febbraio-15 luglio 2009)*, Skira, Milano.
- BARBOT M. (2008), *Per una storia economica della proprietà dissociata. Efficacia e scomparsa di «un altro modo di possedere» (Milano, XVI-XVII secolo)*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXVIII, I, pp. 33-61.
- BARZAZI A. (1986), *I consultori in iure*, in G. Arnaldi, M. P. Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. V/2: *Il Settecento*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 179-99.
- EAD. (2005), *Tra Venezia e Roma: l'Interdetto, Sarpi, i serviti*, in M. Firpo (a cura di), «*Nunc alia tempora, alii mores*». *Storici e storia in età posttridentina*, Olschki, Firenze, pp. 233-61.
- EAD. (2006), *Immagini, memoria, mito: l'ordine dei serviti e Sarpi nel Seicento*, in C. Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 489-517.
- EAD. (2010), *Micanzio, Fulgenzio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 74, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/fulgenzio-micanzio_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato il 7 aprile 2023).
- EAD. (2015), *Sarpi, Paolo*, in M. Sgarbi (ed.), *Encyclopedia of Renaissance Philosophy*, Springer International Publishing, s.l. (https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02848-4_359-1; consultato il 6 aprile 2023).
- EAD. (2017), *Sarpi, Paolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 90, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (<https://www.treccani.it/>

- enciclopedia/paolo-sarpi_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato il 14 aprile 2023).
- BARAZZI A., PIN C. (a cura di) (2021), *A proposito di Sarpi. L'Inquisizione, il Concilio di Trento*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.
- BAUTISTA Y LUGO G. (2017), *Representar la rebelión. Grupos de poder mexicanos en Castilla (1624-1627)*, in G. Ambrosino, L. De Nardi (a cura di), *Imperial. Il ruolo della rappresentanza politica informale nella costruzione e nello sviluppo delle entità statuali (XV-XXI secolo)*, Quiedit, Verona, pp. 57-80.
- BELLABARBA M. (1994), *Le pratiche del diritto civile: gli avvocati, le "Correzioni", i "Conservatori delle leggi"*, in G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. VI: *Dal Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 795-824.
- ID. (2021), *Controlling Officials: Judicial and Administrative Practices in Early Modern Italian States*, in M. Á. Martín Romera, H. Ziegler (eds.), *The Officer and the People: Accountability and Authority in Pre-Modern Europe*, Oxford University Press, Oxford, pp. 201-23.
- ID. (2023), *Rettori veneti e città di Terraferma nel primo Seicento: immagini e parole*, in G. M. Varanini (a cura di), *Rituali civici e continuità istituzionale nelle città italiane in età moderna*, Viella, Roma, pp. 31-47.
- BELLAVITIS A. (2001), *Identité, mariage, mobilité sociale: citoyennes et citoyens à Venise au XVI^e siècle*, École française de Rome, Rome.
- EAD. (2004), «*Ars mechanica*» e gerarchie sociali a Venezia tra XVI e XVII secolo, in M. Arnoux, P. Monnet (éds.), *Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250-1650*, École française de Rome, Rome, pp. 161-79.
- EAD. (2013), *Family and Society*, in E. Dursteler (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Brill, Leiden-Boston, pp. 319-51.
- BELTRAMI D. (1961), *La penetrazione economica dei veneziani in Terraferma: forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma.
- BELTRAMINI G., BURNS H., MONICELLI F. (a cura di) (2017), *Villa – Economia*, Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza.
- BÉLY L. (2011), *Histoire de la diplomatie et des relations internationales des Temps modernes: un état de la recherche en France*, in R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, FrancoAngeli, Milano, pp. 19-34.
- BENIGNO F. (2011), *Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca*, Bulzoni, Roma.
- BENUCCI F. (2010), *Storia, comunicazione politica e immagine artistica: una rilettura del telero di Pietro Damini nel Municipio di Padova*, in "Terra d'Esté", 39, pp. 157-202.
- BENZONI G. (1966), *Bembo, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 8, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-bembo_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-bembo_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (1970a), *Belegno, Alvisè*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 7, Istituto

- della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-belegno_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-belegno_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (1970b), *I teologi minori dell'Interdetto*, in "Archivio Veneto", nuova serie, 91, pp. 31-108.
- ID. (1975), *Cappello, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 18, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-cappello_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-cappello_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (1983), *Contarini, Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 28, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-contarini_res-2818f2c4-87eb-11dc-8e9d-0016357ee51_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-contarini_res-2818f2c4-87eb-11dc-8e9d-0016357ee51_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (1986), *Pensiero storico e storiografia civile*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. v/2: *Il Settecento*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 71-95.
- ID. (1996a), *Appunti sulla storiografia seicentesca in Italia*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti", 154, 4, pp. 787-834.
- ID. (1996b), *Scritti storico-politici*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. IV/2: *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 757-88.
- ID. (2008) (a cura di), *Lo Stato Marciano durante l'Interdetto*, Minelliana, Rovigo.
- BENZONI G., ZANATO T. (a cura di) (1982), *Storici, politici e moralisti del Seicento*, t. II: *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, Ricciardi, Milano-Napoli.
- BERCÉ Y. M. (2009), *Il linguaggio del potere secondo le aspettative popolari*, in F. Cantù (a cura di), *I linguaggi del potere nell'età barocca*, vol. I, Viella, Roma, pp. 25-37.
- BERENGO M. (1956), *La società veneta alla fine del Settecento: ricerche storiche*, Sansoni, Firenze.
- ID. (1973), *Padova e Venezia alla vigilia di Lepanto*, in G. Bernardoni Trezzini *et al.* (a cura di), *Tra latino e volgare. Per Carlo Dionisotti*, vol. I, Antenore, Padova, pp. 27-65.
- ID. (1999), *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed età moderna*, Einaudi, Torino.
- BERTELLI S. (2001), *The King's Body: Sacred Rituals of Power in Medieval and Early Modern Europe*, The Pennsylvania State University Press, University Park (ed. or. *Il corpo del re: sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Gruppo editoriale fiorentino, Firenze 1990).
- BESTA E. (1899), *Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzione e riti)*, [Regia Deputazione Veneta di Storia Patria], Venezia.
- BIANCHI F. (2005), *La Ca' di Dio di Padova nel Quattrocento: riforma e governo di un ospedale per l'infanzia abbandonata*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.

- BIANCO F. (2003), *Banditismo nobiliare e ribellismo contadino ai confini della Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, in F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei (Secoli XVI-XVII)*, Carocci, Roma, pp. 53-66.
- BIASIOLO E. (2015), *Procedure, contenuti, significati: riflessioni sulle suppliche*, in E. Biasiolo, L. De Luca, C. Povolo (a cura di), *Voices from Istria/Voci dall'Istria (XVI-XVIII secolo)/Glasovi Istre (16.-18. Stoletje)*, Cierre, Verona, pp. 31-8.
- BIASIOLO E., DE LUCA L., POVOLO C. (a cura di) (2015), *Voices from Istria/Voci dall'Istria (XVI-XVIII secolo)/Glasovi Istre (16.-18. Stoletje)*, Cierre, Verona.
- BISTORT G. (1912), *Il magistrato alle pompe nella Repubblica di Venezia. Studio storico*, [R. Deputazione veneta di storia patria], Venezia.
- BLICKLE P. (ed.) (1997), *Resistance, Representation, and Community*, Clarendon Press, Oxford.
- BLOCKMANS W., HOLENSTEIN A., MATHIEU J. (eds.) (2009), *Empowering Interactions Political Cultures and the Emergence of the State in Europe 1300-1900*, Ashgate, Farnham-Burlington.
- BOCCATO C., PASQUALINI CANATO M. T. (a cura di) (2001), *Il potere nel sacro. I rettori veneziani nella Rotonda di Rovigo (1621-1682)*, 2 voll., Minelliana, Rovigo.
- BOISSEVAIN J. (1969), *Patrons as Brokers*, in "Sociologische Gids", 16, 6, pp. 379-86.
- ID. (1974), *Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions*, Basil Blackwell, Oxford.
- BONORA E. (2001), *La Controriforma*, Laterza, Roma-Bari.
- EAD. (2007), *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa post-tridentina*, Laterza, Roma-Bari.
- BORGHIERINI SCARABELLIN M. (1911), *Il nunzio rappresentante di Padova in Venezia durante il dominio della Repubblica con speciale riguardo al '700*, in "Nuovo Archivio Veneto", nuova serie, XI, XXII, I, pp. 365-412.
- BORRELLI G. (2001), *Attualità conservativa della «ragion di Stato»: il governo dei popoli tra crisi della decisione sovrana e razionalità governamentale*, in "Laboratoire italien", 1, pp. 127-40 (<http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/403>; consultato il 6 aprile 2023).
- BORTOLAMI S. (1985), *Formazione, consistenza e conduzione del patrimonio fondiario. Dalle origini al 1448*, in C. Carpanese, F. G. B. Trolese (a cura di), *L'Abbazia di Santa Maria di Praglia*, Silvana editoriale, Milano, pp. 29-43.
- BOUTIER J. (2009), *Adresser ses vœux au grand-duc. Pratiques épistolaires entre recherche de la grâce et expression de la fidélité dans l'Italie du XVII^e siècle*, in S. Landi, J. Boutier, O. Rouchon (éds.), *La politique par correspondance: les usages politiques de la lettre en Italie (XIV^e-XVIII^e siècle)*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, pp. 249-74.
- BOUWSMA W. J. (1968), *Venice and the Defense of Republican Liberty: Renaissance Values in the Age of the Counter Reformation*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles.

- BOWIE K., MUNCK T. (eds.) (2021), *Early Modern Political Petitioning and Public Engagement in Scotland, Britain and Scandinavia, c. 1550-1795*, Routledge, Abingdon-New York.
- BRAKENSIEK S. (2012), *New Perspectives on State-Building and the Implementation of Rulership in Early Modern European Monarchies*, in A. Flüchter, S. Richter (eds.), *Structures on the Move. Technologies of Governance in Transcultural Encounter*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, pp. 31-41.
- BREEN M. P. (2004), *Addressing La Ville des Dieux: Entry Ceremonies and Urban Audiences in Seventeenth-Century Dijon*, in "Journal of Social History", 38, 2, pp. 341-64.
- ID. (2005), *Patronage, Politics and the "Rule of Law" in Early Modern France*, in "Proceedings of the Western Society for French History", 33, pp. 95-113.
- ID. (2006), *Law, Patronage and Municipal Authority in Seventeenth-Century France: the Aftermath of the Lanturelu Revolt in Dijon*, in "French history", 20, 2, pp. 138-60.
- ID. (2007), *Law, City and King. Legal Culture, Municipal Politics and State Formation in Early Modern Dijon*, University of Rochester Press, Rochester.
- BUONO A. (2016), *Representation of Interests and Institutional Changes in the State of Milan Across the 17th and 18th. Notes and Possible Avenues of Research*, in A. Álvarez-Ossorio, C. Cremonini, E. Riva (eds.), *The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies*, FrancoAngeli, Milano, pp. 93-102.
- BURKE P. (1992), *The Fabrication of Luis XIV*, Yale University Press, New Haven-London.
- ID. (1994), *Venice and Amsterdam: A Study of Seventeenth-Century Élités*, Polity Press, Cambridge.
- ID. (2000), *Early Modern Venice as a Center of Information and Communication*, in J. J. Martin, D. Romano (eds.), *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State (1297-1797)*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, pp. 389-419.
- ID. (2006), *Sarpi storico*, in C. Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 103-9.
- CAMPOS E. (1937), *I consorzi di bonifica nella Repubblica veneta*, CEDAM, Padova.
- CAMURRI R. (1992), *Tradizione e innovazione nel pensiero di Emilio Morpurgo*, in R. Camurri (a cura di), *La scienza moderata. Fedele Lampertico e l'Italia liberale*, FrancoAngeli, Milano, pp. 339-76.
- CANALI DE ROSSI F. (2001), *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea*, K. G. Saur, München-Leipzig.
- CANDIANI G. (1998), *Conflitti d'intenti e di ragioni politiche, di ambizioni e di interessi nel patriziato veneto durante la guerra di Candia*, in "Studi Veneziani", nuova serie, 36, pp. 145-275.

- CANIATO G. (1997), *Il controllo delle acque*, in G. Benzoni, G. Cozzi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VII: *La Venezia barocca*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 479-508.
- CANZIAN D. (2005), *Signorie rurali nel territorio trevigiano al tempo della prima dominazione veneziana (1338-1381)*, in F. Cengarle, G. Chittolini, G. M. Varanini (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio. Atti del Convegno di studi Milano, 11-12 aprile 2003*, Firenze University Press, Firenze, pp. 227-48.
- ID. (2007), *L'assedio di Padova del 1405*, in "Reti Medievali Rivista", VIII (<http://www.rmoa.unina.it/1931/>; consultato il 6 aprile 2023).
- CAPASSO G. (1879), *Fra Paolo Sarpi e l'Interdetto di Venezia*, Tipografia della Gazzetta d'Italia, Firenze.
- CAPPELLETTI G. (a cura di) (1873), *I gesuiti e la Repubblica di Venezia. Documenti diplomatici relativi alla Società gesuitica raccolti per decreto del Senato 14 giugno 1606 e pubblicati per la prima volta*, Tipografia Grimaldo e C., Venezia.
- CARACAUSI A., CONZATO A. (a cura di) (2013), *Formazione alla politica, politica della formazione a Venezia in Età moderna*, Viella, Roma.
- CARDIM P. (2005), «*Nem tudo se pode escrever*». *Correspondencia diplomática e información «política» en Portugal durante el siglo XVII*, in "Cuadernos de Historia Moderna", IV, pp. 95-128.
- CARDIM P. et al. (eds.) (2012), *Polycentric Monarchies. How Did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?*, Sussex Academic Press, Brighton-Portland.
- CARMINATI E. O. (2018), *Rituali e cerimoniali civici nella Terraferma veneziana. Il caso della città di Bergamo (secc. XVII-XVIII)*, supervisors: F. Barbierato, G. M. Varanini, S. Frommel, tesi di dottorato, Scuola di dottorato in Studi storici, geografici e antropologici, XXX ciclo-École Doctorale 472, Mention Histoire, Textes et Documents, Università degli Studi di Padova-EPHE, Paris.
- EAD. (2019), *La Repubblica in scena. Cerimonie e rituali politici nei domini veneziani*, in "Ludica. Annali di storia e civiltà del gioco", 25, pp. 105-17.
- CARO LÓPEZ C. (1980), *Gli auditori nuovi e il dominio di Terraferma*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Jouvence, Roma, pp. 261-316.
- CAROTTI L. (2020), *Zabarella, Iacopo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 100, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-zabarella_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato il 17 aprile 2023).
- CARPANÈ L. (2009), *Meietti, Roberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 73, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/roberto-meietti_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato il 7 aprile 2023).
- CARPANÈ L., MENATO M. (1992-94), *Annali della tipografia veronese del Cinquecento*, 2 voll., V. Koerner, Baden-Baden.

- CARRARO G. (2008), *Il monastero femminile di S. Benedetto Vecchio di Padova. Note storiche (1195-1810) con edizione delle visite vescovili*, Centro storico benedettino italiano, Cesena.
- CARRIÓ-IVERNIZZI D. (2014), *A New Diplomatic History and the Networks of Spanish Diplomacy in the Baroque Era*, in "The International History Review", 36, 4, pp. 603-18.
- CARTOLARI A. (1969), *Famiglie già ascritte al nobile Consiglio di Verona*, Forni, Bologna (ristampa anastatica dell'ed. or. *Famiglie già ascritte al nobile Consiglio di Verona*, Vicentini-Franchini, Verona 1854).
- CASELLA L. (1985), *Ancora su Genova e Venezia: la città e l'organizzazione territoriale*, in *La storia dei Genovesi. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, 12-14 aprile 1984*, v, s.e., Genova, pp. 443-7.
- EAD. (a cura di) (2003), *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna. Atti del Convegno internazionale di studi, Udine, 22-23 novembre 2001*, Forum, Udine.
- EAD. (2009), *Graziani, Erasmo*, in C. Scalon, C. Griggio, U. Rozzo (a cura di), *Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani*, vol. II: *L'età veneta*, Forum, Udine, pp. 1359-66.
- EAD. (a cura di) (2018), *Il Parlamento friulano in età moderna. Verbali delle sedute (1471-1805)*, Forum, Udine.
- CASINI M. (1992), *La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Il Cardo, Venezia, pp. 133-48.
- ID. (1996), *I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale*, Marsilio, Venezia.
- ID. (1997), *Cerimoniali*, in G. Benzoni, G. Cozzi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VII: *La Venezia barocca*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 145-53.
- ID. (2002), *Fra città-Stato e Stato regionale: riflessioni politiche sulla Repubblica di Venezia nella prima età moderna*, in "Studi Veneziani", 44, pp. 15-35.
- CASTELLAZZI L., SANCASSANI G. (1994), *Archivio di Stato di Verona*, in P. D'Angiolini, C. Pavone (a cura di), *Guida generale agli archivi di Stato italiani*, vol. IV, Le Monnier, Firenze, pp. 1241-323.
- CECCARELLI A. (2008), *Ius et potestas circa sacra. Le consulte teologiche in età post-tridentina (1564-1650)*, in "Nuova Rivista Storica", 3, pp. 743-62.
- CERUTTI S., VALLERANI M. (2015), *Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l'époque moderne. Introduction*, in "L'Atelier du Centre de recherches historiques", 13 (<http://journals.openedition.org/acrh/6545>; consultato il 6 aprile 2023).
- CERVELLI I. (1974), *Machiavelli e la crisi dello Stato veneziano*, Guida, Napoli.
- CESSI R. (a cura di) (1930), *Discorsi sopra la laguna di Cristoforo Sabbadino*, Premiate officine grafiche C. Ferrari, Venezia (*Antichi scrittori d'idraulica veneta*, vol. II, parte I).

- ID. (a cura di) (1941), *Scritture sopra la laguna: Alvise Cornaro, Cristoforo Sabbadino*, C. Ferrari, Venezia (*Antichi scrittori d'idraulica veneta*, vol. II, parte II).
- CESSI R., SPADA N. (1952), *La difesa idraulica della laguna veneta nel sec. XVI. Relazioni dei periti*, Premiate officine grafiche C. Ferrari, Venezia (*Antichi scrittori d'idraulica veneta*, vol. III).
- CHABOD F. (1961), *L'idea di nazione*, a cura di A. Saitta, E. Sestan, Laterza, Bari.
- ID. (1962), *La politica di Paolo Sarpi*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma.
- CHAMBERS D. S. (1997), *Merit and Money: The Procurators of St. Mark and Their Commissioni, 1443-1605*, in "Journal of the Warburg and Courtauld Institutes", 60, pp. 23-88.
- CHAUVARD J. F. (2005), *La Circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)*, École française de Rome, Rome.
- ID. (2009), "Ancora che siano invitati molti compari al Battesimo". *Parrainage et discipline tridentine à Venise (XVI^e siècle)*, in G. Alfani, P. Castagnetti, V. Gourdon (éd.), *Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVI^e-XX^e siècles)*, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, pp. 341-68.
- ID. (2012), *Madrine, commari e levatrici. Donne e parentela spirituale a Venezia nella seconda metà del Cinquecento*, in A. Bellavitis, N. M. Filippini, T. Plebani (a cura di), *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, Quiedit, Verona-Bolzano, pp. 181-95.
- CHIODI G. (1999), *Caratteri e ruolo del processo inquisitoriale nella Terraferma*, in "Società e storia", 83, pp. 103-8.
- ID. (2009), *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Giuffrè, Milano, pp. 85-166.
- CHIODI G., POVOLO C. (a cura di) (2004), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, 2 voll., Cierre, Verona.
- CHITTOLINI G. (1979), *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Einaudi, Torino.
- ID. (1996a), *Città e Stati regionali*, in G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano, pp. 19-37 (ed. or. *Städte und Regionalstaaten in Mittel- und Oberitalien zwischen Spätem Mittelalter und früher Neuzeit*, in G. Dilcher (Hrsg.), *Res Publica. Bürgerschaft in Stadt und Staat. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar am 30/31 März 1987*, Duncker & Humblot, Berlin 1988, pp. 179-200).
- ID. (1996b), *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza*, in G. Chittolini (a cura di), *Città, comunità e feudi negli Stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Unicopli, Milano, pp. 39-60 (ed. or. *I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza: motivi di contrasto tra città e contado*, in *Felix olim Lombardia. Studi di storia padana in onore di Giuseppe Martini*, Tip. Ferraris, Milano 1978, pp. 673-98).

- ID. (2000), *Alcune note sulle "enfiteusi ecclesiastiche" ferraresi*, in L. Antonielli, C. Capra, M. Infelise (a cura di), *Per Marino Berengo: studi degli allievi*, FrancoAngeli, Milano, pp. 11-33.
- CHITTOLINI G., MOLHO A., SCHIERA P. (a cura di) (1994), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna.
- CHOJNACKI S. (1990), *Marriage Legislation and Patrician Society in Fifteenth Century Venice. Essays in Honor of Bryce Lyon*, in B. S. Bachrach, D. Nicholas (eds.), *Law, Custom, and the Social Fabric in Medieval Europe: Essays in Honor of Bryce Lyon*, Western Michigan University, Medieval Institute Publications, Kalamazoo, pp. 163-84.
- ID. (1994), *Social Identity in Renaissance Venice: The Second Serrata*, in "Renaissance Studies", 8, IV, pp. 341-58.
- ID. (1997), *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. III: *La formazione dello Stato patrizio*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 641-725.
- ID. (2000a), *Identity and Ideology in Renaissance Venice: The Third Serrata*, in J. J. Martin, D. Romano (eds.), *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State (1297-1797)*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, pp. 263-94.
- ID. (2000b), *Women and Men in Renaissance Venice: Twelve Essays on Patrician Society*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London.
- CHRIST G., MORCHE F. J. (eds.) (2020a), *Cultures of Empire: Rethinking Venetian Rule, 1400-1700. Essays in Honour of Benjamin Arbel*, Brill, Leiden-Boston.
- IDD. (2020b), *Introduction*, in G. Christ, F. J. Morche (eds.), *Cultures of Empire: Rethinking Venetian Rule, 1400-1700. Essays in Honour of Benjamin Arbel*, Brill, Leiden-Boston, pp. 1-38.
- CIRIACONO S. (1980), *Scrittori d'idraulica e politica delle acque*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. III/2: *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 491-512.
- ID. (1981), *Investimenti capitalistici e colture irrigue. La congiuntura agricola nella Terraferma veneta (secoli XVI e XVII)*, in A. Tagliaferri (a cura di), *Atti del Convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori" (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, Giuffrè, Milano, pp. 123-58.
- ID. (2006), *Building on Water: Venice, Holland and the Construction of the European Landscape in Early Modern Times*, Berghahn Books, New York.
- ID. (2011), *Cristoforo Sabbadino e l'idraulica europea nel Cinquecento*, in G. Tiozzo Gobetto (a cura di), *Cristoforo Sabbadino. Il sistema Laguna a metà Cinquecento. Opere scelte nel 450° della morte*, Il Leggio, Chioggia, pp. 13-28.
- CLARKE P. D. (2007), *The Interdict in the Thirteenth Century. A Question of Collective Guilt*, Oxford University Press, Oxford.
- COLOMBO S. (2017), *Portraits of Sovereignty: Jacopo Palma Giovane and the Doges' Commemorative Cycle in the Doge's Palace, Venice*, in "Artibus et Historiae", 75, XXXVIII, pp. 127-48.

- CONNELL W. J. (1991), *Clientelismo e Stato territoriale. Il potere fiorentino a Pistoia nel XV secolo*, in "Società e storia", 53, pp. 524-43.
- ID. (2000), *La città dei crucci: fazioni e clientele in uno Stato repubblicano del '400*, Nuova Toscana Editrice, Firenze.
- CONTI V. (2002), *The Mechanisation of Virtue: Republican Rituals in Italian Political Thought in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, in M. van Gelderen, Q. Skinner (eds.), *Republicanism: A Shared European Heritage*, vol. II: *The Values of Republicanism in Early Modern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 73-84.
- CORAZZOL G. (1979), *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, FrancoAngeli, Milano.
- ID. (1997), *Cineografo di banditi su sfondo di monti: Feltre, 1634-1642*, Unicopli, Milano.
- CORNET E. (1859), *Paolo V e la Repubblica Veneta. Giornale dal 22 Ottobre 1605 al 9 Giugno 1607*, Tendler, Vienna.
- ID. (1873), *Paolo V e la Repubblica Veneta. Nuova serie di documenti (MDCV-MDCVII). Tratti dalle deliberazioni segrete (Roma) del Consiglio dei dieci*, Tipografia del Commercio di Marco Visentini, Venezia.
- CORTEGUERA L. R. (2009), *The Mad Arbitrista: Vulgar Men, Municipal Politics and the Rhetoric of Counsel in Early Modern Spain*, in R. Schlögl (ed.), *Urban Elections and Decision-Making in Early Modern Europe, 1500-1800*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 216-36.
- CORTI M. (a cura di) (2019), *La transumanza tra storia e presente*, Edizioni Festival Pastoralismo, Corna Imagna.
- COSTA P. (1969), *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Giuffrè, Milano.
- COWAN A. F. (2007), *Marriage, Manners and Mobility in Early Modern Venice*, Ashgate Publishing Company, Aldershot.
- COZZI G. (1962), *Paolo Paruta, Paolo Sarpi e la questione della sovranità su Ceneda*, in "Bollettino dell'Istituto di Storia e Società dello Stato Veneziano", IV, pp. 176-239.
- ID. (1966), *Angelo Ventura. Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500, Bari, Laterza, 1964*, in "Critica storica", I, pp. 126-30.
- ID. (1979a), *Galileo Galilei, Paolo Sarpi e la società veneziana*, in G. Cozzi, *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Einaudi, Torino, pp. 135-234.
- ID. (1979b), *Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa*, Einaudi, Torino.
- ID. (a cura di) (1980-85), *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, 2 voll., Jouvence, Roma.
- ID. (1981), *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in A. Tagliaferri (a cura di), *Atti del Convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori" (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, Giuffrè, Milano, pp. 547-57.
- ID. (1982), *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino.
- ID. (1983), *Contarini, Nicolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 28, Istituto

- della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-contarini_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-contarini_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (1991), *Donà, Leonardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 40, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/leonardo-dona_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/leonardo-dona_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (1992), *Storia e politica nel dibattito veneziano sulla laguna (secc. XV-XVIII)*, in *Atti del convegno di studio nel bicentenario della conterminazione lagunare*, Istituto Veneto Di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, pp. 15-37.
- ID. (1994), *Venezia dal Rinascimento all'età barocca*, in G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VI: *Dal Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 3-125.
- ID. (1995a), *La Compagnia di Gesù a Venezia (1550-1657)*, in G. Cozzi, *Venezia barocca, Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Il Cardo, Venezia, pp. 289-324 (ed. or. *Fortuna, e sfortuna della Compagnia di Gesù a Venezia*, in M. Zanardi (a cura di), *I gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù*, Giunta regionale del Veneto-Gregoriana Libreria, Padova 1994, pp. 59-88).
- ID. (1995b), *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, in G. Cozzi, *Venezia barocca, Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Il Cardo, Venezia, pp. 1-248 (ed. or. *Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento*, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1958).
- ID. (1995c), *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Il Cardo, Venezia.
- ID. (1996), *Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento*, Marsilio, Venezia.
- ID. (1997a), *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati del dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in Id., *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Marsilio, Venezia, pp. 291-353.
- ID. (1997b), *Cultura pubblica e religione nella «pubblica storiografia» veneziana del '500*, in Id., *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Marsilio, Venezia, pp. 13-86 (ed. or. *Cultura politica e religione nella «pubblica storiografia» veneziana del '500*, in "Bollettino dell'Istituto di Storia e Società dello Stato Veneziano", V-VI, 1963-64, pp. 215-94).
- ID. (1997c), *Dalla riscoperta della pace all'inevitabile sogno di dominio*, in G. Benzoni, G. Cozzi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VIII: *La Venezia barocca*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 3-104.
- ID. (1997d), *Venezia regina*, in G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Marsilio, Venezia, pp. 3-11 (ed. or. *Venezia regina*, in "Studi Veneziani", 17, 1989, pp. 15-25).

- ID. (2000), *Venezia, una Repubblica di principi?*, in G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, pp. 249-65 (ed. or. in "Studi Veneziani", nuova serie, XI, 1986, pp. 139-57).
- COZZI G., KNAPTON M. (1986), *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, UTET, Torino.
- COZZI G., KNAPTON M., SCARABELLO G. (1992), *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, UTET, Torino.
- CRACCO G., KNAPTON M. (a cura di) (1984), *Dentro lo "Stado italico". Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Civis, Trento.
- CROUZET-PAVAN É. (1996), *Immagini di un mito*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 579-601.
- CUTTICA C. (2014), *Anti-Republican Cries under Cromwell: The Vehement Attacks of Robert Filmer against Republican Practice and Republican Theory in the Early 1650s*, in D. Wiemann, G. Mahlberg (eds.), *Perspectives on English Revolutionary Republicanism*, Ashgate, Farnham, pp. 35-51.
- DABHOIWALA F. (2017), *Writing Petitions in Early Modern England*, in M. J. Braddick, J. Innes (eds.), *Suffering and Happiness in England 1550-1850: Narratives and Representations. A collection to honour Paul Slack*, Oxford University Press, Oxford, pp. 127-48.
- DAMEN M. (2007), *Princely Entries and Gift Exchange in the Burgundian Low Countries: A Crucial Link in Late Medieval Political Culture*, in "Journal of Medieval History", 33, 3, pp. 233-49.
- DAMEN M., HAEMERS J., MANN A. J. (eds.) (2018), *Political Representation. Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200-c. 1690)*, Brill, Leiden-Boston.
- DA MOSTO A. (1937), *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Biblioteca d'arte, Roma.
- ID. (1977), *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Aldo Martello-Giunti Editore, Firenze (ed. or. *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Aldo Martello, Milano 1966).
- DE BENEDICTIS A. (1995), *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Il Mulino, Bologna.
- EAD. (2007), *Abbatere i tiranni, punire i ribelli. Diritto e violenza negli interdetti del Rinascimento*, in "Rechtsgeschichte-Legal History", 11, pp. 76-93.
- EAD. (2014), *Chi ha paura del repubblicanesimo cittadino di età moderna? Materiali per una discussione*, in P. Maffei, G. M. Varanini (a cura di), "Honos alit artes". *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, vol. III: *Il cammino delle idee dal Medioevo all'Antico regime. Diritto e cultura nell'esperienza europea*, Firenze University Press, Firenze, pp. 325-34.
- DE CARO G. (1971), *Bovio, Giovanni Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*,

- 13, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-antonio-bovio_\(Dizionario-Biografico\);](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-antonio-bovio_(Dizionario-Biografico);) consultato il 7 aprile 2023).
- DE CARVALHO B. (2016), *The Making of the Political Subject: Subjects and Territory in the Formation of the State*, in "Theory and Society", 45, 1, pp. 57-88.
- DE FRANCESCHI S. H. (2003), *La Chrétienté au miroir de la diplomatie vénitienne, et l'alliance de l'antiromanisme vénitien et du gallicanisme contre l'ecclésiologie catholique post-tridentine (1601-1620)*, in O. Zegna Rata (éd.), *Actes du Colloque du Quadricentenaire de la Paix de Lyon, Bourg-en-Bresse/Ambérieu-en-Bugey, 29-30 septembre 2000* ("Cahiers René de Lucinge", 4, 37), pp. 98-119.
- ID. (2009), *Raison d'État et raison d'Église. La France et l'Interdit vénitien (1606-1607): aspects diplomatiques et doctrinaux*, Honoré Champion, Paris.
- ID. (2010), *Antiromanisme catholique et liberté ecclésiastique. La question de la libertas ecclesiastica au temps de l'Interdit vénitien (1606-1607)*, in S. M. Morgain (éd.), *Libertas Ecclesia. Esquisse d'une généalogie (1650-1800)*, Parole et silence, Paris, pp. 113-33.
- ID. (2013a), *Entre antiromanisme catholique et républicanisme absolutiste: Paolo Sarpi (1552-1623) et la défense du bien public au temps de la crise de l'Interdit vénitien (1606-1607)*, in P. Arabeyre, B. Basdevant-Gaudemet (éds.), *Les clercs et les princes. Doctrines et pratiques de l'autorité ecclésiastique à l'époque moderne*, Publications de l'École nationale des chartes, Paris, pp. 357-71.
- ID. (2013b), *Hybridation doctrinale au temps de l'Interdit: calvinisme, marsilisme et wycliffisme aux sources de l'antiromanisme sarpien. La réponse du jésuite Hernando de La Bastida aux Considerazioni (1606) de Paolo Sarpi*, in F. Bethencourt, D. Crouzet (éds.), *Frontières religieuses à l'époque moderne*, Presses Universitaires de la Sorbonne, Paris, pp. 53-71.
- ID. (2015), *Le mythe politique de la Sérénissime contre les hantises de théocratie. L'hétérodoxie vénitienne face à l'orthodoxie romaine au début de la crise de l'Interdit (1606-1607)*, in G. Fragnito, A. Tallon (éds.), *Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie aux XVI^e et XVII^e siècles*, École française de Rome, Rome, pp. 359-73.
- DEL COL A. (2006), *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Mondadori, Milano.
- DELLA MISERICORDIA M. (2010), «*Como se tuta questa universitade parlasse*». *La rappresentanza politica delle comunità nello Stato di Milano (XV secolo)*, Ad Fontes, s.l. (<http://www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/mdm-mixv/principi.pdf>; consultato il 6 aprile 2023).
- DELIVRÉ E., ROSPOCHER M. (2017), *La legge e la piazza. Comunicare la legge negli spazi pubblici dell'Europa moderna*, in C. Cornelissen, P. Pombeni (a cura di), *Spazi politici, società e individuo: le tensioni del moderno*, Il Mulino, Bologna, pp. 135-62.
- DEL NEGRO P. (1984a), *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. IV/2: *Il Seicento*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 407-36.

- ID. (1984b), *La distribuzione del potere all'interno del patriziato veneziano del Settecento*, in A. Tagliaferri (a cura di), *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del convegno, Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983*, Del Bianco, Udine, pp. 311-37.
- DELORENZI P. (2009), *La galleria di Minerva. Il ritratto di rappresentanza nella Venezia del Settecento*, Cierre, Verona.
- DEL TORRE G. (1986), *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, FrancoAngeli, Milano.
- ID. (1989), *La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell'età moderna: la fiscalità*, in H. Kellenbenz, P. Prodi (a cura di), *Fisco, religione, Stato nell'età confessionale*, Il Mulino, Bologna, pp. 387-426.
- ID. (1992-93), *Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonici nella Terraferma veneziana all'inizio dell'età moderna*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti", CLI, pp. 1171-236.
- ID. (1997), «*Dalli preti è nata la servitù di quella Repubblica*». *Ecclesiastici e segreti di Stato nella Venezia del '400*, in S. Gasparri, G. Levi, P. Moro (a cura di), *Venezia. Itinerari per la storia della città*, Il Mulino, Bologna, pp. 131-58.
- ID. (2010), *Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna*, FrancoAngeli, Milano.
- DEL TORRE G., VIGGIANO A. (a cura di) (2011), *1509-2009. L'ombra di Agnadello. Venezia e la Terraferma*, Ateneo Veneto, Venezia.
- DE MICHELIS C. (1972), *Burchelati, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-burchelati_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-burchelati_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- DEMO E. (2001a), *Dalla dedizione a Venezia alla fine del Cinquecento*, in G. Zalin (a cura di), *Storia di Verona. Caratteri, aspetti, momenti*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 149-94.
- ID. (2001b), *L'anima della città. L'industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*, Unicopli, Milano.
- DEMO E., SAVIO A. (a cura di) (2017), *Uomini del contado e uomini di città nell'Italia settentrionale del XVI secolo: atti del convegno internazionale di storia, arte e architettura*, New Digital Frontiers, Palermo.
- DESCENDRE R. (2010), *La parola armata. Speranze belliciste e pensiero della guerra nel carteggio di Paolo Sarpi (1607-1610)*, in A. De Benedictis (a cura di), *Teatri di guerra: rappresentazioni e discorsi tra età moderna ed età contemporanea*, Bononia University Press, Bologna, pp. 133-48.
- ID. (2022), *Lo Stato del mondo. Giovanni Botero tra ragion di Stato e geopolitica*, Viella, Roma.
- DESOLEI A. (2019), *Fondo Deputazione del Consiglio generale (1798-1805, 95 bb.)*, [Archivio di Stato di Padova], Padova (https://archiviodistato.provincia.padova.it/inventari/Inventario_84.pdf); consultato il 17 aprile 2023).
- DE VIVO F. (2001a), *Dall'imposizione del silenzio alla «guerra delle scritture»*. *Le*

- pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606-1607*, in "Studi Veneziani", 41, pp. 179-213.
- ID. (2001b), *Le armi dell'ambasciatore. Voci e manoscritti a Parigi durante l'Interdetto di Venezia*, in L. Strappini, G. Ragone (a cura di), *I luoghi della produzione della cultura e dell'immaginario barocco in Italia*, Liguori, Napoli, pp. 187-200.
- ID. (2006), «*Il vero termine di reggere il suddito*». *Paolo Sarpi e l'informazione*, in C. Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 237-70.
- ID. (2007), *Information and Communication in Venice: Rethinking Early Modern Politics*, Oxford University Press, Oxford.
- ID. (2010), *Francia e Inghilterra di fronte all'Interdetto di Venezia*, in M. Viallon (éd.), *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, Classiques Garnier, Paris, pp. 163-88.
- ID. (2012a), *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età moderna*, Feltrinelli, Milano.
- ID. (2012b), *Public Sphere or Communication Triangle? Information and Politics in Early Modern Europe*, in M. Rospocher (ed.), *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin, pp. 115-36.
- ID. (2015), *Cuore dello Stato e luogo di tensione. Archivi, società e politica a Venezia tra Quattro e Seicento*, in F. de Vivo, A. Guidi, A. Silvestri (a cura di), *Archivi e archivisti in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Viella, Roma, pp. 173-98.
- ID. (2016a), *Archives of Speech: Recording Diplomatic Negotiation in Late Medieval and Early Modern Italy*, in "European History Quarterly", 46, 3, pp. 519-44.
- ID. (2016b), *Walking in Sixteenth-Century Venice: Mobilizing the Early Modern City*, in "I Tatti Studies in the Italian Renaissance", 19, 1, pp. 115-41.
- DOGLIO M. L. (1983), *La letteratura ufficiale e l'oratoria celebrativa*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. 4/I: *Il Seicento*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 163-87.
- DUDAN B. (1936), *Il processo d'intromissione. Contributo alla storia del procedimento d'appello*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", 1, pp. 3-39.
- DUMOLYN J. (2015), *Les «plaintes» des villes flamandes à la fin du XIII^e siècle et les discours et pratiques politiques de la commune*, in "Le Moyen Age, Revue d'Histoire et de Philologie", CXXI, 2, pp. 383-407.
- DURAND Y. (éd.) (1981), *Hommage à Roland Mousnier. Clientèles et fidélités en Europe à l'époque moderne*, Presses universitaires de France, Paris.
- DUSO G. (2003), *La rappresentanza politica: genesi e crisi del concetto*, FrancoAngeli, Milano, 2003 (1^a ed. FrancoAngeli, Milano 1988).
- ID. (2007), *Introduzione all'edizione italiana*, in H. Hofmann, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Giuffrè, Milano, pp. V-XII.

- EDIGATI D. (2017), *Studi e prospettive della ricerca sul controllo delle istituzioni ecclesiastiche in età moderna*, in "Archivio storico italiano", 175, 2, 652, pp. 249-72.
- EDIGATI D., TANZINI L. (a cura di) (2015), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Aracne, Roma.
- EDIGATI D., TAVILLA E. (a cura di) (2018), *Giurisdizionalismi. Le politiche ecclesiastiche negli Stati minori della penisola italiana in età moderna*, Aracne, Roma.
- EISENSTADT S. N., RONIGER L. (1984), *Patrons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust Society*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ELIAS N. (1980), *La società di corte*, Il Mulino, Bologna (ed. or. *Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie*, Luchterhand, Neuwied-Berlin 1969).
- ELLIOTT J. H. (1992), *A Europe of Composite Monarchies*, in "Past & Present", 137, pp. 48-71.
- EMICH B. (2001), *Potere della parola, parole del potere: Ferrara e Roma verso il 1600*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2001, 2, pp. 79-106.
- ERICANI G. (a cura di) (2014), *Jacopo Bassano, i figli, la scuola, l'eredità. Atti del Convegno internazionale di studio (Bassano del Grappa, Museo civico, Padova, Università degli studi, Archivio antico del Bò, 30 marzo-2 aprile 2011)*, 3 voll., Museo Biblioteca Archivio, Bassano del Grappa.
- ESCOBAR S. (1980), *Il controllo delle acque: problemi tecnici ed interessi economici*, in G. Micheli (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, III, *Scienza e tecnica*, Einaudi, Torino, pp. 83-153.
- FAGGIN G. (1978-79), *Uno scrittore vicentino di stregonerie: Strozzi Cicogna*, in "Odeo Olimpico", XIII-XIV, pp. 29-47.
- FAGGION L. (2010), *Une civilisation du don? Les usages d'un paradigme à l'époque moderne*, in L. Faggion, L. Verdon (éds.), *Le don et le contre-don: usages et ambiguïtés d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne*, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, pp. 59-98.
- FAGGION L., VERDON L. (éds.) (2010), *Le don et le contre-don: usages et ambiguïtés d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne*, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence.
- FANTAPPIÈ C. (1993), *Il monachesimo moderno tra ragion di Chiesa e ragion di Stato: il caso toscano (XVI-XIX sec.)*, Olschki, Firenze.
- FARON O., HUBERT É. (éds.) (1995), *Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France et d'Italie (XII^e-XIX^e siècle)*, Presses universitaires de Lyon, Lyon.
- FASOLI G. (1958), *Nascita di un mito: il mito di Venezia nella storiografia*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80esimo compleanno*, Sansone, Firenze, pp. 445-79.
- FASOLO G. (1935), *Il nunzio permanente di Vicenza a Venezia nel secolo XVI*, in "Archivio Veneto", XVII, pp. 90-178.

- FASSIN D. (2000), *La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les requêtes d'aide d'urgence*, in "Annales HSS", 55, 5, pp. 955-81.
- FASULO F. (1980), *Livelli e livellari del monastero di Praglia tra '400 e '500. Primi risultati di una ricerca*, in *San Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel padovano*, Editrice Antenore, Padova, pp. 113-49.
- FAVARETTO L. (1998), *L'istituzione informale. Il territorio padovano dal Quattrocento al Cinquecento*, Unicopli, Milano.
- FAVERO G. (2012), *Morpurgo, Emilio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 77, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/emilio-morpurgo_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato il 18 maggio 2023).
- FAVILLA M., RUGOLO R. (2021), *VeneziAsola. I ritratti asolani dei rettori veneti e un'occasione mancata per Giambattista Tiepolo*, Cierre, Verona.
- FEDELE D. (2016), *Isabella Lazzarini, Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520*, in "Laboratoire italien" (<http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/1010>; consultato il 6 aprile 2023).
- ID. (2017), *Naissance de la diplomatie moderne (XIII^e-XVII^e siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
- FENLON I. (2007), *The Ceremonial City: History, Memory and Myth in Renaissance Venice*, Yale University Press, New Haven.
- FERENTE S., KUNČEVIĆ L., PATTENDEN M. (eds.) (2018), *Cultures of Voting in Pre-Modern Europe*, Routledge, London-New York.
- FINLAY R. (1982), *La vita politica nella Venezia del Rinascimento*, Jaca Book, Milano (ed. or. *Politics in Renaissance Venice*, E. Benn, London 1980).
- FIRPO L. (1971), *Botero, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 13, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-botero_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato il 7 aprile 2023).
- FLETCHER C. (2015), *Diplomacy in Renaissance Rome: The Rise of the Resident Ambassador*, Cambridge University Press, Cambridge.
- FLORIO G. (2014a), *Une autre "guerre des écritures": supplier, dénoncer et se défendre à Venise durant l'Interdit (1606-1607)*, in L. Faggion, C. Regina, B. Ribémont (éds.), *La culture judiciaire. Discours, représentations et usages de la justice du Moyen Âge à nos jours*, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, pp. 285-97.
- ID. (2014b), *Venezia e le Comunità di Terraferma di fronte all'Interdetto (1606-1607). Protagonisti e forme di un dialogo asimmetrico sul tema della sovranità*, in "Ateneo Veneto", serie III, 201, 13, II, pp. 119-44.
- ID. (2015a), *«Fini particolari sotto la veste pubblica»: la causa tra il monastero di Praglia e Francesco Zabarella. Contaminazioni e sovrapposizioni di ragioni private, cittadine e di Stato all'origine dell'Interdetto (1606-1607)*, in "Acta Histriae", 23, I, pp. 67-84.

- ID. (2015b), *Tensioni sociali e crisi d'identità in una comunità veneta di Antico regime. Lonigo, 1583-1590*, in G. Florio, A. Viggiano (a cura di), *Storie di Lonigo. Immagini di una comunità veneta dal XII al XIX secolo*, Cierre, Verona, pp. 103-30.
- ID. (2016), *Représentants des villes de la Terre Ferme à Venise durant l'Interdit (1606-1607). Nonces et ambassadeurs citoyens entre instances locales et politiques internationales*, in L. Faggion, C. Regina (éds.), *Les expressions de la manipulation du Moyen Âge à nos jours*, Classiques Garnier, Paris, pp. 127-54.
- ID. (2017a), *La formalizzazione di una funzione informale. La rappresentanza politica dei corpi sudditi nella Venezia della prima età moderna*, in G. Ambrosino, L. De Nardi (a cura di), *Imperial. Il ruolo della rappresentanza politica informale nella costruzione e nello sviluppo delle entità statuali (XV-XXI secolo)*, Quiedit, Verona, pp. 19-38.
- ID. (2017b), *Un contributo involontario alla "guerra delle scritture". Nicolò Manzuoli e la sua orazione al doge Leonardo Donà (1606)*, in "Acta Bullerum", III: *Momiano e l'Istria. Una comunità e una regione dell'Alto Adriatico (storia, arte, diritto, antropologia)*, Università popolare aperta di Buie, Buie, pp. 225-36.
- ID. (2019), *S'incliner devant au Prince républicain. Images de la souveraineté et de l'assujettissement dans les ambassades d'obéissance aux doges de Venise*, in L. Faggion, C. Regina, A. Roger (éds.), *L'humiliation. Droit, récits et représentations (XIX-XXI siècles)*, Classiques Garnier, Paris, pp. 221-39.
- ID. (2020), «*Ai piedi di Sua Serenità*». *Media e elezioni ducali nella Venezia di fine Seicento*, in C. Cornelissen, M. Cau (a cura di), *I media nei processi elettorali. Modelli ed esperienze tra età moderna e contemporanea*, Il Mulino, Bologna, pp. 137-62.
- ID. (2021), *Inchini e carte bollate: iconografia delle dedizioni alla Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, in "Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient", 47, 2, pp. 69-92.
- ID. (2022), *"Acciocché i popoli tutti maggiormente si sdegnino e si sollevino contro il Prencipe". Una prospettiva sull'Interdetto veneziano del 1606-1607*, in A. Merle, M. Mestre Zaragoza (éds.), *Séditions et révoltes dans la réflexion politique de l'Europe moderne*, Classiques Garnier, Paris, pp. 149-71.
- FORONDA F. (éd.) (2011), *Avant le contrat social. Le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIII^e-XV^e siècle*, Éditions de la Sorbonne, Paris.
- FOSI I. (1997), *All'ombra dei Barberini. Fedeltà e servizio nella Roma barocca*, Bulzoni, Roma.
- EAD. (1998), *Sovranità, patronage, e giustizia: suppliche e lettere alla corte romana nel primo Seicento*, in G. V. Signorotto, M. A. Visceglia (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento "teatro" della politica europea*, Bulzoni, Roma, pp. 207-41.
- EAD. (a cura di) (2001), *Amici, creature, parenti: la corte romana osservata da storici tedeschi*, [numero monografico di "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2, 2001].

- EAD. (2002), *Court and City in the Ceremony of the Possesso in the Sixteenth Century*, in G. Signorotto, M. A. Visceglia, *Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 31-52.
- EAD. (2004), *Rituali della parola. Supplicare, raccomandare e raccomandarsi a Roma nel Seicento*, in C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin, pp. 329-49.
- FRAJESE V. (1994), *Sarpi scettico. Stato e Chiesa a Venezia tra Cinque e Seicento*, Il Mulino, Bologna.
- FRAKES R. M. (2001), *Contra Potentium Iniurias: The Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, C.H. Beck, München.
- FRASSON C. (1978-9), *Il Monastero di Praglia nel secolo XVI. Conduzione agraria e bonifiche*, relatore A. Stella, tesi di laurea, Università degli Studi di Padova.
- FRIGO D. (2011), *Politica e diplomazia. I sentieri della storiografia italiana*, in R. Sabbatini, P. Volpini (a cura di), *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, FrancoAngeli, Milano, pp. 35-60.
- FUBINI R. (1998), *La résidentialité de l'ambassadeur dans le mythe et dans la réalité: une enquête sur les origines*, in L. Bély (éd.), *L'invention de la diplomatie. Moyen Âge-Temps modernes*, PUF, Paris, pp. 27-35.
- FUSAR POLI E. (2020), *Relativo e plurale. Dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta (secc. XVI-XVIII)*, Giappichelli, Torino.
- GAETA F. (1961), *Alcune considerazioni sul mito di Venezia*, in "Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance", 23, 1, pp. 58-75.
- ID. (1980), *Storiografia, coscienza nazionale e politica culturale nella Venezia del rinascimento*, in G. Arnaldi, M. P. Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, vol. 3/1, Neri Pozza, Vicenza, pp. 1-91.
- ID. (1984), *Venezia da "Stato misto" ad aristocrazia "esemplare"*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. IV/2: *Il Seicento*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 437-94.
- GAILLE-NIKODIMOV M. (éd.) (2005), *Le Gouvernement mixte: de l'idéal politique au monstre constitutionnel en Europe (XIII^e-XVII^e siècle)*, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne.
- GALTAROSSA M. (2004), *Itinerari di cittadini originari veneti fra Venezia e Padova durante i secc. XVII e XVIII*, in "Studi Veneziani", nuova serie, 48, pp. 321-30.
- ID. (2006), *I privilegi della cittadinanza veneziana: l'ingresso al consiglio municipale di Padova (1626-1817)*, in "Società e storia", 114, pp. 663-74.
- ID. (2009), *Mandarini veneziani. La Cancelleria ducale nel Settecento*, Aracne, Roma.
- ID. (2021), *La Cancelleria ducale a Venezia: resistenze al declassamento e fine del privilegio*, in M. Barbot, J. F. Chauvard, S. Levati (éds.), *L'expérience du déclassement social. France-Italie, XVI^e-premier XIX^e siècle*, École française de Rome, Rome, pp. 113-31.

- GASPARINI D. (2001), «*Pecore di montagna... poste di pianura*»: *allevamento ovino e agricoltura nelle terre trevigiane in età moderna*, in A. Gardi, M. Knapton, F. Rurale (a cura di), *Montagna e pianura. Scambi e interazioni nell'area padana in età moderna*, Forum, Udine, pp. 19-38.
- GASPARINI S. (2005), *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Imprimerie, Padova.
- EAD. (2018), *Statuti e giurisdizioni a Padova tra Comune e governo veneziano*, in "Archivio Veneto", VI, 15, pp. 5-53.
- GAYOL V. (2015), *Estilo, suplicacion y dispensa. Flexibilidad y particularismo de la cultura jurídica en el arte de gobernar*, in N. Sigaut, T. Calvo (eds.), *Cultura y arte de gobernar en espacios y tiempos mexicanos*, El Colegio de Michoacan, Zamora, pp. 141-60.
- GENTILE M. (2000), *Leviatano regionale o forma-stato composita? Sugli usi possibili di idee vecchie e nuove*, in "Società e storia", 89, pp. 561-73.
- ID. (2018), *Forms of Political Representation in Late Medieval Northern Italy. Merits and Shortcomings of the City-State Paradigm (Late 14th-early 16th Century)*, in M. Damen, J. Haemers, A. J. Mann (eds.), *Political Representation. Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200-c. 1690)*, Brill, Leiden-Boston, pp. 69-84.
- GEUNA M. (1998), *La tradizione repubblicana e i suoi interpreti: famiglie teoriche e discontinuità concettuali*, in "Filosofia Politica", XIII, 1, pp. 101-32.
- ID. (2000), «*Alla ricerca della libertà repubblicana*», introduzione a P. Pettit, *Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo*, Feltrinelli, Milano, pp. v-xxvii.
- GIANNINI M. C. (2003), *Loro e la tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede (1560-1620)*, Il Mulino, Bologna.
- ID. (2007), *Note sul problema del controllo politico degli Ordini religiosi nell'Italia della prima metà del Seicento*, in C. J. Hernando Sánchez (eds.), *Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna*, vol. I, SEACEX, Madrid, pp. 551-76.
- GILBERT F. (1971), *Biondo, Sabellico, and the Beginnings of Venetian Official Historiography*, in J. G. Rowe, W. H. Stockdale (eds.), *Florilegium Historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson*, University of Toronto Press, Toronto, pp. 275-93.
- GINIO E. (2011), *Coping with the State's Agents "from below": Petitions, Legal Appeal, and the Sultan's Justice in Ottoman Legal Practice*, in E. Gara, M. Erdem Kabadayi, C. K. Neumann (eds.), *Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire. Studies in Honor of Suraiya Faroqhi*, Istanbul Bilgi University Press, Istanbul, pp. 41-56.
- GIRARDELLO S. (2007), *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei dieci (sec. XVIII)*, in C. Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Il Mulino, Bologna, pp. 419-72.
- GIUDICI G. (2018), *From New Diplomatic History to New Political History: The*

- Rise of the Holistic Approach*, in "European History Quarterly", 48, 2, pp. 314-24.
- GIULIARI G. B. C. (1871), *Della tipografia veronese: saggio storico-letterario*, Tipografia di Antonio Merlo, Verona.
- GLORIA A. (1851), *Leggi sul pensionatico emanate per le Provincie Venete dal 1200 a di nostri*, Bianchi, Padova.
- ID. (1855), *Della agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici*, vol. I, Co' Tipi di Angelo Sicca, Padova.
- GRENDLER P. F. (1990), *The Leaders of the Venetian State, 1540-1609: A Prosopographical Analysis*, in "Studi Veneziani", nuova serie, XIX, pp. 35-85.
- GROEBNER V. (2003), *The City Guard's Salute: Legal and Illegal, Public and Private Gifts in the Swiss Confederation around 1500*, in V. Groebner, G. Algazi, B. Jussen (eds.), *Negotiating the Gift. Pre-Modern Figurations of Exchange*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 247-68.
- GRUBB J. (1984), *Alla ricerca delle prerogative locali: la cittadinanza a Vicenza, 1404-1509*, in G. Cracco, M. Knapton (a cura di), *Dentro lo «Stado Italico»: Venezia e la Terraferma tra Quattro e Seicento*, Civis, Trento, pp. 177-92.
- ID. (1986), *When Myths Lose Power: Four Decades of Venetian Historiography*, in "The Journal of Modern History", 58, 1, pp. 43-94.
- ID. (1988), *Firstborn of Venice: Vicenza in the Early Renaissance State*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London.
- ID. (1990), *Comune privilegiato e comune dei privilegiati*, in F. Barbieri, P. Preto (a cura di), *Storia di Vicenza*, vol. III/1: *Letà della Repubblica Veneta (1404-1797)*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 45-65.
- ID. (2000), *Elite Citizens*, in J. J. Martin, D. Romano (eds.), *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State (1297-1797)*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, pp. 339-64.
- GUARAGNELLA P. (2003), *Fulgenzio Micanzio biografo di fra' Paolo Sarpi*, in "Intersezioni. Rivista di storia delle idee", 3, pp. 437-66.
- GUÉNA P., MAZOU S. (2019), *Fidélité politique et négociation impériale dans le Stato da Mar de Venise. Essai d'étude quantitative, 1463-1505*, in "Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge" (<http://journals.openedition.org/mefrm/4879>; consultato il 6 aprile 2023).
- GULLINO G. (1980), *I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca*, in "Quaderni Storici", 15, 43, 1, pp. 162-93.
- ID. (1984), *I Pisani dal Banco e Moretta: storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma.
- ID. (1994a), *Il rientro dei Gesuiti a Venezia nel 1657: le ragioni della politica e dell'economia*, in M. Zanardi (a cura di), *I gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù*, Giunta Regionale del Veneto-Gregoriana Libreria, Padova.
- ID. (1994b), *Quando il mercante costruì la villa: le proprietà dei Veneziani nella Terraferma*, in G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VI: *Dal*

- Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 875-924.
- ID. (1996), *L'evoluzione costituzionale*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. IV: *Il Rinascimento*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 345-78.
- ID. (1998), *Il ceto dirigente tra Bergamo e la Serenissima*, in M. Cattini, M. A. Romani (a cura di), *Storia economica e sociale di Bergamo*, vol. III: *Il tempo della Serenissima*, parte II: *Il lungo Cinquecento*, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo-Istituto di studi e ricerche, Bergamo, pp. 121-44.
- ID. (2002), *Grimani, Marino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 59, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/marino-grimani_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/marino-grimani_(Dizionario-Biografico)/)); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (2011a), *Mocenigo, Alvise*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 75, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-mocenigo_res-f80f7ef1-d924-11e0-8aa7-d5ce3506d72e_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/alvise-mocenigo_res-f80f7ef1-d924-11e0-8aa7-d5ce3506d72e_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (2011b), *Molin, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 75, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-molin_res-03cba588-d925-11e0-8aa7-d5ce3506d72e_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-molin_res-03cba588-d925-11e0-8aa7-d5ce3506d72e_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (2020), *Vendramin, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 98, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-vendramin_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-vendramin_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- HADDAD E. (2006), *Noble Clienteles in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: A Historiographical Approach*, in "French History", 20, 1, pp. 75-109.
- HAITSMA MULIER E. O. G. (1980), *The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century*, Van Gorcum, Assen.
- HARIVEL M. (2017), *Il linguaggio del «broglio» tra discorso ufficiale e pratiche informali nel processo elettorale della Repubblica veneziana*, in "Società e storia", 155, pp. 33-59.
- EAD. (2019), *Les élections politiques dans la République de Venise (XVI^e-XVIII^e siècle): entre justice distributive et corruption*, Les Indes savantes, Paris.
- HÄRTER K., NUBOLA C. (a cura di) (2011), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo Medioevo ed età contemporanea*, Il Mulino, Bologna.
- HEERMA VAN VOSS L. (ed.) (2001), *Petitions in Social History*, Cambridge University Press, Cambridge.
- HERRERO SÁNCHEZ M. (2017), *El modelo republicano en una monarquía de ciudades*, in A. Hugon, A. Merle (eds.), *Soulèvements, révoltes, révolutions: dans l'empire des Habsbourg d'Espagne, XVI^e-XVII^e siècle*, Casa de Velázquez, Madrid, pp. 245-66.

- ID. (2019), *Urban Republicanism and Political Representation in the Spanish Monarchy*, in J. Albareda, M. Herrero Sánchez (eds.), *Political Representation in the Ancien Régime*, Routledge, London-New York, pp. 319-32.
- ID. (2020), *Spanish Theories of Empire: A Catholic and Polycentric Monarchy*, in J. A. Tellkamp (ed.), *A Companion to Early Modern Spanish Imperial Political and Social Thought*, Brill, Leiden-Boston, pp. 17-52.
- HIRST D. (2006), *Making Contact: Petitions and the English Republic*, in "Journal of British Studies", 45, 1, pp. 26-50.
- HOFMANN H. (2007), *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Giuffrè, Milano (ed. or. *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, Duncker & Humblot, Berlin 1974).
- HOLENSTEIN A., MAISSEN T., PRAK M. (2008), *Introduction: The Dutch and Swiss Republics Compared*, in A. Holenstein, T. Maissen, M. Prak (eds.), *The Republican Alternative. The Netherlands and Switzerland Compared*, Amsterdam University Press, Amsterdam, pp. 11-28.
- HORODOVICH E. (2005), *The Gossiping Tongue: Oral Networks, Public Life, and Political Culture in Early Modern Venice*, in "Renaissance Studies", 19, 1, pp. 22-45.
- EAD. (2008), *Language and Statecraft in Early Modern Venice*, Cambridge University Press, Cambridge.
- HOYLE R. W. (2002), *Petitioning as Popular Politics in Early Sixteenth-Century England*, in "Historical Research", 75, 190, pp. 365-89.
- HUNECKE V. (1997), *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica: 1646-1797. Demografia, famiglia, ménage*, Jouvence, Roma.
- ID. (1998), *Il corpo aristocratico*, in P. Del Negro, P. Preto (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. VI: *L'ultima fase della Serenissima*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 359-429.
- ID. (1999), *I Savi Grandi: gli oligarchi di Venezia?*, in "Acta Histriae", 7, pp. 141-52.
- HURLBURT H. (2006), *The Dogaressa of Venice, 1200-1500: Wife and Icon*, Palgrave Macmillan, New York.
- HUTSON L. (2020), *On the Knees of the Body Politic*, in "Representations", 152, 1, pp. 25-54.
- INFELISE M. (1997), *Professione reportista. Copisti e gazzettieri nella Venezia del Seicento*, in S. Gasparri, G. Levi, P. Moro (a cura di), *Venezia. Itinerari per la storia della città*, Il Mulino, Bologna, pp. 183-209.
- ID. (2002), *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione (secoli XVI e XVII)*, Laterza, Roma-Bari.
- ID. (2014), *I padroni dei libri. Il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Laterza, Roma-Bari.
- IOLY ZORATTINI P. C. (1969), *Il Palagio de gl'incanti» di Strozzi Cicogna, gentiluomo e teologo vicentino del Cinquecento*, in "Studi Veneziani", XI, pp. 365-98.

- ID. (1981), *Cicogna, Strozzi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 25, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/strozzi-cicogna_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/strozzi-cicogna_(Dizionario-Biografico))); consultato il 7 aprile 2023).
- IRACE E. (2007), *Una voce poco fa. Note sulle difficili pratiche della comunicazione tra il centro e le periferie dello Stato ecclesiastico (Perugia, metà XVI-metà XVII secolo)*, in A. Jamme, O. Poncet (éds.), *Offices, écrits et papauté (XIII^e-XVII^e siècle)*, École française de Rome, Rome, pp. 273-99.
- JAMME A. (2011), *De la République dans la Monarchie? Genèse et développements diplomatiques de la contractualité dans l'État pontifical (fin XII^e-début XVI^e siècle)*, in F. Foronda (éd.), *Avant le contrat social: le contrat politique dans l'Occident médiéval, XIII^e-XV^e siècle*, Éditions de la Sorbonne, Paris, pp. 37-79.
- JUDGE DE LARIVIÈRE C. (2011), *Du Broglio à Rialto: cris et chuchotements dans l'espace public à Venise (XVI^e siècle)*, in P. Boucheron, N. Offenstadt (éds.), *L'espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, Presses Universitaires de France, Paris, pp. 119-30.
- EAD. (2014), *La Révolte des boules de neige: Murano face à Venise, 1511*, Fayard, Paris.
- EAD. (2018), *"Il fait bon voir de tout leur sénat balloter". The ubiquity of voting in late medieval and Renaissance Venice*, in S. Ferente, L. Kunčević, M. Pattenden (éds.), *Cultures of Voting in Pre-Modern Europe*, Routledge, Abingdon-New York, pp. 242-56.
- EAD. (2022), *De quel peuple parle-t-on ? Le popolo dans les écrits historico-politiques vénitiens de la fin du Moyen Âge*, in "Revue historique", 701, 1, pp. 35-67.
- JUDGE DE LARIVIÈRE C., SALZBERG, R. (2013), *"Le peuple est la cité". L'idée de popolo et la condition des popolani à Venise (XV^e-XVI^e siècles)*, in "Annales. Histoire, Sciences sociales", 68, 4, pp. 1113-40.
- KAINULAINEN J. (2014), *Paolo Sarpi: A Servant of God and State*, Brill, Leiden-Boston.
- KANTOROWICZ E. (1957), *The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton University Press, Princeton.
- KETTERING S. (1986), *Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France*, Oxford University Press, New York-Oxford.
- EAD. (1988a), *Gift-Giving and Patronage in Early Modern France*, in "French History", 2, 2, pp. 131-51.
- EAD. (1988b), *The Historical Development of Political Clientelism*, in "The Journal of Interdisciplinary History", 18, 3, pp. 419-47.
- EAD. (1989), *Patronage and Kinship in Early Modern France*, in "French Historical Studies", 16, 2, pp. 408-35.
- EAD. (1992), *Patronage in Early Modern France*, in "French Historical Studies", 17, 4, pp. 839-62.
- KNAPTON M. (1981), *L'organizzazione fiscale di base nello Stato veneziano: estimi e obblighi fiscali a Lisiera tra '500 e '600*, in C. Povolo (a cura di), *Lisiera. Immagini, documenti e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta*.

- Strutture-congiunture-episodi*, vol. I, Edizioni parrocchia di Lisiera, Vicenza, pp. 377-418.
- ID. (1984), *Il territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in G. Cracco, M. Knapton (a cura di), *Dentro lo «Stado Italico»: Venezia e la Terraferma tra Quattro e Seicento*, Civis, Trento, pp. 33-114.
- ID. (1992), *Tribunali veneziani e proteste padovane nel secondo Quattrocento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Il Cardo, Venezia, pp. 151-70.
- ID. (1998a), *Il controllo contabile nello "Stato da Terra" della Repubblica veneta: norme, comportamenti e problemi a Padova verso fine '400*, in S. Zambon (a cura di), *Metamorfosi del controllo contabile nello Stato veneziano. Percorsi*, Il Mulino, Bologna, pp. 107-48.
- ID. (1998b), «*Nobiltà e popolo*» e un trentennio di storiografia veneta, in "Nuova Rivista Storica", 82, I, pp. 167-92.
- ID. (2007), "Dico in scrittura... quello ch'è bocha ho referitto". *La trasmissione delle conoscenze di governo nelle relazioni dei rettori veneziani in Terraferma. Secoli XVI-XVII*, in M. Donattini (a cura di), *L'Italia dell'Inquisitore. Storia e geografia dell'Italia del '500 nella Descrizione di Leandro Alberti*, Bononia University Press, Bologna, pp. 531-54.
- ID. (2011), *Venezia e la Terraferma 1509-1797: istituzioni, politiche e pratiche di governo, rapporti di potere, cultura politica*, in G. Del Torre, A. Viggiano (a cura di), *1509-2009. L'ombra di Agnadello. Venezia e la Terraferma*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 103-36.
- ID. (2013), *The Terraferma State*, in E. Dursteler (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Brill, Leiden-Boston, pp. 85-124.
- KOENIGSBERGER H. G. (1978), *Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe – Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale*, in "Theory and Society", 5, 2, pp. 191-217.
- ID. (1978), *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in R. Romano, C. Vivanti (a cura di), *Storia d'Italia, Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Einaudi, Torino, pp. 575-613.
- KOHL B. G. (2014), *The Changing Function of the Collegio in the Governance of Trecento Venice*, a cura di M. O'Connell, in M. Knapton, J. E. Law, A. A. Smith (eds.), *Venice and the Veneto during the Renaissance: The Legacy of Benjamin Kohl*, Firenze University Press, Firenze, pp. 35-46.
- KOZIOL G. (1992), *Begging Pardon and Favor: Ritual and Political Order in Early Medieval France*, Cornell University Press, Ithaca-London.
- LANDI F. (2007), *La globalizzazione dei regolari, le dimensioni europee della rete dei monasteri e dei conventi*, in R. Di Pietra, F. Landi (a cura di), *Clero, economia e contabilità in Europa tra Medioevo ed età contemporanea*, Carocci, Roma, pp. 147-55.
- LAVARDA S. (1995), «*Sempre parati al combattere*». *Onore, risentimenti, ultime volontà in una famiglia padovana alla fine del Cinquecento*, in "Studi Veneziani", nuova serie, XXX, pp. 79-107.

- ID. (2004), *Politica e giustizia nella Terraferma veneta del Seicento. Il tribunale vicentino del Consolato (1640-1690 circa)*, in "Archivio Veneto", v, CXXXV, 198, pp. 53-92.
- ID. (2009), *I Loschi e Sossano. Nobili e contadini in un villaggio vicentino (secoli XVI-XVIII)*, Centro Studi Berici, Sossano.
- ID. (2019), *Vicenza nel Seicento. Uomini, poteri, istituzioni*, Cierre, Verona.
- LAVEN M. (2002), *Virgins of Venice: Broken Vows and Cloistered Lives in the Renaissance Convent*, Viking Penguin, London.
- LAW J. E. (2000), *Venice and the Veneto in the Early Renaissance*, Ashgate, Aldershot.
- LAZZARINI I. (1999), *L'informazione politico-diplomatica nell'età della pace di Lodi: raccolta, selezione, trasmissione. Spunti di ricerca dal carteggio Milano-Mantova nella prima età sforzesca (1450-1466)*, in "Nuova Rivista Storica", LXXXIII, pp. 247-80.
- EAD. (2009), *Il linguaggio del territorio fra principe e comunità. Il giuramento di fedeltà a Federico Gonzaga (Mantova 1479)*, Firenze University Press, Firenze.
- EAD. (2015), *Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520*, Oxford University Press, Oxford.
- EAD. (2016), *Orality and Writing in Diplomatic Interactions (Italy, XV century)*, in S. Dall'Aglia, B. Richardson, M. Rospocher (eds.), *Voices and Texts in Early Modern Italian Society*, Routledge, London, pp. 97-109.
- LENCI A. (2002), *Il leone, l'aquila e la gatta. Venezia e la Lega di Cambrai. Guerra e fortificazioni dalla battaglia di Agnadello all'assedio di Padova del 1509*, Il Poligrafo, Padova.
- LEVY PECK L. (2003), *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*, Routledge, London-New York (ed. or. *Court Patronage and Corruption in Early Stuart England*, Unwin Hyman, Boston 1990).
- LINDEMANN M. (2012), *Dirty Politics or "Harmonie"? Defining Corruption in Early Modern Amsterdam and Hamburg*, in "Journal of Social History", 45, 3, pp. 582-604.
- LOGETTE A. (1994), *Le Prince contre les juges. Grâce ducale et justice criminelle en Lorraine au XVIII^e siècle*, Presses Universitaires de Nancy, Nancy.
- LORENZI G. (1868), *Monumenti per servire alla storia del Palazzo ducale di Venezia*, vol. I, Tipografia del Commercio di Marco Visentini, Venezia.
- LUEBKE D. M. (2005), *How to Become a Loyalist: Petitions, Self-Fashioning, and the Repression of Unrest (East Frisia, 1725-1727)*, in "Central European History", 38, 3, pp. 353-83.
- MACKENNEY R. (2019), *Venice as the Polity of Mercy: Guilds, Confraternities, and the Social Order, c. 1250-c. 1650*, University of Toronto Press, Toronto.
- MADDALENA C., RIPPA BONATI M., SILVANO G. (a cura di) (2013), *Sanità, amministrazione e cura. La ricerca della salute a Padova tra pubblico e privato (sec. XV-XX)*, FrancoAngeli, Milano.
- MAIFREDA G. (2002), *Rappresentanze rurali e proprietà contadina. Il caso veronese tra Sei e Settecento*, FrancoAngeli, Milano.

- ID. (2004), *La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia*, in F. Landi (a cura di), *Confische e sviluppo capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel continente americano*, FrancoAngeli, Milano, pp. 55-72.
- MALLET M. E. (1989), *L'organizzazione militare di Venezia nel '400*, Jouvence, Roma.
- MALLET M. E., HALE, J. R. (1984), *The Military Organization of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617*, Cambridge University Press, Cambridge.
- MANCINI V. (2004), "Sotto specie di laude": immagini celebrative di magistrati in Terraferma, in G. Pavanello (a cura di), *Il buono e il cattivo governo: rappresentazioni nelle arti dal Medioevo al Novecento*, Marsilio, Venezia, pp. 113-30.
- MANDELLI V. (2011), *Mocenigo, Leonardo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 75, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/leonardo-mocenigo_\(Dizionario-Biografico\);](https://www.treccani.it/enciclopedia/leonardo-mocenigo_(Dizionario-Biografico);) consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (a cura di) (2012), *La copella politica. Esame storico-politico di cento soggetti della Repubblica di Venezia (1675)*, Viella, Roma.
- MANNINO V. (1984), *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Giuffrè, Milano.
- MANNORI L. (1994), *Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Giuffrè, Milano.
- MANZATTO M. (2007), *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di comun*, in C. Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo Stato territoriale*, Il Mulino, Bologna, pp. 109-54.
- MARANINI G. (1974), *La costituzione di Venezia*, vol. II: *Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, La Nuova Italia, Firenze (ed. or. *La costituzione di Venezia*, vol. II: *Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, La Nuova Italia, Firenze 1931).
- MARCARELLI M. (2004), *Controversie giurisdizionali e conflittualità a Marostica nei secoli XVI e XVII*, in C. Povolo (a cura di), *Marostica. Profilo istituzionale di un centro urbano nell'età della Serenissima*, La Serenissima, Vicenza, pp. 229-73.
- MARCONI S. (2000), *Giannotti, Donato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 54, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/donato-giannotti_%28Dizionario-Biografico%29/;](https://www.treccani.it/enciclopedia/donato-giannotti_%28Dizionario-Biografico%29/) consultato il 7 aprile 2023).
- MARTÍNEZ AZNAL R. (2018a), *Diplomacia, precedencia ceremonial y representación: las visitas de personas reales al Reino de Navarra (ss. XVI-XVIII)*, in "Cheiron", 2018, 1, pp. 159-87.
- ID. (2018b), *El agente navarro en la Corte. Nuevas perspectivas sobre el estudio de la "diplomatie vom type ancien" en la Monarquía Hispánica*, in Á. Pérez Samper, J. L. Betrán Moya (eds.), *Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico*, Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, pp. 886-97.
- MASTELLONE S. (1984), *Holland as a Political Model in Italy in the Seventeenth Century*, in "BMGN-Low Countries Historical Review", 98, 4, pp. 568-82.

- MATTINGLY G. (2010), *Renaissance Diplomacy*, Cosimo Book, New York (ed. or. *Renaissance Diplomacy*, Cape, London 1955).
- MAURO I. (2014a), *Espacios y ceremonias de representación de las corporaciones nacionales en la Nápoles española*, in B. Garcia Garcia, Ó. Recio (eds.), *Las corporaciones de nación en la monarquía hispánica (1580-1750). Identidad, patronazgo y redes de sociabilidad*, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, pp. 451-78.
- EAD. (2014b), «*Mirando le difficoltà di ristorare le rovine del nostro honore*». *La nobiltà napoletana e le ambasciate della città di Napoli a Madrid*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2014, 1, pp. 25-50.
- EAD. (2016), «*Cavaliere di belle lettere e di gentilissimi costumi ornato*». *El perfil cultural de los embajadores napolitanos en Madrid (siglos XVI y XVII)*, in D. Carrió Invernizzi (eds.), *Embajadores culturales. Transferencias y lealtades de la diplomacia española de la Edad Moderna*, Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED, Madrid, pp. 367-95.
- EAD. (2018), «*Aunque no hayan mas que el nudo nombre de Embajadores*». *Gli ambasciatori provinciali della monarchia spagnola e il cerimoniale diplomatico*, in "Cheiron", 2018, 1, pp. 134-58.
- EAD. (2020a), *Spazio urbano e rappresentazione del potere: le cerimonie della città di Napoli dopo la rivolta di Masaniello (1648-1672)*, FedOA-Federico II University Press, Napoli.
- EAD. (2020b), *La rete diplomatica delle capitali senza re. Il sistema di "delegazioni interne" della monarchia spagnola*, in R. Cancila (a cura di), *Capitali senza re nella monarchia spagnola. Realtà, relazioni, immagini (sec. XVI-XVIII)*, Mediterranea, Palermo, pp. 471-94.
- EAD. (2021), *La justificación del envío de legaciones ante la corte por las ciudades de la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII)*, in "Prohistoria", 35, pp. 223-51.
- MAUSS M. (2002), *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*, Einaudi, Torino, (ed. or. in "Année Sociologique", II, 1, 1923-4).
- MAZZACANE A. (1980), *Lo stato e il dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della Terraferma»*, in G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi (a cura di), *Storia della cultura veneta*, vol. III/1: *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 577-650.
- MCCLURE G. W. (2004), *The Culture of Profession in Late Renaissance Italy*, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London.
- MCLUHAN M., FIORE Q. (1967), *The Medium is the Massage: An Inventory of Effects*, Bantam Books, New York.
- MELCHIORRE M. (2012), *I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro*, Viella, Roma.
- ID. (2013), *Conoscere per governare. Le relazioni dei Sindici inquisitori e il dominio veneziano in Terraferma (1543-1626)*, Forum, Udine.
- MENNITI IPPOLITO A. (1984), «*Providebitur sicut melius videbitur*». *Milano e Venezia nel Bresciano nel primo '400*, in "Studi Veneziani", nuova serie, 8, pp. 37-76.

- ID. (1985), *La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città suddite e distretto nello Stato regionale*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. II, Jouvence, Roma, pp. 17-58.
- ID. (1986), *Le dedizioni e lo Stato regionale: osservazioni sul caso veneto*, in "Archivio Veneto", v, 162, pp. 5-30.
- ID. (1990), *La "fedeltà" vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in F. Barbieri, P. Preto (a cura di), *Storia di Vicenza*, vol. III/1: *Letà della Repubblica Veneta (1404-1797)*, Neri Pozza, Vicenza, pp. 29-43.
- ID. (1993), *Politica e carriere ecclesiastiche nel secolo XVII: i vescovi veneti fra Roma e Venezia*, Il Mulino, Bologna.
- ID. (1997), «Sudditi d'un altro stato»? *Gli ecclesiastici veneziani*, in G. Benzoni, G. Cozzi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VII: *La Venezia barocca*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 325-65.
- ID. (2008), *La Repubblica di Venezia e il clero veneto. Un eterno interdetto?*, in G. Benzoni (a cura di), *Lo Stato marciano durante l'Interdetto, 1606-1607*, Minelliana, Rovigo, pp. 51-65.
- METLICA A. (2021), *La macchina mitologica della venezianità. Retorica barocca e imperialismo fascista*, in "SigMa – Rivista Di Letterature Comparete, Teatro e Arti dello Spettacolo", 5, pp. 343-70.
- ID. (2022), *Reshaping the Republican Ritual. The Procurators of St. Mark in Early Modern Venice*, in J. Oddens, M. Rutjes, A. Weststeijn (eds.), *Discourses of Decline. Essays on Republicanism in Honor of Wyger R. E. Velema*, Brill, Leiden, pp. 168-81.
- METTAM R., GIRY-DELOISON C. (éds.) (1995), *Patronages et clientélismes 1550-1750 (France, Angleterre, Espagne, Italie)*, Publications de l'Institut de recherches historiques du Septentrion, Lille.
- MILLET H. (éd.) (2003), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e-XV^e siècle)*, École française de Rome, Rome.
- MINEO E. (2009), *La repubblica come categoria storica*, in "Storica", 43-44-45, XV, pp. 125-67.
- ID. (2020), *Le parti e il tutto. La memoria dei Ciompi e la semantica del popolo*, in G. Cappelli (a cura di), *Al di là del Repubblicanesimo. Modernità politica e origini dello Stato*, Unior Press, Napoli, pp. 107-30.
- MINUZZI S. (2021), *La peste e la stampa. Venezia nel XVI e XVII secolo*, Marsilio, Venezia.
- MOLMENTI P. (1884), *La Dogaresa di Venezia*, Roux e Favale, Torino.
- MORPURGO E. (1877-78), *Le rappresentanze delle popolazioni venete presso il governo della Dominante*, in "Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 4, pp. 869-80.
- MOUSNIER R. (1971), *La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII*, Presses universitaires de France, Paris.
- ID. (1974), *Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-1789*, t. I: *Société et État*, Presses Universitaires de France, Paris.

- ID. (1982), *Les fidélités et les clientèles en France aux XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles*, in "Histoire sociale-Social History", 15, 29, pp. 35-46.
- MUELLER R. C. (1971), *The Procurators of San Marco in the 13th and 14th Centuries: A Study of the Office as a Financial and Trust Institution*, in "Studi Veneziani", 13, pp. 105-220.
- MUIR E. (1979), *Images of Power: Art and Pageantry in Renaissance Venice*, in "The American Historical Review", 84, 1, pp. 16-52.
- ID. (1981), *Civic Ritual in Renaissance Venice*, Princeton University Press, Princeton.
- ID. (1993), *Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- ID. (2000), *Was There Republicanism in the Renaissance Republics?*, in J. J. Martin, D. Romano (eds.), *Venice Reconsidered: The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, pp. 137-67.
- MULIERI A. (2016), *Hasso Hofmann and the Polysemy of Representation*, in "Redescriptions", 19, 2, pp. 127-45.
- MUNNO C., DEROSAS R. (2010), *La nobiltà veneta dopo la caduta della Repubblica: verso la costruzione di un'élite regionale?*, in "Ateneo Veneto", 197, pp. 233-74.
- IDD. (2015), *Choix et strategies d'alliance: chroniques presque contrefactuelles des réseaux parentaux dans le patriciat vénitien, XVIII siècle*, in "OHM-Obradoiro De Historia Moderna", 24 (<https://doi.org/10.15304/ohm.24.2822>; consultato il 6 aprile 2023).
- MURPHY N. (2016), *Ceremonial Entries, Municipal Liberties and the Negotiation of Power in Valois France, 1328-1589*, Brill, Leiden-Boston.
- NICOLS J. (2014), *Civic Patronage in the Roman Empire*, Brill, Leiden-Boston.
- NOONAN J. T. (1984), *Bribes*, Palgrave Macmillan, New York.
- NUBOLA C. (2001), *Supplications between Politics and Justice: The Northern and Central Italian States in the Early Modern Age*, in "International Review of Social History", 46, 9, pp. 35-56.
- EAD. (2002), *La «via supplicationis» negli Stati italiani della prima età moderna (secoli XV-XVIII)*, in C. Nubola, A. Würgler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, pp. 21-64.
- NUBOLA C., WÜRGLER A. (a cura di) (2002), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna.
- IDD. (a cura di) (2004), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin.
- IDD. (a cura di) (2007), *Operare la resistenza. Suppliche, gravamina e rivolte in Europa (secoli XV-XIX)*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin.
- O'CONNELL M. (2009), *Men of Empire. Power and Negotiation in Venice's Maritime State*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

- EAD. (2015), *The Contractual Nature of the Venetian State*, in G. Ortalli, O. J. Schmitt, E. Orlando (a cura di), *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, pp. 57-72.
- EAD. (2016), *The Multiple Meanings of Ritual: Orations and the Tensions of Venetian Empire*, in M. Jurđjević, R. Strøm-Olsen (eds.), *Rituals of Politics and Culture in Early Modern Europe. Essays in Honour of Edward Muir*, Centre for Reformation and Renaissance Studies, Toronto, pp. 91-110.
- EAD. (2017), *Voluntary Submission and the Ideology of Venetian Empire*, in "I Tatti Studies in the Italian Renaissance", 20, 1, pp. 9-39.
- EAD. (2020), *Venetian Empire in Oratory and Print in the Later Fifteenth Century*, in G. Christ, F. J. Morche (eds.), *Cultures of Empire: Rethinking Venetian Rule, 1400-1700. Essays in Honour of Benjamin Arbel*, Brill, Leiden-Boston, pp. 41-62.
- OAKLEY F. (1996), *Complexities of Context: Gerson, Bellarmine, Sarpi, Richer, and the Venetian Interdict of 1606-1607*, in "The Catholic Historical Review", 82, 3, pp. 369-96.
- ONNEKINK D. (2018), *The Body Politic*, in H. Helmers, G. Janssen (eds.), *The Cambridge Companion to the Dutch Golden Age*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 107-23.
- ORD M. (2007), *Venice and Rome in the Addresses and Dispatches of Sir Henry Wotton: First English Embassy to Venice, 1604-1610*, in "The Seventeenth Century", 22, 1, pp. 1-23.
- ORLANDO E. (2008), *Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.
- ORTALLI G. (2002a), *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima*, in G. Ortalli, G. Borelli, G. Zordan (a cura di), *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, vol. II, Cierre, Verona, pp. 49-62.
- ID. (2002b), *La città e la capitale. Gli statuti locali nello Stato veneziano e il caso bellunese*, in G. Ortalli, G. Borelli, G. Zordan (a cura di), *Società, economia, istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica Veneta*, vol. II, Cierre, Verona, pp. 63-73.
- ID. (2021), *Venezia inventata. Verità e leggenda della Serenissima*, Il Mulino, Bologna.
- ORTALLI G., SCHMITT O. J., ORLANDO E. (a cura di) (2015), *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia.
- OSBORNE T. (2007), *The Surrogate War between the Savoy and the Medici: Sovereignty and Precedence in Early Modern Italy*, in "The International History Review", 29, 1, pp. 1-21.
- PADOAN URBAN L. (1988), *Il Bucintoro: la festa e la fiera della "Sensa" dalle origini alle cadute della Repubblica*, Centro Internazionale Della Grafica, Venezia.

- EAD. (1998), *Processioni e feste dogali*, Neri Pozza, Vicenza.
- PALETTI F. (2021), *Appartenenze ed esclusioni Dinamiche sulla cittadinanza nella Terraferma veneta tra XV e XVI secolo*, in "Rechtsgeschichte-Legal History", 29, pp. 222-31.
- PANCIERA W. (2014), *La Repubblica di Venezia nel Settecento*, Viella, Roma.
- PAPADAKI A. (2005), *Cerimonie religiose e laiche nell'isola di Creta durante il dominio veneziano*, CISAM, Spoleto.
- PASSARELLA C. (2018), *Interessi di parte e logiche del processo. La giustizia civile a Venezia in età moderna*, Giappichelli, Torino.
- EAD. (2022), *Dalla Terraferma alla Dominante: il sistema delle appellazioni all'ombra del leone di San Marco*, in A. A. Cassi, E. F. Poli, F. Paletti (a cura di), *History & Law Encounters. Lezioni per pensare da giurista*, vol. II, Giappichelli, Torino, pp. 77-100.
- PAUL B. (a cura di) (2014), *Celebrazione e autocritica. La Serenissima e la ricerca dell'identità veneziana nel tardo Cinquecento*, Viella, Roma.
- PEDERZANI I. (1992), *Venezia e lo «Stado de Terraferma»*. *Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (sec. XV-XVIII)*, Vita e Pensiero, Milano.
- PELEGRINO A. (1992), *Dotti, Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 41, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-dotti_\(Dizionario-Biografico\);](https://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-dotti_(Dizionario-Biografico);) consultato il 7 aprile 2023).
- PÉQUIGNOT S. (2010), "De bonnes et très gracieuses paroles". *Les entretiens d'Antoni Vinyes, syndic de Barcelone, avec le roi d'Aragon Alphonse le Magnanime (Naples, 1451-1452)*, in S. Andretta et al. (éds.), *Paroles de négociateurs: l'entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen âge à la fin du XIX^e siècle*, École française de Rome, Rome, pp. 27-50.
- PETRUSI A. (a cura di) (1970), *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, Olschki, Firenze.
- PETTIT P. (1997), *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Clarendon Press, Oxford.
- PEZZOLO L. (1990), *Loro dello Stato. Società, finanza e fisco nella Repubblica veneta del secondo '500*, Fondazione Benetton Studi Ricerche-Il Cardo, Treviso-Venezia.
- ID. (2003), *Il fisco dei veneziani. Finanza pubblica ed economia tra XV e XVII secolo*, Cierre, Verona.
- PIANTONI L. (2018), *Speroni, Sperone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 93, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/sperone-speroni_\(Dizionario-Biografico\);](https://www.treccani.it/enciclopedia/sperone-speroni_(Dizionario-Biografico);) consultato il 7 aprile 2023).
- PIN C. (1985), *Introduzione*, in P. Sarpi, *Venezia, il Patriarcato di Aquileia e le «giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli» (1420-1620)*, a cura di C. Pin, Deputazione di storia patria per il Friuli, Udine, pp. 3-119.
- ID. (1986), *Un'opera nuova sarpiana: il trattato "Giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli"*, in P. Branchesi, C. Pin (a cura di), *Fra Paolo Sarpi dei Servi di*

- Maria. Atti del Convegno di studio, Venezia, 28-30 ottobre 1983*, Comune di Venezia-Convento S. Maria dei Servi-Centro Studi OSM, Venezia-Bologna, pp. 241-60.
- ID. (1992-94), *Per la storia della vita religiosa a Bassano: reazioni nel Bassanese all'Interdetto di Paolo V contro la Repubblica di Venezia*, in R. Del Sal (a cura di), *Giornata di Studi di Storia bassanese in memoria di Gina Fasoli*, Bollettino del Museo Civico di Bassano, Bassano, pp. 129-49.
- ID. (2001), *Introduzione*, in P. Sarpi, *Consulti*, t. I: *I consulti dell'Interdetto: 1606-1607*, a cura di C. Pin, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma, pp. 13-180.
- ID. (2006a), *Progetti e abbozzi sarpiani sul governo dello Stato «in questi tempi assai turbolenti»*, in P. Sarpi, *Della potestà de' prencipi*, a cura di N. Cannizzaro, Marsilio, Venezia, pp. 89-120.
- ID. (2006b), «*Qui si vive con esempi, non con ragione*»: *Paolo Sarpi e la committenza di Stato nel dopo-Interdetto*, in C. Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 343-94.
- ID. (a cura di) (2006c), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del convegno internazionale di studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia.
- ID. (2012), *Sarpi, Paolo*, in *Enciclopedia Italiana*, appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del Pensiero. Filosofia*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 258-67.
- ID. (2015), *Paolo Sarpi a colloquio con i gallicani*, in G. Fragnito, A. Tallon (éds.), *Hétérodoxies croisées. Catholicismes pluriels entre France et Italie, XVI^e-XVII^e siècles*, École française de Rome, Rome (<http://books.openedition.org/efr/2869>; consultato il 13 aprile 2023).
- PINETTI A. (1929), *Nunzi ed ambasciatori della Magnifica Città di Bergamo alla Repubblica di Venezia*, in "Bergomum", XXIII, I, pp. 33-57.
- PIOVAN F. (2011), *Una lunga sospensione? Lo studio di Padova e la guerra di Cambrai (1509-1517)*, in P. Del Negro, *Le università e le guerre dal Medioevo alla Seconda guerra mondiale*, CLUEB, Bologna, pp. 37-47.
- PIRRI P. (a cura di) (1959), *L'Interdetto di Venezia del 1606 e i Gesuiti. Silloge di documenti con introduzione*, Institutum Historicum SI, Roma.
- PISCHEDDA K. (2004), *Supplicare, intercedere, raccomandare. Forme e significati del chiedere nella corrispondenza di Cristoforo Madruzzo (1539-1567)*, in C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin, pp. 351-82.
- PITKIN H. F. (1972), *The Concept of Representantion*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
- PIZZATI A. (1997), *Commende e politica ecclesiastica nella Repubblica di Venezia tra '500 e '600*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.
- PIZZEGHELLO J. (1999), *Tra salvaguardia del «pubblico» ed aspirazioni personali:*

- carriera del provveditore ai confini Francesco Caldogno*, in “Studi Veneziani”, nuova serie, 37, pp. 123-62.
- ID. (2008a), *La devozione interessata. Uomini, comunità, fazioni, milizie nell'altopiano dei Sette Comuni tra Cinque e Seicento*, in “Studi Veneziani”, nuova serie, LVI, pp. 15-206.
- ID. (2008b), *L'onesto accomodamento. Il Congresso di Rovereto del 1605 e il confine veneto sulle montagne vicentine*, Il Prato, Padova.
- ID. (2009), *Delimitare dal centro. Nicolò Contarini e il confine montano vicentino al Congresso di Rovereto del 1605*, in W. Panciera (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta. Secoli XVI-XVIII*, FrancoAngeli, Milano, pp. 89-116.
- PLEBANI E., VALERI E., VOLTINI P. (2017), *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori fra XV e XVI secolo*, FrancoAngeli, Milano, pp. 9-16.
- POCOCK J. G. A. (1975), *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton University Press, Princeton.
- POVOLO C. (1980), *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, vol. I, Jouvence, Roma, pp. 153-258.
- ID. (1983), *Cornaro, Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 29, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-corner_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-corner_(Dizionario-Biografico))); consultato il 27 ottobre 2023).
- ID. (1988), *Da una città suddita dello Stato veneziano*, in “Società e storia”, 40, pp. 269-93.
- ID. (1990), *Percorsi genealogici. Storie di donne in una famiglia dell'aristocrazia vicentina*, s.e., [Vicenza].
- ID. (1991), *Il giudice assessore nella Terraferma veneta*, in C. Povoło (a cura di), *L'assessore. Discorso del signor Giovanni Bonifacio (Rovigo MDCXXVII)*, Sartor, Pordenone, pp. 5-38.
- ID. (1992-93), *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in “Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti”, CLI, pp. 89-139.
- ID. (1994a), *Centro e periferia nella Repubblica di Venezia. Un profilo*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna, pp. 207-21.
- ID. (1994b), *Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: il Friuli e l'Istria nel '6-'700*, in “Acta Histriae”, 3, pp. 21-36.
- ID. (1995), *Introduzione. Consuetudini e leggi nei consulti di Scipione Ferramosca*, in S. Ferramosca, *Scrittura intorno una sentenza fatta dal vicario di San Salvador (ovvero intorno alle leggi della Repubblica di Venezia. Anno 1633)*, s.e., Vicenza.

- ID. (1997), *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Cierre, Verona.
- ID. (2000), *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, s.e., [Vicenza].
- ID. (2002), *Gaetano Cozzi, ieri e oggi*, in "Annali di storia moderna e contemporanea", VIII, pp. 495-512.
- ID. (2003), *Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, Viella, Roma.
- ID. (a cura di) (2004), *Marostica. Profilo istituzionale di un centro urbano nell'età della Serenissima*, La Serenissima, Vicenza.
- ID. (2006a), *Un rapporto difficile e controverso: Paolo Sarpi e il diritto veneto*, in C. Pin (a cura di), *Ripensando Paolo Sarpi. Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 395-416.
- ID. (2006b), *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (sec. XV-XVIII)*, in I. Birocchi, A. Mattone (a cura di), *Il diritto patrio. Tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, Viella, Roma, pp. 297-353.
- ID. (2007a), *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in C. Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Il Mulino, Bologna, pp. 15-107.
- ID. (a cura di) (2007b), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo Stato territoriale*, Il Mulino, Bologna.
- ID. (2008), *Giovan Maria Bertolli: l'ascesa di un giurista nella Venezia della seconda metà del Seicento*, in *300 anni di Bertoliana. Dal passato un progetto per il futuro*, vol I: *Iohannes Maria Bertolius Serenissimae Reipublicae Venetae Iuris Consultor*, Istituzione Biblioteca civica Bertoliana, Vicenza, pp. 19-51.
- ID. (2010), *L'uomo che pretendeva l'onore. Storia di Bortolamio Pasqualin da Malo (1502-1591)*, Marsilio, Venezia.
- ID. (2011), *Zanzanù. Il bandito del Lago (1576-1617)*, Comune di Tignale, Tignale.
- ID. (2012), *Le rite inquisitoire du Conseil des Dix*, in L. Faggion, C. Verdon (éds.), *Rite, justice et pouvoirs. France-Italie, XIV^e-XIX^e siècle*, Presses Universitaires de Provence, Aix-en-Provence, pp. 115-29.
- ID. (2015), *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (Secoli XVI-XVIII)*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia.
- ID. (2020a), *Suoi amorevoli. Relazioni di amicizia e politica nella Venezia del Cinquecento*, in F. Sabaté (ed.), *Ciutats mediterrànies: l'espai i el territori*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pp. 181-90.
- ID. (2020b), *Il protettore amorevole (Magnifica Patria della Riviera del Garda. 1570-1630)*, in Ateneo di Salò (a cura di), *Sul Lago di Garda tra passato e futuro. Storia, lingua, letteratura*, 2 voll., Librereditzioni, Salò, I, pp. 87-124.
- POZZA M. (1997), *La cancelleria*, in G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. III: *La formazione dello Stato patrizio*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 365-87.

- PRAK M. (2005), *The Dutch Republic in the Seventeenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ID. (2013), *The People in Politics: Early Modern England and the Dutch Republic Compared*, in M. Jacob, C. Secretan (eds.), *In Praise of Ordinary People. Early Modern Britain and the Dutch Republic*, Palgrave Macmillan, New York, pp. 141-62.
- ID. (2018), *Citizens without Nations: Urban Citizenship in Europe and the World, c.1000-1789*, Cambridge University Press, Cambridge.
- PRETO P. (1978), *Peste e società a Venezia, 1576*, Neri Pozza, Vicenza.
- ID. (1994), *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Il Saggiatore, Milano.
- PRODI P. (1982), *Il sovrano pontefice, un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna.
- ID. (1994), *Chiesa e società*, in G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VI: *Dal Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 305-39.
- PROSPERI A. (1996), *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino.
- ID. (2013), *Sarpi, Paolo*, in *Enciclopedia Italiana*, appendice VIII: *Il contributo italiano alla storia del Pensiero. Storia e Politica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 266-71.
- PULLAN B. (1971), *Rich and Poor in Renaissance Venice: The Social Institutions of a Catholic State, to 1620*, Harvard University Press, Cambridge.
- PUPPI L. (1972), *Introduzione*, in L. Puppi (a cura di), *Girolamo Gualdo jr. 1650. Giardino di Chà Gualdo*, Olschki, Firenze.
- QUELLER D. E. (1960), *Thirteenth-Century Diplomatic Envoys: Nuncii and Procuratores*, in "Speculum", 35, 2, pp. 196-213.
- ID. (1967), *The Office of Ambassador in the Middle Ages*, Princeton University Press, Princeton.
- ID. (1987), *Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito*, Il Veltro, Roma (ed. or. *The Venetian Patriciate: Reality versus Myth*, University of Illinois Press, Urbana-Chicago 1986).
- QUELLER D. E., SWIETEK F. R. (1977), *The Myth of the Venetian Patriciate: Electoral Corruption in Medieval Venice*, in D. E. Queller, F. R. Swietek (eds.), *Two Studies on Venetian Government*, Librairie Droz, Genève, pp. 95-175.
- QUIRÓS ROSADO R. (2016), *La "hora napolitana" del Setecientos. La diplomacia provincial partenopea y la Casa de Austria durante la guerra de Sucesión española*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1, pp. 149-87.
- ID. (2021), *Defender el Stato, promocionar al patriciado. La diplomacia provincial lombarda en las cortes de los Habsburgo durante la guerra de Sucesión (1706-1714)*, in C. Bravo Lozano, A. Álvarez-Ossorio Alvariño (eds.), *Los embajadores. Representantes de la soberanía, garantes del equilibrio, 1659-1748*, Marcial Pons, Madrid, pp. 335-58.

- RAGGIO O. (1990), *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino.
- RAINES D. (1991), *Office Seeking, Broglio and the Pocket Political Guidebooks in Cinquecento and Seicento Venice*, in "Studi Veneziani", 22, pp. 137-94.
- EAD. (2003), *Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797*, in "Storia di Venezia", I, pp. 1-64.
- EAD. (2006), *L'invention du mythe aristocratique. L'image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime*, 2 voll., Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.
- EAD. (2008), *La dogaresa erudita. Loredana Marcello Mocenigo tra sapere e potere*, in L. Arcangeli, S. Peyronel (a cura di), *Donne di potere nel Rinascimento*, Viella, Roma, pp. 375-404.
- EAD. (2014), *La storiografia pubblica allo specchio. La "ragion di Stato" della Repubblica da Paolo Paruta ad Andrea Morosini*, in B. Paul (a cura di), *Celebrazione e autocritica. La Serenissima e la ricerca dell'identità veneziana nel tardo Cinquecento*, Viella, Roma, pp. 157-76.
- RAMPAZZO D. (2019), *Strategie di posta. La pastorizia transumante nel territorio padovano alla metà del '700*, in M. Corti (a cura di), *La transumanza tra storia e presente*, Edizioni Festival Pastoralismo, Corna Imagna, pp. 47-58.
- RANUM O. (1963), *Richelieu and the Councillors of Louis XIII. A Study of the Secretaries of State and Superintendents of Finance in the Ministry of Richelieu 1635-1642*, Clarendon Press, Oxford.
- RAVEGNANI G. (2020), *Venezia prima di Venezia. Mito e fondazione della città lagunare*, Salerno Editrice, Roma.
- RAVIOLA B. A. (2020), *Giovanni Botero. Un profilo tra storia e storiografia*, Mondadori, Milano.
- REINHARD W. (2001), *Amici e creature. Micropolitica della curia romana nel XVII secolo*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2, pp. 59-78 (ed. OF. *Amici e creature. Politische Mikrogeschichte der römischen Kurie im 17. Jahrhundert*, in "Quellen und Forschungen aus italienischen Bibliotheken und Archiven", 76, 1996, pp. 308-34).
- ID. (2011), *Politica e storia alla luce dello sguardo micropolitico*, in C. Altini (a cura di), *Democrazia. Storia e teoria di un'esperienza filosofica e politica*, Il Mulino, Bologna, pp. 17-61.
- REINHARDT N. (2001), *Quanto è differente Bologna? La città tra amici, padroni e miti all'inizio del Seicento*, in "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2, pp. 107-46.
- EAD. (2009), *Correspondances, clientèle et culture politique dans l'État ecclésiastique au début du XVII^e siècle*, in S. Landi, J. Boutier, O. Rouchon (éds.), *La politique par correspondance: les usages politiques de la lettre en Italie (XIV^e-XVIII^e siècle)*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, pp. 131-52.
- REVEST C. (2022), *Ciceronianismo e ideale repubblicano nell'età dell'espansione veneziana in Terraferma*, in "Storica", 82, pp. 17-64.

- RIZZI A. (2015), *Dominante e dominati: strumenti giuridici nell'esperienza "statuale" veneziana*, in G. Ortalli, O. J. Schmitt, E. Orlando (a cura di), *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia, pp. 235-71.
- RONCHI O. (1928), *Un dipinto di Leandro Bassano offerto da Padova al Podestà Andrea Minotto (1605)*, in "Bollettino del Museo Civico di Padova", IV, pp. 263-80.
- ROSAND D. (2001), *Myths of Venice: The Figuration of a State*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London.
- RÖSCH G. (2000), *The Serrata of the Great Council and Venetian Society, 1286-1323*, in J. J. Martin, D. Romano (eds.), *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State (1297-1797)*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, pp. 67-88.
- ROSPOCHER M. (2013), *La voce della piazza. Oralità e spazio pubblico nell'Italia del Rinascimento*, in Id. (a cura di), *Oltre la Sfera Pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, pp. 9-30.
- ROSPOCHER M., SALZBERG R. (2010), «*El vulgo zanza*»: spazi, pubblici, voci a Venezia durante le Guerre d'Italia, in "Storica", 48, pp. 83-120.
- IDD. (2012), *An Evanescent Public Sphere: Voices, Spaces, and Publics in Venice during the Italian Wars*, in M. Rospocher (ed.), *Beyond the Public Sphere: Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe (XVI-XVIII)*, Il Mulino-Dunker & Humblot, Bologna-Berlin, pp. 93-114.
- IDD. (2022), *Il mercato dell'informazione. Notizie vere, false e sensazionali nella Venezia del Cinquecento*, Marsilio, Venezia.
- ROSSETTO L. (2007), *La difesa penale nella Corte pretoria di Padova tra Sei e Settecento*, in C. Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Il Mulino, Bologna, pp. 281-321.
- ID. (2008), *I processi penali delegati del Consiglio dei Dieci. Tra amministrazione della giustizia e controllo del territorio veneto (secoli XVI-XVIII)*, in L. Rossetto (a cura di), *Venezia e lo Stato di Terraferma tra storia e mito. Atti della giornata di studi di Riese Pio X, 12 maggio 2007*, Stamperia della Provincia, Treviso, pp. 33-43.
- ROSSINI A. (1994), *Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fisco, società*, FrancoAngeli, Milano.
- RUDOLPH H. (2002), *Rendersi degni della somma clemenza. Le suppliche della prima età moderna come strumento di interazione simbolica tra sudditi e autorità*, in C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Il Mulino, Bologna, pp. 517-54.
- RURALE F. (2008), *Monaci, frati, chierici. Gli ordini religiosi in età moderna*, Carocci, Roma.
- SALVADORI P. (2000), *Dominio e patronato: Lorenzo dei Medici e la Toscana nel Quattrocento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma.
- SALZBERG R. (2010), "Per le piazze & sopra il ponte": *Reconstructing the*

- Geography of Popular Print in Sixteenth-Century Venice*, in M. Ogborn, C. W. J. Withers (eds.), *Geographies of the Book*, Ashgate, Farnham-Burlington, pp. 111-32.
- EAD. (2014), *Ephemeral City: Cheap Print and Urban Culture in Renaissance Venice*, Manchester University Press, Manchester.
- SAMBO A. (1975-76), *Città, campagna e politica religiosa: l'interdetto del 1606-7 nella Repubblica di Venezia*, in "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti", CXXXIV, pp. 95-114.
- EAD. (2015), *Les délégations de la Seigneurie (XVI^e-XVIII^e siècle). Communication politique ou pratique de négociation entre Venise et la Terre ferme?*, in "Annales HSS", 70, IV, pp. 819-47.
- SANGALLI M. (1999), *Cultura, politica e religione nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Gesuiti e Somaschi a Venezia*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.
- ID. (2001), *Università, accademie, gesuiti: cultura e religione a Padova tra Cinque e Seicento*, Lint, Trieste.
- SBRICCOLI M. (1974), *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano.
- SCARABELLO G. (1982), *Le dogaresse*, in G. Benzoni (a cura di), *I dogi*, Electa, Milano, pp. 163-82.
- SCLOSA M. (2008-09), *Le finestre di paesaggio nei ritratti di Domenico Tintoretto e Leandro Bassano*, tesi di dottorato, tutore S. Marinelli, corso di dottorato in Storia Antica e Archeologia, Storia dell'Arte, XXII ciclo, Università Ca' Foscari, Venezia.
- SCOTTI G. (1969), *La «Magnifica Patria» nel '500 (disegno storico delle istituzioni)*, in "Studi Veneziani", II, pp. 243-324.
- SCROCCARO C. (1986), *Dalla corrispondenza dei legati veronesi: aspetti delle istituzioni veneziane nel secondo Quattrocento*, in "Nuova Rivista Storica", 70, 5-6, pp. 625-36.
- SENATORE F. (2020), *Diplomazia dentro e fuori: le ambascerie della città di Capua (1504-1559)*, in J. L. Fournel, M. Residori (éds.), *Ambassades et ambassadeurs en Europe (XV^e-XVII^e siècles)*, Librairie Droz, Genève, pp. 149-73.
- SENECA F. (1959), *Il Doge Leonardo Donà. La sua vita e la sua preparazione politica prima del dogado*, Antenore, Padova.
- SETTI C. (2009), *L'Avogaria di Comun come magistratura media d'appello*, in "Il diritto della Regione", I, pp. 143-71.
- EAD. (2014a), *Avocats, procureurs, juges: rhétorique et praxis dans le procès pénal vénitien*, in L. Faggion, C. Régina (éds.), *Récit et justice: France, Italie, Espagne, XIV^e-XIX^e siècles*, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, pp. 105-19.
- EAD. (2014b), *La terza parte a Venezia: L'Avogaria di Comun tra politica e prassi quotidiana (secoli XVI-XVIII)*, in "Acta Histriae", 22, 1, pp. 127-44.
- EAD. (2016), *Un impero mancato? Venezia e l'oltremare nella prospettiva dei Sindici Inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)*, in G. Conte et al. (a cura di), *Imperia*.

- Lo spazio mediterraneo dal mondo antico all'età contemporanea*, New digital frontiers, Palermo, pp. 169-93.
- EAD. (2020), *Tensions and Compromises in the Republican System of Justice in Sixteenth and Seventeenth-Century Venice*, in M. van Gelder, C. Judde de Larivière (eds.), *Popular Politics in an Aristocratic Republic: Political Conflict and Social Contestation in Late Medieval and Early Modern Venice*, Routledge, London-New York, pp. 176-96.
- EAD. (2021), *Una Repubblica per ogni porto. Venezia e lo Stato da Mar negli itinerari dei Sindici inquisitori in Levante (secoli XVI-XVII)*, Unicopli, Milano.
- SIGNOROTTO G. V. (1992), *Venezia e il ritorno dei gesuiti (1606-1657)*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", pp. 277-317.
- ID. (1994), *Il rientro dei gesuiti a Venezia: la trattativa (1606-1657)*, in M. Zanardi (a cura di), *I gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù*, Giunta Regionale del Veneto-Gregoriana Libreria, Padova, pp. 385-420.
- SIGNOROTTO G. V., VISCEGLIA M. A. (eds.) (2002), *Court and Politics in Papal Rome, 1492-1700*, Cambridge University Press, Cambridge.
- SILVANO G. (2005), *A beneficio dei poveri. Il Monte di pietà di Padova tra pubblico e privato (1491-1600)*, Il Mulino, Bologna.
- ID. (2012), *Il patrimonio dell'abbazia padovana di S. Maria di Praglia in età moderna (secoli XVI-XIX)*, Associazione Mediterranea, Palermo.
- SKINNER Q. (1998), *Liberty before Liberalism*, Cambridge University Press, Cambridge.
- SOFFIATO R. (2021), *Giovini di genio discolo e seditioso. Criminalità e scolari dello studio patavino nei secoli XVI e XVII*, FrancoAngeli, Milano.
- SPELRLING J. G. (1999a), *Convents and Body Politic in Late Renaissance Venice*, The University of Chicago Press, Chicago.
- EAD. (1999b), *The Paradox of Perfection: Reproducing the Body Politic in Late Renaissance Venice*, in "Comparative Studies in Society and History", 41, 1, pp. 3-32.
- SPINELLI A. (2021), *L'immagine del rettore nelle orazioni per la partenza dal reggimento di Feltre (1674-1705)*, tesi di laurea, relatore A. Metlica, Università degli Studi di Padova.
- ŠPOLJARIĆ L. (2018), *Power and Subversion in the Ducal Palace: Dalmatian Patrician Humanists and Congratulatory Orations to Newly Elected Doges*, in N. Jovanovic et al. (eds.), *Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol: Challenges, Prospects, Case Studies*, Böhlau, Wien, pp. 81-104.
- STELLA A. (1958), *La proprietà ecclesiastica nella Repubblica di Venezia dal secolo XV al XVII. Lineamenti di una ricerca economico-politica*, in "Nuova Rivista Storica", 42, pp. 50-77.
- ID. (1980), *Bonifiche benedettine e precapitalismo veneto tra Cinque e Seicento, in San Benedetto e otto secoli (XII-XIX) di vita monastica nel Padovano*, Editrice Antenore, Padova, pp. 171-93.
- ID. (1985), *Formazione, consistenza e conduzione del patrimonio fondiario. Dal*

- 1448 al 1806, in C. Carpanese, F. G. B. Trolese (a cura di), *L'Abbazia di Santa Maria di Praglia*, Silvana Editoriale, Milano, pp. 44-9.
- STELLA A. (2022), *Ai margini del contado. Terra, signoria ed élites locali a Sabbion e nel territorio di Cologna Veneta (secoli XII-XIII)*, Firenze University Press, Firenze.
- TABACCHI S. (2003), *Potere papale e forme di rappresentanza territoriale nello Stato della Chiesa del Cinque e Seicento*, in L. Casella (a cura di), *Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna. Atti del Convegno internazionale di studi, Udine, 22-23 novembre 2001*, Forum, Udine, pp. 285-310.
- TADDEI I. (2009), *La lettre d'instruction à Florence, XIV^e-XV^e siècles: la dynamique de l'échange diplomatique*, in S. Landi, J. Boutier, O. Rouchon (éds.), *La politique par correspondance: les usages politiques de la lettre en Italie (XIV^e-XVIII^e siècle)*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, pp. 81-108.
- TAGLIAFERRI A. (a cura di) (1973-79), *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, 14 voll., Giuffrè, Milano.
- ID. (a cura di) (1975), *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. IV: *Podestaria e capitanato di Padova*, Giuffrè, Milano.
- ID. (a cura di) (1976), *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. VII: *Podestaria e capitanato di Vicenza*, Giuffrè, Milano.
- ID. (a cura di) (1981), *Atti del Convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori" (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, Giuffrè, Milano.
- TAGLIAFERRO G. (2005), *Le forme della Vergine: la personificazione di Venezia nel processo creativo di Paolo Veronese*, in "Venezia Cinquecento", 30, pp. 5-158.
- ID. (2009), *Mito di Venezia e iconografia di stato tra Lepanto e l'Interdetto: revisione di una categoria storiografica*, in A. Cinquegrani et al. (a cura di), *Cartoline veneziane: ciclo di seminari di letteratura italiana. Università Ca' Foscari di Venezia, 16 gennaio-18 giugno 2008*, Officina di Studi Medievali, Palermo, pp. 19-35.
- ID. (2014), *Il "Mito" ripensato: trasformazioni della pittura veneziana tra Lepanto e l'Interdetto*, in B. Paul (a cura di), *Celebrazione e autocritica. La Serenissima e la ricerca dell'identità veneziana nel tardo Cinquecento*, Viella, Roma, pp. 193-231.
- TASSINI G. (1872), *Curiosità Veneziane, ovvero origini delle denominazioni stradali di Venezia*, Grimaldo, Venezia.
- TE BRAKE W. (1998), *Shaping History. Ordinary People in European Politics, 1500-1700*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.
- TEDOLDI L. (2004), *Cittadini minori. Cittadinanza, integrazione sociale e diritti reali nella Brescia veneta (secc. XVI-XVIII)*, FrancoAngeli, Milano.
- TEUSCHER S. (2004), *Chains of Favor. Approaching the City Council in Late Medieval Bern*, in C. Nubola, A. Würigler (a cura di), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna-Berlin, pp. 311-28.
- ¹T HART M. (1989), *Cities and Statemaking in the Dutch Republic, 1580-1680*, in "Theory and Society", 18, pp. 663-87.

- TOFFOLO S. (2020), *Describing the City, Describing the State. Representations of Venice and the Venetian Terraferma in the Renaissance*, Brill, Leiden-Boston.
- TOLOMEI G. (1842), *Sul pensionatico, ossia sulla servitù del pascolo invernale delle pecore avuto riguardo alle sole provincie venete*, Fontana, Venezia (ed. or. *Sul pensionatico, ossia sulla servitù del pascolo invernale delle pecore avuto riguardo alle sole provincie venete*, Tipografia Penada, Padova 1839).
- TREBBI G. (1980), *La cancelleria veneta nei secoli XVI-XVII*, in “Annali della fondazione Luigi Einaudi”, 14, pp. 65-125.
- ID. (1992), *Il segretario veneziano*, in S. Bertelli (a cura di), *La mediazione*, Ponte delle Grazie, Firenze, pp. 32-58 (ed. or. *Il segretario veneziano*, in “Archivio storico italiano”, 144, 1, 1986, pp. 35-73).
- ID. (1994), *La società veneziana*, in G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VI: *Dal Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 129-213.
- ID. (1996), *Le professioni liberali*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 465-527.
- ID. (2012), *Morosini, Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 77, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-morosini_%28Dizionario-Biografico%29/; consultato l'11 maggio 2023).
- ID. (2016), *Priuli, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 85, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* ([https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-priuli_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-priuli_(Dizionario-Biografico)); consultato il 7 aprile 2023).
- TREXLER R. C. (1974), *The Spiritual Power: Republican Florence under Interdict*, Brill, Leiden.
- TUTINO S. (2010), *Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth*, Oxford University Press, Oxford.
- UDINA M. (1914), *Capodistria a Nicolò Donato (1580-1618)*, in “Pagine Istriane”, XII, 4, pp. 128-39.
- ULIANICH B. (1967), *Paolo Sarpi il generale Ferrari e l'ordine dei Serviti durante le controversie veneto-pontificie*, in *Studi in onore di Alberto Pincherle*, vol. II, Edizioni dell'Ateneo, Roma, pp. 582-645.
- ULVIONI P. (1992), *La nobiltà padovana nel Sei-Settecento*, in “Rivista Storica Italiana”, 104, III, pp. 796-840.
- VALLERANI M. (2009), *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in “Quaderni storici”, nuova serie, 44, 131, 2, pp. 411-41.
- ID. (2015), *La pauvreté et la citoyenneté dans les suppliques du XIV^e siècle*, in “L'Atelier du Centre de recherches historiques”, 13 (<http://journals.openedition.org/acrh/6547>; consultato il 6 aprile 2023).
- VALSERIATI E. (2016), *Tra Venezia e l'Impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell'età di Carlo V*, FrancoAngeli, Milano.
- ID. (2018a), *Descrizioni, cronache, diari di viaggio: le testimonianze scritte*, in F. Bianchi, W. Panciera (a cura di), «Bellissimo per le doti della natura e

- per l'industria umana». *Immagini e descrizioni del territorio vicentino tra medioevo ed età moderna*, Viella, Roma, pp. 51-103.
- ID. (2018b), *Geografi, umanisti e storiografi italiani del Rinascimento*, in F. Bianchi, W. Panciera (a cura di), «Bellissimo per le doti della natura e per l'industria umana». *Immagini e descrizioni del territorio vicentino tra medioevo ed età moderna*, Viella, Roma, pp. 187-92.
- ID. (2022), *Aristocrazie e consigli. Magistrature, istituzioni e nobiltà in età moderna*, in F. Bianchi, W. Panciera (a cura di), *Governi e forme della politica nelle Venezia*, Viella, Roma, pp. 187-214.
- VAN GELDER M. (2009), *How to Influence Venetian Economic Policy: Collective Petitions of the Netherlandish Merchant Community in the Early Seventeenth-Century*, in "Mediterranean Historical Review", 24, 1, pp. 29-47.
- EAD. (2018a), *The People's Prince: Popular Politics in Early Modern Venice*, in "Journal of Modern History", 90, pp. 249-91.
- EAD. (2018b), *Ducal Display and the Contested Use of Space in Late Sixteenth-Century Venetian Coronation Festivals*, in J. R. Mulryne et al. (eds.), *Occasions of State: Early Modern European Festivals and the Negotiation of Power*, Routledge, London-New York, pp. 167-95.
- EAD. (2020), *Protest in the Piazza: Contested Space in Early Modern Venice*, in M. van Gelder, C. Judde de Larivière (eds.), *Popular Politics in an Aristocratic Republic: Political Conflict and Social Contestation in Late Medieval and Early Modern Venice*, Routledge, London-New York, pp. 129-57.
- VAN GELDER M., DE VIVO F. (2023), *Papering Over Protest: Contentious Politics and Archival Suppression in Early Modern Venice*, in "Past & Present", 258, 1, pp. 44-78.
- VAN GELDER M., JUDDE DE LARIVIÈRE C. (2020a), *Introduction*, in Idd. (eds.), *Popular Politics in an Aristocratic Republic: Political Conflict and Social Contestation in Late Medieval and Early Modern Venice*, Routledge, London-New York, pp. 1-21.
- IDD. (eds.) (2020b), *Popular Politics in an Aristocratic Republic: Political Conflict and Social Contestation in Late Medieval and Early Modern Venice*, Routledge, London-New York.
- VAN GELDEREN M., SKINNER Q. (eds.) (2002), *Republicanism, A Shared European Heritage*, 2 voll., Cambridge University Press, Cambridge.
- VAN NIEROP H. (1997), *Popular Participation in Politics in the Dutch Republic*, in P. Blickle (ed.), *Resistance, Representation, and Community*, Clarendon Press, Oxford, pp. 272-90.
- ID. (2000), *Private Interests, Public Policies: Petitions in the Dutch Republic*, in A. K. Wheelock Jr., A. Seef (eds.), *The Public and Private in Dutch Culture of the Golden Age*, Associated University Presses, Cranbury-London-Mississauga, pp. 33-42.
- VARANINI G. M. (1979), *Note sui consigli civici veronesi (secoli XIV-XV). In margine a una ricerca di J. E. Law*, in "Archivio Veneto", v, CXII, pp. 5-32.
- ID. (1992a), *Gli statuti delle città della Terraferma veneta dall'età signorile alle riforme quattrocentesche*, in G. M. Varanini, *Comuni cittadini e Stato*

- regionale. *Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Libreria Editrice Universitaria, Verona, pp. 3-56.
- ID. (1992b), *I consigli civici veronesi fra la dominazione viscontea e quella veneziana*, in G. M. Varanini, *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Libreria Editrice Universitaria, Verona, pp. 185-96.
- ID. (1992c), *Il giurista, il comune cittadino, la Dominante. Bartolomeo Cipolla legato del Comune di Verona a Venezia (1447-1463)*, in G. M. Varanini (a cura di), *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Libreria Editrice Universitaria, Verona, pp. 361-84.
- ID. (1992d), *La Terraferma al tempo della crisi della Lega di Cambrai. Proposte per una rilettura del caso veronese*, in G. M. Varanini (a cura di), *Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento*, Libreria Editrice Universitaria, Verona, pp. 397-435.
- ID. (1995), *Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XIV-XV)*, in R. Dondarini (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo. Atti del Convegno nazionale di studi, Cento, 6-7 maggio 1993*, Assessorato alla cultura del Comune di Cento – Deputazione provinciale ferrarese di Storia patria, Cento, pp. 321-58.
- ID. (1996), *Proprietà fondiaria e agricoltura*, in U. Tucci, A. Tenenti (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. v: *Il Rinascimento: società ed economia*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 807-79.
- ID. (1997), *Gli ufficiali veneziani nella Terraferma veneta quattrocentesca*, in "Annali della Scuola normale superiore di Pisa", IV, 1, pp. 155-80.
- ID. (2009), *Bartolomeo Cipolla e l'ambiente veronese: la famiglia e le istituzioni municipali*, in G. Rossi (a cura di), *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*, CEDAM, Padova, pp. 105-46.
- ID. (2011a), *La Terraferma di fronte alla sconfitta di Agnadello*, in G. Gullino (a cura di), *L'Europa e la Serenissima. La svolta del 1509. Nel V centenario della battaglia di Agnadello*, Istituto Veneto Di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, pp. 115-61.
- ID. (2011b), *La Terraferma veneta nel Quattrocento e le tendenze recenti della storiografia*, in G. Del Torre, A. Viggiano (a cura di), *1509-2009. L'ombra di Agnadello. Venezia e la Terraferma*, Ateneo Veneto, Venezia, pp. 13-63.
- ID. (2019), *Gli angusti orizzonti. Lessico delle dedizioni e «costituzione materiale» negli Stati territoriali italiani: l'esempio della Terraferma veneziana (secolo XV e ss.)*, in F. Foronda, J. P. Genet (éds.), *Des chartes aux constitutions: autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XII^e-XVII^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris, pp. 417-40 (<http://books.openedition.org/psorbonne/54423>; consultato il 5 aprile 2023).
- VECCHIATO F. (1995), *Venezia e i Lanzichenecchi. La viltà di Zaccaria Sagredo*, in R. Molesti (a cura di), *Tra economia e storia. Studi in memoria di Gino Barbieri*, IPEM, Pisa, pp. 469-95.
- VENTURA A. (1968), *Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione*

- originaria del capitale nei secoli XVI e XVII*, in “Studi Storici”, 9, 3/4, pp. 674-722.
- ID. (1969), *Bon, Alessandro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 11, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-bon_res-5b861abd-87e8-11dc-8e9d-0016357ee51_ (Dizionario-Biografico); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (1993), *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Unicopli, Milano (ed. or. *Nobiltà e popolo nella società veneta del Quattrocento e Cinquecento*, Laterza, Bari 1964).
- VENTURELLI P. (2012), *La costituzione mista e il “mito” di Venezia nel Rinascimento. Alcune considerazioni sugli scritti etico-politici di Donato Giannotti e di Gasparo Contarini*, in D. Felice (a cura di), *Studi di storia della cultura. Sibi suis amicusque*, CLUEB, Bologna, pp. 135-82.
- VIALLO M. (éd.) (2010), *Paolo Sarpi. Politique et religion en Europe*, Éditions Classiques Garnier, Paris.
- VIANELLO V. (2014), *Le armi della scrittura. Implicazioni di una metafora sarpiana*, in “Quaderni Veneti”, 3, pp. 129-36.
- VIDALI A. (2016), *Il patriziato tra vendetta, ritualità processuale e amministrazione della giustizia. Venezia, inizio XVI secolo*, in “Acta Histriae”, 24, 1, pp. 43-62.
- ID. (2018-19), *I rituali della giustizia e del conflitto in un sistema repubblicano: il patriziato veneziano nel Cinquecento*, tesi di dottorato, supervisor G. Trebbi, M. Casini, corso in Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero dal Medioevo all’età contemporanea, XXXII ciclo, Università degli Studi di Trieste, Trieste.
- ID. (2022), *Political and Social Aspects of Godparenthood in Early Modern Venice: Spiritual Kinship and Patrician Society*, in “Journal of Early Modern History”, 26, pp. 429-55.
- VIGGIANO A. (1985), *Ascesa sociale e burocrazia di Stato: la carriera di assessore nello Stato di Terraferma veneto*, in “Annali Veneti”, 2, pp. 67-74.
- ID. (1991), *Considerazioni sugli Auditori novi – Sindaci e l’amministrazione della giustizia civile: conflittualità sociali e intervento statale nel primo secolo di governo della Terraferma veneta*, in “Studi Veneziani”, XXI, pp. 15-48.
- ID. (1992), *Interpretazione della legge e mediazione politica. Note sull’Avogaria di Comun nel secolo XV*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Il Cardo, Venezia, pp. 121-32.
- ID. (1993), *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell’autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Canova, Treviso.
- ID. (1994), *Aspetti politici e giurisdizionali dell’attività dei rettori veneziani nello Stato “da terra” del Quattrocento*, in “Società e storia”, 65, pp. 473-505.
- ID. (1996), *Il Dominio da Terra: politica e istituzioni*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. IV: *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 529-75.

- ID. (1997), *La disciplina dei rettori nello Stato veneto del '400*, in "Annali della Scuola normale superiore di Pisa", IV, 1, pp. 181-90.
- ID. (2015a), *Preti violenti e ragioni repubblicane. Alle origini di un modello nella Venezia del primo Seicento*, in D. Edigati, L. Tanzini (a cura di), *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni*, Aracne, Roma, pp. 91-114.
- ID. (2015b), *Sacre leze e inganni giudiziari: scritture e conflitti nella Repubblica di Venezia del primo Seicento*, in J. P. Genet (éd.), *La vérité. Vérité et crédibilité: construire la vérité dans le système de communication de l'Occident (XIII^e-XVII^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, Paris-Rome, pp. 397-421 (<http://books.openedition.org/psorbonne/6673>; consultato il 5 aprile 2023).
- VISCEGLIA M. A., BRICE C. (éds.) (1997), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e-XIX^e siècle)*, École française de Rome, Rome.
- VODOLA E. (1985), *Interdict*, in J. R. Strayer (ed.), *Dictionary of the Middle Ages*, vol. VI, Scribner, New York, pp. 493-7.
- VOLPINI P. (2017), *Linguaggio e cultura politica di Cosimo I de' Medici nelle contese per la precedenza*, in E. Plebani, E. Valeri, P. Volpini (a cura di), *Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori fra XV e XVI secolo*, FrancoAngeli, Milano, pp. 185-200.
- EAD. (2018), «*On Those Occasions One Must Ride Roughshod Over Punctilios*»: *Ceremonial Meetings of Minor State Ambassadors in the Early Modern Age*, in "Cheiron", 1, pp. 64-82.
- VOVELLE-GUIDI C. (1995), *Il fascino discreto della nobiltà: Bartolomeo Dotti tra esilio e compromesso (1674-1706)*, in "Trimestre", XXVIII, 1-4, pp. 157-219.
- EAD. (1997), «*Una vita adattata al romanzo*»: *Bartolomeo Dotti, poeta satirico (1648-1713)*, in "Quaderni Veneti", 26, pp. 51-93.
- WAQUET J. C. (1984), *De la corruption. Morale et pouvoir à Florence aux XVII^e et XVIII^e siècles*, Fayard, Paris.
- WATKINS J. (2008), *Towards a New Diplomatic History of Medieval and Early Modern Europe*, in "Journal of Medieval and Early Modern Studies", 38, 1, pp. 1-14.
- WESTSTEIJN A. (2017), *Commonwealths for Preservation and Increase: Ancient Rome in Venice and the Dutch Republic*, in W. Velema, A. Weststeijn (eds.), *Ancient Models in the Early Modern Republican Imagination*, Brill, Leiden-Boston, pp. 62-85.
- ID. (2018), *Imperial Republics: Roman Imagery in Italian and Dutch Town Halls, c. 1300-1700*, in W. Bracke, J. Nelis, J. de Maeyer (eds.), *Renovatio, Inventio, Absentia Imperii. From the Roman Empire to Contemporary Imperialism*, Brepols, Turnhout, pp. 93-116.
- WILSON B. (1999), *"Il bel sesso, e l'austero Senato": The Coronation of Dogaressa Morosina Morosini*, in "Renaissance Quarterly", 52, 1, pp. 73-139.
- WOELKI T. (2020), *L'interdetto ecclesiastico nella dottrina di Francesco Zabarella*, in C. M. Valsecchi, F. Piovan, *Diritto, Chiesa e cultura nell'opera di Francesco Zabarella. 1360-1417*, FrancoAngeli, Milano, pp. 89-106.
- WOLTERS W. (1987), *Storia e politica nei dipinti di Palazzo Ducale: aspetti*

- dell'autocelebrazione della Repubblica di Venezia nel Cinquecento*, Arsenale, Venezia.
- ID. (1994), *L'autocelebrazione della Repubblica nelle arti figurative*, in G. Cozzi, P. Prodi (a cura di), *Storia di Venezia*, vol. VI: *Dal Rinascimento al Barocco*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 469-513.
- WOODHOUSE A. (2018), *Subjection without Servitude: The Imperial Protectorate in Renaissance Political Thought*, in "Journal of the History of Ideas", 79, 4, pp. 547-69.
- WOOTTON D. (1983), *Paolo Sarpi between Renaissance and Enlightenment*, Cambridge University Press, Cambridge.
- WÜRGLER A., KÜMIN B. (1997), *Petitions, Gravamina and the Early Modern State: Local Influence on Central Legislation in England and Germany (Hesse)*, in "Parliaments, Estates, and Representation/Parlements, états et représentation", 17, pp. 39-60.
- ZAGGIA S. (1997), *Padova: XV-XVII secolo. Trasformazioni e continuità negli spazi urbani centrali*, in D. Calabi (a cura di), *Fabbriche, piazze, mercati. La città italiana nel Rinascimento*, Officina edizioni, Roma, pp. 255-93.
- ZAGO R. (1991), *Donà, Nicolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 40, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-dona_res-8834691a-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_ (Dizionario-Biografico); consultato il 7 aprile 2023).
- ID. (2002), *Grimani, Antonio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 59, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, *ad vocem* (https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-grimani_res-53a376fc-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_ (Dizionario-Biografico); consultato il 7 aprile 2023).
- ZAMPERETTI S. (1987), *I "sinedri dolosi". La formazione e lo sviluppo dei Corpi territoriali nello Stato regionale veneto tra '500 e '600*, in "Rivista Storica Italiana", 99, pp. 269-320.
- ID. (1991), *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Il Cardo, Venezia.
- ID. (1997a), *Magistrature centrali, rettori e ceti locali nello Stato regionale veneto in età moderna*, in L. Mannori, *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, CUEN, Napoli, pp. 103-15.
- ID. (1997b), *Patriziato e giurisdizioni private*, in G. Benzoni, G. Cozzi, *Storia di Venezia*, vol VII: *La Venezia barocca*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 201-23.
- ID. (1999), *Istituzioni e potere in una comunità del passato: Castelgomberto nell'età della Repubblica di Venezia*, in S. Zamperetti, S. Fornasa (a cura di), *Castelgomberto. Storia di una comunità rurale dal Medioevo all'Ottocento*, Comune di Castelgomberto, Castelgomberto, pp. 371-438.
- ID. (2022), *Uno «Stato per associazioni provinciali»*. *Capoluoghi urbani e contadi nel dominio veneziano di Terraferma*, in "Le carte e la storia", 1, pp. 49-58.
- ZANARDI M. (a cura di) (1994), *I gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia*

- veneziana della Compagnia di Gesù*, Giunta Regionale del Veneto-Gregoriana Libreria, Padova.
- ZANATO T. (1980), *Le tre redazioni dell'«Aviso» di Antonio Querini*, in "Archivio Veneto", v, 115, pp. 5-32.
- ZANNINI A. (1992), *Un ceto di funzionari amministrativi: i cittadini originari veneziani, 1569-1730*, in "Studi Veneziani", 23, pp. 131-45.
- ID. (1993), *Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII)*, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia.
- ID. (1994), *Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (sec. XVI-XVIII)*, Albrizzi, Venezia.
- ID. (1996), *L'impiego pubblico*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Repubblica*, vol. IV: *Il Rinascimento: politica e cultura*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 415-63.
- ID. (2015), *Una burocrazia repubblicana. Stato e amministrazione a Venezia tra XVI e XVIII secolo*, in G. Ortalli, O. J. Schmitt, E. Orlando (a cura di), *Il Commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, pp. 131-53.
- ZEMON DAVIS N. (1983), *Beyond the Market: Books as Gifts in Sixteenth-Century France*, in "Transaction of the Royal Historical Society", 33, pp. 69-88.
- EAD. (1987), *Fiction in the Archives. Pardon Tales and their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford University Press, Stanford.
- EAD. (2000), *The Gift in Sixteenth-Century France*, The University of Wisconsin Press, Madison-London.
- ZEN S. (2009), *Paolo Sarpi, il cardinal Baronio e il calvinista Isaac Casaubon: polemiche storiografiche e Interdetto su Venezia*, in L. Gulia, I. Herklotz, S. Zen (a cura di), *Società, cultura e vita religiosa in Età moderna. Studi in onore di Romeo De Maio*, Centro di Studi Sorani, Sora, pp. 547-609.
- ZENOBI L. (2019), *Venice's Terraferma Expansion and the Negotiation of Territories in Late Medieval Italy*, in "Ateneo Veneto", 18, II, pp. 187-214.
- ZORZI A. (2002), *La formazione e il governo del dominio territoriale fiorentino: pratiche, uffici, "costituzione materiale"*, in A. Zorzi, W. J. Connell (a cura di), *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti. Atti del seminario internazionale di studi (San Miniato, 7-8 giugno 1996)*, Pacini/Centro di studi sulla civiltà del tardo Medioevo di San Miniato, Pisa, pp. 189-221.
- ZORZI A. (2008), *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze University Press, Firenze.
- ZUCCHI E. (2021), *Republics in Comparison. Cross-Cultural Perspectives on Genoa, Venice and the United Provinces in Italian Literature (1650-1699)*, in "History of European Ideas", 48, 4, pp. 367-81.
- ZUNCKEL J. (2011), *Tra Bodin e la Madonna. La valenza della corte di Roma nel sistema politico genovese. Riflessioni sull'anello mancante*, in M. Schnettger, C. Taviani (a cura di), *Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio*, Viella, Roma, pp. 145-91.

Sitografia

- Archivio della Veneranda Arca di Sant'Antonio, *Archivio della Veneranda Arca di Sant'Antonio* (<https://archivioarcadelsanto.org/>; consultato il 17 aprile 2023).
- Archivio della Veneranda Arca di Sant'Antonio, *Cronotassi dei massari, presidenti, amministratori, presidenti dell'Arca (1430-1951)* (https://archivioarcadelsanto.org/content/wp-content/uploads/2018/03/Cronotassi-archivio-veneranda-arca_2018.pdf; consultato il 17 aprile 2023).
- Archivio di Stato di Padova, *"Data in nostro ducali palatio". I rapporti tra Padova e Venezia nelle ducali dell'Archivio di Stato di Padova* (<https://www.aspd.beniculturali.it/data-in-nostro-ducali-palatio/>; consultato il 17 aprile 2023).
- KEWES P. *et al.*, *Recovering Europe's Parliamentary Culture, 1500-1700: A New Approach to Representative Institutions* (<https://earlymodern.web.ox.ac.uk/recovering-europes-parliamentary-culture-1500-1700-new-approach-representative-institutions>; consultato il 17 aprile 2023).
- Ministero della Cultura, *Catalogo generale dei beni culturali* (<https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0900131626>; consultato il 17 maggio 2023).
- WADELL B. *et al.*, *The Power of Petitioning in Seventeenth-Century England* (<https://petitioning.history.ac.uk/>; consultato il 17 aprile 2023).

Indice dei nomi

- Abriani, famiglia, 81
Abriani Antonio, 81, 117n
Abriani Francesco, 81
Abriani Orazio, 119
Albanese Francesco, 274
Albori Giulio, 129
Alvarotto Paolo, 38
Angarano Fabrizio, 135, 142 e n, 151, 157, 158 e n, 167 e n, 170n, 189n, 196n, 197, 198n, 214 e n, 217 e n
Anselmi, segretario, 144
Anselmo Alessandro, 222n, 277n
Anselmo Ciro, 196n, 222n, 228n
Antenore, personaggio mitologico, 186n
Argelati Francesco, 70, 74, 76
- Badoer Angelo, 209n, 217
Balbi Eustachio, 171 e n
Balbi Teodoro, 144
Balestrari Francesco, 129n
Barbarigo Agostino, 81
Barbarigo Pietro, 204
Bardi Girolamo, 17
Barison Marcello, 185n, 196n, 228n, 285n, 290n
Barozzi Giacomo, 130 e n, 177, 269n
Battaglia Pietro Paolo, 159n
Belegno Alvise, 122 e n
Belegno Carlo, 147n, 222, 226 e n
Belegno Giusto Antonio, 191, 199, 202, 215-6
- Bellarbarba Marco, 33
Bembo Agostino, 215
Bembo Giovanni, 154, 200-1, 209-13, 225, 226n, 231n
Bembo Giovanni Matteo, 154
Beraldo Lucillo, 35, 40n, 56
Berengo Marino, 18
Bertolo Giovanni Maria, 220
Bevilacqua Lazise Francesco, 65
Bianchi Domenico, 139
Bianco, famiglia, 96, 98-101, 102 e n, 103-6, 107 e n, 108, 121, 303
Bianco Marco, 96 e n, 97, 98 e n, 99, 101 e n, 102 e n, 103n, 104, 106-8
Bianco Paolo, 95n, 96, 99, 100 e n, 101 e n, 102 e n, 103 e n, 104 e n, 105 e n, 106 e n, 107 e n, 108 e n
Bianco Silvio, 88, 95, 96 e n, 97 e n, 98-9, 100 e n, 103-4, 106-7, 108n, 110, 112, 130 e n
Biasio Aliprando, 190n, 192 e n, 196 e n, 201 e n, 202 e n, 205, 206 e n, 207 e n, 208 e n, 209 e n, 210 e n, 211 e n, 212n, 213 e n, 214 e n, 217 e n, 221, 222 e n, 224 e n, 225 e n, 226 e n, 227 e n, 228 e n, 229 e n, 230 e n, 231 e n, 270, 294, 296 e n
Biasio Alvise, 208
Bodin Jean, 11-2, 241n
Boerio Giuseppe, 136
Bon Alessandro, 65 e n
Borin Enrico, 33

- Borromeo Giacomo, 222n
 Borromeo, Gasparo, 274n, 276n, 277 e n, 278
 Bortolozzi, nunzio di Udine, 123n
 Botero Giovanni, 11-8, 21, 23-4, 119, 149, 204, 241n, 310-1
 Bovio Giovanni Antonio, 256, 257 e n
 Bragadin, famiglia, 167, 197
 Bragadin Alvise, 167-8, 190 e n, 191-2, 196-7, 216n, 225 e n, 227, 270, 283, 287n, 293
 Bragadin Antonio, 169 e n, 204 e n
 Brandolini Marcantonio, 272, 298n
 Brenzone Agostino, 50
 Brusasorci Felice, 182n
 Brustolon Giovanni Battista, 73, 329
 Burchiellati Bartolomeo, 179 e n
 Buttiron, famiglia, 122, 125-7, 129
 Buttiron Dante, 127
 Buttiron Flaminio, 57 e n, 58n, 103n, 108, 119, 121-2, 123 e n, 124-5, 126 e n, 127-8, 129 e n, 130 e n, 131 e n, 132 e n, 133 e n, 134 e n, 135 e n, 136 e n, 137 e n, 138 e n, 141 e n, 142 e n, 163, 164n, 178, 185n, 190 e n, 191 e n, 192n, 195n, 196 e n, 206 e n, 207, 208n, 209 e n, 210 e n, 212n, 213 e n, 214n, 216 e n, 217 e n, 218n, 222n, 224 e n, 225n, 227n, 228 e n, 269n, 285n, 286 e n, 287, 288 e n, 289 e n, 291 e n, 295 e n, 296 e n, 301n, 303
 Buttiron Francesco, 126 e n, 127 e n, 128 e n, 129 e n
 Buttiron Giovanni, 60n, 126 e n, 127 e n, 128 e n, 129 e n
 Buttiron Girolamo, 127
 Buttiron degli Ubriachi Leonardo, 126, 127 e n, 128
 Buzzaccarini Annibale, 106

 Caliarì, famiglia, 73
 Caliarì Gabriele, 327
 Caliarì Paolo, detto Veronese, 73
 Calvi Paolo, 146n

 Campagna Girolamo, 183
 Campese, famiglia, 284-5
 Campese Daniele, 111, 112n, 114, 117n, 118n, 276, 284 e n, 285 e n
 Campolongo Annibale, 195 e n
 Camposampiero Nicolò, 129, 208n, 210n, 211n, 212n, 285n, 290n
 Camposampiero Tiso, 266n, 277n, 278n, 290n
 Canal Giovanni Antonio, detto Canaletto, 73, 329
 Candi Beldomando, 181n, 263, 274n, 286n
 Candoro Bonfante, 83
 Canzio Latino, 130
 Capodilista Camillo, 201 e n
 Capodivacca Frezerino, 274n
 Cappellari Ottavio, 113n
 Cappello Benedetto, 220
 Cappello Giovanni, 170
 Cappello Girolamo, 154-5, 170 e n, 171 e n, 190n, 198, 201
 Cappello Silvano, 199
 Capra Marzio, 171n, 215n, 220 e n
 Carinello Giovanni Domenico, 91-5, 107, 122
 Carriero, famiglia, 108 e n
 Carriero Antonio, 40 e n, 41, 56, 58-9, 66, 77, 79, 84, 91, 178
 Carriero Bartolomeo, 108, 112 e n
 Carriero Battista, 40
 Carriero Flaminio, 89-90, 96 e n, 97-102, 108, 109 e n, 111, 122, 125, 136, 170n, 180 e n, 181n, 185n, 195 e n, 198n, 199 e n, 201 e n, 222n, 235, 260, 262, 266, 269, 274 e n, 276, 277 e n, 285n, 290
 Casini Matteo, 33
 Castellani Erasmo, 33
 Cavalli Nicolò, 49, 50
 Cavicchioli Giulio, 65-6, 81, 82
 Centon Cristiano, 142
 Centon Francesco, 107, 117n
 Cerato Orsini Giuseppe, 113n

- Cicogna Girolamo, 36
 Cicogna Pasquale, 162, 219
 Cicogna Strozzi, 57n, 134n, 135, 137 e n,
 138 e n, 139 e n, 140 e n, 141 e n, 143 e
 n, 145, 146 e n, 147 e n, 148 e n, 149 e
 n, 150 e n, 151 e n, 152 e n, 153 e n, 154
 e n, 155 e n, 156 e n, 157, 164 e n, 168 e
 n, 169, 170n, 178, 189n, 195 e n, 199,
 202 e n, 203n, 205n, 208 e n, 212n,
 214 e n, 217 e n, 230 e n, 238n, 292 e
 n, 293 e n, 294 e n, 301 e n, 308n
 Cittadella Andrea, 184n, 263, 276,
 285n
 Coccio Marcantonio, detto Sabellico,
 151n
 Colopi Andrea, 33
 Comiati Giacomo, 33
 Contarini, famiglia, 205n,
 Contarini Francesco, 175, 193, 200, 215
 Contarini Gasparo, 11, 69
 Contarini Giovanni Battista, 152-3
 Contarini Nicolò, 60, 189, 190n, 191
 e n, 199-200, 204, 216, 259, 280-1,
 283n, 284, 287 e n, 288-9, 290 e n,
 291
 Contarini Taddeo, 159 e n
 Contarini Tommaso, 108n, 156, 164 e n,
 181n, 185 e n, 208, 209 e n, 262n
 Conti Alberto, 57n, 96 e n, 97 e n, 98n,
 99 e n, 100n, 101 e n, 102 e n, 106
 Conti Enea, 103n, 130n, 136n, 137n,
 286n
 Corfino Francesco, 303
 Cornaro, famiglia, 179
 Cornaro Federico, 182n
 Cornaro Giorgio, 168, 171 e n, 172 e n,
 173 e n
 Cornaro Giovanni, 163, 164n, 182 e n,
 198, 200
 Cornaro Girolamo, 191, 215
 Cornaro Marco, 219
 Cornaro Marco, vescovo, 159n, 203,
 283-4
 Cornaro Nicolò, 203
 Corradini Alvise, 185n, 263-4, 266 e n,
 267 e n, 273, 274n, 331
 Corsati Corsato, 232, 254, 255n
 Covati Isabetta, 127
 Cozzi Gaetano, 18, 67n, 188, 257, 279n,
 316
 Da Brozzolo Paolo, 186n
 Da Lion Antonio, 103n, 111, 112n, 114,
 117n, 136n, 137n, 283
 Da Lion Girolamo, 182, 183 e n, 210,
 266n, 277n
 Dall'Aquila Camilla, 127
 Dall'Aquila Giovanni, 128
 Da Mula Giovanni, 191
 Da Ponte Gaspare, 124
 Da Ponte Leandro, detto Bassano, 183
 e n, 330-1
 Da Porto Luigi, 154
 Da Rustega Antonio, 35, 38-9, 40 e n,
 41, 56, 65, 78-9, 84-7, 91, 104
 Da Sala Marcantonio, 124
 Del Bene Agostino, 307-9, 310 e n
 Descalzo Ottonello, 278 e n
 Desolei Andrea, 35n
 De Vivo Filippo, 32, 283n
 Dolfín, famiglia, 179
 Dolfín Domenico, 176-7, 201
 Dolfín Giovanni, 220
 Dolfín Giovanni, cardinale, 220
 Donà Giovanni Battista, 220
 Donà Leonardo, 115, 116 e n, 117, 119,
 121, 150, 166 e n, 175-6, 194, 196 e n,
 197 e n, 198, 200-1, 287-8, 290 e n,
 291-2, 295 e n, 304, 306, 307n, 309
 Donà Nicolò di Giovanni, 167, 169, 170
 e n, 173 e n, 174, 190 e n, 192, 196 e n,
 199-201, 225-8
 Donà Nicolò di Giovanni Battista,
 196n
 Dotti Bartolomeo, 139 e n
 Dotto Giampietro, 97n, 98n, 99n,
 100n, 101n
 Dotto Ludovico, 35

- Dotto Vincenzo, 58 e n, 219n
 Dottori Daniele, 205, 206 e n, 264n
 Dottori Gregorio, 64
 Duodo Pietro, 193n, 198, 216n, 287n,
 290n
 Erizzo Francesco, 191, 193
 Faccio Attilio, 108, 109 e n, 110 e n, 111,
 112 e n, 113 e n, 114 e n, 115, 116 e n,
 117 e n, 118 e n, 119 e n, 120-2, 278n,
 301, 302
 Faccio Giovanni Battista, 120
 Fasolo, famiglia, 129
 Fasolo Andrea, 118, 122 e n, 131-5, 138,
 148, 178, 191
 Fasolo Carlo, 178
 Fasolo Francesco, 92-4, 122
 Fasolo Paola, 128
 Fasolo Paolo, 128
 Ferramosca, famiglia, 205n
 Ferramosca Ettore, 202
 Ferramosca Girolamo, 191 e n, 199,
 200n, 202 e n, 204 e n, 215, 216 e n,
 220 e n
 Ferramosca Scipione, 204, 205n
 Ferraro Cristoforo, 177
 Ferro Marco, 70, 74
 Finetto Giovanni, 177
 Fini Orazio, 189n, 190n
 Fiume Girolamo, 129
 Forcadura Ermete, 57 e n, 96 e n, 97 e
 n, 98 e n, 99n, 100n, 102 e n, 103 e n,
 104 e n, 105 e n, 216n
 Foscari Pietro, 193
 Foscari Giovanni Battista, 159n, 204
 e n
 Foucault Michel, 14
 Fracastoro Cristoforo, 50-2, 64
 Franco Giacomo, 73, 327
 Frecavalli Mario, 175
 Frigimelica Antonio, 107, 278n
 Gabriel Pietro, 106
 Galilei Galileo, 188
 Gallucci Giorgia, 33
 Gella Orazio, 130
 Gerson Jean, 308
 Geslino Pietro, 166
 Ghellini Marco, 202 e n, 203
 Ghellini Paolo Emilio, 159n, 204 e n
 Giannotti Donato, 11, 67, 68 e n, 69
 Giobbe, profeta biblico, 140
 Girardi Giacomo, 199
 Giudici Giacomo, 33
 Giustinian, famiglia, 179
 Giustinian Pietro, 183 e n
 Gloria Bartolomeo, 103n, 114, 117n,
 118n, 130n, 136n, 137n, 283, 286n
 Gonzaga Carlo, 151n
 Gratarolo, segretario, 144
 Grazian Antonio, 125
 Graziani Erasmo, 283n, 285n
 Grimani, famiglia, 113, 121, 149, 179n,
 184
 Grimani Alvise, 179n, 184
 Grimani Alvise di Giovanni, 154n
 Grimani Antonio di Giovanni, 138,
 139n, 149, 154 e n, 193, 203 e n
 Grimani Antonio di Marino, 126, 138,
 186n
 Grimani Girolamo, 149
 Grimani Marcantonio, 35n
 Grimani Marino, 113, 115, 116 e n, 117n,
 131, 149-50, 175, 178, 179n, 327
 Grimani Vettor, 171 e n, 173 e n
 Grimani Vincenzo, 179n
 Gritti, famiglia, 102 e n
 Gritti Andrea, 82, 126
 Gritti Bernardo, 204 e n
 Grompo Giacomo, 89-90
 Gualdo Paolo, 159n, 203 e n
 Guicciardini Lodovico, 307
 Gussoni Vincenzo, 172n, 215
 Heintz Joseph, detto il Giovane, 73,
 328
 Herrero Sánchez Manuel, 33

- Infelise Mario, 32
 Knapton Michael, 312-3
 Konstantinidou Katerina, 33

 Lando Antonio, 165 e n
 Lanzi Vincenzo, 53
 Lavarda Sergio, 33
 Leone XI, Alessandro de' Medici, 197-8
 Leoni Girolamo, 185n
 Liguori Marianna, 33
 Lippi Nicolò, 297 e n
 Loredan, famiglia, 179
 Loredan Leonardo, 126-7, 161

 Malchiavello Giovanni Biagio, 60n,
 75, 76n, 143n, 144n, 173 e n, 174 e
 n, 176n, 179n, 184n, 193n, 215n, 221
 e n, 230
 Malipiero Giovanni, 184 e n
 Malipiero Pasquale, 177n
 Malombra Pietro, 73, 328
 Manuelli Francesco, 304-5
 Mapello Agostino, 53
 Marcello Antonio, 159 e n
 Maréchaux Benoît, 33
 Marsilio Zorzi, 90n, 109 e n, 111-2, 114 e
 n, 119, 120 e n, 121, 123n, 143 e n, 167 e
 n, 168 e n, 192 e n, 197n, 269 e n
 Marzolo Marcantonio, 124
 Maser cancelliere, 138
 Medolo Giovanni, 179n
 Meietti, famiglia, 124n
 Meietti Paolo, 124
 Melchiorre Matteo, 33
 Memmo, famiglia, 215
 Memmo Marcantonio, 162, 163n, 164,
 176, 200-1, 210, 330
 Metlica Alessandro, 32-3
 Micanzio Fulgenzio, 257-8, 316
 Michiel Francesco, 179n
 Michiel Nicolò, 172n
 Minotto, famiglia, 182-3
 Minotto Alvise, 183

 Minotto Andrea, 170n, 180, 181 e n,
 182-3, 283 e n
 Minotto Chiara Maria, 182, 183 e n, 330
 Mocenigo, famiglia, 179
 Mocenigo Alvise, 36, 166
 Mocenigo Giovanni, 190 e n, 191n, 199
 Mocenigo Girolamo, 215
 Mocenigo Leonardo, 166 e n, 192, 290,
 296
 Modena Cecilia, 129
 Modena Giovanni, 129
 Molin Andrea, 94, 95
 Molin Francesco, 176, 192, 196 e n, 198,
 201-2, 207, 209, 210 e n, 213, 216n,
 221, 225 e n, 227
 Molin Vincenzo, 94
 Monaldo Andrea, 254
 Moorman Gloria, 33
 Moro, famiglia, 215
 Moro Giovanni, 219
 Morosini, famiglia, 113
 Morosini Andrea, 170, 226
 Morosini Francesco, 185 e n, 209, 227,
 290n
 Morosini Pietro, 50, 164, 165n, 170
 Morosini Grimani Morosina, 113
 Morpurgo Emilio, 27, 311
 Moscheni Alessandro, 109n
 Mussato Antonio, 37, 39
 Mussato Giovanni Francesco, 107

 Nani, famiglia, 179
 Nani Agostino, 191, 193n, 194, 199-200,
 216, 248, 285n, 307n
 Nani Almorò, 284
 Nani Giovanni, 193,
 Negretti Jacopo, detto Palma il Giova-
 ne, 161-3, 167, 200, 329

 O'Connell Monique, 33
 Oddens Joris, 32
 Oddi, famiglia, 127
 Oddo Guerrino, 119
 Oliviero Francesco, 53

- Orgiano Alberto, 169, 205
 Orsato Sertorio, 266n, 277n
 Ovidio Nasone Publio, 143
- Padavin Giovanni Battista, 273
 Pantalon Antonio, 128n
 Paolo V, Camillo Borghese, 152 e n, 237-40, 246-7, 260, 271, 289, 299
 Papafava Bonifacio, 58
 Papafava Marsilio, 184n
 Papafava Rinaldo, 276n, 277 e n
 Papafava Roberto, 190 e n, 208n, 210n, 211n, 212n, 218, 264n, 296, 297n
 Pasini Alberto, 128n
 Pasini Zorzi, 128n
 Pasqualin Bortolamio, 63
 Pellegrini Marcantonio, 121n, 285n
 Pesenti Maffio, 129n
 Pierobon Cecilia, 129
 Pierobon Nicolò, 129
 Pigafetta Giovanni Battista, 138, 148, 178n, 179n, 184n
 Pin Corrado, 32, 156n, 236n, 237n, 248n, 251n, 259n, 261n, 272n, 279n, 281n, 310n
 Piovene Lelio, 203 e n
 Pisani Matteo, 215
 Pisani Vettor, 151n
 Pisani Vincenzo, 158, 171 e n
 Pischedda Katia, 186n
 Pojana Lodovico, 220 e n
 Pola Francesco, 175-6, 309
 Polcastro Antoni, 219n
 Polcastro Girolamo, 35-8, 40n, 62
 Polcastro Ottavio, 285n
 Porcellino Achille, 108n
 Porcellino Nicolò, 108n
 Prato Carlo, 142, 146, 147 e n, 176, 230, 300-1, 302 e n, 303, 304 e n, 305 e n, 306
 Prato Giovanni Alvisè, 303
 Priuli, famiglia, 210
 Priuli Alvisè, 129, 176, 177 e n, 196, 198-9, 225
 Priuli Antonio, 59-60, 150-1, 157-8, 163 e n, 167 e n, 168, 170, 179n, 190, 192-3, 195 e n, 196n, 199-200, 203
 Priuli Ferigo, 204
 Priuli Girolamo, 150, 168-9, 172n, 193, 205
 Priuli Giulio, 184
 Priuli Lorenzo, 278n
 Priuli Matteo, 150
 Priuli Michele, 166
 Priuli Michele di Girolamo, 150
- Querini Antonio, 189, 216n, 243-5, 246 e n, 247, 258-9, 269-73, 275, 277, 279, 282, 283 e n, 284 e n, 285, 286 e n, 287 e n, 288-9, 293, 296, 298-9
 Querini Marco, avvocato, 122-3
 Querini Marco, savio del Collegio, 150-2, 157, 185 e n, 186n, 187n, 190n, 199, 202n, 219n
 Querini, segretario, 144
- Rambaldo Silvestro, 41 e n, 42, 45-50
 Ramusio, segretario, 135
 Reinhard Wolfgang, 79n
 Renier, famiglia, 179
 Repetta Sertorio, 205 e n
 Revest Clémence, 33
 Ridolfi Carlo, 182n
 Rivoal Solène, 33
 Rizzi Prospero, 145n
 Rodolfo Camillo, 54, 78, 81
 Rolla Ulisse, 63
 Romiti Marcantonio, 189
 Rondinelli Dionigi, 146n
 Rosio Cristoforo, 113
 Rospocher Massimo, 33
 Rossi Zaccaria, 132-4, 192
 Rota Giovanni, 113
 Rubino Giovanni Maria, 211
- Sagramoso Carlo, 301, 302n
 Sagredo Nicolò, 192, 199
 Sagredo Nicolò di Zaccaria, 117n, 189n, 190n

- Salzberg Rosa, 33
 Santa Croce Giovanni, 181n, 274n
 Santuliana Giovanni, 38
 Santuliana Marcantonio, 57n, 89-90, 96 e n, 97 e n, 98n, 99 e n, 100n, 101 e n, 102 e n, 105-8, 195 e n, 277n, 290n
 Sanudo Marino, 126-7
 Saraceno Quinto, 169, 205
 Saraceno Scipione, 156 e n, 272, 298n
 Sarpi Paolo, 237-8, 241n, 242-4, 246-53, 254 e n, 255n, 256-60, 261n, 265n, 271n, 281, 298 e n, 299, 306, 308, 316, 323
 Saviolo Annibale, 96n
 Scamozzi Vincenzo, 151n
 Scanzo Quinto, 134n, 168, 170 e n, 189 e n, 217 e n, 219n, 291 e n, 292n, 309n
 Schiavoi Claudia, 33
 Schott Franz, 151
 Selvatico Giovanni Battista, 133, 185n, 192 e n, 197, 216n, 221 e n, 285n
 Selvatico Girolamo, 106 e n, 266n
 Setti Cristina, 33
 Soncino Annibale, 124
 Sorana Cesare, 129n
 Soranzo Girolamo, 191
 Speroni Bernardino, 126
 Speroni Sperone, 166-7
 Spiera, *rasonato*, 141
 Špoljarić Luka, 33
 Spolverini Jacopo, 49
 Tagliaferro Giorgio, 33
 Talpo Girolamo, 128
 Tentori Cristoforo, 70, 73
 Terenzio Alessandro, 278n
 Thiene Enea, 204 e n, 215
 Tiffis Ludovico, 88, 95
 Tirabosco Taddeo, 130 e n, 177, 222, 226 e n, 230
 Trapolino Francesco, 96n, 97 e n, 98n, 99n, 100n, 276, 277n
 Trevisan Pietro, 106n
 Trissino Pompeo, 204 e n
 Ubriachi, famiglia, 126
 Ubriachi Buttirone, 126n
 Valier, famiglia, 220
 Valle, famiglia, 220
 Valseriati Enrico, 33
 Van Gelder Maartje, 33
 Van Wittel Caspar, 304
 Vargnano Scipione, 303 e n, 304-5
 Vedova, segretario, 143
 Vendramin Francesco, 152, 153 e n, 157, 198
 Vendramin, segretario, 133-4
 Venier, famiglia, 179
 Venier Alvisè, 283, 288
 Venier Bernardo, 214
 Venier Francesco, 162, 329
 Venier Sebastiano, 191, 217
 Ventura Angelo, 18
 Veris Albanio, 266n
 Vetturi Giovanni Battista, 167
 Viaro Stefano, 167n, 211
 Vico Giacomo, 132-3, 192
 Vidali Alessandro, 144
 Viggiano Alfredo, 32-3, 271n
 Vignon Fabrizio, 140, 148
 Vitturi Giovanni, 215
 Vitturi Giovanni Battista, 168, 182, 192
 Volpino Pietro, 50
 Weststeijn Arthur, 33
 Wotton Henry, 74, 307n
 Zabarella, famiglia, 99, 101n, 106, 108, 122, 233-4, 261n, 262n, 265
 Zabarella Francesco, 57 e n, 96 e n, 97 e n, 98 e n, 99 e n, 100 e n, 101, 102 e n, 103 e n, 104 e n, 105 e n, 107, 114, 117n, 118n, 207n, 209n, 210 e n, 211 e n, 212 e n, 213 e n, 214n, 215 e n, 222 e n, 224 e n, 225n, 226n, 231 e n, 232, 233 e n, 234 e n, 235 e n, 239, 242 e n,

- 243, 244 e n, 247n, 248-9, 253-4, 255 e n, 256, 258-60, 261 e n, 262-3, 264 e n, 265 e n, 266 e n, 267, 268 e n, 269 e n, 270 e n, 271, 273 e n, 274 e n, 275, 276 e n, 277 e n, 278 e n, 280, 282, 283 e n, 284 e n, 285 e n, 294, 296 e n, 306 e n
- Zabarella Francesco, cardinale, 38n
- Zabarella Giacomo, 106-8
- Zabarella Marcantonio, 100n, 261
- Zacco Carlo, 219n
- Zacco Giovanni Battista, 185n, 276n, 277n
- Zacco Girolamo, 208n, 210n, 211n, 212n
- Zacco Pietro, 168n, 181 e n, 182n, 197 e n, 211n
- Zampeschi, *rasonato*, 141-2
- Zane Almorò, 154, 184, 185n, 198, 216n
- Zane Gian Giacomo, 189, 192, 199
- Zane Matteo, 152
- Zecchi Innocenzo, 83
- Zen Angelo, 129
- Zen Giovanni Francesco, 129
- Zonca Giovanni Maria, 129
- Zorzi Alessandro, 189, 217
- Zorzi Alvise, 190, 202 e n, 203, 205, 209, 227
- Zucchi Enrico, 32

